



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022

I

Corte di Appello di Venezia

Relazione del Presidente della Corte di Appello di Venezia
sull'Amministrazione della Giustizia nel distretto

pag. 3

II

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

Relazione dell'Avvocato Generale

pag. 225

III

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

Relazione del Presidente

pag. 251

IV

Dati Statistici

pag. 259

Assemblea Generale 22 gennaio 2022



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NEL DISTRETTO**

I PARTE

PECULIARITÀ DEL DISTRETTO ED IN PARTICOLARE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VENEZIANI. ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E DEI MAGISTRATI

- PERSONALE AMMINISTRATIVO
- ORGANICO MAGISTRATI

EFFETTI APPLICAZIONI RIFORME PIU' RECENTI

- SETTORE CIVILE
- SETTORE PENALE
- SORVEGLIANZA

SITUAZIONE CARCERARIA DEL DISTRETTO E APPLICAZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

INFORMATICA

- SETTORE CIVILE
- SETTORE PENALE

LE BUONE PRASSI

ESPERIENZA COVID-19

ANDAMENTO DEI FLUSSI

II PARTE

NOTE SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA NEI TRIBUNALI E NEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL DISTRETTO A CURA DEI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI

I PARTE

PECULIARITÀ DEL DISTRETTO ED IN PARTICOLARE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VENEZIANI. ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E DEI MAGISTRATI

PERSONALE AMMINISTRATIVO

E' opportuno **evidenziare subito e innanzitutto le problematiche che da tempo caratterizzano gli Uffici giudiziari veneziani** (Corte, Tribunale ordinario con le specifiche competenze distrettuali, Procura della Repubblica con le proprie competenze distrettuali e Procura generale, Tribunale di sorveglianza e Tribunale per i minorenni) e che nel periodo di riferimento non hanno trovato soluzione, anzi confermando i problemi strutturali che rendono appunto del tutto peculiare, nel panorama nazionale, la specificità veneziana. Problematiche che in buona parte caratterizzano poi anche gli altri Uffici circondariali del Distretto veneto.

In particolare (v. *ALLEGATO 1*) le scoperture degli organici amministrativi rimangono pesanti, specialmente nelle qualifiche di funzionari, cancellieri esperti e assistenti giudiziari, nonostante i vari concorsi che sono stati banditi (anche con la originaria opportuna e positiva ripartizione per singoli distretti) il cui esito ha confermato la 'scarsa appetibilità' della destinazione lavorativa veneziana e, sia pure con minore rilevanza, negli altri Uffici del distretto veneto. Situazione aggravata dall'attuale disciplina pensionistica 'a termine', che ha contemporaneamente condotto alla cessazione del servizio di numeroso personale. Il tutto, in una situazione di già strutturata carenza degli organici, ha condotto a un decremento di personale che neppure consente almeno la sostituzione di chi cessa dal servizio. Ogni occasionale ragione di contingente assenza (malattia, ecc.) rende così problematica anche la mera sostituzione pure per le attività assolutamente essenziali per assicurare la continuità dell'esercizio della giurisdizione, quale l'assistenza per le udienze penali in Corte, che hanno dovuto essere inevitabilmente ridotte pur a fronte di consistente arretrato: tale situazione priva di efficacia alcuna doverosa e impellente programmazione del lavoro giurisdizionale del settore penale nel medio periodo. L'esigenza risulta appunto particolarmente pregnante per la Corte di appello che (insieme con la Procura generale) ha sede nei palazzi storici Grimani e Cavalli e per il settore civile del Tribunale (con sede in immobile sito in immediata prossimità del ponte di Rialto).

Ciò rende assolutamente indispensabile l'indilazionabile assunzione di responsabilità dell'Amministrazione centrale per l'adozione di misure efficacemente incentivanti la scelta lavorativa delle sedi veneziane, nella ormai acquisita consapevolezza che davvero la collocazione *lagunare* degli Uffici, con in particolare le difficoltà obiettive date dai tempi e mezzi per raggiungere le sedi e dalle singolari contingenti influenze atmosferiche, impone soluzioni eccezionali adeguate all'assoluta peculiarità del contesto lavorativo rispetto a tutto il resto del territorio nazionale. In assenza di siffatti interventi, a breve potrebbe non essere possibile assicurare alcuna efficace azione e qualità del servizio giustizia, specialmente nel settore penale. Basti pensare che certo unica sul territorio nazionale è l'esigenza di movimentare i fascicoli cartacei solo su canale acqueo e con ovvii mezzi di trasporto nautici (oltretutto nella perdurante assenza di personale specificamente dedicato alla loro conduzione, con l'autonoma previsione di un pertinente organico e la sua copertura effettiva). In proposito, la reiterata richiesta di estensione al personale amministrativo delle sedi lagunari dell'indennità di sede disagiata nei termini già riconosciuti al personale, anche amministrativo, del DAP che opera in Venezia, parametrata ai soli giorni di effettiva presenza in sede (quale che sia la ragione dell'eventuale assenza), merita una fattiva considerazione.

Va evidenziata anche la particolare scoperta di personale per il Tribunale di Sorveglianza di Venezia e negli Uffici di sorveglianza di Padova e Verona, a fronte di una notevole e pur crescente mole di lavoro, che costringe a deliberazione di provvedimenti a distanza apprezzabile di tempo dalle

richieste, con ciò in concreto procrastinando il momento di esecuzione delle pene rispetto al momento di consumazione dei reati ed alla definizione processuale della pendenza, con le conseguenti implicazioni anche sull'evoluzione della vita delle persone interessate e la perdita della funzione anche sociale propria della sanzione. In particolare le scoperture degli organici della Sorveglianza, superiori al 35%, salgono al 100% e al 50% per alcune essenziali figure apicali: ciò trova ragione anche nel mancato adeguamento di tali organici pur dopo l'aumento del personale di magistratura (complessivamente 4 magistrati in più dal 2012 al 2015) e risulta particolarmente pregiudizievole alla luce della nel frattempo avvenuta istituzione di una Sezione di collaboratori di giustizia e di una Sezione di detenuti in regime di Alta Sicurezza 3 anche presso il carcere di Vicenza. Significativa è pure la diffusa assenza nel Distretto del personale qualificato di speciale qualifica (in particolare in materia di contabilità e tecnica negli Uffici dove sarebbe previsto) la cui mancanza rende estremamente difficoltoso assicurare il corretto e soprattutto doverosamente tempestivo adempimento delle attività connesse anche ai pagamenti dei corrispettivi alle professionalità ed alle prestazioni coinvolte in termini essenziali nel funzionamento della giurisdizione (giudici popolari, interpreti, consulenti e periti, difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato o di ufficio). Deve essere segnalato che la grave carenza di personale produce effetti negativi in particolare nel settore penale, plasticamente comprovando come l'originaria e pluriennale scelta di informatizzare solo il settore civile ha determinato, negli anni e in concreto, due giurisdizioni a velocità e qualità/problematicità organizzativa radicalmente diverse, anche con ripercussioni inevitabili, e pur non più tollerabili, sul contesto di adempimento degli obblighi lavorativi del personale amministrativo e dei magistrati addetti ai due settori.

Si deve riflettere sulle **percentuali di copertura degli organici del personale amministrativo**, che al 30/06/2021 sono del 30,8% per la Corte, del 24,1 per il Tribunale per i minorenni, del 30,4 per il Tribunale di sorveglianza, del 32,8 per il Tribunale di Venezia, del 28,9 per il Tribunale di Belluno, del 15,4 per il Tribunale di Padova, del 35,3 dell'Ufficio di sorveglianza di Padova, del 23,3 per il Tribunale di Rovigo, del 22,7 per il Tribunale di Treviso, del 23 per il Tribunale di Verona, del 28,6 per l'Ufficio di sorveglianza di Verona, del 25,9 per il Tribunale di Vicenza: media della copertura del 25,9%.

Si deve poi considerare che tali dati riferiscono le scoperture formali, perché quelle effettive debbono tener conto delle aspettative per ragioni varie, dei part-time numerosi, dei permessi per la legge 104 altrettanto numerosi, dei distacchi presso uffici centrali.

Si impone allora una riflessione, pur nella consapevolezza della sua potenzialità innovativa dirompente sulla disciplina e le prassi del pubblico impiego: occorre invero meditare sulla necessità ormai indifferibile di prevedere una individuazione delle sedi di destinazione dei vincitori di concorso che, pur con opportuno equilibrio, tuttavia preveda anche la regola, almeno residuale, di una destinazione secondo le esigenze dell'Amministrazione che possa, almeno in determinati casi, prevalere sulle aspettative dei singoli.

Fin d'ora va evidenziato che, per gli Uffici lagunari di Venezia, la carenza cronica di personale amministrativo va apprezzata anche tenendo conto delle gravissime problematiche di effettivo efficace permanente collegamento quotidiano con la rete informatica giustizia, situazione che aggrava drammaticamente le condizioni del rapporto tra numeri e tempo di presenze negli uffici e concreta possibilità di lavorare e quindi efficacia del risultato del lavoro dei presenti.

ORGANICO MAGISTRATI

Quanto **all'organico dei magistrati**, con D.M. 14/09/2020 la pianta organica dei consiglieri ordinari della Corte, grazie in particolare all'indefessa e pregnante iniziativa della Presidente Ines Maria Luisa Marini, è stata variata con un aumento di 11 consiglieri rispetto ai 38 dell'organico precedente. Tale aumento è, nella sua eccezionale obiettiva significatività (oltre il 39%), la plastica evidenziazione della strutturale atavica inadeguatezza dell'organico di questo Ufficio rispetto all'ordinario carico di lavoro ed alle sopravvenienze: una strutturale palese incoerente e quindi poco comprensibile inadeguatezza,

che per sé costituisce la ragione essenziale del rilevante numero delle pendenze, in particolare del settore penale e poi del settore lavoro, incancrenitesi nel tempo, che ha visto pertanto la Corte veneta primeggiare nel numero delle definizioni per prescrizione rispetto alle Corti limitrofe ed a quelle di pari dimensioni, tutte però caratterizzate da un rapporto magistrati/pendenze e magistrati/sopravvenienze affatto radicalmente differente. Con l'ultima pubblicazione sono stati pubblicati nove posti di consigliere ordinario ed uno per la sezione lavoro, tutti finalmente coperti (sia pure per alcune contingenze del tutto occasionali): tuttavia di essi ben sette sono destinati a coprire vacanze nell'organico precedente quello ora previsto dal dm richiamato, sicché solo ulteriori pubblicazioni che, riconoscendo la necessità storica di rimediare a oggettivamente colpevoli inerzie e sottovalutazioni del passato, permettano di iniziare effettivamente la riconduzione della Corte veneta a condizioni di lavoro che la possano ravvicinare a quella delle altre Corti viciniori o di pari consistenza (per carico di lavoro, territorio, tipologia sociale degli abitanti e delle attività produttive) e la mettano, finalmente!, nelle condizioni efficaci per poter dare risposta di "giustizia giusta in tempi ragionevoli" alla cittadinanza del distretto.

Per la Corte e gli altri Uffici giudicanti di primo grado (che pure hanno scoperture degli organici nel tempo aggiornati) si prospetta la opportunità di una riflessione sul diverso andamento negli ultimi tempi delle sopravvenienze tra i settori civile, lavoro e penale, che possa condurre ad un riequilibrio dell'impiego delle risorse che tenga conto, al tempo stesso, della permanente forte incidenza della necessità di pronte e certe risposte della giustizia civile e del lavoro ad una società locale nella quale intensa è l'attività produttiva, anche con frequenti relazioni internazionali, e tuttavia pure della necessità di assicurare un'efficace e tempestiva risposta alle istanze di giustizia che sono connesse al settore penale, essenziali per l'ordinato svolgimento della vita sociale in ogni sua dimensione (collettiva, familiare, individuale) e intolleranti a vanificatorie risposte in mero rito (con la prescrizione e, ora, l'improcedibilità) o nel merito ma tardive e, come tali, suscettibili di gravose e incoerenti conseguenze sanzionatorie quando definite a distanza di anni dall'epoca di consumazione dei reati. Il che, va detto, parrebbe riflessione opportuna per l'intero territorio nazionale.

Questa riflessione dovrebbe tener conto pure delle ben diverse condizioni di lavoro dei due settori, grazie alla informatizzazione efficace del solo settore civile ed alla differente struttura dei riti procedurali, che certamente hanno imponente rilevanza nella individuazione del tempo/lavoro per singolo provvedimento, parametro essenziale per un'equa ripartizione delle risorse.

Al 30/06/2021 su 358 magistrati giudicanti previsti per il Distretto ne erano presenti 311, con una scopertura del 13,13% (DATO FONTE COSMAG).

Tale scopertura va apprezzata tenendo conto che il dato riguarda la scopertura formale, non quella effettiva, che invece risente, oltre che delle scoperture dell'organico (e dei tempi di subentro di altro magistrato), anche dei congedi per maternità, delle assegnazioni fuori ruolo, delle coassegnazioni ad altro settore, delle applicazioni distrettuali ed extradistrettuali, dei congedi per malattia e delle aspettative varie, nonché delle riduzioni del carico di lavoro in relazione alle numerose funzioni istituzionali che debbono essere espletate (componente consiglio giudiziario, presidente sezione, rid, *magrif*) (V. ALLEGATO 2 per la situazione attuale).

EFFETTI APPLICAZIONI RIFORME PIU' RECENTI

SETTORE CIVILE

Nel **settore civile** gli Uffici del distretto segnalano la rara applicazione della L. 20.5.2016 n.76, in materia di unioni civili.

La negoziazione assistita introdotta con D.L. n.132/2014, convertito in L. n.162/2014 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" che ha previsto la possibilità di accordi in tema di separazione e divorzio con l'opera di

assistenza degli avvocati o conclusi avanti l'Ufficiale dello Stato Civile, non pare aver sortito l'esito sperato: ma mancando dati certi.

La legge n.24 dell'8.3.2017, in tema di "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure delle persone assistite nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", sta creando problemi applicativi di non semplice soluzione nei Tribunali di minori dimensioni. La necessità della nomina di un medico specialista della materia trattata indipendentemente dalla difficoltà tecnica della causa crea problemi nel reperimento di tale figura professionale, non essendo stati ancora istituiti formalmente i relativi albi ed essendo necessario un rapporto fiduciario con il consulente 'principale'. Il Presidente del Tribunale di Venezia evidenzia essere invece elevato il numero di procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. a seguito dell'entrata in vigore della l. 24/2017. Non si possono ancora esprimere valutazioni in merito all'effetto deflattivo della nuova normativa laddove ha introdotto l'obbligo dell'accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa (in alternativa alla mediazione), quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Manca infatti una rilevazione statistica disaggregata di tali procedimenti rispetto a quelli promossi in via di urgenza ai sensi dell'art. 696 C.P.C.

Altresì è carente l'informazione statistica specifica sul dato numerico delle conciliazioni derivanti dall'uso della facoltà prevista dall'art. 185-bis cpc, non estraibile dai dati ministeriali: tuttavia l'elevato numero di procedimenti "altrimenti definiti" pare testimoniare l'efficacia deflattiva dell'istituto della conciliazione su proposta del giudice.

Risulta in crescita l'andamento delle iscrizioni relative alla legge n. 219/2012 (sull'ampliamento della competenza del Tribunale ordinario anche per le procedure relative alle coppie non coniugate) e, da ultimo, alla legge n. 55/2015 (*cd divorzio breve*).

Sul piano sostanziale vanno ricordate le modifiche introdotte dal D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020, alla legge 3/2012 in tema di procedure di sovraindebitamento che hanno portato una maggiore chiarezza nella disciplina dei relativi istituti, necessaria nell'ambito di procedure che vedono un numero sempre maggiore di soggetti coinvolti, nonché le disposizioni introdotte dal D.L. n. 118/2021 che hanno previsto: il differimento in generale al 22.5.2021 dell'entrata in vigore del CCII; il differimento al 31.12.2023 dell'entrata in vigore delle disposizioni del CCII relative alle procedure di allerta e alla composizione assistita della crisi in attesa dell'adeguamento della relativa disciplina alla Direttiva UE 2019/1023, da operarsi entro il 17.7.2022; l'immediata entrata in vigore delle disposizioni del CCII relative agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, alla convenzione in moratoria e agli accordi di ristrutturazione agevolati attraverso la previsione degli articoli 182 septies, 182 octies e 182 novies l.f.; infine l'introduzione con efficacia immediata del nuovo istituto stragiudiziale della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. E' in proposito, annota la Presidente del Tribunale di Padova, ancora troppo presto per trarre qualche conclusione sugli effetti di tali riforme, ma certamente è prevedibile che provocheranno un aumento del ricorso all'istituto degli accordi di ristrutturazione nelle sue varie forme, a discapito della procedura di concordato preventivo che registra, a causa degli stretti paletti imposti dalla legislazione, un'utilizzazione sempre inferiore ed ormai "rara".

Con D.L. n.14/2019 era stata differita all'1 settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi e della insolvenza fatta eccezione per poche norme tra cui l'art. 27: tanto ha determinato a partire dal 4/3/2020 la competenza del Tribunale di Venezia per tutti *"i procedimenti di Amministrazione straordinaria relativi alle imprese aventi sede nel distretto"*; si tratta dell'ennesima centralizzazione di competenze nel tribunale capoluogo a risorse invariate di magistrati e di personale amministrativo.

Sul piano sostanziale si è rivelata di significativa portata la disposizione di cui all'art.3, comma 6-bis del D.L. 6/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dall'art.91 del D.L. 18/2020, secondo il quale *"il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche*

relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti". La prassi giudiziaria applicativa della gestione delle pertinenti procedure ha evidenziato esiti virtuosi che, se non escludono la valenza deflattiva del contenzioso giudiziale prodotta dalla procedura di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, attestano la certamente minore efficacia della mediazione delegata, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D. Lgs. 28/2010, laddove essa non sia stata previamente richiesta dalle parti (il che talvolta si verifica allo scopo di sviluppare la trattativa su ipotesi suggerite dal giudice, in sede di tentativo di conciliazione), sia per l'allungamento dei tempi di definizione del processo, ove non si giunga ad un accordo, sia per la scarsa disponibilità delle parti ad accettare una mediazione nella maggior parte dei casi dopo essere arrivati al giudizio proprio in conseguenza dell'inutilità dimostrata dalla precedente mediazione stragiudiziale.

La riforma del contenzioso immigrazione, con l'eliminazione della fase di appello, ha comportato un oggettivo vantaggio per la Corte veneta, essendo ormai quasi azzerato il numero dei procedimenti c.d. vecchio rito suscettibili di essere appellati (la Corte avendo già definito tutta la pendenza pregressa), ma ha determinato, di converso, aggravii per il Tribunale di Venezia al cui interno opera la Sezione distrettuale specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale. Da un lato, infatti, l'introduzione del rito collegiale sin dalla fase della sospensione cautelare *inaudita altera parte* ha comportato una moltiplicazione delle camere di consiglio che possono ammontare a quattro per ogni singolo procedimento (una per la sospensione cautelare, un'altra per la conferma o revoca del provvedimento in materia di sospensione, un'altra ancora per la decisione ed un'altra, infine, per la decisione sulla richiesta di sospensione ex art. 373 c.p.c. in pendenza di ricorso per cassazione), con aggravio insostenibile per il lavoro dei giudici coassegnati alla Sezione (con uno sgravio del 60% dall'assegnazione del contenzioso ordinario), attesi anche i tempi ristrettissimi per la decisione; dall'altro, si è registrato il fenomeno, sempre di maggiore evidenza, della presentazione dei ricorsi reiterati, in caso di definizione negativa del precedente procedimento, con cui vengono sottoposti motivi asseritamente nuovi e sopravvenuti che impongono comunque un esame ed una decisione. Si aggiunge una stratificazione normativa, operata con i cc.dd. decreti sicurezza, che ha reso il rito particolarmente contraddittorio ed aperto a diverse interpretazioni, anche a seguito dei plurimi, e non sempre coerenti tra di loro, interventi della giurisprudenza di legittimità e della CEDU, per cui, nonostante il richiamo al rito camerale, l'audizione del ricorrente è sempre necessaria (mancando costantemente la videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione Territoriale, in assenza della quale l'ascolto del ricorrente è appunto obbligatorio), salvo i casi di manifesta infondatezza o inammissibilità. Effetti positivi, anche sulla più celere definizione del contenzioso, sono conseguiti alla novella di cui all'art. 1, comma 1°, lett. e), D.L. n. 130/2020 che ha introdotto, con la sostituzione dell'art. 19, comma 1.1., D. Lgs. 25/7/1998 n. 286, il concetto di "violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare", ricomprendendovi, ai fini della valutazione del rischio di violazione, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese di origine. Tutto ciò, come emerge dal successivo comma 1.2, consente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, le cui condizioni, ai fini dell'ottenimento, vengono notevolmente ampliate rispetto alla fattispecie della protezione speciale disciplinata dalle ultime modifiche del D. Lgs. n. 25/2008, ricomprendendovi in parte alcuni degli elementi costitutivi della protezione umanitaria ancora in vigore per le fattispecie antecedenti al 5/10/2018.

SETTORE PENALE

Quanto in particolare al **settore penale**, la legge n. 69/2019 (cd. *Codice rosso*) ha avuto grande incidenza in ogni segmento dell'attività giudiziaria del primo grado, ma in particolare per quanto concerne le funzioni del Giudice per le Indagini Preliminari: ciò, con percentuali significative, nelle misure cautelari personali spesso suscettibili di rivisitazione per aggravamento (in alcun Ufficio il 69,9% delle misure emesse), poi negli incidenti probatori, nella determinazione del rito (per la

maggior parte con giudizi immediati risolti con preponderanti richieste di rito abbreviato e, in minor percentuale, definizione ex art. 444), nel carico di lavoro per il collegio (che ha indotto qualche Tribunale a rivedere la suddivisione tra udienze monocratiche e collegiali), nell'impegno anche di Uffici collaterali alla giurisdizione e nel necessario pertinente raccordo (per la condizione normativa apposta all'applicazione della sospensione condizionale).

L'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie inizia ad avere una discreta applicazione. La difficoltà maggiore è data dall'apprezzamento di esaustività della riparazione del danno, spesso contrastata dalla persona offesa costituitasi parte civile, il giudice trovandosi a volte privo di strumenti concreti per verificare l'effettiva entità del danno, dovendo così decidere senza poter approfondire adeguatamente il punto e tuttavia dovendo perseguire l'intento deflattivo del legislatore (risultando ad esso incoerente un'eventuale defatigante attività istruttoria su quel solo punto specifico).

La messa alla prova ha trovato nel periodo ampia crescente applicazione (in sede di opposizione a decreto penale di condanna e, più sporadicamente, in fase di indagini preliminari) con particolare riferimento, nel Distretto, ai reati stradali di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti (in particolare nei casi in cui la contestazione dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale preclude la possibilità di conversione della pena in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis C.d.S.) e alle lesioni stradali di cui all'art. 590 bis c.p., oltre che nell'ambito di reati contro il patrimonio (furti aggravati con strappo) e contro la persona (lesioni volontarie, anche aggravate). Le criticità nell'applicazione del predetto istituto sono connesse principalmente sia alle tempistiche non brevi (determinate dal numero sempre crescente di richieste) necessarie all'UEPE per svolgere la relazione d'indagine sociale e predisporre il programma di trattamento (è convergente l'indicazione degli Uffici del primo grado di spesso non meno di sei mesi) sia al reperimento dell'ente presso cui svolgere i lavori (nonostante sia elevato il numero degli enti convenzionati).

La previsione della procedibilità d'ufficio per le lesioni stradali di cui all'art. 590 bis c.p. preclude la possibilità di estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.) e per remissione di querela, proprio in un ambito nel quale il risarcimento del danno (ad opera delle compagnie di assicurazione) comporta generalmente il disinteresse della persona offesa per le sorti del procedimento penale. Sul punto sarà benvenuta la modifica normativa prevista dalla legge delega 134/2021.

L'istituto della particolare tenuità del fatto sta trovando applicazione con una certa frequenza nella fase dibattimentale e nelle archiviazioni. In particolare è stato applicato, a seguito delle aperture della Suprema Corte in materia di guida in stato di ebbrezza, nelle ipotesi di tasso alcolico di poco superiore alla soglia minima di legge e come ragione per le archiviazioni, anche in seguito a originaria richiesta di decreto penale, che, qualora venga ritenuto sussistere le condizioni, viene respinta dal G.I.P. con invito al P.M. a considerare la possibilità di richiedere l'archiviazione.

Il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla legge n. 120/2020, ha innovato il reato di abuso d'ufficio previsto dall' art. 323 c.p., intervenendo all'art. 23, sostituendo le parole "violazione di norme di legge o regolamento" con le parole "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità". Il risultato immediato della modifica è, dunque, quello di un restringimento delle condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 323 c.p., perdendo la violazione di norme di regolamento rilevanza nella struttura della fattispecie incriminatrice. Trattandosi di un restringimento di condotte penalmente rilevanti nella cornice dei reati contro la pubblica amministrazione, l'intervento ha segnato una discrasia con l'indirizzo improntato al particolare rigore adottato con la cd legge "Spazzacorrotti". La riforma ha comportato una parziale *abolitio criminis* con effetti retroattivi della nuova disciplina più favorevole, con conseguente archiviazione dei procedimenti in fase di indagine, proscioglimento per i processi ancora pendenti e, infine, revoca delle sentenze passate in giudicato. La Presidente del Tribunale di Padova segnala che si è assistito al tentativo operato dal pubblico ministero di udienza di 'resistere' alla modifica integrando il capo di

imputazione, con contestazione di norme aggiuntive, specie di rango costituzionale, con necessità di concessione di termine a difesa, di integrazione probatoria e di notifiche del verbale di udienza agli imputati dichiarati assenti. Anche questa modifica normativa ha concorso a determinare l'aumento delle istanze proposte ai sensi dell'art. 673 c.p.p. al giudice dell'esecuzione al fine di ottenere la revoca di sentenze di condanna definitiva. Complessivamente tuttavia la modifica legislativa non pare aver avuto allo stato una significativa incidenza sul dibattimento.

Vanno infine segnalate la legge n. 113/2020 (*Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni*) e il D. Lgs 75/2020 (con modifica di fattispecie connesse ai delitti contro la PA e in materia doganale e tributaria, con rilevanza anche sulla disciplina della responsabilità degli enti), allo stato non suscettibili di esiti significativi nell'esperienza giudiziaria.

In rito, la sospensione del processo nei confronti degli irreperibili ha trovato applicazione in un notevole numero di casi, soprattutto nei confronti degli stranieri privi di residenza o domicilio in Italia, nei cui confronti pare destinato a trovare ancor maggiore applicazione in conseguenza dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni unite con sentenza 28/11/19, depositata il 17/8/20, con cui si è ritenuta l'insufficienza della notifica del decreto di giudizio nel domicilio eletto presso il difensore d'ufficio laddove non risulti che sia stato instaurato un effettivo rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo, ricevendo la notifica presso il difensore, abbia avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico.

Merita segnalazione la nuova disciplina della "gestione" dei beni sottoposti a sequestro preventivo, di cui all'art. 104 bis c.p.p., che attribuisce al GIP, dall'aprile 2018, la cura di tutta l'amministrazione dei beni produttivi che richiedono la nomina di un amministratore, dal momento dell'adozione del sequestro fino alla sentenza di secondo grado: la disciplina ha ovviamente determinato il corrispondente notevole aggravio dell'attività giudiziaria dei GIP, stante anche la delicatezza e la complessità degli interventi.

Pressoché tutti gli Uffici di primo grado segnalano sofferenza nella gestione dell'istituto del decreto penale di condanna, in particolare per la trattazione tempestiva delle procedure sia di emissione che di opposizione. Si tratta di materia che, per i numeri gestiti, più risente con immediatezza delle carenze di organico del personale amministrativo e della concreta possibilità di fissare le necessarie udienze di opposizione: si deve infatti tener conto delle fasi di attesa di battitura o firma dei GIP, more ed eventuali attestazioni dell'esecutività, di notifica ed opposizione con richiesta di giudizio immediato, i quali ultimi restano in carico all'ufficio GIP sino a ridosso della data d'udienza dibattimentale; il Tribunale di Treviso ha evidenziato come oltre la metà della formale pendenza finale dell'Ufficio GIP – 6389 procedimenti – sia data proprio dalla 'materia' decreti penali nelle sue distinte fasi. Anche la *cd. riforma Orlando (L. n. 103/2017*, che all'art. 1 comma 53 ha introdotto una rilevante modifica in ordine al criterio di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria) ha influito sull'emissione dei decreti penali, significativamente aumentati. Convergenti tuttavia sono le indicazioni dei Tribunali che, quando il tempo di emissione e conseguente opposizione è ravvicinato alla data di consumazione del fatto, la maggior parte delle procedure viene definita davanti al giudice dell'udienza preliminare: realtà che giustifica i diffusi tentativi di procedere a progetti per lo smaltimento dedicato tempestivo, perché l'esperienza concreta ha comprovato che la tempestiva trattazione consente un significativo effetto deflattivo: purché vi sia il personale necessario... (sotto questo profilo l'effettivo inserimento negli Uffici dei previsti funzionari addetti all'ufficio per il processo potrebbe appunto consentire proprio progetti mirati per assicurare la velocizzazione dei tempi di trattazione di questa peculiare procedura deflattiva).

Merita ancora attenzione sistematica il rilievo dei Tribunali di maggiore dimensione sull'incidenza peculiare delle sentenze della Corte costituzionale che hanno determinato l'aumento del lavoro sia del giudice dell'esecuzione, imponendo rivisitazioni di deliberazioni irrevocabili risultate immuni da censure all'esito dei fisiologici gradi di giudizio, a volte pure da trattarsi in tempi brevissimi (quando il condannato sta eseguendo la pena), che del giudice del merito (nel caso di annullamenti con rinvio di sentenze ex art. 444): il richiamo è in particolare alle sentenze n. 40/2019 (in tema di pena minima in materia di cd. droghe pesanti) ed a quelle che hanno imposto la rivisitazione dell'applicazione o della durata delle pene accessorie (sentenza n. 88/2019 in materia di revoca della patente di guida e 222/2018 in materia di pene accessorie nei reati fallimentari). Anche la Corte ha subito conseguenze importanti da tale tipologia di deliberazioni, che vanno appunto apprezzate considerando come in particolare gli annullamenti con rinvio sono frequentemente deliberati dalla Settima sezione della Corte di cassazione, che da un lato attesta l'innammissibilità del ricorso e dall'altra tuttavia annulla con rinvio per la sopravvenuta necessaria rivisitazione in esito alle sopravvenute sentenze della Corte delle leggi.

Si stanno poi verificando i previsti effetti di aggravamento del lavoro dibattimentale imposti dalla legge 12 aprile 2019 numero 33 (inapplicabilità del rito abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), essendosi determinato un aumento delle celebrazioni dei giudizi di Corte d'Assise nelle forme ordinarie: se si considera che tutti gli Uffici del Distretto (compresa la Corte) prevedono l'assegnazione all'assise come secondo incarico, è intuitivo comprendere che il maggior impegno in assise impoverisce le risorse delle Sezioni ordinarie, riducendo le loro potenzialità astratte di definizione.

Quanto alla Sezione distrettuale del Riesame, il Presidente del Tribunale di Venezia segnala che particolarmente utile ed efficace, invece, si è dimostrata la possibilità, normativamente prevista, di ampliare le modalità di presentazione delle impugnazioni introducendo l'inoltro via pec. In merito, e con riferimento alle innovazioni della cd riforma Cartabia, si osserva come, proprio in ragione della particolare celerità del riesame e dei tempi ridottissimi che lo connotano, la possibilità di notificare al difensore o a indirizzi mail dell'indagato consentirebbe non solo di evitare perdite di efficacia della misura per l'impossibilità di rinnovare eventuali notifiche non andate a buon fine ma permetterebbe anche di risparmiare risorse fra le Forze dell'Ordine onerate della notifica poiché, all'evidenza, il ricorso ad ufficiali giudiziari o alle poste non consentirebbe di notificare tempestivamente. Altrettanto importante si profilerebbe l'esclusione della previsione prevista dall'art 582 c.p.p. che determina un ritardo nella fissazione delle impugnazioni. La peculiarità dell'Ufficio rende ragione della rapidità delle decisioni; malgrado ciò, in tema di ragionevole durata del processo, va ribadito come l'inesistenza di rigidi termini per la trasmissione degli atti per appelli e misure cautelari reali determini la "stagnazione", anche per molti mesi, di siffatte procedure, costringendo l'Ufficio ad inoltrare solleciti con evidente dispendio di tempo ed energie. In proposito il prossimo ufficio per il processo potrebbe permettere un miglioramento delle performance dell'Ufficio. Sono segnalati la persistente inesistenza di SICP, effettivamente funzionante, per il Tribunale del riesame, più volte segnalata senza successo, nonché l'ampliamento della competenza del Tribunale del riesame anche alle impugnazioni afferenti il riconoscimento dei provvedimenti di blocco o i sequestri emessi da A.G straniere appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea, in attuazione della decisione quadro 2003/577 GAI del Consiglio.

SORVEGLIANZA

Nel **settore della Sorveglianza** si sconta tuttora il mancato esercizio della delega attribuita all'Esecutivo dalla legge n. 103/2017, i decreti legislativi 123 e 124/2018 avendo introdotto solo novità su aspetti marginali. Anche l'obiettivo della semplificazione delle procedure non è stato raggiunto, perché l'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. di fatto implica la predisposizione di un'istruttoria dei procedimenti con tempistiche diverse da quelle del rito ordinario e non collegate ad

una data di udienza (situazione che ha aggravato la gestione delle cancellerie che si occupano degli affari collegiali) e prevede l'adozione, per lo stesso procedimento, di vari provvedimenti da notificare alle parti, che, di fatto, hanno aggravato e non semplificato l'impegno delle cancellerie e delle amministrazioni cui competente la notifica dei provvedimenti medesimi. Si deve rilevare che anche in questo caso il Legislatore pare considerare a costo zero interventi normativi che invece, comportando notevole aggravio per le cancellerie, già con risorse limitate rispetto pur ai soli organici vigenti, in realtà sottraggono tempo/lavoro prezioso a seguito della moltiplicazione delle incombenze.

Anche in questo settore una sentenza della Corte costituzionale (la n. 253/2019, cui ha fatto seguito l'ordinanza n. 97/2020, in materia di ergastolo ostativo) ha avuto importanti ricadute di aggravio di lavoro, poiché l'eliminazione della presunzione di pericolosità per i condannati per i reati di cui all'art. 4 bis comma 1 o.p. che non hanno prestato collaborazione attiva, ai fini della concessione dei permessi premio, impone un importante impegno istruttorio per accertare la permanenza o meno dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino. Si ricorda infatti che nel Distretto sono presenti in tre Istituti penitenziari Sezioni di Alta Sicurezza (Casa di Reclusione di Padova, Casa Circondariale di Vicenza e Casa Circondariale di Rovigo).

La Presidente del Tribunale di Sorveglianza evidenzia altresì che permangono le gravi conseguenze di aggravio del lavoro di tutti e tre gli Uffici di sorveglianza del Distretto a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 238-bis, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dal comma 473 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2018 n. 205 in tema di conversione di pene pecuniarie insolute, per le delle cancellerie in relazione ad iscrizioni e istruttoria dei procedimenti, nonché per i magistrati impegnati nell'emissione delle conseguenti ordinanze di libertà controllata. Situazione aggravata dalla sentenza n. 95/20 della Corte Costituzionale che ha statuito la competenza del magistrato di sorveglianza anche in relazione alla conversione delle pene pecuniarie non pagate comminate dal Giudice di Pace.

SITUAZIONE CARCERARIA DEL DISTRETTO E APPLICAZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Al 30 giugno 2021, a fronte di una capienza regolamentare di 1907 detenuti erano presenti negli Istituti penitenziari veneti numero 2.298 detenuti, come da statistica del DAP.

Le presenze a tale data risultano superiori rispetto quelle registrate alla stessa data dell'anno scorso (pari a numero 2.251): il dato è preoccupante poiché conferma l'attualità del problema del sovraffollamento carcerario, solo temporaneamente mitigato nel primo semestre dell'anno 2020 a seguito della pandemia per Covid 19, per effetto delle scarcerazioni disposte per applicazione di misure alternative o di misure cautelari meno afflittive e per effetto della "moratoria" di fatto applicata dalle Procure nell'esecuzione dei nuovi ordini di carcerazione.

La maggior parte degli Istituti segnala una presenza di detenuti superiore quella regolamentare, con la sola eccezione della Casa Circondariale di Padova e della Casa di Reclusione femminile di Venezia, mentre nelle Case Circondariali di Belluno e Rovigo la capienza si è attestata con presenze pari a quella regolamentare. In particolare significative sono le percentuali di sovraffollamento delle Case Circondariali di Vicenza, di Verona e di Venezia e della Casa di Reclusione di Padova.

ISTITUTO	CAPIENZA REGOLAMENTARE	PRESENZE MEDIE NEL PERIODO 1/7/2020- 30/6/2021	PRESENZE AL 30/06/21	EVENTI CRITICI NEL PERIODO 01/7/2020 AL 30/06/2021
Casa Circondariale Belluno	90 (87*)	86	92	0 suicidi 7 tentativi 65 atti autolesionismo
Casa Circondariale S.M.M. Venezia	158	208	221	0 suicidi 16 tentativi 149 atti di autolesionismo
Casa Circondariale Verona Montorio	335	422	477	1 suicidi 24 tentativi 186 atti autolesionismo
Casa di Reclusione Femminile Venezia	111	72	67	0 suicidi 0 tentativi 6 atti autolesionismo
Casa Circondariale Rovigo	208	209	204	1 suicidi 11 tentativi 63 atti di autolesionismo
Casa Circondariale Treviso	137	180	195	0 suicidi 1 tentativo 31 atti di autolesionismo
Casa Circondariale Padova	160	101	130	0 suicidi 14 tentativi 112 atti di autolesionismo
Casa di Reclusione Padova	438	510	522	1 suicidio 3 tentativi 40 atti di autolesionismo
Casa Circondariale Vicenza	273	336	390	2 suicidi 22 tentativi 93 atti di autolesionismo
Totale	1.910	2.124	2.298	

Va condiviso il rilievo della Presidente del Tribunale di Sorveglianza che la tabella che precede riporta anche l'indicazione degli "eventi critici" più gravi che risultano in costante aumento: suicidi (5, uno in più rispetto l'anno precedente); tentati suicidi (98, uno in più rispetto l'anno precedente); e soprattutto episodi di autolesionismo (pari a numero 745, numero drammaticamente superiore a quello degli anni passati che era di 674 e 609).

E' di estremo interesse la notazione che la peculiare situazione determinata dall'emergenza *covid-19* e dalle conseguenti misure organizzative, con le pertinenti significative limitazioni del trattamento intramurario, unitamente alla sospensione dei colloqui in presenza con i prossimi congiunti e alla preoccupazione per il proprio stato di salute e di quello dei loro familiari, ha certamente aggravato la condizione di malessere dei detenuti già esistente prima dell'emergenza sanitaria soprattutto nelle carceri cronicamente più sovraffollate (Casa Circondariale di Venezia SSM, Casa Circondariale di Verona e Casa Circondariale di Vicenza) e non a caso in alcuni di detti Istituti si è registrato un preoccupante aumento degli atti di autolesionismo; infatti presso la Casa Circondariale di Verona, gli atti di autolesionismo sono aumentati da 116 a 186 e presso la Casa Circondariale di Venezia, sono aumentati da 85 a 149.

Davvero il fenomeno obiettivo, con le pregnanti considerazioni della Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dovrebbe indurre ad una efficace riflessione di rivisitazione sul tema dell'adeguatezza della sola misura cautelare custodiale carceraria nei diversi casi di procedimenti penali in corso di trattazione, quantomeno in contesti peculiari come quello pandemico.

Quanto ai soli provvedimenti di concessione di misure alternative in senso proprio (compresi i differimenti della pena nelle forme della detenzione domiciliare, le liberazioni condizionali, le

semilibertà e le misure ex L. 199/10 disposte a seguito di accoglimento di reclamo) il numero è di 1319 (in netto aumento rispetto il dato dell'anno precedente di 1031): in particolare risultano concessi numero 643 affidamenti al servizio sociale (in significativo aumento rispetto al numero 499 dell'anno precedente); numero 121 affidamenti terapeutici (in aumento rispetto al numero 111 dell'anno precedente); numero 531 detenzioni domiciliari nelle varie tipologie (in aumento rispetto le numero 418 dell'anno precedente); numero 16 semilibertà; numero 7 misure ex L. 199/10 disposte a seguito di reclamo; numero 1 liberazione condizionale.

Va evidenziato, quale dato di particolare significato, il numero rilevante delle misure alternative concesse con più elevata valenza trattamentale, quali quelle dell'affidamento in prova ordinario e terapeutico, corrispondenti a oltre la metà dei provvedimenti collegiali favorevoli emessi: si tratta di un risultato 'di qualità' che attesta un'azione giudiziaria capace di selezionare gli interventi ottimali per la risocializzazione effettiva.

INFORMATICA

Rinviando al paragrafo successivo per quanto riguarda l'influenza specifica dell'esperienza *covid-19* anche nel settore informatica, va innanzitutto evidenziato il pessimo stato della rete per quanto riguarda gli Uffici lagunari in Venezia, caratterizzato da estrema lentezza dei collegamenti, con frequenti 'stalli'. Ciò determina la gravissima conseguenza, in particolare per le cancellerie del settore penale della Corte già in pesante carenza di risorse umane, di neppure poter utilizzare al meglio il tempo/lavoro del personale presente, vanificando di fatto i tentativi di intelligente organizzazione e programmazione delle varie incombenze afferenti il quotidiano esercizio della giurisdizione d'appello. Se si tiene conto che tutto nel settore penale è farraginoso (per una notifica SNT al difensore occorrono sei/otto passaggi) e che l'accesso al SICP è individuale fascicolo per fascicolo e impone plurimi passaggi secondo la ragione della consultazione, ben si comprende come lo stato penoso della rete costituisca una delle ragioni principali della frustrazione che spessissimo prende il singolo operatore.

Ciò coinvolge anche l'efficacia dell'utilizzazione di teams sia per gli incontri da remoto dei magistrati e del personale che, soprattutto, per la partecipazione di imputati detenuti o avvocati alle udienze, in via generale caratterizzata da sofferenza a volte davvero umiliante per poter condurle a termine (si ricordi anche la competenza in materia di mandato di arresto europeo e estradizione quanto alla convalida di arresto ed interlocuzione per la prima identificazione e l'eventuale acquisizione del consenso alla consegna).

Per comprendere i termini concreti del problema è sufficiente un dato empirico, relativo al giorno 28/10/2021: Cittadella p.le Roma mattina velocità download 9.5 mbps, upload 0.8, pomeriggio dwnl 13.52, upl 27.55; Padova Tribunale mattina dwnl 66.8, upl 89.4; 27/10 trasmissione da abitazione privata tramite fibra (Padova) dwnl 757.7, upl 210.2. La situazione delle sedi di Palazzo Cavalli e Palazzo Grimani (in quest'ultimo tutto il settore penale) è peggiore, il dato della Cittadella rende comunque evidente che anche quando i settori che attualmente lavorano nei due palazzi si trasferiranno alla Cittadella (previsione entro il 2027, essendo stati finanziati i lavori) la problematica non sarà risolta efficacemente.

Significativo è il fatto che in diversi Uffici (tra cui la Corte) fossero carenti le disponibilità di aule di udienza attrezzate efficacemente sul piano informatico (utilizzabili anche per riunioni con collegamenti da remoto ovvero per le attività occasionali di videoconferenza per convalide arresto, rogatorie ed ordini internazionali di indagini, esame collaboratori di giustizia richiesto da altre autorità giudiziarie del territorio nazionale), le pertinenti risorse materiali disponibili essendo assenti ovvero obsolete e malfunzionanti. Tutti gli Uffici paiono scontare la sostanziale assenza operativa efficace del Cisia sul punto (quantomeno nel periodo di riferimento), le soluzioni essendo state lasciate

all'iniziativa del singolo Ufficio che goda di occasionali risorse interne (per la competenza peculiare di singoli magistrati o appartenenti al personale amministrativo ordinario o a collaboratori esterni). Solo in tempi recentissimi e solo per alcune aule si sono potuti raggiungere risultati soddisfacenti, anche grazie alle risorse materiali messe a disposizione a seguito della disciplina di emergenza *covid-19*. La vicenda pare attestare (anche con riferimento al settore penale) una non adeguata attenzione all'apprestamento di soluzioni efficaci per l'attività giurisdizionale collettiva, l'interesse finora apparendo essersi concentrato solo sulla situazione lavorativa del singolo magistrato e del singolo dipendente.

SETTORE CIVILE

Nel *settore civile*, sia in primo grado che in Corte vi è un uso diffuso della Consolle del magistrato, esteso anche ai tirocinanti che, tuttavia, non sono in possesso di computer fornito dal Ministero né possono utilizzare i propri portatili avendo Dgsia e Cisia negato la possibilità di un collegamento diretto con la rete giustizia, per riferite ragioni di sicurezza. Tale posizione ha altresì impedito in qualche Tribunale la possibilità di piena utilizzazione di computer o portatili messi a disposizione in comodato da soggetti terzi. E' ovviamente comprensibile e condivisibile la preoccupazione per la essenziale sicurezza della rete, ma occorrerebbe rivalutare le possibilità di collegamento almeno all'interno dell'ufficio giudiziario quando lo strumento utilizzato sia in concreto nell'esclusiva disponibilità dello stesso ufficio, sì da poter essere 'strutturato' come una macchina acquistata e gestita dal Ministero.

I magistrati dell'area civile, inclusi quelli onorari, sono generalmente dotati di *hardware* fisso o pc portatile con *dock-station*, questi ultimi dotati anche di monitor di grandezza adeguata all'utilizzazione in ufficio. Ad ogni computer è collegata una stampante, non sempre, però, dotata anche di funzione di scanner.

Sono segnalate impellenti esigenze di disponibilità di computer con memoria adeguata (specialmente per i magistrati che accedono ai diversi sistemi) in quanto l'ampliamento delle funzioni informatiche necessita di assicurare adeguata velocità nei collegamenti e nell'utilizzazione, in particolare per i magistrati le cui assegnazioni tabellari richiedano accesso a più pena la vanificazione almeno parziale dell'apporto del mezzo tecnico a migliore ripartizione del tempo/lavoro del singolo magistrato.

Gli Uffici del primo grado hanno segnalato, tra l'altro:

- diversi malfunzionamenti del PCT, in particolare per rallentamenti e blocchi troppo frequenti - anche prescindendo da interventi tecnici di sistema - e generale è la doglianza di un'attuale carenza del sistema di assistenza, con interventi mediamente tardivi e non risolutivi (sia per esiguità del personale che a volte per apparente assenza di specifica preparazione). Se è nota la rivendicazione di un mutato approccio al tema dell'assistenza, con interventi da remoto e lasciando all'intervento manuale presso la sede locale gli interventi non di sistema, altrettanto generale va segnalata la doglianza (almeno per il periodo considerato) di un difficile dialogo con Dgsia e Cisia, in particolare quanto a risposte tempestive ed efficaci ma, va detto, ancor prima per la stessa interlocuzione (ancorché va osservato che a volte pare rilevare la soggettività dell'interlocutore);
- la necessità di un sistema di allerta degli errori fatali e dei rifiuti nei depositi che determini la immediata visione da parte del singolo magistrato, in modo da intervenire subito. Il sistema, inoltre, appare inadeguato in alcuni settori e sarebbero necessari interventi evolutivi, in particolare per il SIECIC, che presenta una strutturazione meno aggiornata rispetto al SICID;
- il problema di carattere generale (ancorché in apparente corso di risoluzione) del mancato ottimale funzionamento di alcuni lotti di smart-card e la disinstallazione automatica dei certificati di firma senza possibilità di ripristino da parte del singolo utente. Il tutto doveva effettivamente essere superato con il rilascio da parte del Ministero della nuova tipologia di smart-card con dati biometrici, ma su ciò pare permanere ancora qualche problematica;

- con l'evoluzione dell'applicativo è ormai rimessa al singolo magistrato la funzione di controllo e monitoraggio delle scadenze del settore (ad esempio presentazione rendiconti); per contro, ciò non risulta ancora possibile per la cancelleria, che, per le interrogazioni di volta in volta necessarie, si avvale del cd. pacchetto ispettori. Sarebbe opportuno consentire al personale di cancelleria di accedere a tutto ciò che il magistrato può vedere e utilizzare, per valorizzare quanto un'efficacia sinergia di lavoro consentirebbe;
- permane ancora il problema relativo alla interlocuzione e allo scambio di comunicazioni con soggetti esterni (per esempio servizi sociali), che avvengono al di fuori di Consolle, non avendo essi accesso all'applicativo; la modalità è digitale mediante pec e allegazione dei relativi file, con conseguente caricamento di questi nel PCT; nonostante la presentazione del PCT agli operatori avvenuta il 20/2/2020, nella quale è stato illustrato il funzionamento del PCT e i vantaggi derivanti dall'utilizzo del medesimo, ancora non è seguita una utilizzazione del sistema;
- l'avvenuta attivazione, in via sperimentale e con esclusivo riferimento ai procedimenti promossi dai servizi sociali, del servizio di "tracking on-line" dello stato della procedura, ma tale funzione di tracking è al momento sospesa essendo venuti a mancare operatori che possano farsi carico dell'inserimento dei dati nel sistema, esterno al PCT: a riprova di come la carenza di personale comunque incida pesantemente anche sulle potenzialità di uso efficace delle risorse informatiche disponibili;
- i notai provvedono sistematicamente al deposito mediante l'utilizzo della loro consolle dei ricorsi e degli atti di volontaria giurisdizione ai fini del relativo inserimento nel registro delle successioni; da segnalare, tuttavia, che per i pagamenti dovuti per le pratiche giudiziarie, a oggi, le funzioni della consolle che la società del notariato fornisce a tutti i notai consentono il pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia, ma non il pagamento di bolli;
- in merito al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici tutelari e dei GOP che, sino alla recente costituzione dell'Ufficio del Processo in detto settore, hanno operato in affiancamento ai magistrati togati, la percentuale dei provvedimenti depositati con modalità telematica è certamente aumentata rispetto al passato; tuttavia, è necessario considerare che la maggior parte delle istanze, spesso provenienti dalle parti personalmente (ad esempio amministratori di sostegno o tutori), riguarda procedimenti di molti anni risalenti nel tempo, motivo per cui molti documenti ed atti sono solo in formato cartaceo; inoltre, molto spesso le parti non si avvalgono di difensore e tanto rende difficoltoso anche l'accesso al fascicolo telematico;
- appare comunque necessaria l'attribuzione ai singoli Uffici di maggiore autonomia finanziaria al fine di consentire di far fronte velocemente a possibili malfunzionamenti del materiale informatico (computer, video, stampanti, ecc.): interventi sempre più urgenti, specialmente nel settore civile dove il PCT rende indispensabile il collegamento permanentemente efficace con la rete, pena il blocco del lavoro anche dei magistrati;
- problematiche sono segnalate per l'esecuzione efficace del progetto migrazione a windows 10, che si è scontrato tra l'altro con l'obsolescenza di numero sia delle macchine con cui l'ufficio lavora e con la carenza di macchine idonee ad operare appunto con windows 10.

Merita particolare rilievo l'apporto del *magrif* civile della Corte che, muovendo dal fatto che il punto 17, lettera d) del disegno di legge delega prevede che gli atti giudiziari degli avvocati e dei giudici debbano assicurare "la strutturazione in campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia", evidenzia come la strutturazione in campi costituisca l'occasione per giungere a un risultato che fino a oggi, nonostante tutti i progressi della consolle, non si è ancora conseguito: assicurare che le conclusioni delle parti risultino inserite automaticamente con l'apertura del modello sentenza senza costringere il magistrato a operazioni di copia-incolla comportanti inutili perdite di tempo. In proposito, con il fermo dei sistemi del 14/16 maggio 2021 sono apportate importanti modifiche migliorative ed evolutive ai sistemi, tra cui l'"integrazione in Consolle del Magistrato della nuova

funzionalità di attivazione di modelli e frasari elaborati dal Tavolo tecnico CSM/CNF/MINGIUSTIZIA “, con l'intento di diffondere dei modelli comuni per tutti i magistrati. La richiesta che è stata più volte segnalata dai colleghi è quella di una modifica che renda concretamente operativo l'inserimento delle conclusioni. In proposito, va ancora osservato che sono trascorsi oltre cinque anni dalla diffusione del protocollo PCT 26 giugno 2016 della Corte d'Appello di Venezia, che prevede a pag. 8 e 9 <<... *al fine di una migliore consultazione da parte del giudice e delle altre parti è opportuno che ogni documento venga memorizzato in un file separato, senza procedere a scansione di tutti i documenti in un unico file. Unitamente all'atto dovrà essere depositato, come file separato allegato un apposito elenco documento La numerazione dovrà essere effettuata nel formato a doppia cifra (01, 02 e così via) e la denominazione del file dovrà essere uguale a quella indicata nell'atto principale e nell'elenco documenti, e contenente il numero e sintetica descrizione dell'oggetto ... è auspicato in ogni caso l'utilizzo del collegamento ipertestuale, che consente l'immediata apertura del documento dal corpo dell'atto ...>>. A oggi tuttavia sono ancora rari gli atti giudiziari civili con collegamenti ipertestuali e soprattutto sono riscontrabili ancora molti casi di allegati privi di descrizione dell'oggetto. La descrizione dell'oggetto del documento costituisce un accorgimento minimo che non dovrebbe mai mancare. I collegamenti ipertestuali dell'atto difensivo agli allegati consentono un “salto di qualità” nella leggibilità degli atti processuali. All'utilizzo di tale tecnica dovrebbe accompagnarsi da parte del magistrato l'applicazione dell'art. 4, co. 1 bis DM 10.3.14, n. 55: *“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”*.*

L'importante conclusione è che non occorre dunque necessariamente introdurre nuove norme ma semplicemente adottare condivise prassi di comportamento che facilitino la leggibilità degli atti e riconoscano al momento della liquidazione del compenso l'utilità dell'impegno profuso dal professionista per raggiungere questo risultato.

Il Tribunale di Venezia, anche a conferma delle implicazioni peculiari delle sedi lagunari, segnala la mancata attivazione della c.d. consolle del P.M., allo stato ancora non operativa nonostante i numerosi solleciti, che crea indubbi problemi per i procedimenti in cui è richiesto il parere del P.M. (attualmente soprattutto quelli di protezione internazionale, il cui numero è elevatissimo, ma anche quelli in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione, soprattutto concernenti le amministrazioni di sostegno e l'attività del giudice tutelare). In particolare non essendo richiesto per le istanze di protezione internazionale un semplice visto del P.M. ma un parere articolato su specifici punti, sia pure inseriti in un modulo, non si è riusciti ad estendere l'innovazione della trasmissione informatica per il parere all'ufficio di Procura (in analogia con la trasmissione informatica delle sentenze per il visto del Procuratore Generale). Ciò determina la macchinosa e costosa operazione di eseguire innumerevoli stampe dei ricorsi e degli atti dei procedimenti; di trasmettere i fascicoli, con il motoscafo dell'Ufficio, dalla sede civile del Tribunale in Rialto alla Procura per il parere, e quindi riportare i fascicoli alla sede del Tribunale civile di Rialto.

SETTORE PENALE

Nel settore penale si segnala innanzitutto la radicale differenza delle problematiche che riguardano il primo grado e di quelle dell'appello ma, prima ancora, la constatazione che aver concentrato finora risorse e ingegno per il solo PCT ha determinato (e in modo clamoroso per il giudizio di appello) che i settori civile/lavoro e penale siano allo stato due mondi diversi appartenenti ad ere differenti.

I Tribunali applicano il sistema Giada per la fissazione delle udienze, alcuni con correttivi che stemperino gli automatismi che in realtà non consentono una gestione ragionata al meglio dell'organizzazione di udienza, innanzitutto per il notevole numero delle richieste di fissazione

provenienti dalle Procure o esito dell'attività dei GUP, risultando in particolare difficile l'applicazione dei criteri di priorità determinati anche in sede locale.

Emblematiche in proposito le osservazioni della Presidente del Tribunale di Padova, che segnala come dopo ben tre anni di applicazione della variazione tabellare che ha introdotto il sistema di assegnazione automatico dei processi attraverso l'applicativo G.I.A.D.A. 2 è possibile riscontrare un certo livellamento dei ruoli, calibrati su pesi prestabiliti e tali da agevolare la ripartizione del lavoro. Come peraltro segnalato dal *magrif* e constatato anche personalmente permangono alcune criticità nel funzionamento del sistema: in particolare in relazione al dibattimento, GIADA non sembra allo stato in grado di pesare procedimenti anche di un certo calibro non originati dalla Procura locale (ad esempio perché procedimenti pervenuti per incompetenza direttamente al dibattimento da altra regione o della DDA distrettuale ex art 416 bis c.p.), con conseguente sperequazione dei ruoli tra i giudici e necessari aggiustamenti ad opera del capo dell'ufficio. Inoltre nel corso del 2021 è stato necessario ripetutamente chiedere l'assistenza in quanto sono emerse alcune criticità rispetto ai ruoli di giudici rientrati in servizio dopo diversi mesi, come in caso di assenza per maternità, o di nuova formazione, evidenziandosi come, in caso di necessità di riassegnazione dei fascicoli all'uno o all'altro magistrato per perequazione dei ruoli, si creino inevitabili disfunzioni di GIADA che, come noto, non pesa il carico vecchio. Rispetto a queste difficoltà, che finiscono per produrre sperequazioni concrete nelle assegnazioni ai giudici del medesimo ufficio, va sottolineato che non c'è un'adeguata assistenza, in quanto il tecnico che si è occupato dell'iniziale installazione dell'applicativo GIADA non è più in servizio e ad oggi non vi è alcun soggetto di riferimento CISIA, con conseguente difficoltà per i funzionari e per i magistrati di risolvere le inevitabili criticità connesse all'avvicendamento dei ruoli. Ciò posto, ad oggi G.I.A.D.A. viene utilizzato in modo esclusivo sia dalla Sezione GIP/GUP che a dibattimento per tutti i processi, tanto per ricercare la data in caso di decreti che dispongono il giudizio che per le assegnazioni dei processi da Giudizio Immediato, nonché per i processi provenienti da opposizione a decreto penale di condanna. Per i casi urgenti, ove non sia possibile utilizzare G.I.A.D.A.2, è stato predisposto un file condiviso con il dibattimento per poter procedere alle assegnazioni manuali, come da protocollo. Tali assegnazioni devono tuttavia rivestire ipotesi residuali e laddove vi siano effettive disfunzioni del sistema, così da evitare uno sbilanciamento del sistema di pesatura. La funzionalità dell'applicativo è continuamente monitorata e ha dato risultati altalenanti. Per il primo grado va ricordato che l'art. 221 della l. n. 77/2020 (di conversione del D.L. 34/2020) ha introdotto in via ordinaria la possibilità di deposito con modalità telematica di alcuni atti (elencati all'art. 415 bis comma 3 c.p.p.), nel corso delle indagini preliminari, ma solo presso gli uffici del Pubblico Ministero e solo da parte dell'indagato. In ossequio a tale disposizione, alla quale è stata data attuazione con apposito decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA), è attualmente attivo, presso la locale Procura, il Portale Deposito Atti Penali (PDP) ed è stato previsto il cd. "binario unico", nel senso che gli avvocati debbono necessariamente procedere al deposito degli atti telematicamente (salvi i casi di malfunzionamento documentato del Portale). E' inoltre previsto in via ordinaria anche il deposito telematico della notizia di reato (già contemplata come facoltativa dall'art. 108 bis disp att. c.p.p. in vigore dal 1992) presso il Portale Notizie di Reato, che è in uso da alcuni anni presso le Procure e che ha il pregio di dialogare sia con il SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) sia con il TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), cosicché gli atti di polizia giudiziaria inseriti nel Portale N.D.R. vengono riversati automaticamente sia nel SICP sia nel TIAP.

L'attuazione della piena utilizzazione del TIAP non trova esiti conformi nei diversi Uffici giudicanti del Distretto, la sua potenzialità astratta potendo trovare concretezza solo in relazione alle concrete modalità di lavoro delle locali Procure. In proposito le esperienze sono per lo più ancora sperimentali, in ragione di specifici anche parziali protocolli con le stesse Procure. Del resto, la necessità di scannerizzare gli atti da inserire nell'applicativo è incombenza la cui pesantezza organizzativa è di

immediata evidenza sicchè, anche sotto tale aspetto, le carenze di personale amministrativo incidono a prescindere dalle eventuali positive intenzioni.

Si segnalano installazioni presso i magistrati giudicanti ma non presso tutte le cancellerie dei vari servizi penali, in particolare accordi e protocolli prevedendo allo stato prevalentemente il raccordo con la fase GIP. Il TIAP viene utilizzato, innanzitutto, per la gestione informatizzata del sub-procedimento relativo alle intercettazioni telefoniche, a fronte dei recenti interventi legislativi (D. Lgs. 29/12/2017 n. 216) in vigore dal settembre 2020, che impongono l'utilizzo di un archivio riservato contenente la documentazione afferente l'attività captativa (in concreto realizzato attraverso una apposita partizione dell'applicativo TIAP, denominato Document@-Archivio Riservato). Il TIAP viene utilizzato anche per la gestione dei procedimenti con richiesta di misura cautelare personale. A tal proposito, sono segnalati protocolli fra Procura della Repubblica e Tribunale, che prevedono la digitalizzazione e inserimento a TIAP, sia da parte della Procura sia da parte dell'ufficio GIP, degli atti relativi a procedimenti con richiesta di misura cautelare personale, oltre che degli atti relativi a procedimenti con richiesta di intercettazioni telefoniche, con trasposizione del fascicolo cartaceo in un corrispondente formato elettronico mediante scansione degli atti cartacei, a partire dalla notizia di reato e sino al completamento della fase GIP interessata dal Protocollo stesso.

Il Tribunale di Vicenza segnala che TIAP è stato, tra gli altri, utilizzato per il procedimento a carico della Banca Popolare di Vicenza e per quello nei confronti dei vertici della società Miteni, pendente avanti alla Corte d'Assise di Vicenza. Inoltre, è attualmente utilizzato a regime per la consultazione dell'archivio riservato delle intercettazioni ed è in uso, in via sperimentale, con alcuni Pubblici Ministeri i quali, quando svolgono richiesta di applicazione di misura cautelare personale, inviano sia il fascicolo cartaceo, sia quello dematerializzato.

Presso il Tribunale di Padova il TIAP è a buon punto quanto ai fascicoli provenienti da udienza preliminare: il fascicolo viene scannerizzato da parte della Procura della Repubblica e inviato all'ufficio GUP che cura la conseguente scannerizzazione ed il corretto inserimento in TIAP degli atti di competenza (decreto di rinvio a giudizio, fissazione udienza) così che quei fascicoli, che pervengono in filtro a dibattimento, per la parte di formazione del fascicolo dibattimentale, sono già stati per lo più inseriti in TIAP e sono visibili anche per i singoli magistrati mediante accesso a TIAP documenta. Tutti i fascicoli caricati in TIAP sono contrassegnati con la scritta "TIAP" appunto, onde agevolare la catalogazione da parte delle cancellerie. In prevalenza si tratta di fascicoli con soggetti in misura cautelare atteso che è su questi fascicoli che gli uffici si sono sino ad ora concentrati. Parallelamente l'ufficio GIP ha provveduto ad informatizzare numerosi fascicoli provenienti da decreto penale di condanna. Discorso diverso va però svolto con riguardo ai fascicoli a citazione diretta, sui quali, sinora, non è ancora iniziata alcuna attività di catalogazione e di inserimento in TIAP. E' intenzione, in relazione a tali procedimenti, proporre alla Procura della Repubblica una parallela ed analoga collaborazione, pur dovendosi tener conto che talvolta, trattandosi di procedimenti aventi ad oggetto fatti di scarsa rilevanza destinati ad essere definiti in udienza filtro per improcedibilità o con l'applicazione di riti alternativi, l'utilità potrebbe essere inferiore. Importante, invece, e rispondente anche ad esigenze di praticità sarebbe, viceversa, poter scannerizzare tutti i fascicoli di rito collegiale, così agevolando la consultazione per i componenti del collegio e per il p.m. d'udienza, evitando il passaggio del fascicolo del dibattimento, unico cartaceo, tra più persone. In quest'ottica è stata inviata presso gli uffici GIP e dibattimento una risorsa addetta alla digitalizzazione dei fascicoli processuali tramite TIAP. Tale unità, destinata sino al 30.9.2021 (per 3 mesi su 6) all'ufficio GIP, è stata incaricata di digitalizzare tutti i fascicoli con richiesta di rinvio a giudizio. Tale digitalizzazione consentirà al magistrato assegnatario di consultare dal proprio ufficio i fascicoli inviati al GUP, anche tramite TIAP, senza necessità di recarsi presso la cancelleria GUP o di farsi portare il fascicolo. Dal 1.10.2021 tale risorsa è passata all'ufficio dibattimento, dove resterà per tre mesi, così che potrà procedere con la digitalizzazione dei corrispondenti fascicoli, inserendo anche gli atti relativi all'attività inerente alle udienze dibattimentali. La risorsa sarà munita di scrivania, computer e

stampante scanner per lo svolgimento del proprio compito per la durata di 8 ore lavorative. Progressivamente tale sistema di digitalizzazione si svilupperà integralmente per entrambi gli uffici del settore penale. Certamente per il buon funzionamento del processo di digitalizzazione in atto è innanzitutto necessario che siano correttamente e puntualmente titolati i singoli atti giudiziari, così da non lasciare dubbio su cosa contenga il singolo file e da non creare confusione tanto per gli utenti quanto per il magistrato, che dovrà far affidamento esclusivo, a breve, sul sistema digitale.

Osserva il sottoscritto, nuovamente, che l'utilizzo del sistema TIAP si rivela all'evidenza intrinsecamente solo parzialmente adeguato, anche a regime, proprio perché l'esigenza di digitalizzazione mediante scannerizzazione degli originali inevitabilmente lo rende dipendente dalla contingente situazione di fisica disponibilità di personale (amministrativo ordinario o estraneo all'Amministrazione), con ciò limitandone fortemente l'efficacia: si noti, infatti, che il senso dell'operazione non potrebbe essere che il creare una filiera di immissioni nelle diverse fasi e gradi, che in quanto tale non tollera eccezioni dovute a ragioni contingenti perturbatrici della regolare e tempestiva generale immissione di tutto il materiale pertinente il singolo procedimento. La dipendenza del funzionamento dalla disponibilità di risorse umane all'evidenza ne segna la tendenziale inadeguatezza.

In prospettiva, va segnalato comunque che la digitalizzazione del fascicolo cartaceo pone potenzialmente le basi per consentire la consultazione e l'estrazione di copie degli atti anche da parte dei difensori, da abilitare all'uso del TIAP (applicativo che dispone di appositi strumenti per l'esercizio di tali dedicate facoltà) e per la trasmissione telematica al Tribunale del riesame degli atti del fascicolo in caso di impugnative in materia cautelare ex art. 309 e 310 c.p.p.. Analoghe potenzialità rilevano per le misure cautelari reali.

Permangono, per tutti anche se in diminuzione, criticità per lo più date dall'incompleto o non corretto o non tempestivo inserimento dei dati e dalla non sufficiente implementazione della funzione "atti e documenti" (utilizzata per lo più dalla Procura e, in qualche sporadico caso, dalle cancellerie dibattimentali). Tale funzione presenta, come principale limitazione, quella di consentire solo di accedere ed eventualmente copiare i documenti inseriti dalla Procura in formato word, ma non di creare documenti importando "in automatico" i dati inseriti a SICP. In diversi casi la Procura non inserisce i documenti in formato word, ma utilizza il formato PDF, non consentendo, in tal modo, nelle fasi successive, di poter riutilizzare il testo dei documenti (se non previa conversione del file PDF in word).

Sul punto si verificherà la possibilità, d'intesa con la Procura generale, di procedere ad articolato protocollo generale che ottenga, tra l'altro, l'essenziale risultato di agevolare il lavoro della Corte cui pervengono i procedimenti da tutti gli Uffici giudiziari del Distretto.

La CONSOLLE risulta disponibile per ciascun magistrato giudicante, ma è molto poco utilizzata, il suo limite principale essendo dovuto all'incompleta implementazione di "atti e documenti" del SICP (quasi inutilizzato dalle cancellerie) e anche al mancato, incompleto o intempestivo inserimento/aggiornamento di dati a SICP, ad esempio con riguardo alla scadenza delle misure cautelari e alle date delle udienze. Questo rende poco affidabile la funzione "agenda" e la funzione "scadenario" della Consolle. Inoltre, l'insufficienza, a fini di conoscenza della produttività individuale, delle poche informazioni ricavabili attraverso la funzione "attività" conferma ulteriormente l'attuale scarsa utilità della Consolle come strumento di lavoro nel settore penale.

Per l'appello va ricordato che allo stato l'unica informazione utile alla gestione del ruolo che la Consolle fornisce, anche ai presidenti di sezione, è la pendenza per anno di iscrizione con indicazione del numero del procedimento, senza la possibilità di ottenere in tempo reale le notizie essenziali assemblate per problematica che determina la richiesta (entità delle pene, date di prescrizione, titoli di reato), per tali informazioni dovendosi o autogestire fogli excel o accedere ai fascicoli cartacei.

Il Portale SNT (Sistema notifiche telematiche) è in uso, ma soffre di non infrequenti discontinuità per problemi sulla rete. Allo stato le cancellerie penali utilizzano il sistema per comunicazioni e notifiche

a tutti gli organi (ad esempio stazioni dei carabinieri e altre forze di p.g., UDEPE, collegi professionali, ecc.) i cui indirizzi pec risultano già inseriti all'interno dell'applicativo. Va in ogni caso ricordato che l'uso di SNT e pec richiede comunque la scannerizzazione dell'atto da inviare, con l'impiego del tempo pertinente inevitabile: sicchè deve essere chiaro che anche tali strumenti, pur semplificatori, non hanno efficacia risolutiva.

Permane la problematica dell'impossibilità di consentire al giudice di appello di utilizzare il TIAP del primo grado per accedere direttamente ai documenti utilizzati con tale strumento dai giudici del primo grado, accesso che consentirebbe un netto miglioramento dell'attività conoscitiva preliminare e delle modalità di redazione delle sentenze d'appello.

Va segnalata, in proposito, l'assoluta necessità di un autonomo intervento specifico per il giudizio penale d'appello che consenta l'accesso ai documenti quando informatizzati e l'utilizzazione informatica diretta dei testi delle sentenze e dei motivi di impugnazione, originari e aggiunti, nonché delle eventuali memorie successive, senza aspettare i tempi della progressione informatica delle varie fasi del giudizio di primo grado.

LE BUONE PRASSI (prescindendo dalla vicenda covid-19)

Tra quelle segnalate dai Tribunali vanno ricordate:

- a Treviso, con provvedimento presidenziale del 23/10/2020 è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di analizzare e risolvere tutte le problematiche connesse all'utilizzo della Consolle del PM e dell'applicativo Sicid UAC, onde consentire ai Pubblici Ministeri di interloquire telematicamente con il Tribunale nei procedimenti civili ai quali i PM partecipano. Le attività sperimentate hanno dato risultati molto positivi. In materia di sfratti è stato ideato ed adottato un sistema di prenotazione telematica delle udienze che ha dato ottimi risultati in termini di efficienza e di gradimento dell'utenza, considerato che è previsto un numero massimo di iscrizioni per udienza e ad orari cadenzati, che consente di evitare sovraffollamenti e lunghe attese;
- a Vicenza, la stipula di un Protocollo con Regione Veneto, Università degli Studi di Padova e Ordine degli Avvocati di Vicenza per la costituzione di un team di esperti in mediazione, composto da ricercatori universitari, con il compito di determinare l'indice di mediabilità e se del caso individuare possibili soluzioni condivise di tutte le controversie ultratriennali;
- a Verona, un Osservatorio composto da avvocati designati dall'Ordine, da magistrati e da funzionari, si occupa dei problemi segnalati dal foro, dalle cancellerie, dai giudici e dagli utenti, ricercando, in maniera condivisa, i possibili rimedi. L'esperienza è risultata assai positiva: numerose questioni sono state portate a soluzione e per altre, comunque, si è potuto dare conto delle ragioni delle difficoltà e prendere atto di segnalazioni da tenere in considerazione per il miglioramento dei rapporti e dei servizi. L'“Osservatorio Valore prassi” elabora prassi interpretative, organizzative e comportamentali relativamente ai processi civili e ha portato, nel corso degli anni, alla redazione di numerosi protocolli. In particolare, in data 17/9/2020, è stato sottoscritto il Protocollo sul curatore del minore, al quale ha poi fatto seguito la predisposizione di un Registro del curatore speciale del minore e dell'avvocato del minore. Sempre in data 17/9/2020 è stato sottoscritto l'aggiornamento del Protocollo famiglia. Nell'ambito di una proficua collaborazione anche con altri soggetti istituzionali, nell'A.G. 2020/2021 sono stati siglati anche ulteriori protocolli: Protocollo d'intesa per l'individuazione e la nomina di tutori volontari per minori di età tra il Garante regionale dei diritti della persona del Veneto e il Tribunale di Verona, Protocollo d'Intesa nell'ambito della gestione della Volontaria Giurisdizione per il miglioramento dell'efficacia dei servizi di giustizia relativi alle materie legate alla protezione giuridica e all'amministrazione di sostegno; le Linee guida per la trattazione dei procedimenti in materia di famiglia con contemporanea pendenza di

procedimento penale in fase di indagini preliminari. Sono in corso di elaborazione Linee guida interistituzionali per la gestione coordinata fra tutti i soggetti coinvolti dei procedimenti con vittime di violenza di genere. Proseguono inoltre regolari riunioni del Tavolo interdisciplinare con i servizi sociali. Valorizzando convenzioni sottoscritte fra il Tribunale e l'Università degli Studi di Verona sono stati poi attivati stage di studenti universitari, con utile supporto alla movimentazione dei fascicoli relativi a procedure di amministrazione di sostegno, tutela e curatela. Utili si rivelano tuttora il *Provvedimento sui criteri applicativi della L. n. 55/2015*, redatto in data 31/7/2015 dal Presidente della I sezione (assegnazione dei procedimenti di divorzio allo stesso giudice che sta trattando la separazione, emissione di sentenza non definitiva di separazione alla prima udienza, effetti dei provvedimenti presi in sede di divorzio nell'ambito del procedimento di separazione ecc.) e il *Vademecum per il deposito dell'istanza di liquidazione ex art. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002*, attualmente in fase di aggiornamento, redatto sempre dal Presidente della I sezione, che indica tutti i dati e i documenti necessari per un'istanza depositata correttamente e semplifica il relativo procedimento. E' in corso l'installazione di un *programma* (fornito da Astalegale.net) *relativo agli incarichi ai CTU nel settore civile* che consente a ciascun giudice di poter avere contezza in tempo reale della situazione delle nomine (nome del CTU, tipo di incarico, numero di ruolo, nome del giudice, data conferimento incarico, importo liquidato, data di liquidazione ecc.). Per vararlo si attende la fine dell'attività -parallela- di riorganizzazione degli Albi, che è ancora in corso. Sono state emanate dalla Presidente della II sezione varie *circolari*, diffuse agli Ordini e ai Collegi professionali di volta in volta interessati, *volte ad agevolare e orientare l'operato dei professionisti che collaborano con il Tribunale nelle procedure concorsuali* (la Circolare dell'11/1/2019 sui rapporti tra procedure esecutive e fallimento, con particolare riguardo alla esecuzione fondiaria; la Circolare del 25/6/2019 sui criteri per la liquidazione dei compensi in favore di periti ed esperti stimatori; la Circolare del 23/1/2019 sul contenuto standard di varie istanze indirizzate dai curatori al giudice delegato o al collegio; la Circolare del 6/8/2020 sulla rettifica dello stato passivo; la Circolare del 16/10/2020 sul privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5 e 5 bis, c.c.; la Circolare del 30/11/2020 sui criteri di liquidazione del compenso del curatore a carico dello Stato e nei fallimenti delle società di persone e dei soci illimitatamente responsabili; la Circolare dell'8/10/2021 sul patrocinio a spese dello Stato nelle procedure fallimentari). Si richiamano anche le direttive impartite il 25/10/ 2019 al fine di assicurare il rispetto di criteri di rotazione, trasparenza ed economicità nella nomina di professionisti da parte di curatori e le indicazioni fornite nella stessa data in tema di trattamento in sede di insinuazione al passivo dei crediti originati da contratti di leasing. Da rammentare anche la predisposizione dei nuovi modelli di ordinanza di liberazione a seguito della modifica dell'art. 560 c.p.c.. Sono, infine, in corso di predisposizione e/o di firma: un Protocollo tra il Tribunale e la locale Procura, diretto a definire il contenuto della relazione ex art. 33, comma 1, l. fall.; un Protocollo in tema di istanze di conversione del pignoramento nelle procedure esecutive immobiliari, iniziativa portata avanti in sede di Osservatorio Valore Prassi; un Protocollo per la gestione delle procedure di sovraindebitamento, anch'esso concordato e discusso in sede di Osservatorio Valore Prassi, con il coinvolgimento anche degli Organismi di composizione della crisi presenti nel circondario. Va anche segnalata l'adozione di *prassi deformalizzate e semplificate per la redazione delle sentenze*. La Presidente, nel provvedimento in data 13/1/2017, richiamando il Decreto n. 136 del 14/9/2016 del Presidente della Corte di Cassazione, ha indicato i criteri della "chiarezza ed essenzialità", della "stretta funzionalità dell'iter argomentativo alla decisione" e dell'"assenza...di ogni enunciazione che vada oltre a ciò che è indispensabile alla decisione";

- a Rovigo si segnala che il *magrif* del settore civile ha continuato la sperimentazione dell'utilizzo dell'applicazione "*note di diritto pratico*", la quale consente ai difensori di predisporre, preventivamente ed in formato digitale, le deduzioni da rendere a verbale, in modo da velocizzare le operazioni in udienza; infatti, fornito dai difensori il codice associato al foglio digitale, il giudice

ha la possibilità di accedere allo stesso, per poi copiarlo ed incollarlo nel verbale telematico. Dal 20-7-2020 è stato attivato l'utilizzo della Consolle per l'invio degli atti ai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, il che consente di eliminare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in forma cartacea. È stato infine adottato, dall'1-4-2021, un protocollo con la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia che prevede il visto telematico sulle sentenze di primo grado, tramite l'applicativo SICID-CONSOLLE CIVILE;

- a Venezia, nel campo dell'amministrazione di sostegno, con il Comune di San Donà (area del sandonatese) di Piave è stata rinnovata la convenzione per l'istituzione e la gestione del c.d. "sportello di prossimità" per far fronte alle esigenze dell'utenza (beneficiari e amministratori di sostegno) e limitare gli accessi in cancelleria mediante l'inoltro diretto dei ricorsi e delle successive istanze tramite il PCT. Il servizio è stato esteso anche alle istanze relative a minori. Nei procedimenti di amministrazione di sostegno anche a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria sta proseguendo l'audizione dei beneficiari mediante videoconferenza. Il 20.9.2019 è stato siglato con il COA di Venezia il protocollo per le controversie in materia familiare, al fine di offrire agli operatori un quadro condiviso di taluni aspetti procedurali tesi a favore una maggiore uniformità nella modalità di redazione degli atti e nel presentare il corredo del materiale probatorio. Al contempo è stato "normato" un assetto condiviso della modalità di celebrazione dei procedimenti camerati al fine di uniformare la prassi verso il principio del "giusto processo". È in fase di elaborazione un protocollo per i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, che vede quale principale nodo problematico la fissazione di un criterio uniforme e ragionevole per il calcolo dell'equa indennità. Nell'ambito dell'attività della Sezione distrettuale specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, ha proficuamente funzionato l'Ufficio del Processo, già rimodulato e potenziato con provvedimento del 30.09.2019 cui sono stati assegnati giudici professionali ed onorari, tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013, personale di cancelleria e tirocinanti curriculari; molto positiva è stata l'immissione in tale Ufficio di Ricercatori provenienti dall'EASO – dapprima in numero di 3 e successivamente ridotti a due – che hanno collaborato in maniera intensa alla redazione ed all'aggiornamento delle C.O.I. riguardanti i paesi di provenienza dei richiedenti asilo, nonché allo studio dei temi specifici concernenti i singoli paesi (p. es., il loro sistema giudiziario, il sistema carcerario, l'operatività di ipotesi di tratta ai fini della prostituzione e le modalità con cui si estrinsecano, il ruolo delle sette segrete, etc.). Tali risultati sono stati riversati in una banca dati comune a mezzo dell'applicativo *Teams*, di continuo implementata ed aggiornata; il principio della condivisione dei dati è, del resto, comunemente applicato nell'ambito della Sezione, tanto è vero che, oltre alle riunioni ex art. 47 *ter* Ord. Giud., è prassi costante, ancor prima delle specifiche camere di consiglio, discutere, a composizione allargata a tutta la Sezione, gli aspetti procedurali e sostanziali che necessitano di una comune risoluzione;
- in Corte, nel settore penale la predisposizione e l'uso di decreti di citazione dedicati alle udienze per la trattazione di procedimenti con reati prescritti e parte civile e con soli appelli della parte civile, ex art. 576: contengono anche l'esplicita sollecitazione alle parti private perché verifichino la possibilità di una definizione pregiudiziale che conduca ad eventuale revoca della costituzione di parte civile o rinuncia all'appello (espressa o indiretta, attraverso anche la mera dichiarazione del difensore procuratore speciale dell'esser venuto meno l'interesse alla deliberazione ai fini civili) e interloquiscano con la Corte: l'esperienza è positiva, perché in ogni udienza numerosi sono i casi in cui la parte civile anticipa le proprie determinazioni o provvede prima dell'udienza alla revoca della costituzione o alla rinuncia all'appello, sì da evitare alle altre parti ed al collegio dispersione inutile di tempo di studio/lavoro per gli approfondimenti e studi altrimenti necessari, con la concentrazione di impegno e tempo di tutti sui soli procedimenti dove dovrà essere effettivamente valutata l'impugnazione ai fini della deliberazione sull'azione civile.

ESPERIENZA COVID-19

Il periodo considerato esclude i tre mesi più coinvolti nella vicenda *covid-19* (09/03/2020-11/05/2020). Ciò consente di concentrare l'attenzione sugli effetti a medio e lungo termine che l'esperienza (purtroppo non ancora archiviata) ha determinato, specialmente nel giudizio di appello, ma ovviamente non solo in esso. La situazione emergenziale ha, anche quest'anno, imposto a tutti gli operatori del diritto di avvalersi massicciamente degli strumenti informatici, con il positivo esito di constatare tutti le loro potenzialità per modalità alternative di esercizio dei diritti idonee anche in tempi 'ordinari' a conciliare tutele e praticità, quando la scelta sia lasciata alla determinazione delle parti interessate e del giudice.

Va infatti rilevato come l'impossibilità di trattazioni, sia nel settore civile/lavoro che nel settore penale, secondo norme schemi e prassi precedenti abbia in concreto determinato una sorta di rivoluzione, anche culturale, con l'acquisita consapevolezza della maggioranza degli operatori (magistrati e avvocati per primi, ma anche personale amministrativo) della verifica sul campo della coerenza e dell'adeguatezza di norme/prassi/schemi alla attuale effettiva efficace tutela delle ragioni fondanti, imponendo di individuare soluzioni alternative tuttavia capaci di raggiungere il miglior equilibrio tra salvaguardia dei principi cardine del processo, esigenze organizzative, approfondimento del concetto di giustizia giusta in tempi ragionevoli. All'acquisita e vissuta consapevolezza delle nuove potenzialità si è quindi affiancata la consapevolezza dell'insufficienza delle risorse informatiche, per numero ma specialmente per qualità, attualmente a disposizione degli Uffici.

Si tratta di un circolo potenzialmente virtuoso, dove l'esperienza degli aspetti positivi e delle ragioni delle inadeguatezze strutturali conduce alla disponibilità al sempre miglior uso dello strumento informatico ed alla corrispondente pretesa di avere a disposizione strumenti meccanici in grado di assecondare le potenzialità dell'uso.

Soprattutto per i giudizi di impugnazione il passaggio al principio della trattazione a contraddittorio scritto quale forma ordinaria del processo di appello e di cassazione, salvaguardando la trattazione orale nel caso di richiesta di una delle parti, impensabile fino al 09/03/2020, ha consentito una sperimentazione che va detta, all'esito attuale dell'esperienza, fruttuosa. Sono i numeri, inequivoci, ad attestarlo.

Emblematico è l'esempio proprio della Corte veneta: dal 24/11/2020 al 15/07/2021 la Corte penale, con le sue tre sezioni ordinarie, ha definito 2.799 procedimenti, dei quali 641 in trattazione orale e 2.158 in trattazione a contraddittorio scritto. Lo scostamento percentuale è rimasto sostanzialmente costante nell'intero periodo, ad attestare la non determinante influenza, sulla scelta delle difese delle parti private, dell'andamento pandemico contingente. Un dato di assoluto interesse è che dei 2.158 procedimenti a contraddittorio scritto, 774 si sono conclusi con la conferma della decisione impugnata, 1262 con la riforma, e solo 122 sono stati i differimenti. Ora, pur ricordando che tutti i procedimenti per reati prescritti con la parte civile sono considerati tra i riformati pur quando all'esito l'appello in punto responsabilità sia rigettato con la conferma della stessa ai soli fini civili, ciò che risulta evidente è che nella verificata esperienza concreta la trattazione cartolare del giudizio di impugnazione non incide negativamente sulla tipologia della deliberazione. Il rilevante numero di definizioni con il rito cartolare è stato certamente agevolato anche dall'interpretazione, da subito adottata, che ha consentito la presentazione delle note spese (di parti civili e difensori di parti private ammesse al patrocinio a spese dello stato) comprensiva della voce relativa alla 'fase decisionale'. D'altronde, non deve sorprendere il favore in fatto accordato da larga parte dell'Avvocatura al rito cartolare, ove si pensi non solo alle negative prassi di conclusioni orali caratterizzate dal mero riportarsi ai motivi con deposito di nota spese o addirittura di invio all'ultimo momento di fax o email con richiesta di sostituzione "ex art. 97, quarto comma", ma pure alla considerazione che in definitiva, anche in vista dell'eventuale successivo ricorso per cassazione, ciò che solo rileva è quanto

esclusivamente è stato scritto nell'atto di appello, nei motivi aggiunti o in eventuali memorie, le parole esauendo invece la loro efficacia solo quando "persuadano" il giudice d'appello in casi in cui il mero studio dell'atto di appello, della sentenza e degli atti del fascicolo avrebbe potuto condurre a diverso esito.

Marginali sono stati i casi in cui l'insufficiente conoscenza della disciplina pertinente (in particolare sul punto dei quindici giorni "liberi" quale termine perentorio per la richiesta di trattazione orale) ha condotto alla constatazione dell'inammissibilità delle richieste. Una patologia si è riscontrata nella constatazione che non infrequente è la tardiva richiesta di partecipazione da parte dell'imputato detenuto, quando è già scaduto il termine dei quindici giorni liberi senza che la richiesta di trattazione orale sia stata presentata dal difensore: la questione è stata oggetto di interlocuzione con i Consigli dell'Ordine. Un problema rilevante è stato rappresentato dall'assenza di un termine finale perentorio per la presentazione delle conclusioni delle parti private, che ha comportato la sostanziale impossibilità di giungere in udienza con la certa possibilità di conoscere per tempo conclusioni e argomentazioni in esse eventualmente contenute (frequenti essendo stati i casi di invio per pec anche nel pomeriggio o nella notte del giorno precedente l'udienza stessa). Ancora una volta di peculiare rilievo è la constatazione che il rito a contraddittorio scritto ha giovato alla preparazione ed alla speditezza della deliberazione e della stesura delle motivazioni (anche perché accompagnato dalla prassi virtuosa, in atto nella Corte da tempo, che il relatore invii prima dell'udienza la relazione agli altri due componenti del collegio, il presidente comunque avendo la disponibilità dei "fascicoletti" di tutti i processi in ruolo e i fascicoletti a lui assegnati come relatore essendo dati in copia alternativamente ai due consiglieri *a latere*); ma esso ha determinato un'esplosione di lavoro ulteriore per le cancellerie, chiamate a moltiplicare le comunicazioni alle parti per ogni procedimento (per la richiesta di trattazione orale o per le conclusioni della parte pubblica; per il dispositivo in esito alla deliberazione). 'Esplosione' che, nella situazione di evidenziata cronica e strutturata carenza di personale, ha condotto ad una situazione lavorativa particolarmente pesante, aumentando la divaricazione delle condizioni di lavoro tra il personale addetto al settore penale e quello addetto ai settori civile/lavoro. Eclatante il fatto che la produttività della Corte penale (anche grazie alle sentenze predibattimentali di prescrizione) è aumentata rispetto ai dati del 2019/2020 (4.557 ora a fronte di 4362 dello scorso anno giudiziario che scontava il blocco pressoché totale per due mesi): ciò, insieme alla forzata diminuzione contingente delle sopravvenienze (quale ovvia conseguenza del parziale blocco e comunque della notevole riduzione della trattazione dei procedimenti penali in primo grado: da 3.784, 19/20, a 3.207, 20/21: la sopravvenienza formale del 2018/2019, dovuta a ritardi nelle registrazioni delle sopravvenienze, era stata di 6.180), ha condotto ad una significativa riduzione della pendenza: da 13.827 a 12.479 (tuttavia i suoi livelli permangono tali da determinare costante ingestibilità in termini di "giustizia giusta in tempi ragionevoli", di cui è esito essenziale una deliberazione nel merito, e non in rito, in tempi contenuti rispetto all'iscrizione in Corte).

In relazione al previsto deposito via pec degli atti/richieste/impugnazioni, si è trattato di intervento necessario ma che nuovamente ha trascurato le conseguenze in termini di moltiplicazione di attività incidenti pesantemente sul tempo di lavoro e quindi sull'impiego delle scarse risorse umane. L'impossibilità di attribuire ad ogni servizio una pec dedicata ha così imposto la concentrazione in unico indirizzo di più servizi, con la necessità per tutti gli appartenenti ai vari servizi destinatari di unitario indirizzo di ricercare nella mole delle email pervenute quelle di interesse specifico, con la moltiplicazione e dispersione degli accessi: del resto, la carenza di personale esperto ha impedito la realizzazione di sistemi di front-office informatico per il successivo smistamento mirato. Né la sollecitazione ai mittenti a chiarire già nell'oggetto dell'email il contenuto della richiesta specifica e il procedimento cui essa si riferiva ha ottenuto esiti soddisfacenti. Si tratta di rilievi tratti dall'esperienza che andranno tenuti in adeguata considerazione in occasione delle scelte tecniche ed organizzative dell'Amministrazione centrale: a volte si ha infatti l'impressione che la scelta tecnica, in sé

ineccepibile secondo appunto i criteri tecnici, non sia accompagnata dalla conoscenza e dalla consapevolezza delle implicazioni operative che poi essa in concreto determini negli uffici.

Anche nel *settore civile* della Corte la sperimentazione del rito a contraddittorio scritto ha da un lato consentito la trattazione di un numero di procedimenti sostanzialmente pari a quello delle trattazioni in presenza pre-covid-19, dall'altro permesso un'esperienza che ha trovato largo consenso anche nell'Avvocatura, tenuto conto delle frequenti solo formali modalità di richieste e conclusioni nel rito ordinario precedente. E' stata così (e viene tuttora) ampiamente utilizzata da tutte le sezioni civili l'udienza mediante trattazione scritta (o cartolare o dematerializzata), attualmente disciplinata dall'art. 221, 4 co. L. 77/20. L'efficacia temporale della disposizione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021 dall'art. 7 D.L. 21/105 ed è previsto il suo utilizzo a regime dall'art. 15 lett m) del Ddl approvato dalla Commissione Giustizia. Nel progetto di riforma è previsto che il giudice *"può o deve in caso di richiesta congiunta delle parti"* disporre che l'udienza sia sostituita da depositi telematici e vengono introdotti dei termini perentori per il deposito delle note scritte. Il diffuso utilizzo di tale modalità di trattazione dell'udienza è dipeso dai riti applicabili nel giudizio di appello, quasi sempre compatibili con la trattazione scritta per i soggetti che devono parteciparvi, e alla possibilità di gestirla con l'applicativo consolle civile, strumento di lavoro normalmente utilizzato da tutti i magistrati. Per le udienze di precisazione delle conclusioni, la trattazione scritta ha trovato quasi sempre il consenso dei difensori. Ciò comporta che per tutti i processi ordinari la trattazione in presenza in Corte d'Appello si riduce a un'unica udienza per processo. Non è necessaria alcuna udienza in presenza qualora si adotti la trattazione scritta anche per la prima udienza ex art 350 c.p.c.. Sul punto coesistono diverse prassi collegate all'eventualità che, al momento della fissazione dell'udienza da parte del Presidente, siano o no costituite tutte le parti. Attese le particolarità del rito, che riconoscono maggiore incidenza al tentativo di conciliazione e alla discussione orale, la sezione lavoro seleziona le controversie (es. cause seriali, previdenziali o con note scritte già depositate), che consentono di ritenere opportuna questa forma di trattazione. Significativo il fatto che nel periodo considerato, a fronte di 4672 sopravvenuti (affari civili contenziosi, lavoro, previdenza, volontaria giurisdizione) siano stati definiti 6.424 procedimenti, con una pendenza finale di 5.343 procedimenti civili e 2.688 per la sezione lavoro.

In primo grado, significative sono state le esperienze nel settore della volontaria giurisdizione e, specialmente, dell'amministrazione di sostegno, con i videocollegamenti specialmente delle persone ricoverate in RSA.

Il settore penale ha sofferto più del settore civile. La situazione emergenziale, con l'introduzione in particolare nel settore penale di norme per la partecipazione a distanza e con la necessità di provvedere comunque tempestivamente sulle urgenze connesse ad arresti e fermi di polizia giudiziaria o ad applicazioni di misure custodiali, ha comportato il diffuso ricorso a protocolli in particolare con i Consigli dell'Ordine quale rappresentanza istituzionale dell'intera Avvocatura dei circondari, che ha dato prova di fattiva e indispensabile collaborazione,

Anche in primo grado per il settore civile è stato predominante l'impiego della trattazione cartolare e, in via residuale, di quella da remoto, con collegamenti dell'applicativo teams. Per il giuramento dei CTU (e dei periti nelle esecuzioni immobiliari) è stato utilizzato nella quasi totalità dei casi lo strumento del giuramento telematico. Significativo impulso al completamento del processo di informatizzazione dell'attività giurisdizionale ha quindi dato la necessità di far fronte alla domanda di giustizia nonostante la pandemia da Virus COVID-19 e la difficoltà da parte dell'utenza a partecipare alle udienze e ad accedere al Tribunale.

Del resto, i sicuramente buoni risultati raggiunti, con definizioni civili in pressoché tutti gli Uffici giudiziari tendenzialmente superiori alle sopravvenienze, sono esito anche della collaborazione consapevole e fattiva di tutti i protagonisti del mondo giudiziario.

Nel settore penale, la diversità radicale del rito, i limiti posti dalla normativa all'utilizzazione del collegamento da remoto, le difficoltà di mantenimento dei collegamenti ed i tempi tecnici per gli

stessi, nonché la (ovvia in assenza di specifiche diffuse esperienze pregresse) carenza di strutture fisse che consentissero un effettivo collegamento in videoconferenza (dove tutti vedono tutti) ha da un lato condotto a situazioni di estrema precarietà che spesso hanno finito con il sacrificare (pur non escludendolo) il diritto della persona/parte privata a una partecipazione davvero effettiva consapevole e informata (si pensi ai collegamenti via telefono dove, nel caso di collegialità, la parte neppure era posta nella condizione di distinguere con chiarezza chi lo stesse giudicando), dall'altro ha determinato l'aumento della pendenza.

Vanno segnalate le non infondate proteste dell'Avvocatura per il frequente malfunzionamento del sistema di deposito degli atti nella fase delle indagini preliminari, attuato in via di emergenza per evitare gli accessi agli uffici. L'esperienza va tenuta in considerazione quale spunto per fare scelte di sistema e organizzative che tengano conto del punto di vista e delle esigenze pratiche dei difensori, che hanno diritto ad osservare con tranquillità e certezza i termini e ad aver contezza tempestiva dell'esito dei loro invii informatici di atti (quale la nomina a difensore) di peculiare importanza per lo sviluppo del procedimento.

ANDAMENTO DEI FLUSSI

I dati sono sufficientemente positivi per pressoché tutti gli uffici del Distretto, tenuto conto degli effetti della pandemia.

La pendenza penale complessiva della Corte (soli procedimenti ordinari/SICP) è passata dai 14.427 del 30/06/2019 ai 13.827 del 30/06/2020 ai 12.467 del 20/06/2021. Si tratta di dati che, ancorché influenzati dal già commentato rallentamento delle sopravvenienze a seguito del parziale blocco del primo grado e delle successive difficoltà nella ripresa ordinaria, attestano il costante impegno in Corte dei magistrati e delle cancellerie del settore e confermano che, se venissero pubblicati e coperti i posti dell'aumento di organico deliberato con dm 14/09/2020 (sette consiglieri per il penale, a fronte dei quindici soli del precedente organico tabellare) e se venissero coperti gli organici effettivi del personale amministrativo, sarebbe effettivamente possibile una significativa ulteriore riduzione della pendenza e una definizione più tempestiva di tutti i procedimenti. La scommessa dell'UPP (che mal tuttavia comincia perché dei 388 posti assegnati al Distretto, 77 alla Corte, solo 286 sono i vincitori di concorso sicché è prevedibile che, per le ragioni già descritte, ben di meno saranno gli effettivi apporti per gli Uffici lagunari) è di poter dare dimostrazione di come, con risorse adeguate, la Corte veneta ha tutte le qualità e caratteristiche in atto per adempiere efficacemente al proprio compito di giustizia.

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2021 PER IL SETTORE PENALE:

Si individua in 4.500 definizioni complessive +/-15% (comprese quelle predibattimentali di prescrizione). Non si prevede la possibilità di ridurre le pendenze finali e la durata media dei procedimenti.

Stratigrafia dei Procedimenti Penali pendente 31 dicembre 2020


	Anno Ruolo											Totale ruolo	% ultra biennali
	Sino al 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Sezione I	138	145	172	60	70	179	331	1.085	1.194	1.021		4.395	49,6
Sezione II	60	40	48	87	436	845	576	964	1.007	1.015		5.078	60,2
Sezione III	42	130	137	152	180	425	414	885	869	834		4.068	58,1
Totale Corte d'Appello	240	315	360	300	688	1.452	1.321	2.940	3.076	2.883		13.575	56,1
Incidenza percentuale	1,2%	2,4%	3,7%	4,1%	4,3%	6,1%	12,8%	12,7%	25,4%	27,3%		100%	

Stratigrafia dei Procedimenti Penali pendente 31 dicembre 2021

	Anno Ruolo											Totale ruolo	% ultra biennali *
	FINO AL 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Sezione I	4	128	170	60	59	125	182	660	772	771	1.076	4.007	53,9
Sezione II	16	16	13	34	143	662	437	746	813	712	1.067	4.659	61,8
Sezione III	2	10	21	35	84	338	275	750	624	542	899	3.580	59,7
Totale Corte d'Appello	22	154	205	130	288	1.128	894	2.161	2.213	2.033	3.049	12.277	58,6
Incidenza percentuale	0,2%	1,3%	1,7%	1,1%	2,3%	9,2%	7,3%	17,6%	18,0%	16,6%	24,8%	100%	

* procedimenti ultra biennali al 30/11/2021 con iscrizione a ruolo precedente al 01/01/2020
 N.B. i totali della Corte comprendono anche i procedimenti che nel database hanno il campo della Sezione non valorizzato (32 casi per i pendenti al 31/12/2020 e 30 casi per i pendenti al 31/12/2021)

Movimento dei procedimenti penali - Corte d'Appello Gennaio 2021- Dicembre 2021



**Procedimenti penali definiti nel periodo gennaio-dicembre 2021 per anno di iscrizione a ruolo
Totale Corte d'Appello**


Modalità di esaurimento	Anno ruolo											TOTALE	% su totale definiti
	Sino al 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 gen-dic		
PREDIBATTIMENTALI	29	69	45	56	113	190	239	262	182	93	28	1.306	26,3
1. Sentenze di non doversi procedere per prescrizione	28	67	44	56	112	190	237	260	177	83	22	1.276	25,7
2. Sentenze di non doversi procedere (escluse prescrizioni)	1	2	1		1		2	2	2	4	3	18	0,4
3. Riunioni									3	6	3	12	0,2
4. Ordinanze di incompetenza												0	0,0
NON PREDIBATTIMENTALI (UDIENZA PARTECIPATA E CCS NON PARTECIPATA)	186	91	110	111	285	135	188	513	670	753	612	3.654	73,7
5. Sentenze di non doversi procedere per prescrizione	105	27	25	39	172	34	20	24	30	16	9	501	10,1
6. Ordinanze dichiarative di inammissibilità	10	1	5	10	9	22	7	15	8	13	23	123	2,5
7. Ordinanze di trasmissione A.A.										2	6	8	0,2
8. Sentenze di conferma	27	37	32	22	23	24	61	212	308	311	243	1.300	26,2
9. Sentenze di riforma totale o parziale	44	26	48	40	79	55	97	246	301	409	330	1.675	33,8
10. Sentenze dichiarative di nullità					2		3	16	23	2	1	47	0,9
TOTALE DEFINITI	215	160	155	167	398	325	427	775	852	846	640	4.960	100,0

* sentenze di non doversi a procedere (escluse le prescrizioni); sentenze dichiarative di nullità

**Sintesi dei movimenti dei procedimenti penali nel periodo gennaio-dicembre 2021
Totale Corte d'Appello**

	Anno ruolo											TOTALE
	Sino al 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 gen-dic	
A. Pendenti al 31/12/2020	240	315	360	300	688	1.452	1.321	2.940	3.076	2.883		13.575
B. Sopravvenuti nel periodo gen-dic 2021											3.711	3.711
C. Definiti nel periodo gen-dic 2021	215	160	155	167	398	325	427	775	852	846	640	4.960
D. Pendenti al 31/12/2021	22	154	205	130	288	1.128	894	2.161	2.213	2.033	3.049	12.277
% smaltimento ultrabiennali (riferito a procedimenti pendenti e definiti con anno ruolo fino al 2018)												34,4

Stato di avanzamento al 31 dicembre 2021 per il raggiungimento dell'obiettivo annuale e avanzamento atteso per il mese corrente
Totale Corte di Appello



Per il Settore Penale non si prevede un obiettivo di smaltimento dell'arretrato patologico per l'anno 2021.

Quanto al settore civile e lavoro la Corte ha definito più procedimenti di quelli sopravvenuti, salvo che per la volontaria giurisdizione:

	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI
Affari Civili Contenziosi	2672	4363	5033
Volontaria Giurisdizione	1003	957	310
Totale	3675	5320	5343

	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI
Lavoro	634	730	1689
Previdenza	363	374	999
Totale	997	1104	2688

Negli Uffici di primo grado, per il settore penale i numeri complessivi vedono un aumento lieve per il dibattimento collegiale (da 1243 a 1316), un aumento consistente del dibattimento monocratico (da 22682 a 24794), una diminuzione degli appelli giudice di pace (da 228 a 212), una sostanziale stabilità delle pendenze GIP/GUP *noti* (da 29582 a 29215) e dell'assise (da 8 a 9).

Per il settore civile la pendenza complessiva (civile contenzioso, volontaria giurisdizione, lavoro prev. assist. obblig., procedimenti speciali sommari) diminuisce sensibilmente da 60.398 a 53.429,

nonostante l'aumento delle sopravvenienze (da 78.930 a 82.301), grazie a 10.384 definizioni in più (da 79.355 a 89.739: il 2020 è quello che in primo grado più aveva risentito dell'inizio della pandemia). Le maggiori sopravvenienze sono per gli affari civili contenziosi del Tribunale di Venezia (5.879), per il lavoro del Tribunale di Padova (2.418), per i procedimenti speciali sommari del Tribunale di Verona (5.679), per la volontaria giurisdizione del Tribunale di Padova (3.880); le rispettive corrispondenti maggiori definizioni sono dei Tribunali di Venezia (7.511), Padova (2.491), Verona (5.999), Padova (3.976) (ALLEGATO 3).

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2021 PER IL SETTORE CIVILE:

**Stratigrafia dei Procedimenti Civili pendenti
Prospetto Complessivo delle sezioni
30 Giugno 2020**

Ruolo SICID	Anno Ruolo											Totale Ruolo	Totale ultra-biennali
	Sino al 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
a Lavoro	0	0	0	4	6	14	115	271	439	562	288	1.699	849
b Previdenza e assistenza	0	1	0	0	0	11	60	170	282	337	147	1.008	524
c Fallimentare e altre procedure concorsuali	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	1
d Equa Riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	94	130	0
f VG in materia di famiglia e persone	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	57	65	1
g VG non in materia di famiglia e persone	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11	20	33	2
h Separazione e divorzi contenziosi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	60	72	0
i Contenzioso civile ordinario	10	4	19	21	88	204	522	842	1.558	2.222	1.118	6.608	3.268
j Procedimenti speciali	0	0	0	0	0	0	2	14	26	91	19	152	42
k Decreti ingiuntivi	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	4	13	6
Totale pendenti	10	5	19	25	94	229	699	1.301	2.311	3.282	1.810	9.785	4.693
Incidenza percentuale	0,10%	0,05%	0,19%	0,26%	0,96%	2,34%	7,14%	13,30%	23,62%	33,54%	18,50%	100,00%	48,0%

N.B. in grigio chiaro sono evidenziati i procedimenti interessati al programma di smaltimento.

I procedimenti ultra-biennali sono quelli con iscrizione a ruolo antecedente al 01/01/2019

**Stratigrafia dei Procedimenti Civili pendenti
Prospetto Complessivo delle sezioni
31 Dicembre 2021**

Ruolo SICID	Anno Ruolo											Totale Ruolo	Totale ultra-biennali
	Sino al 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
a Lavoro			3	1	1	19	55	155	296	455	609	1.594	234
b Previdenza e assistenza				1	1	10	46	136	191	278	359	1.022	194
c Fallimentare e altre procedure concorsuali											3	3	0
d Equa Riparazione											57	57	0
f VG in materia di famiglia e persone										3	58	61	0
g VG non in materia di famiglia e persone									1	8	24	33	0
h Separazione e divorzi contenziosi										3	73	76	0
i Contenzioso civile ordinario	3	3	1	2	13	32	77	184	787	1.438	2.123	4.663	315
j Procedimenti speciali							10	9	14	14	50	97	19
k Decreti ingiuntivi							1		3	6	2	12	1
Totale pendenti area SICID	3	3	4	4	15	61	189	484	1.292	2.205	3.358	7.618	763
Incidenza percentuale	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,8%	2,5%	6,4%	17,0%	28,9%	44,1%	100,0%	10,0%

N.B. in grigio chiaro sono evidenziati i procedimenti interessati al programma di smaltimento.

I procedimenti ultrabiennali sono quelli con iscrizione a ruolo antecedente al 01/01/2019


Cruscotto di monitoraggio Programma ex art.37 D.L. 98/2011 - anno 2021


Periodo: 01/01/2021-31/12/2021

Stato di avanzamento obiettivi

1° obiettivo: Eliminazione del 29,8% della complessiva Pendenza PATOLOGICA (ultra-biennale)

Pendenti ultrabiennali (iscritti sino al 31/12/18) - al 30-giu-20	DA ELIMINARE	ELIMINATI AL 31-dic-21	AVANZAMENTO PERCENTUALE	AVANZAMENTO % ATTESO	SCOSTAMENTO	Pendenti ultrabiennali (iscritti sino al 31/12/18) - al 31-dic-21
4.693	1.966	3.930	199,9%	100,0%	99,9%	763






Commenti:

1. periodo: 01/01/2021 -31/12/2021 -indice di ricambio: 1,3 - pendenze iniziali (calcolate): 9.154 - iscritti nel periodo: 4.506 - definiti nel periodo: 6.035 - pendenze finali: 7.625

**Procedimenti civili pendenti ultrabiennali al 31/12/2021
Sezioni ordinarie e specializzate (Lavoro, TRAP, Impresa, Minorenni)**

DATA PENDENZA	ISCRITTI ANTE	TOTALE PROCEDIMENTI	ULTRABIENNALI	% sul totale pendenti
30/06/2016	31/12/2014	12.867	6.884	53,5%
30/06/2017	31/12/2015	13.300	6.472	48,7%
30/06/2018	31/12/2016	13.357	5.772	43,2%
30/06/2019	31/12/2017	12.228	5.275	43,1%
30/06/2020	31/12/2018	9.785	3.268	33,4%
31/12/2021	31/12/2018	7.618	763	10,0%


Nota: i criteri di rilevazione delle pendenze sono gli stessi delle statistiche ministeriali (deposito motivazione e pubblicazione)



Procedimenti NUOVI ISCRITTI, DEFINITI E PENDENTI AL 31/12/2021
Sezioni inserite nel SICID - ruoli: contenzioso e volontaria giurisdizione

SEZIONE	NUOVI ISCRITTI	DEFINITI	PENDENTI	Indice di ricambio	Durata prognostica
Lavoro	1059	1233	2717	1,2	802
Presidenziale -CC	25	60	13	2,4	79
Presidenziale - VG	21	20	10	1,0	182
Sezione I	994	1490	1494	1,5	365
Sezione II	638	860	977	1,3	414
Sezione III	820	1387	985	1,7	259
Sezione IV	652	758	1121	1,2	538
Feriale	17	17		1,0	
Impresa	90	59	164	0,7	1012
Minorenni	71	83	18	1,2	79
TRAP	7	20	17	2,9	309
Rifugiati		40			
nessuna	112	8	109	0,1	4960
TOTALE	4.506	6.035	7.625	1,3	460

Nota: i criteri di rilevazione delle pendenze sono gli stessi delle statistiche ministeriali (deposito motivazione e pubblicazione)



Il Presidente della Corte reggente
Carlo Citterio

Organico personale amministrativo uffici giudicanti Distretto di Venezia al 30-06-2021

Circondario	Tipo Ufficio	Organico	Presenze	Vacanze Eff.	% Scopertura
Venezia	Corte App.	133	91	42	31,58%
	Trib.Min.	29	21	8	27,59%
	Trib.Sorv.	23	16	7	30,43%
Bassano del Grappa	Giudice di Pace	6	3	3	50,00%
Belluno	Giudice di Pace	5	4	1	20,00%
	Trib.	45	30	15	33,33%
Padova	Giudice di Pace	16	14	2	12,50%
	Trib.	162	130	32	19,75%
	Uff.Sorv.	17	11	6	35,29%
Rovigo	Giudice di Pace	7	8	-1	-14,29%
	Trib.	73	57	16	21,92%
Treviso	Giudice di Pace	14	11	3	21,43%
	Trib.	121	92	29	23,97%
Venezia	Com.Usi Civici	1	1	0	0,00%
	Giudice di Pace	12	9	3	25,00%
	Trib.	204	130.5	73.5	26,76%
Verona	Giudice di Pace	18	12	6	33,33%
	Trib.	161	121	40	24,84%
	Uff.Sorv.	14	9	5	35,71%
Vicenza	Giudice di Pace	12	8	4	33,33%
	Trib.	142	104	38	26,76%

Circondario	Tipo Ufficio	Organico	Presenze	Vacanze Eff.	% Scopertura
Venezia	Unepp C/O Corte App.	69	45	24	34,78%
Belluno	Unep C/O Trib.	14	9	5	35,71%
Padova	Unep C/O Trib.	35	24	11	31,43%
Rovigo	Unep C/O Trib.	23	15	8	34,78%
Treviso	Unep C/O Trib.	40	26	14	35,00%
Verona	Unep C/O Trib.	37	19	18	48,65%
Vicenza	Unep C/O Trib.	38	22	16	42,11%

Dati al 30/06/2021 - Fonte PreOrg

Organico personale magistrati uffici giudicanti Distretto di Venezia al 30-12-2021

Corte di Appello di VENEZIA								
Funzione	Organico	Vacanti	Presenza Giuridica	Uomini P. Giuridica	Donne P. Giuridica	Effettivi	%Sc. Giuridica	%Sc. Effettiva
Presidente di Corte di Appello	1	1	0	0	0	0	100	100
Presidente Sezione di Corte d'Appello	7	0	7	5	2	7	0	0
Presidente sezione lavoro Corte Appello	1	0	1	1	0	1	0	0
Consigliere di Corte di Appello	48	9	39	20	19	31	18	35
Consigliere sezione lavoro	5	0	5	3	2	4	0	20
Magistrato distrettuale giudicante	1	1	0	0	0	0	100	100
Giudice ausiliario di corte di appello	22	7	15	8	7	15	31	31
Componente privato sez. minorenni corte appello	16	2	14	6	8	14	12	12
Esperto del tribunale acque pubbliche	3	0	3	3	0	3	0	0

Tribunale di BELLUNO								
Funzione	Organico	Vacanti	Presenza Giuridica	Uomini P. Giuridica	Donne P. Giuridica	Effettivi	%Sc. Giuridica	%Sc. Effettiva
Presidente di Tribunale	1	0	1	0	1	1	0	0
Giudice	10	0	10	6	4	10	0	0
Giudice Sezione Lavoro	1	0	1	0	1	1	0	0
Giudice onorario di tribunale	10	1	9	3	6	9	10	10

Tribunale di PADOVA								
Funzione	Organico	Vacanti	Presenza Giuridica	Uomini P. Giuridica	Donne P. Giuridica	Effettivi	%Sc. Giuridica	%Sc. Effettiva
Presidente di Tribunale	1	0	1	0	1	1	0	0
Presidente Sezione di Tribunale	4	0	4	0	4	4	0	0
Giudice	38	5	33	8	25	34	13	10
Giudice Sezione Lavoro	4	0	4	3	1	4	0	0
Giudice onorario di tribunale	21	4	17	3	14	17	19	19

Tribunale di ROVIGO								
Funzione	Organico	Vacanti	Presenza Giuridica	Uomini P. Giuridica	Donne P. Giuridica	Effettivi	%Sc. Giuridica	%Sc. Effettiva
Presidente di Tribunale	1	0	1	1	0	1	0	0
Presidente Sezione di Tribunale	1	0	1	0	1	1	0	0
Giudice	16	1	15	6	9	15	6	6
Giudice Sezione Lavoro	1	0	1	0	1	1	0	0
Giudice onorario di tribunale	8	3	5	3	2	5	37	37

Tribunale di TREVISO								
Funzione	Organico	Vacanti	Presenza Giuridica	Uomini P. Giuridica	Donne P. Giuridica	Effettivi	%Sc. Giuridica	%Sc. Effettiva
Presidente di Tribunale	1	0	1	1	0	1	0	0
Presidente Sezione di Tribunale	4	0	4	3	1	4	0	0
Giudice	32	6	26	14	12	27	18	15
Giudice Sezione Lavoro	4	0	4	2	2	4	0	0
Giudice onorario di tribunale	17	5	12	0	12	12	29	29

Tribunale di VENEZIA								
Funzione	Organico	Vacanti	Presenza Giuridica	Uomini P. Giuridica	Donne P. Giuridica	Effettivi	%Sc. Giuridica	%Sc. Effettiva
Presidente di Tribunale	1	0	1	1	0	1	0	0
Presidente Sezione di Tribunale	5	0	5	2	3	5	0	0
Presidente Sezione Lavoro	1	0	1	0	1	1	0	0
Presidente Sezione GIP	1	0	1	1	0	1	0	0
Presidente aggiunto sezione GIP	1	1	0	0	0	0	100	100
Giudice	50	11	39	12	27	40	22	20
Giudice Sezione Lavoro	3	0	3	0	3	3	0	0
Giudice onorario di tribunale	29	4	25	8	17	25	13	13

Tribunale di VERONA								
Funzione	Organico	Vacanti	Presenza Giuridica	Uomini P. Giuridica	Donne P. Giuridica	Effettivi	%Sc. Giuridica	%Sc. Effettiva
Presidente di Tribunale	1	0	1	0	1	1	0	0
Presidente Sezione di Tribunale	4	2	2	1	1	2	50	50
Giudice	43	6	37	18	19	39	13	9
Giudice Sezione Lavoro	4	1	3	2	1	3	25	25
Giudice onorario di tribunale	25	4	21	7	14	21	16	16

Tribunale di VICENZA								
Funzione	Organico	Vacanti	Presenza Giuridica	Uomini P. Giuridica	Donne P. Giuridica	Effettivi	%Sc. Giuridica	%Sc. Effettiva
Presidente di Tribunale	1	0	1	1	0	1	0	0
Presidente Sezione di Tribunale	3	1	2	2	0	2	33	33
Giudice	36	2	34	14	20	34	5	5
Giudice Sezione Lavoro	3	0	3	2	1	3	0	0
Giudice onorario di tribunale	25	7	18	5	13	18	28	28

Movimento dei Procedimenti Civili SICID in Corte di Appello

Ruolo	A.G. 2020/2021			A.G. 2019/2020			A.G. 2018/2019			Variazione % A.G. 2020/2021 vs. A.G. 2019/2020			Variazione % A.G. 2019/2020 vs. A.G. 2018/2019		
	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	2.672	4.363	5.033	2.815	5.336	6.734	3.965	5.065	9.250	-5,1%	-18,2%	-25,3%	-29,0%	5,4%	-27,2%
LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	997	1.104	2.688	1.006	902	2.793	1.019	1.135	2.682	-0,9%	22,4%	-3,8%	-1,3%	-20,5%	4,1%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.003	957	310	839	883	262	997	933	298	19,5%	8,4%	18,3%	-15,8%	-5,4%	-12,1%
Totale	4.672	6.424	8.031	4.660	7.121	9.789	5.981	7.133	12.230	0,3%	-9,8%	-18,0%	-22,1%	-0,2%	-20,0%

Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari ultimi tre anni giudiziari

Circondario	Ruolo	A.G. 2020/2021			A.G. 2019/2020			A.G. 2018/2019			Variazione percentuale A.G. 2020/2021 vs. A.G. 2019/2020			Variazione percentuale A.G. 2019/2020 vs. A.G. 2018/2019			Variazione percentuale pendenza nel triennio
		Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	
Circondario di Tribunale Ordinario di Belluno	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	816	1.339	1.073	773	701	1.235	878	1.210	1.157	6%	91%	13%	-	-	-	-7%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	203	189	127	222	213	113	268	239	103	-9%	-11%	12%	17%	11%	10%	23%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	533	581	119	605	591	161	765	727	147	-12%	-2%	26%	21%	19%	10%	-19%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.005	1.021	214	816	790	234	987	963	210	23%	29%	-9%	17%	18%	11%	2%
	Totale	2.557	3.130	1.533	2.416	2.295	1.743	2.898	3.139	1.617	6%	36%	12%	17%	27%	8%	-5%
Circondario di Tribunale Ordinario di Padova	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	4.139	4.822	5.062	3.604	4.041	5.714	4.437	4.253	6.106	15%	19%	11%	19%	-5%	-6%	-17%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	2.418	2.491	1.740	2.466	2.536	1.803	3.007	3.463	1.866	-2%	-2%	-3%	18%	27%	-3%	-7%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	4.492	4.724	609	4.468	4.411	828	5.034	4.504	787	1%	7%	26%	11%	-2%	5%	-23%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	3.880	3.976	780	3.101	3.160	838	3.534	3.169	808	25%	26%	-7%	12%	0%	4%	-3%
	Totale	14.929	16.013	8.191	13.639	14.148	9.183	16.012	15.389	9.567	9%	13%	11%	15%	-8%	-4%	-14%
Circondario di Tribunale Ordinario di Rovigo	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1.556	1.957	2.320	1.363	1.685	2.739	1.708	2.018	3.055	14%	16%	15%	20%	17%	10%	-24%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	646	725	174	719	744	253	933	999	278	-10%	-3%	31%	23%	26%	-9%	-37%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1.395	1.475	183	1.444	1.444	266	1.591	1.561	270	-3%	2%	31%	-9%	-7%	-1%	-32%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.656	1.654	304	1.317	1.328	315	1.331	1.280	346	26%	25%	-3%	-1%	4%	-9%	-12%
	Totale	5.253	5.811	2.981	4.843	5.201	3.573	5.563	5.858	3.949	8%	12%	17%	13%	11%	10%	-25%

Circondario di Tribunale Ordinario di Treviso	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	4.784	4.868	5.260	3.928	4.419	5.330	4.761	5.856	5.696	22%	10%	-1%	-	-	-6%	-8%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	1.201	1.482	1.067	1.405	1.505	1.338	1.481	1.750	1.427	-15%	-2%	20%	-5%	14%	-6%	-25%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	4.546	4.631	731	4.875	4.793	808	4.997	5.016	730	-7%	-3%	10%	-2%	-4%	11%	0%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	3.782	3.774	819	3.087	3.096	1.099	3.289	3.282	1.039	23%	22%	25%	-6%	-6%	6%	-21%
	Totale	14.313	14.755	7.877	13.295	13.813	8.575	14.528	15.904	8.892	8%	7%	-8%	-8%	13%	-4%	-11%
Circondario di Tribunale Ordinario di Venezia	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	5.879	7.511	12.832	7.286	6.264	14.495	8.778	8.646	13.179	-19%	20%	11%	17%	28%	10%	-3%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	1.993	2.448	961	2.430	2.116	1.407	2.364	2.427	1.090	-18%	16%	32%	3%	13%	29%	-12%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	4.398	4.507	1.032	4.373	3.994	1.150	4.489	4.568	764	1%	13%	10%	-3%	13%	51%	35%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	2.886	2.976	914	2.420	2.330	992	2.648	2.760	833	19%	28%	-8%	-9%	16%	19%	10%
	Totale	15.156	17.442	15.739	16.509	14.704	18.044	18.279	18.401	15.866	-8%	19%	13%	10%	20%	14%	-1%
Circondario di Tribunale Ordinario di Verona	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	5.203	5.605	5.926	4.395	4.772	6.253	5.023	5.891	6.513	18%	17%	-5%	13%	19%	-4%	-9%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	2.001	2.373	1.417	1.918	2.117	1.757	2.407	2.622	1.949	4%	12%	19%	-	19%	10%	-27%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	5.679	5.999	747	5.850	5.757	1.044	6.375	6.354	951	-3%	4%	28%	-8%	-9%	10%	-21%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	4.011	3.974	877	3.252	3.275	836	3.297	3.339	1.000	23%	21%	5%	-1%	-2%	16%	-12%
	Totale	16.894	17.951	8.967	15.415	15.921	9.890	17.102	18.206	10.413	10%	13%	-9%	10%	13%	-5%	-14%
Circondario di Tribunale Ordinario di Vicenza	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	4.267	5.529	5.941	3.992	4.600	7.074	4.327	6.079	7.508	7%	20%	16%	-8%	24%	-6%	-21%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	1.320	1.374	820	1.473	1.362	855	1.479	1.748	1.036	-10%	1%	-4%	0%	22%	17%	-21%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	3.947	4.098	528	4.397	4.393	677	4.913	4.974	671	-10%	-7%	22%	11%	12%	1%	-21%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	3.665	3.636	852	2.951	2.918	784	3.168	3.237	706	24%	25%	9%	-7%	10%	11%	21%
	Totale	13.199	14.637	8.141	12.813	13.273	9.390	13.887	16.038	9.921	3%	10%	13%	-8%	17%	-5%	-18%
DISTRETTO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	26.644	31.631	38.414	25.341	26.482	42.840	29.912	33.953	43.214	5%	19%	10%	15%	22%	-1%	-11%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	9.782	11.082	6.306	10.633	10.593	7.526	11.939	13.248	7.749	-8%	5%	16%	11%	20%	-3%	-19%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	24.990	26.015	3.949	26.012	25.383	4.934	28.164	27.704	4.320	-4%	2%	20%	-8%	-8%	14%	-9%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	20.885	21.011	4.760	16.944	16.897	5.098	18.254	18.030	4.942	23%	24%	-7%	-7%	-6%	3%	-4%
	Totale	82.301	89.739	53.429	78.930	79.355	60.398	88.269	92.935	60.225	4%	13%	12%	11%	15%	0%	-11%

Movimento dei procedimenti civili del registro SIECIC presso i Tribunali ordinari - ultimi tre anni giudiziari

(vds capitolo IV - Dati statistici)

Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti negli anni giudiziari 2021/2020, 2019/2020, 2018/2019

(vds capitolo IV - Dati statistici)

Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti negli anni giudiziari 2021/2020, 2019/2020, 2018/2019. Dettaglio sedi degli Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario

(vds capitolo IV - Dati statistici)

II PARTE

NOTE SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA NEI TRIBUNALI E NEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL DISTRETTO

Si riportano le note informative dei Presidenti dei Tribunali del distretto

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

La giustizia minorile continua ad essere caratterizzata da un carico di lavoro per magistrato molto alto, tanto da essere stato questo Tribunale interessato dall'aumento di organico di una unità disposto con il recente D.M. del 14.9.2020, cui finora non è conseguita la presenza di un ulteriore magistrato nell'ufficio.

Dal raffronto dei dati statistici relativi agli ultimi tre anni giudiziari, che appaiono condizionati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, emerge un progressivo aumento delle procedure civili ed una flessione delle iscrizioni penali con conseguente riduzione delle pendenze penali totali, favorita anche dal maggior lavoro svolto dal GIP per definizioni senza udienza.

Pianta organica dei magistrati:

n. 1 presidente e n. 7 giudici

Con riferimento all'A.G.2020-2021:

- scopertura media dell'organico dei magistrati 1
- numero medio dei magistrati in servizio 7
- numero dei magistrati con esonero dal lavoro giudiziario 0

Sono previsti 32 giudici onorari che integrano i collegi e che collaborano con i magistrati nelle attività istruttorie civili.

Pianta organica del personale amministrativo e personale in servizio effettivo alla data del 30.6.2021

QUALIFICA	ORGANICO	SCOPERTURA	PERCENTUALE DI SCOPERTURA ¹⁾
Dirigente	1	0	0%
Direttori	2	0	0%
Funzionari giudiziari ²⁾	8	5	62,5%
Cancellieri ³⁾	5	3	60 %
Contabili	1	0	0%
Assistenti giudiziari ⁴⁾	6	0	0%
Operatori giudiziari	3	0	0%
Conducenti automezzi	2	0	0%
Ausiliari	1	1	100%
Totale	29	9	31,03 %

¹⁾ Riferita al personale di ruolo e all'organico

²⁾ Un funzionario in distacco sindacale al 50%, un funzionario giudiziario in distacco al Ministero della Giustizia

³⁾ Un cancelliere in part-time al 69,44 %

⁴⁾ Un assistente in distacco, un altro assistente in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis D.LGS. 151/2001 e un altro assistente in part-time al 50 %

Si segnala che alla data del 30 giugno 2021 risultavano applicati al Tribunale per i Minorenni di Venezia un funzionario giudiziario, un operatore giudiziario e un ausiliario.

Si segnala, altresì, che l'Ufficio si avvale della collaborazione di personale in assegnazione temporanea sulla base del Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia, Regione del Veneto, Corte d'Appello di Venezia e Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia.

La situazione di carenza di personale amministrativo è alquanto critica, soprattutto con riferimento ai profili di funzionario giudiziario e di cancelliere e comporta rallentamenti nell'attività di cancelleria e conseguente formazione di arretrato.

Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici

Quanto agli strumenti informatici, la situazione appare critica con riferimento ai personal computer a disposizione che sono assai datati e lenti, nonché non più coperti da garanzia.

Con il passaggio, anche per motivi di sicurezza, al sistema operativo *windows 10* è diventato oltremodo necessario rinnovare i personal computer non in grado di supportare detto sistema operativo.

Sono state, pertanto, inviate diverse note alla DGSIA per chiedere la fornitura urgente di nuovi personal computer. La DGSIA ha fornito all'ufficio in tempi recenti solo 5 computer portatili per le attività della cancelleria.

Urgente sarebbe la sostituzione degli attuali obsoleti server, essendo anche ormai prossimo all'esaurimento lo spazio a disposizione dei loro hard disk e la memorizzazione di documenti condivisi. Una problematica emersa durante il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19 è quella della lentezza della connessione internet sia in download, sia in upload, ragione per cui il CISIA ha in programma l'aggiornamento del cablaggio, risalente nel tempo e dotato di apparati di rete con velocità alquanto ridotta che creano dei colli di bottiglia.

In tempi recenti è stato adottato il programma per la gestione delle presenze del personale TimeManagement, che, però, presenta alcune lacune già segnalate e si spera venga migliorato.

Si segnala, infine, la carenza di supporto tecnico e la necessità di formazione permanente per il personale.

Le ridotte risorse economiche messe a disposizione dell'ufficio creano notevole problemi (anche con riferimento al materiale di cancelleria), perché il Tribunale per i Minorenni non ha il processo civile telematico e deve stampare le relazioni e le comunicazioni inviate dagli altri uffici pubblici attraverso la posta elettronica.

Livello di attuazione del processo telematico nel settore civile e nel settore penale

Nei Tribunali per i Minorenni non trova applicazione il processo civile telematico.

Nel settore penale l'ufficio usa il sistema SNT, secondo quanto autorizzato dal Ministero della Giustizia, per le notifiche agli avvocati e per la ricezione delle istanze.

Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notifiche agli avvocati avvengono via pec.

Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti, soprattutto in materia processuale

La riforma recente più significativa è costituita dal D. L.vo 220/2017, laddove ha attribuito al Tribunale per i Minorenni la competenza, come giudice tutelare, sui minori stranieri non accompagnati, per i quali il PM chiede la nomina di un tutore ed altresì il vaglio sulle misure di accoglienza disposte in loro favore.

La normativa delinea una nuova figura di giudice minorile, che opera in modo monocratico quale delegato dal Presidente, a differenza di quanto accade in tutte le altre procedure di competenza del Tribunale per i Minorenni. L'ufficio si avvale della collaborazione del Garante Regionale dei diritti della persona, che cura la formazione dei tutori volontari e del loro elenco. Viene attribuita alla nomina del tutore volontario efficacia immediata, sia per permetterne la sua sollecita operatività, sia per superare gli ostacoli rappresentati dalla distanza del domicilio del tutore dalla sede del Tribunale.

Le tutele per i minori stranieri non accompagnati stanno impegnando sempre di più il Tribunale per il crescente numero di tali procedure.

Problematiche processuali riguardanti l'accertamento dell'età del minore in casi di fondati dubbi (come stabilito dall'art. 19 bis D.L.vo 142/2015, introdotto dall'art. 5 L. 47/2017 e modificato dal D. L.vo 220/2017) non sono ancora state affrontate, perché non sono ancora pervenute richieste di pronunce sull'età da parte del Pubblico Ministero, e ciò per le difficoltà legate alle modalità di svolgimento degli esami socio-sanitari.

Nell'ambito delle novità legate ai minori stranieri non accompagnati va segnalata una nuova competenza del Tribunale per i Minorenni, a cui è attribuito (ai sensi dell'art. 13 L.47/2017) il compito di emettere un decreto di proseguimento amministrativo, con il quale si dispone l'affidamento del minore al servizio sociale.

Sull'incremento dei flussi sta incidendo l'ordinanza n. 9199 del 5.3.2019 della Corte di Cassazione che ha dato al concetto di "minore straniero non accompagnato" una interpretazione più ampia di quella data da questo Tribunale e dai G.T., interpretazione che comporta la competenza di questa autorità giudiziaria in tutti i casi in cui detti minori si trovino in Italia senza genitori, benché siano presso parenti.

Analisi quantitativa dei flussi

Per quanto concerne il settore civile l'analisi dei flussi evidenzia una riduzione delle iscrizioni pari all'11%, peraltro con un aumento del 9% dei procedimenti contenziosi e del 38% delle procedure amministrative che riguardano i minori con irregolarità nella condotta.

Benché siano leggermente aumentate le pendenze (2%) per un totale di 4.186 procedimenti pendenti, la capacità di definizione appare buona, anche se le definizioni si sono ridotte (-12%), tenuto conto che il precedente anno giudiziario aveva visto un incremento delle iscrizioni di volontaria giurisdizione pari al 73% e che numerosi sono i provvedimenti temporanei che vengono emessi nell'ambito delle procedure, posto che le situazioni all'attenzione dei giudici sono sempre più complesse e richiedono ripetuti decreti per adeguare il regime giuridico al modificarsi delle condizioni del minore e della sua famiglia e per rispondere alle istanze delle difese.

Diversamente, per quanto riguarda il settore penale si rileva una progressiva riduzione delle pendenze (-13 %), pari in termini percentuali a quelle dell'anno precedente, ma inferiori in termini assoluti, essendo 5.671 i procedimenti totali pendenti, contro i 6.526 procedimenti pendenti riferiti al precedente anno giudiziario.

Si osserva che continuano ad essere numerose le pendenze del GUP, rimaste a 4.091 procedimenti, pur essendoci stato un incremento delle definizioni, rispetto all'anno giudiziario precedente, caratterizzato dalla riduzione sia delle udienze, sia delle sopravvenienze a causa della pandemia da Covid -19.

E' proseguita la progressiva riduzione dei procedimenti pendenti al GIP, continuando le definizioni ad essere state superiori alle sopravvenienze (indice di ricambio 211%). Quanto al dibattimento le pendenze sono molto contenute (104).

Appare opportuno evidenziare che i magistrati non sono sufficientemente supportati dalle cancellerie, ormai logorate da anni di impegno intenso, molto coinvolte nella collaborazione con il giudice per le caratteristiche peculiari della giustizia minorile, costrette a far fronte ai vari servizi e alla continua necessità di istruire personale che a vario titolo e per tempo variabile viene assegnato all'ufficio, personale esterno che rappresenta, comunque, una risorsa.

Analisi qualitativa

Da anni si assiste ad un continuo aumento della complessità dei procedimenti civili, con conseguente maggior impegno sia in termini di studio, sia in termini di elaborazione della decisione, in quanto i minori sono lo specchio delle difficoltà e dei disagi che la società attraversa ed esprime. In particolare,

si è osservato un incremento delle situazioni che riguardano adolescenti con problematiche psichiche e delle richieste di continuare a seguire, dal punto di vista amministrativo, tali giovani anche oltre i diciotto anni.

Parimenti nei procedimenti penali si verifica un aumento del numero di imputati con problematiche legate a disturbi psichici e alle dipendenze, con conseguente maggiore difficoltà (ma, al tempo stesso, maggiore importanza) nell'attuare la valenza educativa del processo penale minorile. Sintomo di ciò è l'aumento degli esiti negativi delle messe alla prova.

Ancora, specchio delle difficoltà nelle relazioni familiari e della necessità di un intervento giudiziario è il costante aumento dei procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia da parte dei figli verso i genitori e dei disagi dei minori stranieri entrati in Italia in età già grande per ricongiungimenti familiari o adozioni internazionali.

Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento

La grave carenza del personale amministrativo limita la possibilità di elaborare buone prassi organizzative, poiché l'ufficio è in un equilibrio precario, raggiunto ultimamente con l'arrivo di due direttori, di un funzionario e di un cancelliere. In ogni caso la scopertura di personale amministrativo rispetto all'esiguo numero di organico totale appare molto grave, sol che si consideri la difficoltà ad organizzare le sostituzioni in caso di assenze e la fragilità di un sistema che vede poche competenze condivise.

Il numero ridotto di personale amministrativo e l'assenza di tirocinanti ex art. 73 DL 69/2013 (convertito con modifiche nella legge 98/2013) non ha consentito finora di creare l'ufficio per il processo.

Peraltro, con la collaborazione delle cancellerie civili e penali si è provveduto ad organizzare un sistema di prenotazione on -line per gli avvocati dell'accesso in cancelleria per prendere visione ed estrarre copia degli atti (si ricorda che i Tribunali per i minorenni non sono interessati dal processo civile telematico), sistema organizzativo che ha premesso di essere più efficienti, preparando in anticipo la cancelleria i fascicoli che vengono consultati, limitando moltissimo le attese, eventuali accessi inutili particolarmente frustrante per chi viene da luoghi lontani del distretto e regolando l'afflusso del pubblico, fatto particolarmente utile nel periodo dell'emergenza sanitaria.

Altra prassi organizzativa per velocizzare il passaggio in giudicato delle sentenze di adozione è stata quella che prevede il contatto diretto della cancelleria, la quale su appuntamento riceve gli interessati ai quali viene notificata a mani la sentenza e che contestualmente rinunciano all'impugnazione. Così facendo, i tempi del passaggio in giudicato della sentenza si riducono notevolmente con gradimento dei genitori adottivi che vedono definita più celermente la loro situazione.

Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato

La riduzione dell'arretrato civile non è stato fatto oggetto di particolari programmi, aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella programmazione annuale ai sensi dell'art. 37 della legge 111/2011.

La peculiarità della materia trattata (valutazione delle adeguatezze genitoriali, della bontà e sufficienza degli interventi di tutela del minore e di sostegno alla genitorialità, della transitorietà o meno della situazione di pregiudizio, tempi di recupero dell'adolescente con problemi di devianza) impone un periodo, sia pure variabile, di osservazione delle situazioni e, quindi, vi è una durata tecnica della procedura non occupata unicamente dall'attività istruttoria in senso stretto e che, inoltre, è condizionata dai tempi dei servizi sociali a vario titolo coinvolti.

In ogni caso la ragionevole durata del processo è comunque tenuta presente nell'attività dell'ufficio, in quanto i magistrati assegnatari hanno in evidenza le procedure con durata ultra triennale e sono impegnati a definire le procedure più risalenti.

Per quanto concerne la riduzione dell'arretrato penale, il dibattimento è stato organizzato reintroducendo l'udienza filtro e all'ufficio GIP-GUP sono assegnati quattro magistrati.

Vi sono periodici incontri con la Procura minorile per il coordinamento delle attività.

Situazione carceraria Istituto Penale Minorile di Treviso

L'Istituto Penale Minorile di Treviso ha una capienza di 12 persone; nel secondo semestre del 2020 gli ingressi sono stati 27 e le uscite 24, mentre il primo semestre del 2021 ha visto 26 ingressi totali e 22 uscite.

Sono aumentati i minori entrati in IPM in custodia cautelare rispetto ai soggetti in custodia cautelare, diversamente dal precedente anno giudiziario, con trasferimenti in altri istituti minorili.

Le problematiche rilevanti affrontate dall'IPM sono legate al superamento della capienza massima, alle caratteristiche della struttura con spazi ridotti che incidono anche sulla impossibilità di separare minorenni e giovani adulti e sono costituite, altresì, dai gravi disturbi comportamentali che presentano molti minori con conseguente maggior impegno nella loro gestione.

Viene fatta applicazione dell'istituto dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai 18 mesi di cui all'art. 1 della legge 199/2010, quando non vi sono le condizioni per l'applicazione di misure alternative.

Nell'anno giudiziario in esame sono state esaminate 13 richieste di misure alternative alla detenzione.

Notizie sull'uso di applicativi e di sistemi informatici per la gestione dell'emergenza da Covid-19 e sui risultati conseguiti

Questo Tribunale si è adeguato all'indicazione di favorire il lavoro agile e, conseguentemente, per quanto concerne l'attività prettamente giurisdizionale, si sono realizzati due protocolli, uno civile e l'altro penale, con l'avvocatura distrettuale di Venezia per la gestione delle udienze da remoto utilizzando l'applicativo *microsoft teams*, applicativo usato anche per le camere di consiglio.

Il risultato ottenuto è stato quello di limitare l'accesso all'ufficio, ma al tempo stesso avere la possibilità di continuare a prendere le decisioni da assumere in camera di consiglio senza alcun problema pratico, nonché di celebrare da remoto i processi per i quali, sussistendone le condizioni di legge, ciò era possibile ed effettuare nei procedimenti civili l'audizione di genitori detenuti senza accesso al carcere.

Ci si è avvalsi dell'applicativo *microsoft teams* anche per le udienze di sottrazione internazionale di minori con collegamento da remoto del genitore richiedente il rimpatrio.

Inoltre, come sopra indicato, si è consentito il deposito di istanze via pec e si è programmato l'accesso dei difensori alle cancellerie per avere copia degli atti.

Tutte le informazioni sull'attività dell'ufficio sono state messe nel portale web del Tribunale.

Quanto all'attività del personale amministrativo, l'unico servizio che si è potuto avvantaggiare dell'utilizzo di applicativi da casa è stato quello delle spese pagate e recupero crediti, essendo stati resi disponibili da remoto i sistemi di gestione Sicoge e Siamm.

Nel primo semestre del 2021 si è progressivamente ridotto il lavoro agile, le udienze si sono svolte in presenza, con esclusione delle udienze per sottrazione internazionale di minore e per l'audizione di genitori detenuti, mentre si sono mantenute le camere di consiglio da remoto.

Informazioni, anche supportate, dai relativi dati statistici, sulle ricadute della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla produttività dell'ufficio giudiziario

La produttività dell'ufficio non ha subito ricadute della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, in quanto nel secondo semestre del 2020 sono state recuperate tutte le udienze che avevano subito un rinvio e nel primo semestre del 2021 si è proceduto secondo la gestione ordinaria del lavoro.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo

La pianta organica dei magistrati del Distretto, che comprende 10 magistrati, alla data del 30 giugno 2021 risultava integralmente coperta, anche se nel corso dell'anno in considerazione nei tre Uffici del distretto vi sono state assenze od esoneri di attività di taluni magistrati che hanno gravato i restanti colleghi in servizio di un aggravio del ruolo (segnatamente presso l'Ufficio di Venezia la dott.ssa Marina Righi è stata assente per congedo per maternità dal mese di agosto 2020 a quello di giugno 2021; presso l'Ufficio di Verona il dott. Andrea Mirenda, nominato componente del Consiglio Giudiziario, è stato esonerato dal 33% del ruolo da ottobre 2020; presso l'Ufficio di Padova la dott.ssa Elena Garbo è stata applicata a tempo parziale presso il Tribunale di Vicenza per esaurire il procedimento relativo alla Banca popolare di Vicenza dal momento della presa di possesso il 16 giugno 2020 sino al 22 marzo 2021).

Sottolineo ancora **l'inadeguatezza della pianta organica dei magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di Verona (presso il quale sono previsti ad oggi solo 3 magistrati)**, in relazione al costante numero delle sopravvenienze dei procedimenti monocratici degli ultimi anni e alla diversa tipologia dei procedimenti relativi ai detenuti dopo l'istituzione nel 2019 presso il carcere di Vicenza di una Sezione di collaboratori di giustizia e di una Sezione di detenuti in regime di Alta Sicurezza 3: situazione che aveva indotto la scrivente a presentare osservazioni allo "Schema di decreto ministeriale relativo alla revisione delle piante organiche del personale di magistratura" redatto ai sensi dell'art. 1 comma 379 della L. 30/2/18 n. 145, facendo **richiesta di un magistrato in più**: dette osservazioni pur essendo state condivise dal Consiglio Giudiziario e dal CSM non sono state tuttavia recepite nel decreto ministeriale di revisione delle piante organiche adottato il 14 settembre 2020.

Deve essere segnalata la **non più tollerabile insufficienza della struttura amministrativa** prevista per il settore della sorveglianza con riferimento al personale di tutti e tre gli Uffici, le cui piante organiche **non sono state aggiornate a seguito dell'aumento delle piante organiche dei magistrati di tutti e tre gli Uffici occorso dagli anni 2012 al 2015** (a Venezia di 1 magistrato, a Padova di 2 magistrati e a Verona di 1 magistrato).

Devesi evidenziare infatti che la situazione nell'ultimo anno si è ulteriormente aggravata per **la cessazione dal servizio o il trasferimento ad altra amministrazione di altri dipendenti** (situazione destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi nell'Ufficio di Venezia per il trasferimento ad altra amministrazione di un assistente giudiziario vincitore di concorso ed in periodo di prova dal 1.9.21 e nell'ufficio di Padova per il pensionamento di un cancelliere; nell'Ufficio di Verona la situazione è già ad oggi aggravata poiché dal 1.7.21, epoca successiva quella della statistica richiesta, è già andato in pensione 1 funzionario).

Dalle tabelle sotto indicate constano, **alla data del 30 giugno 2021, le seguenti percentuali di scoperture del personale amministrativo dei tre Uffici di sorveglianza sono: 43% per Verona, 35% per Padova, 35% per Venezia.**

La diffusa carenza degli organici del personale amministrativo in tutto il Distretto impedisce alla scrivente di poter far fronte alle scoperture con l'applicazione del personale amministrativo dei vari Uffici di sorveglianza ex art. 70 bis comma 2 lett c) ord. pen.

Di fatto gli Uffici di Sorveglianza del Distretto non riescono nemmeno a fare fronte, in tempi accettabili, al lavoro ordinario, nonostante il ricorso alle poche unità provenienti dalla Polizia Penitenziaria o da altre amministrazioni, sempre provvisoriamente assegnate, oltre alla collaborazione dei pochi tirocinanti e volontari ex art. 68, 4° comma l. n. 354/1975 che hanno chiesto di dare il loro contributo agli Uffici.

Va segnalato che per far fronte al carico di lavoro degli Uffici e del Tribunale collegato alle richieste di benefici da parte dei detenuti con effetto potenzialmente "liberatorio" durante i primi mesi dell'emergenza sanitaria, **con provvedimento del 26 marzo 2020 del Presidente della Corte di Appello**

è stata disposta l'applicazione di alcune unità di personale amministrativo in tutti e tre gli Uffici di Sorveglianza, sino al 31 maggio, poi prorogata sino al 30 settembre 2020, in qualche caso a tempo parziale. Successivamente le applicazioni sono proseguite unicamente presso gli Uffici di Padova e di Verona e sono ad oggi cessate. Segnalo in particolare le scoperture nella misura del 100% in varie qualifiche, anche apicali o di particolare importanza per la concreta gestione degli uffici (direttore amministrativo e cancelliere), presso gli Uffici di Padova e di Verona e del 67% presso l'Ufficio di Venezia (nella qualifica di funzionario).

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA – VENEZIA

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA
Dirigente	0	0		
Direttori amministrativi	2	2	0	
Funzionari giudiziari	3	1	-2	-67%
Altri funzionari				
Cancellieri	4	2	-2	-50%
Contabili				
Assistenti giudiziari	7	6	1	-14%
Operatori giudiziari	2	2	0	
Conducenti automezzi	3	1	-2	-67%
Ausiliari	2	1	1	-50%
TOTALE	23	15	-8	-35%
Personale presente ad altro titolo	2 DAP- 1 in distacco dalla Regione			

UFFICIO DI SORVEGLIANZA – PADOVA

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA
Dirigente	0	0		
Direttori amministrativi	1	0	-1	100%
Funzionari giudiziari	4	2	-2	-50%
Altri funzionari				
Cancellieri	2	1	-1	-50%
Contabili	0	0	0	
Assistenti giudiziari	4	4	0	
Operatori giudiziari	2	2	0	
Conducenti automezzi	2	1	-1	-50%
Ausiliari	2	1	-1	-50%
TOTALE	17	11	-6	-35%
Personale presente ad altro titolo	1 DAP - 1 lav LIS del Comune			

UFFICIO DI SORVEGLIANZA – VERONA

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA
Dirigente	0	0		
Direttori amministrativi	1	1	0	
Funzionari giudiziari	4	2	-2	-50%
Altri funzionari				
Cancellieri	1	0	-1	-100%
Contabili	0	0	0	
Assistenti giudiziari	3	2	-1	-33%
Operatori giudiziari	2	2	0	
Conducenti automezzi	1	1	0	
Ausiliari	2	0	2	-100%
TOTALE	14	8	-6	-43%
Personale presente ad altro titolo	2 DAP			

Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti

La materia dell'esecuzione penale è stata, nel corso dell'ultimo biennio, interessata da alcuni interventi normativi e da importanti pronunce della Corte Costituzionale che hanno affermato principi di notevole portata generale, destinati a incidere in modo rilevante sulla gestione dei procedimenti di esecuzione delle pene detentive.

I primi non hanno avuto significative ricadute sul piano operativo. Si conferma, invero, la scarsa incidenza della cd. riforma dell'ordinamento penitenziario di cui ai **Decreti Legislativi emessi in data 2 ottobre 2018 n. 123** ("Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85 lett. a), d), i), l) m) o) r) t) e u) della legge 23.7.17 n. 103") e **n. 124** ("Riforma dell'ordinamento penitenziario, in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85 lett. g), h) e r) della legge 23.7.17 n. 103") in attuazione della legge delega del 23 giugno 2017 n. 103), poiché sono state introdotte solo modifiche marginali, non essendo stata esercitata la delega in materia di misure alternative alla detenzione e di eliminazione degli automatismi preclusivi ai fini dell'accesso alle stesse.

La riforma, ad oggi, **non pare avere raggiunto nemmeno l'obiettivo della semplificazione delle procedure**, in quanto la disciplina del nuovo rito collegiale, di cui all'art. 678 comma 1-ter c.p.p. (prevista per le pene non superiori a un anno e sei mesi) implica la predisposizione di un'istruttoria dei procedimenti con tempistiche diverse da quelle del rito ordinario e non collegate ad una data di udienza (situazione che ha aggravato la gestione delle cancellerie che si occupano degli affari collegiali) e prevede l'adozione, per lo stesso procedimento, di vari provvedimenti da notificare alle parti, che, di fatto, hanno aggravato e non semplificato l'impegno delle cancellerie e delle amministrazioni cui competente la notifica dei provvedimenti medesimi.

Evidenzio le significative ricadute della sentenza della Corte Cost. n. 253/19 cui ha fatto seguito l'ordinanza n. 97 del 2020 in materia di ergastolo "ostativo", anche in attesa della modifica legislativa in materia sollecitata dalla Corte Costituzionale, poiché l'eliminazione della presunzione di pericolosità per i condannati per i reati di cui all'art. 4 bis comma 1 o.p. che non hanno prestato collaborazione attiva, ai fini della concessione dei permessi premio, impone un importante impegno istruttorio in merito alle questioni relative alla permanenza o meno dei collegamenti con la criminalità organizzata e al pericolo del loro ripristino. Si ricorda infatti che **nel Distretto sono presenti in tre Istituti penitenziari Sezioni di Alta Sicurezza (Casa di Reclusione di Padova, Casa Circondariale di Vicenza e Casa Circondariale di Rovigo).**

Permangono le gravi conseguenze nel lavoro di tutti e tre gli Uffici di sorveglianza del Distretto a seguito dell'entrata in vigore **dell'art. 238-bis, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dal comma 473 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2018 n. 205** in tema di conversione di pene pecuniarie insolute, con relevantissimo aggravio per le cancellerie incaricate delle relative iscrizioni e dell'istruttoria dei procedimenti nonché per i magistrati impegnati nell'emissione delle conseguenti ordinanze di libertà controllata. Ulteriore aggravio di lavoro in materia è derivato anche dalla **sentenza n. 95/20 della Corte Costituzionale** che ha statuito la competenza del magistrato di sorveglianza anche in relazione alla conversione delle pene pecuniarie non pagate comminate dal Giudice di Pace.

Deve essere altresì, menzionata, la normativa relativa alla gestione dell'epidemia per COVID 19 per talune dirette ricadute nella fase esecutiva della pena detentiva, anche a titolo non meramente transitorio.

In particolare **l'art. 2 del DL 30 aprile 2020 n. 28 conv. nella L. 25 giugno 2020 n. 70** "Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi" ha introdotto disposizioni che hanno modificato in via permanente le norme in materia di permessi di necessità (modificando il primo comma e il nono comma dell'art. 30 bis o.p.) e di detenzione domiciliare in surroga del differimento della pena ex art. 47 ter comma 1 ter o.p. inserendo il comma 1 quinquies), aggravando l'istruttoria dei relativi procedimenti prevedendo la richiesta di "pareri" preventivi alle DDA interessate ed anche quello delle PNA nel caso di detenuti sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis o.p.

Con gli **artt. 1 e 2 del DL 10 maggio 2020 n. 29** (trasfusi nella **Legge 25 giugno 2020 n. 70, all'art. 2-bis**) sono stati introdotti analoghi pareri preventivi delle citate Procure per i condannati per reati associativi, nei procedimenti di differimento della pena per grave infermità e di detenzione domiciliare in surroga del differimento della pena “per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19”; risulta, altresì, prevista l'integrazione dell'istruttoria con il parere dell'autorità sanitaria regionale e del DAP in merito alla possibile assegnazione a strutture penitenziarie o a reparti di medicina protetta. La citata ultima disposizione ha introdotto altresì un iter di monitoraggio stringente dei provvedimenti di differimento della pena o di detenzione domiciliare in surroga assunti dal magistrato di sorveglianza in fase provvisoria o dal Tribunale di sorveglianza (prevedendo un primo riesame dei provvedimenti nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore del DL o dall'adozione del provvedimento e successivamente ogni 30 giorni).

E' stata altresì introdotta, in via transitoria, ma la disposizione è ancora vigente sino al 31 dicembre 2021, una nuova misura alternativa sul modello di quella prevista dalla L. 199/10 per i condannati per reati non gravi e per pena residua entro i 18 mesi, con imposizione del braccialetto elettronico per le pene residue sopra i 6 mesi (art. 123 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 conv dalla l. 24 aprile 2020 n. 27; misura successivamente riproposta dall'art. 30 DL 28 ottobre 2020 n. 137 conv. nella L. 18 dicembre 2020 n. 176 e poi prorogata con il DL 30 gennaio 2021 n. 7, il DL 30 aprile 2021 n. 56 e il DL 23 luglio 2021 conv. nella L. 16 settembre 2021 n. 105).

Vi sono state poi disposizioni, ancora in vigore sino al 31 dicembre 2021, in materia di permessi premio straordinari e licenze straordinarie ai semiliberi (benefici in vigore dal 29 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021 per effetto degli artt. 28 e 29 DL 28 ottobre 2020 n. 137 conv. nella L. 18 dicembre 2020 n. 176 e sino al 30 aprile 2021 a seguito del DL 30 gennaio 2021 n. 7 e fino al 31 luglio 2021 a seguito del DL 30 aprile 2021 n. 56: disposizioni prorogate a ultimo per effetto del DL 23 luglio 2021 conv. nella L. 16 settembre 2021 n. 105).

Come è evidente tutte le citate disposizioni riguardanti benefici straordinari destinati ai detenuti hanno comportato un particolare impegno dei magistrati di sorveglianza e del personale amministrativo pur in costanza della pandemia sanitaria.

Situazione carceraria del distretto e applicazione delle misure alternative alla detenzione

Al 30 giugno 2021, a fronte di una capienza regolamentare di 1907 detenuti erano presenti negli Istituti penitenziari veneti numero 2.298 detenuti, come da statistica del DAP.

Le presenze a tale data risultano superiori rispetto quelle registrate alla stessa data dell'anno scorso (pari a numero 2.251) ed anche rispetto a quelle registrate a giugno 2019 (pari a numero 2.432 detenuti): il dato è preoccupante poiché conferma l'attualità del problema del sovraffollamento carcerario, solo temporaneamente mitigato nel primo semestre dell'anno 2020 a seguito della pandemia per Covid 19, per effetto delle scarcerazioni disposte per applicazione di misure alternative o di misure cautelari meno afflittive e per effetto della “moratoria” di fatto applicata dalle Procure nell'esecuzione dei nuovi ordini di carcerazione.

La maggior parte degli Istituti segnala una presenza di detenuti superiore quella regolamentare, con la sola eccezione della Casa Circondariale di Padova e della Casa di Reclusione femminile di Venezia, mentre nelle Case Circondariali di Belluno e Rovigo la capienza si è attestata con presenze pari a quella regolamentare. In particolare significative sono le percentuali di sovraffollamento delle Case Circondariali di Vicenza, di Verona e di Venezia e della Casa di Reclusione di Padova.

ISTITUTO	CAPIENZA REGOLAMENTARE	PRESENZE MEDIE NEL PERIODO 1/7/2020-30/6/2021	PRESENZE AL 30/06/21	EVENTI CRITICI NEL PERIODO 01/7/2020 AL 30/06/2021
CASA CIRCONDARIALE BELLUNO	90 (87*)	86	92	0 suicidi 7 tentativi 65 atti autolesionismo
CASA CIRCONDARIALE S.M.M. VENEZIA	158	208	221	0 suicidi 16 tentativi 149 atti di autolesionismo
CASA CIRCONDARIALE VERONA MONTORIO	335	422	477	1 suicidi 24 tentativi 186 atti autolesionismo
CASA DI RECLUSIONE FEMMINILE VENEZIA	111	72	67	0 suicidi 0 tentativi 6 atti autolesionismo
CASA CIRCONDARIALE ROVIGO	208	209	204	1 suicidi 11 tentativi 63 atti di autolesionismo
CASA CIRCONDARIALE TREVISO	137	180	195	0 suicidi 1 tentativo 31 atti di autolesionismo
CASA CIRCONDARIALE PADOVA	160	101	130	0 suicidi 14 tentativi 112 atti di autolesionismo
CASA DI RECLUSIONE PADOVA	438	510	522	1 suicidio 3 tentativi 40 atti di autolesionismo
CASA CIRCONDARIALE VICENZA	273	336	390	2 suicidi 22 tentativi 93 atti di autolesionismo
TOTALE	1.910	2.124	2.298	

Il valore indicato con asterisco si riferisce al dato risultante dalle statistiche del DAP al 30 giugno 2021 che discorda da quelli segnalato dall'Istituto poiché 3 stanze doppie sono state trasformate in camere singole per consentire gli isolamenti sanitari per Covid 19.

La tabella che precede riporta anche l'indicazione degli "eventi critici" più gravi che risultano in costante aumento: suicidi (5, uno in più rispetto l'anno precedente); tentati suicidi (98, uno in più rispetto l'anno precedente); e soprattutto **episodi di autolesionismo (pari a numero 745**, numero drammaticamente superiore a quello degli anni passati che era di 674 e 609).

Quanto all'esame dei dati relativi agli eventi critici più gravi, la scrivente rileva che nel corso dell'anno in considerazione, a differenza di quello precedente, **ci sono stati significativi cluster di contagi per COVID 19 in quasi tutte le carceri venete sia nel mese di dicembre 2020 sia nei mesi di marzo-aprile 2021**, con conseguenti isolamenti sanitari precauzionali dei detenuti contagiati e dei "contatti stretti" e con una importante **limitazione del trattamento anche della restante popolazione detenuta**, poiché è stato applicato il **cd. "regime chiuso"** (con chiusura della stanza detentiva tutta la giornata ad eccezione degli orari previsti per i passeggi, che sono stati peraltro limitati dovendo scaglionare i detenuti per evitare assembramenti nei cortili troppo angusti viste le capienze) e poiché sono state **sospese per un lungo periodo le attività di formazione e scolastiche e in parte anche quelle lavorative**.

Queste significative limitazioni del trattamento intramurario, unitamente alla sospensione dei colloqui in presenza con i prossimi congiunti e alla preoccupazione per il proprio stato di salute e di quello dei loro familiari, hanno certamente aggravato la condizione di malessere dei detenuti già esistente prima dell'emergenza sanitaria soprattutto nelle carceri cronicamente più sovraffollate (Casa Circondariale di Venezia SSM, Casa Circondariale di Verona e Casa Circondariale di Vicenza) e non a caso in alcuni di detti Istituti si è registrato un preoccupante aumento **degli atti di**

autolesionismo; infatti presso la Casa Circondariale di Verona, gli atti di autolesionismo sono aumentati da 116 a 186 e presso la Casa Circondariale di Venezia, sono aumentati da 85 a 149.

Quanto all'ambito di applicazione delle **misure alternative alla detenzione**, il numero totale dei procedimenti attinenti le misure alternative "esauriti" da parte del Tribunale di Sorveglianza di Venezia ammonta a numero 4.819 (in aumento rispetto quello dell'anno precedente pari a numero 3.813, dato che risentiva del rinvio dei procedimenti relativi ai condannati liberi disposto a seguito dei provvedimenti emergenziali in vigore da marzo a maggio 2020), di questi vi sono stati numero 1941 provvedimenti di accoglimento (in aumento rispetto quello dell'anno precedente pari a numero 1671).

Giova tuttavia rilevare che i dati sopra indicati, risultanti dalle statistiche elaborate dall'Ufficio della Corte di Appello, sono dati aggregati che comprendono sia i procedimenti inerenti le richieste di misure alternative sia quelli relativi all'estinzione della pena detentiva e pecuniaria all'esito dell'affidamento in prova sia i procedimenti inerenti le revoche delle misure alternative.

Volendo approfondire la disamina dei soli provvedimenti di concessione da parte del Tribunale di sorveglianza di misure alternative in senso proprio (compresi i differimenti della pena nelle forme della detenzione domiciliare, le liberazioni condizionali, le semilibertà e le misure ex L. 199/10 disposte a seguito di accoglimento di reclamo) il numero è **di 1319** (in netto aumento rispetto il dato dell'anno precedente di 1031): in particolare risultano concessi numero 643 affidamenti al servizio sociale (in significativo aumento rispetto al numero 499 dell'anno precedente); numero 121 affidamenti terapeutici (in aumento rispetto al numero 111 dell'anno precedente); numero 531 detenzioni domiciliari nelle varie tipologie (in aumento rispetto le numero 418 dell'anno precedente); numero 16 semilibertà; numero 7 misure ex L. 199/10 disposte a seguito di reclamo; numero 1 liberazione condizionale.

Segnalo, quale dato di particolare significato, il numero rilevante delle misure alternative concesse con più elevata valenza trattamentale, quali quelle dell'affidamento in prova ordinario e terapeutico, corrispondenti a oltre la metà dei provvedimenti collegiali favorevoli emessi.

Nel periodo in considerazione, accanto alle misure alternative sopra elencate, ha comunque continuato a trovare fiorente applicazione l'istituto dell'esecuzione della pena presso il domicilio ex L. n. 199/2010 (giusta provvedimenti emessi dai magistrati di sorveglianza dei tre Uffici del Distretto) con concessione di numero **257** misure (in numero quasi identico all'anno precedente, 258).

Quanto alla misura alternativa straordinaria e temporanea di cui all'art. 123 DL 18/20 poi trasfusa nella misura di cui all'art. 30 DL 137/20, segnalo la scarsa applicazione nel Distretto, sia per problematiche correlate al reperimento dei braccialetti elettronici previsti per le pene superiori a sei mesi sia in quanto i presupposti della nuova disposizione erano più rigorosi rispetto quelli dell'omologa misura di cui alla L n. 199/10. In difetto di specifiche indicazioni statistiche (il registro SIUS non è stato aggiornato con riferimento alla nuova misura che è stata iscritta alla voce "istanza generica" che comprende tuttavia molte altre tipologie di provvedimenti) non risulta possibile indicare il numero delle concessioni di questa misura alternativa poiché il dato non si evince nemmeno dalle informazioni trasmesse dalle carceri del Distretto.

In totale nel periodo in esame sono state concesse dal Tribunale o dai magistrati di sorveglianza **almeno** (il dato non tiene conto infatti delle misura alternative provvisorie disposte dal magistrato di sorveglianza e confermate dal Tribunale solo a pena espiata con provvedimento di non luogo a provvedere e quelle disposte ai sensi della normativa eccezionale sopra citata) **numero 1576 provvedimenti di applicazione di misure alternative** relative a condannati in stato di detenzione e in libertà, dato in aumento rispetto quello di numero 1337 dell'anno precedente: circostanza che prova la considerevole attività svolta dal Tribunale e dagli Uffici di sorveglianza del Distretto nonostante la pandemia sanitaria che ha reso difficoltosa l'istruttoria dei procedimenti, per la riduzione dell'attività di talune amministrazioni e nonostante la grave e cronica carenza del personale amministrativo che svolge la sua attività in condizioni di elevato disagio.

Quanto all'andamento delle citate misure giova segnalare il dato delle **revoche** di misure alternative per inosservanza degli obblighi pari a numero **135** inferiore a quello dell'anno precedente di 166.

Nell'analizzare i provvedimenti che hanno disposto la revoca delle misure alternative, si rappresenta che delle 135 revoche, 44 riguardano la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, 26 riguardano la misura dell'affidamento in casi particolari ex art. 94 DPR 309/90, 2 la misura alternativa della semilibertà; 30 sono le revoche della misura ex l.n. 199/10 e 33 le revoche della misura alternativa della detenzione domiciliare nelle sue varie declinazioni.

Con riguardo alla **R.E.M.S.** del Veneto sita a Nogara (VR), risulta già aumentata negli anni scorsi la capienza regolamentare da 20 a 40 posti.

Alla data del 30 giugno 2021 gli ospiti erano 39, di cui numero 24 definitivi e n. 15 provvisori.

La lista di attesa per gli inserimenti era di 2 persone (entrambe tuttavia dichiarate irreperibili dall'autorità incaricata dell'esecuzione della misura).

Permane l'attività di coordinamento tra Autorità sanitarie e Autorità Giudiziarie (seguendo le indicazioni del Protocollo di intesa siglato tra Regione Veneto, Corte d'Appello e Procura Generale di Venezia approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1976 del 6 dicembre 2017) anche tramite l'attività del "Tavolo Tecnico Inter-istituzionale per la gestione del paziente sottoposto a misure di sicurezza" che sta operando da ottobre 2018 al fine di suggerire soluzioni per eliminare il problema delle liste di attesa e per supportare la Magistratura nei procedimenti di applicazione delle misure di sicurezza detentive psichiatriche nonché per garantire l'appropriatezza dei futuri internamenti nella REMS, nello spirito della L. 81/14.

TRIBUNALE DI VENEZIA

Pianta organica dei magistrati al 30 giugno 2021

FUNZIONE	ORGANICO	VACANTI	PRESENZA GIURIDICA	UOMINI	DONNE	EFFETTIVI	%SC. GIURIDICA	%SC. EFFETTIVA
<u>Presidente di Tribunale</u>	1	0	1	1	0	1	0	0
<u>Presidente Sezione di Tribunale</u>	5	0	5	2	3	5	0	0
<u>Presidente Sezione Lavoro</u>	1	0	1	0	1	1	0	0
<u>Presidente Sezione GIP</u>	1	0	1	1	0	1	0	0
<u>Presidente aggiunto sezione GIP</u>	1	1	0	0	0	0	100	100
<u>Giudice</u>	50	5	45	16	29	43	10	14
<u>Giudice Sezione Lavoro</u>	3	0	3	0	3	3	0	0
<u>Giudice onorario di tribunale</u>	29	4	25	8	17	25	13	13

Scopertura media dell'organico dei magistrati:

- La scopertura di posti alla data indicata è del 13%, con una scopertura media di circa il 10 %.

Numero medio dei magistrati in servizio

- Il numero medio dei magistrati in servizio è stato di 56 su 62, compreso il Presidente del Tribunale

Magistrati con esonero dal lavoro giudiziario:

- Il Presidente del Tribunale
- I Presidenti di Sezione ad eccezione del Presidente della Sezione del Riesame
- I tre MAGRIF (dott.sse Claudia Maria Ardita e Chiara Coppetta Calzavara, dott. Marco Bertolo);
- Il componente del Consiglio Giudiziario (dott.ssa Silvia Bianchi);
- La dott.ssa Martina Gasparini (esonerata perché componente della Commissione esaminatrice del Concorso in Magistratura) sino al febbraio 2021, il dott. Massimo Vicinanza (esonerato perché componente della Commissione esaminatrice del Concorso in Magistratura) a partire dal giugno 2021

Misura percentuale dell'esonero nel periodo temporale di riferimento

- 85% per il Presidente del Tribunale
- 15% per i MAGRIF dott.sse Claudia Maria Ardita, Chiara Coppetta Calzavara e dott. Marco Bertolo;
- 33% per il componente del Consiglio Giudiziario dott.ssa Silvia Bianchi;
- 33% per i Presidenti di Sezione (il Presidente della Sezione del Riesame ha rinunciato all'esonero in suo favore)
- 100 % per la dott.ssa Gasparini sino al febbraio 2021
- 100% per il dott. Vicinanza a partire da giugno 2021

Numero dei Magistrati applicati ad altri Uffici:

1. Dott. Federico TEDESCHI, applicato presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia;
2. Dott. Alberto SCARAMUZZA, applicato presso la Corte di Appello di Venezia

Numero dei magistrati applicati presso il Tribunale di Venezia:

1. Dott.ssa Maria Grazia BENEDETTI, in applicazione extradistrettuale dalla Corte di Appello di Roma presso la Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale a partire dal 13 dicembre 2020.

Pianta organica del personale amministrativo e personale in servizio “effettivo” al 30 settembre 2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA	APPLICATI DA ALTRA SEDE	APPLICATI PRESSO ALTRA SEDE	DISTACCAI DA ALTRA SEDE	DISTACCATI PRESSO ALTRA SEDE	ASSEGNATI DALLA REGIONE
Dirigente	1	1	0	0,0%					
Direttori amministrativi	9	7	2	22,22%			1	1	
Funzionari giudiziari	52	20	32	61,5%					
Altri funzionari	1	0	1	100,0%					
Cancellieri	31	20	11	35,84%					
Contabili	1	0	1	100,0%					
Assistenti	67	55	12	17,9%			1	7	
Operatori giudiziari	21	13,5	7,5	35,71%	1				
Conducenti automezzi	5	5	0	0,0%					
Centralinista telefonico assistente	0	1	-1						
Centralinista telefonico0	0	1	-1						
Ausiliari	16	13	3	-18,75%		2			
TOTALE	204	136,5	67,5	33,9%	1	3	2	7	0

Va segnalato che, rispetto all’anno precedente. La scopertura del 32,60, non tiene conto di ben 7 distacchi ad altri uffici di assistenti giudiziari ed è particolarmente grave per la qualifica dei funzionari giudiziari, arrivata al 61,54% e destinata ad aggravarsi in quest’ultimo scorcio del 2021 e nel corso del 2022, stanti gli annunciati pensionamenti anche a causa dell’ultima finestra della c.d. quota 100.

Va ancora sottolineato come, ad eccezione dei posti aventi ad oggetto la qualifica di direttore amministrativo, i concorsi riguardanti le qualifiche di funzionario giudiziario, di cancelliere esperto e di operatore giudiziario hanno registrato una copertura nettamente inferiore ai posti messi a concorso per il Tribunale di Venezia (quello di funzionario solo uno su sei), inferiore financo ad assicurare la copertura del *turn over*, e ciò anche a causa delle difficili condizioni di vivibilità della città di Venezia (in termini di costo di alloggi, costo della vita, trasporti) che hanno reso meno appetibile la scelta.

Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici

Settore penale

Ad esito del protocollo sottoscritto dalla Procura della Repubblica, dagli uffici del dibattimento e dall'ufficio GIP è stato adottato 11 software GIADA 2 per l'assegnazione automatica dei processi al dibattimento.

Anche per il periodo in riferimento risulta attuato il protocollo relativo alla trasmissione informatica delle sentenze per il visto del Procuratore Generale.

Il TIAP (per la dematerializzazione del fascicolo penale e successivo utilizzo) è in uso sperimentale, non essendo ancora stato concluso un protocollo con la Procura della Repubblica.

Le dotazioni informatiche sono adeguate solo per gli uffici dei giudici e di cancelleria; sono invece carenti quanto alle esigenze delle aule di udienza (dove mancano del tutto) e delle camere di consiglio (dove sono obsolete e mal funzionanti).

Dopo anni di attesa è stata finalmente allestita una sala attrezzata presso la sede del Tribunale (Aula C – Corte di Assise) per le attività da svolgere in videoconferenza quali l'esecuzione di rogatorie ed ordini internazionali di indagine che assorbono particolare impegno essendo state attualmente tenute presso l'aula "Bunker" di via delle Messi a Mestre, utilizzando strumenti obsoleti e con spostamento di tutti i soggetti coinvolti.

Anche la piattaforma ATTI e DOCUMENTI (quest'ultima nella versione aggiornata 2.0) non è tutt'ora utilizzabile dai giudici penali e non risultano esservi stati gli aggiornamenti necessari ed idonei corsi di formazione dedicati ai magistrati.

Settore civile

Mentre tutti i magistrati del settore usano normalmente la consolle del Magistrato (con qualche problema registratosi nel corso dell'anno per la mancata disponibilità per un periodo delle c.d. Smart Card sostitutive, cui si è ovviato solo di recente, almeno limitatamente ai magistrati professionali, con la fornitura delle CGA di servizio, tra l'altro con una durata decennale), la mancata attivazione della c.d. consolle del P.M., allo stato ancora non operativa nonostante i numerosi solleciti di questo Presidente, crea indubbi problemi per i procedimenti in cui è richiesto il parere del PM (attualmente soprattutto in quelli di protezione internazionale, il cui numero è elevatissimo, ma anche quelli in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione, soprattutto concernenti le amministrazioni di sostegno e l'attività del giudice tutelare).

In particolare non essendo richiesto per le istanze di protezione internazionale un semplice visto del P.M. ma un parere articolato su specifici punti, sia pure inseriti in un modulo, non si è riusciti ad estendere l'innovazione della trasmissione informatica per il parere all'ufficio di Procura (tn analogia con la trasmissione informatica delle sentenze per il visto del Procuratore Generale).

E' pertanto necessaria la macchinosa e costosa operazione di eseguire innumerevoli stampe dei ricorsi e degli atti dei procedimenti; di trasmettere i fascicoli, con il motoscafo dell'Ufficio, dalla sede civile del Tribunale in Rialto alla Procura per il parere, e quindi riportare i fascicoli alla sede del Tribunale civile di Rialto.

L'accesso periodico del Pubblico Ministero alla sede di Rialto per l'esame dei fascicoli ed il parere, più volte sollecitato alla Procura della Repubblica, potrebbe, in attesa dell'entrata in funzione della consolle del P.M., evitare tale procedura costosa e dispersiva.

Livello di attuazione del processo telematico nel settore civile e nel settore penale

Settore Civile

L'utilizzo del PCT è stato implementato anche nel settore della volontaria giurisdizione a seguito del protocollo per l'istituzione di sportelli di prossimità stipulato con i Comuni della circoscrizione del Giudice di Pace di San Donà di Piave in data 12.07.2019, che consente ad una parte dell'utenza non qualificata di accedere direttamente al PCT a mezzo di operatori tecnici.

A seguito di riunioni con i Presidenti delle Commissioni Territoriali di Verona, Padova, Vicenza e Treviso, coordinati dalla Prefettura di Venezia, è stato conseguito l'importante risultato della costituzione telematica delle Commissioni nei procedimenti in materia di protezione internazionale (in cui l'utilizzo del PCT è previsto come obbligatorio sin dall'atto introduttivo), delle comunicazioni di cancelleria sempre via telematica (precedentemente veniva utilizzata la pec dell'ufficio con la necessità, particolarmente onerosa, di scannerizzare gli atti da comunicare) e della comunicazione sempre via PCT del CUI (codice unico identificativo), al fine della individuazione dei ricorsi duplicati, specie in presenza di *alias*, fenomeno che si sta rilevando purtroppo non infrequente.

Per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo, e nonostante l'obbligatorietà dell'utilizzo, non è in funzione la consolle del P.M. neppure con riferimento ai procedimenti in materia di protezione internazionale, con i disagi ed i costi già riferiti.

La legislazione emergenziale collegata alla pandemia da COVID – 19, con la conseguente emergenza sanitaria in tutto il paese, ha consentito, sulla base delle previsioni di cui all'art. 83, comma 7°, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, modificato dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 ed ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, recepito nelle misure organizzative adottate da questo Presidente, a seguito delle predette modifiche di legge, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, con provvedimento prot. n. 1239/20 del 06.05.2020, una totale informatizzazione del processo civile, posto che tutti gli atti ed i documenti relativi ai processi civili, ivi compresi quelli introduttivi, devono essere depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1° di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Sempre ai sensi del cit. 83, comma 7°, e successivamente per effetto dell'art. 221, comma 2°, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, n. 34, e dell'art. 1, comma 3°, lett. a) del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 e della lett. b) n. 7 del medesimo comma, che ha prorogato l'efficacia della norma sino al 31 dicembre 2020, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, devono essere assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Trattasi di riforme sicuramente positive, che si auspica possano trovare una loro stabile attuazione procedurale al di fuori della legislazione emergenziale che le ha ispirate, così come la possibilità, contemplata dalle norme citate, di tenere l'udienza civile da remoto o in modalità cartolare.

Va lamentato, invece, come già evidenziato nella precedente relazione, come la consolle "fallimentare" sia dotata di un sistema di *alert* del tutto carente e inadeguato: infatti invia solleciti a mezzo pec ad insaputa del Gd e solo con riferimento ad alcuni eventi, *rectius* alla mancanza di alcuni adempimenti che si collocano nella fase iniziale del fallimento, ma poi non fornisce nessun *feed back* al Gd. In particolare manca del tutto un sistema di *warning* in relazione alla lunghezza della durata della procedura. Maggiori utilità ed efficaci strumenti di controllo della tempistica di lavoro dei curatori sono fornite in questo settore da noti software privati che sono adottati da altri Tribunali del distretto e che ci si riserva di adottare anche in questo Tribunale.

Settore Penale

Come già precisato è solo in fase di sperimentazione il TIAP e mancano i protocolli con la Procura per cui lo stato di attuazione è solo nella fase iniziale.

Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale.

Settore Civile e Lavoro

CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO

Considerato che il numero di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio è aumentato rispetto all'anno precedente, può ritenersi di scarso effetto l'impatto della l. 162/2014, che ha introdotto gli istituti della negoziazione assistita e dell'accordo di separazione dinanzi all'Ufficiale di Stato civile.

Permane elevato il numero di procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. a seguito dell'entrata in vigore della l. 24/2017 in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie.

La legge 12 aprile 2019, n. 31, Disposizioni in materia di azione di classe, a seguito del D.L. 162/2019 è entrata in vigore il 19.5.2021, ma troverà applicazione solo per le condotte successive alla sua entrata in vigore, mentre per quelle precedenti continuerà ad applicarsi l'art. 140 bis cod. consumo.

La legge, pertanto, ha previsto una ultrattività della normativa vigente, sì che la sezione continuerà ad occuparsi dell'azioni risarcitorie collettive a base consumeristica. Si segnala che in data 7.7.2021 è stata definita l'azione di classe c.d. Dieselgate, che ha visto l'adesione di oltre 70.000 acquirenti di autovetture del gruppo Volkswagen.

RIFORMA DEL CONTENZIOSO IMMIGRAZIONE

Se tale riforma, con l'eliminazione della fase di appello, ha comportato un oggettivo vantaggio per la Corte di Appello di Venezia, essendo ormai quasi azzerato il numero dei procedimenti c.d. vecchio rito suscettibili di essere appellati, la stessa tuttavia ha comportato, di converso, aggravii per il Tribunale di Venezia al cui interno opera la Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Da un lato, infatti, l'introduzione del rito collegiale sin dalla fase della sospensione cautelare *inaudita altera parte* ha comportato una moltiplicazione delle camere di consiglio che possono ammontare a quattro per ogni singolo procedimento (una per la sospensione cautelare, un'altra per la conferma o revoca del provvedimento in materia di sospensione, un'altra ancora per la decisione ed un'altra, infine, per la decisione sulla richiesta di sospensione ex art. 373 c.p.c. in pendenza di ricorso per cassazione), con aggravio insostenibile per il lavoro dei giudici coassegnati alla Sezione (con uno sgravio del 60% dall'assegnazione del contenzioso ordinario), attesi anche i tempi ristrettissimi per la decisione; dall'altro, si è registrato il fenomeno, sempre di maggiore evidenza, della presentazione dei ricorsi reiterati, in caso di definizione negativa del precedente procedimento, con cui vengono sottoposti motivi asseritamente nuovi e sopravvenuti che impongono comunque un esame ed una decisione.

Si aggiunge una stratificazione normativa, operata con i cc.dd. decreti sicurezza, che ha reso il rito particolarmente contraddittorio ed aperto a diverse interpretazioni, anche a seguito dei plurimi, e non sempre coerenti tra di loro, interventi della giurisprudenza di legittimità e della CEDU, per cui, nonostante il richiamo al rito camerale, l'audizione del ricorrente è sempre necessaria (mancando costantemente la videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione Territoriale, in mancanza della quale l'ascolto del ricorrente è obbligatorio), salvo i casi di manifesta infondatezza o inammissibilità.

Effetti positivi, anche sulla più celere definizione del contenzioso, sono conseguiti alla novella di cui all'art. 1, comma 1°, lett. e), D.L. n. 130/2020 che ha introdotto, con la sostituzione dell'art. 19, comma 1.1., D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, il concetto di "violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare", ricomprendendovi, al fini della valutazione del rischio di violazione, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese di origine. Tutto ciò, come emerge dal successivo comma 1.2., consente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, le cui condizioni, ai fini dell'ottenimento, vengono notevolmente ampliate rispetto alla fattispecie della protezione speciale disciplinata dalle ultime modifiche del D. L.vo n. 25/2008, ricomprendendovi in parte alcuni degli elementi costitutivi della protezione umanitaria ancora in vigore per le fattispecie antecedenti al 5 ottobre 2018.

PROCEDURE CONCORSUALI

La possibilità già prevista dalla citata legge n. 40/2020 di conseguire dal Tribunale, in caso di documentata necessità, un differimento non superiore a sei mesi rispetto alle scadenze originarie dei termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, è stata sostituita ex art. 23 del citato DL n. 118 con la improcedibilità dei ricorsi per risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per dichiarazione di fallimento nei confronti di imprenditori che hanno ottenuto l'omologa di un concordato preventivo in data successiva all'1 gennaio 2019.

Con DL n.14/2019 era stata differita all'1 settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi e della insolvenza fatta eccezione per poche norme tra cui l'art. 27: tanto ha determinato a partire dal 4 marzo 2020 la competenza del Tribunale di Venezia per tutti "*i procedimenti di Amministrazione*

straordinaria relativi alle imprese aventi sede nel distretto"; si tratta dell'ennesima centralizzazione di competenze nel tribunale capoluogo (a risorse invariate di magistrati e di personale amministrativo). Dall'entrata in vigore ad oggi le amministrazioni straordinarie incardinate sono state 4.

Con la legislazione più recente ovvero con il citato DL n. 118/2021, convertito nella legge n. 147/2021, l'entrata in vigore del Codice della Crisi è stata rinviata al 16 maggio 2022, fatta eccezione per il titolo II ovvero per le cd misure di allerta che sono state differite al 32 dicembre 2023.

Tuttavia il citato DL n. 118 ha introdotto medio tempore un sistema di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa fruibile sia da imprenditori fallibili sia non fallibili (es. imprenditore agricolo) che si impernia sulla figura dell'esperto indipendente. La procedura di nomina dell'esperto viene attivata tramite piattaforma telematica su istanza dell'imprenditore (art. 5); l'esperto sarà scelto da apposita commissione sulla base di un elenco, formato presso ciascuna Camera di Commercio, di iscritti dotati di specifici requisiti professionali e di apposita formazione. Mentre la designazione del nome di un componente della commissione spetta alla sezione specializzata d'impresa, sono stati trasferiti alla sezione fallimentare competente per territorio la trattazione di tutte le richieste di misure protettive o cautelari (art. 6), delle autorizzazioni all'imprenditore per contrarre finanziamenti prededucibili, per trasferire l'azienda, per rinegoziare i contratti in caso di onerosità sopravvenuta per effetto della recente pandemia (art. 10). La trattazione di tali ricorsi è affidata al giudice monocratico, o secondo le previsioni del rito cautelare o di quello camerale, ma è sempre previsto il reclamo al collegio.

Alla data attuale è difficile pronosticare se l'istituto incontrerà il favore degli utenti ma - ove ciò accadesse- sarà molto rilevante l'impatto delle nuove competenze per la sezione fallimentare non solo per la quantità ma anche per la stringente tempistica (davvero a tamburo battente) di trattazione prevista dall'art. 7 il cui mancato rispetto genera conseguenze sia a carico dell'istante sia dello stesso magistrato in termini di responsabilità.

Viene poi considerato del tutto certo un cospicuo incremento delle procedure di sovra indebitamento quando a metà maggio 2022 entrerà in vigore l'esdebitazione del debitore incapiente prevista dall'art. 283 del Codice dell'impresa che offre la liberazione integrale dei debiti "della persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura". Simile opportunità, usufruibile per una sola volta, costituisce una chance imperdibile in tempi di crisi come l'attuale. Del resto nell'ultimo quadriennio si è già registrato un costante aumento delle procedure di sovra indebitamento che dipende sia dalla perdurante situazione di crisi del paese sia dal fatto che alcune norme dell'ineundo codice dell'impresa hanno avvalorato tesi giurisprudenziali già diffuse (per es. la cessione del quinto dello stipendio a ripianamento dei finanziamenti concessi viene considerato inopponibile al sovra indebitato e quindi è disattivato).

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Sono cessate le disposizioni dell'art.54 ter L. n.27/2020, che sospendeva l'esecuzione nei confronti delle procedure esecutive "prima casa" (abitazione principale del debitore e dei suoi familiari) e dell'articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che sospendeva l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. Ambo le disposizioni erano state prorogate al 30 giugno 2021 dall'art. 13, commi 13 e 14 del DL 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21. La norma del 2021 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 22 giugno 2021, pubblicata due giorni prima che spirasse il termine di legge.

LAVORO

Nel settore lavoro non vi sono recenti novità legislative sotto il profilo processuale. Le più recenti riforme sul piano sostanziale, in particolare la riforma del contratto a tempo determinato e del

contratto di somministrazione di lavoro (c.d. Decreto Dignità – d.l. 87\2018, convertito in l. 96/2018), non hanno apportato alcuna modifica significativa del contenzioso.

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

L'art. 1 del D.L. n. 118 del 24.8.2021 ha disposto un ulteriore differimento dell'entrata in vigore del cd Codice della crisi d'impresa e in particolare, per quanto interessa la Sezione specializzata in materia di impresa, ha disposto il rinvio dell'entrata in vigore del Titolo II della parte I del Codice concernente le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), al 31 dicembre 2023 sicchè stante i vari differimenti della sua entrata in vigore la riforma concernente le procedure di allerta non ha avuto ancora alcun impatto sul lavoro della Sezione

Con il medesimo DL 118 del 24.8.2021 è stato altresì introdotto, con operatività dal 15.11.2021, agli artt. 2 e ss. il nuovo istituto della "composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa" strumento volto a sostenere le imprese in crisi ai fini del perseguimento del risanamento aziendale. Detta recente riforma è successiva al periodo in esame; essa in ogni caso non comporterà per la Sezione specializzata in materia di impresa un aumento di procedimenti in sede "giudiziale" posto che le competenze assegnate al Presidente della Sezione Specializzata in materia di impresa e al componente della "Commissione per la nomina degli esperti" designato dal Presidente della Sezione Specializzata di cui al comma 6 dell'art 3 del citato D.L. si collocano in una fase "stragiudiziale".

La novella operata dalla Legge 12 aprile 2019, n. 31 che disciplina la "nuova "class action" dopo vari rinvii è entrata in vigore, il 19 maggio 2021; non sono stati iscritti nel periodo procedimenti di siffatta tipologia e non è ancora preventivabile l'impatto di detta riforma.

Settore Penale

DIBATTIMENTO

Emerge, quale dato significativo, la permanenza di un significativo numero di sospensioni dei processi pendenti per ammissione alla messa alla prova, che nel periodo in argomento dell'annata 2020-2021 risultano pari a n. 35, ciò che evidenzia un positivo sviluppo di questo istituto. Si deve tuttavia continuare ad evidenziare, quanto alla sospensione del processo per messa alla prova, il ritardo (di almeno sei mesi), con cui l'U.E.P.E, il cui organico è rimasto immutato, provvede alla trasmissione del programma, ciò che determina un inevitabile e rilevante aumento dei tempi di definizione del processo.

Per quanto attiene alla definizione con sentenza di processi per la particolare tenuità del fatto, si registra un deciso aumento della soluzione in esame, con un numero di definizioni pari a n. 147, ciò che testimonia del buon sviluppo di tale disciplina definitoria.

Si registrano altresì sentenze definitive per riparazione del danno pari a n. 9.

Permane la ricaduta positiva degli interventi di depenalizzazione e di *abolitio criminis* di cui ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15.1.2016.

I processi in assenza sono ancora aumentati, rispetto all'anno antecedente, assommando infatti a n. 1915 (erano n. 1898 nel precedente periodo 2019-2020), con ogni conseguenza relativa in termini di allungamento dei tempi complessivi di definizione dei procedimenti.

SEZIONE DEL RIESAME

Particolarmente utile ed efficace, invece, si è dimostrata la possibilità, normativamente prevista, di ampliare le modalità di presentazione delle impugnazioni introducendo l'inoltro via pec. In merito, e con riferimento alle innovazioni della cd riforma Cartabia si osserva come, proprio in ragione della particolare celerità del riesame e dei tempi ridottissimi che lo connotano, la possibilità di notificare al difensore o a indirizzi mail dell'indagato, consentirebbe non solo di evitare perdite di efficacia della misura per l'impossibilità di rinnovare eventuali notifiche non andate a buon fine ma permetterebbe anche di risparmiare risorse fra le Forze dell'Ordine onerate della notifica poiché, all'evidenza, il ricorso ad ufficiali giudiziari o alle poste non consentirebbe di notificare in termini. Altrettanto

importante si profilerebbe l'esclusione della previsione prevista dall'art 582 c.p.p. che determina un ritardo nella fissazione delle impugnazioni. La peculiarità dell'Ufficio rende ragione della rapidità delle decisioni malgrado ciò, in tema di ragionevole durata del processo, va ribadito come l'inesistenza di rigidi termini per la trasmissione degli atti per appelli e misure cautelari reali determini la "stagnazione", anche per molti mesi di siffatte procedure, costringendo l'Ufficio ad inoltrare solleciti con evidente dispendio di tempo ed energie. In proposito il chiesto ufficio per il processo potrebbe permettere un miglioramento delle performance dell'ufficio. Si ritiene di dover nuovamente segnalare la persistente inesistenza di SICP, effettivamente funzionante, per il Tribunale del riesame, più volte segnalata senza successo.

Da ultimo va segnalata l'ampliamento della competenza del Tribunale del riesame anche alle impugnazioni afferenti il riconoscimento dei provvedimenti di blocco o i sequestri emessi da A.G straniere appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea, in attuazione della decisione quadro 2003/577 GAI del Consiglio.

Analisi qualitativa

Settore civile

Il numero di procedimenti civili sopravvenuti complessivamente nel Tribunale di Venezia nel periodo 2019/2020 è pari a 15.156, certamente inferiore (16.509) a quello del periodo precedente, con una percentuale di riduzione del 8,55%. Trattasi, comunque, del numero di sopravvenienze tra i più elevati tra quello di tutti i Tribunali del distretto (solo il Tribunale di Verona quest'anno con n. 16.984 sopravvenienze ha registrato un maggior numero di procedimenti iscritti) e certamente ha inciso percentualmente il numero per il periodo in esame più ridotto di sopravvenienze in materia di protezione internazionale, di esclusiva competenza del Tribunale distrettuale, pari a 1.231, con una percentuale di diminuzione del 66,44% rispetto alle sopravvenienze in tale materia nel periodo 2019/2020, pur assai elevate e pari a 3.277.

Appare evidente come tale riduzione sia attribuibile ad un fattore del tutto eccezionale collegato all'emergenza sanitaria per la pandemia COVID – 19 che è perdurata anche nel secondo semestre 2020 e nel primo semestre 2021: le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale hanno ridotto drasticamente la loro attività e, di conseguenza, sono corrispondentemente diminuiti i provvedimenti da impugnare ai sensi dell'art. 35 *bis* D.Lvo n. 25/2008.

Sembra opportuno, per evitare inutili appesantimenti e ripetizioni, rinviare l'analisi dei singoli dati dei flussi per materie ai singoli paragrafi dedicati alle Sezioni Civili, riservando a questo paragrafo la valutazione complessiva dei dati di tutto il settore civile.

Va precisato che il contenzioso civile ordinario, comprensivo dei procedimenti in materia di protezione internazionale e di quelli sommari e speciali, registra un numero di sopravvenienze pari a 10.307, a fronte di n. 7.286 sopravvenienze del periodo 2019/2020, con un aumento di circa il 41,46%; se si scorporano i dati della protezione internazionale del periodo 2019/2020 ((3.277 su un contenzioso di 7.286), a fronte di quelli 2020/2021 (1.231 su un contenzioso di 10.307), si perviene al risultato di sopravvenienze di un contenzioso civile ordinario attuale, senza i procedimenti di protezione internazionale, di 9.076 a fronte a sopravvenienze di un contenzioso civile ordinario riferito al periodo precedente di 4.009. Ne deriva, da un lato, che l'incremento delle sopravvenienze del contenzioso civile ordinario (se i dati posti in comparazione sono esatti) non è stato condizionato, per il periodo in riferimento, dai procedimenti in materia di protezione internazionale, come si è detto drasticamente diminuiti almeno come sopravvenienze.

Rimane, invece, allarmante il numero delle pendenze dei procedimenti in materia di protezione internazionale al 30.06.2021, pari a 5.462, a fronte di pendenze riguardanti le altre materie del contenzioso civile pari a 8.402, con la conseguenza che i procedimenti in materia di protezione internazionale rappresentano, a fronte di n. 13.864 pendenze complessive, il 39,4% delle pendenze

complessive stratificatesi nel corso degli anni, con una percentuale per la prima volta ridotta rispetto al 46,49 % dell'anno precedente tenuto conto, da un lato, della riduzione delle sopravvenienze di tale contenzioso già di per sé abbastanza recente rispetto al contenzioso ordinario e, dall'altro, anche per quanto si dirà nel paragrafo relativo all'attività della Sezione Specializzata in materia di Protezione internazionale, del bilancio positivo tra definizioni e sopravvenienze per la prima volta registrati nell'ambito della protezione internazionale.

La percentuale delle definizioni convalida tale assunto.

A fronte del ricordato numero di sopravvenienze complessive pari a 15.156 procedimenti ne sono stati definiti 17.442, con una percentuale di riduzione delle pendenze finali del 15,56%. Tale dato è positivamente condizionato dalle definizioni in materia di protezione internazionale che è pari a 2.403 rispetto a 1.231 sopravvenienze, pari ad una percentuale del + 64,5% e ad un indice di 1,6; scorporando tale dato dalle definizioni del contenzioso civile, pari a 17.442 a fronte di sopravvenienze di 15.156, si perviene a 15.003 definizioni a fronte di sopravvenienze ammontanti a 13.925, depurate da quelle di protezione internazionale, pari a 2.403, e ad una percentuale di riduzione dell' 7,45%, elemento che appare più che positivo nel corso di un solo anno, tra l'altro per pesantemente condizionato dall'emergenza COVID – 19,.

Va fermamente affermato che i magistrati addetti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale appaiono aver realizzato una *performance* del tutto encomiabile, apparendo anzi la definizione di n. 2.403 procedimenti, con un aumento del 64,5%, sommata a quella del contenzioso ordinario di cui sono coassegnatari, elevatissima e collocata ai massimi della esigibilità possibile. Il risultato è stato certamente facilitato a causa dell'assegnazione al 100%, per il periodo successivo alla maternità, delle dottoresse SALMASO e BASSI, e dell'applicazione extradistrettuale della dott.ssa BENEDETTI, ma non sarebbe certamente stato raggiunto se anche tutti i colleghi assegnati alla Sezione Protezione internale non avessero dato prova di un'alta produttività.

Può, invece, al contrario, ribadirsi che gli attuali carichi della protezione internazionale non sono, allo stato, compatibili con l'organico della Sezione, e, a tal fine, nel nuovo assetto tabellare 2020/2022 è stato previsto che il posto in aumento di organico del Tribunale di Venezia sia assegnato per una percentuale del 60% anche alla Sezione protezione internazionale.

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Contenzioso ordinario a cognizione piena e cautelare: pendenze iniziali **1041**; sopravvenienze **631**; definizioni **670**; pendenze finali: **1.002**.

A ciò vanno aggiunti i procedimenti di volontaria giurisdizione.

Le definizioni hanno superato le nuove iscrizioni.

E' in crescita, confermando una tendenza già registrata lo scorso anno, il contenzioso ordinario relativo alle cause di responsabilità contrattuali e/o extracontrattuale promosse da Fallimenti, soci e creditori verso gli amministratori, i sindaci e gli organi di revisione delle società venete: la sopravvenienza è di **128** controversie (a fronte della n. **92** nuove iscrizioni del precedente periodo 2019-2020 e delle **82** iscrizioni del periodo 2018-2019) ; tra le pendenze finali del contenzioso d'Impresa a cognizione piena il dato quantitativo di maggior rilevanza è integrato proprio da questa tipologia di controversie (**329** cause).

Il contenzioso cautelare aveva scontato una lieve flessione nel periodo precedente (1 luglio 2019- 30 giugno 2020) flessione già in allora letta non quale dato consolidato, ma quale effetto, specie per il contenzioso industrialistico, delle prime misure adottate per fronteggiare la emergenza pandemica (che aveva visto dapprima "chiusure" e poi aperture solo parziali delle attività delle imprese). Nel periodo in esame 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021 il contenzioso cautelare ha invece presentato rilevanti sopravvenienze tali da superare anche i dati degli anni pre-emergenza Covid: esso si attesta per dati numerici in ben **294** sopravvenienze considerando i cautelari ante causam, quelli in corso di causa e reclami. Se i dati del contenzioso cautelare industrialistico posso ritenersi correlati alla

riapertura delle attività economiche, i dati del contenzioso cautelare societario sono invece indicativi di situazioni di "tensione" che attraversa parte del tessuto delle società venete.

La rilevanza numerica e la complessità di detto contenzioso (in materia industrialistica spesso la decisione cautelare non è seguita da cause di merito) e la necessità di trattazione in tempi brevi ma nel contempo con i doverosi approfondimenti in fatto e diritto fa sì che la Sezione specializzata in materia di impresa debba destinare a dette procedure cautelari un impegno sempre più gravoso.

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Sono sopravvenute 516 istanze di fallimento e ne sono state definite 499 (a fronte delle 286 del periodo precedente) di cui 223 con sentenza (a fronte delle 115 del periodo precedente) con una pendenza finale di 113 (a fronte di 83 del periodo precedente)

Quanto ai fallimenti ne sono stati dichiarati 207 (a fronte dei 255 riferiti al precedente periodo) e ne sono state definite 325 con una pendenza finale di 1.179.

Quanto alle cause fallimentari sono sopravvenute 45 opposizioni allo stato passivo, ne sono state definite 67 con una pendenza finale di 40.

Sono state iscritte altre procedure concorsuali in n. di 45 e ne sono state definite 31 con una pendenza finale di n. 84.

SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI

Sono sopravvenuti n. 2.519 procedimenti in materia di esecuzioni mobiliari e ne sono stati definiti 2.600, con una pendenza finale di 1.151.

Quanto alle esecuzioni immobiliari sono sopravvenuti n. 564 procedimenti e ne sono stati definiti n. 676 con una pendenza finale di 1.264.

SECONDA SEZIONE CIVILE

a) in materia di contratti d'opera, fra i quali devono essere compresi quelli in materia di responsabilità sanitaria, si registrano n. 330 sopravvenienze, mentre i definiti sono stati 331 e la pendenza finale è 697. Nello stesso comparto sono inclusi a titolo di responsabilità professionale 51 sopravvenienze, 77 definizioni e 72 pendenti finali; la legge 24/2017 ha reso obbligatorio il ricorso al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in materia di responsabilità medica, cosa che ha determinato una stabilizzazione delle sopravvenienze attestata in n. 55 procedimenti.

b) in materia di famiglia si sono registrati i seguenti dati:

- separazioni consensuali - sopravvenuti n. 587; definiti 704; pendenti finali 139;
- separazioni giudiziali - sopravvenuti n. 371; definiti 408; pendenti finali 425;
- div. congiunti - sopravvenuti n. 402; definiti 415; pendenti finali 123;
- div. contenziosi n. 248; definiti 278; pendenti finali 424;
- Totale sopravvenuti 1.608;
- Totale definiti 1.805;
- Totale pendenti 1.111.

c) Modifiche di separazione e divorzio - sopravvenuti 183, eliminati 156, pendenti finali 135;

d) Affidamento figli nati fuori dal matrimonio - sopravvenuti 365, eliminati 356, pendenti finali 306;

e) In materia di responsabilità extracontrattuale - sopravvenuti n. 334, definiti 386; pendenti finali 1.015.

f) quanto alle materie riservate al giudice tutelare (compresi i procedimenti di amministrazione di sostegno), sopravvenuti 1070, di cui 1009 amministrazioni di sostegno; definiti 264; pendenti finali 7220, di cui 5481 amministrazioni di sostegno.

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sopravvenuti 1231, definiti 2403, pendenti 5.462 (si rinvia per tali dati alle osservazioni formulate all'inizio del paragrafo)

SEZIONE LAVORO

Nel periodo in esame le pendenze finali rispetto allo scorso anno sono nettamente diminuite con uno scarto percentuale di -34,4 (da 1.610 cause pendenti al 30.6.2020 a 1.057 al 30.6.2021). In

diminuzione anche le sopravvenienze complessive (da 2667 fascicoli comprensivi di lavoro e previdenza, di cui 237 di ATP, al 30.6.2020 a 2254 fascicoli, di cui 242 di ATP, al 30.6.2021).

Il numero complessivo delle cause definite (pari a 2807 procedimenti di lavoro e previdenza, di cui 306 ATP) è nettamente superiore a quello dell'anno precedente (2311, di cui 197 ATP). A partire dal secondo semestre dell'anno 2020, dopo il periodo di parziale sospensione delle udienze a seguito dell'emergenza COVID 19, la sezione ha infatti ripreso il lavoro a pieno ritmo e da questo momento il numero dei provvedimenti è notevolmente aumentato.

La durata media dei procedimenti non è variata rispetto all'anno precedente e si attesta in circa 20 mesi.

Settore penale

DIBATTIMENTO MONOCRATICO

I risultati ottenuti dalle due Sezioni Penali sono positivi, in quanto dalla disamina del numero di sentenze e di definizioni dei giudizi, relative a ciascun magistrato, emerge un positivo sviluppo della produttività media dei magistrati in servizio nelle due sezioni.

Le sezioni penali dibattimentali nel loro complesso al 30.06.21 hanno definito processi (coi vari riti, ordinario ed alternativi) per un numero di sentenze pari a n. 2018, rispetto al dato del medesimo periodo dell'anno precedente pari a n. 1871.

Quanto alle sopravvenienze, il numero di nuovi processi iscritti nell'anno 2020/2021 è pari a n. 3.157, sensibilmente superiore rispetto a quello dell'anno 2019/2020 pari a n. 2372.

La pendenza di processi al 30/06/21 è pari a n. 5048, aumentata rispetto al n. 3915 di processi al 30/06/19, l'aumento è in misura corrispondente all'elevato aumento delle sopravvenienze ed all'impossibilità di definizione dei processi da parte dei magistrati assenti od assegnati ad altri uffici.

Perdurano le carenze del personale di cancelleria, come sopra evidenziato, le quali limitano sia il numero delle udienze che possano essere fissate, sia l'assistenza alle udienze stesse, che non possono protrarsi oltre le h.15,30 per le monocratiche, (secondo le disposizioni adottate dalla Presidenza del Tribunale), ciò che rende difficile la trattazione di udienze complesse per processi per i quali sia necessaria una lunga istruttoria dibattimentale ed altresì l'impossibilità di fissazione di udienze straordinarie

Il numero dei riti alternativi all'ordinario, in particolare di applicazioni pena e di riti abbreviati, è pari a n. 360 contro i n. 327 dell'anno antecedente, per una percentuale di sentenze pari al 19% sul compendio delle sentenze rispetto al 20% dell'anno precedente. Nello specifico, risultano n. 239 sentenze di applicazione della pena rispetto alle n. 223 dell'anno antecedente (pari al 12% del totale delle sentenze, rispetto al 13% dell'anno precedente) e n. 121 riti abbreviati (pari al 6% del compendio delle sentenze) rispetto ai n. 104 dell'anno antecedente (pari al 6%).

Il numero dei processi per direttissima è superiore rispetto a quello dell'anno precedente, cioè n. 233 rispetto a n. 221, con una variazione in aumento del 5%,.

Nell'anno in esame è stato altresì riscontrato un consistente numero di definizioni, mediante sentenze con dichiarazione della prescrizione nel settore monocratico, pari a n. 301 (284 + 17) rispetto al n. 194 dell'annata precedente. In particolare, la percentuale di sentenze di prescrizione è indicata in circa 14,9%. La percentuale dell'anno in esame è in aumento rispetto a quella dell'annata antecedente ed è dunque in linea con la necessità, individuata a livello distrettuale, di definire in sede di primo grado i procedimenti suscettibili di essere estinti per prescrizione in sede di appello.

DIBATTIMENTO COLLEGALE

I risultati ottenuti dalle due sezioni penali sono comunque positivi.

Nel periodo in esame le due sezioni hanno definito con sentenza n. 44 processi, rispetto a n. 60 sentenze di definizione nell'anno precedente 2019/2020, dato assolutamente coerente con la riduzione delle udienze trattabili e quindi con la minore definibilità dei processi, in ragione dell'assenza dei magistrati per le motivazioni sopra enunciate.

Il dato è pure in linea con le conseguenze della limitata componibilità del secondo collegio nella seconda sezione, per le motivazioni anzidette, e per l'assenza di ulteriori giudici operativi rispetto a quelli impegnati, col primo collegio della seconda sezione, nel processo Basso Michela ed altri, avente ad oggetto reati di associazione di tipo mafioso, estorsioni, voto di scambio, reati fallimentari, reati tributari, e nel processo Bolognino + altri, per reati di riciclaggio e reati tributari, oltre ai processi con imputati in misura cautelare, tutti assicurati.

Il numero delle pendenze finali al 30.06.2021 è di n. 198 processi rispetto ai n. 149 dell'anno precedente, con sopravvenienze del numero di processi pari a n. 91. L'aumento delle pendenze è altresì correlato alla minore definibilità per la pendenza dei lunghi e complessi processi con detenuti come segnalati, nonché per l'assenza di 2 magistrati, altresì per il tramutamento per decennialità di altri due magistrati nel corso del periodo.

Vanno segnalate, tra i processi maggiormente complessi per imputazioni e per numero di imputati, le trattazioni dei predetti processi Basso Michela ed altri, Bolognino ed altri, per i delitti come sopra specificamente elencati

Va evidenziato che, nell'ambito dei procedimenti pendenti alla fine del periodo di riferimento, solo un limitato numero di processi è iscritto da oltre due anni; in particolare, il dato complessivo è pari a 24 su 189 per il collegiale ed a n. 867 su 5048 (pari al 17%) nel settore monocratico (che risente degli allungamenti per i processi in assenza e per la messa alla prova).

Altrettanto positiva è la tensione diretta ad esitare i processi aventi più antica iscrizione, che per l'appunto sono limitati ad un numero modesto.

In tal modo, risulta concretamente attuato l'impegno, assunto con il programma di gestione enunciato per il settore penale, di smaltimento dei processi aventi iscrizione più risalente.

Per quanto attiene al settore collegiale, solo il 27% è definito in oltre 2 anni, mentre il 34% è definito entro 1 anno ed il 39% tra 1 e 2 anni.

Inoltre, va ricordato che permane l'incidenza dell'attuazione della disciplina di cui alla L. 28/04/14 in tema di sospensione dei processi nei confronti degli irreperibili, che allunga i tempi di definizione ed aumenta il numero dei processi pendenti aventi iscrizione più risalente. Ulteriormente, il deciso aumento dei processi nei quali viene attuata la procedura della messa alla prova comporta il notevole allungamento dei tempi di definizione dei medesimi, sia avuto riguardo al tempo necessario all'UEPE per la predisposizione del programma di trattamento, sia ovviamente per il tempo necessario all'effettiva esecuzione, (da parte dell'imputato ammesso alla prova) degli adempimenti e delle attività previste nel programma.

Quanto alla SEZIONE GIP/GUP si è ridotta, rispetto allo scorso anno, la variazione in aumento delle sopravvenienze per fascicoli nei confronti di NOTI (da 10167 a 7603), alla quale ha fatto riscontro, pur nella situazione di sopravvenuta ulteriore carenza di personale, una sostanziale tenuta delle definizioni, pari a 6984;

Stabile, altrettanto, la pendenza finale Noti, passata da 5310 a 5544.

Confermata anche l'efficacia di filtro della Sezione rispetto alla fase dibattimentale, anche grazie al concerto con la Procura sui parametri dei Decreti penali di condanna, emessi nel numero di 805, anche se con un corrispondente aumento delle opposizioni, da 432 a 595;

Sentenze di applicazione pena su richiesta considerevolmente aumentate da 154 a 245;

Aumentate anche le sentenze rese in esito a giudizio abbreviato (da 54 a 68), anche con processi di particolare impegno, quali le operazioni Camaleonte e Taurus in materia di associazioni mafiose insediatesi in particolare nel veronese;

In ulteriore calo le sentenze di non luogo a procedere per prescrizione (da 59 a 33), in aumento quelle ex art. 129 c.p.p. (da 141 a 162);

La durata media dei procedimenti presso la Sezione è contenuta con una durata media per i rinvii a giudizio (definiti 610) pari a giorni 463, per i riti alternativi 477, giorni 97 per le richieste di archiviazione iscritte.

Particolarmente attiva è stata l'attività di definizione delle pendenti istanze applicative di misure cautelari, in particolare provenienti dalla DDA di Venezia, rispetto alle quali si segnala l'avviata complessa attività di gestione di udienza, sia preliminare che in giudizio abbreviato, di ulteriori procedimenti conseguenti alle Ordinanze, adottate l'anno precedente, relative alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel Veneto e che hanno riguardato, anche con elevata attenzione nella pubblica opinione, la Ndrangheta, come le già citate operazioni Camaleonte e Taurus ed altre nuove che hanno interessato soprattutto le aree di Verona e provincia.

Nel complesso le misure cautelari personali adottate sono state 587, delle quali per convalida di fermo od arresto 183, quelle reali 98,

Persiste l'intesa con la Procura della Repubblica, in base alla quale viene accolta la richiesta di archiviazione per insostenibilità processuale dell'accusa in giudizio per tutti quei procedimenti per i quali, ove fosse disposta la citazione diretta a giudizio, lo stesso verrebbe fissato dal corrente applicativo per la distribuzione dei dibattimenti entro il termine prescrizione prossimo di due anni. E' proseguito, altresì, il recupero dall'arretrato delle pendenze di archiviazioni, per fare fronte al quale il Presidente di Sezione ha continuato ad assegnarsi una quota significativamente apri a quella complessiva degli altri colleghi per i procedimenti contro ignoti; pur nella carenza di personale di cancelleria, che non ha consentito una adeguata registrazione in carico dei relativi procedimenti, le definizioni per archiviazione Noti sono state comunque 4914 (a fronte dei 6.852 precedenti) ed Ignoti, purtroppo in significativo calo, pari a 5249 dalle precedenti 11.799 (dato quest'ultimo tuttavia comprensivo del progetto di recupero straordinario di un atavico arretrato pregresso, ora radicalmente diminuito).

Quanto alla SEZIONE DISTRETTUALE PER IL RIESAME, sostanzialmente le sopravvenienze sono stabili registrandosi un incremento delle impugnazioni concernenti le misure reali.

Si registra, in particolare, per quanto riguarda le misure personali, una pendenza iniziale di n. 140 procedimenti, una sopravvenienza di n. 1115, una definizione di n. 1193 procedimenti ed una pendenza finale di 13 procedimenti; per quanto riguarda le misure reali si registra una pendenza iniziale di 35 procedimenti, una sopravvenienza di n. 242, la definizione di 258 procedimenti con una pendenza finale di 19.

IN RELAZIONE ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE MISURE DI PREVENZIONE

Statistiche misure di prevenzione dal 01/07/2020 al 30/06/2021

PENDENTI INIZIALI: 49 (di cui 35 personali-11 patrimoniali-3 miste) SOPRAVVENUTE: 74 (di cui 59 personali-5 patrimoniali-10 miste) DECISE: 71 (di cui 67 personali- 3 patrimoniali- 1 mista)

PENDENTI FINALI: 52 (di cui 27 personali- 13 patrimoniali- 12 miste)

Si nota quindi un NUMERO AUMENTATO di PENDENZE, dovendosi osservare che:

- sono aumentate le pendenze relative a misure connesse a reati di criminalità organizzata;
- inoltre per la prima volta è stato adottato un provvedimento ex Artt.34-34/bis CAF, di CONTROLLO di AZIENDA INFILTRATA, l che, in prospettiva di intensificazione di tale tipologia di provvedimenti, comporterà ulteriore aumento delle incombenze SIA dei magistrati addetti alla procedura, sia del personale di Cancelleria.

Analisi qualitativa

Settore Civile

SEZIONI CIVILI

Con riferimento:

- a) **al contenzioso di famiglia (separazione e divorzi)** si segnala che il numero complessivo delle sopravvenienze (1608) unitamente alla coassegnazione di tre unità alla sezione specializzata ed

alla concentrazione della materia in capo alla II sezione civile sta determinando un allungamento nei tempi di fissazione delle udienze presidenziali; a questo deve aggiungersi come stabilmente elevato si presenti il contenzioso per l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (sopravvenienze 365) e per le modifiche di separazione e divorzio (sopravvenienze 183); la durata dei procedimenti di separazione consensuale e divorzi congiunti si è ridotta significativamente per effetto del preventivo invio del fascicolo al Pubblico Ministero per consentire l'intervento e la rassegnazione delle sue conclusioni, nonché per il ricorso alla trattazione scritta prevista dalla decretazione d'urgenza legata alla pandemia.

- b) **al campo del contenzioso sanitario** si è mantenuto elevato il numero di procedimenti ex art. 696 bis c.p.c., che impongono uno sforzo significativo anche solo per la individuazione del collegio di consulenti ex art. 15 l. 24/2017, spesso chiamati fuori distretto a seguito della riforma cd. "Azienda zero" disposta dalla Regione Veneto;
- c) **nel settore della responsabilità civile** si registrano 334 sopravvenienze. Dato stabile rispetto all'anno precedente ricollegabile al maggior ricorso alle definizioni stragiudiziali ed all'impatto generato dalla tabella del Tribunale di Venezia in materia di liquidazione del danno alla persona. Significativamente diversa dalle più note tabelle milanesi, ma che per flessibilità e valori costituisce un incentivo a definire stragiudizialmente le controversie legate al settore, comprese quelle in materia di responsabilità sanitaria;
- d) **al settore del giudice tutelare** si segnala oltre al dato significativo delle pendenze (7220 per le sole ADS, tutele e curatele) anche quello delle sopravvenienze (1070, di cui 1009 amministrazioni di sostegno), che rende evidente come solo il settore richiederebbe almeno tre giudici di togati dedicati in via esclusiva;
- e) **la materia della famiglia e delle persone fragili** richiede frequenti interventi d'urgenza di natura cautelare, che finiscono per sovrapporsi alla già pesante situazione del contenzioso ordinario a scapito della programmazione ordinaria del lavoro.

SEZIONE LAVORO

Nel periodo in considerazione possono individuarsi due filoni di cause che, sebbene non identiche tra loro, sono comunque connotate da certa serialità, in quanto presuppongono la soluzione di alcune questioni analoghe di fatto e di diritto. Si tratta delle cause volte ad ottenere gli emolumenti retributivi con richiesta di condanna in solido ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 della società datrice di lavoro e della società appaltante, in particolare di Fincantieri spa, nonché delle controversie relative al trasferimento di insegnanti e di dirigenti scolastici nell'ambito della mobilità ordinaria ovvero in virtù del disposto dell'art. 33 Legge 104/92. Le domande di trasferimento degli insegnanti sono state oggetto inoltre di numerosi procedimenti d'urgenza ex art. 700 cpc, attentamente valutati anche sotto il profilo del *periculum in mora*.

Si rilevano le seguenti variazioni per tipologie di cause:

- in aumento (+ 21,7%) le cause in materia di pubblico impiego, tra cui quelle evidenziate relative ai trasferimenti di insegnanti e dirigenti scolastici;
- in diminuzione le cause di licenziamento (- 35,7%) e quelle trattate con rito Fornero (-11,7%). L'evidenza attuale risente – presumibilmente – delle norme introdotte durante il periodo di emergenza epidemiologica (17.3.2020 n.18 cd. decreto "Cura Italia", convertito in Legge 24.4.2020 n.27; D.L.19.5.2020 n. 34, convertito in legge 17.7.2020 n.77; decreto legge 14.8.2020, n. 104 (c.d. 'decreto Agosto'), convertito in legge 13.10.2020, n. 126; D.L. 28.10.2020, n. 137 (c.d. 'decreto Ristori'); da ultimo Decreto "Sostegni" del 22.3.2021 n. 41), con cui sono stati disposti e prorogati il blocco dei licenziamenti per g.m.o. e la sospensione delle procedure di licenziamento pendenti, da ultimo sino al 30.6.2021 per le aziende che utilizzano la cassa integrazione ordinaria e sino al 30.10.2021 per le aziende che utilizzano la cassa integrazione in deroga;
- netto decremento delle cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione (- 69,6 %);

- nulle – come già lo scorso anno - le cause previdenziali per benefici amianto e sostanzialmente invariato il numero di quelle risarcitorie, ire proprio e iure hereditario, per esposizione ad amianto;
- numerose, tanto da costituire un vero e proprio “filone”, le cause che traggono origine dall’esternalizzazione dei servizi dell’azienda a seguito di appalto e in particolare quelle in cui il soggetto committente è Fincantieri spa;
- in aumento (+ 2,5) le cause di lavoro di natura retributiva;
- in lieve aumento gli ATP;
- in diminuzione (- 30,9%) i ricorsi per ingiunzione in materia di lavoro.

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il contenzioso a cognizione piena di maggior rilievo per complessità e per la eccezionale rilevanza economica oltre che per l’attenzione a cui è sottoposto anche da parte dagli organi di vigilanza sul sistema bancario nazionale continua ad essere il contenzioso relativo alle cause di responsabilità verso la *governance* e gli organi di controllo delle due Banche Venete poste nel giugno 2017 in liquidazione coatta amministrativa (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) con domande risarcitorie che superano per ciascuna causa il miliardo di Euro; dette controversie sono tutt’ora in fase istruttoria e richiedono un rilevante impegno di risorse. Attualmente pendono, oltre alle due cause verso Veneto Banca in l.c.a e verso Banca Popolare di Vicenza in l.c.a, altre due cause di questa tipologia.

GRUPPO SPECIALIZZATO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORDSUALI

E’ cessata da tempo la previsione di improcedibilità delle istanze di fallimento mentre invece è proseguita la stagione delle riforme con riguardo alla legge fallimentare, e specialmente agli strumenti del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.

L’anno scorso la legge n. 40/2020 aveva concesso tempi più lunghi per gli imprenditori in difficoltà concedendo un termine eguale (120 giorni) a tutti gli imprenditori commerciali che avessero presentato proposta di concordato con riserva o cd in bianco mentre in precedenza la pendenza di procedimento prefallimentare comportava la dimidiazione. Tale facoltà non era stata più prorogata per i ricorsi depositati dopo il 31 dicembre 2020 ma è stata ripristinata dall’art. 22 del DL n. 118/2021 entrato in vigore il 25 agosto 2021 e convertito dalla legge n. 147 del 21 ottobre 2021, fino alla fine del periodo di emergenza Covid che attualmente scade il 21 dicembre 2021.

Non è invece più concedibile, oltre alla proroga di 60 giorni per il deposito del piano (già prevista) altra sino a novanta giorni (cd proroga Covid).

La possibilità già prevista dalla citata legge n. 40/2020 di conseguire dal Tribunale, in caso di documentata necessità, un differimento non superiore a sei mesi rispetto alle scadenze originarie dei termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, è stata sostituita ex art. 23 del citato DL n. 118 con la improcedibilità dei ricorsi per risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per dichiarazione di fallimento nei confronti di imprenditori che hanno ottenuto l’omologa di un concordato preventivo in data successiva all’1 gennaio 2019.

Con DL n.14/2019 era stata differita all’1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi e della insolvenza fatta eccezione per poche norme tra cui l’art. 27: tanto ha determinato a partire dal 4 marzo 2020 la competenza del Tribunale di Venezia per tutti “i procedimenti di Amministrazione straordinaria relativi alle imprese aventi sede nel distretto; si tratta dell’ennesima centralizzazione di competenze nel tribunale capoluogo (a risorse invariate di magistrati e di personale amministrativo). Dall’entrata in vigore ad oggi le amministrazioni straordinarie incardinate sono state 4.

Settore Penale

SEZIONI PENALI E GIP/GUP

Per quanto attiene all’analisi qualitativa del contenzioso e dunque nella fattispecie alle variazioni statistiche concernenti le categorie di reati, va evidenziato quanto segue:

Per il settore monocratico

Risultano le seguenti variazioni rispetto all'anno precedente :

- delitti contro la P.A. : n. 210 (+ 12%)
- omicidi colposi : n. 25 (+ 317%)
- lesioni volontarie : n. 33 (+ 03%)
- delitti contro la libertà morale : n. 145 (+ 11%)
- stalking : 36 (+ 09%)
- furti : n. 470 (+ 12%)
- furti in abitazione : n. 74 (+ 28%)
- delitti contro il domicilio ed informatici : 23 (- 08%)
- rapine : n. 31 (- 06%)
- danneggiamento : 97 (+ 39%)
- truffe : n. 95 (- 27%)
- inquinamento e rifiuti : n. 20 (+ 33%)
- violazione legge stupefacenti : n. 191 (+ 11%)
- reati in materia tributaria : n. 84 (+58%)

Per il settore collegiale

- Risultano le seguenti variazioni rispetto all'anno precedente :
- Delitti in materia sessuale : n. 31 (+ 55%)
- Delitti prostituzione : n. 06 (+ 500%)
- Delitti introduzione stranieri clandestini : n. 02 (+ 100%)
- Delitti fallimentari : n. 07 (- 61%)
- Delitti di rapina : n. 14 (- 55%)
- Delitti contro la P.A. : n. 14 (0%)
- Delitti (solo) finanziari : n. 00 (-100%)
- Delitti associativi : n. 06 (+ 50%)
- Delitti contro l'incolumità personale (tentato omicidio, lesioni aggravate) : n. 33 (+ 50%)
- Delitti in materia di stupefacenti : n. 15 (+ 50%)
- Delitti di riciclaggio : n. 2 (- 60%)
- Delitti di truffe : n. 3 (- 25%)
- Delitti in materia di falso : n. 3 (0%)

Per le ulteriori categorie di reati, risulta un numero sostanzialmente invariato.

Deve essere rilevato, inoltre, l'impegno straordinario che la **Sezione distrettuale del Riesame** ha dovuto affrontare per fronteggiare la quasi contemporanea esecuzione di plurime ordinanze connotate dalla contestazione dell'art 416 bis o 416bis 1(ex art 7) c.p. :sia per numero di attinti da misure custodiali, sia per complessità e molteplicità dei capi di imputazione, sia ancora per la contemporanea esecuzione di misure cautelari reali, si è prodotto un flusso di impugnazioni che si sono aggiunte a quelle rappresentanti il carico "ordinario". La rigida tempistica del riesame non tollerante rinvii o slittamenti di udienza, ha pertanto impegnato l'intera sezione anche con udienze straordinarie che non si sono interrotte neppure durante l'emergenza sanitaria dovuta al COVID – 19..

L'impegno per tali misure in materia di criminalità organizzata ha naturalmente coinvolto "a monte" **l'Ufficio GIP**. Particolarmente attiva è stata l'attività di definizione delle pendenti istanze applicative di misure cautelari, in particolare provenienti dalla DDA di Venezia (rispetto alle quali purtroppo, anche a causa delle vacanze registrate nel corso dell'anno, come le dimissioni anticipate della dott.ssa Paccagnella, la mancata copertura del posto della dott.ssa Materia e l'esonero del dott. Vicinanza quale componente la Commissione Esaminatrice del Concorso in Magistratura, non è stato completamente eliminato il pregresso arretrato). Si segnala ancora l'avviata complessa attività di gestione di udienza, sia preliminare che in giudizio abbreviato, di ulteriori procedimenti conseguenti alle Ordinanze, adottate l'anno precedente, relative alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel

Veneto e che hanno riguardato, anche con elevata attenzione nella pubblica opinione, la Ndrangheta, come le già citate operazioni Camaleonte e Taurus ed altre nuove che hanno interessato soprattutto le aree di Verona e provincia.

Nel complesso le misure cautelari personali adottate sono state 587, delle quali per convalida di fermo od arresto 183, quelle reali 98,

Persiste l'intesa con la Procura della Repubblica, in base alla quale viene accolta la richiesta di archiviazione per insostenibilità processuale dell'accusa in giudizio per tutti quei procedimenti per i quali, ove fosse disposta la citazione diretta a giudizio, lo stesso verrebbe fissato dal corrente applicativo per la distribuzione dei dibattimenti entro il termine prescrizionale prossimo di due anni. Quanto alla **Sezione Specializzata in materia di misure di prevenzione**, il notevole aumento va ricondotto:

- sia a ragioni di ordine generale (estensione all'intero distretto della competenza territoriale della nuova sezione mdp, estensione dei reati),
- sia a ragioni di ordine locale, connesse alla sempre maggior intensificazione dei procedimenti di competenza della dda nel territorio del distretto di Venezia.
- sia, con riferimento precipuo alle mdp patrimoniali, all'innovazione normativa che ha adottato il legislatore con l'imposizione per legge di una priorità di trattazione delle mdp patrimoniali su ogni altro affare.

Quanto alle criticità nella gestione dei beni o nell'amministrazione dei beni connessi ad attività economiche si fa presente che le criticità maggiori sono emerse nell'obbligo del rispetto del numero massimo di TRE incarichi da conferire ad ogni amministratore, che crea problemi pratici notevoli, sia perché non è specificato nella legge se debbano contarsi gli incarichi a livello nazionale, con ovvi problemi di reperimento sempre di nuovi amministratori, anche fuori Distretto, con connesse spese, e con ulteriori problemi di circolarità delle informazioni circa gli incarichi già attribuiti in altri Distretti, oppure se debbano contarsi gli incarichi a livello Distrettuale, con la necessità poi di stabilire se in ambito distrettuale si debba tener conto anche degli incarichi già conferiti dal GIP in sede di sequestro dallo stesso emesso oppure no, anche perché di regola è opportuno nominare lo stesso amministratore quando al sequestro preventivo si aggiunga il sequestro di prevenzione, in quanto soggetto già a conoscenza dello stato dei beni, trattandosi di aspetti parimenti per i quali sarebbe opportuna una modifica della relativa norma del CAF, nel senso di aumento del numero degli incarichi o di specificazione con limitazione dell'estensione territoriale e funzionale dell'incompatibilità.

Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici e la riduzione dell'arretrato

Settore civile

Nel campo dell'amministrazione di sostegno con il Comune di San Donà (area del sandonatese) di Piave è stata rinnovata la convenzione per l'istituzione e la gestione del c.d. "sportello di prossimità" per far fronte alle esigenze dell'utenza (beneficiari e amministratori di sostegno) e limitare gli accessi in cancelleria mediante l'inoltro diretto dei ricorsi e delle successive istanze tramite il PCT. Il servizio è stato esteso anche alle istanze relative a minori.

Nei procedimenti di amministrazione di sostegno anche a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria sta proseguendo l'audizione dei beneficiari mediante videoconferenza.

Il 20.9.2019 è stato siglato con il COA di Venezia il protocollo per le controversie in materia familiare, al fine di offrire agli operatori un quadro condiviso di taluni aspetti procedurali tesi a favore una maggiore uniformità nella modalità di redazione degli atti e nel presentare il corredo del materiale probatorio. Al contempo è stato "normato" un assetto condiviso della modalità di celebrazione dei procedimenti camerati al fine di uniformare la prassi verso il principio del "giusto processo".

È in fase di elaborazione un protocollo per i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, che vede quale principale nodo problematico la fissazione di un criterio uniforme e ragionevole per il calcolo dell'equa indennità.

Settore procedure concorsuali

Nel settore fallimentare, è ormai alle spalle il periodo (dal 9 marzo al 12 maggio 2020) di rinvio generalizzato delle udienze prefallimentari, delle verifiche stato passivo, delle udienze di rendiconto Curatore e di eventuali reclami.

Da settembre 2020 è ripresa la trattazione in presenza delle udienze prefallimentari perché il Giudice deve essere presente in Tribunale ad accogliere il debitore che ha diritto di essere sentito personalmente ed anche perché la costituzione può avvenire nella stessa udienza. Saltuariamente la trattazione scritta viene concessa al Legale della parte istante, purché ricorrano particolari necessità. Per le verifiche dello stato passivo il Giudice Delegato può disporre la trattazione in presenza oppure avvalersi del disposto dell'art. 95, 3 comma LF che prevede, sin dal 4 maggio 2016, la possibilità di partecipazione telematica dei creditori: a tal fine è stato elaborato un modello di istruzioni al Curatore perché, ferma la sua presenza in udienza in uno con il GD, raccolga preventivamente dai creditori, privi di difensore, l'eventuale richiesta di call secondo le modalità indicate laddove ai creditori muniti di difensore è stata concessa la modalità cartolare.

Per i rendiconti si è elaborato un sistema più complesso, tuttora praticato perché coniuga il massimo delle garanzie con il minor numero delle presenze: in Tribunale è presente solo il Gd per constatare eventuali comparizioni di falliti/creditori dissenzienti mentre il Curatore si tiene a disposizione dallo studio in collegamento telefonico o videochiamata.

Quanto al collegamento da remoto, i giudici addetti al Gruppo specializzato in materia di procedure concorsuali hanno ritenuto molto pratico e proficuo sentire via Teams Curatori, Commissari giudiziali e/o i Legali delle procedure quando si lavora da casa: tale modalità consente di dedicare i giorni di presenza in ufficio esclusivamente all'attività giurisdizionale, alle camere di consiglio, ai colleghi e alle Cancellerie, evita eccessive presenze e sovraffollamenti in corridoio, consente maggiore puntualità. È cessata da tempo la previsione di improcedibilità delle istanze di fallimento mentre invece è proseguita la stagione delle riforme con riguardo alla legge fallimentare, e specialmente agli strumenti del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.

Settore esecuzioni

Da febbraio 2020, all'esito di riunione ex art.47 Ord. Giud., dopo attento esame delle offerte pervenute, sono state individuate, in ottemperanza alla delibera in tal senso del CSM, una ristretta rosa (3) di gestori della vendita telematica al fine di attuare tra loro una rotazione nell'affidamento dell'incarico.

La situazione pandemica in atto con la sospensione di diverse procedure esecutive e la difficoltà di accesso agli immobili non ha consentito di poter apprezzare gli esiti di questa rotazione. Risulta peraltro che anche il CSM stia monitorando la situazione e chiedendo dati.

È stata un fattore di aggravio l'ulteriore riformulazione dell'art.560 C.P.C. da parte della legge n.8 del 2020 che ne ha disposto l'applicazione anche alle espropriazioni già pendenti al 12 febbraio 2019. Di conseguenza la dott.ssa ZANON, già coordinatrice dell'Ufficio del Processo in materia di esecuzioni immobiliari ed immobiliari, ha proceduto, prima del suo tramutamento in Corte avvenuto nel febbraio 2021, a riformulare ancora l'ordinanza di vendita e gli atti collegati.

Sono stati mantenuti modelli di gestione della fase distributiva - elaborati durante il periodo di emergenza Covid per scongiurare ritardi determinati dalla sospensione delle udienze- perché è sempre attuale l'esigenza che il netto ricavo delle vendite coattive sia attribuito velocemente agli aventi diritto. Persiste dunque l'adozione di una metodologia di lavoro che consente, mediante la costituzione di un contraddittorio cartolare alternativo all'udienza in presenza, la predisposizione ma anche l'approvazione da parte del Professionista Delegato del progetto di distribuzione ogniqualvolta non vi siano contestazioni; siffatta facoltà di delega, oltre a trovare un fondamento normativo nel

combinato disposto degli artt. 591-bis n. 12, 596, comma I e 598 C.P.C., è già contemplata nella delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 ottobre 2017 relativa alle "buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari - linee guida".

Inoltre tale modalità di gestione è stata dalla Presidente della 1° Sezione Civile proposta anche ai colleghi del gruppo contenzioso ordinario in riferimento alle divisioni non esecutive ovvero per quelle che derivano dallo scioglimento di comunioni successorie oppure ordinarie al fine di evitare l'udienza di approvazione del rendiconto ove tutte le parti siano concordi.

Sezione specializzata in materia d'impresa

Nell'ambito della Sezione specializzata in materia di impresa vengono mensilmente monitorate le pendenze ultratriennali e ogni giudice dà la priorità alla definizione delle cause più risalenti, rispetto alle altre cause.

Essendo una parte rilevante del contenzioso d'impresa di natura cautelare viene anche monitorato periodicamente, ogni 6 mesi, il tasso dei reclami avverso i procedimenti cautelari ed il loro esito per verificare il tasso di accettabilità e stabilità delle decisioni cautelari e le eventuali criticità;

Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale

Ha proficuamente funzionato l'Ufficio del Processo, già rimodulato e potenziato con provvedimento del 30.09.2019 cui sono stati assegnati giudici professionali ed onorari, tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013, personale di cancelleria e tirocinanti curriculari.

Molto positiva è stata l'immissione in tale Ufficio di Ricercatori provenienti dall'EASO – dapprima in numero di 3 e successivamente ridotti a due – che hanno collaborato in maniera intensa alla redazione ed all'aggiornamento delle C.O.I. riguardanti i paesi di provenienza dei richiedenti asilo, nonché allo studio dei temi specifici concernenti i singoli paesi (p. es., il loro sistema giudiziario, il sistema carcerario, l'operatività di ipotesi di tratta ai fini della prostituzione e le modalità con cui si estrinsecano, il ruolo delle sette segrete, etc.). Tali risultati sono stati riversati in una banca dati comune a mezzo dell'applicativo *Teams*, di continuo implementata ed aggiornata.

Il principio della condivisione dei dati è, del resto, comunemente applicato nell'ambito della Sezione, tanto è vero che, oltre alle riunioni ex art. 47 *ter* Ord. Giud., è prassi costante, ancor prima delle specifiche camere di consiglio, discutere, a composizione allargata a tutta la Sezione, gli aspetti procedurali e sostanziali che necessitano di una comune risoluzione.

Settore penale

Quanto alle prassi organizzative si segnala che nella fissazione delle prime udienze si tiene conto dei criteri adottati nelle linee guida in materia di priorità nella trattazione dei procedimenti penali dettate dal Presidente e dal Procuratore Generale della Corte d'Appello, in accordo coi Presidenti ed i Procuratori dei Tribunali del distretto, con delibera del 19.12.2014 e di cui all'aggiornamento in data 10/07/2018.

Le linee guida in tema di priorità nella trattazione dei procedimenti penali, (adottate in sede distrettuale con delibera in data 19/12/2014), sono state recepite tempestivamente in sede di tabella vigente per il Tribunale di Venezia. La tabella richiama le priorità di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p., le priorità convenzionali e le direttive della delibera in oggetto.

Specificamente, nell'ambito delle indicazioni relative alla fissazione delle udienze, viene data attuazione ai criteri di priorità adottati in tabella (di cui alle linee guida distrettuali) secondo i quali è giustificato il differimento della fissazione e della trattazione dei procedimenti per reati non prioritari per i quali è ragionevole prevedere che il termine di prescrizione maturi entro i 24 mesi successivi alla pronuncia della sentenza.

Tali criteri di fissazione sono coerenti con quanto evidenziato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera P 12858 10/07/14 ed altresì con la delibera 11/05/2016 adottata in tema di priorità e di gestione dei flussi degli affari, nonché da ultimo con la delibera del CSM in data 17/10/19 in punto redazione programma annuale di gestione degli affari penali. Infatti, presso il Tribunale di Venezia è stata predisposta (pure nel programma di gestione) e concretamente praticata,

anche previamente alla citata delibera del CSM datata 11/05/16, un'attività condivisa con la Procura della Repubblica, per la quale, ai fini delle richieste di fissazione delle date d'udienza dei processi monocratici, è stato concordato un programma di distribuzione dei procedimenti nell'ordine di tre fasce di priorità, cioè quella avente le caratteristiche di "priorità delle priorità", quella relativa ai reati prioritari e quella riguardante i reati qualificati come non prioritari.

In particolare vengono esitati in via prioritaria i procedimenti espressamente qualificati tali dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. ed inoltre i procedimenti aventi priorità c.d. convenzionali, tra i quali vengono inclusi (come previsti nelle suddette linee guida approvate in sede distrettuale) :

- i procedimenti per gravi reati contravvenzionali in materia di edilizia ed urbanistica, ambientale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i procedimenti definiti in primo grado con l'irrogazione di una pena detentiva che, se confermata in appello, sarebbe eseguibile perché non sottoposta a sospensione condizionale;
- i procedimenti in cui siano in sequestro beni o somme di rilevante importo;
- i procedimenti in cui siano imputati pubblici ufficiali, impiegati o dipendenti di enti pubblici, medici, avvocati, notai, membri del parlamento nazionale ed europeo e dei Consigli degli enti pubblici territoriali;
- i procedimenti riguardanti reati di particolare gravità e caratterizzati da una oggettiva situazione di urgenza riconducibile alla prossima prescrizione (deve sussistere dunque la doppia condizione).

Vengono realizzate in via principale l'istruzione e la definizione dei processi assolutamente prioritari ma poi anche di quelli prioritari e non prioritari. Con tale criterio, sono state utilizzate al meglio le energie disponibili, ma limitate in ragione della carenza degli organici, della complessiva struttura (magistrati e personale) ed è stata consentita la trattazione e la definizione dei processi più complessi e di maggiore rilevanza sociale (assolutamente prioritari), nonché è stata assicurata pure l'istruzione e definizione degli ulteriori processi prioritari e di parte dei non prioritari, altresì mediante idoneo impulso all'utilizzazione delle procedure introdotte dalle nuove normative (messa alla prova e particolare tenuità del fatto).

Ai fini della pianificazione della fissazione delle prime udienze si tiene conto dei criteri dettati nelle linee guida per i procedimenti per reati non prioritari per i quali è ragionevole prevedere che il termine di prescrizioni maturi entro 24 mesi successivi all'esercizio dell'azione penale e nei 24 mesi successivi alla pronuncia della sentenza (ciò che giustifica il differimento della loro trattazione e la conseguente collocazione nell'ultima fascia dei procedimenti non prioritari).

D'intesa con la Procura, è stato predisposto da qualche anno un programma relativo alle richieste di fissazione delle date d'udienze molto puntuale con indicazione del titolo di reato, termine di prescrizione ordinario, termine di prescrizione massimo, rilevanza del procedimento, oggetto di collocazione in distinta fascia secondo un ordine decrescente di urgenza e priorità. In tal senso, è stato quantificato nel programma di gestione il compendio massimo di processi penali oggetto di fissazione e quindi definibili.

La predetta prassi operativa ha comportato anche un numero di sentenze di dichiarazione della prescrizione, idoneo a consentire la definizione già in primo grado, senza inutile trasmissione di procedimenti comunque destinati alla declaratoria estintiva in sede di grado d'Appello. In particolare, rispetto all'anno antecedente, la percentuale di sentenze di prescrizione è stata superiore al 10%, cioè pari ad 11%. Infatti, le sentenze di dichiarazione della prescrizione nel settore monocratico sono pari a n. 301 (284+17), rispetto al n. 194 dell'annata precedente.

Nel settore collegiale risulta solo n. 1 definizione con esclusiva pronuncia di prescrizione, in via di sostanziale conferma con l'annata precedente (che vedeva solo n. 2 prescrizioni nel settore collegiale).

Questo dato rende adeguata rappresentazione concreta dell'effettiva e corretta attuazione dei criteri di priorità, di cui alle predette linee guida recepite in tabella vigente, che non hanno più considerato

la prescrizione come elemento idoneo a sostenere le definizione prioritaria del processo, in particolare per le fattispecie di reati qualificati come non prioritari.

Pertanto, sono state utilizzate le energie complessive dell'ufficio per definire nell'ordine i processi assolutamente prioritari, poi quelli ugualmente prioritari, poi solo in quanto possibile quelli non prioritari; tra questi ultimi, essenzialmente, vanno individuati anche i processi che sono stati definiti già in primo grado con la pronuncia della causa estintiva di prescrizione, così permettendo di più proficuamente utilizzare per i processi prioritari le potenzialità dell'ufficio e, sotto altro versante, evitando di trasmettere alla Corte d'Appello un numero significativo di processi destinati alla prossima prescrizione. In effetti, i processi effettivamente inviati da questo Tribunale in Corte d'Appello a seguito d'impugnazione in tempi prossimi alla prescrizione massima del reato sono di numero assai modesto e vanno per lo più rinvenuti tra quelli la cui trattazione era comunque prioritaria, in funzione dei criteri tabellari come sopra ricordati, quindi la cui definizione nel merito in primo grado è stata ritenuta in ogni caso necessaria, per l'urgenza, la gravità, la qualità delle situazioni e dei soggetti interessati.

Quanto alle modalità con cui è stata organizzata l'attività delle cancellerie nella fase post dibattimentale:

Preliminarmente va detto che l'Ufficio post dibattimento penale dopo il decesso di un Funzionario e il pensionamento di altri due è ora composto da n. 2 Funzionari di cui 1 in regime part time articolato su cinque giorni lavorativi (ciascuno di 6 ore), l'altro in regime part time articolato su n.3 giorni lavorativi (di cui n.2 a 9 ore e n.1 a 6 ore) ma titolare di L.104/92, e da n. 3 Assistenti di cui n. 1 in part time e titolare di L.104/92. Detto personale oltre ai servizi inerenti il post dibattimento è impegnato anche nell'attività di assistenza al magistrato in udienza con l'onere di tutte le attività pre e post udienza.

Gli adempimenti della fase post dibattimento sono molteplici e delicati nonché relativi ad un numero sempre crescente di sentenze emesse, n.1673 per l'anno 2020, causa sospensione attività per emergenza coronavirus e n.1110 per il primo semestre 2021.

La cancelleria con il funzionario part time (3 gg.lavorativi con fruizione L.104/92) riesce a trasmettere i fascicoli impugnati al giudice di II° grado entro 90 o 120 gg, con il risultato al 30.6.2021 di n.386 fascicoli spediti al giudice dell'impugnazione su circa n. 423 procedimenti impugnati.

Al contrario, stante il decesso del funzionario addetto al servizio trattazione fascicoli restituiti dal giudice di 2° grado, e mai sostituito, si è creato un discreto arretrato. Infatti su n.620 fascicoli restituiti nel periodo in esame, sono stati lavorati 349 e rimangono da lavorare n. 271 fascicoli, oggetto di rilievo ispettivo (l'unico) segnalato a luglio 2021.

La recente assegnazione al servizio (settembre 2021) di un cancelliere, consentirà di abbattere l'arretrato, regolarizzare il servizio e affrontare anche l'arretrato in materia di attestazione di irrevocabilità.

Infatti, al 30.6.2021, n. 640 sentenze sono in attesa di attestazione di irrevocabilità, tutte maturate nel corso dell'anno 2021.

L'esiguità di personale addetto al servizio attestazione irrevocabilità (n.1 Funzionario part time), rende necessario, nell'organizzazione dell'attività della cancelleria post dibattimento, fissare le priorità nell'attività di attestazione irrevocabilità secondo il seguente ordine:

- 1) Sentenze di condanna con imputati sottoposti a misura cautelare (anche non detentiva);
- 2) Sentenze di qualsiasi tipo con beni iscritti nel mod.42;
- 3) Sentenza di condanna con l.p.u;
- 4) Sentenze di condanna con pene detentive da eseguire;
- 5) Sentenze di condanna con pena sospesa;
- 6) Sentenze con remissione querela;
- 7) Sentenze con assoluzione, prescrizione e altro

Quanto alle modalità e alla periodicità con cui viene controllata la tempestività e la regolarità degli adempimenti post dibattimento da parte delle cancellerie a alla fissazione- nel settore penale- di obiettivi di rendimento coerenti con la capacità delle cancellerie di curare con tempestività e accuratezza la fase post dibattimentale:

Il direttore del settore penale riceve mensilmente dai Funzionari un report di produttività con l'indicazione numerica delle attestazioni di irrevocabilità eseguite, del numero delle schede penali redatte e dei fogli notizie compilati nonché dei fascicoli spediti in II° grado o restituiti e trattati.

I dati comparati con quelli dell'anno precedente e correlati ai giorni di presenza in cancelleria consentono di monitorare e programmare l'attività.

Quanto alla **Sezione GIP/GUP**, come già esposto in precedenza, persiste l'intesa con la Procura della Repubblica, in base alla quale viene accolta la richiesta di archiviazione per insostenibilità processuale dell'accusa in giudizio per tutti quei procedimenti per i quali, ove fosse disposta la citazione diretta a giudizio, lo stesso verrebbe fissato dal corrente applicativo per la distribuzione dei dibattimenti entro il termine prescrizione prossimo di due anni.

E' proseguito, altresì, il recupero dall'arretrato delle pendenze di archiviazioni, per fare fronte al quale il Presidente di Sezione ha continuato ad assegnarsi una quota significativamente apri a quella complessiva degli altri colleghi per i procedimenti contro ignoti; pur nella carenza di personale di cancelleria, che non ha consentito una adeguata registrazione in carico dei relativi procedimenti, le definizioni per archiviazione Noti sono state comunque 4914 (a fronte dei 6.852 precedenti) ed Ignoti, purtroppo in significativo calo, pari a 5249 dalle precedenti 11.799 (dato quest'ultimo tuttavia comprensivo del progetto di recupero straordinario di un atavico arretrato pregresso, ora radicalmente diminuito).

Riunioni periodiche, di regola bimestrali, consentono di monitorare l'andamento delle pendenze e del corrispondente rapporto con le definizioni.

Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato e con quale modalità e periodicità viene verificato lo stato di avanzamento dei programmi

Settore Civile

Nell'ambito della 1° Sezione civile e del Gruppo specializzato per le procedure concorsuali e le esecuzioni incardinato nella medesima Sezione Il rispetto del piano di definizione dell'arretrato viene verificato periodicamente anche nelle settimanali camere di consiglio, tenuto conto dei gravosi carichi che incombono.

Quanto alle procedure concorsuali viene sollecitata la definizione di quelle più risalenti ma la loro tempistica è dettata a sua volta dalla definizione del contenzioso incardinato o dalla liquidazione dell'attivo.

Anche l'evasione delle istanze a telematico (cd posta Curatori) è occasione di controllo del fascicolo telematico.

Nell'ambito della Sezione II Civile è in atto già da alcuni anni il programma volto a contenere i tempi dei procedimenti e ad agevolare la definizione delle cause pendenti: i magistrati della Sezione danno la precedenza alle cause pendenti da oltre tre anni, rispetto alle altre cause, contenendo la durata dei rinvii per l'assunzione dei mezzi istruttori e per la precisazione delle conclusioni. Ove la natura della controversia lo consenta, per le cause monocratiche, è favorito il ricorso alla definizione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione orale.

All'interno della Sezione Lavoro Viene valutata ogni sei mesi, dal Presidente di sezione e nelle riunioni di sezione, la riduzione delle cause pendenti riferite a periodi più vecchi. La Cancelleria semestralmente provvede ad indicare le pendenze e i fascicoli definiti.

Nell'ambito della Sezione specializzata in materia di impresa Nell'ambito della Sezione specializzata in materia di impresa vengono mensilmente monitorate le pendenze ultratriennali e ogni giudice dà la priorità alla definizione delle cause più risalenti, rispetto alle altre cause.

Essendo una parte rilevante del contenzioso d'impresa di natura cautelare viene anche monitorato periodicamente, ogni 6 mesi, il tasso dei reclami avverso i procedimenti cautelari ed il loro esito per verificare il tasso di accettabilità e stabilità delle decisioni cautelari e le eventuali criticità.

Nell'ambito della Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale questo Presidente, nella sua qualità di Presidente della Sezione, monitora mensilmente il rapporto tra procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenze finali, nonché le pendenze ultratriennali (allo stato estremamente ridotte, ma a rischio di essere incrementate atteso l'elevatissimo numero di iscrizioni nell'anno 2019). La possibilità di avvalersi di addetti all'Ufficio del Processo a partire da gennaio del 2022, consentirà finalmente uno *screening* delle cause da trattare prioritariamente, anche mediante prelievo da quelle già fissate in udienza di discussione, con un indubbio effetto di alleggerimento dei ruoli.

Sezioni Penali e GIP/GUP

Nel programma di gestione per il Tribunale Penale è già stato indicato l'obiettivo per questo ufficio della definizione dei processi più risalenti, naturalmente entro i limiti in cui questo sia possibile nell'osservanza delle normative di rito (avuto riguardo, ad esempio, alle norme di cui all'art. 420 quinquies c.p.p. in materia di procedimenti in assenza dell'imputato, che comportano una pendenza prolungata del procedimento).

L'obiettivo prefissato è quello di osservare l'ordine di trattazione come sopra esposto, in modo da garantire che, oltre alla definizione dei procedimenti in termini di quantità, sia assicurata pure la trattazione e definizione degli stessi sotto il profilo della qualità, quindi con riferimento ai processi più complessi e di maggiore interesse e rilevanza sociale.

In termini di rendimento complessivo, i due profili sopra indicati possono essere coniugati con un'organizzazione (pure delineata in sede di linee guida sui criteri di priorità) che preveda la distribuzione dei processi sui ruoli d'udienza in misura tale da consentire la trattazione e definizione in particolare dei processi prioritari (con l'ulteriore priorità sopra descritta per alcuni di essi), ed in subordine di quelli di non prioritari.

L'obiettivo che si potrà perseguire è la definizione dei procedimenti assolutamente prioritari, in termini tali da garantire la durata ragionevole del singolo processo, e poi di quelli prioritari e non prioritari, così da permettere comunque una produttività adeguata, naturalmente però compatibile con le possibilità complessive dell'ufficio (avuto riguardo alla consistenza numerica limitata del personale, che rende non praticabile la celebrazione di un numero superiore di udienze).

La verifica della correttezza di tale procedura, che consente all'ufficio di tendere alla riduzione dell'arretrato ed alla definizione con prescrizione di alcuni dei processi non prioritari, è rimessa, come previsto dalla normativa secondaria più volte espressa dal CSM, al Presidente di Sezione ed al Coordinatore di Sezione, i quali vi provvedono periodicamente, anche in occasione del controllo sulla corretta e tempestiva esecuzione degli incombenzi relativi alla trasmissione dei fascicoli dei processi impugnati in Corte d'Appello.

Peraltro, in occasione di tali verifiche, si è appalesata l'effettività di una corretta esecuzione dei criteri di attuazione delle priorità condivise, che debbono tendere da un lato ad una più spedita definizione dei processi più risalenti e di quelli non prioritari, dall'altro ad una compiuta celebrazione dei processi assolutamente prioritari. Invero, il numero dei procedimenti trasmessi, a seguito d'impugnazione, in Corte d'Appello, in una situazione prossima alla prescrizione risulta in numero oggettivamente estremamente modesto ed è motivato per lo più dal fatto che si tratta comunque di procedimenti per reati qualificati come prioritari.

Quanto alla Sezione distrettuale per il Riesame, benchè l'Ufficio non possa avere arretrato, tuttavia la priorità nella trattazione è ovviamente assegnata ai riesami con conseguente non altrettanto celere trattazione degli appelli non assistiti da draconiane perdite di efficacia. Tuttavia, per evitare ritardi non ammissibili, specie in tema di misure cautelari personali e reali, in verità derivanti dalla mancata trasmissione degli atti dagli Uffici a quo, da un lato si è proceduto al monitoraggio mensile delle

pendenze, dall'altro all'inoltro di solleciti e, da ultimo, anche alla fissazione di udienze straordinarie per garantire la celebrazione dei giudizi di appello entro un mese dal deposito dell'impugnazione. All'interno della Sezione GIP/GUP riunioni periodiche, di regola bimestrali, consentono di monitorare l'andamento delle pendenze e del corrispondente rapporto con le definizioni.

Durata media dei procedimenti sia nel settore civile che nel settore penale e raffronto con la durata media dell'anno precedente ed eventuali considerazioni in proposito

Settore civile

Durata media dei fascicoli del contenzioso civile è pari a gg. 838, pari a 2 anni 3 mesi e 18 giorni a fronte della durata di gg. 780, quindi 2 anni, 1 mese e 20 gg. relativa al periodo precedente. Nell'ambito della Sezione Lavoro la durata media dei procedimenti non è variata rispetto all'anno precedente e si attesta in circa 20 mesi.

Settore penale

Il tempo di definizione dei procedimenti è positivo, considerata la consistente carenza di giudici concretamente operativi rispetto all'organico e quindi la conseguente impossibilità di definizione della maggioranza dei processi incardinati dinanzi a quei giudici non operativi perché impediti od assegnati ad altri uffici.

Infatti, nel settore monocratico solo il 25% dei procedimenti è definito in oltre 2 anni, mentre il 52% è definito entro 1 anno ed il 23 % tra 1 e 2 anni.

Per quanto attiene al settore collegiale, solo il 27% è definito in oltre 2 anni, mentre il 34% è definito entro 1 anno ed il 39% tra 1 e 2 anni.

Inoltre, va ricordato che permane l'incidenza dell'attuazione della disciplina di cui alla L. 28/04/14 in tema di sospensione dei processi nei confronti degli irreperibili, che allunga i tempi di definizione ed aumenta il numero dei processi pendenti aventi iscrizione più risalente. Ulteriormente, il deciso aumento dei processi nei quali viene attuata la procedura della messa alla prova comporta il notevole allungamento dei tempi di definizione dei medesimi, sia avuto riguardo al tempo necessario all'UEPE per la predisposizione del programma di trattamento, sia ovviamente per il tempo necessario all'effettiva esecuzione, (da parte dell'imputato ammesso alla prova) degli adempimenti e delle attività previste nel programma.

Data più lontana di udienza fissata per la definizione nei procedimenti civili

15 giugno 2024.

Notizie sull'uso di applicativi e su sistemi informatici per la gestione dell'emergenza da COVID 19

In primo luogo, si richiama il protocollo già adottato per le udienze civili in data 30 aprile 2020 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e rinnovato sino al 31 luglio 2020.

Si richiamano, altresì, le linee guida adottate in data 04.06.2020, che hanno compendiato le precedenti linee guida, con le quali, tra l'altro, si è previsto:

PROCEDIMENTI CIVILI

Ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Per i procedimenti del settore civile ciascun Giudice potrà organizzare lo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto coi programmi Microsoft Teams.

La richiesta di collegamento da remoto potrà essere formulata congiuntamente da tutte le parti di ciascun processo, con invio telematico, tre giorni prima dell'udienza, nello specifico fascicolo informatico, corredata dall'indicazione del rispettivo indirizzo di posta elettronica e di un numero di telefono, e sarà, comunque, sottoposta alla valutazione del Giudice assegnatario che potrà rigettarla

con provvedimento motivato, così come potrà essere direttamente disposta dal Giudice assegnatario del procedimento, che potrà disporla di ufficio in caso di udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.

Nel decreto che dispone la celebrazione dell'udienza da remoto le parti andranno informate che:

- per la partecipazione all'udienza non è necessaria l'installazione del programma TEAMS Microsoft Office, atteso che al partecipante esterno sarà proposto di installare l'app (se non già presente sul dispositivo utilizzato) o di partecipare tramite il proprio browser (preferibilmente Google Chrome);
- esse dovranno accedere al link all'orario previsto per la celebrazione dell'udienza, inserire il nome utente con il quale intendono partecipare all'udienza e cliccare sul tasto "Partecipa ora";
- nel provvedimento con il quale il Giudice dispone la celebrazione dell'udienza con videochiamata sarà inserito il link che consente alle parti l'accesso alla stanza virtuale;
- in alternativa, qualora l'accesso alla stanza virtuale sia ritenuto pregiudizievole per la privacy, il giudice potrà aprire per ogni udienza un team eventualmente con canali diversi se vi sono più processi, in tal caso nel provvedimento che dispone l'udienza in videochiamata disporrà che le parti depositino almeno 3 gg prima dell'udienza e inviino via mail allo stesso Giudice un indirizzo mail- non pec – al quale nell'imminenza dell'udienza verrà inviato il link per accedere alla "riunione immediata";

In ogni caso il provvedimento del giudice dovrà contenere la data e l'ora dell'udienza, la richiesta alle parti ed ai difensori di essere presenti alla postazione almeno 15 minuti prima, di utilizzare una stanza in cui non accedano altre persone, di impegnarsi a non registrare l'udienza.

Appare necessario la redazione di un verbale che dia conto delle modalità con cui sono state accertate le identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti; il verbale potrà essere redatto tramite console e condiviso alle parti a mezzo dell'apposito comando di Teams.

L'udienza mediante collegamento da remoto non potrà essere utilizzata di ufficio qualora richieda la presenza di soggetti diversi dalle parti o dai difensori e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione (p. es. testimoni) mentre potrà essere ammessa in caso di richiesta congiunta delle parti o di consenso delle parti. Nel caso di mancato consenso delle parti è fatta salva la possibilità di rinvio, rimessa alla valutazione del Giudice assegnatario, sia su richiesta di parte, qualora venga dedotta l'impossibilità di spostamenti dovuta all'emergenza sanitaria, sia di ufficio, qualora non possa essere assicurato il rispetto delle distanze minime e delle altre precauzioni disposte dalla normativa in materia.

Analogamente, nel caso di cui al comma 7°, lett. h), il Giudice assegnatario inviterà i difensori, a scambiare istanze e conclusioni entro il termine dell'udienza fissata; non dovrebbe essere possibile, di norma, concedere un termine per eventuali repliche, rimettendo comunque tale valutazione al giudice che procede.

E' da ritenere che l'udienza, sia pur virtuale, debba essere celebrata, con la redazione di un verbale che dia atto dell'attività delle parti e della riserva del giudice. In tal modo, se nessuna delle parti dovesse proporre istanze o conclusioni telematiche, potrebbe legittimamente disporsi il rinvio ex art. 309 c.p.c., così come potrebbe essere dichiarata la contumacia di una delle parti non costituitasi telematicamente.

Per le udienze di discussione ex art. 35 bis del D. Lgs. n. 25/2008 si procederà esclusivamente alla trattazione scritta con la concessione di un termine per il deposito di note illustrative, senza concessione di un ulteriore termine per replica,

Per le udienze in materia di lavoro che presuppongono la lettura del dispositivo si procederà alla trattazione da remoto via Microsoft Teams, dando lettura del dispositivo al termine dell'udienza salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Valuterà il Giudice del lavoro, nel caso di consenso delle parti, la possibilità di adottare, in alternativa, la procedura di conclusioni cartolari ex art. 83, comma 7°, lett. h) c.p.c., che, in ogni caso, dovrà essere adottata nei procedimenti ex art. 445 bis c.p.c..

Sono fatte salve le previsioni integrative contenute nel protocollo circondariale stipulato in data 30.04.2020 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, cui si rimanda per quanto non previsto dalle presenti linee guida.

L'anno precedente alcuni Giudici della sezione avevano lamentato scarse performance della videoconferenza per insufficiente velocità e stabilità della connessione rete dell'ufficio, o per obsolescenza del portatile in dotazione (un solo caso), imprevisti e perdite di tempo dovute a difficoltà degli Avvocati; In un caso l'opposizione del difensore all'uso di Teams è stato motivato per indisponibilità degli strumenti informatici. Attualmente sono diminuite le difficoltà dipendenti dalla scarsa dimestichezza mentre restano presenti insufficiente velocità e carenza di stabilità della connessione rete dell'ufficio. Resta auspicabile una regolare somministrazione di corsi di aggiornamento informatico sia per i magistrati, anche con finalizzazione a consolle, sia per gli avvocati, onde evitare errati depositi.

L'emergenza Covid è stata occasione per instaurare il sistema di prenotazione telematica degli sfratti che è attivo dal 24 giugno 2020 ancorché la prenotazione sia stata abilitata dal successivo 29 ottobre 2020 dovendo prima smaltire l'arretrato.

Parimenti prosegue la prenotazione telematica dei pignoramenti presso terzi, disposta da questo Presidente con provvedimento del 29 aprile 2020 (Prot. n.1240/2020 pubblicato il 6 maggio 2020), integrato con successivi provvedimenti del 7 maggio 2020 (Prot. n.1261/2020) e del 9 luglio 2020 (Prot. n. 1931/2020). Gli avvocati interessati possono prenotare sul sito del Tribunale un'udienza tra più previste in due giorni (martedì e venerdì) della settimana: le udienze sono tenute dai GOP. Il sistema funziona anche se va lamentato che non sempre i Legali curano la preventiva prenotazione telematica in uno con la notifica e tanto è fonte di disservizio potendo provocare saltuariamente eccesso di presenza di pubblico.

Sono stati altresì mantenuti modelli di gestione della fase distributiva - elaborati durante il periodo di emergenza Covid per scongiurare ritardi determinati dalla sospensione delle udienze- perché è sempre attuale l'esigenza che il netto ricavo delle vendite coattive sia attribuito velocemente agli aventi diritto. Persiste dunque l'adozione di una metodologia di lavoro che consente, mediante la costituzione di un contraddittorio cartolare alternativo all'udienza in presenza, la predisposizione ma anche l'approvazione da parte del Professionista Delegato del progetto di distribuzione ogniqualvolta non vi siano contestazioni; siffatta facoltà di delega, oltre a trovare un fondamento normativo nel combinato disposto degli artt. 591-bis n. 12, 596, comma I e 598 C.P.C., è già contemplata nella delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 ottobre 2017 relativa alle "buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari - linee guida".

CAMERE DI CONSIGLIO

Le Camere di consiglio, almeno sino a quanto permarrà l'emergenza sanitaria, nei procedimenti collegiali civili potranno avvenire via Microsoft Teams al fine di limitare il più possibile la presenza di magistrati in ufficio.

Con lo stesso mezzo, almeno sino a quando permarrà l'emergenza sanitaria dovranno aver luogo le riunioni di sezione o altre riunioni tra magistrati.

PROCEDIMENTI PENALI

Nel settore penale, fermi restando i provvedimenti disposti con le linee guida del 4 giugno 2020, con provvedimento in data 04.07.2020 era stato limitato l'accesso al pubblico presso la sede degli edifici che ospitano il Tribunale, disponendo, in particolare, per il settore dibattimentale:

- a) La Cancelleria del settore dibattimento provvederà all'invio del ruolino delle udienze filtro all'Ordine degli Avvocati di Venezia, per la pubblicazione nel proprio sito WEB, ove naturalmente sia possibile (ovvero se tutti i fascicoli d'udienza perverranno dalla Procura della Repubblica in tempo utile e siano stati protocollati dalla Cancelleria del dibattimento);
- b) Lo Sportello della Cancelleria del settore dibattimento sarà aperto dalle h. 9.00 alle 11.00 senza appuntamento via pec ma con le seguenti limitazioni:

- accesso per visione fascicoli in udienza fino al 30 settembre;
- accesso per deposito liste testi, istanze relative alla libertà personale, istanze e a appelli;
- accesso per richiesta copie verbali in giorni diversi da quello dell'udienza e da quello successivo all'udienza.

c) L'accesso del pubblico al settore dibattimentale sarà, nei limiti della previsione di cui alla lett. B), senza appuntamento sino a quando entrerà in vigore sul sito WEB del Tribunale la piattaforma per la gestione automatizzata degli appuntamenti eventualmente integrata con quella in corso di predisposizione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Tale piattaforma è stata positivamente sperimentata, per cui, con provvedimento in data 06.05.2021, è stata disposta l'entrata a regime, così motivando:

“Ritenuto che la App già autorizzata appare costituire un proficuo strumento per una razionale gestione dell'udienza, evitando, da un lato inutili attese, nel necessario rispetto dei diritti delle parti e dei Difensori, e, dall'altro, mirando ad impedire assembramenti davanti alle aula di udienza e nei corridoi, certamente rischiosi in questo periodo ancora di emergenza sanitaria da pandemia da COVID – 19, nell'interesse non solo di parti e Difensori ma anche dello stesso Personale di cancelleria e dei Magistrati;

Considerato che può essere disposta l'entrata in regime della predetta App a partire dal 17 maggio 2021, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, dell'interesse che ha suscitato tale prassi virtuosa anche negli altri Tribunali del distretto ed a livello ministeriale, delle risorse umane ed economiche impiegate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, a cui va il personale apprezzamento di questa Presidenza, riservando il periodo di tempo residuo al completamento della sperimentazione ed a un webinar conclusivo da tenere la prossima settimana in data ed orario che saranno prontamente comunicati;

Ritenuto che va disposto, ai fini del funzionamento della predetta App, che le Cancellerie inviino, con cadenza da concordare tra il gestore del software ed i Direttori amministrativi responsabili dei singoli settori, alla società Servicematica i ruoli di udienza penale e civili in forma leggibile dalla App e depurati dai dati sensibili.”

Con provvedimento in data 7 dicembre 2020 sono state, inoltre, emanate da questo Presidente le *“Linee guida in merito all'art. 24 D.L. n. 137/2020. Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze”*.

Informazioni sulla ricaduta della normativa volta a fronteggiare l'emergenza da COVID 19 sulla produttività dell'Ufficio giudiziario

Settore civile

SETTORE IMPRESA

Il processo civile telematico, è pienamente attuato per il settore civile del Tribunale da ben prima della emergenza pandemica da Covid 19; l'utilizzo della Consolle e delle funzionalità del procedimento telematico uniti alla dotazione di piattaforma TEAMS approntata nel periodo pandemico e all'intervento normativo che ha consentito lo svolgimento di udienze con modalità “alternative” alla trattazione delle udienza in presenza (trattazione scritta e trattazione con collegamento telematico) si sono rivelati anche nel periodo 1 luglio 2020- 30 giugno 2021 strumenti assai utili per la Sezione Specializzata in materia di Impresa, che ha ampia parte del contenzioso di natura “documentale” e non necessitante di audizioni testimoniali.

Nel periodo 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021 in conformità con la normativa via via susseguitasi e con le misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale è stata possibile la regolare trattazione e definizione dei procedimenti; la emergenza pandemica non ha comportato nel periodo in esame grazie all'utilizzo della Consolle e laddove consentito dalle tipologie di udienza, delle modalità di trattazione “scritta” o in collegamento telematico, nessun rallentamento del lavoro della Sezione

tanto che anche in detti semestri sono stati definiti ben 670 procedimenti contenziosi a cui vanno aggiunti anche i procedimenti di volontaria giurisdizione.

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Nel settore fallimentare si è parimenti applicato dal 9 marzo al 12 maggio il rinvio generalizzato delle udienze prefallimentari, delle verifiche stato passivo, delle udienze di rendiconto Curatore e di eventuali reclami. Gli avvocati dei creditori istanti non si sono mai avvalsi della richiesta di trattazione anticipata mentre vi sono stati casi in cui è stata ritenuta d'ufficio l'urgenza di trattazione anche in periodo di sospensione.

Peraltro anche la trattazione urgente è stata circoscritta ai ricorsi prefallimentari depositati fino all'8 marzo 2020 perché l'art. 10 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ha previsto l'improcedibilità di "tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020". Causa i contrasti interpretativi insorti, i ricorsi sono stati accantonati fino alla legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2010 che ha confermato l'improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati dal 9 marzo 2020 pur introducendo alcune eccezioni tra cui i ricorsi proposti dal PM e le richieste di auto fallimento quando l'insolvenza non fosse determinata da Covid. Peraltro molte istanze di fallimento sono state ripresentate dopo l'1 luglio 2020 avvalendosi di alcuni vantaggi concessi da detta normativa quale la neutralizzazione del tempo trascorso ai fini della pronuncia entro l'anno dalla cancellazione ovvero ai fini delle revocatorie.

Più in generale, con riguardo agli strumenti del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione la legge n. 40/2020 si muove all'insegna della flessibilità e della concessione di maggiori opportunità agli imprenditori. Tali misure sono sintetizzate nell'art. 10 che prevede: la concessione di termine eguale (120 giorni) a tutti gli imprenditori commerciali che presentano proposta di concordato con riserva o cd in bianco mentre in precedenza la pendenza di procedimento prefallimentare comportava la dimidiazione; la possibilità di ottenere, oltre alla proroga di 60 giorni per il deposito del piano (già prevista) la concessione di ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche in pendenza di ricorso per la dichiarazione di fallimento, purché siano indicati "gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; l'opportunità di ottenere dal Tribunale un termine di 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato (sempre che non risulti il diniego di approvazione dei creditori a seguito dell'apposita votazione); la possibilità di conseguire dal Tribunale, in caso di documentata necessità, un differimento non superiore a sei mesi rispetto alle scadenze originarie dei termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione; la facoltà di rinunciare al ricorso per concordato preventivo o per accordo di ristrutturazione a fronte della dichiarazione di "avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima" (in sostanza si consente una regressione a modalità di composizione della crisi meno garantiste per i creditori).

Nel periodo 12 maggio 30 giugno 2020 il gruppo fallimentare ha calendarizzato nuovamente le udienze prefallimentari, di verifica e quelle di rendiconto cercando di contenere il più possibile le udienze in presenza. Tanto è reso possibile, per le udienze prefallimentari, disponendo l'interlocuzione scritta per il creditore istante mentre il Gd era presente in Tribunale al fine di constatare l'eventuale comparizione personale del debitore o della sua costituzione in udienza. Per le verifiche dello stato passivo ci si è avvalsi del disposto dell'art. 95, 3 comma LF che prevede, sin dal 4 maggio 2016, la possibilità di partecipazione telematica dei creditori: pertanto è stato elaborato un modello di istruzioni al Curatore perché, ferma la sua presenza in udienza in uno con il GD, raccogliesse preventivamente dai creditori, privi di difensore, l'eventuale richiesta di call secondo le modalità indicate laddove ai creditori muniti di difensore è stata concessa la modalità cartolare. Per i

rendiconti si è elaborato un sistema più complesso riportato in nota diretto a coniugare il massimo delle garanzie con il minor numero delle presenze: in pratica in Tribunale era presente solo il Gd per constatare eventuali comparizioni di falliti/creditori dissenzienti mentre il Curatore si teneva a disposizione dallo studio in collegamento telefonico o videochiamata.

SETTORE DELLE ESECUZIONI

A seguito dell'introduzione dell'art.54 ter con legge n.27/2020, di conversione con modifiche del D.L. n.18/2020, che ha disposto la sospensione per la durata di sei mesi delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, sono state adottate, in data 11 maggio 2020 (prot. n.1297/2020) "linee guida" allo scopo di fornire precise indicazioni agli operatori del settore in merito all'ambito di applicazione della norma, alle attività consentite ed alle attività sospese; è stato altresì predisposto e pubblicato nel sito del tribunale un "modello" per la segnalazione da parte dell'ausiliario (esperto stimatore, custode, professionista delegato) dell'inerenza della procedura esecutiva ad immobile costituente l'abitazione principale dell'esecutato;

Con provvedimento del 15 maggio 2020 (Prot. n.1370/20) la revoca degli esperimenti d'asta è stata prorogata sino al 31 luglio 2020; l'attuazione degli ordini di liberazione è stata sospesa sino al 1à settembre 2020 ed i termini per il versamento del saldo prezzo sono stati sospesi dal 9 marzo all'11 maggio 2020;

Con provvedimento del 28 maggio 2020 sono stati consentiti gli accessi presso gli immobili per visite e stime a partire dal 3 giugno 2020 (anche con riguardo agli immobili oggetto di procedure sospese ex art.54 ter L. n.27/2020), precisando che tale previsione nonché la disciplina relativa alla sospensione doveva ritenersi operante anche per le vendite delegate nei giudizi divisionali endoesecutivi.

Al fine di non procrastinare la fase distributiva durante il periodo di sospensione delle udienze determinato dall'emergenza epidemiologica è stato messo a punto un meccanismo che consentisse, mediante la costituzione di un contraddittorio cartolare alternativo all'udienza, l'approvazione, oltre che la predisposizione, da parte del Professionista Delegato, che continua ad essere proficuamente utilizzato anche cessata l'emergenza acuta e la ripresa dell'ordinaria attività di udienza.

Settore Lavoro

Dopo il periodo necessitato di sospensione delle udienze a causa dell'epidemia da COVID 19, a partire dal mese di Luglio 2020 la sezione ha tenuto regolarmente le udienze fissate, sfruttando ampiamente la possibilità, consentita dalla legislazione emergenziale, di utilizzare la videochiamata per le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e disponendo altresì la trattazione scritta per le cause già istruite, previo consenso delle parti. Le difficoltà iniziali riscontrate nell'utilizzo della piattaforma TEAMS, imputabili a problemi connessi alla rete e, in alcuni casi, alla scarsa esperienza del foro nell'utilizzo dei mezzi informatici, sono state almeno in parte superate grazie all'impegno sia dei magistrati sia dell'avvocatura. Il dato statistico conferma che il numero delle udienze nel periodo considerato, pari a 478, è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno ed è addirittura superiore a quello relativo al periodo pre COVID (nell'anno 2019 risultano 429 udienze complessive, istruttorie e collegiali).

Si segnala inoltre che, con riferimento alla procedura di ATP in materia previdenziale, si è sperimentato, dall'11.5.2020 a tutt'oggi, lo svolgimento dell'intero procedimento in forma cartolare, mantenendo peraltro la possibilità per ciascuna delle parti di chiedere, in funzione di specifiche esigenze, il conferimento dell'incarico al CTU in presenza e salvaguardando in ogni caso il contraddittorio. La modifica della prassi, già adottata da altri Tribunali del Veneto anche al di fuori del periodo di emergenza (così dal Tribunale di Vicenza), è stata accolta favorevolmente sia dal foro sia dai CTU e ha dato ottimi risultati, consentendo un parziale sgravio delle udienze.

Settore penale dibattimentale

Va evidenziato su tale punto che l'applicazione della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica ha condotto, nel settore dei giudizi dibattimentali, al rinvio pressoché totale della celebrazione dei processi nell'ambito della fase 1 (come ricordato nella relazione dell'anno antecedente), non essendo stato possibile ottenere la condivisione delle parti per la celebrazione neppure di processi con detenuti, obiettivamente anche in considerazione dell'elevata diffusione del contagio pandemico nella Regione Veneto e nelle Regioni limitrofe.

Nella fase 2 è bensì intervenuta, come segnalato nella relazione dell'anno precedente, una positiva collaborazione con l'Avvocatura, che ha condotto a linee comuni e condivise per la celebrazione di alcune tipologie di processi, compatibili con la situazione sanitaria delicata ancora in atto, nonché per la positiva definizione di processi pendenti aventi assoluta priorità ed anche complessità, nonché altresì per l'inizio e la concreta prosecuzione con trattazione istruttoria di processo (Basso Michela + altri per art. 416 bis ed altro) con numero assai elevato d'imputati, anche detenuti con partecipazione a distanza, e di difensori., nella condivisa e scrupolosa osservanza delle disposizioni cautelari sanitarie prescritte e previa lodevole predisposizione dell'aula e degli strumenti previsti, a cura della Dirigenza amministrativa. Peraltro, questa collaborazione non ha consentito di riprendere a pieno regime la trattazione e la definizione dei processi, anche proprio in ragione dell'elevato numero di procedimenti oggetto di rifissazione dal periodo pandemico della fase 1 ed altresì della sopravvenienza dei nuovi processi nel frattempo esitati dalla fase delle indagini preliminari e trasmessi a giudizio.

Tale condizioni di affollamento di ruoli, seppure oggetto di sistematici provvedimenti organizzativi di distanziamento orario e di redistribuzione in altre udienze, hanno prodotto e continueranno a produrre effetti nocivi al ripristino di un'ordinaria ed efficace definizione dei giudizi, poiché appare evidente che non risulta comunque possibile conseguire un numero altrettanto adeguato ed elevato di pronunce definitive, in quanto il giudice deve districarsi nelle istruttorie di un vasto numero di processi e, sotto altro versante, non può celebrare udienze aventi durata congrua a tale impegno plurimo, perché le gravi carenze nell'organico del personale di cancelleria hanno comportato che le udienze del settore monocratico debbano concludersi alle ore 15,30, per provvedimento del Presidente del Tribunale

Settore GIP/GUP

Durante il periodo di emergenza COVID sono stati impiegati per la celebrazione delle udienze di convalida, interrogatori di garanzia ed altre, consentite dai provvedimenti organizzativi del Presidente del Tribunale, principalmente attraverso l'applicativo Teams

Settore del Riesame

L'attività della Sezione distrettuale per il Riesame non si è mai arrestata neppure durante la fase del lockdown, ad eccezione di un breve periodo in cui, secondo le linee guida emesse da questo Presidente, non sono state celebrate le udienze in materia di misure cautelari reali e quelle derivanti da appelli proposti dal P.M., statisticamente assai esigue, che sono state nuovamente trattate a partire dal 1° luglio 2020.

I dati statistici riportati consentono di affermare che, per l'anno in riferimento, non vi è stata alcuna ricaduta dell'emergenza COVID – 19 sulla produttività della Sezione per il Riesame.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA

Organico Magistrati, coperture, scoperture al 30 giugno 2021

n. 10 giudici in organico - n.4 giudici in servizio- scoperture alla data del 30 giugno 2021 –n. 6 pari al 60%.

Organico personale amministrativo al 1° ottobre 2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA	PERSONALE APPLICATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE APPLICATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE ASSEGNATO DALLA REGIONE	PERSONALE IN COMANDO
Direttori amministrativi	1	0	1	100%						
Funzionari giudiziari	2	0	2	100%						
Altri funzionari										
Cancellieri	1	1	1	100%	1					
Contabili										
Assistenti	5	5	0	0			1			
Operatori giudiziari	3	2	1	0		1				
Conducenti automezzi										
Ausiliari	1	2	0	0	1	1				
TOTALE	13	9	5	39%						
Personale presente ad altro titolo	1									

Note sintetiche in merito all'andamento quantitativo dei flussi sia nel settore civile che in quello penale.

Settore penale

ANNO 2018

TIPO DI AFFARI	PENDENTI AL AL 01/01/2018	SOPRAVVENUTI AL AL 31/12/2018	DEFINITI AL AL 31/12/2018	PENDENTI AL AL 31/12/2018
Dibattimento	750	426	690	648
G.I.P.	346	2603	1325	1685
TOTALI	1.096	3.029	2.015	2.333

ANNO 2019

TIPO DI AFFARI	PENDENTI AL AL 01/01/2019	SOPRAVVENUTI AL AL 31/12/2019	DEFINITI AL AL 31/12/2019	PENDENTI AL AL 31/12/2019
Dibattimento	648	615	615	642
G.I.P.	1685	1529	2484	691
TOTALI	2.333	2.144	3.099	1.333

ANNO 2020

TIPO DI AFFARI	PENDENTI AL AL 01/01/2020	SOPRAVVENUTI AL AL 31/12/2020	DEFINITI AL AL 31/12/2020	PENDENTI AL AL 31/12/2020
Dibattimento	642	284	242	682
G.I.P.	691	1123	1227	756
TOTALI	1.333	1.407	1.469	1.438

ANNO 2021 (sino al 30/06/2021)

TIPO DI AFFARI	PENDENTI AL AL 01/01/2021	SOPRAVVENUTI AL AL 30/06/2021	DEFINITI AL AL 30/06/2021	PENDENTI AL AL 30/06/2021
Dibattimento	682	258	238	688
G.I.P.	756	397	319	815
TOTALI	1.438	655	557	1.503

Totali pendenze al 30/06/2021 in materia penale: 1.503

Settore civile

ANNO 2018

TIPO DI AFFARI	PENDENTI AL AL 01/01/2018	SOPRAVVENUTI AL AL 31/12/2018	DEFINITI AL AL 31/12/2018	PENDENTI AL AL 31/12/2018
Cognizione ordinaria	2145	822	1013	2033
Opposizione Sanzioni Amministrative	2424	1001	1146	2279
Procedimenti Monitori	131	2340	2384	87
Procedimenti ex art. 696 bis c.p.c.	128	150	140	138
Materia immigrazione	29	62	53	38
TOTALI	4.857	4.375	4.736	4.575

ANNO 2019

TIPO DI AFFARI	PENDENTI AL AL 01/01/2019	SOPRAVVENUTI AL AL 31/12/2019	DEFINITI AL AL 31/12/2019	PENDENTI AL AL 31/12/2019
Cognizione ordinaria	2006	921	337	2222
Opposizione Sanzioni Amministrative	2279	890	91	2159
Procedimenti Monitori	87	3442	3447	75
Procedimenti ex art. 696 bis c.p.c.	138	152	137	146
Materia immigrazione	38	65	74	28
TOTALI	4.548	5.470	4.086	4.630

ANNO 2020

TIPO DI AFFARI	PENDENTI AL AL 01/01/2020	SOPRAVVENUTI AL AL 31/12/2020	DEFINITI AL AL 31/12/2020	PENDENTI AL AL 31/12/2020
Cognizione ordinaria	2229	1270	1419	2140
Opposizione Sanzioni Amministrative	2160	745	1037	1871
Procedimenti Monitori	78	3958	3768	288
Procedimenti ex art. 696 bis c.p.c.	146	134	77	203
Materia immigrazione	28	33	31	30
TOTALI	4.641	6.140	6.332	4.532

ANNO 2021 (sino al 30/06/2021)

TIPO DI AFFARI	PENDENTI AL AL 01/01/2021	SOPRAVVENUTI AL AL 30/06/2021	DEFINITI AL AL 30/06/2021	PENDENTI AL AL 30/06/2021
Cognizione ordinaria	2140	858	479	2369
Opposizione Sanzioni Amministrative	2871	316	133	2054
Procedimenti Monitori	288	4918	3431	1791
Procedimenti ex art. 696 bis c.p.c.	203	77	72	208
Materia immigrazione	30	23	9	44
TOTALI	4.532	6.192	4.124	6.466

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CHIOGGIA

Organico Magistrati, coperture, scoperture al 30 giugno 2021

n. 2 giudici in organico - n.0 giudici in servizio – n. 2 giudici applicati dall’Ufficio del Giudice di Pace di Venezia - scoperture alla data del 1 ottobre 2019 – scoperture al 1° ottobre 2020 n. 2 pari al 100%.

Organico personale amministrativo al 1° ottobre 2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA	PERSONALE APPLICATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE APPLICATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRA SEDE
Direttori amministrativi	0	0						
Funzionari giudiziari	1	1	0					
Altri funzionari	0	0						
Cancellieri	1	1	0					
Contabili	0	0						
Assistenti	0	0						
Operatori giudiziari	2	1	1					
Conducenti automezzi								
Ausiliari	1	1	0	0				
TOTALE	5	3	2	40%				

Note sintetiche in merito all’andamento quantitativo dei flussi sia nel settore civile che in quello penale.

Settore Penale

Anno	PENDENTI al 1/1	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI al 31/12
2018	92	108	104	96
2019	96	96	94	98
2020	98	60	30	128
2021 sino al 30/06	128	0	1	127

Settore civile

Cognizione Ordinaria:

Anno	PENDENTI al 1/1	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI al 31/12
2018	42	40	40	41
2019	41	43	22	66
2020	66	36	30	72
2021 sino al 30/06	72	13	13	72

Accertamenti tecnici preventivi:

Anno	PENDENTI al 1/1	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI al 31/12
2018	0	1	1	0
2019	0	1	0	1
2020	1	0	0	1
2021 sino al 30/06	1	0	1	0

Procedimenti monitori:

Anno	PENDENTI al 1/1	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI al 31/12
2018	5	227	214	18
2019	17	133	145	5
2020	5	122	118	9

2021 sino al 30/06	9	60	61	8
--------------------	---	----	----	---

Opposizione sanzioni amministrative:

Anno	PENDENTI al 1/1	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI al 31/12
2018	11	19	18	12
2019	12	29	8	33
2020	33	24	5	52
2021 sino al 30/06	52	13	6	59

Ricorsi in materia di immigrazione:

Anno	PENDENTI al 1/1	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI al 31/12
2018	20	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021 sino al 30/06	0	0	0	0

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAN DONA' DI PIAVE

Organico Magistrati, coperture, scoperture al 30 giugno 2021

n.6 giudici in organico - n.2 giudici in servizio- scoperture alla data del 1 ottobre 2019 – scoperture al 1° ottobre 2020 n. 4 pari al 66%.

Organico personale amministrativo al 1° ottobre 2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA	PERSONALE APPLICATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE APPLICATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRA SEDE
Direttori amministrativi	0	0						
Funzionari giudiziari	1	1	0	0				
Altri funzionari	0	0						
Cancellieri	1	1	0	0				
Contabili								
Assistenti	2	2	0	0				
Operatori giudiziari	0	0	0	0				
Conducenti automezzi								
Ausiliari	0	0	0	0				
TOTALE	4	4	0	0				
Personale presente ad altro titolo	2							

Note sintetiche in merito all'andamento quantitativo dei flussi sia nel settore civile che in quello penale.

Settore penale

Dati non pervenuti (trasmissione solo dati aggregati per l'intero circondario)

Settore civile

ANNO 2018/2019

TIPO DI AFFARI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	FINALI
Cognizione ordinaria	146	233	200
Opposizione Sanzioni Amministrative	204	202	85

Procedimenti speciali	491	492	24
TOTALI	849	933	311

ANNO 2019/2020

TIPO DI AFFARI	SOPPRAVENUTI	DEFINITI	FINALI
Cognizione ordinaria	124	134	190
Opposizione Sanzioni Amministrative	147	122	109
Procedimenti speciali	443	448	20
TOTALI	719	707	323

ANNO 2020/2021

TIPO DI AFFARI	SOPPRAVENUTI	DEFINITI	FINALI
Cognizione ordinaria	143	159	174
Opposizione Sanzioni Amministrative	191	177	123
Procedimenti speciali	396	406	14
TOTALI	733	749	311

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI DOLO

Organico Magistrati, coperture, scoperture al 30 giugno 2021

n.3 giudici in organico - n.1 giudici in servizio (applicato dall'Ufficio del Giudice di Pace di San Donà di Piave) - scoperture alla data del 1 ottobre 2020 n. 3 pari al %. 100%

Organico personale amministrativo al 1° ottobre 2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA	PERSONALE APPLICATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE APPLICATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRA SEDE
Direttori amministrativi	0	0						
Funzionari giudiziari		0						
Altri funzionari								
Cancellieri	2	2	0					
Contabili								
Assistenti	1	0	1	100%				
Operatori giudiziari								
Conducenti automezzi								
Ausiliari								
TOTALE	3	2	1	33%				
Personale presente ad altro titolo								

Note sintetiche in merito all'andamento quantitativo dei flussi sia nel settore civile che in quello penale.

Settore penale

Dati non pervenuti (trasmissione solo dati aggregati per l'intero circondario)

Settore civile

ANNO 2018/2019

TIPO DI AFFARI	SOPPRAVENUTI	DEFINITI	FINALI
Cognizione ordinaria	83	54	135
Opposizione Sanzioni Amministrative	110	75	105
Procedimenti speciali	360	361	9
TOTALI	554	491	249

ANNO 2019/2020

TIPO DI AFFARI	SOPPRAVENUTI	DEFINITI	FINALI
Cognizione ordinaria	95	65	165
Opposizione Sanzioni Amministrative	111	109	107
Procedimenti speciali	337	326	20
TOTALI	545	502	292

ANNO 2020/2021

TIPO DI AFFARI	SOPPRAVENUTI	DEFINITI	FINALI
Cognizione ordinaria	101	65	201
Opposizione Sanzioni Amministrative	98	87	118
Procedimenti speciali	283	292	11
TOTALI	485	445	332

Provvedimenti eventualmente adottati per il controllo dell'operato dei GdP.

- Monitoraggio costante sull'adempimento delle prescrizioni impartite nel corso della precedente ispezione;
- Provvedimenti in merito alle assegnazioni, alle sostituzioni ed alla riunioni dei procedimenti dei GdP
- Ordini di servizio e prescrizioni sull'attività di cancelleria

TRIBUNALE DI VERONA

Pianta organica dei magistrati al 1° luglio 2021

FUNZIONE	ORGANICO	VACANTI	PRESENZA GIURIDICA	UOMINI	DONNE	EFFETTIVI	%SC. GIURIDICA	%SC. EFFETTIVA
Presidente di Tribunale	1	0	1	0	1	1	0	0
Presidente Sezione di Tribunale	4	2	2	1	1	2	50	50
Giudice	44	5	39	18	21	38	11	13
Giudice Sezione Lavoro	3	0	3	2	1	3	0	0
Giudice onorario di tribunale	25	4	21	7	14	21	16	16

- Il numero medio dei magistrati in servizio è stato di 44,5%.
- I magistrati con esonero dal lavoro giudiziario sono i seguenti:
 - a. il Presidente del Tribunale 80%
 - b. i 4 Presidenti di Sezione 33%
 - c. i 3 MAGRIF 20% .

Movimento dei magistrati

Sono stati trasferiti, a domanda, ad altro Ufficio i seguenti giudici:

- dr. Vittorio ALIPRANDI, giudice terza sezione civile, dal 16/2/2021
- dr. Giuliana FRANCIOSI, giudice sezione GIP/GUP, dal 31/5/2021
- ha preso possesso il 12/1/2021, a seguito di trasferimento da altro Ufficio, la dr. Anna POLI
- sono stati assegnati, a far data dal 19/11/2020, i MOT dr. Sabrina MICELI e dr. Enrico ZUCCON.
- Il dr. Ernesto D'Amico è passato dalla prima sezione civile alla terza sezione civile a far data dal 23/1/2021.
- La dr. Carola MUSIO è passata dalla sezione penale dibattimentale alla sezione GIP/GUP a far data dall' 1/6/2021.
- La dr.ssa Stefania Abbate è passata dalla prima sezione civile alla terza sezione civile a far data dall' 1/7/2021.
- La dr. Claudia Dal Martello è passata dalla terza sezione civile alla prima sezione civile a far data dal 1/7/2021.

Sono stati collocati a riposo:

- il dr. Sandro SPERANDIO a far data dall' 1/2/2021
- la dr. Laura DONATI a far data dall'1/5/2021

Pianta organica del personale amministrativo e personale in servizio “effettivo” al 30 giugno 2021

QUALIFICA (1)	PIANTA ORGANICA (2)	PRESENZA EFFETTIVA (3)	SCOPERTURA (4)	PERCENTUALE SCOPERTURA (5)	PERSONALE APPLICATO DA ALTRA SEDE (6)	PERSONALE APPLICATO/DISTACCATO PRESSO ALTRA SEDE(7)	PERSONALE ASSEGNATO PROV. EX D.LGS 16/2017 DALL'1.4.21 AL 20.7.21(8)	PERSONALE IN ASPETTATIVA PER PERIODO DI PROVA IN ALTRA P.A. (9)	PERSONALE IN ASPETTATIVA EX ART.42 BIS D. LGS 151/2001 (10)
Direttore	6	6	-	0					
Funzionario giudiziario	45	37	8	-18%	+1 (unità assegnata ex l.104/92)				
Funzionario contabile	1	0	1	100%					
Cancelliere esperto	25	8	17	-32%		1 (dal 9 novembre 2020)	1(dal 1° aprile al 19 luglio 2021)		
Contabile	1	0	1	100%					
Assistente giudiziario	48	43	5	4,5%			1(dal 1° aprile al 19 luglio 2021)	1	2
Operatore giudiziario	15	10	5	-33,33%		1			
Conducente automezzi	3	2	1	-33,33%					
Ausiliario	16	7	9	-56,25%		1			
Totale	160	113	47	29,4%					
Centralinista	-	1							

- (3) In questa colonna è inserito il personale effettivamente in servizio, anche se non presente alla data del 30/6/2021 (es. per aspettativa, malattia etc.).
- (6) Il personale indicato in questa colonna è inserito anche tra i “presenti” di cui alla colonna (1).
- (7) Il personale indicato in questa colonna non è inserito tra i “presenti” di cui alla colonna (1).
- (8) Il personale indicato in questa colonna è inserito tra i “presenti” di cui alla colonna (1).
- (9) Il personale indicato in questa colonna non è inserito tra i “presenti” di cui alla colonna (1).
- (10) Il personale indicato in questa colonna non è inserito tra i “presenti” di cui alla colonna (1).

La dotazione organica del personale amministrativo del Tribunale di Verona è stata rivista, da ultimo, nel 2018 e con il D.M. del 20/7/2020, che ha disposto l’aumento di un’unità nel profilo dell’assistente giudiziario e la corrispondente riduzione di un posto di conducente di automezzi, mantenendo inalterato il numero complessivo di 160 unità.

Nel biennio 2020/2021 sono cessate e cesseranno, per quiescenza, 11 unità. Altre 3 unità hanno già presentato istanza per fruire dei benefici della “quota 100”, con decorrenza 2021.

Alla data del 30/6/2021 risultavano effettivamente in servizio (escludendo dalle presenze effettive 5 unità comandate/distaccate/applicate presso altra sede e includendo 3 unità assegnate temporaneamente) 113 dipendenti di ruolo (oltre all’addetto al centralino).

Al dato numerico contenuto nel prospetto, che già rappresenta la forte criticità della situazione, si aggiungono le pesanti assenze di lungo periodo dovute a gravidanze, congedi parentali e aspettative a vario titolo, al perdurare di comandi e applicazioni presso altre sedi oltre e, soprattutto, come si darà conto di seguito, alle continue applicazioni verso altre sedi del distretto disposte dalla Corte di appello di Venezia.

Nel dettaglio si evidenzia che: un funzionario giudiziario ed un cancelliere sono stati ininterrottamente comandati dal febbraio 2018 al 31 marzo 2021 presso gli Uffici giudiziari della Regione Trentino-Alto Adige e, senza soluzione di continuità, inquadrati nei ruoli della predetta Regione; un cancelliere ed un assistente giudiziario, provenienti dai ruoli dell’amministrazione minorile e assegnati temporaneamente a questa sede dal 2 gennaio 2018, sono stati immediatamente distaccati, con decorrenza dal 3 gennaio dello stesso anno e fino al 31/3/2021, presso gli Uffici giudiziari della Regione Trentino-Alto Adige, salvo essere, di seguito, “collocati” presso questo

Tribunale in attesa del perfezionamento del passaggio degli stessi (avvenuto dal 20/7/2021). Si segnala, altresì, che un operatore giudiziario è distaccato ininterrottamente dal 10/9/2018 al Tribunale di Brescia e, pertanto, se ne auspica il definitivo trasferimento agli uffici lombardi, sì da determinare la formale vacanza del posto presso questo Tribunale.

La situazione è particolarmente critica soprattutto a causa dei continui e repentini provvedimenti di applicazione disposti dalla Presidenza della Corte di Appello di Venezia, che interferiscono sia sulla produttività che sull'ordinaria programmazione dell'Ufficio. Dall'1/7/2020, sono stati i seguenti:

- applicazione di un assistente giudiziario all'Ufficio di sorveglianza di Verona, a decorrere dal 31/3/2020 e per sei mesi; nonostante le ripetute richieste di revoca anticipata del provvedimento di applicazione, in considerazione della grave criticità in cui versa l'Ufficio, l'assegnazione ad altra sede è proseguita;-applicazione di un funzionario giudiziario all'Ufficio di sorveglianza di Verona, a decorrere dal 31/3/2020 e per sei mesi; nonostante le ripetute richieste di revoca anticipata del provvedimento di applicazione, in considerazione della grave criticità in cui versa l'Ufficio, l'assegnazione ad altra sede è proseguita;
- applicazione di un funzionario giudiziario all'Ufficio di sorveglianza di Verona, a decorrere dal 9/11/2020 e per sei mesi;
- applicazione dell'unico funzionario contabile in servizio, e nonostante il Tribunale di Verona sia sede di funzionario delegato per le spese di giustizia, ad altra sede giudiziaria, a decorrere dall'1/9/2020; il provvedimento non è stato essere eseguito a causa dell'anticipato pensionamento del funzionario destinatario del provvedimento di mobilità;
- applicazione di un cancelliere esperto (nonostante la gravissima scopertura nel profilo) presso l'Ufficio di sorveglianza di Padova dal 9/11/2020 e per sei mesi;
- applicazione di un cancelliere esperto (nonostante la gravissima scopertura nel profilo) presso la Corte di appello di Venezia a decorrere dal 10/5/2021 e per sei mesi;
- applicazione di un ausiliario all'Ufficio di sorveglianza di Verona ininterrottamente dal 2/11/2020;
- applicazione dei cinque direttori in servizio, dal 14/10/2020, a rotazione, per un giorno a settimana, per mesi sei all'Ufficio del giudice di pace di Verona;
- applicazione di un direttore in servizio, dal 19/5/2021, per un giorno a settimana, per mesi sei all'Ufficio del giudice di pace di Verona.

E' evidente che, in tale contesto, appare improbo fornire un livello accettabile di servizi all'utenza, esterna e interna, che, pure, continua a pretendere standard di prestazioni non più erogabili.

L'ulteriore scorrimento della graduatoria della procedura di riqualificazione ex art 21 quater D.L. n 83/2015 ha determinato, presso il Tribunale di Verona, la scopertura di due posizioni di cancelliere esperto. Non può sottacersi, peraltro, che il continuo ricorrere alla graduatoria della predetta procedura sta comportando, via via, l'assunzione nell'area dei funzionari di lavoratori non provvisti di adeguati titoli di studio, producendo una dequalificazione professionale e culturale dell'area III.

E' da segnalare il notevole aumento dei dipendenti che hanno fruito dei benefici di cui alla l.n. 104/1992 per assistenza a familiari (21 a fronte dei 15 segnalati per il pregresso periodo di rilevazione) e di quelli che sono state ammessi a godere dei permessi previsti dalla normativa sopra indicata per la condizione personale di portatore di handicap (5 a fronte dei 3 segnalati per il pregresso periodo di rilevazione). Le indicate circostanze comportano, evidentemente, difficoltà nel garantire un'adeguata copertura quotidiana dei servizi di cancelleria e dell'assistenza ai magistrati. Inoltre 18 dipendenti beneficiano del regime orario di part-time, verticale e/o orizzontale (tra questi, un ausiliario con riduzione dell'attività lavorativa pari al 70% dell'orario ordinario, in modalità verticale). Si rileva, ancora, che, nel periodo oggetto della presente relazione, ben tre unità hanno fruito di aspettativa retribuita per assistenza ai familiari, un funzionario giudiziario si è assentato ed è tuttora assente, ininterrottamente, per malattia dall'1/9/2020, 5 dipendenti si sono assentati per malattia da Covid-19, numerose sono state le assenze per quarantena da contatto con soggetti positivi e un

assistente giudiziario è assente dal 26 aprile scorso, con diritto alla conservazione del posto per due anni, per avere superato una selezione concorsuale per l'accesso alla carriera nella Polizia di Stato. Deve rilevarsi che i benefit (ulteriori giorni di congedo parentale, fruibili anche durante l'ordinaria chiusura estiva delle scuole) introdotti dalla legislazione emergenziale nel periodo in considerazione e in aggiunta a quelli già in godimento per la prima fase della pandemia hanno elevato notevolmente il tasso delle assenze in tutte le amministrazioni pubbliche con effetti importanti negli uffici giudiziari. Si segnala che, dal 4/5/2020, una dipendente appartenente al profilo del funzionario giudiziario è stata assegnata temporaneamente a questo Ufficio per assistenza a familiare portatore di handicap: tra assenze per congedo Covid-19, malattia, permessi ex l.n. 104/92, permessi studio e congedo straordinario è stata presente in ufficio, fino ad oggi, per un totale di giorni 14.

E' doveroso, infine, ribadire le riflessioni in materia di smart working espresse lo scorso anno, soprattutto in considerazione dell'annunciata stabilizzazione del predetto istituto anche oltre il periodo emergenziale.

La modalità di lavoro agile, per gli uffici giudiziari, ha rappresentato, nel periodo dell'emergenza da Covid-19, l'unico strumento per evitare sovraffollamenti sul posto di lavoro e movimenti sul territorio, senza ricorrere all'istituto dell'esenzione dal lavoro. Al Tribunale di Verona, come in gran parte delle sedi italiane, si è cercato di strutturare un contenuto più o meno significativo per i progetti di lavoro agile proposti, rispetto ai quali si sono, peraltro, via via, ritirati i target al fine di scongiurare il più possibile l'eccessivo accumulo di arretrato in ufficio. Di fatto, pertanto, il lavoro agile, durante il periodo della pandemia, non ha rappresentato una valida alternativa al lavoro in presenza, bensì un'alternativa all'esenzione dal servizio.

Scemando la portata del rischio epidemiologico, ovviamente, la possibilità di concepire attività da remoto può e deve essere esplorata, ma ripensando in toto le attività rispetto a quanto fatto in emergenza, essendo impensabile replicare i modelli di progetti individuali fino in condizioni ordinarie di lavoro. La possibilità di residuali ambiti di lavoro agile, inoltre, può essere concepita in presenza di dotazioni organiche sufficientemente coperte e, comunque, tenendo conto che le attività burocratiche connesse alla predisposizione e alla lavorazione dei progetti sono oltremodo impegnative per le segreterie amministrative, che, anche nel periodo dell'emergenza, hanno dovuto lavorare in presenza per garantire ai colleghi la possibilità di stare a casa.

Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici

Risorse materiali

Le somme assegnate nel periodo, in relazione al capitolo delle spese d'ufficio, hanno consentito di garantire l'acquisizione dei prodotti indispensabili alla gestione dell'ordinaria attività, anche grazie ad acquisti oculati e a una distribuzione attenta delle risorse.

I fondi per il lavoro straordinario non consentono la remunerazione delle ore effettivamente prestate dal personale amministrativo in eccedenza rispetto all'ordinario orario; in presenza di una pianta organica sottodimensionata in riferimento ai carichi di lavoro e di una forte scopertura di quella prevista dall'ultimo decreto ministeriale, il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario è stato pressoché obbligato, anche nel periodo oggetto della presente relazione, pur se le richieste di autorizzazione sono monitorate e vagliate con attenzione.

Il Tribunale dispone di un solo automezzo, dotazione del tutto insufficiente. Questo viene utilizzato per lo spostamento dei magistrati presso la REMS di Nogara (unica per tutto il distretto e ubicata a 32 km di distanza dal Tribunale), per i periodici viaggi a Venezia per il trasporto dei fascicoli alla Corte di Appello e per i quotidiani servizi esterni nell'ambito del Comune di Verona.

Nonostante l'ufficio preposto al piano di utilizzo degli automezzi abbia, da anni, razionalizzato i servizi esterni predisponendo tempestiva e adeguata pianificazione delle uscite nell'ambito delle attività istituzionali, l'insufficienza dei fondi per l'acquisto di carburante comporta un rallentamento nella trasmissione dei fascicoli processuali civili e penali alla Corte di Appello nonché l'impossibilità di

effettuare in sede domiciliare le udienze nelle procedure di amministrazione di sostegno.

Strumentazione informatica e tecnologica

L'ufficio del consegnatario ha rilevato la seguente composizione della dotazione informatica:

- n. 306 computer complessivi, di cui n. 85 pc portatili in dotazione ai magistrati, n. 1 in dotazione al dirigente amministrativo, n. 11 assegnati per lo smart working del personale in forza al settore civile, n. 5 pc portatili assegnati per postazioni fisse e n. 3 pc HP e n. 39 pc portatili non ancora assegnati;
- n. 155 stampanti di cui n. 107 multifunzione (n. 4 in archivio);
- n. 98 scanner di cui n. 5 in archivio (n. 4 scanner A4 e n. 1 scanner A3);
- n. 15 fax.

Al momento la strumentazione assegnata appare numericamente adeguata alle esigenze dei processi lavorativi e l'ufficio del consegnatario sta provvedendo alla sostituzione delle macchine più obsolete seguendo le indicazioni dei tecnici dell'assistenza sistemistica. Deve segnalarsi, però, che le risorse informatiche acquisite non sempre risultano idonee a supportare i diversi applicativi in uso agli uffici. In merito agli arredi si rileva che, nel corso dell'ultima riunione annuale in materia di sicurezza, il RSPP ha osservato la vetustà del mobilio in uso ad alcune unità organizzative.

Livello di attuazione del processo telematico nel settore civile e nel settore penale

Settore civile

Sia i giudici togati che gli onorari hanno in uso strumenti informatici. Sarebbe opportuna la fornitura di monitor (il doppio schermo consentirebbe la consultazione più agevole dei documenti e degli atti di causa sia da parte del giudice che da parte degli avvocati) ed è necessaria la sostituzione dei computer Lenovo X250 obsoleti ancora in dotazione ad alcuni colleghi e per i quali è stata inoltrata apposita richiesta al CISIA da parte del Magistrato.

Pressoché tutti i giudici (con implementazione necessitata durante -e dopo- il periodo di emergenza sanitaria relativa al Covid-19) verbalizzano con la Consolle e depositano verbali e provvedimenti in telematico. Il ricorso residuo e sporadico al cartaceo è dovuto, spesso, al mal funzionamento del PCT o nel caso di verbali di separazione con trasferimenti immobiliari che richiedono la sottoscrizione delle parti.

Riguardo al malfunzionamento del PCT deve essere evidenziato che i rallentamenti e blocchi sono troppo frequenti -anche non in coincidenza di interventi dei tecnici- e l'attuale sistema di assistenza è carente, con interventi mediamente tardivi e non risolutivi (per esiguità del personale e assenza di specifica preparazione).

Quanto agli errori fatali e ai rifiuti nei depositi, occorrerebbe prevedere un sistema di allerta per il magistrato, che dovrebbe averne la visione immediata (e non rimessa al puro caso) in modo da intervenire subito.

Il sistema, inoltre, appare inadeguato in alcuni settori e sarebbero necessari interventi evolutivi, in particolare per il SIECIC, che presenta una strutturazione meno aggiornata rispetto al SICID.

Un ulteriore, specifico e grave problema di carattere generale, che tuttavia pare in via di risoluzione, riguarda il mancato ottimale funzionamento di alcuni lotti di smart-card e la disinstallazione automatica dei certificati di firma senza possibilità di ripristino da parte del singolo utente. Il tutto doveva effettivamente essere superato con il rilascio da parte del Ministero della nuova tipologia di smart-card con dati biometrici, ma su ciò permane ancora qualche problematica.

Nei PC in dotazione agli uffici si è registrata la presenza di vecchie versioni di WINVER, molti hanno ancora la versione 16.07 rispetto alla quale sono state succedute molteplici versioni (le più recenti sono 20H2, 21H1 e 21H2). Il mancato aggiornamento limita le funzioni di utilizzo di Onedrive, pur fornito ai magistrati dal Ministero della Giustizia.

Distinguendo tra i vari settori, si rileva quanto segue.

Nel settore delle procedure concorsuali ed esecutive:

- è stata tecnicamente risolta, mediante il rilascio di patch, la lamentata impossibilità di trasmettere comunicazione/notifiche telematiche all'interno dei sub procedimenti;
- permane l'indisponibilità di una funzione di oscuramento degli atti riservati della procedura;
- i curatori ora inviano telematicamente nel fascicolo alcuni atti (ad esempio relazione ex art. 33 L.F.);
- non si registrano più difficoltà all'accesso agli atti del fascicolo telematico da parte dei soggetti autorizzati, a eccezione di alcune e isolate risalenti procedure in cartaceo;
- è operativo il servizio di prenotazione on-line delle udienze di pignoramento presso terzi;
- è in studio l'emissione dei mandati di pagamento in forma esclusivamente telematica, a mezzo consolle, e la loro successiva trasmissione alle banche, sempre in via telematica, conformemente alle raccomandazioni della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 4/6/2020;
- rimane la forte carenza del SIECIC in relazione ad alcune attività e la scarsa aderenza dello stesso all'effettivo andamento delle procedure; in particolare si segnala che permangono funzioni che non si usano mai e spesso non sono aderenti all'effettivo iter della procedura del fallimento; nel contempo non esistono tuttora delle funzioni importanti che diano la possibilità di inserire il deposito di atti molto frequenti, come il decreto ex art. 108 comma 2 L.F., che ha preso il posto del decreto di trasferimento immobiliare;

Nei settori della famiglia e della volontaria giurisdizione:

- dal giugno 2020 la locale Procura ha iniziato ad utilizzare la Consolle del P.M.;
- dal novembre 2020 la Procura Generale ha iniziato ad utilizzare la Consolle del PM per i visti sulle sentenze e l'ufficio sentenze riesce a trasmettere tutto il fascicolo in telematico;
- con l'evoluzione dell'applicativo è ormai rimessa al singolo magistrato la funzione di controllo e monitoraggio delle scadenze del settore (ad esempio presentazione rendiconti); per contro, ciò non risulta ancora possibile per la Cancelleria, che, per le interrogazioni di volta in volta necessarie, si avvale del cd. pacchetto ispettori;
- permane ancora il problema relativo alla interlocuzione e allo scambio di comunicazioni con soggetti esterni (per esempio servizi sociali), che avvengono al di fuori di Consolle, non avendo essi accesso all'applicativo; la modalità è digitale mediante pec e allegazione dei relativi file, con conseguente caricamento di questi nel PCT; nonostante la presentazione del PCT agli operatori avvenuta il 20/2/2020, nella quale è stato illustrato il funzionamento del PCT e i vantaggi derivanti dall'utilizzo del medesimo, ancora non è seguita una utilizzazione del sistema;
- era stato attivato, in via sperimentale e con esclusivo riferimento ai procedimenti promossi dai servizi sociali, il servizio di "tracking on-line" dello stato della procedura, ma tale funzione di tracking è al momento sospesa essendo venuti a mancare operatori che possano farsi carico dell'inserimento dei dati nel sistema, esterno al PCT;
- i notai provvedono sistematicamente al deposito mediante l'utilizzo della loro consolle dei ricorsi e degli atti di volontaria giurisdizione ai fini del relativo inserimento nel registro delle successioni; da segnalare, tuttavia, che per i pagamenti dovuti per le pratiche giudiziarie, a oggi, le funzioni della consolle che la società del notariato fornisce a tutti i notai consentono il pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia, ma non il pagamento di bolli;
- non risulta, per contro, ancora possibile per l'Ufficio l'esecuzione telematica degli adempimenti di registrazione, trascrizione, iscrizione e annotazione (consentita - tramite il software Unimod dell'Agenzia delle Entrate - a notai e altri pubblici ufficiali).

Nel settore dei procedimenti speciali:

- si è consolidato il servizio di prenotazione on-line delle udienze nei procedimenti relativi alle convalide di sfratto;
- è stata risolta la problematica del "doppio binario" nel pagamento del contributo unificato e dei diritti di notifica, a causa dell'emergenza sanitaria;

Rimangono, peraltro, ancora irrisolte alcune criticità:

- in seguito all'obbligo del pagamento in modalità telematica del contributo unificato emergono problematiche e rallentamenti qualora i legali non procedano con le modalità richieste;
- con la normativa sullo stato di emergenza, le formule esecutive vengono rilasciate in modalità telematica dal funzionario che crea e carica nel SICID un PDF di formula; va tuttavia implementata la funzionalità di rilascio della formula esecutiva nel SICID perché quella esistente è carente e non sempre adeguata al raggiungimento dell'obiettivo;
- non è stato ancora sviluppato l'imprescindibile collegamento con l'amministrazione finanziaria, di cui esiste già una predisposizione in SICID (RTAG = Registrazione Telematica Atti Giudiziari), al momento non operativa e tuttavia oggetto di recente ulteriore sollecitazione per l'attivazione; al fine di supplire, sia pure parzialmente, alla mancata attivazione del canale ufficiale di comunicazione e trasmissione atti tra le due amministrazioni, il Tribunale ha siglato un accordo con la locale Agenzia delle Entrate che, ai fini dell'esatta quantificazione della liquidazione, consente ai funzionari della stessa di consultare i provvedimenti telematici da registrare e il contenuto telematico dei fascicoli cui afferiscono.

Settore penale

Come noto, il progetto volto alla realizzazione del Processo Penale Telematico (PPT) è tuttora in fase di attuazione. Eccettuato il sistema delle notificazioni a persona diversa dall'imputato, gli atti del processo penale sono ancora, necessariamente, cartacei.

Tuttavia, si stanno muovendo alcuni passi significativi nella direzione della digitalizzazione degli atti del processo penale (fermo restando che l'effettiva realizzazione del Processo Penale Telematico dovrà necessariamente passare attraverso la natività digitale degli atti).

Va ricordato che l'art. 221 della l. n. 77/2020 (di conversione del D.L. 34/2020) ha introdotto in via ordinaria la possibilità di deposito con modalità telematica di alcuni atti (elencati all'art. 415 bis comma 3 c.p.p.), nel corso delle indagini preliminari, ma solo presso gli uffici del Pubblico Ministero e solo da parte dell'indagato.

In ossequio a tale disposizione, alla quale è stata data attuazione con apposito decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA), è attualmente attivo, presso la locale Procura, il Portale Deposito Atti Penali (PDP) ed è stato previsto il cd. "binario unico", nel senso che gli avvocati debbono necessariamente procedere al deposito degli atti telematicamente (salvi i casi di malfunzionamento documentato del Portale).

E' inoltre previsto in via ordinaria anche il deposito telematico della notizia di reato (già contemplata come facoltativa dall'art. 108 bis disp att. c.p.p. in vigore dal 1992) presso il Portale Notizie di Reato, che è in uso da alcuni anni presso la locale Procura e che ha il pregio di dialogare sia con il SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) sia con il TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), cosicché gli atti di p.g. inseriti nel Portale N.D.R. vengono riversati automaticamente sia nel SICP sia nel TIAP.

Allo stato attuale, come noto, non vi è un unitario software o un sistema integrato per la gestione del Processo Penale Telematico, ma sono in uso svariati programmi e applicativi, non sempre in correlazione tra loro, che hanno informatizzato alcuni settori.

Il principale, nell'ambito della informatizzazione dei registri di cancelleria, è il registro unico nazionale obbligatorio SICP, composto, a propria volta, dai moduli RE.GE WEB (Registro Generale delle notizie di reato), SIRIS e CONSOLLE del magistrato.

Il SICP è in uso sia presso la sezione GIP/GUP sia presso la sezione dibattimentale.

Permangono, anche se in diminuzione, criticità per lo più date dall'incompleto o non corretto o non tempestivo inserimento dei dati e alla non sufficiente implementazione della funzione "atti e documenti" (utilizzata per lo più dalla Procura e, in qualche sporadico caso, dalle cancellerie dibattimentali). Tale funzione presenta, come principale limitazione, quella di consentire solo di accedere ed eventualmente copiare i documenti inseriti dalla Procura in formato word, ma non di

creare documenti importando “in automatico” i dati inseriti a SICP. Peraltro, viene segnalato che non sempre la Procura inserisce i documenti in formato word, ma utilizza il formato PDF, non consentendo, in tal modo, nelle fasi successive, di poter riutilizzare il testo dei documenti (se non previa conversione del file PDF in word).

Si registra un significativo miglioramento nel corretto inserimento dei dati, ancorché, in qualche caso, si riscontrino alcuni vuoti nella compilazione di determinati campi (nonostante l’avvio del Portale delle Notizie di Reato, che, dialogando con il SICP, ha sgravato il ruolo generale dell’ufficio requirente e le segreterie dei P.M).

I moduli RE.GE WEB (Registro Generale delle notizie di reato) e SIRIS sono in uso.

La CONSOLLE è disponibile per ciascun magistrato, ma è molto poco utilizzata.

Il suo limite principale è dovuto all’incompleta implementazione di “atti e documenti” del SICP (quasi inutilizzato dalle cancellerie) e anche al mancato, incompleto o intempestivo inserimento/aggiornamento di dati a SICP, ad esempio con riguardo alla scadenza delle misure cautelari e alle date delle udienze. Questo rende poco affidabile la funzione “agenda” e la funzione “scadenzario” della Consolle. Inoltre, l’insufficienza, a fini di conoscenza della produttività individuale, delle poche informazioni ricavabili attraverso la funzione “attività” conferma ulteriormente l’attuale scarsa utilità della Consolle come strumento di lavoro.

Per quanto riguarda SIRIS STATISTICHE, si segnala che la direttiva di utilizzare esclusivamente le query c.d. consolidate e l’impossibilità (per la complessità della costruzione) di elaborare query autonome non consentono, spesso, di fornire i dati richiesti dall’Ufficio, dal Ministero e da altre istituzioni.

Il Portale delle notizie di reato (NDR), come già detto, è in uso in Procura.

Il Portale SNT (Sistema notifiche telematiche) è in uso, ma soffre di non infrequenti discontinuità per problemi sulla rete. Allo stato le cancellerie penali utilizzano il sistema per comunicazioni e notifiche a tutti gli organi (ad esempio stazioni dei carabinieri e altre forze di p.g., UDEPE, collegi professionali, ecc.) i cui indirizzi pec risultano già inseriti all’interno dell’applicativo.

SIPPI (Sistema per le misure di prevenzione) e SIGE (Sistema Integrato Giudice Esecuzione) hanno un utilizzo limitato alle cancellerie di riferimento.

Trattasi, come già osservato, di programmi un po’ vetusti e con alcuni limiti, che dovrebbero essere integrati in SICP.

SIAMM (sistema per le spese di giustizia e la gestione del personale) è in uso nel settore civile e penale, in particolare per le liquidazioni di difensori che assistono soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, per le liquidazioni di altri ausiliari e per la gestione del FUG (Fondo Unico Giustizia). L’applicativo TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), già da tempo installato presso i magistrati del settore GIP/GUP e il personale di cancelleria del settore GIP/GUP, è stato di recente installato anche presso i magistrati della sezione penale. Attualmente il TIAP non è installato presso le cancellerie della sezione dibattimentale in quanto gli accordi sulla digitalizzazione degli atti raggiunti tra Procura e Tribunale hanno investito, fino a oggi, esclusivamente procedimenti in fase GIP.

Il TIAP viene utilizzato, innanzi tutto, per la gestione informatizzata del sub-procedimento relativo alle intercettazioni telefoniche, a fronte dei recenti interventi legislativi (D. Lgs. 29/12/2017 n. 216) in vigore dal settembre 2020, che impongono l’utilizzo di un archivio riservato contenente la documentazione afferente l’attività captativa (in concreto realizzato attraverso una apposita partizione dell’applicativo TIAP, denominato Document@-Archivio Riservato).

Inoltre, dal 15/10/2020, il TIAP viene utilizzato anche per la gestione dei procedimenti con richiesta di misura cautelare personale. A tal proposito, è stato adottato un apposito Protocollo fra Procura della Repubblica e Tribunale, in vigore dal 15/10/2020, che prevede la digitalizzazione e inserimento a TIAP, sia da parte della Procura sia da parte dell’ufficio GIP, degli atti relativi a procedimenti con richiesta di misura cautelare personale, oltre che degli atti relativi a procedimenti con richiesta di intercettazioni telefoniche. Il Protocollo prevede, per tali tipologie di procedimenti, la trasposizione

del fascicolo cartaceo in un corrispondente formato elettronico mediante scansione degli atti cartacei, a partire dalla notizia di reato e sino al completamento della fase GIP interessata dal Protocollo stesso.

In prospettiva, la digitalizzazione del fascicolo cartaceo pone le basi per consentire la consultazione e l'estrazione di copie degli atti da parte dei difensori, da abilitare all'uso del TIAP (applicativo che dispone di appositi strumenti per l'esercizio di tali dedicate facoltà) e per la trasmissione telematica al Tribunale del riesame personale degli atti del fascicolo in caso di impugnative in materia cautelare ex art. 309 e 310 c.p.p..

E' in fase di elaborazione un ulteriore Protocollo tra Procura e Tribunale avente ad oggetto l'inserimento a TIAP degli atti riguardanti procedimenti con misura cautelare reale e relativa fase di riesame.

Per gli altri programmi in uso (SIC, SIDET, WEBFUG) non si segnalano particolari problematiche.

Non risulta ancora disponibile l'interconnessione tra il SICP ed il SIC. L'interlocazione telematica velocizzerebbe la fase di iscrizione dei provvedimenti penali nell'archivio del casellario giudiziale, evitando il riformarsi di sacche di arretrato nell'attività di inserimento di schede e fogli complementari.

GIADA, nonostante l'Ufficio abbia svolto tutta l'attività di preparazione, non è stato adottato. Questo anche perché non era dato comprendere se potesse tener conto dei criteri che si sono dati il Tribunale e la Procura nel Protocollo in data 6/12/2018 che ha attuato le Linee guida distrettuali in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità.

E' stato realizzato ed è già operativo un sistema alternativo (cd. Giadino) per consentire l'indicazione automatica -per i processi a citazione diretta- delle prime udienze dibattimentali all'ufficio di Procura da parte dell'ufficio dibattimento.

La fase emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 che ha colpito il Paese ha comportato la necessità di installare applicativi e implementare le conoscenze del personale di magistratura e amministrativo per celebrare processi con partecipazione da remoto di tutte o alcune parti processuali.

E' stato dato impulso ai competenti uffici e al presidio CISIA per l'attivazione e/o riparazione di tutti i punti rete disponibili per consentire i collegamenti.

E' stata richiesta la collaborazione delle forze di polizia sul territorio e della casa circondariale per la predisposizione di postazioni dalle quali effettuare collegamenti da remoto, anche per la trattazione dei procedimenti di convalida di arresto e successivo rito direttissimo (per la cui trattazione è stato sottoscritto apposito Protocollo in data 3/12/2020 tra Tribunale, Procura, Consiglio dell'Ordine degli avvocati e Camera Penale Veronese).

Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti, soprattutto in materia processuale

Settore Civile

In base ai dati forniti dall'Ufficio si può osservare quanto segue:

- relativamente alla *l. n. 219/2012* (sull'ampliamento della competenza del Tribunale ordinario anche per le procedure relative alle coppie non coniugate), l'andamento delle iscrizioni è stato il seguente: A.G. 2015/2016 318, A.G. 2016/2017 308, A.G. 2017/2018 347, A.G. 2018/2019 413, A.G. 2019/2020 347, A.G. 2020/2021 384.
- relativamente alla *l. n. 55/2015* (cd. sul "*divorzio breve*"), la flessione registrata nell'A.G. 2018/2019 non si è confermata, essendovi stato un aumento: A.G. 2016/2017 315, A.G. 2017/2018 344, A.G. 2018/2019 260, A.G. 2019/2020 388, A.G. 2020/2021 420.
- relativamente al *D.L. 132/2014* (convertito nella *l. n. 162/2014*) sulla possibilità di separarsi e divorziare mediante negoziazione assistita o davanti all'Ufficiale di stato civile, non si è in grado di

apprezzare alcun effetto deflattivo sul contenzioso. Non si conoscono, a oggi, i dati statistici, in possesso di altre autorità.

La crisi economica determinata dalla emergenza Covid-19 ha comportato una maggiore difficoltà della gestione delle procedure concorsuali, e in particolare di quelle di concordato (le incertezze indotte dalla crisi pandemica hanno reso difficilmente programmabili e realizzabili le operazioni di ristrutturazione del debito proprie delle procedure minori) e di quelle di ricollocazione degli assets, tipiche delle procedure maggiori. Non si è invece registrato, come ci si aspettava, un incremento delle procedure concorsuali né è dato sapere se ed in quale misura esso si verificherà in futuro, una volta che le misure di sostegno dell'economia saranno cessate o ne saranno cessati gli effetti. È, infatti, recente la pubblicazione del D.L. n. 118/2021 (attualmente in fase di conversione), che prevede modalità di risoluzione delle crisi di impresa di carattere esclusivamente stragiudiziale, e non destinate ad approdare necessariamente in sede giudiziaria, neppure in caso di loro fallimento, non essendo prevista, a differenza di quanto stabilito dal Codice della Crisi per la procedura di composizione assistita della crisi, alcuna segnalazione al Pubblico Ministero. Sebbene fortemente incentivato con una serie di misure premiali, è allo stato difficile prognosticare se il nuovo istituto (destinato a divenire operativo a far data dal 15 novembre 2021) avrà successo, e quindi, se ed in che misura esso potrà portare ad una riduzione delle procedure, e, in particolare, di quelle a base negoziale (più difficilmente esso potrà incidere sul numero delle procedure fallimentari, presupponendo una situazione di crisi e non di insolvenza, o quanto meno una reversibilità dello stato di insolvenza). In ogni caso, il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di concessione di misure protettive e cautelari o di rideterminazione delle condizioni di contratti, nonché di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l'azienda (richieste che saranno verosimilmente tutt'altro che infrequenti). E' inoltre probabile che l'impatto sulle sopravvenienze si farà sentire laddove, fallito il tentativo di composizione stragiudiziale (destinata tendenzialmente a concludersi entro 180 giorni dall'accettazione della nomina del soggetto - l'"esperto indipendente"- cui è affidata la composizione negoziata), l'imprenditore si avvalga della procedura, di nuovo conio, del concordato semplificato, che, rispetto a quella disciplinata dalla legge fallimentare e dal Codice della Crisi, presenta notevoli vantaggi per il debitore (eliminazione della soglia del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari, stemperamento del principio della miglior soddisfazione dei creditori, assenza della fase di ammissione alla procedura e di quella di approvazione da parte dei creditori). Il medesimo decreto ha poi differito al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della Crisi, che per molti aspetti irrigidisce ulteriormente l'attuale disciplina delle procedure di concordato, mentre sono già entrate in vigore alcune norme, mutuata dal Codice della Crisi, volte ad incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'impatto della crisi epidemica si è invece fatto sentire sui procedimenti di cui alla l. n. 3/2012, il cui numero, già aumentato nel 2019, nel 2020 si è ulteriormente incrementato. Un ulteriore aumento potrà poi verificarsi con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa, differita, allo stato al maggio 2022, che porterà all'apertura della procedura di liquidazione controllata non più soltanto su domanda del debitore, com'è attualmente, ma anche a seguito di ricorso di un creditore o, trattandosi di imprese, del Pubblico Ministero.

In seguito alla modifica degli *artt. 490, 569 c.p.c., 161 ter e quater disp. att. c.p.c.* e all'introduzione delle *vendite telematiche*, l'Ufficio, dopo aver affrontato, di concerto con i professionisti delegati, le problematiche legate alle nuove modalità di vendita, ha scelto quella cd. sincrona mista, che consente la presentazione di offerte anche nella forma tradizionale (in formato cartaceo). Questo per non allontanare i soggetti privi di sufficiente dimestichezza con lo strumento informatico, per verificare "sul campo" la risposta dell'utenza alle novità (offerte in forma telematica) e per favorire, se del caso, un passaggio graduale a una vendita esclusivamente telematica (cd. vendita sincrona pura). Attualmente tutte le vendite sono disposte in forma telematica, ma da parte degli offerenti vi è ancora un ricorso massivo alle forme tradizionali, sì che gli effetti positivi della riforma, quali auspicati

dal legislatore, appaiono valutabili in termini di maggiore trasparenza delle operazioni di vendita e non ancora di incremento della partecipazione alle aste e, conseguentemente, delle vendite.

L'evoluzione futura sconterà, inoltre, l'effetto dissuasivo derivante dalla modifica dell'*art. 560 c.p.c.* (apportata dall'*art. 4, comma 2, del D.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella l. n. 12/2019*), che non consente di disporre la liberazione sino all'emissione del decreto di trasferimento laddove l'immobile pignorato sia occupato dal debitore e dalla sua famiglia nonchè gli effetti di breve e medio termine della pandemia, che, con l'aumento delle crisi di impresa e della disoccupazione, potrà portare ad un incremento delle procedure esecutive individuali, se non "dirottate" verso le procedure di liquidazione controllata. Tali effetti si stanno già avvertendo, con un consistente incremento delle sopravvenienze (all'incirca nella misura del 20%), verosimilmente a causa non solo e non tanto del "blocco" che tali procedure hanno subito durante l'emergenza pandemica, laddove il pignoramento colpisca la casa di abitazione del debitore esecutato (questi può aver indotto i creditori a ritardare l'instaurazione della procedura esecutiva), ma anche e soprattutto della crisi economica (l'aumento segnalato è, infatti, rispetto al 2019 e non al 2020).

A seguito dell'abolizione del c.d. rito Fornero, disposta dal D. Lg n.23/2015 per i soli licenziamenti soggetti alla nuova disciplina del Jobs Act, si è registrata una leggera ma costante diminuzione di tali procedure nelle ultime tre annualità. Nel periodo 2018/2019 sono stati iscritti 77 procedimenti Fornero, nel periodo 2019/2020 62 e nel periodo 2020/2021 53, con corrispondente aumento dei procedimenti ordinari per l'impugnazione dei licenziamenti anche in tutela reale.

Settore Penale

Gli effetti delle plurime riforme processuali intervenute non sono facilmente individuabili, in assenza di dati statistici, che non sono stati forniti dalla Corte di Appello.

Si può, comunque, osservare quanto segue in base a quelli forniti dall'Ufficio.

Vi è un ricorso sempre più estensivo all'*art. 131 bis c.p.* (introdotto dal *D. Lvo. n. 28/2015*), soprattutto in tema di archiviazioni e anche in seguito a originaria richiesta di decreto penale, che, qualora ne sussistano le condizioni, viene respinta dal G.I.P., con invito al P.M. a considerare la possibilità di richiedere l'archiviazione.

Si utilizza la nuova disposizione di cui all'*art. 162 ter c.p.* (introdotto dalla *l.n.103/2017*) nella parte in cui consente una valutazione discrezionale del giudice sulla congruità del risarcimento.

La *cd. riforma Orlando (L.n. 103/2017)*, che all'*art. 1 comma 53* ha introdotto una rilevante modifica in ordine al criterio di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, ha influito sull'emissione dei decreti penali, significativamente aumentati.

Va richiamata anche la nuova disciplina della "gestione" dei beni sottoposti a sequestro preventivo, di cui all'*art. 104 bis c.p.p.*, che attribuisce al GIP, dall'aprile 2018, la cura di tutta l'amministrazione dei beni produttivi, che richiedono la nomina di un amministratore dal momento della adozione del sequestro fino alla sentenza di secondo grado, con conseguente notevole aggravio dell'attività.

Il pacchetto di norme introdotto con la *legge 19/7/2019 n. 69*, in vigore dall'agosto 2019, oltre ad aver introdotto quattro nuove fattispecie di reato (387 bis, 558 bis, 612 ter, 583 quinquies c.p.), ha inasprito le pene per i reati cd. pilastro (572, 612 bis, 609 bis c.p.) in materia di femminicidio, andando anche a incidere su istituti base del codice penale sostanziale (ad esempio, la sospensione condizionale della pena per i reati cd. pilastro è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati). Quale effetto di tali riforme si è registrato un notevole aggravio di lavoro dato da una necessaria e accurata sequenzialità nella applicazione delle misure cautelari personali in quanto molto spesso, in fase di prima applicazione, un divieto di avvicinamento o un allontanamento dalla casa familiare o un divieto di comunicazione con la persona offesa non viene rispettato. Ciò obbliga ad intervenire con frequenza pressochè seriale attagliando la misura alla singola fattispecie.

In seguito alla *sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019* in tema di pena minima in materia di cd. droghe pesanti si sono incrementati notevolmente gli incidenti di esecuzione per i quali bisogna fissare l'udienza, spesso in tempi celeri, trattandosi quasi sempre di soggetti detenuti, con condanne elevate (superiori ai tre anni di reclusione), per il titolo da rimodulare. Vi è, peraltro, un aggravio anche per i procedimenti ancora non passati in giudicato, quasi sempre con detenuti, in quanto, per effetto della suindicata pronuncia della Corte Costituzionale, le sentenze, anche di patteggiamento, vengono annullate dalla Corte di Cassazione (vista la pronuncia delle S.U. n. 37107/2015) e rimandate al giudice di primo grado per l'ulteriore corso (rivisitazione del caso a fronte del nuovo range edittale della pena).

In seguito alla *sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019* vengono proposti incidenti di esecuzione al fine di rivedere la correttezza dell'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida nella sentenza di condanna, ora non più obbligatoria in taluni casi di omicidio stradale e lesioni (589 bis 590 bis c.p.).

Sintetica analisi quantitativa dei flussi

Settore Civile

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI SICID

Nel corso del quadriennio, vi è stata una tendenziale diminuzione dei procedimenti sopravvenuti, ma con un'inversione nell'ultimo anno rispetto al precedente (17.771 A.G. 2017/2018, 17.102 A.G. 2018/2019, 15.415 A.G. 2019/2020, 16.894 A.G. 2020/2021).

Le definizioni hanno sempre superato le sopravvenienze:

- nell'A.G. 2017/2018, a fronte di una sopravvenienza di 17.771, i definiti sono 19.887
- nell'A.G. 2018/2019, a fronte di una sopravvenienza di 17.102, i definiti sono 18.206
- nell'A.G. 2019/2020, a fronte di una sopravvenienza di 15.515, i definiti sono 15.921
- nell'A.G. 2020/2021, a fronte di una sopravvenienza di 16.894, i definiti sono 17.951

Vi è, di conseguenza, un decremento delle pendenze nella variazione percentuale A.G. 2020/2021 vs A.G. 2018/2019: – 14%

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Nel corso del quadriennio, vi è stata una tendenziale diminuzione dei procedimenti sopravvenuti, ma con un'inversione nell'ultimo anno rispetto al precedente (5.412 A.G. 2017/2018, 5.023 A.G. 2018/2019, 4.395 A.G. 2019/2020, 5.203 A.G. 2020/2021).

Le definizioni hanno sempre superato le sopravvenienze:

- nell'A.G. 2017/2018, a fronte di una sopravvenienza di 5.412, i definiti sono 7.130
- nell'A.G. 2018/2019, a fronte di una sopravvenienza di 5.023, i definiti sono 5.891
- nell'A.G. 2019/2020, a fronte di una sopravvenienza di 4.395, i definiti sono 4.772
- nell'A.G. 2020/2021, a fronte di una sopravvenienza di 5.203, i definiti sono 5.605

Vi è, di conseguenza, un decremento delle pendenze nella variazione percentuale A.G. 2020/2021 vs A.G. 2018/2019: – 9%

LAVORO, PREV., ASSIST. OBB.

Nel corso del quadriennio, vi è stata una diminuzione dei procedimenti sopravvenuti fatta eccezione per un lieve incremento nell'ultimo anno rispetto al precedente (2.457 A.G. 2017/2018, 2.407 A.G. 2018/2019, 1.918 A.G. 2019/2020, 2.001 A.G. 2020/2021).

Le definizioni hanno sempre superato le sopravvenienze:

- nell'A.G. 2017/2018, a fronte di una sopravvenienza di 2.457, i definiti sono 2.775
- nell'A.G. 2018/2019, a fronte di una sopravvenienza di 2.407, i definiti sono 2.622
- nell'A.G. 2019/2020, a fronte di una sopravvenienza di 1.918, i definiti sono 2.117
- nell'A.G. 2020/2021, a fronte di una sopravvenienza di 2.001, i definiti sono 2.373

Vi è, di conseguenza, un decremento delle pendenze nella variazione percentuale A.G. 2020/2021 vs A.G. 2018/2019: – 2%

PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

Nel corso del quadriennio, vi è stata una diminuzione dei procedimenti sopravvenuti (6.713 A.G. 2017/2018, 6.375 A.G. 2018/2019, 5.850 A.G. 2019/2020, 5.679 A.G. 2020/2021).

Le definizioni non hanno mai superato le sopravvenienze, anche se per poche unità, tranne che nell'ultima annualità:

- nell'A.G. 2017/2018, a fronte di una sopravvenienza di 6.713, i definiti sono 6.693
- nell'A.G. 2018/2019, a fronte di una sopravvenienza di 6.375, i definiti sono 6.354
- nell'A.G. 2019/2020, a fronte di una sopravvenienza di 5.850, i definiti sono 5.850
- nell'A.G. 2020/2021, a fronte di una sopravvenienza di 5.679, i definiti sono 5.999

Vi è, comunque, un decremento nelle pendenze nella variazione percentuale A.G. 2020/2021 vs A.G. 2018/2019: - 21%

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Nel corso del quadriennio vi è stata una diminuzione dei procedimenti sopravvenuti, tranne che nell'ultima annualità 3.189 A.G. 2017/2018, 3.297 A.G. 2018/2019, 3.252 A.G. 2019/2020, 4.001 A.G. 2020/2021).

Le definizioni hanno superato le sopravvenienze, tranne che nella prima e nell'ultima annualità:

- nell'A.G. 2017/2018, a fronte di una sopravvenienza di 3.189, i definiti sono 3.289
- nell'A.G. 2018/2019, a fronte di una sopravvenienza di 3.297, i definiti sono 3.339
- nell'A.G. 2019/2020 a fronte di una sopravvenienza di 3.252, i definiti sono 3.275
- nell'A.G. 2020/2021, a fronte di una sopravvenienza di 4.011, i definiti sono 3.974

Vi è, di conseguenza, un decremento delle pendenze nella variazione percentuale A.G. 2020/2021 vs A.G. 2018/2019: - 12%

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI-FAMIGLIA:

- A.G. 2020/2021: a fronte di una sopravvenienza di 1.936, si sono definiti 2.106 procedimenti, con un residuo di pendenze di 1.167 (inferiore a quello dell'anno precedente, pari a 1.328).

DETTAGLIO DEI PROCEDIMENTI CIVILI PER SEPARAZIONI E DIVORZI:

A.G. 2020/2021: i dati complessivi relativi ai divorzi (contenziosi e congiunti) nonché alle separazioni (giudiziali e consensuali) evidenziano un residuo di pendenze di 1.136 (inferiore a quello dell'anno precedente, pari a 1.294).

Ponendo attenzione solamente al dato relativo ai procedimenti contenziosi, è da evidenziare che le definizioni hanno sempre superato le sopravvenienze:

- divorzi contenziosi: a fronte di una sopravvenienza di 420, si sono definiti 434 procedimenti (più dei sopravvenuti), con un residuo di pendenze di 418 (inferiore a quello dell'anno precedente, di 429);
- separazioni giudiziali: a fronte di una sopravvenienza di 464, si sono definiti 495 procedimenti (più dei sopravvenuti), con un residuo di pendenze di 451 (inferiore a quello dell'anno precedente, di 480).

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI SIECIC

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il numero dei sopravvenuti, in costante diminuzione negli ultimi anni (840 sopravvenuti, di cui 783 iscritti, A.G. 2017/2018, 570 sopravvenuti, di cui 532 iscritti, A.G. 2018/2019, 427 sopravvenuti, di cui 391 iscritti, A.G. 2019/2020), ha invece registrato un aumento nell'A.G. 2020/2021 (564 sopravvenuti, di cui 523 iscritti).

Le definizioni (1.223 A.G. 2017/2018, 795 A.G. 2018/2019, 687 A.G. 2019/2020, 676 A.G. 2020/2021) hanno largamente superato le sopravvenienze.

ESECUZIONI MOBILIARI

Il numero dei sopravvenuti è in diminuzione (3.606 sopravvenuti, di cui 3.544 iscritti, A.G. 2017/2018, 3.441 sopravvenuti, di cui 3.394 iscritti, A.G. 2018/2019, 2.473 sopravvenuti, di cui 2.403 iscritti, A.G. 2019/2020), salvo un leggero aumento nell'A.G. 2020/2021 (sopravvenuti 2.519, di cui 2.475 iscritti). Le definizioni (3.789 A.G. 2017/2018, 3.629 A.G. 2018/2019, 2.506 A.G. 2019/2020, 2.600 A.G. 2020/2021) hanno superato le sopravvenienze in tutti gli anni.

ISTANZE DI FALLIMENTO

Il numero dei sopravvenuti è in diminuzione (802 A.G. 2017/2018, 685 A.G. 2018/2019, 574 A.G. 2019/2020, 516 A.G. 2020/2021).

Le definizioni (845 A.G. 2017/2018, 727 A.G. 2018/2019, 687 A.G. 2019/2020, 499 A.G. 2020/2021) hanno superato le sopravvenienze, tranne che nell'ultimo anno, ma per poche unità.

Settore Penale

PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI, DEFINITI E PENDENTI

Va, innanzi tutto, evidenziato come i pervenuti al Tribunale di Verona, per tutte le annualità e per tutti i Tribunali, siano i più alti del Distretto (14.078 A.G. 2018/2019, 13.824 A.G. 2019/2020, 12.473 A.G. 2020/2021).

Ugualmente le definizioni, per tutte le annualità e per tutti i Tribunali, sono le più alte del Distretto (14.852 A.G. 2018/2019, 14.713 A.G. 2019/2020, 11.303 A.G. 2020/2021).

Nonostante l'alto numero delle definizioni, preoccupante risulta il numero delle pendenze.

Complessivamente risultano in diminuzione (n. 15.313 A.G. 2018/2019, n. 13.129 A.G. 2019/2020, n. 13.300 A.G. 2020/2021). Tuttavia, disaggregando il dato, si può verificare che tale diminuzione riguarda la sezione GIP/GUP (n. 10.404 alla fine A.G. 2018/2019, n. 7.309 alla fine A.G. 2019/2020, n. 6.669 alla fine A.G. 2020/2021) e non la sezione penale dibattimentale che vede, negli anni, un aumento sia del monocratico (n. 4.927, 4.626 alla fine A.G. 2018/2019, n. 5.440 alla fine A.G. 2019/2020, n. 6.284 alla fine A.G. 2020/2021) che del collegiale (n. 235 alla fine A.G. 2018/2019, n. 249 alla fine A.G. 2019/2020, n. 268 alla fine A.G. 2020/2021).

SEZIONE DIBATTIMENTALE

PROCEDIMENTI COLLEGIALI

Nel corso del triennio i pervenuti, che erano diminuiti nella scorsa annualità, sono aumentati nella presente (n. 129 A.G. 2018/2019, n. 105 A.G. 2019/2020, n. 148 A.G. 2020/2021).

Sempre alto il numero delle definizioni (n. 105 A.G. 2018/2019, n. 95 A.G. 2019/2020, n. 134 A.G. 2020/2021), che, peraltro, non superano i pervenuti.

Nonostante tale alta produttività, aumentano, quindi, le pendenze (n. 235 alla fine A.G. 2018/2019, n. 249 alla fine A.G. 2019/2020, n. 268 alla fine A.G. 2020/2021).

PROCEDIMENTI MONOCRATICI

Va, innanzi tutto, evidenziato come, nel settore penale, i pervenuti siano i più alti del Distretto, tranne che per il Tribunale di Padova e solo per una annualità.

L'azione di filtro operata dalla sezione G.I.P./G.U.P. è significativa, ma continuo e numericamente consistente è il flusso dei procedimenti in entrata, soprattutto di quelli ex art. 550 c.p.p. E' da evidenziare che la locale Procura non opera alcuna autolimitazione quantitativa nonostante quanto chiaramente stabilito dal C.S.M. in data 11/5/2016 (Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi degli affari-rapporti tra uffici requirenti e uffici giudicanti).

Si segnala che la Presidente della Corte d'Appello in data 10/7/2018 ha emanato le "Linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità" e, in attuazione, questo Tribunale ha stilato con la locale Procura un Protocollo in data 6/12/2018.

Nel corso del triennio, vi è stato un aumento dei pervenuti (n. 2.854 A.G. 2018/2019, n. 2.938 A.G. 2019/2020, n. 3.566 A.G. 2020/2021).

Sempre alto il numero delle definizioni (n. 3.108 A.G. 2018/2019, n. 2.077 A.G. 2019/2020, n. 2.714 A.G. 2020/2021).

Nonostante tale alta produttività, aumentano le pendenze (n. 4.626 alla fine A.G. 2018/2019, n. 5.440 alla fine A.G. 2019/2020, n. 6.248 A.G. 2020/2021).

APPELLO GIUDICE DI PACE

Nel corso del triennio, vi è stato un andamento variabile dei pervenuti (0 A.G. 2018/2019, 127 A.G. 2019/2020, 40 A.G. 2020/2021).

Le definizioni sono in aumento: n. 5 A.G. 2018/2019, n. 15 A.G. 2019/2020, n. 55 A.G. 2020/2021.

Le pendenze sono aumentate (n. 44 alla fine della A.G. 2018/2019, n. 128 alla fine della A.G. 2019/2020, n. 113 A.G. 2020/2021).

ASSISE

L'andamento dei pervenuti nel triennio è stato il seguente: n. 1 A.G. 2018/2019, n. 3 A.G. 2019/2020, n. 3 A.G. 2020/2021.

Si tratta di numeri significativi. Infatti la "scelta" di varie giurie popolari comporta notevoli problematiche per la cancelleria, aggravate dallo scarso supporto dei Comuni nel fornire i nominativi necessari.

Complessivamente, la sezione dibattimentale presenta un saldo negativo.

Il forte arretrato non è dovuto alla scarsa produttività, ma alla carenza di presenze (per scoperture di organico, congedi per maternità, immissioni fuori ruolo, coassegnazioni ad altro settore, applicazioni, distrettuali ed extradistrettuali, ecc.).

Sono, infatti, ormai, anni che, su di un organico, oltre al Presidente di sezione, di 10 unità ante D.M. 1/12/2016, 12 post D.M. 1/12/2016 e 13 con l'attuale Tabella di organizzazione dell'ufficio, vi sono stati, al massimo, tra i 7 e i 9 magistrati, tanto che in alcuni casi non è stato possibile neanche comporre i tre collegi previsti.

I conseguenti rinvii per l'assenza di giudici sono stati numerosissimi e l'allungamento della durata dei procedimenti inevitabile.

Il tutto ha influito sulle pendenze. Infatti, poiché ogni giudice emette più di 300 sentenze l'anno, la situazione sopra descritta ha prodotto un arretrato annuale di circa 900/1.200/1.500 sentenze (300 sentenze per 3/4/5 magistrati assenti) e, quindi, di oltre 2.700/3.600/4.500 sentenze nel triennio.

A ciò è da aggiungere la carenza endemica di assistenti, che influisce sul numero di udienze che si possono tenere, con tutte le conseguenze organizzative del caso. Ad esempio la scelta di utilizzare un certo numero di giudici onorari è stata rivista con la recente Tabella di organizzazione dell'ufficio.

SEZIONE G.I.P./G.U.P.

Va, innanzi tutto, evidenziato come, i pervenuti, per tutte le annualità e per tutti i Tribunali, siano i più alti del Distretto (n. 11.094 A.G. 2018/2019, n. 10.651 A.G. 2019/2020, n. 8.716 A.G. 2020/2021). L'aumento di organico che si è stabilito con la recente Tabella di organizzazione dell'ufficio (1 giudice e un Presidente di sezione o 2 giudici se non venga accolta la domanda di istituire un nuovo Presidente di sezione) è solo sulla carta e i giudici sono, di fatto, 6.

Sempre significativo il numero delle definizioni, il più alto del Distretto (n. 11.632 A.G. 2018/2019, n. 12.522 A.G. 2019/2020, n. 8.396 A.G. 2020/2021).

L'arretrato alla sezione va diminuendo (n. 10.404 alla fine A.G. 2018/2019, n. 7.309 alla fine A.G. 2019/2020, n. 6.669 A.G. 2020/2021).

L'elemento negativo riguarda l'allungamento dei tempi di fissazione delle udienze preliminari, ormai attestatisi oltre l'anno per i procedimenti relativi a imputati non sottoposti a misura cautelare.

Costante e penetrante è l'attività di filtro effettuata dall'ufficio.

Vi è stata riduzione dei tempi di emissione dei decreti penali e questo ha condotto le parti a preferire definizioni (in opposizione) sempre dinanzi alla sezione GIP/GUP, con sgravio dei magistrati del dibattimento.

Nel periodo in considerazione i decreti emessi sono stati n. 1.899, nonostante la pandemia, a fronte dei n. 2.042 e n. 1.965 delle precedenti annualità.

Le opposizioni, ammontanti a n. 1.965, sono state definite per circa la metà (n. 766) con applicazioni pena, riti abbreviati, messa alla prova e oblazione e, quindi, chiuse sempre davanti al GIP.

L'istituto, applicato tempestivamente, ha dato prova di funzionalità deflattiva.

Sintetica analisi qualitativa del contenzioso

Settore Civile

Ci si riporta al paragrafo relativo agli effetti delle riforme più recenti.

In materia di famiglia le procedure ex l. n. 219/2012 (iscritte tra gli affari di Volontaria Giurisdizione) richiedono un impegno pari, se non superiore, a quello necessario per un procedimento contenzioso di separazione e non hanno un adeguato rilievo statistico.

Continuano a incidere significativamente nell'andamento del contenzioso le cause in materia d'appalto e quelle di opposizione allo stato passivo, peraltro in misura minore rispetto al vero e proprio "boom" verificatosi negli anni precedenti a seguito dell'ingresso in amministrazione straordinaria di importanti imprese del veronese.

Particolare attenzione desta la materia bancaria e la continua evoluzione della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Nel settore lavoro, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 194/2018, le possibilità di una soluzione conciliativa stragiudiziale si sono ridotte. Il numero delle cause sopravvenute di impugnazione di licenziamento registratosi nell' annualità 2018/2019 e 2019/2020 non ha avuto apprezzabili incrementi in quella in esame 2020/2021, verosimilmente per gli effetti causa delle disposizioni emergenziali che hanno disposto il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e la sospensione dei termini per l'impugnazione dei licenziamenti.

Nell'ambito del pubblico impiego la percentuale di gran lunga prevalente delle cause continua ad essere costituita dal contenzioso con l'amministrazione scolastica, a sua volta suddiviso in svariati filoni sempre di nuova elaborazione.

Una parte rilevante del contenzioso di lavoro privato è costituito dalle cause per il pagamento di differenze retributive che traggono origine dal fenomeno sempre più diffuso della esternalizzazione dell'attività aziendale.

Si conferma, quale peculiarità locale, il contenzioso nei confronti della Fondazione Arena.

Settore Penale

TIPOLOGIA REATO		1/7/2017-30/6/2018				1/7/2018-30/6/2019				1/7/2019-30/6/2020				1/7/2020-30/6/2021			
		PENDENZ A INIZIALE	ISCRITTI	DEFINITI	PENDENZ A FINALE	PENDENZ A INIZIALE	ISCRITTI	DEFINITI	PENDENZ A FINALE	PENDENZ A INIZIALE	ISCRITTI	DEFINITI	PENDENZ A FINALE	PENDENZ A INIZIALE	ISCRITTI	DEFINITI	PENDENZ A FINALE
Omicidio volontario	575 c.p.	17	10	15	22	22	17	31	8	8	16	16	8	11	13	10	14
Omicidio colposo	585 c.p.	40	49	43	87	87	62	82	67	67	61	74	54	41	49	47	43
Violenza sessuale	609bis c.p.	110	117	106	88	88	147	130	105	105	140	130	115	103	111	109	105
Rapina	628 c.p.	326	327	203	241	241	413	435	219	219	409	419	209	192	317	283	226
Estorsione	629 c.p.	154	142	113	126	126	177	174	129	129	183	205	107	107	161	126	142
Usura	644 c.p.	22	25	20	45	45	48	52	41	41	31	45	27	20	9	11	18
Reati fallimentari	216 e 217 D. 267/1942	297	225	208	85	85	140	99	126	126	193	181	138	226	220	212	234
Reati tributari	2,3,4,5,8,10,10bis, 10ter e 10quater D.Lgs. 74/2000	350	289	368	224	224	273	227	270	270	328	294	304	366	420	310	476
Reati contro la PA	314, 316, 316bis, 316ter, 323, 325, 326, 328, 329, 331, 334 e 335 c.p.	288	315	176	336	336	318	383	271	271	304	364	211	165	213	220	158
Violaz. norm. stupefacenti	Art. 73 L. 309/1990	32	48	51	153	153	48	95	106	106	40	70	76	42	20	21	41
Corruzione	318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322 e 322 bis c.p.	15	18	12	15	15	17	18	14	14	21	18	17	10	14	12	12
Concussione	317 c.p.	3	4	2	10	10	10	12	8	8	3	8	3	1	3	3	1
Stalking	612 bis c.p.	157	143	145	213	213	199	230	182	182	181	228	135	136	200	175	161

Evidenzio che, nel quadriennio, in relazione alle iscrizioni:

- i reati fallimentari, che erano in diminuzione gli scorsi anni, sono in aumento (225,140, 193, 220)
- i reati di violenza sessuale, che avevano visto un aumento negli scorsi anni, sono in diminuzione (117,147,140,111); così anche i reati di rapina (327, 413, 409, 317), di estorsione (142, 177, 183, 161), di concussione (4, 10, 3, 3), di usura (25,48, 31,22) e gli omicidi colposi (49, 62, 61, 49);
- gli omicidi volontari sono stazionari (10, 17, 16, 13); così i reati di corruzione (18, 17, 21, 15);
- i reati tributari sono in aumento (289, 273, 328, 420);
- i reati di stalking, in aumento nella prima annata, sono stazionari (143, 199, 181, 200);
- le violazioni della normativa in materia di stupefacenti, stazionari, sono diminuiti nelle ultime annualità (48, 48, 40, 20); così i reati contro la P.A. (315, 318, 304, 213).

Sempre oggetto di particolare attenzione risultano i reati commessi in ambito familiare o parafamiliare (violazioni, in particolare, degli artt. 570, 572, 612 bis c.p.), spesso collegati con altre fattispecie), che comportano un notevole aggravio di lavoro non solo nella fase dell' emissione di misure cautelari personali, ma anche per i conseguenziali provvedimenti ripetutamente adottati per venire incontro alle singole concrete esigenze del caso (presenza di minori, problematiche economiche, difficoltà abitative etc.).

Sono anche in aumento i provvedimenti di carattere cautelare reale con riferimento soprattutto ai reati finanziari e alle bancarotte fraudolente, che comportano la gestione dei beni da parte dell'Ufficio.

Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici in generale

Settore Civile

La "*Commissione Osservatorio della Giustizia Civile*", composta dal Presidente del Tribunale, da avvocati designati dall'Ordine, da magistrati e da funzionari, si occupa dei problemi segnalati dal foro, dalle cancellerie, dai giudici e dagli utenti, ricercando, in maniera condivisa, i possibili rimedi. L'esperienza è risultata assai positiva: numerose questioni sono state portate a soluzione e per altre, comunque, si è potuto dare conto delle ragioni delle difficoltà e prendere atto di segnalazioni da tenere in considerazione per il miglioramento dei rapporti e dei servizi.

L'"*Osservatorio Valore prassi*" elabora prassi interpretative, organizzative e comportamentali relativamente ai processi civili e ha portato, nel corso degli anni, alla redazione di numerosi protocolli. In particolare, in data 17/9/2020, è stato sottoscritto il Protocollo sul curatore del minore, al quale ha poi fatto seguito la predisposizione di un Registro del curatore speciale del minore e dell'avvocato del minore.

Sempre in data 17/9/2020 è stato sottoscritto l'aggiornamento del Protocollo famiglia.

Nell'ambito di una proficua collaborazione anche con altri soggetti istituzionali, nell'A.G. 2020/2021 sono stati siglati i seguenti protocolli:

- il Protocollo d'intesa per l'individuazione e la nomina di tutori volontari per minori di età tra il Garante regionale dei diritti della persona del Veneto e il Tribunale di Verona;
- il Protocollo d'intesa nell'ambito della gestione della Volontaria Giurisdizione per il miglioramento dell'efficacia dei servizi di giustizia relativi alle materie legate alla protezione giuridica e all'amministrazione di sostegno;
- le Linee guida per la trattazione dei procedimenti in materia di famiglia con contemporanea pendenza di procedimento penale in fase di indagini preliminari.

Sono in corso di elaborazione Linee guida interistituzionali per la gestione coordinata fra tutti i soggetti coinvolti dei procedimenti con vittime di violenza di genere.

Proseguono inoltre regolari riunioni del Tavolo interdisciplinare con i servizi sociali.

Valorizzando convenzioni sottoscritte fra il Tribunale e l'Università degli Studi di Verona sono stati poi attivati stage di studenti universitari, con utile supporto alla movimentazione dei fascicoli relativi a procedure di amministrazione di sostegno, tutela e curatela.

Utili si rivelano tuttora il *Provvedimento sui criteri applicativi della l. n. 55/2015*, redatto in data 31/7/2015 dal Presidente della I sezione (assegnazione dei procedimenti di divorzio allo stesso giudice che sta trattando la separazione, emissione di sentenza non definitiva di separazione alla prima udienza, effetti dei provvedimenti presi in sede di divorzio nell'ambito del procedimento di separazione ecc.) e il *Vademecum per il deposito dell'istanza di liquidazione ex art. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002*, attualmente in fase di aggiornamento, redatto sempre dal Presidente della I sezione, che indica tutti i dati e i documenti necessari per un'istanza depositata correttamente e semplifica il relativo procedimento.

Particolare attenzione viene posta per l'osservanza del criterio di rotazione nella nomina degli ausiliari e ha cercato di individuare degli strumenti organizzativi adeguati.

E' in corso l'installazione di un *programma* (fornito da Astalegale.net) *relativo agli incarichi ai CTU nel settore civile* che consente a ciascun giudice di poter avere contezza in tempo reale della situazione delle nomine (nome del CTU, tipo di incarico, numero di ruolo, nome del giudice, data conferimento incarico, importo liquidato, data di liquidazione ecc.). Per vararlo si attende la fine dell'attività - parallela- di riorganizzazione degli Albi, che è ancora in corso.

Sempre in relazione alla rotazione degli incarichi, nella seconda sezione civile si è effettuato un notevole lavoro per pervenire alla compilazione di un *elenco dei professionisti da nominare quali organi di procedure concorsuali* mediante acquisizione di dichiarazioni di disponibilità, corredate da appositi curricula, e successivo inserimento dei candidati all'interno di fasce sulla base di parametri predefiniti (l'esperienza maturata, la partecipazione a specifica attività di formazione e aggiornamento nel settore delle procedure concorsuali, la presenza di una struttura organizzativa adeguata, la diligenza e competenza dimostrate nel corso dell'espletamento degli incarichi conferiti, ecc.).

Sono state emanate dalla Presidente della II sezione varie *circolari*, diffuse agli Ordini e ai Collegi professionali di volta in volta interessati, *volte ad agevolare e orientare l'operato dei professionisti che collaborano con il Tribunale nelle procedure concorsuali* (la Circolare dell'11/1/2019 sui rapporti tra procedure esecutive e fallimento, con particolare riguardo alla esecuzione fondiaria; la Circolare del 25/6/2019 sui criteri per la liquidazione dei compensi in favore di periti ed esperti stimatori; la Circolare del 23/1/2019 sul contenuto standard di varie istanze indirizzate dai curatori al giudice delegato o al collegio; la Circolare del 6/8/2020 sulla rettifica dello stato passivo; la Circolare del 16/10/2020 sul privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5 e 5 bis, c.c.; la Circolare del 30/11/2020 sui criteri di liquidazione del compenso del curatore a carico dello Stato e nei fallimenti delle società di persone e dei soci illimitatamente responsabili; la Circolare dell'8/10/2021 sul patrocinio a spese dello Stato nelle procedure fallimentari). Si richiamano anche le direttive impartite il 25/10/ 2019 al fine di assicurare il rispetto di criteri di rotazione, trasparenza ed economicità nella nomina di professionisti da parte di curatori e le indicazioni fornite nella stessa data in tema di trattamento in sede di insinuazione al passivo dei crediti originati da contratti di leasing. Da rammentare anche la predisposizione dei nuovi modelli di ordinanza di liberazione a seguito della modifica dell'art. 560 c.p.c. Nel pieno della pandemia sono state, poi, emanate più circolari, con le quali è stata illustrata l'incidenza della legislazione emergenziale via via promulgata nel settore delle procedure concorsuali e delle esecuzioni e/o fornite indicazioni e direttive su attività collegate (le vendite, gli accessi del custode, curatore o perito agli immobili, le visite, ecc.). Sono, infine, in corso di predisposizione e/o di firma: un Protocollo tra il Tribunale e la locale Procura, diretto a definire il contenuto della relazione ex art. 33, comma 1, l. fall.; un Protocollo in tema di istanze di conversione del pignoramento nelle procedure esecutive immobiliari, iniziativa portata avanti in sede di Osservatorio Valore Prassi; un Protocollo per la gestione delle procedure di sovraindebitamento, anch'esso concordato e discusso in sede di Osservatorio Valore Prassi, con il coinvolgimento anche degli Organismi di composizione della crisi presenti nel circondario.

Va ricordato che l'Ufficio, da anni, favorisce *prassi applicative e interpretative* orientate il più possibile al principio della ragionevole durata del processo, evitando rinvii inutili o non motivati e contenendo quelli di cui all'art. 309 c.p.c. o per pendenza di trattative (di cui si deve, succintamente, dare conto nel verbale); concedendo i termini previsti per la scansione delle attività difensive solo se necessari a garantire il contraddittorio; rispettando i termini per il deposito dei provvedimenti; concentrando l'attività processuale, con attenta valutazione sull'ammissione delle prove testimoniali e controllo sui tempi delle consulenze; privilegiando le pronunzie contestuali ex art. 281 sexies c.p.c.; favorendo la comparizione personale delle parti a fini conciliativi; utilizzando la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.

Va anche segnalata l'adozione di *prassi deformalizzate e semplificate per la redazione delle sentenze*. La Presidente, nel provvedimento in data 13/1/2017, richiamando il Decreto n. 136 del 14/9/2016 del Presidente della Corte di Cassazione, ha indicato i criteri della "chiarezza ed essenzialità", della "stretta funzionalità dell'iter argomentativo alla decisione" e dell'"assenza...di ogni enunciazione che vada oltre a ciò che è indispensabile alla decisione".

Da ultimo va richiamata l'istituzione in alcune sezioni dell'*agenda elettronica*, che consente una gestione programmata delle attività collegiali mediante la fissazione di collegi predeterminati, con visibilità "in chiaro" delle materie trattate a ogni udienza e messa "in rete" con la cancelleria. Ogni magistrato l'ha installata sul proprio desktop e, di volta in volta, provvede a riportare il nome del relatore, il numero di ruolo del fascicolo, il nome delle parti, l'oggetto e la durata stimata dell'incombente.

Settore Penale

Continuano ad essere effettuate le *riunioni periodiche con la Procura della Repubblica*, promosse da questa Presidente e finalizzate ad evidenziare problematiche di carattere organizzativo e a risolverle in via condivisa.

Da diversi anni ha preso vita l'"*Osservatorio della Giustizia Penale*", composto da avvocati delegati dal Consiglio dell'Ordine, dal Presidente della sezione penale, dal Coordinatore sezione GIP/GUP, dal Procuratore della Repubblica o da un suo delegato, dal Presidente della Camera Penale, da magistrati, avvocati e funzionari. L'organismo si propone di migliorare il servizio giustizia, trattando problemi operativi segnalati dal foro, dalle cancellerie, dai magistrati, da utenti. Si tratta di un canale informativo assai prezioso e di una proficua sede di discussione, confronto e soluzione delle criticità che via via si presentano.

Nonostante la grave situazione del *settore post sentenza* sia stata risolta, sulle dichiarazioni di irrevocabilità e sulla trasmissione dei fascicoli in appello si continua, comunque, ad attuare una vigilanza tramite richiesta di *report* mensili.

Analogo monitoraggio viene fatto per il *settore post gravame*.

Particolare attenzione è stata posta al criterio di rotazione nella nomina degli ausiliari.

Sono state predisposte delle *cartelle condivise* sia alla *sezione penale dibattimentale* che alla *sezione GIP/GUP per periti e interpreti*. In queste vengono indicati il nome dell'ausiliario e dell'interprete, il tipo perizia, il numero di ruolo, il nome del giudice, la data conferimento incarico, l'importo liquidato e la data di liquidazione. Questo consente a ciascun giudice di poter avere contezza in tempo reale della situazione delle nomine.

Per la trattazione dei procedimenti di convalida di arresto e successivo rito direttissimo tramite piattaforma Teams è stato sottoscritto in data 3/12/2020 un Protocollo tra Tribunale, Procura, Consiglio dell'Ordine degli avvocati e Camera Penale Veronese.

Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato e con quale modalità e periodicità viene verificato lo stato di avanzamento dei programmi

Settore Civile

Va, innanzi tutto, menzionato il *provvedimento in data 13/1/2017 della Presidente del Tribunale*, redatto in occasione del programma ex art. 37 D.L. n. 98/2011, che continua a essere applicato, nel quale è stata indicata una modalità di gestione del ruolo dei giudici che consente l'attuazione effettiva del progetto di smaltimento. In particolare si è previsto che, se la situazione del ruolo lo rende necessario, le cause di iscrizione più recente già fissate per la decisione, fatte salve ragioni di urgenza, vengano posticipate ad altra udienza, comunque contenuta nel triennio dalla data di iscrizione, lasciando, così, spazio per la fissazione o rifissazione delle udienze di p.c. e di discussione delle cause di iscrizione più risalente; che, se la situazione del ruolo lo rende necessario, le cause di iscrizione più recente che, nelle more, maturano per la decisione, fatte salve ragioni di urgenza, vengano fissate ad altra udienza più lontana nel tempo, comunque contenuta nel triennio di iscrizione, lasciando, così, spazio per la fissazione di udienze di p.c. e di discussione delle cause di iscrizione più risalente; che i Presidenti delle sezioni civili e il Coordinatore del settore lavoro monitorino, con le modalità che ritengono più opportune, l'attuazione del programma da parte dei giudici (togati e onorari).

Il monitoraggio anche da parte della Presidente è costante.

È proficuamente proseguita l'attività di movimentazione delle procedure di Volontaria Giurisdizione rimaste ferme da tempo (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno).

In tale ambito ha costituito utile supporto, come sopra evidenziato, anche l'attivazione di progetti di stage.

Settore Penale

SEZIONE DIBATTIMENTALE

Come affermato nella relazione dello scorso anno, stante la situazione sopra descritta (carenza di giudici e di personale amministrativo che possa andare in udienza), non si è potuto fare alcun significativo programma.

Allo stato tutto l'arretrato dell'ufficio esecuzioni è stato azzerato.

SEZIONE G.I.P./G.U.P.

Come affermato nella relazione dello scorso anno, la sezione ha un buon rendimento e ha ridotto le pendenze per cui non si è ritenuto di adottare alcun programma.

Informazioni, anche supportate dai relativi dati statistici, sulle ricadute della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla produttività degli uffici giudiziari del distretto con riguardo ai vari settori della giurisdizione

Delle varie norme introdotte dalla legislazione emergenziale quella che ha trovato maggiore applicazione pratica è stata la disposizione dettata dall'art. 221 comma quarto del D.L. n. 34/2020, che consente di disporre la trattazione scritta dell'udienza. In questo modo si è potuta tenere la maggior parte delle udienze, in qualche caso anche incrementando il numero dei fascicoli per ognuna di esse vista la possibilità, che tale sistema offre, di trattare in uno stesso arco temporale sia, ad esempio, un'udienza con testi -necessariamente in presenza- sia altre a trattazione scritta.

Ovviamente questo consente di aumentare la produttività, ma è impossibile fornire un dato statistico. Significativo anche l'utilizzo della modalità di trattazione in remoto su piattaforma Teams per la trattazione delle udienze di contenuto non istruttorio.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI VERONA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA

N. giudici in organico - n. giudici in servizio- scoperture (al 30/6/2021)

La pianta organica prevede 24 magistrati. Sono presenti solo 5 unità. Queste sono anche assegnate in supplenza all'Ufficio del giudice di pace di Legnago.

Personale amministrativo in organico e qualifica-scoperture-presenze (al 30/6/2021)

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERSONALE APPLICATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE APPLICATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE IN COMANDO
Direttori amministrativi	1	0	1	1 (1 giorno a sett.) *	0	0	0	0
Funzionari giudiziari	1	0	1	0	0	0	0	0
Altri funzionari	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancellieri	3	2 **	1	0	0	0	0	1 ***
Assistenti	7	7	0	0	0	0	0	0
Operatori giudiziari	3	2	1	0	0	0	0	0
Ausiliari	3	2	1	0	0	0	0	0
	18	13 ****	5	1	0	0	0	1

* Direttore applicato 1 giorno a settimana (6 mesi fino al 17/11/2021)

** tenuto conto del personale in comando

*** personale comunale in pensione dal 20/12/2021

**** escluso il personale applicato settimanalmente fino al 17.11.2021

Note sintetiche in merito all'andamento quantitativo dei flussi sia nel settore civile che in quello penale

Settore Civile

NUMERO COMPLESSIVO DEI PROCEDIMENTI

Il numero dei sopravvenuti continua, negli anni, a essere in diminuzione (n. 6.409 A.G. 2018/2019, n. 5.936 A.G. 2019/2020) tranne che per l'ultimo n. (6.074 A.G. 2020/2021).

Le definizioni non hanno mai superato le sopravvenienze tranne che per l'ultima annualità (n. 6.370 A.G. 2018/2019, n. 5.400 A.G. 2019/2020, n. 6.712 A.G. 2020/2021).

Questo l'andamento delle pendenze: n. 2.234 alla fine A.G. 2018/2019, n. 2.770 alla fine A.G. 2019/2020, n. 2.132 alla fine A.G. 2020/2021.

Settore Penale

E' da premettere che, a differenza del settore civile, il dato fornito dalla Corte di Appello prende in considerazione, senza distinguerli, i dati dell'Ufficio di Verona e quelli dell'Ufficio di Legnago.

DIBATTIMENTO

Il numero dei sopravvenuti è in diminuzione (n. 903 A.G. 2018/2019, n. 826 A.G. 2019/2020, n. 600 A.G. 2020/2021).

Le definizioni, in diminuzione nella scorsa annualità, hanno avuto un significativo aumento nella presente (n. 893 A.G. 2018/2019, n. 685 A.G. 2019/2020, n. 1.034 A.G. 2020/2021).

Le pendenze sono, quindi, in diminuzione (n. 764 alla fine della A.G. 2018/2019, n. 904 alla fine della A.G. 2019/2020, n. 470 alla fine della A.G. 2020/2021).

G.I.P./G.U.P.

Il numero dei sopravvenuti, in diminuzione nella scorsa annualità, è aumentato nella presente (n. 698 A.G. 2018/2019, 525 A.G. 2019/2020, n. 844 A.G. 2020/2021).

Le definizioni, in diminuzione nella scorsa annualità, sono in aumento nella presente (n. 673 A.G. 2018/2019, n. 578 A.G. 2019/2020, n. 811 A.G. 2020/2021).

L'andamento delle pendenze è il seguente: 76 alla fine della A.G. 2018/2019, n. 26 alla fine dell'A.G. 2019/2020, n. 59 alla fine dell'A.G. 2020/2021.

Provvedimenti eventualmente adottati per il controllo dell'operato dei GdP

La Presidente del Tribunale fissa riunioni trimestrali con i giudici di pace, come da Tabella organizzativa dell'Ufficio.

Periodicamente chiede le statistiche per controllare eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti. Al fine di operare i dovuti controlli sulla nomina degli ausiliari, con provvedimento in data 4/12/2017 Prot. 6306/10.1.1/2, la Presidente ha predisposto un foglio excel nel quale la cancelleria annota, per ogni procedimento, il numero di registro, il giudice assegnatario, il nominativo dell'ausiliario, la data della nomina, gli acconti liquidati e il compenso finale. Si tratta di cartella condivisa con i giudici affinché questi, prima di conferire l'incarico, controllino quanti sono stati già dati in modo da non superare i limiti di legge.

Al fine di uniformare gli orientamenti giurisprudenziali tra Ufficio del giudice di pace e Tribunale, la Presidente ha disposto, con provvedimento in data 22/1/2018 Prot. n. 137/6.1.1/2, che le sentenze di quest'ultimo, rese quale giudice di appello, siano inviate all'Ufficio del giudice di pace. Inoltre ha invitato i giudici di pace, qualora ne riscontrino la necessità, a far riferimento ai Presidenti di sezione per ogni eventuale confronto in ordine agli orientamenti interpretativi.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LEGNAGO con sede in Cerea

Si tratta di un ufficio ripristinato, ai sensi del D.L. 31/12/2014 n. 192, a partire dall'1/4/2017.

N. giudici in organico - n. giudici in servizio- scoperture (all'1/10/2019)

La pianta organica prevede 4 unità. Nessuna assegnata. Si è, quindi, provveduto ad assegnare in supplenza i giudici di pace di Verona.

Personale amministrativo in organico e qualifica

Si tratta di dipendenti dei Comuni che hanno preso l'iniziativa del ripristino.

Note sintetiche in merito all'andamento quantitativo dei flussi sia nel settore civile che in quello penale

Settore Civile

NUMERO COMPLESSIVO DEI PROCEDIMENTI

Il numero dei sopravvenuti è in diminuzione: n. 384 A.G. 2018/2019, n. 364 A.G. 2019/2020, n. 329 A.G. 2020/2021.

Le definizioni sono in diminuzione: n. 320 A.G. 2017/2018, n. 385 A.G. 2018/2019, n. 368 A.G. 2019/2020, 325 A.G. 2020/2021.

I pendenti sono stazionari, leggermente in aumento: n. 96 A.G. 2018/2019, n. 92 A.G. 2019/2020, n. 106 A.G. 2020/2021.

Si fa presente che i dati statistici indicati non giustificano l'avvenuto ripristino dell'Ufficio.

E tale valutazione assume ancor più rilievo se si considera che i sopravvenuti più numerosi riguardano i procedimenti speciali e non quelli di cognizione ordinaria e di opposizione a sanzioni amministrative.

Il funzionamento dell'Ufficio, inoltre, costituisce un notevole aggravio sia per l'Ufficio del giudice di pace di Verona (vista l'assegnazione in supplenza dei giudici) sia per la Presidente del Tribunale, che deve sovrintendere un ufficio a notevole distanza e che comporta difficoltà organizzative derivanti dalla natura "ibrida" dello stesso.

TRIBUNALE DI PADOVA

Pianta organica dei magistrati – coperture-scoperture al 30.6.2021

FUNZIONE	ORGANICO	VACANTI	PRESENZA GIURIDICA	UOMINI	DONNE	EFFETTIVI	% SC. GIURIDICA	% SC. EFFETTIVA
Presidente Tribunale	1	1	1	0	1	1	0	0
Presidente sezione	4	0	4	0	4	3	0	25
Giudice	38	4	34	9	25	32	10,5	15,8
Giudice sezione lavoro	4	0	4	3	1	3	0	25
Giudice onorario Trib.	21	4	17	3	14	17	19	19

La pianta organica dei magistrati del Tribunale di Padova, modificata con decreto del Ministro della Giustizia del 15.9.2020, al 30.6.2021 prevede 47 unità lavorative: un posto di Presidente del Tribunale, 4 posti di Presidente di Sezione e 42 posti di Giudice, per un totale di 47 unità lavorative complessive. Alla data del 30.6.2021 l'Ufficio presentava 4 posti vacanti a fronte dei 47 previsti in organico, con una percentuale di scopertura pari all'8,51 dell'organico.

La scopertura giuridica e la scopertura effettiva sono entrambe migliorate rispetto al giugno 2020, data di riferimento della precedente relazione, nonché alla data attuale, attesi il rientro dalla maternità di due colleghe, una della sezione GIP/GUP e l'altra della prima sezione civile, gruppo famiglia/diritti reali/successioni/volontaria giurisdizione/giudice tutelare, rispettivamente a luglio e a settembre 2020, nonché l'immissione in possesso a novembre 2020 di quattro GOT, tre destinati alle sezioni civili e uno alla sezione penale dibattimentale.

Peraltro successivamente al mese di giugno e sempre nel corso del 2020, rispettivamente a luglio e ad ottobre, sono entrate in maternità due colleghe della sezione penale, di cui una rientrata già in servizio a marzo 2021 e l'altra che dovrebbe rientrare nei prossimi mesi.

A giugno 2021, con l'immissione in possesso del dr. Beghini, è stato coperto il posto aggiuntivo di giudice attribuito con il d.m. 15.9.2020, destinato tabellarmente al gruppo controversie in materia di lavoro e previdenza, attesa l'assenza dal 13.11.2020 per applicazione extradistrettuale per 18 mesi del dr. Perrone.

E' inoltre stata immessa nel possesso delle funzioni il 16 agosto 2021 la Presidente della sezione civile, dr.ssa Cinzia Balletti, e il 27 settembre 2021 sono stati immessi in possesso due M.O.T., uno destinato alla sezione dibattimentale, dr.ssa Giansanti, e l'altro, dr.ssa Di Paolo, destinata alla prima sezione civile, gruppo famiglia/diritti reali/successioni/volontaria giurisdizione/giudice tutelare.

Sempre a decorrere dal 27.9.2021 sono diventati operativi i trasferimenti interni della dr.ssa Guerra, dalla prima alla seconda sezione civile, e della dr.ssa Alcaro, dalla sezione dibattimentale alla sezione GIP/GUP, sezione quest'ultima dal mese di gennaio, data di trasferimento alla Corte d'Appello di Venezia della dr.ssa Brunello, costretta ad operare con quattro giudici effettivi, rispetto ai sei previsti in organico, ben al di sotto quindi del rapporto di 1/3 rispetto ai magistrati previsti nella pianta organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale sede (*Procuratore, 1 Procuratore aggiunto e 16 sostituti procuratori*).

La situazione peraltro è destinata a peggiorare a breve.

Infatti il 21.12.2021 cesserà dal servizio il dr. Francesco Spaccasassi, già presidente della prima sezione civile e attualmente giudice della stessa, avendo presentato domanda di pensionamento; inoltre con molta probabilità due magistrati della seconda sezione civile, dr.ssa Guerra e dr. Marani, verranno trasferiti in quanto collocati utilmente in graduatoria nei concorsi per i quali hanno fatto domanda in corso di definizione da parte del C.S.M..

Conseguentemente la prima sezione civile si troverà con un posto vacante nel gruppo famiglia/diritti reali/successioni su sei in pianta organica (-16,67%), mentre i posti vacanti della seconda sezione civile saliranno a quattro (-36,36%) rispetto agli 11 giudici previsti in organico, escluso il presidente di sezione. Rimarrà inoltre la scopertura di un posto di GIP/GUP su sei di pianta organica, finora mai coperto nonostante la pubblicazione effettuata lo scorso anno (-16,67%).

La percentuale di scopertura giuridica rispetto ai 38 giudici della pianta organica passerà quindi da 10,5% a 15,79% senza che vi siano previsioni certe di copertura.

Inoltre dal 19.10.2021 è assente dal servizio per maternità, dopo il godimento di alcuni giorni di ferie, la dr.ssa Laura Chillemi facente parte della sezione penale.

Se, poi, si considera anche la percentuale complessiva di riduzione di lavoro di cui usufruiscono i magistrati in servizio in ragione dei particolari incarichi ad essi conferiti, comportante la sottrazione di un quasi mezza unità, la scopertura peggiora ulteriormente (il M.A.G.R.I.F. per il settore penale e quello per il settore civile godono di un esonero del 20% ciascuno).

E' infine peggiorata la situazione dell'organico dei magistrati onorari rispetto al precedente anno; infatti pur essendo sempre in servizio 17 unità sulle 21 previste (4 posti vacanti, corrispondente al 19 % dell'organico), come nel precedente anno, tuttavia la dr.ssa Sara Ballarin, GOP assegnato alla sezione penale, avendo vinto il concorso di funzionario giudiziario ha preso servizio presso il Tribunale per i minorenni di Venezia nel mese di aprile 2021e ha dovuto, quindi, limitare ad un solo giorno la sua presenza per lo svolgimento dell'attività di magistrato onorario presso il Tribunale di Padova. Si è in attesa della nomina di un nuovo GOP, all'esito del tirocinio svolto, il quale in ogni caso dovrà svolgere per due anni attività esclusivamente nell'ambito dell'Ufficio per il Processo; non è, invece, prevista la copertura di altri posti.

Pianta organica del personale amministrativo alla data del 30.6.2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA	PERSONALE APPLICATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE APPLICATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE ASSEGNATO DALLA REGIONE	PERSONALE IN COMANDO
Dirigente	1	0	1	100%					
Direttori	8	5	3	37,50%			2		
Funzionari giudiziari	39	31	8	20,51%		1	2	1	
Altri funzionari	2	1	1	50%					
Cancellieri	25	10	15	60%			1		
Contabili	1	1	0	0					
Assistenti	44	39	5	11,36%	1	1	2		
Operatori giudiziari	26	24	4	7,69%				2	

Conducenti automezzi	5	2	3	60%					
Ausiliari	11	7	4	36,36%		1			
TOTALE	162	120	42	25,47%	1	3	7	3	

In relazione alla tabella che precede si fa presente quanto segue.

Attualmente risulta scoperto, dal 15 marzo 2021, il posto di Dirigente amministrativo e sono in servizio solo tre degli otto Direttori amministrativi in pianta organica.

Si evidenzia infatti che dal 1° agosto 2021 la Dott.ssa Maria Beatrice Silvan è stata collocata a riposo e che la dott.ssa Italia Vannucci è stata trasferita ad altra sede dal 13 settembre 2021; sono inoltre distaccati a tempo indeterminato la Dott.ssa Claudia Ratti (presso il CISIA di Bari) e il dott. Alessandro Vecchio (presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia).

Attualmente quindi la scopertura effettiva del profilo professionale dei Direttori è del 62,50% (non più del 37,50%) e ciò comporta notevoli difficoltà nell'organizzazione dei servizi.

Quanto ai Funzionari giudiziari, la sig.ra Licciardello Lucia Rita è applicata al Tribunale di Rovigo dal 15 marzo 2021 e sono distaccati presso altra sede a tempo indeterminato i due funzionari Marzia Fragiaco e Paola Rude. In data 28 settembre 2021 è rientrato dall'applicazione al Tribunale per i Minorenni di Venezia il funzionario Nicola Ruvolo, ma il primo novembre 2021 è andata in pensione il funzionario Santina Conti e il primo dicembre cesserà dal servizio il funzionario Anna Maria Tovo.

Per quanto riguarda i Cancellieri, la sig.ra Novello Elisabetta è stata trasferita ad altra sede dal 31 maggio 2021 e permane il distacco a tempo indeterminato del sig. Guadagno Alberto.

Sono inoltre rientrati dall'applicazione presso altri Uffici giudiziari i Cancellieri Pajarin Marilena e De Venuto Gaetano.

Il 13 luglio 2021, all'esito del concorso per il reclutamento di personale per il profilo di Cancelliere Esperto, sono state assegnate a questo Tribunale n. 11 unità.

In realtà, tre di esse prestavano già servizio presso questo Tribunale in qualità di Assistenti giudiziari (Fulvia Ciacci e Roberta Gandolfo presso la Sezione Dibattimento e Natascia Mescolini già in applicazione presso la Sezione GIP).

Quindi se in precedenza si lamentava la gravità della scopertura dei Cancellieri, all'esito delle recenti procedure concorsuali, desta preoccupazione la carenza di assistenti giudiziari transitati in altri profili funzionali (Funzionari e cancellieri).

Ciò perché permane l'applicazione "continuativa" degli assistenti giudiziari Maria Teresa Amendolara e Giulio Scippa in Corte d'Appello e sono in distacco presso altra sede giudiziaria gli assistenti giudiziari Ridolfi e Bucarelli.

L'assistente Masola Mattia, che risulta in servizio nella tabella, ha fruito dal 15 aprile al 22 agosto 2021 di aspettativa non retribuita e dal 23 agosto ha definitivamente lasciato l'Ufficio per aver iniziato la propria attività lavorativa presso il Ministero delle Finanze.

Gli assistenti Nobile Cinzia e Turrini Anna, dal mese di luglio sono state destinate ad altra sede in quanto vincitrici del concorso di cancelliere esperto sopra menzionato.

Barbieri Cristina, assistente giudiziario già in servizio presso il Tribunale di Padova, è ora Funzionario presso il Tribunale di Venezia.

Infine l'assistente Francesco Cappitta ha rassegnato le dimissioni a decorrere dal 18 agosto 2021.

La situazione di scopertura del profilo di assistente giudiziario è destinata ad aggravarsi ulteriormente nel prossimo futuro in quanto molti degli assistenti in servizio hanno sostenuto con esito positivo le prove concorsuali dei recenti concorsi per Funzionario banditi nella Pubblica Amministrazione.

Al 30 giugno risultano effettivamente presenti n. 24 operatori giudiziari. Le recenti assunzioni di personale del predetto profilo hanno infatti compensato il pensionamento degli operatori Scalera e Pomaro, collocati a riposo rispettivamente il 1° agosto 2020 e 1° settembre 2020.

Si evidenzia che sono stati conteggiati tra gli operatori in servizio tre operatori assunti il 28 giugno 2021 con contratto di lavoro a tempo determinato di un anno, la sig.ra Daniela Zaramella che dal 13 luglio 2021 presta servizio in qualità di Cancelliere esperto presso il Tribunale di Venezia e due centraliniste non vedenti.

Risultano poi in servizio n. 7 ausiliari su 11 in pianta organica, tenuto conto che è stata rinnovata l'applicazione presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia dell'ausiliario Zuin Gabriella fino il 29 novembre 2021 e che è stato collocato a riposo dal 1° maggio 2021 l'ausiliario Frattolillo.

In organico si conta inoltre la presenza di 3 unità provenienti dalla Regione: il funzionario Xiccato Laudilla e gli operatori Cavallaro Romina e Mattarello Sandra.

La tabella aggiornata al 30 giugno 2021 evidenzia quindi una costante scopertura di personale amministrativo che rimane del 26% circa.

Come già osservato nella precedente relazione un dato fondamentale da porre in rilievo attiene proprio al permanere, in tutta la sua gravità, della scopertura effettiva della pianta organica del personale amministrativo, tenuto conto che n. 11 unità di personale sono distaccate, applicate presso altre sedi o comunque assenti, a vario titolo, in via continuativa.

Va detto inoltre che 6 delle unità in servizio prestano attività lavorativa in regime di part-time ed altre 18 unità fruiscono di permessi previsti dalla L. 104/92, in quanto portatori di handicap o per assistenza ad un familiare.

E' evidente che la situazione appena descritta continua a condizionare pesantemente l'organizzazione dei servizi.

Si rappresenta, in particolare, la carenza di personale dei livelli più elevati, che hanno un ruolo fondamentale per la programmazione delle attività e il raggiungimento dei risultati attesi, segnalando, oltre alla scopertura del posto di Dirigente, anche quella della qualifica di Direttori, posto che attualmente risultano in servizio solo 3 degli 8 previsti in pianta organica.

Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici.

Settore civile

I magistrati dell'area civile, inclusi quelli onorari, sono generalmente dotati di *hardware* fisso o pc portatile con *dock-station*, questi ultimi dotati anche di monitor di grandezza adeguata per l'utilizzo in ufficio.

Ad ogni computer è collegata una stampante, non sempre, però, dotata anche di funzione di scanner. Come segnalato dal MGRIF del settore civile, nonostante, già nel corso del precedente anno, i computer più risalenti fossero stati sostituiti con altri più recenti e più funzionali, alcuni colleghi hanno già lamentato l'insufficienza della memoria del computer, dal momento che la stessa è in gran parte occupata dall'applicativo "*consolle del magistrato*"; trattasi, per lo più, di magistrati il cui ruolo comprende settori diversi (es. contenzioso ordinario e volontaria giurisdizione) ed affari per i quali, in ciascun fascicolo, sussiste la necessità di dover evadere plurime istanze anche fuori udienza (es. materia della famiglia).

Con riguardo a questa criticità, che richiederebbe la fornitura generalizzata di nuovi computer più "*potenti*", va sottolineato che solo i magistrati addetti alla trattazione delle procedure concorsuali ed esecutive sono stati dotati per ora e precisamente nel 2020 di nuovi pc portatili con una maggiore capacità di conservazione dei dati (*hard disk* di dimensioni doppie).

Come già sopra ricordato la maggior parte dei magistrati del settore civile è dotato di pc portatile, cosa che è stata fondamentale durante l'emergenza sanitaria, tuttora in corso, per impedire l'arresto dell'attività giurisdizionale consentendo viceversa la gestione del lavoro anche da remoto. In relazione al pc portatile, è generalizzata l'esigenza di dotazione, per ciascun magistrato, di un secondo monitor di grandezza adeguata, in modo da consentire sia una contemporanea consultazione da parte del giudice di atti e documenti, sia la lettura del verbale anche agli avvocati contestualmente alla sua redazione (necessità particolarmente avvertita durante l'assunzione di testimonianze).

Per quanto riguarda la dotazione dei *software*, i singoli dispositivi sono dotati dell'applicativo Consolle del Magistrato, che consente, oltre alla consultazione di tutti i procedimenti assegnati a ciascun magistrato, la redazione degli atti del procedimento in forma telematica, nonché degli applicativi *Office*. I magistrati dispongono, tramite proprie credenziali, del collegamento con il *CED* della Suprema Corte. Inoltre, attraverso il sito della Scuola Superiore della Magistratura, è possibile accedere a tutte le principali banche dati e riviste di giurisprudenza e di dottrina. La Sezione Fallimentare gestisce le procedure tramite *Fallco*, *software* di Zucchetti *Software* Giuridico. L'applicativo in questione consente l'interoperabilità con la Consolle.

Durante l'emergenza sanitaria da Covid 19 è stato ulteriormente incrementato l'uso della Consolle in particolare attraverso l'utilizzazione del programma *Microsoft Teams*, che ha consentito e consente lo svolgimento dell'udienza in una delle due modalità alternative introdotte dalla relativa legislazione cartolare e da remoto), nonché la partecipazione ad incontri di studio, convegni, webinar e alle riunioni dell'Ufficio.

In relazione all'utilizzo del programma Teams, il Magrif ha segnalato che, stante la necessità della abilitazione ad Exchange per poter utilizzare Outlook per creare i teams, taluni colleghi (il problema è stato rilevato in relazione ad alcuni di nuova nomina) non risultano abilitati ad Exchange. Nonostante la tempestiva segnalazione del problema da parte del Magrif al DGSIA e la richiesta di abilitazione, ad oggi non è stata data alcuna risposta.

Per coloro che ne hanno fatto richiesta a scopo di consultazione, sono stati installati anche gli applicativi SICID e SIECIC, che gestiscono i registri di cancelleria relativi il primo al contenzioso e alla volontaria giurisdizione e il secondo alle procedure esecutive e concorsuali.

L'assistenza *on the job* è fornita da una ditta esterna e viene ottenuta mediante apertura del relativo ticket presso il call-center. Essa ha riguardo sia alla gestione degli applicativi di cancelleria che ai software e all'hardware.

Il Magrif ha evidenziato che, in relazione all'applicativo Teams, un collega che aveva segnalato un problema di malfunzionamento del programma non è riuscito a risolverlo né chiamando i tecnici che forniscono l'assistenza, né il CISIA i quali, infatti, pur interpellati, hanno finito per scaricare gli uni sugli altri la relativa competenza

Quanto accaduto evidenzia la necessità da un lato che venga assicurata la dovuta assistenza in ordine a tutti gli applicativi direttamente funzionali allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali e, dall'altro, che vengano identificati e resi noti i soggetti competenti ad intervenire in relazione a ciascun applicativo.

Tutti i dispositivi in uso risultano collegati tramite *LAN* alla *RUG* che permette l'accesso ad intranet e ad internet.

I tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013 hanno accesso alla Consolle del magistrato affidatario mediante la funzione di assistente.

Gli stessi non risultano dotati di PC da parte dell'amministrazione, nonostante la previsione normativa e le richieste più volte inviate dalla scrivente alla DGSIA.

Non solo ma deve essere segnalata la situazione paradossale che si è creata dal momento che, pur avendo a disposizione 18 computer nuovi concessi in comodato d'uso gratuito da terzi al Tribunale e destinati proprio ai tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013, gli stessi sono inutilizzati da quasi un anno non avendo ricevuto risposta la richiesta più volte inoltrata alla DGSIA di configurazione e allacciamento alla *RUG*, indispensabile per permettere ai predetti soggetti di dare un effettivo apporto all'attività giurisdizionale e al magistrato cui sono affidati, svolgendo le mansioni loro attribuite anche nell'ambito dell'Ufficio per il Processo ove sono inseriti.

Sono stati inoltre realizzati e attivati in tutte le aule di udienza situate ai piani terra e primo i collegamenti alla rete, aule che dall'inizio della pandemia vengono impiegate anche per la celebrazione delle udienze civili in presenza che non possono tenersi negli uffici dei singoli magistrati per rispettare le norme sanitarie correlate all'emergenza COVID 19, rendendo quindi possibile

l'accesso alle banche dati, nonché la redazione e il deposito del verbale e dei provvedimenti attraverso il PC portatile personale del magistrato.

Settore penale

Per quanto attiene al settore penale, si può sostanzialmente rinviare alla dettagliata relazione predisposta dal MAGRIF, dr.ssa Catani.

Tutti i magistrati dell'area penale, compresi i GOP, sono dotati di PC portatile; i magistrati togati generalmente dispongono altresì di hardware fisso e schermo in dotazione.

Recentemente sono stati sostituiti diversi p.c. portatili con uno nuovo munito di una docking station che, unitamente al monitor in dotazione del singolo magistrato, dovrebbe sostituire integralmente l'hardware fisso.

Al riguardo il MAGRIF evidenzia peraltro che *“tenendo conto dell'uso massiccio dello strumento informatico connesso alla persistente emergenza sanitaria Covid – 19, si riterrebbe ancora indispensabile che ogni magistrato fosse munito, come in precedenza, del p.c. fisso collegato al monitor dell'ufficio e di un portatile aggiuntivo, utile per le ricerche in aula d'udienza, collegato all'adn giustizia, all'intranet e ad internet da casa, così da evitare che, in caso di malfunzionamento del portatile – frequente – il magistrato resti sguarnito di qualunque dispositivo, utile per la celebrazione di numerose udienze oltre che indispensabile per la redazione di provvedimenti. Utile sarebbe altresì disporre di doppio monitor, importante per la contestuale consultazione delle banche dati e redazione dei provvedimenti”*.

I quattro GOT assegnati alla sezione penale hanno a disposizione solo due pc fissi installati nell'unica stanza loro assegnata (stanza n° 31), e li utilizzano alternativamente in base ai giorni di udienza e di presenza in ufficio. Anche in relazione quindi agli strumenti informatici a disposizione dei magistrati onorari, la dr.ssa Catani evidenzia che *“sarebbe pertanto indispensabile che fossero messe a loro disposizione più postazioni o almeno più punti rete per l'uso contestuale del sistema informatico così da poter connettere il portatile, in dotazione ad ognuno e rendere più agevole il lavoro degli stessi”*.

Come già evidenziato nella precedente relazione manca tuttora una web camera collegata al pc fisso del singolo magistrato tanto che molti giudici del settore penale, in periodo di emergenza COVID - 19, hanno acquistato personalmente ed autonomamente le web camere per poterle utilizzare con il pc fisso in ufficio per le udienze da remoto e per partecipare alle varie riunioni e ai corsi di formazione. La dotazione di web camera per tutti i computer fissi sarebbe auspicabile non solo per il personale di magistratura, ma anche per il personale amministrativo al fine di seguire le attività formative.

Le web camera sono invece presenti in tutti i pc portatili a disposizione dei magistrati.

Ogni magistrato togato ha poi in uso una stampante, alcuni anche dotate di funzione scanner, mentre quanto ai GOT gli stessi non dispongono di stampante e fotocopiatrice personale ma devono usufruire di quella di uso comune situata presso il corridoio delle cancellerie del dibattimento.

Quanto al personale amministrativo del settore penale, ogni dipendente ha in uso un computer fisso e da quest'anno è stata installata una stampante a testa, dotata di scanner, per gli usi di cancelleria. Nella relazione precedente si era dato atto della richiesta avanzata dal MAGRIF che le macchine sostituite, ma ancora in buono stato, fossero impiegate per l'ufficio dibattimento (precisamente in aula di udienza) a disposizione dei cancellieri anche durante l'udienza, ciò che avrebbe permesso una riduzione dei tempi di lavorazione dei fascicoli, tanto per il rito monocratico che per quello collegiale, in particolare con riguardo allo scarico dell'udienza ed alla redazione di verbali a mezzo computer (evidentemente pratici alla leggibilità, alla chiarezza ed alla possibilità di invio agli avvocati in via telematica come già avveniva e avviene per i verbali fonoregistrati). Tale strumentazione appariva infatti indispensabile per implementare anche lo sviluppo di TIAP, nonché per la consultazione in udienza di casellari, SICP, del Portale atti e documenti e dei programmi in uso all'amministrazione, con riduzione dei tempi di “scarico” dell'udienza e di lavorazione degli adempimenti inerenti al fascicolo da parte della cancelleria.

Tale richiesta è andata a buon fine, dal momento che nel maggio 2021 sono stati posizionati i computer, unitamente alle corrispondenti stampanti, in tutte le aule di udienza dell'ufficio dibattimento.

La dr.ssa Catani ha però segnalato che, nonostante i ripetuti ticket aperti (sin dal maggio 2021) ad oggi, non si è ancora completata l'installazione dei computer e delle stampanti nelle aule di udienza, così che per ora l'attività di cancelleria oltre che dei magistrati non risulta sostanzialmente agevolata. Inoltre sarebbe necessario anche implementare i punti rete nelle aule d'udienza, sia sui banchi dei magistrati che, soprattutto, delle parti, nelle aule minori addirittura assenti.

Come già riportato nella precedente relazione, critica è ancora la situazione dei p.c. installati nelle singole camere di consiglio delle aule di udienza monocratica e collegiale oltre che del GIP, che dispone di pc datati e poco funzionali allo svolgimento delle attività delle camere di consiglio (redazione di bozza di provvedimenti, dispositivi di sentenza, sentenza con motivazione contestuale). E' opportuno pertanto procedere ad una rapida sistemazione anche di tali strumentazioni, rendendo funzionali gli apparati presenti.

Sempre nel corso del corrente anno sono stati forniti ai due uffici del penale, GIP e dibattimento, ulteriori stampanti con scanner così da agevolare il lavoro di cancelleria e dei tirocinanti, soprattutto a vantaggio dell'ufficio per il processo, costituito in sezione GIP.

Quanto ai software in uso nel settore penale, come ricorda il MAGRIF nella relazione, sono già da tempo in uso il S.I.C.P. e l'S.N.T. (Sistema di Notifiche Telematiche) per notifiche e comunicazioni da effettuarsi ai difensori e ad alcuni uffici delle forze dell'ordine. SIRIS è installato ed utilizzato per le statistiche e per aggiornare le annotazioni sui fascicoli definiti prima del 2014 (ad esempio viene utilizzato con riguardo ai fascicoli che ritornano dalla Corte d'Appello).

Non mancano peraltro periodici disservizi connessi al fermo dei predetti programmi, SICP in particolare, che, pur preannunciati, comportano inevitabili rallentamenti nell'attività ordinaria delle cancellerie, nello scarico dei provvedimenti e nella formazione del fascicolo, soprattutto con riguardo ai fascicoli che vengono formati in poche ore, come in caso di processo di convalida di arresto, laddove la formazione cartacea del fascicolo cada in un momento di fermo del sistema. In questi casi la cancelleria si trova a dover procedere alla formazione manuale del fascicolo, consistente nella stesura del capo di imputazione e delle parti, operazioni queste non sempre agevoli.

I magistrati hanno inoltre installato la consolle penale, che viene utilizzata prevalentemente per la verifica delle scadenze dei termini di deposito delle sentenze, proprie e del Collegio di cui ciascun magistrato fa parte, non essendo invece pienamente affidabile l'uso di tale applicativo in relazione alle scadenze dei termini delle misure cautelari. Tale circostanza dipende in parte dal fatto che il programma non viene tempestivamente aggiornato al momento del passaggio da una fase processuale all'altra o di modifica in aggravamento od in affievolimento della misura cautelare, con riduzione o raddoppio dei termini, eventi rilevati ed annotati dal Giudice ma non trascritti in consolle dalla cancelleria preposta. Va inoltre sottolineato che, almeno in parte, i rinvii conseguenti all'emergenza COVID e l'interpretazione della legislazione dell'emergenza fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.140/2021, hanno indubbiamente reso complesso il computo del periodo di sospensione, con conseguente necessità dell'inserimento manuale dei nuovi termini da parte del singolo magistrato. L'utilizzo del predetto applicativo è altresì utile per verificare le pendenze, i processi esauriti e sopravvenuti nel ruolo del singolo giudice, così da organizzare al meglio il proprio lavoro.

I dati, estrapolati dalla consolle, vengono poi discussi e valutati in sede di riunione mensile di sezione. La dr.ssa Catani evidenzia peraltro che essendo mancata un'adeguata formazione, molti magistrati ancora non conoscono pienamente tutte o parte delle potenzialità di consolle; inoltre tale applicativo è allo stato utilizzabile solo in RUG, e quindi in ufficio, a differenza di quanto accade per il civile.

Quanto agli ulteriori software in uso presso gli uffici giudiziari possono essere segnati Dragon, software di riconoscimento vocale per la dettatura, gli applicativi Teams e Skype per la tenuta di udienze da remoto oltre che Excel per redigere tabelle e accorpate dati (calcolo vacanze per le liquidazioni – computo fascicoli – misure), di esclusivo uso del singolo collega in base alla sua metodologia di lavoro.

E' stato poi attuato il Progetto di Migrazione del parco macchine dell'Amministrazione da Windows 7 a Windows 10, che ha certamente permesso un miglioramento delle prestazioni, progetto attivo dal 1.1.2021.

La dr.ssa Catani ricorda che per la definizione di tale progetto la DGSIA, individuato il referente per ogni ufficio – tendenzialmente un funzionario o dirigente di settore – ha calendarizzato interventi sui singoli dispositivi fissi in uso al personale di magistratura ed amministrativo con progressiva migrazione di tutte le macchine.

A seguito della migrazione appena descritta i computer in uso presso il tribunale di Padova, salvo alcune eccezioni, sono dotati di tutti i programmi in uso a Windows 10.

Grazie infine all'attivazione di punti rete sia nelle aule dibattimentali che nelle relative camere di consiglio è stato reso possibile da parte di ogni magistrato, anche al di fuori del proprio ufficio, l'accesso alle banche dati accessibili tanto tramite il CED della Cassazione quanto tramite le banche dati messe a disposizione dal CSM o dal sito della Scuola Superiore della magistratura.

Sarebbe comunque auspicabile un aumento dei punti rete sia in aula che in camera di consiglio, così da agevolare la contemporanea attività di ricerca durante le udienze collegiali anche attraverso l'ausilio dei tirocinanti.

Quanto al servizio di MVT, attualmente vi è una sola aula all'interno del Tribunale che ne è dotata e precisamente l'Aula di Corte d'Assise, la più idonea per ampiezza. Sempre presso tale aula è stato altresì realizzato un nuovo impianto fonico con installazione di oltre 40 microfoni nei banchi e telefoni collegati con gli istituti penitenziari, sì da rendere possibile la celebrazione dei processi con numero particolarmente elevato (anche oltre 100) di imputati e difensori, anche in custodia in carcere e raggiungibili mediante telefono e conversazioni riservate.

Solo grazie a questo strumento è stato possibile trattare con la giusta celerità processi delicati e con imputati in misura cautelare carceraria e, in particolare, il procedimento incardinato al Collegio A, imputati BOLOGNINO + 13 per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso con imputati in custodia in carcere al regime 41 bis. Ciò ha permesso di non dover ricorrere alla prenotazione dell'aula bunker di Mestre, con conseguente risparmio di notevoli costi collegati agli, altrimenti inevitabili, spostamenti delle parti e del personale amministrativo, nonché di definire il processo in tempi rapidi (6.7.2021) grazie all'impegno profuso da tutti i componenti del Collegio.

E' inoltre finalmente in corso, dopo vari solleciti agli organi competenti, il riallestimento del servizio di multivideoconferenza presso l'aula esistente presso il Carcere due Palazzi, rimasta inagibile per molto tempo per problemi di amianto e tuttora non utilizzabile fino a completamento dei lavori. I lavori sono iniziati nel mese di ottobre 2021.

Livello di attuazione del processo telematico nel settore civile e penale

Settore Civile

La quasi totalità dei magistrati in servizio, togati ed onorari, utilizza l'applicativo "*Consolle del Magistrato*" non solo là ove il PCT è obbligatorio, come per i procedimenti monitori, ma più in generale per la organizzazione del proprio lavoro (mediante predisposizione di modelli) e la gestione propriamente del processo (mediante redazione in telematico dei verbali d'udienza, dei provvedimenti e delle sentenze).

Tramite Consolle vengono anche depositati i provvedimenti Collegiali; nel caso in cui la cancelleria, come avviene per i procedimenti di competenza della prima sezione civile, inserisca i nomi dei componenti del collegio, il fascicolo telematico diventa visibile e consultabile da tutti i membri del collegio con conseguente agevolazione per il relatore dell'invio del provvedimento in controfirma al Presidente.

Il ricorso al cartaceo costituisce oramai *l'extrema ratio*, dovuto quasi esclusivamente al mal funzionamento del PCT o all'erroneo (anche involontario e non gestibile dal personale di cancelleria) caricamento del fascicolo che ne impedisce la visualizzazione nella consolle del singolo magistrato.

È stato stipulato in data 7.12.2020 un Protocollo tra il Tribunale di Padova e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per disciplinare la gestione telematica da parte del P.M. degli atti da compiere all'interno dei procedimenti contenziosi e di volontaria giurisdizione tramite la Consolle del P.M; viene in tal modo semplificata l'attività di trasmissione degli atti da parte della cancelleria: l'invio telematico dei fascicoli alla visione del P.M. e la pronta evasione da parte di quest'ultimo rende più celere la definizione di quei procedimenti che hanno una particolare importanza ed incidenza nella vita dei cittadini (in particolare per gli affari "famiglia e persone").

È stato inoltre sottoscritto di recente in data 10.9.2021 altro Protocollo tra il Tribunale di Padova e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova in relazione ai procedimenti concernenti la crisi di impresa al fine di formalizzare e rendere omogenee le prassi da tempo instauratesi tra gli uffici, sia allo scopo di garantire la tempestività dell'emersione, appunto, della crisi dell'impresa, sia di consentire una rapida e proficua collaborazione tra gli organi della procedura concorsuale ed il Pubblico Ministero con particolare attenzione ai tempi, ai contenuti ed alla qualità dei flussi informativi.

A decorrere dal 2.11.2021 sarà operativa la piattaforma di prenotazione on line obbligatoria dei procedimenti di pignoramento presso terzi, che i legali potranno utilizzare accedendo dal sito web del Tribunale; il sistema presenterà certamente notevoli vantaggi per l'utenza che potrà prenotare l'udienza dal proprio studio, eviterà la formazione di assembramenti e comporterà una maggiore e più efficiente organizzazione del lavoro del magistrato.

Permangono le criticità che già erano state evidenziate in relazione sia all'applicativo "consolle del magistrato" sia ai registri SICID e SIECID. Si richiama, pertanto, quanto già era stato evidenziato in occasione della relazione per il passato anno giudiziario.

Quanto alla consolle del magistrato, il fenomeno degli errori fatali legati a disfunzioni dei relativi registri SICID e SIECID, ovvero i rifiuti nei depositi da parte del personale di cancelleria, non trova adeguato sistema di allerta nell'applicativo del magistrato, sicché la soluzione di questi disservizi risulta del tutto casuale. Si auspica, quindi, che con il rilascio delle nuove versioni e degli aggiornamenti della Consolle venga introdotto un sistema preciso di allerta del Magistrato.

A tal riguardo il Presidente della prima sezione civile ha segnalato come nel settore del giudice tutelare l'applicativo non fornisce "avvisi" di mancato deposito del rendiconto; sarebbe invece necessario che venissero generati automaticamente "alert" di immediata percezione sia nel caso di mancato deposito sia nel caso di ritardo nel deposito del rendiconto con possibilità inoltre per il magistrato di inviare nell'immediato una mail di sollecito all'amministratore/curatore/tutore.

Inoltre, in caso di assunzione di riserva da parte del magistrato con fissazione alle parti di termini per note e scioglimento della riserva dopo il deposito delle stesse, "consolle" non tiene conto dei termini, nonostante il loro inserimento in SICID, con la conseguenza che il magistrato non può agevolmente verificarne la scadenza.

Un ulteriore, specifico e grave problema di carattere generale, ancora non risolto, riguarda il mancato ottimale funzionamento di alcuni lotti di smart-card e la disinstallazione automatica dei certificati di firma senza possibilità di ripristino da parte del singolo utente (magistrato) dovendosi fare necessariamente ricorso all'intervento (non sempre disponibile e immediato) di un amministratore di sistema (previa apertura di apposito ticket), con conseguente impossibilità di utilizzo (se non a singhiozzo) del PCT.

Il sistema, inoltre, appare inadeguato e richiederebbe interventi evolutivi anche per altri applicativi, in particolare per il SIECID, che presenta una strutturazione meno aggiornata rispetto al SICID.

Quanto ai disservizi riscontrati nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive, si deve segnalare che permane l'indisponibilità di una funzione di oscuramento degli atti riservati della procedura, con la conseguenza che gli stessi vengono caricati telematicamente nel fascicolo non come nativi digitali ma previa scansione (es. relazione ex art. 33 L.F., debitamente secretata); rimane la forte carenza del SIECID in relazione ad alcune attività e la scarsa aderenza dello stesso all'effettivo

andamento delle procedure; nel periodo di emergenza COVID il personale amministrativo è risultato impossibilitato all'utilizzo del SIECIC (come del SICID) da remoto, pertanto in periodi di emergenza l'attività è destinata a rimanere bloccata.

Tutti i magistrati, per quanto consta, utilizzano il collegamento www.italgiure.giustizia.it (CED della Suprema Corte di Cassazione) per la ricerca giurisprudenziale, così come risultano utilizzate le principali banche dati di dottrina e giurisprudenza messe a disposizione nel portale della Scuola Superiore della Magistratura.

I magistrati del gruppo fallimenti/esecuzioni della Prima Sezione civile gestiscono le procedure tramite *Fallco*, software di Zucchetti Software Giuridico, applicativo che consente l'interoperabilità con la Consolle (per la redazione mediante *Fallco* del verbale di stato passivo e deposito attraverso la Consolle).

Il software privato presenta dei vantaggi di immediata percezione come, ad esempio, la possibilità di utilizzo da qualunque applicativo connesso ad *Internet*, mentre le innovazioni apportate alla Consolle sono estremamente lente ed insufficienti.

L'interfaccia risulta, infatti, inadeguata per la mancanza di idonee funzionalità per la gestione dell'udienza di verifica dello stato passivo e l'esame delle istanze di insinuazione.

Va, inoltre, rilevata la carenza delle funzioni di messaggistica con i curatori ed il mancato sviluppo delle funzioni per l'emissione dei mandati di pagamento e per la verifica ed il controllo delle attività degli ausiliari del magistrato, che connotano fortemente il lavoro del giudice delegato.

Si riscontra, infine, una vera e propria mancanza della gestibilità di riti ormai da tempo introdotti, quale, ad esempio, il concordato preventivo in bianco.

È stata invece resa possibile la gestione separata delle procedure di sovraindebitamento ex lege 3/12 e successive modificazioni.

Settore penale

Quanto al processo penale telematico, come evidenziato nella relazione del MAGRIF, rispetto allo scorso anno si sono registrati alcuni importanti progressi del TIAP.

Il processo telematico segue ovviamente ed inevitabilmente le fasi del procedimento penale, così accompagnando i singoli fascicoli dalla fase delle indagini al dibattimento.

Più specificamente, quanto ai fascicoli provenienti da udienza preliminare, il TIAP presso il Tribunale di Padova è a buon punto: il fascicolo viene scannerizzato da parte della Procura della Repubblica ed inviato all'ufficio GUP che cura la conseguente scannerizzazione ed il corretto inserimento in TIAP degli atti di competenza (decreto di rinvio a giudizio, fissazione udienza) così che quei fascicoli, che pervengono in filtro a dibattimento, per la parte di formazione del fascicolo dibattimentale, sono già stati per lo più inseriti in TIAP e sono visibili anche per i singoli magistrati mediante accesso a TIAP documenta.

Tutti i fascicoli caricati in TIAP sono contrassegnati con la scritta "TIAP" appunto, onde agevolare la catalogazione da parte delle cancellerie.

In prevalenza si tratta di fascicoli con soggetti in misura cautelare atteso che è su questi fascicoli che gli uffici si sono sino ad ora concentrati.

Parallelamente l'ufficio GIP ha provveduto ad informatizzare numerosi fascicoli provenienti da decreto penale di condanna.

Discorso diverso va però svolto con riguardo ai fascicoli a citazione diretta, sui quali, sin ora, non è ancora iniziata alcuna attività di catalogazione e di inserimento in TIAP.

È intenzione, in relazione a tali procedimenti, di proporre alla Procura della Repubblica una parallela ed analoga collaborazione, pur dovendosi tener conto che talvolta, trattandosi di procedimenti aventi ad oggetto fatti di scarsa rilevanza destinati ad essere definiti in udienza filtro per improcedibilità o con l'applicazione di riti alternativi, l'utilità potrebbe essere inferiore.

Importante, invece, e rispondente anche ad esigenze di praticità sarebbe, viceversa, poter scannerizzare tutti i fascicoli di rito collegiale, così agevolando la consultazione per i componenti del

collegio e per il p.m. d'udienza, evitando il passaggio del fascicolo del dibattimento, unico cartaceo, tra più persone.

In quest'ottica è stata inviata presso gli uffici GIP e dibattimento una risorsa addetta alla digitalizzazione dei fascicoli processuali tramite TIAP. Tale unità, destinata sino al 30.9.2021 (per 3 mesi su 6) all'ufficio GIP, è stata incaricata di digitalizzare tutti i fascicoli con richiesta di rinvio a giudizio.

Tale digitalizzazione consentirà al magistrato assegnatario di consultare dal proprio ufficio i fascicoli inviati al GUP, anche tramite TIAP, senza necessità di recarsi presso la cancelleria GUP o di farsi portare il fascicolo.

Dal 1.10.2021 tale risorsa è passata all'ufficio dibattimento, dove resterà per tre mesi, così che potrà procedere con la digitalizzazione dei corrispondenti fascicoli, inserendo anche gli atti relativi all'attività inerente alle udienze dibattimentali. La risorsa sarà munita di scrivania, computer e stampante scanner per lo svolgimento del proprio compito per la durata di 8 ore lavorative.

Progressivamente tale sistema di digitalizzazione si svilupperà integralmente per entrambi gli uffici del settore penale.

Certamente per il buon funzionamento del processo di digitalizzazione in atto è innanzitutto necessario che siano correttamente e puntualmente titolati i singoli atti giudiziari, così da non lasciare dubbio su cosa contenga il singolo file e da non creare confusione tanto per gli utenti quanto per il magistrato, che dovrà far affidamento esclusivo, a breve, sul sistema digitale.

A tal fine, come segnala il MAGRIF, nell'ambito del distretto di Venezia, coordinati dal RID requirente penale, si sta cercando di stendere appunto un titolario comune, preciso e dettagliato, così da agevolare l'inserimento e la ricerca degli atti.

È data la possibilità al singolo magistrato, su richiesta del capo dell'ufficio, di consultare TIAP document@ anche da casa utilizzando il p.c. ministeriale assegnato, così come scaricare in formato PDF il contenuto del fascicolo sul proprio p.c. sempre per la consultazione anche al fuori dall'ufficio, rendendo in tal modo più agevole il lavoro del magistrato, nonché dell'utenza, e più snella la ricerca degli atti senza necessità di trasportare fuori dall'ufficio alcun atto giudiziario.

Si tratta di una modalità allo stato non ancora sperimentata.

Inoltre si stanno organizzando corsi di formazione, sia per i magistrati che per il personale amministrativo, in relazione all'utilizzo di questo nuovo applicativo, che consentirà la formazione di un archivio telematico, con ovvi vantaggi in tema di consultazione e di sicurezza rispetto a quanto avviene attualmente. Tale archivio, in prospettiva, potrà essere utilizzato poi anche dalla Corte d'Appello agevolando il reperimento degli atti durante la fase di impugnazione.

L'ultimo corso che si è tenuto nel distretto di Venezia dal titolo *"il processo penale telematico: fonti, applicativi e organizzazione"* è stato quello in collegamento TEAMS del 1.10.2021.

Allo stato quindi il sistema di digitalizzazione dei fascicoli non è completo e si è sin ora optato per un doppio binario (digitale e copia cartacea), ma l'obiettivo è quello di creare un unico archivio telematico abbandonando l'uso della carta. Infatti il sistema della doppia tenuta del fascicolo può creare inconvenienti nell'inserimento degli atti e soprattutto non garantire la completezza degli stessi in uno dei due formati, oltre a comportare ovviamente un doppio lavoro per il personale di cancelleria.

In corso di realizzazione è inoltre la sperimentazione dell'archivio riservato relativo alle intercettazioni telefoniche, anche alla luce della recente riforma sulla digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni entrata in vigore recentemente (d.l. 216/2017 e successive modificazioni; d.l. 161/2019 convertito con modificazioni dalla legge 7/2020).

Il sistema delle notifiche telematiche è parimenti in vigore tanto all'ufficio dibattimento quanto al GIP, così agevolando le comunicazioni con la p.g. e con i difensori, mediante pec.

È stata infine ipotizzata, tramite il Presidente della Sezione GIP/GUP e l'interlocuzione con colleghi esperti TIAP in servizio presso altri distretti, la creazione di una sala consultazione TIAP per gli

avvocati, così che mediante password, credenziali temporanee (autenticazione) e computer in dotazione, i singoli difensori possano visionare il fascicolo relativo al proprio cliente e selezionare gli atti, ostensibili, di cui chiedere copia, tutto mediante sistema automatico e senza il supporto del personale amministrativo. Verranno comunque garantiti i diritti di copia destinando a tale servizio computer con schermo idoneo ad impedire lo scatto di fotografie.

La realizzazione di tale progetto, allo stato in fieri, consentirà la consultazione dei fascicoli contemporaneamente a più avvocati, agevolando così il lavoro di cancelleria, che si limiterà a supervisionare quanto verrà autonomamente richiesto dall'utenza e riducendo il personale necessario per quel servizio.

Si sta vagliando la concreta possibilità di realizzazione del progetto tenendo conto degli spazi e della disponibilità di strumentazione informatica necessaria e delle dotazioni già presenti in tribunale.

Indicazione sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti, soprattutto in materia processuale.

Settore civile

In relazione al settore civile, con riguardo alle materie trattate sia dalla prima che dalla seconda Sezione, le riforme più importanti nel triennio di riferimento sono quelle contenute nella normativa di emergenza collegata alla pandemia sanitaria da Covid 19.

Sul piano processuale, tralasciate le disposizioni che hanno disposto in via eccezionale, fra marzo e maggio 2020, la sospensione di gran parte dei termini sostanziali e processuali, nonché la sospensione dell'attività processuale, ad eccezione di quella urgente, le quali hanno generato un corrispondente rallentamento dell'attività in corso e una riduzione delle sopravvenienze, vengono in rilievo, in particolare, le disposizioni che, a partire dall'art.83, comma 6, lett.f) e h) del DL.18/2020 e fino agli articoli art.221 del D.L.34/2020, convertito con modificazioni dalla L.77/2020 e 23 d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 167/2020 e successivamente modificato, la cui disciplina è attualmente in vigore fino al 31.12.2021, hanno introdotto delle modalità alternative di tenuta dell'udienza e, più specificamente, la possibilità di svolgimento dell'udienza cartolare e dell'udienza da remoto per tutti i casi di udienza da celebrare con la presenza dei soli procuratori delle parti (oltre che delle parti assistite da procuratore) e degli ausiliari del giudice.

Tali disposizioni, come ha sottolineato in particolare la Presidente della seconda sezione civile, hanno, da un lato, consentito la ripresa generalizzata dell'attività processuale relativa alla fase di cognizione, eliminando il pericolo sanitario rappresentato dallo svolgimento di udienze affollate di avvocati e di parti, senza differimenti, dall'altro, hanno imposto una nuova modalità di svolgimento del processo, che si è rivelata congeniale per lo stesso Foro, consentendo la partecipazione contemporanea, per iscritto, a più udienze ovvero la partecipazione personale, evitando lunghi e onerosi spostamenti e consentendo una migliore programmazione dell'attività dei legali e dei giudici. Per questi ultimi, in particolare, se vi è stato un aggravio dell'attività d'udienza svolta da remoto, attraverso la predisposizione di appositi team e attraverso la contestuale verbalizzazione telematica, vi è stata, d'altra parte, una compensazione mediante lo svolgimento cartolare delle altre udienze fissate nella stessa data.

Il risultato di tale, per ora provvisoria, riforma del processo civile, può dirsi uno dei risvolti positivi della drammatica situazione determinata dall'emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, avendo svelato forme dell'attività particolarmente adatte ad un processo nel quale l'oralità è particolarmente ridotta e può comunque essere agevolmente sostituita da note scritte, attesa l'ordinaria modalità di verbalizzazione, per riassunto, dell'udienza civile.

E' pertanto auspicabile che tali modalità alternative di celebrazione del processo civile siano confermate dalle imminenti riforme già in corso di elaborazione.

Deve sul punto essere sottolineato che una reale semplificazione del processo civile, oramai pressoché esclusivamente telematico, con conseguente abbreviazione dei tempi di svolgimento dello

stesso, non sembra poter prescindere da disposizioni che consentano al giudice di imporre una limitazione all'estensione degli atti delle parti (e da ultimo delle note scritte d'udienza), in relazione alla complessità della controversia, e che vada oltre le indicazioni adottate per prassi, anche con finalità di orientamento delle parti, sembrando insufficiente l'attuale disposto dell'art.16 bis, comma 9 octies del DL.179/12, convertito con modificazioni dalla l. 221/12, e successive modifiche.

In particolare, in relazione al settore specifico delle cause di famiglia significativa è stata la novità introdotta dall'art. 23, comma 6, del d.l. n.137/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020 e successive modificazioni, che ha previsto la possibilità di trattazione scritta anche per le cause di separazione consensuale e divorzi congiunti – salvo il caso sia previsto il trasferimento di immobili che richiede necessariamente la sottoscrizione del verbale in presenza ai fini della trascrizione nei registri immobiliari -, previa rinuncia da parte dei coniugi alla comparizione personale in udienza e dichiarazione di non volersi conciliare confermando le conclusioni di cui al ricorso.

Tale disposizione ha permesso la trattazione anche contemporanea di un numero considerevole di procedimenti che, diversamente, avrebbero potuto al più essere celebrati con la sola modalità da remoto, con tempi molto più lunghi scanditi dalla necessità dei collegamenti via Teams ed eventuali conseguenti inconvenienti di funzionamento.

Non solo ma ha consentito la trattazione di un numero di procedimenti superiore e con tempi di fissazione più brevi rispetto a quanto sarebbe avvenuto in caso di udienze in presenza.

Al di là delle ipotesi specifiche previste dall'art. 23 d.l. n. 137/2020 cit. la modalità cartolare si è rilevata molto utile per la trattazione anche di altri procedimenti collegiali, quali quelli di volontaria giurisdizione relativi ai figli nati al di fuori del matrimonio soprattutto nel caso di ricorsi congiunti, nonché nell'ambito del contenzioso per le udienze di precisazione delle conclusioni e di decisione sulle istanze istruttorie alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c..

Va sottolineato che solo in casi particolari le parti hanno chiesto che l'udienza si svolgesse in presenza anziché in modalità cartolare, mentre più spesso è accaduto il contrario, che cioè chiedessero espressamente la celebrazione dell'udienza cartolare o da remoto tramite Teams anziché quella ordinaria in presenza.

Come ricorda la Presidente della prima sezione civile le udienze da remoto si sono dimostrate invece particolarmente utili in sede di procedimenti del giudice tutelare per l'audizione dei beneficiari, evitando il loro trasporto presso il Tribunale e per il conferimento degli incarichi al CTU.

Sempre sul piano processuale vanno ricordate le disposizioni introdotte dalla legislazione dell'emergenza che hanno inciso, allungandola, sulla durata delle procedure concorsuali.

Così il d.l. 23/2020, convertito con modificazioni nella legge 40/2020, ha stabilito sostanzialmente fino al 30.6.2020 l'improcedibilità delle istanze di fallimento ed ha previsto la possibilità di allungare i termini concessi ex art. 161, VI comma, l.f. nel pre-concordato, nonché, a piano già depositato, per presentare modifiche allo stesso o nuove proposte per la composizione negoziata della crisi.

Purtroppo non sempre l'utilizzo di tali strumenti ha avuto un esito positivo, ma il più delle volte si è assistito ad un inutile allungamento della procedura sfociato nella dichiarazione di fallimento dell'impresa.

Sul piano sostanziale si è rivelata di significativa portata, nell'ambito dei procedimenti trattati dalla seconda sezione civile, la disposizione di cui all'art.3, comma 6bis del DL.6/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dall'art.91 del DL.18/2020, che ha stabilito che *“il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*.

Come ricorda la Presidente, dr.ssa Sacchetto, *“il contenzioso della II Sezione civile, che comprende la materia dei contratti, ed in particolare dei contratti di durata, quale la locazione commerciale, rappresenta infatti un terreno nel quale la disposizione invocata ha avuto modo di venire in*

discussione, nell'ottica, non soltanto della valutazione dell'esistenza dell'inadempimento (e quindi dei presupposti per la risoluzione del contratto) e dell'entità del danno risarcibile, ma anche della conservazione dei rapporti contrattuali risultati recuperabili dopo la crisi economica determinata dalla chiusura di numerose attività commerciali per ragioni sanitarie, previa rinegoziazione delle condizioni originarie, squilibrate dall'evento pandemia, impreveduto ed imprevedibile.

Non vi sono dati numerici significativi ma i magistrati della Sezione, anche a seguito di apposita riunione - nella quale si è discussa la necessità di valutare l'inadempimento nei contratti di locazione alla luce delle disposizioni emergenziali (va ricordato anche il disposto dell'art.216, comma 3 Dl. 34/2020, che ha stabilito la riduzione al 50% del canone relativo ai contratti di locazione di impianti sportivi per la durata di mesi 5, da marzo 2020 a luglio 2020), anche per favorire, nell'interesse dell'economia, nell'inedita situazione di pandemia, modalità conservative dei rapporti in essere - sono stati impegnati in più procedimenti per favorire la soluzione conciliativa di controversie, nelle quali la morosità dei conduttori era connessa alla situazione di emergenza sanitaria, o perché maturata in tale periodo o perché aggravata nello stesso ed il rapporto risultava rinegoziabile.

Tale attività va evidentemente oltre la soluzione tecnica della controversia e si pone in un'ottica di mediazione endoprocessuale, che si è rivelata proficua in diverse situazioni, se svolta direttamente dal giudice, sia per l'immediatezza di essa (in sede di tentativo di conciliazione il giudice conosce bene la controversia ed è immediatamente in grado di formulare proposte conciliative, anche ai fini di cui all'art.185 bis c.p.c.), sia per la maggior autorevolezza riconosciuta al giudice dalle parti, quale soggetto sicuramente terzo e quale organo che provvederà a decidere la controversia, in caso di mancato accordo”.

Le precedenti considerazioni non escludono la valenza deflattiva del contenzioso giudiziale, prodotta dalla procedura di mediazione di cui al D. Lgs.28/2010, quanto la certamente minore efficacia della mediazione delegata, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D. Lgs.28/2010, laddove essa non sia stata previamente richiesta dalle parti (il che talvolta si verifica allo scopo di sviluppare la trattativa su ipotesi suggerite dal giudice, in sede di tentativo di conciliazione), sia per l'allungamento dei tempi di definizione del processo, ove non si giunga ad un accordo, sia per la scarsa disponibilità delle parti ad accettare una mediazione nella maggior parte dei casi dopo essere arrivati al giudizio proprio in conseguenza all'inutilità dimostrata dalla precedente mediazione stragiudiziale.

Sempre sul piano sostanziale vanno ricordate le modifiche introdotte dal d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020, alla legge 3/2012 in tema di procedure di sovraindebitamento che hanno portato una maggiore chiarezza nella disciplina dei relativi istituti necessaria nell'ambito di procedure che vedono un numero sempre maggiore di soggetti coinvolti. Da ultimo vanno ricordate, sempre in tema di procedure concorsuali, le disposizioni introdotte dal d.l. n. 118/2021 che hanno previsto: il differimento in generale al 22.5.2021 dell'entrata in vigore del CCII; il differimento al 31.12.2023 dell'entrata in vigore delle disposizioni del CCII relative alle procedure di allerta e alla composizione assistita della crisi in attesa dell'adeguamento della relativa disciplina alla Direttiva UE 2019/1023, da operarsi entro il 17.7.2022; l'immediata entrata in vigore delle disposizioni del CCII relative agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, alla convenzione in moratoria e agli accordi di ristrutturazione agevolati attraverso la previsione degli articoli 182 septies, 182 octies e 182 novies l.f.; infine l'introduzione con efficacia immediata del nuovo istituto stragiudiziale della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.

E' ancora troppo presto per trarre qualche conclusione sugli effetti di tali riforme, ma certamente è prevedibile che provocheranno un aumento per la soluzione concordata della crisi d'impresa del ricorso all'istituto degli accordi di ristrutturazione nelle sue varie forme a discapito della procedura di concordato preventivo che registra, a causa degli stretti paletti imposti dalla legislazione, un'utilizzazione sempre inferiore ed ormai “rara”.

Settore penale

Quanto al settore penale, va premesso che negli ultimi anni sono stati molteplici, ma frammentari ed eterogenei, gli interventi di riforma del diritto sostanziale e processuale che hanno spesso attinto a soluzioni già messe a punto dalla giurisprudenza di legittimità, al di fuori di un quadro ampio e sistematicamente coerente che tenesse conto della mutata situazione degli Uffici Giudiziari e del progressivo aumento dell'arretrato.

Da tali interventi non sono derivati particolari effetti benefici.

Quanto alle riforme processuali più recenti, si rileva che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., ha avuto un impatto iniziale modesto ma via via ha trovato sempre una maggiore applicazione. Come osservato dalla Presidente della sezione penale il limite dell'istituto è il fatto di riguardare ipotesi marginali di danno irrisorio o di comportamenti illeciti di evidente occasionalità. Si è assistito comunque ad un progressivo allargamento, sempre moderato, delle fattispecie da far rientrare nella normativa; per un più efficace risultato, in grado di incidere e di abbattere l'arretrato del settore monocratico, sarebbe stato necessario un maggior "coraggio" da parte dei giudici, pur nell'ambito di una gestione equilibrata dell'istituto, ad aumentare i confini della sua configurabilità.

Quanto all'archiviazione per speciale tenuità del fatto, allo stato incide in modo poco significativo rispetto alla generalità delle archiviazioni, anche in considerazione della circostanza che è possibile l'opposizione sia da parte dell'indagato che della persona offesa.

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen. sta dando buoni risultati essenzialmente in sede di opposizione ai decreti penali di condanna.

Aspetto negativo sono comunque i lunghi tempi di attesa per l'elaborazione del programma di recupero da parte dell'UEPE - Ufficio Esecuzione Penale Esterna- di Padova e Rovigo, con conseguente allungamento dei tempi di definizione del procedimento.

L'istituto del lavoro di pubblica utilità trova invece la sua applicazione principale nelle violazioni del codice della strada e in sede di emissione di decreto penale di condanna ovvero di opposizione allo stesso.

Perdurano gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 che ha ridotto da otto a sei anni il minimo edittale della pena per la fattispecie ordinaria relativa a sostanze stupefacenti "pesanti". Ciò comporta in sede di esecuzione la necessità di rideterminazione della pena, con aggravio del carico di lavoro per i giudici del dibattimento, dal momento che implica di fatto una riapertura del processo, limitatamente al calcolo della sanzione, in relazione a decisioni già definite.

La riforma della magistratura onoraria (in particolare D. Lgs. n. 116/2017) ha avuto e continua ad avere un forte impatto negativo sui Tribunali, perchè in precedenza gli Uffici di primo grado spesso facevano fronte alle carenze di organico e al turn over dei magistrati togati tramite l'impiego della magistratura onoraria. Le numerose assenze per maternità che si sono verificate negli anni nell'ambito della sezione dibattimentale – due in parte contemporanee nel periodo 1.7.2020/30.6.2021 -, accompagnate dall'assenza di magistrati distrettuali/flessibili, hanno permesso una limitata utilizzazione dei GOP per l'integrazione dei collegi per i limiti di partecipazione previsti, a pena di nullità generale assoluta ex art. 178 comma primo, lett. a) e 179 c.p.p., dagli artt. 30 e 12 del D.Lgs n.116/2017 che stabiliscono per il GOP il divieto di comporre i collegi del riesame e i collegi ove si proceda per i reati indicati nell'art. 407 comma 2 lett.a) c.p.p. (cfr Cassazione Penale n 9076 del 21 gennaio 2020), salve alcune limitazioni all'operatività del divieto previste, per i GOP in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo , dai commi 6 e 7 dell'art. 30.

Tale divieto ha comportato e comporta la necessità di designare, di volta in volta, applicando criteri di rotazione automatica, giudici togati in sostituzione dei GOP sia per la trattazione dei riesami sia per la celebrazione di procedimenti di maggiore complessità e delicatezza con sovraccarico di lavoro dei singoli giudici togati.

Si è peraltro in attesa di un nuovo intervento legislativo in materia che si spera consenta un più razionale impiego della magistratura onoraria sia nell'attività giurisdizionale penale, sia nell'ambito dell'Ufficio per il Processo.

La legge del 12 aprile 2019 n.33, attraverso la modifica degli articoli 429, 438, 441-bis e 442 del codice di procedura penale, non ammette il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio, strage, omicidio aggravato. Tale modifica legislativa si è posta in contrasto rispetto al costante indirizzo legislativo di favore alla celere definizione dei procedimenti mediante il ricorso a riti alternativi. Questi ultimi, consentendo, com'è chiaro, importanti risparmi di tempo e di risorse, contribuiscono sensibilmente all'efficienza e al funzionamento del sistema giudiziario.

La scelta del giudizio abbreviato, difatti, autorizzando la definizione del procedimento sulla base del materiale raccolto dal Pubblico Ministero, contribuisce non solo all'incentivazione di un'attività investigativa efficiente ma soprattutto alla riduzione dei tempi processuali.

Contrariamente alla prognosi iniziale non vi è stato un aumento esponenziale di decreti di rinvio a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise. Dopo un lungo periodo di arresto, è prossima la trattazione di un procedimento di competenza della Corte d'Assise (prima udienza fissata per l'1.12.2021).

La Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"*), denominata *"Codice Rosso"*, entrata in vigore il 9 agosto 2019, ha comportato un considerevole aumento dei procedimenti per stalking e maltrattamenti in famiglia.

Va evidenziato che l'inasprimento delle pene edittali previste per il reato di maltrattamenti commesso in presenza di soggetti minori ha comportato il mutamento della competenza funzionale assegnandola al Tribunale Collegiale, al quale sono confluiti moltissimi procedimenti a carico di imputati sottoposti a misura cautelare. Non hanno pesato sul carico di lavoro invece nuove figure di reato previste dalla citata normativa, quali il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, il reato di costrizione o induzione al matrimonio; il reato che punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Tale modifica legislativa ha creato di fatto una corsia preferenziale, di *"super priorità"*, per le fattispecie di reato ivi contemplate che necessitano quindi di interventi del giudice tempestivi ed immediati.

Così la sezione GIP/GUP ha deciso di valutare con priorità assoluta e comunque entro il termine di tre giorni dalla ricezione le richieste di misure cautelari personali in relazione a reati di competenza del cd. codice rosso, con forti ripercussioni nel carico di lavoro dei magistrati specie quando la sezione si trovi in carenza di organico, in considerazione del significativo incremento delle richieste di misure cautelari, come avvenuto nel periodo di lockdown, essendo esplose situazioni di tensione da tempo latenti.

Anche nel dibattito la riforma legislativa ha reso necessaria l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti *"protettivi o di non avvicinamento"* ed inoltre impedire che ingiustificabili stalli procedurali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

Va altresì evidenziato il Decreto-Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla legge n. 120/2020, ha innovato il reato di abuso d'ufficio previsto dall' art. 323 c.p.

Tale decreto, all'art.23, è intervenuto sostituendo le parole *"violazione di norme di legge o regolamento"* con le parole *"violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità"*.

Il risultato immediato della modifica è, dunque, quello di un restringimento delle condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 323 c.p., perdendo la violazione di norme di regolamento rilevanza nell'economia della disposizione.

Trattandosi di un restringimento di condotte penalmente rilevanti nella cornice dei reati contro la pubblica amministrazione, l'intervento ha segnato una discrasia con l'indirizzo improntato al particolare rigore adottato con la cd legge "Spazzacorrotti".

La riforma ha comportato una parziale "abolitio criminis" con effetti retroattivi della nuova disciplina più favorevole, con conseguente archiviazione dei procedimenti in fase di indagine, proscioglimento per i processi ancora pendenti e, infine, revoca delle sentenze passate in giudicato.

Si è assistito, peraltro, al tentativo operato dal Pubblico Ministero di udienza di resistere alla modifica integrando il capo di imputazione, con contestazione di norme aggiuntive, specie di rango costituzionale, con necessità di concessione di termine a difesa da parte degli imputati, di integrazione probatoria e di notifiche del verbale di udienza agli imputati dichiarati assenti.

Vi è stato inoltre un aumento delle istanze proposte ai sensi dell'art. 673 c.p.p. al giudice dell'esecuzione al fine di ottenere la revoca di sentenze di condanna definitiva.

Complessivamente tuttavia la modifica legislativa non ha avuto allo stato una significativa incidenza sul dibattimento.

La legge 24 settembre 2020 n. 113, recante "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni" presenta diversi profili di interesse per il dibattimento avendo inasprito il quadro sanzionatorio per le aggressioni ai danni del personale sanitario: in particolare, il nuovo comma 2 dell'art. 583-quater c.p. prevede la reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi cagionate agli esercenti professioni sanitarie e sociosanitarie e la reclusione da otto a sedici anni per le lesioni gravissime; è stata inoltre introdotta una nuova circostanza aggravante comune all'art. 61 c.p. (n. 11-octies) per i delitti commessi – a danno dei medesimi soggetti – con violenza o minaccia, in presenza della quale i reati di lesioni e percosse sono sempre procedibili d'ufficio. L'humus nel quale si è ambientata la riforma è costituito dal forte allarme sociale suscitato da alcuni episodi di cronaca che avevano visto medici e infermieri, specie di pronto soccorso, vittime di aggressioni da parte degli utenti e dei loro congiunti. E' ancora troppo presto per valutare l'impatto della riforma.

Il D.lgs. 75/2020 ha apportato rilevanti modifiche ad alcune fattispecie di reato, principalmente collegate ai delitti contro la P.A. e in materia tributaria e doganale, contenute nel codice penale e in leggi speciali, inasprendo il trattamento sanzionatorio, ed ha ampliato il novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231 del 2001.

Con riferimento alle modifiche introdotte in tema di responsabilità degli enti (D.lgs. 231/01), l'art. 24 d.lgs. 231/01 è stato implementato con la previsione delle ipotesi di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p., frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 l. 898 del 1986; l'art. 25 d.lgs. 231/01 ha segnato, invece, l'introduzione delle ipotesi di reato di peculato di cui all'art. 314, c.1, c.p. (è escluso il peculato d'uso), di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.; l'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01 contempla l'estensione dei reati tributari.

Il decreto ha stabilito l'estensione della responsabilità degli enti per i seguenti delitti, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74 del 2000,
- omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000,
- indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000;

L'art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/01 ha esteso la responsabilità degli enti per il delitto di contrabbando. Infine il 19/10/2021 è entrata in vigore la legge 134/2021, cd. Riforma Ministro Cartabia per il settore penale.

L'art. 1 prevede numerose deleghe.

L'art. 2 contiene le nuove norme che entrano subito in vigore.

Tra queste vi è (art.2, comma 2, lett. A) l'art. 344-bis rubricato "*Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*".

Il primo comma di tale nuovo articolo prevede che "*la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale*".

La nuova disciplina si applica ai reati commessi dal 01/01/2020 (art. 2, comma 3).

Il termine di due anni (che diventano tre per le impugnazioni proposte fino alla data del 31/12/2024 ai sensi dell'art. art. 2, comma 5) decorre dalla scadenza di novanta giorni successivi al termine di deposito della motivazione della sentenza (eventualmente prorogato con le forme dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen.) che il giudice ha indicato nel dispositivo pubblicato. Ciò impone per il dibattimento di primo grado un attento rispetto dei termini di deposito delle sentenze e una rapidissima attenzione agli incombeni proprio dell'ufficio sentenze al fine di trasmettere il fascicolo in Corte d'Appello in tempo utile.

Si sono immediatamente adottati, in conformità alle indicazioni pervenute dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia, accorgimenti organizzativi volti ad assicurare che:

l'attività di lavorazione dei fascicoli con sentenze oggetto di impugnazione venga svolta tempestivamente nella fase del post-dibattimento;

il giudice valuti l'opportunità di indicare sempre un termine maggiore dei quindici giorni quando non sia assolutamente certo di depositare la sentenza entro quel termine: si deve infatti aver chiaro che nel caso di deposito oltre il termine assegnato (e in ipotesi non prorogato nelle forme dell'art. 154 disp. att. c.p.p., ovvero prorogato ma non rispettato) tutto il tempo che intercorre tra il termine originariamente assegnato e quello della notificazione del tardivo deposito può intaccare i novanta giorni e far decorrere il termine per la definizione del giudizio di appello quando ancora il fascicolo è in primo grado;

i giudici provvedano con urgenza all'adempimento delle prescrizioni relative alla compilazione della scheda relativa al calcolo della prescrizione di modo che la cancelleria possa procedere al tempestivo inoltro del fascicolo in Corte d'Appello.

La riforma Cartabia in questa prima fase non inciderà positivamente, nel senso di facilitare lo smaltimento dell'arretrato, sul giudizio di primo grado alleviandone le criticità.

In relazione all'Ufficio GIP/GUP, come sottolineato dalla Presidente di sezione, la predetta riforma non sembra sconvolgere la prassi già in atto di un attento monitoraggio della trasmissione dei fascicoli attraverso la compilazione di due files che consentono: la verifica della materiale trasmissione dei fascicoli e l'analisi dei tempi di lavorazione del fascicolo da parte della cancelleria prima dell'invio in Corte d'Appello.

Il tempestivo deposito delle sentenze nei termini di legge velocizza ulteriormente i tempi di trasmissione degli atti dopo il deposito dell'impugnazione.

La sezione sta inoltre valutando l'opportunità di creare una cartella condivisa in rete, di sola consultazione, che consenta il monitoraggio di tali dati anche da parte dei giudici assegnatari dei procedimenti

Va infine fatto un cenno al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato dal Governo alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 che contiene importanti misure destinate ad incidere anche nel settore giustizia. In particolare è previsto un potenziamento della struttura organizzativa dell'Ufficio per il Processo volto a ridurre la durata dei processi per entrambi i settori di giurisdizione e, in relazione al solo settore civile, anche l'abbattimento dell'arretrato a rischio legge Pinto nell'ambito di un determinato arco temporale che, in relazione a quest'ultimo obiettivo, prevede due step. A tal fine è prevista l'assunzione di un consistente contingente di risorse umane stabili che, per quanto attiene specificamente il Tribunale di Padova, sarà costituito da 47 unità (funzionari addetti all'U.P.P.). Tale apporto di "assistenti" al giudice gioverà sicuramente anche ai magistrati della sezione dibattimentale soprattutto in relazione alla definizione dei procedimenti di rito monocratico. E' in

corso lo studio del progetto organizzativo per la equa e razionale distribuzione di queste 47 unità tra le varie sezioni tenendo conto della qualità e quantità del carico di lavoro e dei flussi di ciascuna al fine della realizzazione degli ambiziosi obiettivi previsti dal PNRR.

Analisi quantitativa dei flussi

Contrariamente al precedente anno in cui vi è stata la diminuzione delle sopravvenienze sia nel settore civile che nel settore penale, a causa dell'impatto che ha avuto la legislazione di emergenza emanata da febbraio 2020 per far fronte alla pandemia COVID 19, nell'anno in esame (1.7.2020/30.6.2021) vi è stato un aumento delle sopravvenienze, sia pure moderato, in entrambi i settori rispetto al periodo 2019/2020, sopravvenienze che peraltro restano in entrambi settori comunque inferiori rispetto al periodo ante pandemia 2018/2010.

Va però osservato che in relazione alla sezione GIP/GUP le sopravvenienze anche nell'anno in esame sono rimaste inferiori rispetto al periodo precedente (2019/2020).

E' di tutta evidenza, come emerge dall'analisi dei flussi, che si continuano a scontare gli effetti, soprattutto nell'ambito del settore penale/dibattimento, del blocco della celebrazione dei processi avvenuto sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 83 d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 e successive ulteriori modificazioni, per il periodo dal 9 marzo all'11.5.2020, la cui trattazione, come è noto, è stata limitata ex lege a quelli "urgenti", come definiti dal comma 3 della norma in esame, e della progressiva ma graduale ripresa degli stessi nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, successivamente "riportato" al 30.6.2020 (d.l. 28/2020 convertito dalla legge 70/2020), sulla base dei provvedimenti organizzativi presi dai Capi degli Uffici ex art. 83, commi 6 e 7, d.l. cit.

Di fatto la trattazione dei procedimenti, sia nel settore civile che in quello penale, è sostanzialmente ritornata alla normalità solo dal mese di settembre 2020, posto che in precedenza fino al 30.6.2020 l'estensione della celebrazione dei processi è stata collegata alla possibilità di usufruire delle modalità alternative della cd. "trattazione scritta" e "da remoto" per il settore civile e " da remoto" per il settore penale nei limiti chiaramente riconosciuti e consentiti dalla legislazione di emergenza.

Ciò ha comportato, soprattutto per quest'ultimo settore e per il dibattimento in specie, la necessità di rinviare fuori udienza un numero elevatissimo di procedimenti già fissati e di controcitare testi per le vie brevi con notevole aggravio per il personale di cancelleria.

Ma anche nel corso del corrente anno spesso non è stato possibile tenere i processi, che magari avevano già subito dei rinvii, proprio per il protrarsi dell'emergenza che da un lato ha impedito di trattare procedimenti con un numero di parti/testi ecc... superiore alla capienza massima delle aule a disposizione e, dall'altro, ha imposto altri differimenti per l'impedimento assoluto o l'assenza degli imputati, dei difensori, degli ausiliari, dei testi, ecc.. per motivi di salute collegati alla pandemia.

E' ovvio che i rinvii dei processi già calendarizzati non sono stati brevi, essendo le udienze già sature di procedimenti.

Al riguardo va ricordato quanto previsto dall'art. 23 ter, comma 1, d.l. n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020. La norma ha stabilito che per tutta la durata dello stato di emergenza i giudizi penali ed il corso della prescrizione "sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute." La scelta di collegare la sospensione della prescrizione all'impedimento allo spostamento derivante dal rispetto della quarantena o dell'isolamento fiduciario risponde chiaramente ad un'esigenza dettata da ragioni di tutela della salute pubblica, che ha i caratteri dell'eccezionalità e della limitazione della durata nel tempo, elementi che giustificano una previsione

derogatoria rispetto alla ordinaria disciplina degli effetti collegati all'impedimento a comparire in giudizio. Unica limitazione imposta da una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, secondo la Corte di Cassazione, è che l'impedimento di uno dei soggetti indicati "sia l'unica ragione che ha determinato il rinvio del procedimento".

Tutto ciò non ha consentito di superare quella situazione di sofferenza del dibattimento penale, già sottolineata nella scorsa relazione, come dimostra l'analisi dei flussi che registrano un ulteriore aumento delle pendenze finali, sia per il collegiale che per il monocratico, nonostante gli evidenti sforzi e l'impegno di tutti i magistrati della sezione, compreso il presidente, testimoniati dal decisivo aumento della capacità definitoria non solo rispetto al periodo precedente ma anche rispetto al periodo ante pandemia 2018/2019.

Aumento della capacità produttiva che, seppure non è riuscito a far fronte alle sopravvenienze, è particolarmente significativo se si tiene conto che anche l'anno in esame ha visto l'assenza per maternità di due colleghe (dr.ssa Giorgi dal 2.7.2020 all'8.3.2021 e dr.ssa Leso dal 6.10.2020 ad oggi non essendo ancora certa la data del rientro) e, quindi, per un periodo contemporaneamente (6.10.2020/8.3.2020), è venuto meno dall'aprile 2020 l'apporto di un GOP per cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e dal 22 aprile 2021 è stato sospeso per quattro mesi il rapporto di un altro GOP, dr.ssa Sara Ballarin, risultata vincitrice nel concorso per funzionario giudiziario, nonché dei dati rappresentativi della capacità definitoria dei maggiori Tribunali di Distretto – in particolare Venezia e Verona - che attestano non solo un'analogia difficoltà a fronteggiare le nuove iscrizioni con un numero di definizioni almeno pari, ma talvolta anche un numero di definizioni inferiore rispetto a Padova (per esempio Venezia).

Settore civile

Nel corso dell'anno giudiziario 2020/2021 è stato registrato un aumento rispetto a quello dell'anno precedente (9,46%) nel flusso degli affari sopravvenuti (da 13.639 a 14.929 il numero complessivo dei procedimenti di nuova iscrizione). Rispetto all'anno 2018/2019 si registra sempre un calo delle nuove iscrizioni del 6,67% inferiore a quello registrato nell'anno 2019/2020 che si era attestato al 14,5%.

Decisamente aumentata l'attività di definizione, passata da 14.148 a 16.013 procedimenti, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente e al 4,05% rispetto all'anno 2018/2019.

La pendenza finale è ulteriormente diminuita di 992 unità, passando da 9.183 procedimenti che risultavano ancora da definire alla data del 30 giugno 2020 agli 8.191 procedimenti rilevati alla stessa data dell'anno successivo 30.6.2021 (- 11 %).

L'andamento dei procedimenti di cognizione ordinaria è risultato più o meno corrispondente a quello rilevato con riferimento a tutti gli affari civili.

Il numero delle sopravvenienze (6.557, di cui 4.139 relative a controversie ordinarie e 2.418 in materia di lavoro e previdenza), risultato aumentato (8,02%) rispetto all'anno precedente (6.070, di cui 3.604 relative a controversie ordinarie e 2.466 in materia di lavoro e previdenza), è stato efficacemente fronteggiato dal numero delle definizioni (7.313 complessive, di cui 4.822 relative a controversie ordinarie e 2.491 in materia di lavoro e previdenza), anch'esse in aumento (erano state 6.577 complessive, di cui 4.041 relative a controversie ordinarie e 2.536 in materia di lavoro e previdenza, nel periodo precedente). Vi è solo una lieve riduzione nella definizione delle controversie in materia di lavoro e previdenza (-2%). Le definizioni sono sostanzialmente ritornate a quelle dell'anno 2018/2019, cioè del periodo anti pandemia che infatti si erano attestate a 7.716, di cui 4.253 relative a controversie ordinarie e 3.463 relative alle controversie di lavoro e previdenza.

La pendenza finale, pertanto, si è ancora ulteriormente ridotta in misura sensibile, essendo diminuita da 7.517 a 6.802 procedimenti (-9,5 %).

In relazione più specificamente ai procedimenti di cognizione ordinaria di competenza della seconda sezione civile, come sottolinea la Presidente di sezione, le pendenze sono diminuite da 3226 alla data

del 30.6.2020, dato questo estrapolato dalla relazione dei programmi di gestione per l'anno 2021, a 2831, come risulta da una rilevazione SICID dell'8.10.2021, a fronte di una pendenza complessiva dell'ufficio aumentata rispetto alla rilevazione statistica al 30.6.2021, da 5062 a 5318 procedimenti. Parimenti diminuite sono le pendenze finali al 30.6.2021 dei procedimenti sommari (decreti ingiuntivi, procedimenti cautelari ante causam, procedimenti possessori, procedimenti di sfratto, procedimenti di istruzione preventiva, ecc...) essendo passati da 828 al 30.6.2020 a 609 al 30.6.2021 (- 26%), nonostante il leggero aumento delle sopravvenienze passate da 4.468 a 4.492 (+ 1%). Si è infatti registrato un aumento delle definizioni passate da 4.411 a 4.724 (+7%). L'aumento delle definizioni si registra anche rispetto all'anno 2019/2020, fermatesi a 4.504 (+4,88%).

Sostanzialmente positivo anche l'andamento delle procedure concorsuali la cui pendenza è diminuita rispetto all'anno precedente grazie all'impegno profuso dai magistrati addetti al settore, così come le procedure di espropriazione immobiliare e di esecuzione mobiliare.

Le procedure concorsuali ancora da definire sono passate da 1.681 a 1.513, con una riduzione della pendenza finale del 10%, così come diminuite sono anche quelle di espropriazione mobiliare da 893 a 858 (-4%) e quelle di espropriazione immobiliare da 2.054 a 1.659 (- 19%).

Parimenti aumentate sono state le definizioni delle procedure concorsuali, passate da 633 a 766 (+21%), mentre sostanzialmente stabili sono state quelle delle espropriazioni immobiliari passate da 1278 a 1.269 (-1%) ed invece diminuite del 10% sono le definizioni delle esecuzioni mobiliari fermatesi a 2.067 contro le 2.297 dell'anno precedente. Ciò nonostante anche le pendenze delle esecuzioni mobiliari sono diminuite grazie ad una diminuzione anche delle sopravvenienze passate da 2.503, di cui 2.361 nuove iscrizioni a 1.990, di cui 1.966 nuove iscrizioni.

Nell'ambito degli affari SIECIC si è registrato un aumento delle definizioni anche rispetto all'anno 2018/2019 nel settore delle procedure concorsuali ove si erano fermate a 715.

Sicuramente positivo e soddisfacente l'andamento degli affari civili iscritti ai registri SICID e SIECID, caratterizzato da una progressiva diminuzione delle pendenze in tutte le macroaree, grazie al sostanziale ritorno alla normalità nella trattazione dei procedimenti a decorrere dal mese di settembre 2020 e l'utilizzazione delle modalità alternative di tenuta dell'udienza introdotte dalla legislazione dell'emergenza (da remoto e cartolare) tuttora vigenti.

Il lieve calo delle definizioni in materia di lavoro e previdenza trova giustificazione nella circostanza che dal 13.11.2020 fino al 14.6.2021 i magistrati concretamente in servizio sono stati tre, su 4 previsti in pianta organica, a causa dell'applicazione extra-distrettuale al Tribunale di Bologna per 18 mesi del dr. Perrone.

Ciò ha comportato la necessità di una distribuzione del suo ruolo tra i magistrati presenti, con evidente allungamento dei tempi di trattazione e definizione.

La situazione è migliorata solo dal 14.6.2021 quando ha preso possesso nel posto di nuova istituzione, destinato dalla nuova proposta tabellare all'interno della prima sezione civile gruppo specializzato lavoro e previdenza, il dr. Beghini.

Va inoltre sottolineato che il Tribunale di Padova registra una sopravvenienza di cause di lavoro e previdenza (2.418, di cui 2.096 lavoro e 322 previdenza) maggiore rispetto a quella di tutti gli altri tribunali del distretto (Treviso 1.201, di cui 1.016 lavoro e 185 previdenza; Venezia 1.993, di cui 1.780 lavoro e 213 previdenza, Verona 2.001, di cui 1.800 lavoro e 201 previdenza; Vicenza 1.320, di cui 1.173 lavoro e 147 previdenza).

Quanto alle esecuzioni mobiliari, si è registrata una situazione analoga dal pensionamento, nel maggio del 2020, del dr. Primicerio, uno dei due GOT destinati in via esclusiva alla trattazione dei relativi procedimenti.

Infatti in un primo tempo il suo ruolo è stato distribuito tra due GOT, di cui uno senza precedente esperienza nella materia, che hanno inoltre conservato anche una parte del ruolo autonomo di civile ordinario di cui erano assegnatari in materia di diritti reali.

Solo nel maggio 2021 si è provveduto, ottenuta la disponibilità dei due GOT interessati, ad assegnare

al GOT più esperto in materia esclusivamente un ruolo autonomo di esecuzioni mobiliari e all'altro un solo ruolo di contenzioso civile, procedendo pertanto alla formazione dei rispettivi ruoli mediante distribuzione e perequazione con i ruoli dei GOP che trattavano le medesime materie.

E' ovvio pertanto che queste circostanze abbiano influito sulla celerità dei procedimenti e sulla loro tempestiva definizione.

Rispetto alla situazione illustrata nella relazione precedente nessun aumento delle pendenze si è verificato nei procedimenti speciali ma, anzi, le stesse come sopra già rilevato sono drasticamente diminuite (-27%) nonostante il lieve aumento delle sopravvenienze fronteggiato con un sensibile aumento delle definizioni anche rispetto all'anno 2018/2019.

Anche questo risultato segna il progressivo ritorno alla normalità con trattazione di tutti i procedimenti, comprese le procedure di sfratto a decorrere dal 1 luglio 2020.

Settore penale

Per quanto concerne l'Ufficio del giudice per il dibattimento il numero dei procedimenti sopravvenuti ha registrato un aumento rispetto a quello dell'anno precedente, ma una diminuzione rispetto a quelle del periodo 2018/2019 in relazione al dibattimento sia collegiale che monocratico.

Nel 2018/2019 i procedimenti di nuova iscrizione collegiale erano 180, nel 2019/2020 sono diminuiti a 169 (- 6,1%) e nell'ultimo anno (1.7.2020/30.6.2021) risultano iscritti 142 nuovi procedimenti (-16%). Dei 142 nuovi procedimenti collegiali iscritti: 93 (65%) sono a carico di solo imputato, 27 (19%) sono a carico di 2 imputati; 4(3%) a carico di 3 imputati; 5 (4% a carico di 4 imputati); 5(4%) a carico di 5 imputati; 7(5%) a carico di imputati da 6 a 10; 1(1%) a carico di imputati da 11 a 30; 0(0%) a carico di oltre 30 imputati.

Si tratta, come emerge dai dati statistici, di una diminuzione negli ultimi tre anni del 21,11% circa dei procedimenti collegiali, ovvero dei procedimenti di maggiore complessità e durata. Le pendenze finali registrano un ulteriore modesto aumento rispetto all'anno precedente essendo passati da 377 all'1.7.2020 a 383 al 30.6.2021 (+1,59%).

Quanto al settore monocratico si registra un aumento delle nuove iscrizioni rispetto al precedente anno giudiziario, una diminuzione rispetto al periodo precedente e un ulteriore aumento delle pendenze finali.

Le nuove iscrizioni risultavano nell'anno giudiziario 2018 /2019 3155, oltre a 41 appelli del GdP. Nel 2019/2020 il numero di nuove iscrizioni si è attestato a 2862 (- 9,4%), mentre le sopravvenienze relative agli appelli del GdP si sono fermate a 32 (- 22%). Nell'anno in esame 2020/2021 le nuove iscrizioni sono aumentate a 2.992 (+4,5%), mentre gli appelli del GdP sopravvenuti sono stati 39 (+ 21,9). Del numero complessivo di iscrizioni monocratiche (2.992) 2603 (87%) sono a carico di 1 solo imputato; 274 (9%) sono a carico di 2 imputati; 57 (2%) sono a carico di 3 imputati; 35(1%)a carico di 4 imputati; 8 (0%) sono a carico di 5 imputati; 11 (0%) sono a carico di imputati da 6 a 10; 4 (0%)a carico di imputati da 11 a 30 ;0 (0%) a carico di oltre 30 imputati.

In aumento, come già sopra osservato, il numero delle definizioni: nel 2018/2019 sono stati definiti 130 procedimenti collegiali, 2561 procedimenti di rito monocratico e 35 appelli del GdP; dall'1.7.2019 al 30.6.2020 sono stati definiti 118 procedimenti collegiali (- 9%), 1994 procedimenti monocratici (-22%) e 35 (0%) appelli del GdP. Nell'anno 2020/2021 sono stati definiti 141 procedimenti collegiali (+19,5%), 2.611 procedimenti monocratici (+30,9%) e 27 appelli del GdP (-22,9%). Complessivamente le definizioni nel dibattimento sono state 2726 nel 2018/2019, 2147 nel 2019/2020 e 2779 nel 2020/2021, con un aumento quindi del 2% rispetto al periodo ante pandemia.

Le pendenze finali, pur a fronte di un aumento della capacità definitoria (corrispondente al 19,5% per i procedimenti collegiali e al 30,9% per i procedimenti monocratici, nonostante la diminuzione delle definizioni dei procedimenti iscritti sul registro modello 7 bis), e dell'assestamento del numero delle iscrizioni, seguono il seguente andamento:

Al 30.6.2018 si riscontrano 321 procedimenti collegiali, 3.940 procedimenti monocratici e 29 iscritti nel registro modello 7 bis (- 9,4%).

Al 30.6.2020 si riscontrano 377 procedimenti collegiali (+ 17,5%), 4.803 procedimenti monocratici (+ 21,9) e 26 iscritti nel registro modello 7 bis (- 10%).

Al 30.6.2021 abbiamo 383 procedimenti collegiali (+1,6%), 5.177 procedimenti monocratici (+ 7,8%) e 38 iscritti nel registro modello 7 bis (+46,2%)

Le pendenze complessive della sezione dibattimentale risultano pertanto essere attualmente 5.598 (383 procedimenti collegiali, 5.177 procedimenti monocratici, 38 iscritti nel registro modello 7 bis).

La percentuale di incidenza dei procedimenti definiti per prescrizione nel periodo esaminato è del 5% per il dibattimento collegiale, del 7,5% per il dibattimento monocratico, con una media complessiva per il dibattimento pari a 6,2%.

Dei 141 procedimenti di rito collegiale definiti nell'anno giudiziario 2020/2021 per 7 (5%) è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; su 2611 procedimenti di rito monocratico per 191 (7,3) è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Quanto al monocratico sono stati definiti con sentenza a seguito di giudizio ordinario 1428 procedimenti, 44 con giudizio direttissimo, 344 con patteggiamento, 24 con giudizio immediato, 224 con giudizio abbreviato, 160 con giudizio di opposizione a decreto penale. Complessivamente sono stati definiti con rito alternativo il 35,8% dei procedimenti con rito monocratico.

Quanto al collegiale 104 procedimenti sono stati definiti con sentenza emessa a seguito di rito ordinario e 14 a seguito di rito instaurato con giudizio immediato.

Complessivamente i procedimenti collegiali definiti con rito alternativo sono stati l'11,9%. Nell'anno 2020/2021 sono pervenute 236 istanze di riesame avverso misure cautelari reali a fronte delle 99 dell'anno precedente e di 197 dell'anno 2018/2019. Si tratta di un aumento importante che ha inciso sul carico di lavoro della sezione tenuto conto che uno dei collegi, per le scoperture di fatto già indicate, non potendo essere integrato da un GOP per i limiti di legge esistenti in materia, ha trattato un numero di richieste inferiore rispetto agli altri collegi.

Si osserva anche che sempre più spesso le richieste di riesame riguardano indagini in cui sono stati disposti sequestri preventivi di rilievo.

Per il settore GIP/GUP si segnala, rispetto all'anno precedente, l'abbattimento delle pendenze di un ulteriore 8,8%, così come delle sopravvenienze (-4%) (procedimenti pendenti finali al 30.6.2021 n. 2.961, sopravvenuti n. 7618, definiti n.7.676) e la sostanziale stabilità delle definizioni (0,9%), ciò nonostante la sezione abbia operato con 4 magistrati su 6 previsti in organico dal 28 gennaio 2021.

Si sottolinea inoltre che la sezione GIP del Tribunale di Padova risulta avere una capacità definitoria in linea se non superiore a quella dei maggiori Tribunale del Distretto con analoghe sopravvenienze (Vicenza, Venezia, Verona).

Considerazioni in merito alla efficacia o meno dell'attività di filtro attuata dal gip/gup; alle ragioni dell'eventuale incremento delle pendenze finali e dell'eventuale incremento della durata media; rispetto dei criteri di priorità convenzionali sottoscritti nel 2014.

Funzione di FILTRO della sezione GIP/GUP presso il Tribunale di Padova

Come emerge dalla lettura della tav.2.7, precisato che in tale tavola risultano indicati come definiti 6.555 mentre nella tavola 2.2. risultano definiti 7.676 procedimenti, si osserva che:

- i decreti che dispongono il giudizio rappresentano il 10,2%, (668 su 6.555)
- i decreti penali di condanna rappresentano il 4,53%; (297 su 6.555)

- le sentenze di rito alternativo rappresentano il 10,43%; (684 su 6.555)
- i decreti di archiviazione rappresentano il 74,84 %;(4.906 sul 6.555)

Si osserva che nei dati forniti dagli informatici distrettuali non vengono indicate le sentenze emesse ex art. 425 c.p.p. a vario titolo e quelle emesse ex art. 127 c.p.p. , nonché quelle definite da SICP di “accoglimento” (oblazione, remissione di querela, ecc...), ovvero le ordinanze di archiviazione, che evidentemente riguardano i procedimenti ulteriormente definiti che consentono di indicare in 7676 il numero complessivo delle definizioni.

Pertanto ben 1121 procedimenti sono oggetto di definizione da parte del GIP/GUP nella funzione filtro.

Si ritiene in ogni caso svolta in modo più che soddisfacente la funzione di filtro atteso che solo il 10,2% dei fascicoli sopravvenuti viene trasmesso alla sezione dibattimentale con decreto che dispone il giudizio, percentuale questa inferiore a quella dell’anno precedente che si attestava all’11,87%.

L’efficacia della funzione filtro svolta dalla sezione GIP/GUP risulta anche in sede di comparazione con gli altri uffici del distretto come emerge dalla tavola 2.7, laddove a fronte di una definizione sostanzialmente analoga i decreti che dispongono il giudizio sono maggiori.

Va inoltre evidenziato anche il numero particolarmente alto di intercettazioni, specie se raffrontato con quello degli altri tribunali del distretto, oggetto di richiesta di autorizzazione, come risulta dal numero dei bersagli indicati nella tavola 2.14 (440 per le intercettazioni telefoniche), che conferma l’impegno profuso dalla sezione anche nell’emanazione di provvedimenti non definitivi ma fondamentali dal punto di vista investigativo.

La prescrizione dei reati ha svolto un ruolo modesto nei fascicoli per i quali la Procura ha esercitato l’azione penale, essendo solo 13 i procedimenti definiti con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (Gip+Gup), a fronte di 981 procedimenti definiti dal GIP con sentenza e decreti penali di condanna (684 sentenze di rito alternativo e 297 decreti penali di condanna) e pari, pertanto, al 0,71% dei procedimenti definiti dinanzi al GIP a seguito dell’esercizio dell’azione penale (13 su 981).

I 222 procedimenti definiti con decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione costituiscono il 4,54% dei procedimenti definiti dal GIP a seguito di richiesta di archiviazione da parte del P.M. (pari a 4.887).

Tale percentuale è pressoché analoga a quella delle richieste di archiviazione della Procura della Repubblica per prescrizione (4.887 richieste di archiviazione di cui 192 per prescrizione, ossia 3,93%). Va rilevato che la Sezione GIP – GUP ha definito la quasi totalità dei procedimenti a carico di persone sottoposte a misure cautelari che, di regola tratte a giudizio immediato, scelgono riti alternativi al dibattimento.

Nel dicembre 2019, a supporto dell’attività dei giudici, è stato costituito l’ufficio per il processo nell’Ufficio GIP/GUP che ha consentito e consente un miglior utilizzo dei tirocinanti e l’impiego dei GOP limitatamente ai compiti di studio, ricerche giurisprudenziali e redazione di bozze dei provvedimenti agli stessi delegabili.

All’inizio sono stati inseriti nell’Ufficio per il Processo due tirocinanti, affidati uno al dr. Marassi e uno alla dr.ssa Brunello. Successivamente, a febbraio 2020, ne sono stati inseriti altri due, che hanno terminato il tirocinio ad agosto 2021, e a dicembre 2020 ulteriori 4.

Tale inserimento ha consentito tra l’altro la creazione di una banca dati della giurisprudenza di merito della sezione, i cui risultati sono condivisi in apposita cartella messa a disposizione dei colleghi della sezione.

E’ stato inoltre creato un TEAM (mediante l’utilizzo dell’applicativo Microsoft TEAMS) dedicato alla giurisprudenza di merito della sezione GIP condiviso con i magistrati della sezione dibattimentale.

E’ stato predisposto il **vademecum del tirocinante** ed è stata tenuta una riunione dell’Ufficio del Processo nella consapevolezza che le esperienze maturate dal singolo magistrato debbono diventare patrimonio dell’Ufficio, anche al fine di realizzare uno standard organizzativo comune.

Si sono già sopra indicate, per il dibattimento, le ragioni dell'ulteriore incremento delle pendenze finali nel periodo in esame (1.7.2020/30.6.2021), che vanno sostanzialmente riportate agli effetti della pandemia tuttora in atto e all'impossibilità per la sezione di operare concretamente ad organico pieno in considerazione delle scoperture di fatto e giuridiche, quest'ultime verificatesi anche di recente quanto ai GOP.

Nonostante tale situazione ritengo di dover sottolineare ancora una volta lo sforzo che tutti i magistrati della sezione presenti in servizio hanno messo e continuano a mettere, sforzo ed impegno che ha portato ad un graduale ma significativo incremento della produttività.

Nella trattazione dei procedimenti i giudici della Sezione penale e della sezione GIP/GUP hanno sempre dato rigorosa attuazione ai criteri di priorità contenuti nel Protocollo concordato a livello distrettuale nel 2014, e successive integrazioni, circostanza, peraltro, sottoposta a verifica costante da parte dei Presidenti di Sezione.

Analisi qualitativa del contenzioso.

In relazione al settore civile il contenzioso di maggior rilievo che ha interessato il circondario di Padova nel periodo in questione non ha presentato variazioni significative rispetto al precedente anno giudiziario.

Va evidenziato, rispetto all'anno precedente, un aumento delle nuove iscrizioni dei procedimenti di volontaria giurisdizione, passati da 3.101 dell'anno precedente a 3.880 (+25%), numero maggiore anche rispetto alle sopravvenienze dell'anno giudiziario 2018/2019 (3.534), con un aumento del 9,79%.

Tale aumento di sopravvenienze è stato peraltro fronteggiato da un altrettanto netto aumento delle definizioni passate da 3.160 a 3.976 (+26%), anche rispetto all'anno 2018/2019 quando le definizioni si erano attestate a 3.169 (+25,47%).

Quanto agli affari di competenza del Giudice Tutelare si registra presso il Tribunale di Padova la maggior sopravvenienza (2.167) rispetto a tutti gli altri Tribunali del distretto e una pendenza finale al 30.6.2021 di 7.443 procedimenti, inferiore a quella del Tribunale di Venezia (7742), del Tribunale di Verona (7797) e del Tribunale di Vicenza (8.033).

Le sopravvenienze sono aumentate rispettate all'anno precedente (1.898), ma sono state fronteggiate con un numero maggiore di definizioni (2.348), che ha consentito una lieve diminuzione delle pendenze rispetto all'anno precedente, quando si erano attestate a 7.487 (-0,59%).

Il risultato e il confronto con gli altri Tribunali attesta l'efficienza del settore, al quale sono addetti tre magistrati, di cui uno togato e due onorari, grazie soprattutto all'apporto del dr. Spaccasassi che tratta in via esclusiva affari del giudice tutelare.

Il contenzioso della seconda sezione civile continua ad essere costituito in prevalenza da cause in materia contrattuale e in misura molto inferiore (circa 1/5 rispetto alla materia contrattuale) da cause di responsabilità extracontrattuale, anche in grado d'appello. In misura meno significativa incidono le cause di opposizione a sanzioni amministrative, anche in grado d'appello, e le altre controversie quali le opposizioni avverso i decreti di liquidazione delle spese di giustizia di cui al DPR 115/2002.

In relazione al settore penale la Presidente di sezione sottolinea che sono pervenuti alla sezione dibattimento processi, specie di rito collegiale, che per numero di imputati, tipologia di imputazioni, misure cautelari personali e/o reali, parti civili costituite, hanno portato ad un aumento esponenziale della durata dei processi e dell'impegno profuso dai giudici della Sezione la cui laboriosità, come ho più volte sottolineato, non può essere posta in dubbio.

Sono stati definiti processi molto impegnativi che meritano di essere segnalati.

E' stato definito il procedimento n.2008/2015 RG Coll. nei confronti Bocchetti + 18 per reati di cui agli art. 319, 320 Cp e 73 DPR 309/90 la cui sentenza è stata pronunciata in data 25 maggio 2021.

E' stato definito il procedimento n.1945/2020 RG Trib. Coll. nei confronti di Garbin Jody +4, sottoposti alla misura della custodia in carcere: si trattava di numerosissimi capi d'imputazione relativi ad

associazione per delinquere finalizzata alla commissione di gravi reati contro il patrimonio e la cui sola lista del Pubblico Ministero, depositata in data 14 ottobre 2020, prevedeva l'indicazione di circa 100 testimoni.

Il processo ha richiesto un calendario serrato di udienze (oltre 30), riprogrammato più volte in quanto molte delle parti interessate sono state colpite dal Covid 19, circostanza che ha comportato un forte rallentamento dell'istruttoria dibattimentale.

La sentenza è stata emessa in data 19 ottobre 2021 e la stesura della sentenza sarà molto impegnativa.

Si sono definiti, in vista del trasferimento d'ufficio del giudice Alcaro alla sezione GIP/ GUP del Tribunale sede e della assenza dal servizio per maternità dal 20 ottobre 2021 della dott.ssa Chillemi, alcuni processi risalenti e complessi:

- n.1455 /2017 RG a carico di Calliku + altri, istruito dalla DDA di Venezia, riguardante reati di cui agli art. 74 e 73 DPR 309/90 (sentenza 19.7.2021);
- n.2008/2015 RG Coll. nei confronti Bocchetti + 18 per reati di cui agli art. 319, 320 Cp e 73 DPR 309/90 (sentenza 25 maggio 2021, già sopra ricordata);
- n. 324/2017 Rg Coll nei confronti di Sallai Klaudia imputata dei delitti di cui agli art. 605 e 574 Cp (sentenza emessa in data 11 maggio 2021);
- n. 2500/2016 Rg Coll nei confronti di Fiocco Dioniso + 1 riguardanti plurimi reati di corruzione (sentenza emessa in data 28.9.2021).

L'attività del Collegio A nell'anno in valutazione è stata in buona parte assorbita dal processo n. 1042/20, Bolognino + 7, istruito dalla DDA di Venezia e a carico anche di imputati detenuti. Si è trattato del primo dibattimento celebrato in questo Distretto di Corte d'Appello per il reato di associazione di stampo mafioso del genere 'ndrangheta (nonché per numerose imputazioni di estorsione aggravate dal metodo mafioso). Ha perciò richiesto per la trattazione 34 udienze interamente dedicate, con collegamento costante di due degli imputati ristretti con regime 41 bis da differenti carceri in multivideoconferenza e l'escussione di numerosissimi testimoni, di cui alcuni hanno deposto a lungo, impegnando da soli diverse udienze.

Parimenti, la stesura della motivazione ha richiesto un grande impegno, esitando in una sentenza che consta di circa 600 pagine.

Pur a fronte della instabilità della sua composizione, il Collegio C ha concluso un complesso processo negli scorsi mesi ovvero quello a carico di Mabiglia Enrico (n. 1161/2018) per il reato di violenza sessuale a carico di una persona con notevoli difficoltà fisiche e mentali, deceduta nel corso delle indagini preliminari.

Sono inoltre in corso di istruttoria altri delicati procedimenti:

- ANDRIOLI COSIMO + 14, n. 2801/2020 per reati tributari, associazione per delinquere, riciclaggi ed autoriciclaggio;
- MILLAS NAICHEL + 6, n. 1659/2021 per più reati di rapina aggravata: alcuni degli imputati si trovano in stato di custodia cautelare o agli arresti domiciliari per questa causa;
- TIRALONGO MAURIZIO, n. 1047/2017 per reato di violenza sessuale commessa dal maestro ai danni di più alunni, molti dei quali costituiti parte civile.

Anche il collegio D nell'anno oggetto di osservazione ha definito procedimenti complessi tra i quali:

- n.742/20 R.G. a carico di Chaabane Rached per violenze sessuali nei confronti della moglie e maltrattamenti nei confronti della medesima e dei tre figli, due dei quali minori, costituiti parte civile, definito con sentenza in data 12.11.2020; le udienze sono state quattro, quasi esclusivamente dedicate a detto processo;
- n. 2723/19 R. G. a carico di Tiranti Umberto Antonio +1 per i delitti di cui agli artt. 416, 48, 479, 640 bis e 374 bis c.p. (31 imputazioni, molte delle quali relative a numerosi delitti in continuazione), processo al quale sono state dedicate 6 udienze, definito con sentenza in data 9.9.21.

E' stato infine definito il 27.10.2021 il processo a carico di Topor Dumitru +7 (compreso ente chiamato a rispondere ex art. 24 ter D. Lgs. 231/2011) per art. 416 c.p., art. 8 D. Lgs. 74/2000 e 216, 223 L. Fallimentare (36 capi d'imputazione, 4 parti civili), al quale sono state dedicate sei udienze.

Anche nel settore monocratico vi è stata un'evoluzione peggiorativa quanto alla qualità dei processi. Sono venuti meno i reati seriali di facile definizione; sono per contro in esponenziale aumento procedimenti riguardanti reati delicati e molto spesso complessi che impegnano il giudice in lunghe istruttorie (colpe mediche professionali, omicidi stradali, infortuni sul lavoro anche in materia di amianto, reati fiscali, maltrattamenti, stalking).

Anche in relazione alla sezione GIP/GUP, va segnalato un incremento netto dei procedimenti relativi a reati in materia fallimentare, nonché di quelli relativi alle c.d. fasce deboli (in particolare, reati di *stalking* e di maltrattamenti) **oggi definiti codice rosso** ma anche di violazione dell'art. 603 bis c.p., espressione di complessi fenomeni economico-sociali di impatto mediatico.

Si segnala la celebrazione di una complessa udienza preliminare a carico di oltre 100 imputati, svoltasi presso l'aula Bunker di Venezia per l'inidoneità dell'Aula Bunker di Padova e l'indisponibilità dell'aula della Corte d'ASSISE presso il Tribunale di Padova.

Si segnala infine lo svolgimento di un delicato incidente probatorio con ascolto di persona con disabilità intellettiva e difficoltà linguistiche, con modalità tali da consentire il rispetto del distanziamento sociale, mediante il collegamento via TEAMS di due aule del Tribunale di Padova e la predisposizione di uno schermo oltre che di una telecamera.

Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento

Settore civile

Per quanto riguarda le prassi adottate per il più efficace funzionamento dell'Ufficio nell'ambito del settore civile si segnala la valorizzazione della collaborazione dei giudici onorari, non solo come titolari di ruolo autonomo, ma anche nell'ambito dell'Ufficio per il Processo, sia per evitare il differimento di udienze in ogni ipotesi di impedimento del giudice togato, sia per assicurare la progressione dei procedimenti, attraverso il compimento di tentativi di conciliazione, di atti di istruzione ed altre attività delegate, e delle decisioni più semplici nel caso di ruoli temporaneamente rimasti vacanti.

Si segnala altresì la previsione di sostituti per tutti i collegi della Sezione, in modo da evitare il differimento di procedimenti per l'impedimento del relatore o di altro componente del Collegio.

Con riferimento alla riduzione dell'arretrato più antico va segnalato che ciascun giudice è impegnato a programmare il proprio ruolo in modo da fissare con precedenza, non appena mature per la decisione, le cause più risalenti, che normalmente hanno avuto vicende processuali (lunghe consulenze tecniche, interruzioni, sospensioni ecc.) che ne hanno determinato il prolungamento. Al riguardo si auspica che un contributo possa essere apportato dai funzionari addetti all'Ufficio per il Processo di cui sono in corso le procedure di assunzione sulla base delle previsioni contenute nel d.l. 80/2021, nonostante debba essere sottolineato che tale personale dovrà essere impiegato nella definizione del contenzioso più complesso, dal momento che le cause con anno di iscrizione più risalente riguardano le materie delle successioni, divisioni ordinarie ed endoesecutive, del diritto bancario ed alcune cause anche in materia di famiglia, che richiedono una particolare conoscenza e professionalità.

Va poi sottolineato che sono state utilizzate appieno dai magistrati delle sezioni la proposta di conciliazione di cui all'art.185 bis c.p.c., specie, come già ricordato, nelle controversie relative a patologie sopravvenute nel corso dei contratti di durata collegate all'emergenza sanitaria, e, laddove la natura della causa lo ha consentito, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, di cui all'art.183 bis c.p.c..

Quest'ultima fattispecie ha trovato un'applicazione più limitata, dal momento che le cause di contenzioso ordinario, ove non complesse, vengono promosse con il rito sommario degli artt. 702 bis e segg. c.p.c., che prevede anche un'agevolazione fiscale.

Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo vi è la prassi di valorizzare la fase di cui agli artt.648 c.p.c. o 649 c.p.c., per una delibazione preliminare delle questioni ritenute più rilevanti, al fine di offrire alle parti, attraverso la motivazione della decisione sulla provvisoria esecuzione, elementi utili per valutare il possibile esito del giudizio e quindi l'opportunità della definizione transattiva della controversia.

Come sottolineato dalla Presidente della seconda sezione civile particolarmente utile è la prassi di discutere ed affrontare nelle riunioni periodiche di sezione le questioni giuridiche più rilevanti ed attuali al fine di adottare, ove possibile, un indirizzo comune nell'interpretazione delle norme che favorisce certamente la soluzione delle vertenze ed esercita un effetto deflattivo sulle sopravvenienze (per esempio è stata adottata una soluzione comune sulla questione relativa al valore da attribuire quale documento alla fattura elettronica nel procedimento monitorio).

Settore penale

Anche nell'anno in corso l'attività di organizzazione è continuata secondo le modalità e le linee guida già indicate nella precedente relazione alle quali si rinvia, ponendo quale obiettivo la definizione dell'arretrato relativo alle cause pendenti da oltre un triennio e, a seguire, nel biennio, nonché l'osservanza dei criteri di priorità nella trattazione dei processi penali, alla stregua delle previsioni già recepite nella tabella organizzativa dell'ufficio, così da poter coniugare il rendimento quantitativo con un positivo risultato anche sotto il profilo qualitativo.

Le linee guida relative ai criteri di priorità per la trattazione dei processi sono state recepite in sede di organizzazione tabellare di questo ufficio e prevedono l'individuazione di procedimenti prioritari, per indicazione sia legale (art. 132 bis disp. att. c.p.p.) che convenzionale, nell'ambito dei quali vengono individuati dei procedimenti aventi ulteriore e maggiore priorità (priorità delle priorità), che debbono essere trattati e definiti con assoluta precedenza rispetto agli altri, per ragioni correlate alla rilevanza sociale, all'interesse, sovente di natura civilistica, delle persone offese, nonché alla gravità dei reati ascritti, alla qualità degli imputati. In applicazione dei criteri ivi richiamati sono state stabilite tre fasce nell'ordine di trattazione dei procedimenti, quella avente le caratteristiche di "*priorità delle priorità*", quella correlata ai reati prioritari e quella relativa ai reati che non sono connotati da requisiti di priorità.

In termini di rendimento complessivo i profili quantitativo e qualitativo sopra indicati sono stati coniugati con un'organizzazione (pure delineata in sede di linee guida sui criteri di priorità) tale da prevedere la distribuzione dei processi sui ruoli d'udienza sì da consentire la trattazione e definizione sia dei processi prioritari (con l'ulteriore priorità sopra descritta per alcuni di essi), sia di quelli non prioritari. E' stato quindi fissato come obiettivo da perseguire la definizione dei procedimenti assolutamente prioritari (in termini tali da garantire la durata ragionevole del singolo processo) e poi di quelli prioritari e non prioritari, così da permettere comunque una produttività adeguata e nello stesso tempo compatibile con le possibilità complessive dell'ufficio.

E' stata posta come propedeutica rispetto alla predisposizione di un efficace programma di smaltimento un'opera analitica di ricognizione individuando l'esatto numero dei processi per i quali è doveroso un intervento mirato.

La scelta di un adeguato criterio di classificazione dei processi, fondato sulla gravità dei reati in contestazione e sulla data di scadenza del termine di prescrizione, ha consentito, quindi, di tracciare un programma articolato per la formazione dei ruoli di udienza e per la relativa trattazione, riservando una corsia preferenziale a quelli a trattazione prioritaria.

Si avverte l'esigenza di addivenire alla formazione di un nuovo Protocollo condiviso dagli uffici della Procura e del GIP che tenga conto delle situazione di progressivo aumento delle pendenze dibattimentali e della maggiore complessità e conseguentemente durata dei processi di competenza collegiale.

Sono stati raggiunti obiettivi di utilità allo smaltimento dell'arretrato.

Assistenza pomeridiana fino alle ore 17 a tutti i giudici togati.

E' stato faticosamente raggiunto, con decorrenza dal 1 marzo 2021, l'obiettivo perseguito negli ultimi anni, e ostacolato dalle associazioni sindacali e dal personale amministrativo, di vedere assicurata a tutte le udienze monocratiche tenute da giudici togati l'assistenza fino alle ore 17.00, assistenza in precedenza garantita al solo giudice assegnato al turno dei giudizi direttissimi.

Il progetto, sostenuto dalla scrivente e dal Dirigente amministrativo, ha comportato una rimodulazione dell'orario del personale amministrativo improntato ad una maggiore flessibilità.

E' auspicabile e concretamente verosimile che tale modifica organizzativa consentirà l'aumento di definizioni.

Turno esterno delle direttissime

Nella riunione di sezione in data 13 luglio 2020 i giudici della sezione, a maggioranza, si sono dichiarati favorevoli ad organizzare diversamente il turno stabilito con cadenza giornaliera per la trattazione dei riti direttissimi chiedendo che lo stesso venisse svincolato dalla udienza monocratica ordinaria. La richiesta di istituire il turno di direttissima "esterno" all'udienza ordinaria era stata proposta anche in passato trovando, tuttavia, ostacolo nel ridotto numero di giudici in servizio nella sezione penale. Lo svolgimento dei processi chiamati secondo il rito direttissimo ha sinora provocato numerosi problemi che trovano sintesi nell'affermazione che la trattazione di tali processi, all'interno delle "normali" udienze, ha causato in numerose occasioni vari e gravi inconvenienti organizzativi tra cui, in particolare, lo slittamento degli orari di trattazione dei processi prefissati per tali udienze e a volte anche il rinvio degli stessi.

La decisione adottata, che ha trovato la condivisione da parte del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è attualmente in attesa di trovare concreta attuazione in quanto l'attuale situazione emergenziale da Covid 19 ha aggravato la criticità relativa al numero di aule disponibili per la trattazione delle udienze monocratiche. Infatti, un'aula prima destinata al dibattimento (aula H) è stata assegnata con provvedimento della scrivente, temporaneamente, ai giudici del settore civile per esigenze di tutela della salute. L'aula di Corte d'Assise, proprio per l'essere ampia, è di sovente oggetto di richiesta da parte di giudici della sezione GIP / GUP ed altresì da parte di altri Uffici Giudiziari per essere la stessa dotata del sistema di MVC.

Specializzazione della Sezione

Nella formazione delle tabelle per il triennio 2020/2022 si è approvato il progetto di parziale "specializzazione" della sezione dibattimentale in quanto utile al contenimento della formazione in futuro di arretrato, progetto sino ad ora di impossibile attuazione per la composizione numerica insufficiente. Il progetto, in programma da diverso tempo, si è potuto realizzare solo a seguito dell'ingresso in sezione del dott. Alessandro Gusmitta che ha consentito la formazione di quattro distinti collegi (A,B,C,D) ciascuno composto di 3 giudici.

Il principio di specializzazione è auspicato dalla circolare sulla formazione delle tabelle che all'art. 56 stabilisce che *"la costituzione di sezioni specializzate rappresenta il modello organizzativo più adeguato per garantire professionalità maggiormente qualificate, tale da rendere più efficace e più celere la risposta di giurisdizione"*. La maggiore specializzazione dei giudici, infatti, non può che incidere positivamente sia sullo smaltimento dell'arretrato nei settori in maggior sofferenza sia sulla produttività degli stessi poiché la più qualificata conoscenza delle questioni giuridiche controverse e delle possibili soluzioni desumibili dagli orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità consente una maggiore speditezza nella trattazione con conseguente abbattimento della durata dei processi, smaltimento dell'arretrato, aumento delle definizioni ed offerta di un servizio giustizia qualitativamente migliore.

La specializzazione riguarda sia il settore monocratico che quello collegiale; i magistrati sono stati divisi in due gruppi (fascia soggetti deboli - fascia economico / finanziaria).

Interlocuzione con la Procura per l'adeguamento dei flussi alle concrete capacità definitorie

Negli ultimi due anni si è condivisa con l'Ufficio della Procura l'esigenza di un'organizzazione ispirata ad una concezione realistica dell'azione penale che tenga conto dei fattori ostativi alla definizione

delle pendenze (arretrati già formati e di difficile smaltimento, numero di sopravvenienze, scarsità del personale con conseguente impossibilità di far fronte a tutti gli adempimenti, mutata qualità dei processi ed in particolare di quelli di competenza collegiale) e della effettiva capacità definitoria della sezione.

Nelle riunioni tenute dalla Commissione Flussi in data 15 luglio 2020 e 14 gennaio 2021, pertanto, si è auspicato un uso parsimonioso dell'azione penale mediante valorizzazione degli strumenti deflattivi e un rigoroso controllo della sostenibilità dell'accusa in giudizio, con conseguente formalizzazione di richiesta di archiviazione in tutti i casi di incertezza/instabilità del quadro probatorio, anche mediante più frequente e generosa applicazione della norma di cui all'art 131 bis c.p..

Sono stati adottati, così come previsto dalle vigenti tabelle, provvedimenti finalizzati a limitare, per una durata limitata, il flusso in entrata nelle udienze filtro assegnate ai giudici (togati e GOT), quanto ai procedimenti da citazione diretta, considerata la complessiva minore rilevanza dei reati in contestazione, ritenendo che una visione miope del problema dell'arretrato della sezione lo avrebbe aggravato. La limitazione temporanea del numero di procedimenti da citazione diretta che la Procura invierà al dibattimento consentirà ai giudici monocratici di impegnarsi con maggior respiro nella definizione dei processi monocratici dei rispettivi ruoli.

Nel corso di alcune riunioni di Sezione sono state inoltre formulate concrete proposte organizzative, rivolte alla Procura della Repubblica, finalizzate a realizzare l'obiettivo relativo al contenimento del flusso in entrata al fine di adeguarlo alla capacità definitoria dell'Ufficio del dibattimento:

- favorire il ricorso ai riti alternativi anche formulando, già all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio (per reati di citazione diretta), una proposta di patteggiamento che possa essere presa tempestivamente in considerazione dalla Difesa dell'imputato;
- verificare la sussistenza di un concreto interesse della persona offesa alla trattazione del procedimento perseguibile a querela avvertendola che la sua mancata partecipazione all'udienza filtro verrà valutata come tacita remissione dell'atto di querela ;
- valorizzare ogni strumento deflattivo;
- porre attenzione alla concreta possibilità del risarcimento del danno alla parte civile (moltissimi reati di bancarotta fallimentare vedono la costituzione di parte civile);
- vagliare la concreta sussistenza di aggravanti ivi compresa la recidiva, con una prognosi realistica della decisione del Tribunale alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Per quanto attiene la sezione GIP/GUP, va sottolineato quanto segue, come segnalato dalla Presidente di sezione.

La Sezione GIP-Gup organizza con cadenza mensile le riunioni di sezione e il Presidente o suo delegato partecipa, al fine di trattare problematiche comuni riscontrate dalle sezioni, per individuare condizioni condivise, alle riunioni organizzate dal Presidente della Sezione dibattimentale.

La trattazione dei procedimenti nel rispetto dei criteri di priorità è assicurata dai magistrati e verificata e discussa nel corso delle riunioni di sezione oltre che con il puntuale monitoraggio dei termini di fase delle misure cautelari personali, con cadenza mensile.

Si ricorda infatti che le misure cautelari pendenti sul ruolo di ciascun magistrato sono contenute in appositi file di *excell* da cui è possibile estrarre l'elenco aggiornato in tempo reale.

Tali files sono collocati in una cartella condivisa tra i magistrati e la cancelleria GIP/GUP, in modo tale da consentire sempre e comunque il controllo.

Gli stessi sono aggiornati direttamente dai magistrati e fungono da riscontro a quanto annotato a SICP e aggiornato dal personale di cancelleria, sulla base dell'indicazione dei termini di fase effettuati dal magistrato, e controllato periodicamente dal Direttore di Cancelleria attraverso la consultazione degli allarmi di recente attivati a cura dell'assistenza sistemistica.

E' stato istituito anche un file unico relativo ai termini di fase delle misure cautelari, aggiornato dal personale di cancelleria al fine di effettuare un controllo ulteriore da parte del Direttore di Cancelleria.

Infine analogo file viene monitorato e aggiornato dal personale assegnato alla cancelleria post deposito sentenze per quanto concerne i termini di fase delle misure cautelari pendenti nei processi definiti con sentenza.

La Presidente della Sezione GIP-GUP mantiene stretti contatti con il Procuratore della Repubblica e il Procuratore aggiunto, improntati ad una piena e costante collaborazione.

I fascicoli trasmessi in Corte di Appello con irregolarità formale sono in numero minimo e assolutamente ristretti i tempi per l'espletamento degli adempimenti post deposito sentenza.

Nei rarissimi casi in cui le annotazioni a SICP sono oggetto di ticket di II livello (la cui risoluzione richiede, come è noto anche mesi) il fascicolo viene trasmesso nei tempi ordinari senza attenderne la soluzione, facendo seguire il fascicolo da nota accompagnatoria che illustri l'aspetto tecnico di complessa soluzione e previo contatto diretto con il Direttore di cancelleria della Corte d'Appello.

Programmi per la riduzione dell'arretrato e verifiche

L'impegno dell'intero Ufficio rivolto alla riduzione del numero dei procedimenti civili iscritti da epoca più remota ha continuato a produrre un risultato soddisfacente.

Anche per quest'anno l'obiettivo perseguito nel programma per la trattazione e la riduzione dell'arretrato, redatto ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legge 6.7.2011, n. 98, convertito nella legge 15.7.2011, n.111, è stato, infatti, essenzialmente individuato nella prioritaria definizione delle cause civili iscritte in epoca più remota ed, in particolare, di quelle pendenti da oltre tre anni – da oltre sei anni per le procedure concorsuali-, a causa del concreto rischio di applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, e della conseguente condanna cui risulta esposto lo Stato italiano in caso di violazione del principio della ragionevole durata del processo.

Gli accorgimenti adottati per tale finalità, anche di tipo organizzativo sono stati volti a consentire o comunque a facilitare la eliminazione di tali procedimenti, dedicandovi una particolare attenzione e destinando ad essi una corsia preferenziale nella relativa trattazione rispetto a quelli di più recente iscrizione.

In sede civile il numero dei procedimenti contenziosi iscritti da oltre cinque anni ha subito una diminuzione passando dai 402 del precedente periodo (di cui 387 relativi a controversie ordinarie e 15 in materia di lavoro e previdenza), di cui 102, tutti relativi a controversie ordinarie, risalenti ad oltre 10 anni , a 330 – iscritti anteriormente all'1.1.2017 - al 30.6.2021, di cui 322 relativi a controversie ordinarie e 8 in materia di lavoro e previdenza, di cui 85, relativi a controversie ordinarie, risalenti da oltre dieci anni- iscritti anteriormente all'1.1.2012-.

Quindi il numero dei procedimenti contenziosi iscritti da oltre 10 anni rappresenta l'1,68% dei procedimenti pendenti limitatamente alle controversie ordinarie (5.062); quelli iscritti da oltre cinque anni il 4,85 % dei procedimenti pendenti, comprese le controversie in materia di lavoro e previdenza (6.802).

I procedimenti ultratriennali in sede civile - iscritti anteriormente all'1.1.2019- erano al 30.6.2021 1.206, di cui 84 in materia di lavoro e previdenza, pari al 17,73% delle pendenze complessive (6.802). Quanto ai procedimenti speciali al 30.6.2021 risultavano pendenti 3 procedimenti ultraquinquennali, di cui nessuno ultradecennale, e 15 procedimenti ultratriennali, pari rispettivamente allo 0,49% e al 2,46% delle pendenze complessive (609).

In relazione ai procedimenti di volontaria giurisdizione sempre al 30.6.2021 vi erano 96 procedimenti ultraquinquennali, di cui 28 ultradecennali, e 199 ultratriennali , pari rispettivamente al 12,31%, al 3,59% e al 25,51% delle pendenze complessive (780).

Al 30.6.2020, come risulta dai dati trasmessi dagli statistici distrettuali, i procedimenti civili ultratriennali erano 1344, di cui 94 in materia di lavoro e previdenza; i procedimenti speciali ultratriennali erano 12 e quelli di volontaria giurisdizione 155.

La Presidente della seconda sezione civile sottolinea il buon lavoro svolto nell'eliminazione delle cause di contenzioso più risalenti.

Evidenzia infatti che al 30.6.2020 pendevano 87 cause iscritte fino al 31.12.2014 e 216 procedimenti iscritti negli anni 2015 e 2016, ridottisi rispettivamente alla data odierna a 50 cause, che presentano peraltro situazioni patologiche che ne hanno rallentato o ne impediscono la definizione (cause di divisione che riguardano beni indivisibili, non assegnabili e non vendibili per abusi edilizi o per esito negativo dei tentativi d'asta, cause ove vi sono annosi problemi di notificazione all'estero, cause sospese da molti anni, ecc...), e a 48.

Evidenzia altresì che secondo la rilevazione SICID all'8.10.2021 i procedimenti civili ultratriennali contenziosi (iscritti fino all'8.10.2018), escluse le cause di lavoro, sono 786, di cui 315 del 2018, inferiori del 10,7% rispetto a quelli accertati al 30.6.2021 pari a 879, sempre considerando iscritti nel 2018 solo 315 procedimenti.

Anche nel settore fallimentare e delle esecuzioni immobiliari l'obiettivo della eliminazione delle procedure di epoca più remota è stato perseguito procedendo ad una concreta verifica in ordine all'effettivo stato delle singole procedure ed alla individuazione delle cause che ne impediscono la chiusura, imponendo ai curatori, ove possibile, un'accelerazione delle operazioni necessarie per pervenire a tale risultato.

I fallimenti iscritti da oltre sei anni erano al 30.6.2021 417, di cui 154 ultradecennali, su un totale di 1.374 procedure, pari al 30,35% e all'11,21%.

Le altre procedure concorsuali iscritte sempre da più di sei anni erano al 30.6.2021 44, di cui 38 ultradecennali su un totale di 76 pendenze, corrispondenti al 57,89% e al 50%.

Il precedente anno avevamo su un totale di procedure concorsuali pari a 1.621, 796 procedure iscritte da più di cinque anni, corrispondente al 49,11%.

Più specificamente al 30.6.2020 avevamo 578 fallimenti iscritti da oltre sei anni e 40 altre procedure concorsuali.

Le esecuzioni immobiliari ultraquinquennali sempre al 30.6.2021 erano 513, di cui 110 ultradecennali, e quelle iscritte da oltre tre anni 997 su un totale di 1.659 pendenze, pari al 30,92%, al 6,63% e al 60,10%, mentre le esecuzioni mobiliari iscritte da oltre cinque anni erano 10, di cui nessuna ultradecennale, e quelle ultratriennali 48 su un totale di 858 procedure, corrispondenti all'1,17% e al 5,59% sul totale complessivo.

L'anno precedente avevamo 685 procedure di esecuzione immobiliare ultraquinquennali su un totale di 2.054, pari al 33,35%, e 12 esecuzioni mobiliari ultraquinquennali su un totale di 893, pari a 1,34%.

Le esecuzioni immobiliari ultratriennali erano 1.323 e le esecuzioni mobiliari ultratriennali erano 45. Continua l'ottimo lavoro nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, sia contenziosi che di volontaria giurisdizione, come può desumersi anche dai dati forniti dagli statistici distrettuali della Corte d'Appello. Infatti a fronte di 1.740 procedimenti sopravvenuti del ruolo ordinario in materia di separazioni e divorzi, sia contenziosi che consensuali/congiunti ne sono stati definiti 1.967; a fronte dei 549 procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia ne sono stati definiti 560; a fronte di 1.482 procedimenti di VG in materia di successioni sopravvenuti ne sono stati definiti 1.478, a fronte di 67 procedimenti contenziosi in materia di successioni sopravvenuti ne sono stati definiti 91, di cui alcuni molto complicati e risalenti. Positivo è anche il bilancio nelle materie dei diritti reali, trattate prevalentemente dai GOP e nei procedimenti possessori. Infatti a fronte di 152 nuovi procedimenti in materia di diritti reali ne sono stati definiti 243 e a fronte di 29 nuovi procedimenti possessori ne sono stati definiti 54.

Anche nell'ambito del settore penale l'obiettivo, in linea a quanto previsto nel programma di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, è sempre quello dell'abbattimento del maggior numero degli affari pendenti e, nell'ambito dei criteri di priorità sopra delineati, a quelli di più remota iscrizione.

Dalla tavola 2.13 dei dati statistici forniti dagli informatici distrettuali risulta che al 31.12.2020 presso il Tribunale di Padova erano pendenti 728 procedimenti ultratriennali, iscritti fino al 31.12.2017, di cui 549 iscritti al registro generale penale modello 16 e 159 iscritti al Registro Generale indagini

preliminari.

La percentuale quindi dei procedimenti ultratriennali pendenti rispetto al totale delle pendenze era per il dibattimento del 9,82% (549 su 5589) e del 5,90 per l'Ufficio GIP/GUP (179 su 3035).

Va evidenziato che il dato delle pendenze complessive per il dibattimento penale indicato nella predetta tabella corrisponde a quello riportato nella tavola 2.2. alla data del 30.6.2021 e non del 31.12.2020. Peraltro la percentuale non cambia anche considerando le pendenze complessive a tale ultima data, pari a 5608 procedimenti.

Questi dati non permettono di distinguere i procedimenti sospesi per irreperibilità e/o messa alla prova che sicuramente incidono sulle iscrizioni più risalenti.

Dai dati ricavabili dal DOG della proposta tabellare 2020/2022, risulta che dei 549 procedimenti ultratriennali dibattimentali pendenti, 496 erano di rito monocratico e 53 di rito collegiale.

I procedimenti sospesi complessivamente erano 72, di cui 8 di rito collegiale e 64 di rito monocratico, e riguardavano proprio i procedimenti più risalenti.

Quindi, al netto dei procedimenti sospesi, i procedimenti ultratriennali al 31.12.2020 erano 45 di rito collegiale e 432 di rito monocratico per un totale di 477 pari all'8,5% delle pendenze a tale data (5608). Si è già detto nel precedente paragrafo di tutti gli strumenti già adottati e che verranno adottati per contrastare l'aumento delle pendenze nel settore del dibattimento al fine di poter efficacemente fronteggiare il numero delle sopravvenienze.

Si è al riguardo già sottolineato più volte lo sforzo che stanno dimostrando tutti i magistrati della sezione e l'aumento, sia pur modesto ma significativo, della produttività che si è registrato nell'anno di riferimento.

Certo, come ha sottolineato la Presidente della sezione, il compito è particolarmente arduo dal momento che la sezione non è mai riuscita negli ultimi anni ad operare, al di là delle vacanze giuridiche, con la presenza effettiva di tutti i magistrati. Anche allo stato attuale sono assenti per maternità due colleghe, la dr.ssa Leso che dovrebbe peraltro rientrare a breve, e la dr.ssa Chillemi che è entrata in astensione proprio in questi giorni. Ci sono poi altre due colleghe con figli di età inferiore ai tre anni che hanno richiesto e comportano delle scelte organizzative improntate alla tutela della genitorialità.

Questa situazione avrebbe richiesto e richiederebbe l'applicazione di un magistrato distrettuale/flessibile – non essendo possibile far fronte con le risorse interne, in considerazione delle scoperture esistenti anche nelle altre sezioni - ma ciò fino ad ora non è stato possibile per mancata copertura dei relativi posti.

Si auspica che un concreto supporto possa essere arrecato – soprattutto in relazione al settore del dibattimento monocratico - dall'assunzione in corso dei funzionari per l'Ufficio per il Processo di cui è prevista l'assegnazione di 47 unità per il Tribunale di Padova.

E' in corso di elaborazione il progetto organizzativo previsto ex lege dal d.l. 80/2021 che vedrà la costituzione dell'Ufficio per il Processo anche per il settore dibattimento e la destinazione, con individuazione delle specifiche mansioni, di un buon numero di essi al predetto settore che più degli altri è in sofferenza e deve operare per l'abbattimento delle pendenze e la riduzione dei tempi del procedimento.

Ovviamente fondamentale sarà anche l'andamento della pandemia tuttora in atto, posto che una limitazione della celebrazione dei processi in presenza verrebbe irrimediabilmente a compromettere tutti gli sforzi in corso.

In relazione all'Ufficio GIP/GUP già nel corso dell'ispezione conclusasi nel dicembre 2018 è stata fatta una capillare verifica delle false pendenze dei fascicoli erroneamente definiti tali, richiamati dagli archivi e definiti in corso di ispezione previa ricostruzione lì ove necessario.

I 159 fascicoli ultratriennali, iscritti fino al 31.12.2017, che risultano pendenti al 31.12.2020 dalla tav. 2.13 attengono in realtà a procedimenti sospesi per irreperibilità o m.a.p. o a procedimenti i cui atti sono stati trasmessi alla Procura per ulteriori indagini.

Si segnalano inoltre i correttivi adottati anche nel corso del 2020 per contenere le pendenze, nonché le proposte di variazione tabellare avanzate nel 2019 ex art. 174 della Circolare sulle tabelle all'epoca vigente – Ufficio per il Processo -, al fine di dare attuazione alle prescrizioni imposte dagli ispettori. Tali provvedimenti hanno consentito di raggiungere il risultato prefissato come emerge dalla riduzione delle pendenze dell'11,8% nel 2020 e dell'8,8% nel 2021.

Come sottolineato dalla Presidente di sezione l'efficiente trattazione dei fascicoli è stata possibile anche grazie al contributo del personale di cancelleria che non è mai mancato e che ha dato un significativo impulso nell'attuazione dei progetti di innovazione informatica e organizzativa, dimostrandosi capace di interagire con i tirocinanti, avanzando a propria volta proposte evolutive, partecipando attivamente allo sviluppo dell'Ufficio, pur nella carenza di organico che ha visto il direttore amministrativo della Sezione GIP coordinare anche il settore del dibattimento e cooperare direttamente con la scrivente a seguito della vacanza del ruolo del dirigente amministrativo.

Sono state inoltre superate le difficoltà conseguenti alla contemporanea assenza per malattia (covid 19) di 2 funzionari e 3 cancellieri da marzo a giugno 2021, grazie all'impegno profuso dagli assistenti, che è andato ben oltre le aspettative, con una dimostrazione di attaccamento all'ufficio degno di encomio.

Durata media dei procedimenti

Dalla rilevazione dei dati statistici relativi al programma di gestione ex art. 37 per l'anno 2021 risulta che la durata media dei procedimenti civili nel periodo 1.7.2019-30.6.2020 è stata di 975 giorni.

Non sono stati forniti i dati relativi al periodo 1.7.2020-30.6.2021 ma deve ritenersi che non vi siano sostanziali scostamenti, considerato che, come è noto, la definizione dei procedimenti più risalenti aumenta la durata media ma non costituisce affatto indice di un reale incremento dei tempi di definizione dei procedimenti ordinari.

Con riguardo al settore penale, quanto al dibattimento, occorre evidenziare che i procedimenti collegiali definiti in oltre due anni sono diminuiti divenendo il 26% rispetto al dato precedente del 37%, mentre di poco aumentato è tale dato per il rito monocratico salito dal 20% al 22%.

I procedimenti definiti entro sei mesi costituiscono il 17% per il Collegio e il 21% per il monocratico.

Con riferimento alla sezione GIP-GUP il procedimenti definiti in oltre due anni costituiscono il 7%, mentre quelle definiti entro sei mesi costituiscono il 20%.

Tali risultati confermano che la bonifica dei dati è stata efficace.

Data più lontana di udienza fissata per la definizione

La data più lontana di udienza fissata per la definizione di un procedimento civile è il 25 novembre 2022, cui è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni un procedimento in materia di separazione giudiziale.

Nell'ambito dei procedimenti trattati dalla seconda sezione civile la data più lontana fissata per la definizione è il 30.6.2022 in relazione ad un procedimento in materia di diritto bancario e postale. La data più lontana di udienza fissata per la definizione di un procedimento penale dibattimentale collegiale è il 25.9.2023. Trattasi di procedimento per fatti di bancarotta fraudolenta aggravata rispetto ai quali alla predetta udienza saranno maturati i termini di prescrizione.

La data più lontana per la definizione di un procedimento penale dibattimentale monocratico è stata fissata in data 16.11.2023; trattasi di imputazione per il reato di falso ex art. 495 c.p. rispetto al quale alla suddetta data sarà maturato il termine di prescrizione.

L'individuazione della data di fissazione di entrambe le udienze è avvenuta nel rispetto dei criteri di priorità previsti nel decreto del Presidente del Tribunale del 16.10.2018, che ha recepito le "Linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità" sottoscritto in data 19.9.2018 dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia e dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE del circondario del Tribunale di PADOVA

Giudici in organico alla data del 30.6.2021.

FUNZIONE	ORGANICO	VACANTI	PRESENZA GIURIDICA	UOMINI	DONNE	EFFETTIVI	% SC. GIURIDICA	% SC. EFFETTIVA
Giudice di Pace	19	10	9	2	7	9	52,63	52,63

Personale amministrativo in organico alla data del 30.6.2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	SCOPERTURA PERCENTUALE	PERSONALE IN COMANDO/DISTACCO
Direttori Amministrativi	1	0	1	100%	0
Funzionario Giudiziario	1	0	1	100%	0
Cancellieri	4	4	0	0,00%	1In
Assistenti	6	3	3	50%	1in e 2 out
Operatori Giudiziari	2	2	0	0	0
Ausiliari	2	3	- 1	-50%	0
TOTALE	16	12	4	25%	4

Si precisa che rispetto alla situazione cristallizzata nella precedente relazione in data 4.8.2020 è cessata dal servizio per raggiunti limiti di età la dr.ssa Venera Russo, con conseguente aumento della copertura giuridica ed effettiva dei giudici di pace, rimasti in 9 su un organico di 19, che è passata dal 47,4% al 52,63.

E' stata prevista la copertura di un solo posto di G.O.P., rispetto al quale è intervenuta il 13 ottobre 2021 la delibera del CSM di conferimento dell'incarico che peraltro deve essere corretta in quanto erroneamente ha previsto la nomina della dr.ssa Ignoffo a Giudice onorario di pace presso l'Ufficio di Pace di Venezia. Come è noto la stessa deve peraltro per i primi due anni essere addetta all'Ufficio per il processo.

La situazione attualmente è ulteriormente peggiorata in quanto in data 4.10.2021 è cessata dal servizio sempre per raggiunti limiti di età la dr.ssa Marina Caretta, così che allo stato la copertura giuridica ed effettiva è salita al 57,89% e non è prevista la copertura di altri posti.

In relazione al personale amministrativo va osservato che rispetto alla situazione registrata al 30.6.2021, vi è stata la copertura in data 13.9.2021 della figura del direttore amministrativo con la presa di possesso della dr.ssa Giuliana Zanella. Permane inoltre la presenza di un cancelliere e di un assistente in comando dal Comune di Padova, così come l'assenza di altri due assistenti distaccati presso altri enti.

La situazione è destinata a peggiorare nel corso del 2022 in quanto, tra marzo a giugno, sono previsti tre pensionamenti, uno di un operatore, uno di un ausiliario e uno di un assistente.

Quanto all'assistente giudiziario, si fa presente che si tratta di quello in posizione di comando, con scadenza a marzo del 2022 coincidente con il pensionamento; quanto agli altri, si sottolinea che l'operatore e l'ausiliario operano nel medesimo settore dell'ufficio iscrizioni e decreti ingiuntivi, per cui il loro pensionamento determinerà una grave sofferenza nello stesso.

Pertanto se non si provvederà da parte del Ministero a disporre costantemente, così come preannunciato ed è avvenuto a decorrere dal marzo 2021 non appena la situazione pandemica lo ha permesso, gli ordinari bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti, la copertura dell'organico si attesterà al 37,50% (-6) o al 31,25% (-5), tenuto conto della presenza di un ausiliario in più, con gravi ripercussioni sull'efficienza dei servizi che richiederanno in ogni caso una diversa organizzazione.

Analisi quantitativa dei flussi

L'andamento degli affari evidenzia una tendenza alla diminuzione delle pendenze finali, sia nel settore civile (-21,1 %) che in media nel settore penale (+2,7% per il dibattimento e - 21,4% per il GIP, rispetto alla situazione dell'anno precedente).

Andamento flussi nel settore civile

I 1.960 procedimenti civili pendenti alla data del 1° luglio 2020 sono, infatti, diminuiti a 1546 rimasti ancora da definire alla data del 30 giugno 2021, posto che, a fronte dei 5.703 sopravvenuti ne sono stati definiti 6.295.

Si registra un aumento sia delle sopravvenienze (+ 13,4%), sia delle definizioni (+36,4%) rispetto all'anno precedente ove le sopravvenienze erano state 5.030 e le definizioni 4.615.

Rispetto alla situazione al 30.6.2019 le pendenze sono pressoché rimaste stabili in quanto si è passati da 1.533 a 1.546 (+0,8%).

L'analisi qualitativa dei procedimenti non presenta sostanziali cambiamenti negli anni.

Pressoché stabili sono infatti i dati delle nuove iscrizioni rispetto all'anno 2018/2019, posto che l'anno 2019/2020, causa la pandemia, è stato caratterizzato da un generale calo delle sopravvenienze e risulta quindi non particolarmente significativo, per quanto attiene i procedimenti di cognizione ordinaria, le cause relative a beni mobili e di opposizione a sanzioni amministrative e i procedimenti speciali, con tendenza comunque alla diminuzione sia pure non particolarmente significativa.

Va inoltre osservato che la situazione è ulteriormente migliorata alla data del 6.9.2021, dal momento che i procedimenti civili pendenti sono diminuiti ulteriormente a 1.357, con riduzione dell'11,48% rispetto al 30.6.2019 e del 30,77% rispetto al 30.6.2020.

Questo risultato deve ritenersi soddisfacente considerato come il numero dei giudici di pace effettivamente presenti si sia progressivamente ridotto dai 10 presenti al 30.6.2019 a 9 al 30.6.2021.

PROCEDIMENTI PENDENTI ALL'1.7.2020	PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI	PROCEDIMENTI DEFINITI	PROCEDIMENTI PENDENTI ALL'1.7.2021
1960	5.703	6.295	1.546

Andamento flussi nel settore penale.

Nel settore penale l'Ufficio è riuscito, sia pure in misura inferiore rispetto al civile, a fronteggiare le sopravvenienze complessivamente (1627 nuove iscrizioni e 1629 definizioni).

In sede dibattimentale le 780 definizioni sono state inferiori agli 802 procedimenti di nuova iscrizione, in aumento rispetto a quelli dell'anno precedente (732), mentre il GIP ha definito un numero di procedimenti (849) superiore a quelli sopravvenuti (825), lasciando residuare una pendenza complessiva finale rispettivamente di 765 e 88 procedimenti, rispetto a 745 e 112 al 30.6.2020.

DIBATTIMENTO

PROCEDIMENTI PENDENTI ALL'1.7.2020	PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI	PROCEDIMENTI DEFINITI	PROCEDIMENTI PENDENTI AL 30.6.2021
745	802	780	765

GIP

PROCEDIMENTI PENDENTI ALL'1.7.2020	PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI	PROCEDIMENTI DEFINITI	PROCEDIMENTI PENDENTI AL 30.6.2021
112	825	849	88

Va rilevato che si riscontra una tendenza all'aumento delle sopravvenienze nel settore del dibattimento rispetto all'anno precedente, passate da 732 a 802, così come rispetto all'anno 2018/2019 (fermate a 625), sopravvenienze invece in leggero calo per quanto attiene al GIP, passate da 844 a 825 (nell'anno 2018/2019 erano state 1.203).

Nonostante nel settore dibattimento le definizioni siano state 780, inferiori alle nuove iscrizioni, si è registrato un sensibile aumento rispetto all'anno precedente quando le definizioni si erano arretrate a 460 a causa del blocco totale delle udienze penali nella cd. fase 1 dell'emergenza Covid e la celebrazione di sole 5 udienze penali sulle 12 fissate nella cd. fase 2, così determinando un sensibile aumento delle pendenze finali da 472 al 30.6.2019 a 745 al 30.6.2020.

Incoraggia peraltro il dato che il numero delle definizioni è sensibilmente aumentato nel 2021, sì da fronteggiare le nuove iscrizioni del periodo. Infatti al 6.9.2021 le definizioni erano 595 a fronte di 520 sopravvenienze.

Per quanto attiene agli affari GIP la tendenza è invece quella di una leggera riduzione delle sopravvenienze sempre fronteggiate da un numero superiore di definizioni.

Provvedimenti eventualmente adottati per il controllo dell'operato dei GdP.

La vigilanza sull'Ufficio del Giudice di Pace di Padova è stata svolta in modo attento e continuativo. Dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2016 n. 57, recante "*Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*", nonché del D. Lgs. 116/2017, i cui artt. 1, comma 1 lettera m), ed 8, hanno attribuito ai Presidenti di Tribunale il coordinamento dell'Ufficio con il compito di provvedere alla gestione complessiva del personale sia di magistratura che amministrativo, sono state modificate in modo radicale le modalità di espletamento del controllo, che è stato svolto in modo nettamente più penetrante ed incisivo.

Grazie anche alla nomina dei magistrati ausiliari, è proseguita la vigilanza sull'effettivo rispetto della tempestività nel deposito dei provvedimenti, al fine di rilevare eventuali ritardi eccedenti la normale tolleranza, e per verificare l'osservanza del criterio di rotazione nel conferimento degli incarichi ai consulenti tecnici.

Nello stesso tempo, al fine di assicurare una tendenziale uniformità dell'orientamento dei giudici, sono state convocate riunioni volte a realizzare un confronto ed uno scambio di informazioni in merito alle principali tematiche rientranti nelle competenze dei G.O.P., sia di natura sostanziale che processuale.

Queste riunioni si sono svolte durante le cd. fasi 1 e 2 dell'emergenza COVID via TEAMS, e a decorrere dal maggio 2021 in presenza presso l'Aula al piano terra destinata alla celebrazione delle udienze penali, idonea ad assicurare il rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Nel mese di settembre 2021 si sono tenute alla presenza sia del Presidente del Tribunale che del magistrato ausiliario, dr.ssa Nicoletta De Nardus, due riunioni in vista della formazione della nuova proposta tabellare relativa al triennio 2021/2023 in occasione delle quali, oltre a discutere dei problemi organizzativi, si sono affrontate anche questioni giuridiche.

Si è già più volte sottolineato come dall'inizio del periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, l'uso degli strumenti informatici e relativi applicativi è divenuto costante e pressoché esclusivo, con riferimento alla Consolle del Magistrato, non solo per la consultazione di atti e documenti dei procedimenti assegnati a ciascun magistrato, per la stesura e il deposito di provvedimenti e dei verbali d'udienza, ma anche per lo svolgimento delle udienze civili con le modalità alternative più volte ricordate introdotte proprio per la prima volta dalla predetta legislazione e cioè nella forma cartolare, modalità che ha assunto fino ad oggi una notevole estensione, venendo applicata alla maggior parte delle udienze che richiedano la presenza dei soli difensori, e, tramite Microsoft Teams, con collegamento da remoto, particolarmente utile nei casi di svolgimento dei tentativi di conciliazione con più parti, per il conferimento dell'incarico al CTU, per evitare spostamenti ai soggetti in condizione di disagio personale o comunque residenti in località distanti dalla sede del Tribunale.

Fondamentale poi si è rivelato tale applicativo sia per lo svolgimento delle camere di consiglio, sia per assicurare il rispetto delle norme sul distanziamento anche nelle altre attività dell'Ufficio, comunque

strumentali al regolare svolgimento della funzione, quali la partecipazione alle riunioni periodiche della Sezione e/o dell'Ufficio ed agli incontri di studio, centrali e decentrati.

Si è già ricordato nella relazione precedente la stipula nel maggio del 2020 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova di un Protocollo per disciplinare l'uso di tale applicativo, tuttora in vigore. Nel maggio del 2021 è stato stipulato un altro Protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in materia di rilascio delle formule esecutive in via telematica.

Come ha ricordato la Presidente della seconda sezione civile, è in fase di attuazione il progetto di digitalizzazione, mediante la Consolle del Magistrato, delle procedure di sfratto, con l'ausilio dei tirocinanti ex art.73 DL.69/2013, inseriti dell'Ufficio per il processo della predetta Sezione civile.

Si tratta di procedimenti da tenere quasi esclusivamente in presenza, nei quali fino a poco tempo fa era stata adottata una modulistica cartacea, uniforme, concordata anche al fine di semplificare gli adempimenti di cancelleria.

La modalità digitale, sia pure meno agevole nella prima fase, nella quale si sta riscontrando un modesto allungamento della durata dell'udienza, è stata ritenuta concordemente, dalla Presidente di sezione e dai giudici addetti al settore, come coerente con la generale informatizzazione del processo civile, che ha visto di recente anche l'adozione della formula esecutiva digitale da parte della cancelleria, oltre che più funzionale, in generale, per semplificare il raccordo con l'attività della cancelleria anche negli scarichi dei verbali e dei provvedimenti.

E' stata inoltre predisposta nell'ambito dell'Ufficio un'applicazione diretta a consentire la prenotazione delle aule di udienza, quando le stesse devono essere tenute in presenza con la partecipazione di più persone, in modo da rispettare tutte le misure igienico sanitarie per il distanziamento, sì da consentire nel provvedimento di fissazione anche l'indicazione dell'aula nella quale sarà tenuta l'udienza.

Tali aule vengono prioritariamente impiegate per le udienze di esecuzioni, per le udienze del giudice tutelare e di famiglia, per le udienze di lavoro e previdenza e di convalida di sfratto e in generale per udienze affollate da tenere in presenza e sono attrezzate con punto di collegamento alla rete, che consente l'accesso a banche dati, in caso di necessità di immediata consultazione, e il deposito di verbali e provvedimenti in esito all'udienza stessa.

In relazione al settore penale, come già emerso nel corso delle precedenti relazioni, dal 1 ottobre 2018 è divenuta efficace la variazione tabellare che ha introdotto il sistema di assegnazione automatico dei processi attraverso l'applicativo G.I.A.D.A. 2 (Gestione Informatica Assegnazioni Dibattimentali Automatizzata).

Il sistema GIADA supporta le assegnazioni, con criteri automatici e quindi predeterminati, della prima udienza dibattimentale dei procedimenti collegiali e monocratici, previa pesatura sulla base di determinati parametri e classi di peso, e nel rispetto dei criteri di priorità sussunti nei parametri temporali. Ciò consente, oltre all'assoluta automaticità dell'assegnazione, anche il bilanciamento dei ruoli dei giudici in un'ottica complessiva di maggior efficienza del sistema.

Dopo ben tre anni di applicazione è possibile riscontrare un certo livellamento dei ruoli, calibrati su pesi prestabiliti e tali da agevolare la ripartizione del lavoro.

Come peraltro segnalato dal Magrif e constatato anche personalmente non mancano alcune criticità nel funzionamento del sistema.

In particolare in relazione al dibattimento, GIADA non sembra allo stato in grado di pesare procedimenti anche di un certo calibro non originati dalla Procura di Padova (ad esempio procedimenti pervenuti per incompetenza direttamente al dibattimento da altra regione o della DDA distrettuale ex art 416 bis c.p.), con conseguente sperequazione dei ruoli tra i giudici e necessari aggiustamenti ad opera del capo dell'ufficio.

Inoltre nel corso del 2021 è stato necessario ripetutamente chiedere l'assistenza in quanto sono emerse alcune criticità rispetto ai ruoli di giudici rientrati in servizio dopo diversi mesi, come in caso di assenza per maternità, o di nuova formazione, evidenziandosi come, in caso di necessità di

riassegnazione dei fascicoli all'uno o all'altro magistrato per perequazione dei ruoli, si creino inevitabili disfunzioni di GIADA che, come noto, non pesa il carico vecchio.

Rispetto a queste difficoltà, che finiscono per produrre sperequazioni concrete nelle assegnazioni ai giudici del medesimo ufficio, va sottolineato che non c'è un'adeguata assistenza, in quanto il tecnico che si è occupato dell'iniziale installazione dell'applicativo GIADA non è più in servizio e ad oggi non vi è alcun soggetto di riferimento DGSIA, con conseguente difficoltà per i funzionari e per i magistrati di risolvere le inevitabili criticità connesse all'avvicendamento dei ruoli.

Ciò posto ad oggi G.I.A.D.A. viene utilizzato in modo esclusivo sia dalla Sezione GIP/GUP che a dibattimento per tutti i processi, tanto per ricercare la data in caso di decreti che dispongono il giudizio che per le assegnazioni dei processi da Giudizio Immediato, nonché per i processi provenienti da opposizione a decreto penale di condanna.

Per i casi urgenti, ove non sia possibile utilizzare G.I.A.D.A.2, è stato predisposto un file condiviso con il dibattimento per poter procedere alle assegnazioni manuali, come da protocollo. Tali assegnazioni devono tuttavia rivestire ipotesi residuali e laddove vi siano effettive disfunzioni del sistema, così da evitare uno sbilanciamento del sistema di pesatura.

La funzionalità dell'applicativo è continuamente monitorata e ha dato risultati altalenanti.

Va poi aggiunto che dal 29.4.2021, come già ricordato, è in vigore la nuova proposta tabellare relativa al triennio 2020- 2022 in base alla quale, quanto all'ufficio dibattimento, è stato introdotto un principio di semi-specializzazione con ripartizione degli affari secondo gruppi di materie specializzate; nell'ambito della sezione dibattimento, composta da 12 giudici, sono stati creati due gruppi specializzati, di cui uno si occupa di reati economico finanziari e l'altro delle fasce – soggetti deboli. Tale ripartizione, in vigore per le nuove assegnazioni dal 29.4.2021, data del parere favorevole all'unanimità del Consiglio Giudiziario, ha comportato un complesso lavoro di riprogrammazione dell'applicativo teso ad individuare nuovi criteri di assegnazioni (per materie specializzate). Il nuovo progetto tabellare ha reso necessario anche la stesura di schede GIADA tanto da parte dell'Ufficio di Procura, così da catalogare i singoli reati per aree, quanto dell'Ufficio GIP/GUP così da consentire al magistrato in udienza o al p.m., in sede di emissione del decreto di citazione a giudizio o in udienza preliminare, di individuare il giudice naturale per la trattazione del processo tra quelli di area specialistica.

L'utilità ulteriore di tale sistema, così implementato, è anche quella di poter conoscere in tempo reale le materie, i pesi, i titoli di reato, la data e il giudice assegnatario, mediante le estrazioni dei dati in fogli *excell*, attraverso i quali è possibile effettuare varie ricerche attivando i differenti filtri.

Quanto alle criticità per la gestione della fase emergenziale, ribadendo quanto evidenziato nella relazione precedente dello scorso anno, che ha toccato la fase più acuta dell'emergenza, con stallo dell'attività giudiziaria, si evidenzia come spesso, in ragione delle previsioni legislative emergenziali, non sia stato possibile tradurre il teste o l'imputato in udienza e pertanto l'uso di Teams, di Skype e l'impiego dell'aula multi videoconferenza sono stati strumenti indispensabili per assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria, evitando scadenze di misure cautelari o scarcerazioni per ragioni di inadeguatezza dei sistemi a disposizione dell'ufficio.

Peraltro deve essere parimenti segnalato che, specie in occasione di plurime udienze da remoto tenute contemporaneamente da più giudici del dibattimento e/o del GIP, si sono verificati cali di rete ed insufficienza di persistenza della linea.

Appare quindi indispensabile implementare la potenza della rete internet in previsione della contemporanea tenuta di più udienze da remoto mediante adeguato cablaggio.

Questo vale sia per la sezione dibattimentale che per la sezione GIP/GUP che svolge numerosi processi da remoto, anche relativamente a celebrazione di riti alternativi, ammissione alla map e conferimenti incarichi.

In particolare in relazione alla sezione GIP/GUP vengono celebrate avvalendosi dell'applicativo Team:

- le udienze di convalida di arrestato/fermato; gli interrogatori di garanzia degli imputati sottoposti

- a misura cautelare;
- le udienze preliminari a carico di imputati sottoposti a misura cautelare/di sicurezza detentiva (limitatamente al detenuto);
- le opposizioni alle archiviazioni;
- i patteggiamenti da 447 c.p.p. da immediato e da opposizione a decreto penale di condanna;
- le udienze camerali per valutare le messe alla prova in fase indagini, da opposizione a decreto penale di condanna, da immediato;
- gli incidenti di esecuzione.

E' stata inoltre sperimentata l'assunzione di testimonianze di testi vulnerabili, in sede di incidente probatorio, in una sala ove la testimonianza può essere assunta con modalità protette, collegata via TEAMS all' aula di udienza.

L'adozione di alcune soluzioni tecniche quali il collegamento di uno schermo televisivo al P.C., ha consentito alle parti di assistere all'audizione protetta.

Le esigenze di assicurare il distanziamento sociale, infatti, hanno reso non più possibile avvalersi delle strutture esistenti presso la struttura de "I GIRASOLI" solitamente utilizzata per le audizioni protette. E' stata richiesta la predisposizione di una linea riservata di collegamento tra le due aule la cui realizzazione da parte del ministero non è stata ancora attuata, pur pendendo da tempo la richiesta da parte dell'Ufficio.

Il distanziamento sociale viene poi garantito dalla fissazione in sequenza dei procedimenti e dalla trattazione nella fascia pomeridiana dei processi più complessi o con più parti che debba svolgersi in presenza.

Tanto in sezione GIP quanto a dibattimento, sempre nel periodo emergenziale, è stato infine implementato il già attivo sportello telematico così da consentire l'invio telematico delle istanze, di copia degli atti con pagamento dei diritti di copia con analoga modalità.

Permane inoltre per entrambi gli uffici il sistema di prenotazione "on line", cui si accede attraverso il sito del Tribunale, per la visione dei fascicoli, al fine di evitare assembramenti, così come il sistema di comunicazione via pec.

È stato poi stipulato ed è ancora attivo il protocollo sul deposito atti telematici, modificato il 29.3.2021 sulla base delle novità normative intervenute, sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dal Presidente di sezione dibattimentale, dal Presidente di Sezione GIP/GUP, dal Direttore del settore dibattimento e GIP -GUP, dal Presidente della Camera Penale di Padova e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, ove sono disciplinate la modalità di trasmissione delle istanze, i tempi delle stesse, il tipo di atti e le modalità di pagamento dei diritti. Tale protocollo ha agevolato e agevola tuttora la trasmissione delle varie istanze, limitando l'accesso alle cancellerie, così da evitare la formazione di assembramenti negli spazi riservati all'utenza.

Come ha rilevato la Presidente della sezione penale l'attivazione della pec "depositoattipenali.tribunale.padova@giustiziacert.it" ha consentito di contingentare l'accesso degli Avvocati alle Cancellerie. Tuttavia non manca qualche inconveniente, dal momento che la creazione di questo canale di deposito ha aggravato notevolmente il lavoro delle Cancellerie per la gestione delle pec, in particolare quando si tratta di "invii" che contengono allegati molto voluminosi da stampare.

Inoltre, nonostante l'invio telematico degli atti, gli Avvocati effettuano spesso anche il deposito cartaceo degli stessi.

Attualmente poi il predetto indirizzo pec, nonostante la richiesta inoltrata alla DGSIA dalla scrivente, è unico per l'Ufficio del Dibattimento e del GIP. Spesso gli Avvocati non indicano con precisione nell'oggetto della pec l'Ufficio di destinazione, con possibilità di disfunzioni ed inconvenienti di varia gravità.

Sono stati inoltre stilati due protocolli con la Procura della Repubblica ancora attivi; uno per la trasmissione telematica delle richieste dei pareri e per la consegna degli atti e l'altro per la sperimentazione dell'archivio riservato per le intercettazioni.

In periodo emergenziale, tuttora in atto, Teams e Skype for Business sono diventati inoltre strumenti indispensabili per tenere le riunioni di sezione, i colloqui con le cancellerie e per consentire le camere di consiglio collegiali tra colleghi distanti dall'ufficio, così potendosi scambiare bozze di provvedimenti o approfondimenti giurisprudenziali mediante i singoli canali pubblici o privati predisposti dai singoli magistrati.

È stata infine predisposta una cartella all'interno di "applicativi Tribunale" contenente sottocartelle che consentono la condivisione di file tra colleghi del medesimo Collegio (tale da consentire la limitata divulgazione delle bozze di provvedimenti o dispositivi già emessi, visibili solo ai tre componenti ed impiegabili per la stesura della motivazione), tra giudici del medesimo ufficio e tra uffici differenti (ad esempio vi è un file comune dibattimento - Gip per il computo dei termini di misure nei procedimenti con rito immediato o uno tra Gip e Procura della Repubblica).

Si è già ricordato che presso l'ufficio Gip è ormai attivo da oltre un anno l'Ufficio per il Processo composto da tirocinanti ex art 73 D.L. 69/2013. Nell'ufficio dibattimento vi è largo impiego di tirocinanti (attualmente presenti in numero di 5 assegnati ai magistrati con maggior anzianità di servizio) nel rispetto della normativa sopra citata.

La presenza dei tirocinanti, tra le altre attività, è stato molto utile anche durante l'emergenza perchè ha consentito di creare la banca dati della giurisprudenza di merito della sezione, i cui risultati sono messi a disposizione di tutti i magistrati della sezione in apposita cartella condivisa, nonché di agevolare il lavoro quotidiano del magistrato soprattutto nella stesura di bozze di provvedimento, utilizzando il tirocinante per approfondire determinate questioni acquisendo ed aggiornando gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più rilevanti.

Sono poi stati realizzati alcuni canali TEAMS condivisi tra ufficio dibattimento – Procura della Repubblica e Ufficio Gip, inizialmente limitati alla fase emergenziale ed ora estesi anche al confronto giurisprudenziale ed alla condivisione del calendario dei turni esterni e di convalida.

Si sottolinea infine che la circostanza che il CISIA di riferimento per il distretto di Venezia sia sempre stato fuori sede – prima Brescia e attualmente Bologna- nonostante la presenza in loco di alcune unità, rende molto difficile l'interlocuzione e non sempre efficace la risoluzione delle problematiche tecniche o sistemistiche.

Informazioni, anche supportate dai relativi dati statistici, sulle ricadute della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla produttività degli uffici giudiziari del distretto con riguardo ai vari settori della giurisdizione

L'analisi dei flussi operata nei precedenti paragrafi dimostra come nel settore civile in relazione al complesso dei procedimenti rientranti nei registri SICID ci sia stato un aumento delle definizioni non solo rispetto all'anno precedente ma anche rispetto al 2018/2019.

Con particolare riferimento alla cognizione ordinaria, comprensiva anche delle cause di lavoro e di previdenza, si registra parimenti un aumento complessivo delle definizioni rispetto all'anno precedente senza però raggiungere ancora la produttività del periodo ante pandemia.

Tale risultato è collegato, peraltro, all'aumento della produttività nell'ambito del contenzioso civile, dal momento che viceversa nel settore lavoro/previdenza le definizioni sono diminuite rispetto all'anno precedente, diminuzione da ritenersi dovuta in gran parte alla situazione di scopertura di fatto dell'organico registrata nel periodo.

Anche in relazione agli affari SIECID le definizioni sono decisamente aumentate per le procedure concorsuali sia rispetto all'anno precedente che all'anno 2018/2019; per le esecuzioni immobiliari la stabilità delle definizioni ha riguardato solo l'anno precedente, mentre per le esecuzioni mobiliari le definizioni sono state inferiori rispetto ad entrambi gli anni precedenti.

In ogni caso in tutte le predette macroaree si è registrata una diminuzione delle pendenze dal momento che in ogni caso le definizioni hanno saputo fronteggiare il numero delle sopravvenienze. Come già sopra ricordato anche l'abbattimento dell'arretrato, cioè delle cause a rischio legge Pinto, non ha subito arresti nel corso dell'anno in esame ma anzi è stato nella maggior parte delle macroaree rafforzato.

Tale risultato della tenuta della produttività dell'Ufficio, accompagnato ad una costante riduzione delle pendenze, nonostante la pandemia è stato reso possibile grazie all'impegno dei magistrati che, anche durante il lockdown si sono concentrati nello smaltimento dell'arretrato, e all'uso massiccio delle modalità alternative di celebrazione dell'udienza, specie nella forma cartolare, che ha consentito la trattazione di un numero maggiore di procedimenti rispetto a quanto sarebbe avvenuto in condizioni normali di tenuta di tutte le udienze in presenza.

Ovviamente se non in tutte le macroaree della giurisdizione civile si è riusciti a tornare al livello di produttività ante pandemia, ciò è dovuto perché ovviamente non sono stati ancora completamente neutralizzati gli effetti del sostanziale blocco della celebrazione dei processi che ha caratterizzato la cd. fase 1, dal 9 marzo all'11.5.2021, e della riduzione dell'attività giudiziaria anche nel periodo successivo, con un ritorno alla "normalità" solo a decorrere dal mese di settembre 2020.

Anche in relazione all'Ufficio del Giudice di Pace la produttività è certamente migliorata rispetto all'anno precedente, anche se non è ancora ritornata al livello ante pandemia nel settore civile, in quanto le definizioni nell'anno di riferimento sono decisamente aumentate rispetto al periodo 1.7.2019/30.6.2020, ma non hanno raggiunto quelle registrate nel periodo 1.7.2018/30.6.2019.

Si tratta di un risultato comunque positivo considerato il totale blocco delle udienze fino all'11.5.2020 e la tenuta del solo 40% - in mancanza del PCT - delle stesse nella cd. fase 2, come risulta dai dati forniti nella precedente relazione. L'attività è ripresa dal mese di settembre 2020 con la celebrazione delle udienze in presenza in aule idonee al rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Inoltre deve tenersi conto della cessazione dal servizio in data 4.8.2020 di un giudice di pace, con conseguente riduzione dei magistrati addetti all'ufficio da 10 presenti nel periodo 1.7.2019/30.6.2020 a 9 nel periodo 1.7.2020/30.6.2021, rispetto ad una pianta organica di 19 unità.

Le pendenze in ogni caso sono ritornate al numero esistente ante pandemia alla data del 30.6.2021, ma già alla data del 6.9.2021 presentano una significativa riduzione (-11,48% rispetto al 30.6.2019).

Discorso diverso deve essere fatto per il settore penale e segnatamente per il dibattimento.

Infatti nonostante sia aumentata la produttività non solo rispetto al periodo 2019/2020, ma anche al precedente anno 2018/2019, il sostanziale blocco dei processi durante la fase 1 e il progressivo generale ritorno alla trattazione degli stessi in presenza solo dal mese di settembre 2020 ha comportato la necessità di disporre rinvii anche lunghi della celebrazione dei processi a causa della saturazione dei ruoli. Per alcuni processi poi, in considerazione del numero di soggetti coinvolti che ne rendevano impossibile la trattazione nelle aule a disposizione, i rinvii sono stati anche plurimi e non vi è certezza neppure ora di quando sarà effettivamente possibile la celebrazione.

Tutto ciò, unitamente al fatto che ancora adesso la pandemia ostacola talvolta la definizione dei processi per impedimento degli imputati o difensori o per l'assenza di testi, consulenti, periti, ecc... collegata al COVID 19, porta a concludere che in tale settore gli effetti della legislazione di emergenza sono ancora ben visibili, come testimonia il progressivo aumento delle pendenze, pur nella sostanziale stabilità delle sopravvenienze e nonostante l'aumento della produttività, rispetto al periodo ante pandemia.

Analogamente il forte aumento delle pendenze verificatosi nel periodo 2019/2020 per il settore del dibattimento penale presso l'Ufficio del Giudice di Pace (da 472 a 745), dovuto al sostanziale blocco delle udienze da marzo a maggio e alla celebrazione di 5 udienze su 12 (41%) nel periodo relativo alla seconda fase, è continuato, sia pure in misura moderata nel periodo in esame con una

pendenza al 30.6.2021 di 765 processi. Le definizioni, pur sensibilmente maggiori rispetto all'anno passato (da 460 a 780) non hanno superato le sopravvenienze (802) che, nel dibattimento, dimostrano una tendenza al progressivo aumento non solo rispetto al precedente anno ma anche all'anno 2018/2019.

E' evidente che tale situazione è conseguenza in prevalenza delle limitazioni imposte dalla legislazione di emergenza.

E' di buon auspicio tuttavia il fatto che la capacità produttiva dei giudici di pace nell'anno 2021 sia riuscita fino ad ora a contrastare efficacemente le nuove iscrizioni.

La legislazione di emergenza non ha invece contrastato se non marginalmente la produttività della sezione Gip/Gup, tenuto conto della diversità della natura delle funzioni svolte e della maggior possibilità di utilizzazione delle modalità di celebrazione dell'udienza da remoto.

Le pendenze, così come le sopravvenienze, sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti, contrastate sempre da un numero superiore di definizioni.

Ugualmente deve dirsi per gli affari GIP del giudice di pace che non richiedono sostanzialmente la fissazione di alcuna udienza.

TRIBUNALE DI VICENZA

Organico Magistrati, coperture, scoperture al 30 giugno 2021

FUNZIONE	ORGANICO	VACANTI	PRESENZA GIURIDICA	UOMINI	DONNE	EFFETTIVI	%SC. GIURIDICA	%SC. EFFETTIVA
Presidente di Tribunale	1	0	1	1	0	1	0	0
Presidente Sezione di Tribunale	3	0	3	2	1	3	0	0
Giudice	36	1	35	12	19	31	13	13
Giudice Sezione Lavoro	3	0	3	2	1	3	0	0
Giudice onorario di Tribunale	25	6	19	6	13	19	24	24

Numero magistrati con esonero:

- n. 3 (n. 1 al 33% e n. 2 al 10%) = totale 53%

Per quanto concerne l'organico dei magistrati della sezione civile

- n. 2 magistrati applicati presso altro Ufficio
- n. 2 magistrati assenti per maternità
- in data 18.11.2020 hanno preso servizio i Giudici, di prima nomina, dott.ssa Vittoria Cuogo e Silvia Rossaro
- in data 27.09.2021 hanno preso servizio la dott.ssa Francesca Grassi ed il dott. Ludovico Rossi, di prima nomina.

Per quanto concerne l'organico dei magistrati della sezione penale dibattimento

- dal 1°.07.2020 e dall'1.09.2020 il dott. Matteo Mantovani e la dott.ssa Antonella Toniolo, Giudici della Sezione Penale dibattimento, sono stati assegnati, su domanda a seguito di interpello, all'ufficio GIP-GUP
- in data 18.11.2020 hanno preso servizio i Giudici, di prima nomina, dott.ssa Alessia Russo, dott. Luigi Lunardon, dott.ssa Claudia Molinaro e, successivamente, in data 17.12.2020, la dott.ssa Antonella Crea
- dal 19.05.2021 è stata trasferita ad altro ufficio la dott.ssa Deborah De Stefano
- in data 27.09.2021 ha preso servizio la dott.ssa Elisabetta Pezzoli, di prima nomina
- alla data odierna l'ufficio del dibattimento risulta ad organico completo; si segnala tuttavia l'assenza per motivi di salute del Presidente della sezione penale, a partire dal gennaio 2021.

La copertura media dell'anno giudiziario in esame è stata pari a 15,40%.

Organico del personale amministrativo al 1° ottobre 2020

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA	PERSONALE APPLICATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE APPLICATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRA SEDE
Dirigente	1	0	0	100%			
Direttori amministrativi	7	7	0	0%			0
Funzionari giudiziari	31	15	-15	51,61%			
Cancelliere esperto	22	11	-10	50%			
Contabili							
Assistenti giudiziari	47	40	-7	14,89%			
Operatori giudiziari	14	14	+1	0%		-1	
Conducenti automezzi	4	4	0	0,00%			

Ausiliari	16	0	-8	56,25%		-1	
TOTALE	142	98	-44	30,99%			

Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici

Gli aspetti pertinenti al presente paragrafo sono stati illustrati attraverso apposite, dettagliate, note redatte dai due MAGRIF in servizio presso il Tribunale di Vicenza (dott. Paolo Talamo per il settore civile e dott.ssa Giulia Poi per il settore penale), richiamate nelle parti salienti ed in ogni caso allegate alla presente relazione.

Settore civile

Con riguardo al periodo di interesse, lo stato dell'informatizzazione nel settore civile è rimasto sostanzialmente invariato potendo essere svolte oggi le medesime considerazioni, per lo più critiche, già rassegnate lo scorso anno (considerazioni alle quali pertanto si rimanda e che alla presente relazione vengono allegate).

Preme, per la gravità della situazione in ragione dell'assente risposta, in particolare ri-segnalare come:

- a prescindere dall'emergenza dipendente dal virus COVID-19 ed alla connessa esigenza per magistrati e personale di lavorare da casa a mezzo pc portatili veloci e affidabili, numerosi siano i colleghi che segnalano il mal funzionamento dei propri dispositivi portatili ed ai quali non è possibile assegnare un nuovo ed affidabile PC;
- troppo scarso, dal punto di vista numerico, sia il personale adibito a prestare assistenza con riferimento ai *computer* e, in generale, rispetto alle risorse informatiche (*software* e *hardware*). Si tratta di limitato personale che, ad opinione di chi scrive, è del tutto incoerente con la gestione telematica del lavoro del giudice: un mal funzionamento del *computer* implica il blocco dell'ufficio. In tale contesto preoccupa la ventilata decentralizzazione del servizio di assistenza e, con ciò, l'impossibilità di avere presso il Tribunale un presidio stabile ed efficiente che possa intervenire in modo tempestivo;
- non siano state ad oggi ancora consegnate le promesse *docking station* tali da consentire la facile "trasformazione" del PC portatile in *computer* da scrivania (*docking station* che lo scrivente ha personalmente constatato essere presenti in altri uffici del distretto);
- sarebbe utile provvedere all'attribuzione a ciascun Tribunale di ulteriori risorse informatiche e ciò anche in relazione alla presenza sempre più numerosa di tirocinanti e stagisti presso l'Ufficio e, in ogni caso, al fine di consentire di velocemente far fronte a possibili malfunzionamenti del materiale informatico (computer, video, stampanti, ecc.).

Deve inoltre essere segnalata, in vista dell'implementazione dell'ufficio del processo e dell'immissione di personale che coadiuverà il giudice, la necessità di fornire/attivare nuovi *computer* e postazioni informatiche.

Deve infine essere segnalata, questa volta in termini positivi, la prosecuzione nell'utilizzo e soprattutto l'implementazione dell'applicativo *Teams* che ha consentito anche nel corso dell'anno 2021 lo svolgimento delle udienze mediante lo strumento della videoconferenza ed anche, questa essendo novità che ha evidentemente consentito l'ampliamento dell'offerta formativa e della possibilità di fruirne, la partecipazione a numerosi corsi di formazione organizzati sia a livello centrale sia decentrato da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

Settore penale

Per quanto attiene ai giudici in servizio all'ufficio dibattimento e GIP-GUP, ad oggi ogni magistrato è assegnatario di un pc, con relativo schermo, stampante, mouse, aggiornato a windows 10.

Si rappresenta che nel 2021 è stato effettuato un censimento dei pc assegnati ai magistrati allo scopo di evidenziare le dotazioni obsolete. Le richieste di sostituzione dei pc datati sono state inoltrate al RID per la segnalazione al CISIA competente e sono stati quasi totalmente sostituiti (soltanto un giudice della sezione GIP/GUP è in attesa di sostituzione).

È stata allestita la dotazione informatica sia per i MOT destinati al dibattimento che hanno preso servizio nella prima metà del mese di novembre 2020, sia per il MOT destinato al dibattimento che ha preso servizio a fine settembre 2021.

I GOT hanno definitivamente ottenuto l'attivazione della casella elettronica "istituzionale" (nome.cognome@giustizia.it) ed hanno usufruito della licenza per l'utilizzo di office 365 (pur quanto temporanea e collegata all'emergenza sanitaria da COVID-19).

Il personale di cancelleria

Si segnala che rispetto all'anno precedente il personale amministrativo addetto alle cancellerie penali è stato implementato per l'ufficio dibattimento, mentre è diminuito per l'ufficio GIP/GUP (i pensionamenti sono stati solo parzialmente coperti, mentre per i prossimi pensionamenti – tra dicembre 2021 e marzo 2022 non sono previsti rimpiazzi).

Le postazioni pc del personale di cancelleria sono state tutte implementate attraverso la sostituzione dei processori ormai datati (alcuni dei quali risultavano ancora montare il sistema operativo Windows XP). All'ufficio GIP/GUP il personale amministrativo che va in udienza per l'assistenza al magistrato ha un proprio pc portatile di nuova fornitura che utilizzano per attivare i collegamenti TEAMS.

Non si segnalano criticità in ordine alla dotazione di stampanti, mentre sarebbe comunque auspicabile un incremento delle dotazioni di apparecchiature scanner.

In merito all'ufficio impugnazioni del dibattimento, non vengono segnalate problematiche, né carenze, viene solo rappresentata l'opportunità di trovare una modalità per usufruire dei capi d'imputazione forniti dalla Procura senza dover materialmente ricopiarli, esigenza per la quale si cercherà di trovare una soluzione di comune accordo con l'Ufficio di Procura.

La dotazione delle aule dibattimentali

Ad oggi ogni camera di consiglio delle aule dibattimentali principali (B, C e D) risulta fornita di pc e stampante, collegata in rete intranet. Sono state sostituite le stampanti della camera di consiglio dell'aula D e dell'aula C, mentre si segnalano criticità in ordine alla stampante nella camera di consiglio dell'aula B. Permane invariata, nonostante gli sforzi di implementazione, la situazione dell'aula c.d. "eventi", utilizzata come quarta aula dibattimentale, priva di camera di consiglio, sicché a servizio della stessa non è ancora stata destinata alcuna dotazione informatica.

L'aula "B2" è stata dismessa, ed al suo posto è stata ceduta dall'ufficio GIP/GUP l'aula utilizzata per le udienze preliminari situata al piano interrato, dotata di impianto di fonoregistrazione e pc con stampante.

Durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'attuazione del processo con collegamento da remoto, secondo le indicazioni delle note della DGSIA, le aule dibattimentali C e D sono state dotate di una postazione pc con webcam per consentire l'utilizzo dell'applicativo Microsoft TEAMS da parte degli avvocati.

I Giudici ed i Pubblici Ministeri utilizzano i rispettivi pc ministeriali portatili collegandoli alla porta situata al di sotto del relativo banco (le porte in questione sono state tutte aperte e testate). Presso l'ufficio GIP/GUP è stata parimenti predisposta una seconda postazione pc con webcam all'interno della saletta utilizzata per gli interrogatori, destinata all'utilizzo da parte del difensore.

Le aule dell'ufficio GIP-GUP

Le udienze preliminari vengono celebrate in una diversa aula, rispetto alle due originariamente attribuite all'ufficio (ed oggi assegnate l'una alle sezioni civili, l'altra alla sezione penale dibattimentale), collocata al piano terra del blocco B (lo stesso ove si trova, al terzo piano, l'ufficio GIP-GUP)".

Livello di attuazione del processo telematico nel settore civile e nel settore penale

Settore civile

Il processo civile telematico, come già lo scorso anno segnalato, è ormai pienamente attuato all'interno dell'Ufficio. Significativo impulso al completamento del processo di informatizzazione

dell'attività giurisdizionale ha dato, come già segnalato lo scorso anno, la necessità di far fronte alla domanda di giustizia nonostante la pandemia da Virus COVID-19 e la difficoltà da parte dell'utenza a partecipare alle udienze e ad accedere al Tribunale. La situazione emergenziale ha quindi, anche quest'anno, imposto a tutti gli operatori del diritto di avvalersi massicciamente degli strumenti informatici.

Prosegue quindi, con successo, lo svolgimento delle udienze con le modalità alternative/emergenziali della trattazione scritta e del collegamento a mezzo videoconferenza; modalità queste ultime che, come già segnalato lo scorso anno, si stanno consolidando quale strumento, soprattutto per i difensori delle parti, per partecipare alle udienze di limitata complessità e così conciliare l'attività giudiziaria con quella più propriamente di gestione del cliente e redazione degli atti.

Prosegue poi, sempre con successo, la metodologia di conferimento degli incarichi ai CTU senza fissazione di apposita udienza in presenza presso gli uffici del Tribunale.

Settore penale

Rispetto all'anno passato è da segnalare la ripresa del funzionamento dell'applicativo GIADA per l'assegnazione automatica dei fascicoli a partire da settembre 2021 e al momento non constano malfunzionamenti.

La sospensione era stata decisa, di comune accordo, dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica in considerazione della necessaria stabilità dell'organico della sezione dibattimentale che, di fatto, viene richiesta per un corretto funzionamento dell'applicativo. Vi erano stati, infatti, diversi tramutamenti di sede e di funzioni dei magistrati in servizio, oltre ad una maternità ed alla pendenza del procedimento dibattimentale contro i vertici della Banca Popolare di Vicenza, che aveva comportato la totale assenza di carico giudiziario monocratico e collegiale per i componenti del collegio giudicante. Nell'anno 2021 la situazione dell'organico dell'Ufficio in relazione alla Sezione dibattimento è mutata: a fine 2020 hanno preso servizio tre MOT nonché una collega a seguito di tramutamento ordinario proveniente dal Tribunale di Locri. Tali nuovi ingressi hanno permesso di riequilibrare il tramutamento ad altre sedi giudiziarie di due giudici della sezione, oltre alla temporanea assenza del Presidente di Sezione. Inoltre, a settembre ha preso possesso un'ulteriore collega MOT, con la conseguenza che allo stato attuale la sezione è composta da 9 magistrati, escluso il Presidente di Sezione.

Con l'entrata in vigore della riforma inerente alle intercettazioni e stante la necessità di implementare l'utilizzo di TIAP (strumento designato per la consultazione dell'archivio riservato), si rappresenta che i magistrati dell'ufficio GIP ed il personale amministrativo designato risultano essere stati formati al riguardo e muniti dei necessari applicativi per l'utilizzo di tale strumento di consultazione.

TIAP è stato utilizzato per il procedimento a carico della Banca Popolare di Vicenza e attualmente per il procedimento di SORATO Samuele, pendente davanti al Tribunale in composizione collegiale e per quello nei confronti dei vertici della società MITENI, pendente avanti alla Corte d'Assise di Vicenza. Inoltre, è attualmente utilizzato a regime per la consultazione dell'archivio riservato delle intercettazioni ed è in uso, in via sperimentale, con alcuni Pubblici Ministeri i quali, quando svolgono richiesta di applicazione di misura cautelare personale, inviano sia il fascicolo cartaceo, sia quello dematerializzato.

Con il sorgere dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ed in attuazione delle direttive della DGSIA per il procedimento penale da remoto, ogni magistrato – togato ed onorario – ha provveduto all'installazione sul proprio pc ministeriale dell'applicativo Microsoft TEAMS, attualmente utilizzato solo per le udienze di convalida. Prima dell'ultimo intervento normativo di proroga dello stato d'emergenza, TEAMS era utilizzato anche per le udienze 127 c.p.p. (MAP – opposizioni all'archiviazione) e, qualora richiesto dalle parti, per le udienze preliminari. Era infatti stato installato un maxischermo nell'aula delle udienze preliminari. Attualmente gli imputati detenuti preferibilmente compaiono tramite MVC, qualora l'aula C sia disponibile.

Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti, soprattutto in materia processuale

Non si registrano sostanziali novità rispetto alla situazione fotografata l'anno scorso nei termini di seguito riportati.

Settore civile

Per quanto attiene all'attività della prima sezione civile, il presidente dott. Campo ha riferito che la situazione di emergenza sanitaria ha comportato lo slittamento della riforma del diritto fallimentare, che avrebbe dovuto entrare in vigore nel mese di agosto dell'anno 2020.

Per quanto attiene alla realizzazione della riforma della magistratura onoraria, non si riscontrano particolari impatti negativi sull'organizzazione dell'Ufficio. La possibilità di utilizzazione degli stessi nei costituiti uffici per il processo ha consentito di dare attuazione a una nuova organizzazione nel settore delle esecuzioni immobiliari, con indubbi effetti positivi nella efficacia dell'azione giudiziaria in questo settore.

Il presidente della seconda sezione civile dott.ssa Caparelli ha, a sua volta, precisato che:

a) in particolare, per quanto riguarda il settore famiglia pur ribadendo che *"...Non è stimabile l'impatto della L.162/2014, laddove ha introdotto gli istituti dell'accordo di separazione dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile e della negoziazione assistita per la soluzione consensuale in materia di separazione personale, di scioglimento del vincolo matrimoniale, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Tali istituti sfuggono infatti alle rilevazioni statistiche che vengono trasmesse agli Uffici Giudiziari..."*, ritengo che debba considerarsi ormai pacifico che la riforma non ha ridotto in modo significativo i procedimenti di divorzio e separazioni consensuali avanti al Tribunale. In quest'ambito segnalo che anche la possibilità di celebrare tali udienze mediante trattazione scritta - prevista dal D.L. 137/20 conv. in L. 176/20 nell'ambito delle misure dirette a fronteggiare l'emergenza Coronavirus – è stata utilizzata in modo del tutto residuale, preferendo le parti ed i loro difensori comparire personalmente avanti al Presidente o al G.D.

Sempre per quanto riguarda il settore famiglia va ribadito invece che *"....La legge 10/12/2012 n. 219 in materia di famiglia e filiazione fuori dal matrimonio, continua a comportare un aumento consistente delle sopravvenienze nei Tribunali Ordinari, laddove ha attribuito a questi ultimi (anziché, come in precedenza, ai Tribunali per i Minorenni) i procedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio..."*, tenuto conto che le unioni di fatto sono in costante crescita.

Segnalo, inoltre, sempre relativamente a tale settore, che, nell'ultimo periodo, si è registrato un aumento delle istanze formulate ai sensi dell'art. 316 c.c. con riguardo al contrasto tra genitori relativamente alla opportunità di sottoporre i figli minori (maggiori di anni 12) al vaccino anti COVID-19.

Ribadisco, infine, allo stato, non ha avuto alcun impatto anche la legge 76/2016 (unioni civili).

b) per quanto riguarda il settore civile monocratico non vi è nulla in particolare da segnalare.

c) per quanto riguarda il settore della volontaria giurisdizione si è registrato – soprattutto nel primo periodo – un incremento delle istanze da parte degli amministratori di sostegno relativamente all'opportunità di sottoporre gli amministrati al vaccino anti COVID-19 in presenza di dissenso dei parenti.

Con riguardo alle ricadute della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 faccio presente che, a partire da maggio 2020, non mi consta vi siano stati rinvii e/o rallentamenti con riguardo ai settori della famiglia e civile ordinario: sono state, infatti, regolarmente tenute in presenza osservando tutte le precauzioni stabilite dalla legge e dai provvedimenti del Presidente del Tribunale, le udienze di comparizione parti (separazioni, divorzi, cautelari, conciliazioni, ecc.) e le udienze testi, mentre le altre udienze (giuramenti CTU, ammissione prove, precisazione delle conclusioni) sono state celebrate cartolarmente ovvero in videoconferenza tramite piattaforma Teams, come previsto dalla normativa emergenziale.

Nel settore della volontaria giurisdizione e, in particolare, nelle procedure di amministrazione di sostegno, il giudice togato e i GOP della sezione proposti hanno notevolmente incrementato le udienze da remoto al fine di salvaguardare le persone fragili, mentre per i giuramenti si è optato per la trattazione cartolare.

Diversamente dallo scorso anno non mi consta alcuna ricaduta sulla produttività della sezione”.

Settore penale

Relativamente al settore penale, il presidente f.f. di sezione dott.ssa Toniolo ha segnalato quanto segue.

“Come evidenziato nella relazione dello scorso anno, l’intervenuta riforma che ha portato un sensibile accrescimento delle pene soprattutto per i reati del c.d. “Codice Rosso” ha determinato un aumento delle sopravvenienze dei processi dinanzi al Collegio.

A fronte di questa evidenza, nelle tabelle triennali è stata disposta una modifica nella suddivisione delle udienze tra collegiali e monocratiche per ciascun Giudice, passando da n. 6 monocratiche e n. 4 collegiali al mese alle attuali n. 5 monocratiche e n. 5 collegiali al mese.

Parimenti, l’esclusione della possibilità di adire al rito abbreviato per i processi relativi ai reati puniti con la pena dell’ergastolo determinerà un aumento dei processi dinanzi alla Corte d’Assise, come già registrato con l’emissione di un decreto di giudizio immediato dinanzi alla Corte d’Assise, con prima udienza fissata il giorno 20 gennaio 2022.

Anche in relazione a questa evidenza, è stata prevista la costituzione di due distinti collegi di Corte d’Assise, che possano ripartirsi il carico di lavoro e celebrare un numero di processi maggiore.

Da segnalare, inoltre, che l’entrata in vigore delle regole emergenziali relativamente alla trattazione via Teams dei processi con soggetti in stato di arresto ha determinato la necessità di prevedere, in variazione delle tabelle, un turno giornaliero di Giudici incaricati della celebrazione delle udienze per direttissima (che non posso essere utilmente e agevolmente trattate dal Giudice che tiene udienza dibattimentale)”.

Quanto al settore GIP-GUP il coordinatore dott. Roberto Venditti ha fornito le seguenti valutazioni.

“Nel triennio in considerazione la novella che maggiormente ha impattato sul lavoro dell’ufficio GIP vicentino, sia per qualità che per quantità degli affari trattati, è quella introdotta con l. 69/2019, c.d. “codice rosso”.

I tre ambiti sui quali la novella ha inciso (introducendo quattro nuove fattispecie di reato, aggravando le sanzioni per le fattispecie già esistenti e modificando alcune disposizioni procedurali) hanno per un verso aumentato il numero di richieste di misure cautelari per i delitti di maltrattamento (art. 572 e 612 bis c.p.), e per altro verso corrispondentemente aumentato sia i sub-procedimenti finalizzati all’acquisizione della prova (audizioni di persone offese in incidente probatorio), sia le richieste di rinvio a giudizio e di giudizio immediato.

Nel triennio in considerazione la novella che maggiormente ha impattato sul lavoro dell’ufficio GIP vicentino, sia per qualità che per quantità degli affari trattati, è quella introdotta con l. 69/2019, c.d. “codice rosso”.

Si può aggiungere che nell’ultimo biennio si assiste a una crescita costante e numericamente molto significativa di richieste di sospensione del procedimento con messa alla prova.

All’accesso sempre crescente a tale forma di definizione del procedimento fa da contrappunto la sempre più evidente difficoltà del sistema nel suo complesso ad assorbire le richieste, sia per la mole di casi riversata sugli UEPE territoriali, i quali richiedono tempi di valutazione del singolo caso che si attesta in non meno di sei mesi, sia per l’insufficiente numero di enti convenzionati per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità”.

Analisi quantitativa dei flussi

Relativamente all’analisi statistica dei flussi, i dati estratti da SICID sono stati forniti dalla Corte di Appello. Tutti i settori registrano un calo delle definizioni determinato da una pluralità di fattori quali

l'emergenza COVID che ha rallentato lo svolgimento delle attività per circa due mesi, la riduzione delle significativa di nuove iscrizioni e la scopertura della pianta organica che ha raggiunto per alcuni mesi le n. 8 unità su una dotazione organica complessiva di 42, a cui devono aggiungersi le applicazioni endo ed extra distrettuali, le assenze per maternità e malattia e gli esoneri. Complessivamente la performance dell'Ufficio è rimasta abbondantemente in territorio positivo, a parte il settore penale monocratico di cui si dirà più diffusamente.

Analisi qualitativa del contenzioso

In merito all'analisi qualitativa del contenzioso civile e penale, devono essere richiamate le considerazioni espresse dai presidenti di sezioni.

Settore civile

Il presidente della prima sezione dott. Campo ha riferito che la presente relazione riprende per larghi aspetti quella svolta in occasione della precedente inaugurazione dell'anno giudiziario.

In particolare "Il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria e le proroghe della legislazione d'emergenza soprattutto riguardo alle modalità di tenuta delle udienze civili, ha visto un sostanziale consolidarsi delle modalità di trattazione scritta dei procedimenti e di utilizzazione del sistema dell'udienza da remoto, mediante l'applicativo Teams. Tuttavia, gli effetti delle misure di prevenzione adottate nell'ufficio giudiziario e la campagna vaccinale in corso hanno consentito nel corso dell'anno la ripresa delle modalità tradizionali di tenuta dell'udienza in presenza, attraverso la diversa calendarizzazione in giorni e fasce orarie tra i giudici.

Nel settore civile e del lavoro si assiste ad una costante riduzione dei procedimenti di nuova iscrizione, che procede di pari grado alla robusta riduzione delle pendenze ultratriennali, in attuazione del cosiddetto Programma Strasburgo.

Si conferma l'utilizzazione dello strumento dell'ATP in materia di responsabilità medica, anche per la sua incidenza deflattiva sul contenzioso. Le difficoltà maggiori attengono all'individuazione di consulenti per l'assenza di un albo nazionale e la difficoltà, per motivi di opportunità, di avvalersi dei consulenti locali, per ragioni di opportunità e di garanzia di terzietà. Sarebbe utile in questo senso una maggiore condivisione con gli albi dei consulenti d'ufficio dei distretti vicini. Indubbiamente, un aiuto in questo senso viene dall'adozione del conferimento di incarichi telematico, secondo prassi discusse ed elaborate all'interno della sezione, che, nel rispetto del principio del contraddittorio, consentono ai consulenti provenienti da località meno vicine, di accettare gli incarichi loro conferiti senza particolari aggravii anche sui tempi della procedura.

Nel settore bancario si assiste all'incremento del contenzioso relativo alla validità delle fidejussioni omnibus, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 11486/2021).

Nel settore delle controversie di diritto del lavoro, la sospensione dei licenziamenti per quasi tutto l'anno in corso ha comportato una riduzione del contenzioso in questa materia. Sono invece in grande rilievo le controversie in materia di risarcimento danni da infortunio sul lavoro e malattia professionale, a dimostrazione della notevole importanza di questo tema nelle dinamiche lavorative della società e dei numeri, in costante crescita, degli episodi gravi, anche mortali.

Nell'ambito dei parametri di liquidazione del danno alla salute, tanto nel settore civile che in quello giuslavoristico, si stanno affrontando i recenti orientamenti della Corte di Cassazione in tema di parametri di liquidazione del danno non patrimoniale, anche alla luce delle nuove tabelle del Tribunale di Milano e del rilievo che, nella giurisprudenza di legittimità, stanno assumendo le diverse tabelle redatte dal Tribunale di Roma.

Con riferimento al dato quantitativo e qualitativo del contenzioso nel circondario, ovviamente con riferimento alle materie trattate dalla Prima Sezione Civile, si evidenzia ancora il permanere di un forte contenzioso in materia bancaria, conseguente non solo alle note vicende che hanno interessato le banche venete, comportando questioni concernenti la successione nei rapporti contrattuali e

processuali pendenti, ma anche alle oscillazioni degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità su temi importanti (usura, fidejussioni, mutuo fondiario). Tuttavia, l'elaborazione di linee guida interpretative della sezione consente una più spedita e coerente gestione del contenzioso.

Nel settore fallimentare ed esecuzioni è incrementato il ricorso alle procedure di sovraindebitamento, che compensa il calo delle procedure esecutive immobiliari. Sono aumentate le procedure di concordato preventivo, mentre va sottolineato l'ulteriore rinvio della riforma fallimentare, quale conseguenza dell'emergenza sanitaria.

In questo settore vanno sottolineati gli effetti positivi del ricorso allo strumento dell'ufficio per il processo nel settore delle esecuzioni immobiliari. La forte interazione tra magistratura ordinaria e magistratura onoraria, nel quadro di una chiara ripartizione di compiti, ha infatti consentito di azzerare l'arretrato che si era formato nel settore esecutivo, situazione questa confermata dall'andamento delle vendite forzate degli immobili nonostante i rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria, e al recupero di efficienza del settore fallimentare, sgravato dalle attività routinarie del settore esecutivo (restano purtroppo ai giudici ordinari le attribuzioni nei passaggi processuali più rilevanti delle procedure esecutive), così da consentire l'adozione rapida e la migliore definizione delle procedure concorsuali.

Si tratta di un esempio di come il modello organizzativo fondato sull'interazione di competenze e attività tra magistratura ordinaria, magistratura onoraria e settore amministrativo possa contribuire non solo al recupero dell'efficienza, ma anche ad assicurare un deciso miglioramento qualitativo della risposta giudiziaria. In questo senso, sottolineo l'importanza che in questo settore ha l'attività dell'Osservatorio sul processo esecutivo, a cui partecipano tutte le realtà coinvolte, compresa l'Avvocatura, con i propri rappresentanti; l'attività dell'Osservatorio ha infatti consentito l'adozione di indirizzi interpretativi e di prassi di gestione delle procedure preventivamente discusse approfondite e condivise con tutti gli attori del processo".

Relativamente alla seconda sezione civile la presidente dott.ssa Caparelli ha ribadito che con riferimento al dato quantitativo e qualitativo del contenzioso nel circondario riguardante le materie trattate dalla seconda sezione, che non si registrano sostanziali novità rispetto alla situazione fotografata lo scorso anno.

Le criticità riguardano il settore della volontaria giurisdizione (ADS, curatele, tutele) le cui pendenze sono in continuo aumento (oltre 7.500 procedimenti).

Tale fenomeno – come già rilevato nelle precedenti - non è eliminabile attraverso una diversa organizzazione del lavoro, atteso che la quasi totalità delle procedure aperte può essere chiusa solo a seguito del decesso dell'amministrato.

Ai fini di razionalizzare il lavoro e dare risposte all'utenza in tempi brevi lo strumento individuato è quello dell'Ufficio per il Processo.

L'inserimento di tutti i magistrati onorari nell'ambito di tale Ufficio - con chiara ripartizione di compiti - attuato di recente dovrebbe consentire di accelerare i tempi di adozione dei provvedimenti e di approvazione dei rendiconti".

Settore Penale

Quanto al settore penale, il presidente f.f. della sezione dott.ssa Toniolo ha riferito quanto segue.

"A partire dal 1°.12.2018 nel settore penale dibattimentale tre Giudici della Sezione (di cui un Giudice già trasferito in altro ufficio, ma applicato per detto processo) sono risultati assegnati in via esclusiva, salvo poche eccezioni, come i turni direttissime o il periodo feriale, al processo c.d. BPVI contro i vertici dell'Istituto Bancario vicentino, che si è concluso nel marzo 2021 e, in seguito alla pronuncia della sentenza in udienza ho determinato l'esonero degli stessi per la stesura delle motivazioni, fino al deposito, avvenuto nel termine di 90 giorni.

A partire dal 14 giugno 2021 è invece iniziato il processo, in precedenza stralciato per motivi di salute dell'imputato, a carico del direttore generale della BPVI Sorato, assegnato al collegio C del mercoledì –secondo tabelle- e per il quale sono previste n. 6 udienze mensili di trattazione, con conseguente parziale esonero dei Giudici dal ruolo monocratico.

Parimenti, dal giorno 1° luglio 2021 è iniziata la Corte d'Assise c.d. Miteni e relativa ad un'ipotesi di avvelenamento doloso delle falde acquifere cittadine, che vede impegnati due Giudici della Sezione per un numero di tre udienze mensili, con corrispondente esonero parziale dalla trattazione di altri processi.

Il Collegio A del lunedì ha inoltre concluso due processi particolarmente impegnativi, quanto a contestazioni e a complessità dell'istruttoria, ossia il processo a carico dei c.d. "Venetisti" e il processo a carico di un imputato in custodia cautelare per associazione a delinquere, processi che sono stati gestiti con celerità e per i quali i Giudici relatori hanno depositato le motivazioni delle sentenze in tempi del tutto ragionevoli e con impegno straordinario.

La contemporanea pendenza di processi con istruttorie complesse ha determinato una contrazione di risorse destinate alla trattazione degli affari ordinari e, di conseguenza, ha comportato effetti negativi sul dato quantitativo della performance del settore penale.

Tuttavia, non si può non sottolineare come la risposta offerta alla richiesta di giustizia con la pronuncia della sentenza BPVI in tempi del tutto ragionevoli e grazie ad una capacità organizzativa e a un impegno eccezionali, nonché con l'inizio dell'ulteriore processo a carico di uno degli imputati di BPVI e del processo di Assise c.d. Miteni ha portato a un risultato qualitativo importante e per il quale il Tribunale di Vicenza ha offerto nel suo complesso una dimostrazione di efficienza e di consapevolezza delle funzioni giurisdizionali esercitate.

I dati di definizione dei processi monocratici, contratti negli anni 2019 e 2020, in parte anche per le limitazioni conseguenti alla pandemia, appaiono ora in via di accrescimento e di miglioramento, in considerazione dell'arrivo di quattro nuovi Giudici, in prima assegnazione.

La ripartizione delle pendenze dei processi di rito monocratico è stata quindi possibile fra più ruoli, portando ad un numero di pendenze medie inferiore e, di conseguenza, a dei tempi di trattazione e di definizione dei processi più ridotti.

Il dato quantitativo dei processi definiti sia nel ruolo monocratico, atteso che attualmente nel settore penale risultano in servizio 9 Giudici che svolgono funzioni monocratiche (di cui 6 con 5 udienze monocratiche mensili, e con 4 udienze monocratiche mensili e 1 con un'udienza monocratica mensile), sia nel ruolo collegiale, atteso che –non considerando il Collegio C impegnato esclusivamente nel processo Sorato- sono attualmente costituiti due Collegi (con 5 udienze mensili ciascuno), risulta un dato sicuramente in evoluzione e con prospettive sicure di miglioramento".

Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici in generale

- a. **Protocollo** con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia per la trasmissione telematica delle sentenze per il visto.
- b. **Protocollo** con l'Agenzia Entrate di Vicenza per l'invio telematico a mezzo di posta elettronica certificata degli atti soggetti a registrazione e la restituzione degli stessi con il medesimo strumento.
- c. **Incontri.** Per il più efficace coordinamento con la locale Procura della Repubblica, vi sono periodici incontri per fissare gli obiettivi di rendimento nel settore penale, secondo le Linee Guida 11.5.2016 del CSM; con le stesse modalità e frequenza viene verificato il rispetto dei criteri di priorità.
- d. **Unificazione cancellerie.** L'elemento organizzativo da segnalare per i buoni risultati ottenuti è l'enucleazione di un ufficio unico impugnazioni che cura sia la ricezione degli atti di impugnazione che gli adempimenti relativi sia l'esecuzione degli adempimenti inerenti i fascicoli restituiti dal giudice del gravame.
- e. **Disposizioni.** La cancelleria ha impartito istruzioni organizzative in concreto attuate per evitare che vengano trasmesse in Corte di Appello fascicoli penali impugnati relativi a reati già prescritti o prossimi alla prescrizione, oppure fascicoli che non rispettano i requisiti formali prescritti dall'art. 165 bis Disp. Att. cpp.

f. Le iniziative direttamente incidenti sulla gestione dei procedimenti

Diversi sono stati gli interventi finalizzati alla riduzione dell'arretrato critico:

- Applicazione massiccia dal giugno 2015 dei principi e delle regole previste nel c.d. Programma Strasburgo;
- Monitoraggio periodico (bimestrale) sull'andamento dei flussi mirato anche alla pendenza critica;
- Istituzione delle sezioni specializzate per gli affari riguardanti la materia bancaria e famiglia;
- Istituzione della sezione stralcio per la definizione prioritaria dei procedimenti più risalenti;
- Istituzione dell'Ufficio per il processo per ciascuna sezione civile e per il settore delle esecuzioni;
- Gestione tramite videoconferenza separazione e divorzi non contenziosi, oltre ad altri incombenti processuali, relativamente a procedimenti riferiti al territorio del Comune di Bassano del Grappa;
- Stipulazione di un Protocollo con Regione Veneto, Università degli Studi di Padova e Ordine degli Avvocati di Vicenza per la costituzione di un team di esperti in mediazione, composto da ricercatori universitari, con il compito di determinare l'indice di mediabilità e se del caso individuare possibili soluzioni condivise di tutte le controversie ultratriennali.

g. Iniziative migliorative dell'habitat lavorativo

Il Tribunale di Vicenza ha attuato in questi anni numerose innovazioni al fine di riaffermare e consolidare il rapporto di vicinanza con il pubblico e fornire aiuti concreti a chi opera all'interno delle mura del Tribunale, per rendere l'attività lavorativa il più possibile sicura e serena, ampiamente descritte in precedenti relazioni cui ci si riporta:

- area asilo
- videoconferenza applicata al processo civile e alla camera di consiglio
- sala protetta per l'ascolto dei minori
- videoconferenza nel settore amministrazione di sostegno
- ambulatorio
- commissione per l'abbattimento delle barriere "invisibili"
- corso di formazione sul linguaggio dei segni
- formazione umana: controllo dello stress, visualizzazione creativa, comunicazione e motivazione
- spazio adibito alla fruizione della pausa pranzo gestione del calendario delle udienze

Durata media dei procedimenti sia nel settore civile che nel settore penale e raffronto con la durata media dell'anno precedente ed eventuali considerazioni in proposito

Settore civile

DURATE MEDIE PROCEDIMENTI CIVILI (fonte dati: DWHC)

Macroarea Csm	Anno Giudiziario 2020/2021						Anno Giudiziario 2019/2020						Variazione AG 20/21 Rispetto ad AG 19/20					
	Definiti con Sentenza	Durata media definiti con sentenza	Definiti con altra modalità	Durata media definiti con altra modalità	Totale Definiti	Durata media totale definiti	Definiti con Sentenza	Durata media definiti con sentenza	Definiti con altra modalità	Durata media definiti con altra modalità	Totale Definiti	Durata media totale definiti	Definiti con Sentenza	Durata media definiti con sentenza	Definiti con altra modalità	Durata media definiti con altra modalità	Totale Definiti	Durata media totale definiti
Contenzioso civile ordinario	1545	1484	1751	784	3296	1112	1493	1593	1546	877	3.039	1228	52	109	205	93	257	116
Decreti ingiuntivi	0	0	2144	17	2144	17	0	0	3949	22	3949	22	0	0	1805	4	1805	4
Fallimentare vg	0	0	11	164	11	164	0	0	13	139	13	139	0	0	2	24	2	24
Lavoro	257	458	397	297	654	360	234	514	321	466	555	486	23	56	76	170	99	126

Previdenza e assistenza (aggiornata)	104	372	111	465	215	420	120	465	86	365	206	423	-16	94	25	100	9	4
Procedimenti speciali (esclusi decreti ingiuntivi e ATP)	19	490	1220	148	1239	153	20	541	1.072	156	1.092	163	-1	52	148	8	147	10
Separazioni e divorzi contenziosi	446	677	566	178	1012	398	360	734	497	185	857	415	86	57	69	7	155	18
Tutele, curatele, amm. Sostegno, eredita giac.	0	0	1807	725	1807	725	0	0	1737	672	1737	672	0	0	70	53	70	53
VG in materia di famiglia e persone	571	98	1239	119	1810	112	345	100	905	118	1250	113	226	1	334	1	560	1
VG non in materia di famiglia e persone	0	0	2865	53	2865	53	0	0	2.197	23	2.197	23	0	0	668	30	668	30
TOTALE	2942	957	12111	287	15053	418	2572	1113	12323	260	14895	408	370	156	212	26	158	10

Settore penale

UFFICI GIUDICANTI DI I GRATO - DIBATTIMENTO – DURATA MEDIA PROCEDIMENTI ESAURITI

COLLEGALE									
Sede	Anno giudiziario 2020/2021			Anno giudiziario 2019/2020			Variazione AG 20/21 rispetto ad AG 19/20		
	Sentenze	Esauriti in altro modo giudicanti	Totale	Sentenze	Esauriti in altro modo giudicanti	Totale	Sentenze	Esauriti in altro modo giudicanti	Totale
VICENZA	891	98	840	776	96	730	15%	3%	15%

MONOCRATICO									
Sede	Anno giudiziario 2020/2021			Anno giudiziario 2019/2020			Variazione AG 20/21 rispetto ad AG 19/20		
	Sentenze	Esauriti in altro modo giudicanti	Totale	Sentenze	Esauriti in altro modo giudicanti	Totale	Sentenze	Esauriti in altro modo giudicanti	Totale
VICENZA	821	234	779	711	268	694	15%	-13%	12%

Data più lontana di udienza fissata per la definizione

- Contenzioso civile: 23.03.2023;
- Lavoro: 14.12.2022;
- Famiglia: 27.09.2022.

Notizie sull'uso di applicativi e di sistemi informatici per la gestione dell'emergenza da Covid-19 e sui risultati conseguiti

Con riferimento a quanto fatto dal Tribunale per fronteggiare l'emergenza connessa al virus COVID-19, può qui essere richiamato quanto sopra detto. Le azioni intraprese in uno con la scelta del Presidente del Tribunale di favorire il più possibile lo svolgimento da remoto dell'attività giurisdizionale ha fatto sì, quantomeno per quanto a chi scrive consta, che l'emergenza COVID-19 non abbia inciso anche nel corso dell'ultimo anno in termini eccessivi sul rendimento dei giudici; ciò anche grazie alla buona collaborazione degli avvocati i quali non hanno esitato a seguire i magistrati nell'utilizzo dell'applicativo *Teams*.

Risulta confermato anche quest'anno come non pochi avvocati richiedano di svolgere le udienze in videoconferenza e ciò per (spesso esplicitate) ragioni di praticità dello strumento video e non certo per motivi di carattere sanitario. Ciò consolidando la riflessione per cui, di fronte all'emergenza, la categoria forense e con essa i magistrati, è stata in grado, in pochissimi giorni, di effettuare un balzo

tecnologico in avanti che forse, in una situazione di normalità, non sarebbe stato compiuto in lustri. Essendo quindi indispensabile, a parere di chi scrive, che le novità, magari non tutte, introdotte con l'emergenza non vengano abbandonate e continuino ad essere utilizzate nello svolgimento dell'attività giurisdizionale e, in particolare, di udienza. Ciò tuttavia imponendo sempre più che a ciascun Tribunale sia offerta una ancora più importante dotazione informatica sia in termini di strumenti (*software* e *hardware*) sia in termini di personale in grado di offrire celerissima assistenza".

Settore civile

Le azioni intraprese dirette a favorire il più possibile lo svolgimento da remoto dell'attività giurisdizionale hanno fatto sì che l'emergenza COVID-19 non abbia inciso in termini eccessivi sul rendimento dei giudici, anche grazie alla fattiva e sinergica collaborazione degli avvocati.

Anche con il contributo di alcuni giovani colleghi, coordinati dai MAGRIF, sono stati predisposti dei modelli di verbale ovvero di provvedimento che fossero coerenti con le disposizioni dettate dell'art. 83, DL 18/2020.

È stato fatto ampio ricorso all'utilizzo dell'applicativo *Teams* per la celebrazione delle udienze, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle numerose riunioni con i colleghi.

Settore penale

La dott.ssa Toniolo ha riferito che la situazione risulta invariata rispetto all'anno scorso.

"Con il sorgere dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ed in attuazione delle direttive della DGSIA per il procedimento penale da remoto, ogni magistrato – togato ed onorario – ha provveduto all'installazione sul proprio pc ministeriale dell'applicativo Microsoft TEAMS, utilizzato per la celebrazione delle udienze di rito direttissimo e per la convalida dell'arresto e del fermo, nonché per la celebrazione delle udienze dibattimentali e preliminari con imputati detenuti in strutture carcerarie.

A tale riguardo, sono stati predisposti due diversi protocolli con la Procura della Repubblica, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con le Forze di Polizia allo scopo di regolamentare, di comune accordo, lo svolgimento delle udienze per rito direttissimo e di convalida dell'arresto e del fermo. I protocolli in parola sono stati regolarmente sottoscritti ed immediatamente attuati, tanto nella fase 1 dell'emergenza, quanto nella fase 2, per poi naturalmente cessare al passaggio alla fase 3, in relazione alla quale – come da disposizioni normative – il ricorso all'applicativo TEAMS è risultato subordinato all'accordo espresso con il difensore dell'imputato.

Le aule dibattimentali C e D sono state dotate di una postazione pc con webcam per consentire l'utilizzo dell'applicativo Microsoft TEAMS da parte degli avvocati quando gli stessi manifestavano la volontà di partecipare all'udienza non dal proprio studio ma direttamente dal Tribunale (nella maggioranza dei casi, la scelta del legale è stata quella di presenziare da remoto, dal proprio studio o dal luogo in cui l'arrestato si trovava). In seguito alla ripresa delle attività d'udienza ordinaria, nel caso in cui si è reso necessario il collegamento con una struttura carceraria ove si trovasse ristretto l'imputato, il difensore ha sempre impiegato specificamente tali allestimenti oppure ha utilizzato l'applicativo Teams scaricato su proprio computer o sul telefono cellulare.

I Giudici ed i Pubblici Ministeri hanno sempre utilizzato i rispettivi pc ministeriali portatili collegandoli alla porta situata al di sotto del relativo banco (le porte in questione sono state tutte aperte e testate). Si rappresenta che è stato effettuato un censimento dei pc assegnati ai magistrati allo scopo di evidenziare le dotazioni obsolete. Le richieste di sostituzione dei pc datati (ne sono risultati complessivamente due, in base alle linee guida diramate dalla DGSIA) sono state inoltrate al RID per la segnalazione al CISIA competente.

Di particolare importanza e impatto sulla funzionalità dell'ufficio si è dimostrata l'introduzione, avvenuta nel periodo di emergenza sanitaria con il d.l. 11/2020 dapprima, e 18/2020 poi, convertito in l. 27/2020, della possibilità di utilizzare l'applicativo Microsoft Teams per la celebrazione delle udienze da remoto, in tutti i casi consentiti dalla normativa".

Informazioni, anche supportate, dai relativi dati statistici, sulle ricadute della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con specifico riferimento al numero assoluto e valore percentuale delle udienze celebrate rispetto a quelle originariamente fissate sia nel settore civile che penale nelle c.d. fase 1 e fase 2

Settore civile

AREA CIVILE

L'analisi obiettiva dei flussi relativi ai vari settori della giurisdizione, riepilogati in forma disaggregata e comparata con gli anni precedenti nelle tabelle sinottiche sottostanti, evidenzia che l'impatto delle disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza COVID è stato pienamente superato, atteso che l'indice di ricambio in tutti i settori del comparto civile **si colloca in territorio ampiamente positivo** e la produttività, nonostante le significative carenze di organico (fino al 26 settembre 2021 l'ufficio scontava n. 5 scoperture, n. 1 assenza per maternità e n. 1 assenza per malattia che si protrae da oltre otto mesi), si attesta su valori simili a quelli dell'anno 2019.

Quanto al contenzioso civile al calo delle iscrizioni è corrisposto un aumento delle definizioni.

Il *clearance rate* è rimasto, dunque, ampiamente in territorio positivo.

Contenzioso ordinario

Movimento affari civili contenziosi:

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2019	9260	4327	6079	7508
A.G. 2019/2020	7682	3992	4600	7074
A.G. 2020/2021	7533	4267	5529	5941

Clearance rate affari civili contenziosi:

ANNO	2018/2019	2019/2020	2020/2021
INDICE RICAMBIO	140,49%	115,23%	129,58%

Pendenti finali affari civili contenziosi:

PERIODO	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2019	7508
A.G. 2019/2020	7074
A.G. 2020/2021	5941

Decreti ingiuntivi

Movimento decreti ingiuntivi:

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2019	290	3620	3682	228
A.G. 2019/2020	228	3282	3360	150
A.G. 2020/2021	150	2289	2907	132

Clearance rate decreti ingiuntivi:

ANNO	2018/2019	2019/2020	2020/2021
INDICE RICAMBIO	101,71%	102,38%	127,00%

Pendenti finali decreti ingiuntivi:

PERIODO	PENDENTI FINALI
---------	-----------------

A.G. 2018/2019	228
A.G. 2019/2020	150
A.G. 2020/2021	132

Procedimenti Sommarî Speciali

Movimento procedimenti speciali sommarî:

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2019	732	4913	4974	671
A.G. 2019/2020	673	4397	4393	677
A.G. 2020/2021	679	3947	4098	528

Clearance procedimenti speciali sommarî:

ANNO	2018/2019	2019/2020	2020/2021
INDICE RICAMBIO	101,24%	99,91%	103,83%

Pendenti finali procedimenti speciali sommarî:

PERIODO	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2019	671
A.G. 2019/2020	677
A.G. 2020/2021	528

Lavoro e previdenza

Relativamente al settore lavoro, dopo anni di straordinari risultati (clearance rate superiore al 1,50), abbattimento pressoché totale delle pendenze ultratriennali (passata dal oltre n. 1.100 ad n. 18 al 30.06.21), riduzione della pendenza complessiva da 2.700 procedimenti a n. 820, drastica riduzione della durata media da quattro anni a meno di uno), dopo il periodo di lock-down che ha inciso sulle definizioni con una riduzione di quasi 400 procedimenti, con un conseguente clearance rate negativo, il settore registra nuovamente un indice di ricambio positivo.

Movimento lavoro e previdenza:

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2019	1305	1479	1748	1036
A.G. 2019/2020	744	1473	1362	855
A.G. 2020/2021	891	1320	1374	820

Clearance rate lavoro e previdenza:

ANNO	2018/2019	2019/2020	2020/2021
CLEARANCE RATE	118,19%	92,46%	101,86%

Pendenti finali lavoro e previdenza:

PERIODO	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2029	1036
A.G. 2019/2020	855
A.G. 2020/2021	820

Esecuzioni immobiliari

Movimento esecuzioni immobiliari:

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2019	3674	675	1278	3071
A.G. 2019/2020	2430	529	354	2605
A.G. 2020/2021	2518	707	1098	2127

Clearance rate esecuzioni immobiliari:

ANNO	2018/2019	2019/2020	2020/2021
CLEARANCE RATE	189,33%	66,92%	155,30%

Pendenti finali esecuzioni immobiliari:

PERIODO	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2029	3071
A.G. 2019/2020	2605
A.G. 2020/2021	2127

Esecuzioni mobiliari**Movimento esecuzioni mobiliari:**

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2019	866	2936	2850	952
A.G. 2019/2020	993	2418	2180	1231
A.G. 2020/2021	1266	1958	2515	709

Clearance rate esecuzioni mobiliari:

ANNO	2018/2019	2019/2020	2020/2021
CLEARANCE RATE	97,07%	90,16%	128,45%

Pendenti finali esecuzioni mobiliari:

PERIODO	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2029	952
A.G. 2019/2020	1231
A.G. 2020/2021	709

Procedure concorsuali**Movimento procedure concorsuali:**

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2019	1736	684	955	1465
A.G. 2019/2020	1472	459	654	1277
A.G. 2020/2021	1312	527	715	1124

Clearance rate procedure concorsuali:

ANNO	2018/2019	2019/2020	2020/2021
CLEARANCE RATE	139,62%	142,48%	135,67%

Pendenti finali procedure concorsuali:

PERIODO	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2029	1456

A.G. 2019/2020	1277
A.G. 2020/2021	1124

In conclusione, nonostante le note difficoltà, l'Ufficio ha mantenuto nel complesso un ottimo standard rendimento, documentato dall'analisi dei flussi soprariportati e dal conseguimento di due ulteriori, fondamentali, targets.

Faccio riferimento alla costante erosione dell'arretrato patologico, alla riduzione delle pendenze e alla durata media dei procedimenti.

Il target dell'azione intrapresa dall'Ufficio è stato con decisione proiettato a contrastare il peso dell'arretrato c.d. critico, soprattutto grazie alla massiccia adesione dei colleghi al proposto programma Strasburgo e dall'ottimo risultato conseguito attraverso l'attività della sezione stralcio, iniziative dagli esiti straordinariamente soddisfacenti e a ridurre drasticamente la durata media dei procedimenti.

La situazione è decisamente migliorata: l'arretrato c.d. patologico ha subito infatti un considerevole decremento passando da 7.178 a 1.179 unità, con una riduzione del 85,54%.

Arretrato patologico

	ARRETRATO SUPERIORE AI 3 ANNI DI DURATA AL 06/2015	ARRETRATO SUPERIORE AI 3 ANNI DI DURATA AL 17.09.21	%
Contenzioso civile ordinario	7.178	1.179	-83,57%
Lavoro Previdenza e assistenza	1.102	18	-98,37%
Totale	8.280	1.197	-85,54%

Pendenze

Anche il confronto tra i risultati auspicati e quelli conseguiti rispetto al numero complessivo delle pendenze nei settori contenzioso ordinario e lavoro pone in evidenza una riduzione significativa dell'arretrato.

	2015	2021	%
Contenzioso ordinario	12.238	6.442	-47,36%
Lavoro e Previdenza	2.676	856	-68,01%
	14.914	7.298	-51,07%

Conseguentemente il peso del ruolo di cause per giudice è passato da oltre 1300 procedimenti, di media (con punte che hanno superato le 1500) a circa 400 di media per ciascun giudice.

AREA PENALE

Penale dibattito

Il presidente f.f. della sezione, dott.ssa Toniolo, ha commentato i dati nei termini che seguono.

Nel ruolo collegiale le definizioni nell'arco dell'anno considerato sono risultate n. 79, in lieve calo rispetto all'anno precedente (n. 88), ma comunque positive alla luce delle considerazioni già espresse circa la difficoltà dei processi collegiali definiti.

Si è determinato un aumento delle pendenze di n. 17 processi, portando il dato delle pendenze collegiali a n. 186 complessivi.

Nel ruolo monocratico le definizioni sono invece risultate n. 1407, ossia un dato in netto miglioramento rispetto all'anno precedente (+ 20% di definizioni). Infatti, le pendenze complessive

nel ruolo monocratico si sono ridotte in termini assoluti da n. 3116 a n. 3095, con una diminuzione percentuale pari a 1,7%.

Il ruolo monocratico si è implementato a seguito del progetto di smaltimento delle opposizioni a decreto penale, progetto che di recente è stato riformulato e permetterà nell'anno 2022 la celere definizione di numerosi processi, allo stato pendenti presso l'Ufficio GIP e non evasi in precedenza.

Dibattimento collegiale

Movimento dibattimento collegiale:

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2019	189	91	102	178
A.G. 2019/2020	180	75	88	167
A.G. 2020/2021	170	95	79	186

Clearance rate dibattimento collegiale:

ANNO	2018/2019	2019/2020	2020/2021
CLEARANCE RATE	112,09%	117,33%	83,16%

Pendenti finali dibattimento collegiale:

PERIODO	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2029	178
A.G. 2019/2020	167
A.G. 2020/2021	186

Dibattimento monocratico

Movimento dibattimento monocratico:

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2019	3338	1630	1738	3230
A.G. 2019/2020	3172	1179	1208	3143
A.G. 2020/2021	3115	1387	1407	3095

Clearance rate dibattimento monocratico:

ANNO	2018/2019	2019/2020	2020/2021
CLEARANCE RATE	106,63%	102,46%	101,44%

Pendenti finali dibattimento monocratico:

PERIODO	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2029	3230
A.G. 2019/2020	3143
A.G. 2020/2021	3095

Flussi GIP

Movimento flussi GIP

PERIODO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2019	2966	7827	7298	3495
A.G. 2019/2020	3152	7385	6482	4055
A.G. 2020/2021	3031	7837	6483	5144

Clearence rate flussi GIP:

ANNO	2018/2019	2019/2020	2020/2021
CLEARANCE RATE	93,24%	87,77%	82,72%

Pendenti finali flussi GIP:

PERIODO	PENDENTI FINALI
A.G. 2018/2029	3495
A.G. 2019/2020	4055
A.G. 2020/2021	5144

Per l'Ufficio GIP/GUP, coordinatore del settore dott. Venditti, ha riferito che le iscrizioni le iscrizioni di procedimenti a carico di noti nel 2020/2021 sono aumentate del 7% rispetto al 2019/2020 (da 7385 a 7837).

La capacità di definizione dell'Ufficio è identica all'anno precedente (6.483 contro 6.482) ma per effetto della sbilancio tra iscritti e definiti le pendenze a fine periodo scontano un appesantimento di oltre mille fascicoli (da 4.055 a 5.144).

Il cambio di passo rispetto agli anni precedenti, nei quali il numero di definizioni era sensibilmente superiore, è apprezzabile confrontando il dato del 2018/2019 (7.298, circa il 15% in più dei due anni successivi).

Tale grave deficit pare attribuibile a tre fattori specifici:

- 1) le opposizioni a decreto penale con richiesta di giudizio immediato, ferme da lungo tempo a causa dell'impossibilità della Sezione Penale di fissare le relative udienze (al 31.12.2020 erano 1000 le opposizioni in attesa di fissazione di udienza, oggi ammontano a circa 800);
- 2) le richieste di decreto penale provenienti dalla Procura e non ancora evase, pari al 30.09.2021 a 1250 fascicoli;
- 3) le archiviazioni noti e ignoti pendenti su un solo ruolo (circa 500).

Le prime due problematiche sono riconducibili a carenze strutturali di personale amministrativo, essendo l'ufficio decreti penali attualmente dotato di un solo dipendente part time, e di un volontario. La terza è in via di risoluzione ma non emerge dal dato statistico, essendo stato abbattuto l'arretrato quasi integralmente ad agosto 2021.

Ipotizzando la risoluzione delle difficoltà del settore decreti penali, la capacità di definizione complessiva tornerebbe su valori positivi: i procedimenti esauriti diminuirebbero degli 800 fascicoli transitati al dibattimento e del 50% dei decreti penali in attesa di emissione (ulteriori 600 fascicoli), statisticamente destinati all'esecutività senza opposizione. Sottraendo 1.400 fascicoli alla pendenza finale al 30.06.2021 (5.144) il dato delle pendenze sarebbe inferiore a quello rilevato al 30.06.2020.

Il numero di procedimenti prescritti nella fase GIP/GUP rimane elevatissimo (1.231, pari al 19% dei definiti nel registro noti), dato analogo a quello degli anni precedenti.

L'ufficio vicentino non ha eguali nell'intero distretto per numero di procedimenti che si estinguono per prescrizione: a Venezia e Treviso il tasso di prescrizione nella fase GIP/GUP è del 7%, mentre negli altri Tribunali il numero è molto inferiore.

Trattasi per la massima parte di decreti di archiviazione (e quindi di reati prescritti prima di pervenire all'ufficio GIP), e solo 3 sono nell'anno le sentenze di non doversi procedere per prescrizione.

L'Ufficio GIP/GUP di Vicenza rimane estremamente rapido nei tempi di definizione dei procedimenti: entro l'anno dall'iscrizione vengono definiti l'86% dei procedimenti, dato in linea con il biennio precedente.

Il dato statistico non evidenzia l'accesso alla messa alla prova, che tuttavia ha avuto nell'ultimo anno un notevole incremento.

L'Ufficio ha confermato nell'anno giudiziario 2020-2021, come nell'anno precedente, lo sbilancio tra procedimenti iscritti e definiti, con conseguente incremento dei procedimenti pendenti.

Le gravissime carenze di personale amministrativo, con conseguente accumulo di pendenze nel settore critico dei decreti penali, e le difficoltà di assorbimento delle opposizioni a decreto penale da parte del settore dibattimentale costituiscono, a parere di chi scrive, le uniche ragioni alla base del dato negativo.

L'ufficio non presenta infatti alcuna criticità nella gestione delle udienze preliminari, degli incidenti probatori, degli adempimenti del turno, né nell'evasione delle misure cautelari, i cui tempi di definizione sono molto contenuti.

La recentissima adozione di un progetto di smaltimento delle richieste di decreto penale consentirà di avviare centinaia di fascicoli alla loro naturale definizione, riducendo in parte le pendenze. Sarà tuttavia necessario individuare anche le modalità di gestione delle fasi successive all'emissione, più impegnative per l'apparato amministrativo, al fine di ottenere l'abbattimento dell'arretrato apprezzabile anche in termini statistici.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI VICENZA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VICENZA

Organico Magistrati, coperture, scoperture al 30 giugno 2021

Sono presenti 5 magistrati su 9 previsti in pianta organica, pertanto alla data del 30.06.2020 si rilevano 4 posti non coperti dal 14.11.2019, data in cui un magistrato è stato collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età.

Organico personale amministrativo al 30 giugno 2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	SCOPERTURA PERCENTUALE	PERSONALE IN COMANDO
Direttori amministrativi	0				
Funzionari giudiziari	1	1*	1	100%	
Cancellieri	2	1	1	50%	
Assistenti giudiziari	5	3	2***	40%	1 distaccato
Operatori giudiziari	2	2	0	0%	
Ausiliari	2	1**	1	50%	
TOTALE	12	8	4		1

*Attualmente il Funzionario giudiziario è applicato semestralmente dal Tribunale di Vicenza per 1 giorno alla settimana.

**Un Ausiliario ha cessato l'attività per pensionamento dall' 1.3.2020.

***Un Assistente giudiziario è in distacco presso altro Ufficio giudiziario dal 22.12.2020 e fino al 21.12.2021.

Pur mancando parte del personale giudiziario previsto in pianta organica e pur registrandosi inevitabili assenze fisiologiche, l'Ufficio ha fatto fronte ai diversi impegni assicurando sino ad oggi il normale svolgimento degli affari anche grazie all'impegno profuso da tutti gli appartenenti all'Ufficio.

Settore Giurisdizione Civile

Con riferimento alle cause ordinarie si osserva che risultavano pendenti all'inizio del periodo considerato n. 807 procedimenti di natura ordinaria (di cui 238 cause relative a beni mobili, 328 relativi a cause di risarcimento danni da circolazione veicoli, 1 causa relativa a distanze a piantagioni,

211 opposizioni a decreti ingiuntivi, 29 di altra natura) rispetto ai n. 765 del fine periodo, con una diminuzione delle pendenze pari a circa il 5,2%.

Per quanto concerne le opposizioni a sanzioni amministrativa le controversie pendenti risultano essere n. 361 rispetto alle 479 del precedente periodo con una diminuzione pertanto del 24,6%.

Con riferimento ai procedimenti speciali si rileva che le procedure monitorie risultavano essere 227 all'inizio del periodo rispetto ai 132 del precedente periodo; i procedimenti ATP n. 21 rispetto ai 19 del precedente periodo.

Per quanto riguarda i giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi nel periodo di riferimento risultano essere in n. 211, rispetto ai 170 del precedente periodo.

I procedimenti pendenti alla fine del periodo risultano essere n. 1288 rispetto ai n. 1560 pendenti al termine del precedente periodo con una diminuzione delle pendenze pari al 17,4%.

In relazione alla durata dei procedimenti; per lo più le cause sono definite entro un anno o poco più dalla loro iscrizione a ruolo. La durata maggiore è da ricondurre a motivi procedurali (espletamento di CTU, assunzioni di testi, richieste di rinvii, complessità della causa, sospensione delle cause in attesa della definizione di altre cause connesse presso altri Uffici Giudiziari).

I procedimenti vengono per lo più definiti con sentenza. Le cancellazioni fanno seguito alla mancata comparizione delle parti che giungono ad una definizione extragiudiziale.

PROCEDIMENTI 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021	PENDENTI INIZIO PERIODO	SOPRAVVEN UTI NEL PERIODO	TOTALE ESAURITI	PENDENTI ALLA FINE DEL PERIODO
Cause relative a beni mobili	238	232	268	202
Risarcimento danni circolazione di veicoli e natanti	328	111	178	261
Distanze relative a piantagioni 892 c.c.	1	0	1	0
Opposizione a decreti ingiuntivi	211	122	137	196
Altri procedimenti di cognizione ordinaria	29	22	32	19
Opposizioni a sanzioni amministrative	479	349	467	361
Procedimenti monitori	227	2070	2096	201
Accertamenti tecnici preventivi	21	11	16	16
Altri procedimenti speciali	3	0	2	1
Conciliazioni non contenziose	0	1	1	0
Ricorsi ex art. 13 d.l.vo 286/98	23	33	25	31
Totale	1560	2951	3223	1288

Alcune modeste criticità che hanno condizionato l'attività giudiziaria degli Uffici sono ascrivibili ad una carenza del personale.

Risultano pendenti 39 procedimenti per i quali sono trascorsi oltre tre anni in assenza di definizione al 30.6.2021(di cui 3 risultano definiti successivamente al termine del periodo di rilevamento).

Il trend dell'azione intrapresa dall'Ufficio è stato comunque proiettato a contrastare il peso dell'arretrato c.d. critico soprattutto grazie ad una costante attività di direzione, vigilanza e controllo del Presidente del Tribunale sull'attività dell'Ufficio e sul puntuale rispetto dei tempi processuali previsti dalle vigenti normative.

L'attività di definizione continuerà ad essere monitorata attraverso una verifica bimestrale dei movimenti riguardanti ciascun ruolo, fotografata attraverso la compilazione di una tabella Excel da parte di apposito gruppo di lavoro costituito allo scopo di elaborare attendibili dati statistici.

Settore Giurisdizione Penale

Nel corso del periodo in esame risultano pervenuti nel periodo 722 procedimenti sezione Gip Noti rispetto ai 805 procedimenti iscritti nel periodo precedente; si registra pertanto un leggero aumento, pari al 11,49% delle iscrizioni registro GIP Noti.

Conseguentemente i procedimenti definiti nel periodo considerato sono 767 rispetto ai 818 definiti nel periodo precedente; si segnala che in genere tali procedimenti vengono quasi totalmente lavorati nell'anno di assegnazione.

I procedimenti pendenti al termine del periodo sono 26 rispetto ai 66 pendenti al termine del precedente periodo.

Per quanto riguarda invece il registro Ignoti i procedimenti pendenti alla fine del periodo sono 1 rispetto ai 3 pendenti al termine del precedente periodo.

Tutti i dati sono collegati al lavoro della Procura della Repubblica.

SETTORE PENALE IN FUNZIONE DI GIP – REGISTRI NOTI Periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021

PENDENTI AL 01/07/2020	PERVENUTI NEL PERIODO	ESAURITI NEL PERIODO	PENDENTI AL 30/06/2020	DEFINITI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE	DEFINITI IN ALTRO MODO
71	722	767	26	696	71

SETTORE PENALE IN FUNZIONE DI GIP – REGISTRI IGNOTI Periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021

PENDENTI AL 01/07/2020	Pervenuti Nel Periodo	Esauriti Nel Periodo	Pendenti Al 30/06/2020	Definiti Con Decreto Di Archiviazione	Definiti In Altro Modo
3	62	64	1	61	3

Nel corso del periodo esaminato risultano iscritti 278 procedimenti penali dibattimentali rispetto ai 271 procedimenti iscritti al termine del precedente periodo; si registra, pertanto, un dato sostanzialmente invariato con un leggerissimo aumento pari a circa il 2,5%.

I procedimenti definiti nel periodo considerato sono 418 rispetto ai 225 definiti nel periodo precedente; con un sensibile aumento della definizione dei procedimenti penali pari a circa l'85%.

I procedimenti pendenti al termine del periodo sono 248 rispetto ai 387 procedimenti pendenti al termine del precedente periodo con un'apprezzabile diminuzione delle pendenze a circa il 35%.

Risultano pendenti 28 procedimenti per i quali sono trascorsi oltre tre anni in assenza di definizione al 30.6.2021(di cui 8 risultano definiti successivamente al termine del periodo di rilevamento).

SETTORE PENALE DIBATTIMENTO Periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021

PENDENTI AL 01/07/2020	PERVENUTI NEL PERIODO	ESAURITI NEL PERIODO	PENDENTI AL 30/06/2021	SENTENZE	ALTRO	UDIENZE
388	278	418	248	199	219	65

STATISTICA GIUDIZIARIA PENALE	DALL'01/07/2020 AL 30/06/2021
Appelli	29
Ricorsi	3

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA

Organico Magistrati, coperture, scoperture al 30/06/2021

Sono presenti 2 magistrati su 5 previsti in pianta organica ai quali vengono assegnate sia cause civili che penali. Pertanto alla data del 30.06.2021 si rilevano 3 posti non coperti.

Organico personale amministrativo al 30/06/2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	SCOPERTURA PERCENTUALE	PERSONALE APPLICATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE APPLICATO AD ALTRA SEDE
Funzionari giudiziari	0	0	0	0	0	0
Cancellieri	1	1*	1	100%	1	0
Assistenti giudiziari	1	1****	1	100%	0	0
Operatori giudiziari	2	2***	0	0	0	1 sindacale
Ausiliari	1	2	0	0	1	0

TOTALE	1	1**	1	100%	1	0
--------	---	-----	---	------	---	---

*Attualmente il Funzionario giudiziario è applicato semestralmente dal Tribunale di Vicenza per 3 giorni alla settimana.

**L'Ausiliario è applicato semestralmente dal Tribunale di Vicenza.

***Un Assistente giudiziario è in aspettativa sindacale dal 18.01.2016, senza assegni.

**** Il cancelliere ha cessato il rapporto di lavoro dal 01.06.2021.

Pur mancando parte del personale giudiziario previsto in pianta organica e pur registrandosi inevitabili assenze fisiologiche, l'Ufficio ha fatto fronte ai diversi impegni assicurando sino ad oggi il normale svolgimento degli affari anche grazie all'impegno profuso da tutti gli appartenenti all'Ufficio e ad una costante attività di vigilanza e controllo da parte del Presidente del Tribunale.

Settore Giurisdizione Civile

Con riferimento alle cause ordinarie si osserva che risultavano pendenti all'inizio del periodo considerato n. 223 procedimenti di natura ordinaria (di cui 108 cause relative a beni mobili, 87 relativi a cause di risarcimento danni da circolazione veicoli, 1 causa in ordine a distanze relative a piantagioni, 26 opposizioni a decreti ingiuntivi, 1 di altra natura) rispetto ai n. 186 del precedente periodo. Si registra pertanto un aumento di iscrizioni pari al 16,6%.

Per quanto concerne le opposizioni a sanzioni amministrativa le controversie pendenti risultano essere n. 103 rispetto alle 97 del precedente periodo con aumento pertanto del 5,8%.

Con riferimento ai procedimenti speciali si rileva che le procedure monitorie risultavano essere 8 all'inizio del periodo rispetto ai 12 del precedente periodo; i procedimenti ATP n. 4 mentre nel precedente periodo erano 6.

Per quanto riguarda i giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi nel periodo di riferimento risultano essere in n. 26, rispetto ai 30 del precedente periodo.

In relazione alla durata dei procedimenti; per lo più le cause sono definite entro un anno o poco più dalla loro iscrizione a ruolo. La durata maggiore è da ricondurre a motivi procedurali (espletamento di CTU, assunzioni di testi, richieste di rinvii, complessità della causa, sospensione delle cause in attesa della definizione di altre cause connesse presso altri Uffici Giudiziari).

I procedimenti vengono per lo più definiti con sentenza.

Le cancellazioni fanno seguito alla mancata comparizione delle parti che giungono ad una definizione extragiudiziale.

PROCEDIMENTI 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021	PENDENTI INIZIO PERIODO	SOPRAVVEN UTI NEL PERIODO	TOTALE ESAUTIRI	PENDENTI ALLA FINE DEL PERIODO
Cause relative a beni mobili	108	344	354	98
Risarcimento danni circolazione di veicoli e natanti	87	68	93	62
Distanze relative a piantagioni 892 c.c.	1	0	0	1
Opposizione a decreti ingiuntivi	26	21	24	23
Altri procedimenti di cognizione ordinaria	1	3	2	2
Opposizioni a sanzioni amministrative	103	175	159	119
Procedimenti monitori	8	615	605	18
Accertamenti tecnici preventivi	4	3	5	2
Altri procedimenti speciali	2	0	1	1
Conciliazioni non contenziose	1	1	2	0
Totale	341	1230	1245	326

Pendenze Patologiche

a. Per il civile nr. 1 fascicolo dell'anno 2017 e nr. 3 fascicoli dell'anno 2018 ma iscritti dopo il 30.9.2018 pertanto il totale è di un fascicolo pendente da più di tre anni;

- b. Per il penale risultano pendenti nr. 5 fascicoli iscritti nel 2014 + nr. 2 fasc. iscritti nel 2015 + nr. 3 fasc. iscritti nel 2016 + nr. 3 fasc. iscritti nel 2017 + nr. 2 fasc. iscritti nel 2018 per un totale di nr. 15 fascicoli.

Settore Giurisdizione Penale

All'inizio del periodo considerato risultavano pendenti n. 71 procedimenti rispetto ai n. 66 pendenti nel precedente periodo di riferimento. I procedimenti esauriti risultano essere n. 84.

Rispetto al periodo precedente risulta decremento delle definizioni pari al 34,9%. I dati sono collegati al lavoro della Procura della Repubblica.

SETTORE PENALE Periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021

PENDENTI AL 30/06/2020	PERVENUTI NEL PERIODO	ESAURITI NEL PERIODO	PENDENTI AL 30/06/2021	SENTENZE	ALTRO	UDIENZE
71	91	84	78	77	7	49

STATISTICA GIUDIZIARIA PENALE	DALL'01/07/2020 AL 30/06/2021
Appelli	10
Ricorsi	2

TRIBUNALE DI TREVISO

Pianta organica dei magistrati al 30 giugno 2021

FUNZIONE	ORGANICO	VACANTI	PRESENZA GIURIDICA	UOMINI	DONNE	EFFETTIVI	%SC. GIURIDICA	%SC. EFFETTIVA
Presidente di Tribunale	1	0	1	1	0	1	0	0
Presidente Sezione di Tribunale	4	0	4	3	1	4	0	0
Giudice	32	6	26	13	13	26	18	18
Giudice Sezione Lavoro	4	0	4	2	2	4	0	0
Giudice onorario di tribunale	17	5	12	0	12	12	29	29

La tabella aggiornata sopra riportata rappresenta la situazione dell'organico dei magistrati in servizio presso questo Tribunale alla data del 30.6.2021, ma va precisato che:

- un magistrato, la dott.ssa Laura Ceccon, è stata assente per malattia nei mesi di maggio e giugno 2021 e la sua assenza è proseguita e si protrarrà, nella migliore delle ipotesi, fino al gennaio del 2022;
- lo scorso settembre si è concluso il periodo di congedo per maternità di due colleghe, le dott.sse Petra Uliana e Alessandra Pesci, che sono state assenti dal servizio ognuna per circa 11 mesi;
- il 12.9.2020 è deceduto il dott. Alessandro Girardi e il 29.6.2021 è deceduta la dott.ssa Elisa Vicenzutti, la quale aveva preso servizio presso questo Tribunale in data 12.1.2021 (con provenienza dal Tribunale di Locri) e si trovava in congedo per maternità dal 26.1.2021.
- n. medio scopertura effettiva giudici togati nel periodo dal 1.7.2020 al 30.6.2021: 6 pari al 15%.
- n. medio effettivi in servizio: 35 su un organico di 41.
- n. magistrati con percentuali esonero: 8 (PT circa 50%, 4 PST con esonero 30%, 2 Magrif civile e penale 15%, 1 addetto alla formazione decentrata con esonero del 15%).
- Pianta organica GOP: n. 17 magistrati, posti scoperti n. 5 pari al 29,41%.

Pianta organica del personale amministrativo e personale in servizio "effettivo" al 30 giugno 2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA	APPLICATI PRESSO ALTRA SEDE	DISTACCATI PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE ASSEGNATO DALLA REGIONE
Dirigente	1	1	0	0%			
Direttori amministrativi	6	6	0	0%			
Funzionari giudiziari	26	19	7	27%	1		
Cancellieri	20	12	8	40%			
Contabili	1	1	0	0%			
Assistenti	41	35	6	15%		3	
Operatori giudiziari	12	11*	1	8%			
Conducenti automezzi	3	0	3	100%			
Ausiliari	10	5	5	50%			
TOTALE	120	90	30	25%	1	3	
Personale ad altro titolo							5

La scopertura complessiva del personale amministrativo è del 25%, ma raggiunge praticamente il 40% se si tiene conto dei lavoratori che fruiscono dei permessi ex L. 104/1992, di quelli assenti sino a due anni per gravi motivi di famiglia o per malattia ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001, di quelli part-time.

Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici

La dotazione informatica degli uffici appare adeguata, anche se sarebbe opportuno rinnovare la fornitura di personal computer con macchine più recenti.

L'ufficio utilizza n. 17 fotocopiatori in locazione (utilizzati anche come stampanti e scanner di rete).

E' opportuna e auspicabile la fornitura di nuove stampanti e nuovi scanner.

Gli applicativi ministeriali in uso nel settore civile sono i seguenti:

- SICID (Contenzioso civile, Volontaria Giurisdizione e Lavoro);
- SIECIC (Procedure concorsuali ed esecuzioni civili).

Gli applicativi ministeriali in uso nel settore penale sono i seguenti:

- SICP (Registro penale generale), SIGE (Esecuzione penale), SIPPI (Misure di prevenzione- per il residuo pendente di competenza), SNT (Notifiche), CONSOLLE AREA PENALE (Statistiche), Giada 2.

Per i servizi amministrativi vengono utilizzati:

- SIAMM (Recupero crediti, Spese anticipate e prenotate), SIAMM-AUTOMEZZI (Gestione auto di servizio), Sript@ per il protocollo e il software ministeriale TM per la gestione delle presenze.

Presso l'Ufficio N.E.P. è in uso un software ministeriale GSA.

Gli Uffici dei Giudici di pace utilizzano SIGP per il civile, SICIP per il penale e SIAMM.

Livello di attuazione del processo telematico nel settore civile e nel settore

Settore Civile

Nel settore civile vengono regolarmente usati tutti gli applicativi ministeriali.

Tutti i magistrati togati usano regolarmente la consolle. Tranne rarissime eccezioni tutti i provvedimenti vengono redatti e depositati con modalità telematica.

Nell'anno 2021 i magistrati hanno potuto usufruire dei corsi mediante affiancamento di esperti per il miglior utilizzo degli applicativi Consolle, Word, Excel organizzati in attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione dell'Obiettivo 14 (Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile) del Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione del Veneto, Asse 4 – FASE 2.

Settore Penale

E' regolarmente in uso l'applicativo Giada 2, che regola la distribuzione tra i GIP dei procedimenti seguendo i criteri tabellari e permette la fissazione delle udienze ripartendo tra le stesse i procedimenti in modo da non appesantirle.

E' iniziato l'uso del TIAP (applicativo che consente la digitalizzazione dell'intero fascicolo e l'accesso telematico agli atti per tutti i soggetti interessati) per alcuni procedimenti (richieste di misure cautelari personali e richieste di decreto penale), tra cui quello di Veneto Banca I.

E' in uso, come previsto dalla legge 137/2020, lo strumento della pec dedicata per il deposito (facoltativo) di atti, documenti ed istanze con valore legale, che seppur legato all'emergenza sanitaria, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione avviato.

Gli applicativi in uso concernono prevalentemente la parte amministrativa del procedimento penale e, pur avendo certamente migliorato la qualità del servizio, hanno reso laboriosa la gestione dell'iter procedimentale a causa della mancanza di atti "nativi digitali", che impone la continua scansione (digitalizzazione) dei provvedimenti da inserire nel sistema.

Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti, soprattutto in materia processuale

Settore Civile

FAMIGLIA

Come già rilevato nelle relazioni degli scorsi anni, le riforme in tema di diritto di famiglia specificamente: **L.10.12.2012 n.219 “disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”** che all’art.3 ha radicalmente modificato l’art.38 disp att. cc. trasferendo al Tribunale ordinario tutta la competenza sull’affidamento dei figli minori non matrimoniali anche in tema di procedimenti ablativi della responsabilità genitoriale nella pendenza dei giudizi di separazione, divorzio e di quelli ex art.316 cc, e **DL 28.12.2013 n.156 “revisione delle disposizioni in materia di Filiazione, a norma dell’art.2 della L 10.12.2012 n.219”**, hanno determinato un aumento del contenzioso della volontaria giurisdizione e posto questioni giuridiche diverse e nuove rispetto all’originario panorama della famiglia. Nell’anno giudiziario in commento sono sopravvenute 496 cause in materia di famiglia iscritte nella V.G. (contro le 379 dell’anno giudiziario precedente), le definizioni sono state 478 (c/316), le pendenze finali 206 (c/183).

Per quanto risulta, sinora è stata iscritta una sola causa avente per oggetto le unioni civili di cui alla **L. 20.5.2016 n.76**.

La negoziazione assistita introdotta con DL n.132/2014, convertito in L.n.162/2014 **“misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”** che ha previsto la possibilità di accordi in tema di separazione e divorzio con l’opera di assistenza degli avvocati o conclusi avanti l’Ufficiale dello Stato Civile, non ha sortito l’esito sperato. Pur non avendo la disponibilità di dati statistici, di fatto sono assai rari i casi definiti con le predette modalità e il Tribunale ordinario, in definitiva, non ha potuto trarre alcun beneficio sotto il profilo della riduzione del contenzioso.

Il cosiddetto “Divorzio breve”, introdotto **con la legge 6.5.2015 n.55**, ha determinato, invece, un fisiologico aumento delle istanze di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento, essendo stato normativamente ridotto il tempo intercorrente tra la pronuncia di separazione e la richiesta di divorzio, generando anche questioni relative alla riscontrata pendenza di entrambi i giudizi. Fortunatamente i casi di pendenza contestuale dei due giudizi sono numericamente quasi irrilevanti (3 o 4 all’anno).

Sono numerosi (anche se non si possiede il relativo dato statistico) i reclami avverso i provvedimenti del Giudice tutelare. Tali procedimenti sono trattati in composizione collegiale e quindi impegnano notevolmente il Tribunale.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E NORME A TUTELA DELLE PERSONE DEBOLI

Riguardo alla volontaria giurisdizione va segnalate **la legge cosiddetta “dopo di noi” n.112/2016, entrata in vigore il 25.6.2016** che propone, per la prima volta, un piano volto a garantire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone affette da **disabilità gravi** e, soprattutto, propone un supporto concertato ai disabili gravi dopo la perdita del sostegno dei genitori. Si tratta di norme che vanno coordinate con le procedure di Amministratore di Sostegno.

Per tali ultime procedure il Tribunale ha elaborato un protocollo di intesa, emanato il 12.4.2019, frutto del lavoro di concerto di una “Tavola rotonda” ove hanno partecipato figure professionali di diversa provenienza e competenza e che, sperimentato, costituisce un valido vademecum per l’utenza sia tecnica che non.

Parimenti collegata alla misura dell’Ads è **la legge 22.12.2017 n.219, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**. Tale normativa regola un settore particolarmente delicato che ha già evidenziato qualche problema in sede interpretativa. La problematica del consenso informato si inserisce in molteplici procedure che possono riguardare sia soggetti incapaci sia minori. Non sono disponibili dati statistici.

Va segnalata anche l'entrata **in vigore dell'art.5 comma 3 del D.L. n.1/2021 relativamente al trattamento vaccinale anti Covid-19 per soggetti incapaci, ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali** che ha imposto **la redazione di linee guida datate 11.1.2021**, pubblicate anche nel sito del Tribunale di Treviso a cui è seguita in data 26.4.2021 la pubblicazione di un **addendum a seguito della entrata in vigore della legge 25.1.2021 n.6** che ha abrogato il decreto legge sopra indicato, sostanzialmente estendendo la procedura del consenso al trattamento sanitario del vaccino Covid-19 per tutti i soggetti incapaci anche non ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali. Non si dispone di dati statistici su tali procedure, che comunque sono state poche.

La Legge n.24 dell'8.3.2017, in tema di "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE DELLE PERSONE ASSISTITE NONCHÉ IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE", sta creando problemi applicativi di non semplice soluzione.

La necessità della nomina di un medico specialista della materia trattata indipendentemente dalla difficoltà tecnica della causa crea problemi nel reperimento di tale figura professionale, non essendo stati ancora istituiti formalmente i relativi albi. Si tenga altresì conto che lo specialista deve essere professionalmente conosciuto e ragionevolmente apprezzato dal Consulente nominato in via principale, al fine di garantire la sinergia indispensabile per il buon esito del lavoro peritale.

Non si possono ancora esprimere valutazioni in merito all'effetto deflattivo della nuova normativa laddove ha introdotto l'obbligo dell'accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa (in alternativa alla mediazione), quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Manca infatti una rilevazione statistica disaggregata di tali procedimenti rispetto a quelli promossi in via di urgenza ai sensi dell'art. 696 C.P.C.

La legge prevede inoltre la possibilità di promuovere il giudizio con ricorso ex art.702 bis cpc. Qualora non ricorrano le condizioni per il mutamento del rito, il giudice dovrà introitare cause particolarmente delicate con la redazione di provvedimenti equiparabili sotto il profilo motivazionale e dello studio della controversia, ad una sentenza, ma in presenza di una cognizione sommaria, con evidente ripercussione negativa sull'agenda delle cause a precisazione delle conclusioni.

Si segnala anche in questo caso che, proprio per la delicatezza della materia trattata e la necessità di un coordinamento giurisprudenziale, sono in corso presso questo Tribunale i lavori per la redazione di linee guida in materia di Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi dell'art.8 della L.n.24/2017 con la partecipazione di figure professionali di diversa estrazione (magistrati, funzionari amministrativi, avvocati, medici legali) impegnate in incontri mensili dal mese di giugno 2021.

MAGISTRATI ONORARI

Relativamente al Decreto Legislativo del 13.7.2017 n.116 in tema di "**Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio a norma della legge 28 aprile 2016, n.57**", va apprezzato l'ampliamento della competenza del giudice di pace, dato che comporterà uno sgravio per il Tribunale. Va però considerato, in senso negativo, che il giudice onorario, a mente dell'art. 11 co 6 del predetto decreto, non potrà più trattare procedimenti in materia di famiglia, con evidenti ripercussioni negative sulla gestione di tale materia, non essendo sufficiente a tal fine la possibilità di comporre i Collegi con il magistrato onorario, come recentemente confermato dal CSM.

CONCILIAZIONI

Il dato numerico delle conciliazioni derivanti dall'uso della facoltà prevista dall'art. 185bis cpc non è estraibile dai dati ministeriali. Tuttavia l'elevato numero di procedimenti "altrimenti definiti" testimonia l'efficacia deflattiva dell'istituto della conciliazione su proposta del giudice.

Settore Penale

CODICE ROSSO

Legge numero 69 del 19 luglio 2019 recante disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica di genere (cosiddetto codice rosso).

La normativa in questione ha avuto grande incidenza sul lavoro dell'ufficio ed in particolare per quanto concerne le funzioni del Giudice per le Indagini Preliminari: nel periodo considerato le misure

cautelari personali emesse nell'ambito di procedimenti iscritti per reati rientranti nel cd. "codice rosso" sono state 300, pari al 69,9% del totale (il totale delle misure emesse è di 429).

Gli incidenti probatori disposti nell'ambito dei predetti procedimenti sono stati 30 sul totale di 37. Pressoché nella totalità dei procedimenti nei quali è stata emessa la misura cautelare, l'azione penale è stata esercitata mediante richiesta di giudizio immediato, cui ha fatto seguito il relativo decreto emesso dal GIP. Nel termine di cui all'art. 458 co. 1 c.p.p. è stata avanzata in via preponderante richiesta di definizione del procedimento con ammissione al giudizio abbreviato o (in via minoritaria) applicazione della pena.

Nella fase dibattimentale si è registrato un significativo aumento dei processi fissati con rito immediato, sia nel settore monocratico (quando vengano contestati i reati di cui all'art. 572 o 612 bis c.p.) che nel collegiale (quando venga contestato, come spesso accade, il reato di cui all'art. 572 con l'aggravante ad effetto speciale di cui al comma 2, o quando i fatti di cui all'art. 572 c.p. si accompagnino a fatti di violenza sessuale).

L'arrivo di processi da rito immediato comporta di per sé l'inserimento all'interno della programmata attività di udienza dibattimentale di processi non previsti, con conseguenti complicazioni nella gestione del ruolo.

Inoltre gli immediati da codice rosso necessitano di pronta trattazione, perché hanno quasi sempre imputati con misura cautelare, richiedono altresì complessa attività istruttoria, con conseguente difficoltà di reperire spazi adeguati ed a breve.

Nella maggior parte dei casi si rende quindi necessario spostare altri processi già fissati aventi grado di priorità minore, ovviamente con complicazioni nella gestione del ruolo.

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE

L'istituto inizia ad avere una discreta applicazione.

La difficoltà maggiore è costituita dal determinare l'eshaustività della riparazione del danno, giacché la persona offesa tende solitamente, attraverso il proprio difensore, a ritenere insoddisfacente l'offerta dell'imputato, e il giudice si trova privo di strumenti per verificare l'effettiva entità del danno, dovendo così decidere senza adeguato approfondimento sul punto, costretto ad accogliere l'istanza dell'imputato, ove non palesemente inadeguata, onde perseguire l'intento deflattivo del legislatore.

SITUAZIONE CARCERARIA DEL CIRCONDARIO

Non si dispone di alcun dato.

MESSA ALLA PROVA

L'istituto ha trovato nel periodo ampia applicazione (in sede di opposizione a decreto penale di condanna e, più sporadicamente, in fase di indagini preliminari) con particolare riferimento ai reati stradali di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti (in particolare nei casi in cui la contestazione dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale preclude la possibilità di conversione della pena in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis C.d.S.) e alle lesioni stradali di cui all'art. 590 bis c.p. Non sono mancati casi nei quali la messa alla prova ha trovato spazio nell'ambito di reati contro il patrimonio (furti aggravati con strappo) e contro la persona (lesioni volontarie, anche aggravate).

Le criticità nell'applicazione del predetto istituto sono connesse principalmente alle tempistiche non brevi (determinate dal numero sempre crescente di richieste) necessarie all'UEPE per svolgere la relazione d'indagine sociale e predisporre il programma di trattamento.

L'emergenza sanitaria della primavera 2020 ha determinato inoltre un grave ritardo nello svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso gli enti convenzionati con il Tribunale da parte degli ammessi al beneficio, oltre ad un inevitabile ulteriore rallentamento da parte dell'UEPE nell'elaborazione dei programmi e nella redazione delle relazioni conclusive, funzionali alla verifica dell'esito della sospensione con messa alla prova. Anche il reperimento dell'ente presso cui i lavori (snodo fondamentale della MAP) possano essere svolti rappresenta un dato critico: nonostante il numero degli enti convenzionati sia elevato, il grande numero di richieste e, da ultimo, le necessità di

contingentamento delle presenze per ragioni sanitarie rendono difficile l'accesso agli enti e l'effettuazione dell'attività di pubblica utilità.

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Questo istituto sta trovando applicazione con una certa frequenza nella fase dibattimentale. In particolare è stato applicato, a seguito delle aperture della Suprema Corte in materia di guida in stato di ebbrezza, nelle ipotesi di tasso alcolico di poco superiore alla soglia minima di legge.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

L'istituto ha trovato applicazione in un notevole numero di casi, soprattutto nei confronti degli stranieri privi di residenza o domicilio in Italia. È destinato inoltre a trovare ancor maggiore applicazione in conseguenza dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte a sezioni unite con sentenza 28/11/19, depositata il 17/8/20, con cui si è ritenuta l'insufficienza della notifica del decreto di giudizio nel domicilio eletto presso il difensore d'ufficio laddove non risulti che sia stato instaurato un effettivo rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo, ricevendo la notifica presso il difensore, abbia avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico.

Non si dispone di dati specifici su messa alla prova, particolare tenuità del fatto e sospensione per irreperibilità perché il SICP non è aggiornato con le normative che prevedono tali istituti se non a partire da settembre 2021

OMICIDIO E LESIONI STRADALI

Quasi tutti i procedimenti iscritti per il reato di omicidio stradale sono stati definiti davanti al GUP a seguito di scelta del giudizio abbreviato (anche condizionato) da parte delle difese degli imputati, scelta rispondente alla necessità di "mitigazione" (attraverso la riduzione premiale) delle pene edittali particolarmente elevate.

In particolare i procedimenti per omicidio stradale sono stati 59 nel periodo, di cui 24 pendenti e 35 sopravvenuti, e ne sono stati definiti 38, di cui 18 con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, 10 con decreto di archiviazione, 3 con rinvio a giudizio ed il reato in altro modo

La previsione della procedibilità d'ufficio per le lesioni stradali di cui all'art. 590 bis c.p. preclude la possibilità di estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.) e per remissione di querela, proprio in un ambito nel quale il risarcimento del danno (ad opera delle compagnie di assicurazione) comporta generalmente il disinteresse della persona offesa per le sorti del procedimento penale.

Nella fase dibattimentale sono stati trattati pochi casi. La difficoltà maggiore è costituita dalla necessità di adeguare le pene particolarmente elevate previste dalla nuova normativa con l'effettiva gravità dei fatti oggetto di imputazione.

Analisi quantitativa dei flussi.

Settore Civile

PROCEDIMENTI SICID

Il trend in calo da alcuni anni delle sopravvenienze dei procedimenti civili si è invertito in quest'ultimo anno. Infatti nell'A.G. 2020-2021 sono sopravvenuti 14.313 procedimenti a fronte dei 13.295 dell'A.G. precedente (e dei 14.528 dell'A.G. 2018/2019). Si è tornati insomma ai livelli ante Covid-19. Per contro, a comprova del buon lavoro svolto nonostante l'emergenza, si registra un + 7% medio di definizioni (specificamente: +10% nel contenzioso civile, -2% nel settore Lavoro e Previdenza¹⁾, -3% nei procedimenti speciali e + 22% nella Volontaria Giurisdizione), sono in calo le pendenze finali, che sono passate da 8.575 a 7.877, con una diminuzione dell' 8%.

L'aumento delle sopravvenienze ha riguardato gli affari civili contenziosi (da 3.928 a 4.784 procedimenti, pari a + 22%) e la volontaria giurisdizione (da 3.087 a 3.782, pari a + 23%), mentre si

¹⁾ il dato riguardante le cause di lavoro e previdenza è solo apparentemente negativo, dato che l'ufficio ha lavorato per l'intero periodo con solo 3 giudici a fronte dei 4 previsti dall'organico.

registra un calo di sopravvenienze nel settore Lavoro e Assistenza obbligatoria (da 1.405 a 1.201 procedimenti, pari a -15%) e nei procedimenti speciali sommari (da 4.875 a 4.546, pari a - 7%). I procedimenti ultratriennali ⁽²⁾ pendenti in AREA SICID sono risultati 635 ⁽³⁾ (contro 840 al 30/6/2020, con diminuzione percentuale pari al 25% circa), a fronte di un totale pendenze alla stessa data di 7.877 (in percentuale gli ultratriennali sono quindi l'8% circa). I pendenti ultratriennali nel contenzioso civile sono 471 ⁽⁴⁾ (pari quindi al 9% circa dei 5.260 procedimenti di civile contenzioso pendenti al 30.6.2021).

Nella materia di Lavoro e Previdenza pendono 73 procedimenti ultratriennali, di cui ben 71 iscritti nel 2017. Anche nella Volontaria Giurisdizione la situazione è buona, dato che i procedimenti ultratriennali sono 82, e si deve tenere conto che in tale materia la durata dei procedimenti spesso dipende da circostanze estranee alla giurisdizione.

PROCEDIMENTI SIECIC

Pendenze. Nell'ultimo anno nel settore SIECIC vi è stata una sensibile riduzione delle pendenze passate da n. 6.483 dell'anno precedente alle attuali 5.155 (- 19,40%), in particolare:

- quanto ai fallimenti (senza contare le altre procedure concorsuali) la riduzione è stata del 13,88%, da n. 1210 a n. 1.042;
- quanto alle esecuzioni immobiliari la riduzione è stata del 19,49% da n. 3925 a 3160;
- quanto alle esecuzioni mobiliari la riduzione è stata del 32,92 % da n. 1236 a 829;

Sono in controtendenza i procedimenti prefallimentari (istanze di fallimento) passati da n. 50 a n. 79 (+58%).

Sopravvenienze. Il settore registra una riduzione delle sopravvenienze del 14,4% (nell'ultimo anno nr. 3.872 rispetto a nr. 4.522 dell'anno precedente). Il dato disaggregato tuttavia evidenzia che la riduzione delle sopravvenienze è limitata alle esecuzioni mobiliari, mentre in tutte le altre materie si è verificato un apprezzabile aumento. In particolare:

- quanto ai fallimenti si registra un aumento del 23,5%: da n. 123 a 152;
- quanto alle esecuzioni immobiliari si registra un aumento del 42,5%: da n. 478 a 681;
- quanto alle esecuzioni mobiliari si registra una riduzione del -26,6% da n. 3.615 a 2.655;
- quanto alle procedure prefallimentari si registra un aumento del 30%: da 277 a 360.

Definizioni. Complessivamente risultano definiti n. 5.271 procedimenti, contro i 5.188 dell'anno giudiziario precedente (+ 1,5%). In particolare:

- Le definizioni delle procedure fallimentari definite sono aumentate da 237 a 322 (+36%);
- Le esecuzioni immobiliari definite sono aumentate da 1.211 a 1.487 (+ 23%);
- Le procedure mobiliari definite sono diminuite da 3.403 a 3.093 (-9%);
- Le procedure prefallimentari (istanze di fallimento) definite sono passate da 304 a 322 (+6%)

Come si può vedere la riduzione delle pendenze è dipesa in gran parte dalla ottima produttività dei giudici addetti a tali materie.

Procedimenti ultratriennali (ultraquinquennali per quanto riguarda i fallimenti).

- I fallimenti ultraquinquennali ⁽⁵⁾ sono 430 contro i 498 del precedente anno giudiziario (-13,5%);
- Le Esecuzioni Immobiliari ultratriennali ⁽⁶⁾ sono 1.844 contro 2.423 (-23%);
- Le Esecuzioni mobiliari ultratriennali sono 85 contro le 48 dell'A.G. precedente. Si osserva in proposito che nelle statistiche 2019-2020 risultavano pendenti 11 procedure del 2016, mentre nelle statistiche di quest'anno ne risultano pendenti 53. I dati delle pendenze 2016 sono stati verificati e sono sostanzialmente corretti: l'apparente anomalia trova spiegazione nel fatto che i dati non comprendono i procedimenti sospesi (al 30/6/2020 i non sospesi 2016 erano 14 e i sospesi 73, in totale 87; al 30/6/2021 i non sospesi 2016 erano 56 e i sospesi 11, in totale 67). Ciò significa

²) intendendosi per tali quelli iscritti prima del 1.1.2018.

³) di cui più della metà (386) iscritti nel 2017.

⁴) di cui 289 iscritti nel 2017.

⁵) intendendosi per tali quelli iscritti prima del 1.1.2016.

⁶) ossia iscritte ante 1.1.2018.

che tra il giugno 2020 e il giugno 2021 oltre 60 procedimenti 2016 sospesi sono stati riassunti aumentando il numero delle pendenze 2016 rispetto all'estrazione fatta l'anno precedente. Nonostante le gravi carenze d'organico anche in queste materie si registra un apprezzabile smaltimento dell'arretrato. Per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari, solo con l'art. 40 -quater del d.l. n. 41/2021, entrato in vigore il 23.03.2021, è stato esteso il blocco degli sfratti, originariamente previsto dall'art. 103, comma 6, d.l. 18/2020, anche alle procedure esecutive immobiliari. L'art. 103, comma 6 d.l. 18/2020, infatti, aveva inizialmente previsto la sola sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, ed era stato ritenuto non applicabile alle procedure esecutive atteso che l'ordine di liberazione (provvedimento con il quale il g.e. dispone la liberazione degli immobili) è provvedimento diverso da quello di rilascio citato dalla norma. Pertanto, il c.d. blocco degli sfratti ha avuto per ora effetti limitati sulla definizione delle procedure esecutive, tenuto anche conto che fino a giugno del 2021 le esecuzioni aventi ad oggetto gli immobili occupati dal debitore e dalla sua famiglia sono state sospese ex art. 54 ter l. 27/2020. La vigenza delle due sospensioni farà, invece, sentire i propri effetti almeno per i prossimi due anni, tenuto conto che solo a partire da giugno di quest'anno è stato possibile riprendere l'attività esecutiva nelle procedure aventi ad oggetto immobili abitati dall'esecutato e/o dalla sua famiglia, che rappresentano almeno il 50% delle procedure esecutive pendenti. Nelle procedure fallimentari l'impatto è stato molto contenuto, come dimostrano i dati positivi sulla diminuzione delle pendenze e sull'aumento delle definizioni.

Settore Penale

UFFICIO GIP/GUP

L'ufficio GIP/GUP ha avuto un aumento delle iscrizioni (n. 7260 a fronte delle n. 6795), un significativo aumento delle definizioni (n. 6617 rispetto a n. 5.263 dell'anno precedente) e una sostanziale stabilità delle pendenze finali (n. 6389 rispetto alle 6373 dell'anno precedente).

Le pendenze finali costituiscono un dato negativo che non trova corrispondenza nella realtà quotidiana del lavoro dei magistrati dell'ufficio, che riescono a smaltire gli affari loro assegnati in tempo reale o comunque nei tempi strettamente connessi alla fissazione delle udienze e delle notifiche.

Da una verifica effettuata mediante inventario fisico è emerso che la pendenza è determinata in buona parte dai fascicoli in lavorazione presso la Cancelleria, che per le gravi scoperture di organico si trova in difficoltà e non riesce a smaltire quanto depositato dai giudici.

In particolare risultano oltre 3000 decreti penali in attesa di battitura o alla firma dei GIP, cui devono aggiungersi i decreti in attesa di esecutività, in fase di notifica ed i decreti già opposti con richiesta di giudizio immediato (i quali ultimi restano in carico all'ufficio Gip sino a ridosso della data d'udienza dibattimentale, individuata attraverso l'applicativo Giada 2 a sei – otto mesi dall'interrogazione).

Si tratta complessivamente di un numero di procedimenti che supera ampiamente la metà di quello relativo alla pendenza finale di 6389, con l'ovvia conseguenza che la "pendenza reale" dell'ufficio quanto al lavoro dei magistrati si attesta a meno della metà del dato di rilievo statistico.

Ciò significa che, la produttività dei magistrati è stata elevata.

Si precisa che in occasione dell'entrata in funzione dell'ufficio del processo sarà possibile utilizzare i nuovi addetti per contribuire a sbloccare la situazione dei decreti penali, soprattutto con riferimento a quelli in attesa di battitura, ma dovrà poi essere affrontato il problema del prevedibile proporzionale aumento delle opposizioni, e del conseguente aumento dei processi a dibattimento, con intasamento dei ruoli dei giudici dibattimentali ed aumento delle relative pendenze (problema che potrebbe essere superato solo con la copertura dei posti dei giudici in organico – attualmente sono presenti 6 giudici sugli 8 previsti - e con l'utilizzo dei Gop per le opposizioni a decreto penale. Attualmente su 12

Gop in servizio presso il Tribunale, a causa delle scoperture di organico e della mancanza di competenza in materia penale, nessuno di essi è addetto a tale settore).

L'attività di filtro dell'ufficio GIP/GUP, in particolare per quanto riguarda i definiti per prescrizione, è attestata dal numero di archiviazioni per prescrizione, pari a nr. 489, corrispondente al 7,8% dei definiti, rispetto al dato del 6,9% del dibattimento collegiale e al 12,9% di quello monocratico.

Deve, infine, evidenziarsi che non essendovi problemi di arretrato l'ufficio GIP GUP riesce a definire in tempi ragionevoli i procedimenti in entrata (il 64% dei procedimenti è definito entro 6 mesi, il 11% tra 6 mesi e un anno, il 13% da 1 a 2 anni e il 16% oltre i 2 anni).

DIBATTIMENTO

Le pendenze, sia per il settore monocratico che per quello collegiale sono aumentate nel periodo 2020/2021.

Ciò vale soprattutto per il monocratico.

Infatti si è passati, per detto settore, da 2395 procedimenti pendenti nel periodo 2019/2020 a 2985 nel periodo 2020/2021 (+24,63%).

L'aumento è stato determinato dalla minore definizione di procedimenti a causa della prolungata sospensione dell'attività processuale nel periodo cosiddetto Covid 19 e dall'ingresso di processi di particolar rilevanza e difficoltà che si sono riverberati negativamente sul monocratico, quali il processo collegiale c.d. "Veneto Banca I" (di elevata risonanza mediatica, con oltre mille parti civili costituite, termini di prescrizione ravvicinati e contestazioni tecnicamente complesse) che sta impegnando tre giudici della sezione con udienze settimanali dal mese di aprile 2021, con conseguente necessità per gli stessi di rinviare almeno un'udienza monocratica a settimana, e due processi di Corte d'Assise, pendenti contemporaneamente, che impegnano gli altri tre giudici della sezione, con conseguente necessità anche per essi di rallentare o rinviare la trattazione dei processi ordinari, specie quelli monocratici.

Ciò ha determinato anche una riduzione delle definizioni, passate nel monocratico da 1396 a 1069 (-23,42%).

La situazione non è destinata a migliorare, ma anzi a peggiorare, tenendo conto che è in arrivo il secondo troncone del processo "Veneto Banca" (associazione a delinquere finalizzata alla truffa), con prevista costituzione di parte civile di circa 1600 persone offese, e che risultano altresì in arrivo ben quattro processi di Corte d'Assise.

A ciò va aggiunto che due giudici della sezione diventeranno nel 2022 decennali, e che si porranno problemi per la loro sostituzione.

Analisi qualitativa del contenzioso

Settore Civile

FAMIGLIA - SEPARAZIONI E DIVORZI

Sono notevolmente aumentate, rispetto al precedente anno giudiziario le sopravvenienze in materia di famiglia (2192 sopravvenienze – a fronte delle 1752 dell'anno giudiziario precedente, pari a un +25%).

Il Tribunale di Treviso registra il numero di sopravvenienze più elevato nel distretto di cause di separazione e divorzio (contro le 1938 del Tribunale di Vicenza e le 1911 del Tribunale di Verona). Si mantiene elevato anche il numero di cause di volontaria giurisdizione sopravvenute in materia di famiglia (n. 496 cause contro le 379 dell'anno giudiziario precedente).

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

Sono in aumento le procedure di amministrazione di sostegno. Le procedure pendenti al 30.6.2021 erano 5055 (contro le 4707 dell'anno precedente), le sopravvenienze dell'A.G. sono state 982, i definiti 991. L'aumento di queste procedure ha inevitabili ricadute negative sul complessivo lavoro dell'Ufficio, stante la pluralità degli adempimenti che gravano sui magistrati.

CONTENZIOSO BANCARIO

Il contenzioso in materia di contratti bancari ufficialmente risulterebbe passato (sulla base dei dati ministeriali) dai 486 procedimenti sopravvenuti nell'A.G. 2015/16 ai 26 procedimenti sopravvenuti nell'A.G. 2020/21, con un carico pendente al 30.6.2021 di soli 30 procedimenti. Significativa sarebbe la riduzione anche rispetto al periodo 30.6.2019/30.6.2020 che aveva visto l'iscrizione di 118 nuovi procedimenti.

Il dato però non considera i procedimenti iscritti sotto un oggetto diverso, in particolare i procedimenti iscritti come fideiussione e mutuo, che in questo periodo vedono in prevalenza come parte una banca.

Il dato contrasta anche con quanto risulta dalla Consolle, dove i procedimenti bancari risultano più numerosi (oltre 200 contro i 26 indicati nelle statistiche ministeriali).

Una certa riduzione del numero dei procedimenti in tema di contratti bancari, anche latamente intesi, seppur non nel numero indicato nei dati ministeriali, dipende molto probabilmente dall'esaurimento di alcuni filoni di contenzioso che per alcuni anni avevano portato all'iscrizione di centinaia di cause ogni anno.

Il calo del contenzioso dipende anche dalla messa in liquidazione coatta amministrativa nel giugno del 2017 di Veneto Banca e di Banca Popolare Vicenza. Una parte consistente del contenzioso (circa il 40 %) ha visto coinvolte, infatti, le banche popolari venete.

DIRITTI REALI E AZIONI POSSESSORIE

Sulle controversie in materia di diritti reali e di possesso il dato delle iscrizioni è più costante. Sulle pendenze probabilmente ha avuto un effetto deflattivo la riforma dell'art. 185 bis c.p.c.

In materia di diritti reali e di possesso, risulta che al 30.6.2017 i procedimenti pendenti erano 457 e i sopravvenuti nell'anno 211, mentre al 30.6.2021 i pendenti sono 336 e i sopravvenuti 215 (l'anno scorso le sopravvenienze erano state di meno, attestandosi sulle 123).

SUCCESSIONI

Significativo risulta anche il numero delle controversie in materia di successioni e divisioni (cause pendenti n. 183) la cui complessità è notoriamente in *re ipsa*.

In questo caso il numero delle sopravvenienze, pressochè costante tra le 90 e le 100 nuove iscrizioni nell'arco del periodo dal 2017 al 2020, è calato nel periodo dal 30.6.2020 al 30.6.2021 passando a 69 nuove iscrizioni.

E' calato anche il numero delle pendenze, passato da 256 procedimenti al 30 giugno 2020 a 183 procedimenti al 30 giugno 2021.

CONTRATTI D'OPERA E APPALTO

I dati del foglio excel ministeriale ci dicono che è ancora consistente anche il contenzioso relativo ai contratti d'opera e agli appalti, che vede pendenti 427 procedimenti.

Al 30.6.2018 i procedimenti pendenti erano 581.

Le sopravvenienze in materia di contratti d'appalto e d'opera sono costanti nell'ultimo triennio, passando dai 257 procedimenti di tre anni fa ai 265 procedimenti dell'ultimo rilevamento.

Tale dato evidenzia un significativo smaltimento nel periodo di riferimento di tale tipologia di cause, diminuite di una percentuale pari a circa il 25%.

SFRATTI

Le sopravvenienze di procedimenti in materia di sfratto, che erano in crescita negli anni scorsi, essendo passate dalle 195 sopravvenienze del 2017 alle 552 sopravvenienze rilevate al 30.6.2020, sono calate nell'ultimo periodo, che ha visto un afflusso di 201 nuove sopravvenienze. Le pendenze erano 156 al 30.6.2017, 124 al 30.6.2020 e sono 165 al 30.6.2021.

I decreti legge che a partire dallo scoppio della pandemia (da ultimo il D.L. 41/2021) hanno previsto la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sia ad uso abitativo che non abitativo, hanno con tutta probabilità inciso sull'iscrizione dei nuovi procedimenti di sfratto, dato che alla conclusione del procedimento di cognizione non è poi potuta seguire negli ultimi 18 mesi l'esecuzione del provvedimento di sfratto.

SOVRAINDEBITAMENTO

Sono in aumento le pendenze delle procedure di sovraindebitamento, anche per effetto dell'art. 4-ter della legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del d.l. 28.10.2020 n. 137 (Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, e norme relative alle procedure pendenti). Attualmente sono pendenti n. 125 procedure contro le 90 del 31-12-2020 (il dato della pendenza si giustifica anche con la durata almeno quadriennale delle procedure che hanno visto un notevole incremento solo dal 2018).

Settore Penale

Per ciò che attiene gli aspetti più rilevanti della giurisdizione appare opportuno segnalare la trattazione e la definizione di alcuni procedimenti di particolare complessità, per la pluralità di imputati, per il numero delle imputazioni e per le questioni di fatto e di diritto dibattute.

In particolare da aprile 2021 è in corso di trattazione il procedimento a carico di Consoli Vincenzo (ex A.D. di Veneto Banca I), imputato dei reati di aggrottaggio, ostacolo alla vigilanza e altri, nel quale si è registrata la costituzione di moltissime parti civili (sono stati depositati circa 1000 atti di costituzione di parte civile), e lo stesso, trattato con udienze a cadenza settimanale, verrà verosimilmente chiuso entro dicembre 2021 onde evitare il rischio di prescrizione per i reati collegati alle pretese risarcitorie delle parti civili.

Sono inoltre in corso di definizione due processi di competenza della Corte di Assise, uno per omicidio premeditato e l'altro per l'attentato per finalità di terrorismo o di eversione e per strage (artt. 280 e 285 c.p.)

GIP/GUP

A seguito della crisi delle banche venete (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) sono aumentati i procedimenti per reati finanziari e per truffa. Si mantengono su elevati livelli quantitativi e qualitativi i procedimenti per bancarotta, semplice e fraudolenta.

DIBATTIMENTO

E' significativo il numero di procedimenti celebrati con rito collegiale in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di violenza sessuale caratterizzati da consistente difficoltà di trattazione: i primi per la rilevanza socio economica e la complessità dei meccanismi distrattivi utilizzati, i secondi per le difficoltà connesse ai profili valutativi della prova testimoniale con particolare riferimento alle persone offese minorenni.

Nel settore dibattimentale monocratico si registra un numero elevato di procedimenti per guida in stato di ebbrezza, spesso con incidente stradale, ovvero per lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa antinfortunistica, generalmente trattati con opposizione a decreto penale di condanna.

Per quanto riguarda i procedimenti relativi alle cd. "fasce deboli" (maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violazione agli obblighi di assistenza familiare), gli stessi risultano contrassegnati da istruttorie complesse per numero di testimoni indicati e la connessa necessità di individuare riscontri alle contrapposte versioni fornite dalle parti.

Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici in generale

Settore civile

Con provvedimento presidenziale del 23/10/2020 è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di analizzare e risolvere tutte le problematiche connesse all'utilizzo della Consolle del PM e dell'applicativo Sicid UAC, onde consentire ai Pubblici Ministeri di interloquire telematicamente con il Tribunale nei procedimenti civili ai quali i PM partecipano. Le attività sperimentate hanno dato risultati molto positivi. E' auspicabile che prosegua il rapporto di collaborazione con la Procura.

Sono stati predisposti programmi annuali per la definizione dei procedimenti civili e penali, la cui attuazione viene verificata dal PT e dai PST.

In materia di sfratti è stato ideato ed adottato un sistema di prenotazione telematica delle udienze che ha dato ottimi risultati in termini di efficienza e di gradimento dell'utenza, considerato che è previsto un numero massimo di iscrizioni per udienza e ad orari cadenzati, che consente di evitare sovraffollamenti e lunghe attese.

Nel settore delle esecuzioni immobiliari in data 17/11/2020 è stata pubblicata la circolare "Linee Guida ai professionisti delegati alle vendite e ai custodi per le attività da svolgersi nel corso dell'emergenza da Covid-19", circolare che integra le due precedenti finalizzate a regolare l'attività dei custodi e dei delegati, a velocizzare le procedure e a ridurre sensibilmente l'arretrato.

Settore Penale

Il coordinamento dell'Ufficio GIP - GUP con la Procura della Repubblica avviene attraverso la c.d. commissione flussi interna ex art. 15 D.Lvo. 273/1989 che si riunisce con cadenza trimestrale per la verifica delle statistiche trimestrali e per la discussione di problematiche dell'ufficio.

Il monitoraggio dei flussi avviene trimestralmente attraverso l'apposita commissione ex art. 15 D.Lvo. 273/1898 e periodicamente in occasione delle riunioni con cadenza mensile ex art. 97 Circ. Tab. tra i magistrati dell'ufficio GIP GUP.

In funzione dello svolgimento dell'udienza preliminare del c.d. Processo Veneto Banca I (l'udienza preliminare si è conclusa il 20/2/21 con il rinvio a giudizio di Consoli Vincenzo per i reati di aggiottaggio, ostacolo alla vigilanza, falso in prospetto) sono stati previsti parziali esoneri a favore del GUP titolare del procedimento. Per consentire il rapido svolgimento del dibattimento (iniziato il 10/4/21 e con termine previsto entro il mese di dicembre del corrente anno) è stato disposto il rinvio, per tutta la durata del dibattimento, di un'udienza monocratica per settimana per ciascuno dei componenti del collegio (dottori Umberto Donà, Alberto Fracalvieri, Carlotta Brusegan).

È in funzione presso il tribunale di Treviso il sistema Giada che provvede alla fissazione delle prime udienze dei processi avanti il tribunale, sia monocratico che collegiale, con criteri preimpostati, basati sulle priorità previste dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p., sulle priorità convenzionali previste a livello distrettuale, sul peso dei processi in relazione alla gravità delle contestazioni e al numero di imputati. Nell'individuazione delle udienze successive alla prima i giudici della sezione dibattimento tengono poi conto del grado di priorità del processo, della data di prescrizione dei reati, della presenza o meno della parte civile, dando preferenze ai processi con reati prioritari, e nell'ambito di questi a quelli con parte civile costituita, calendarizzando le udienze necessarie per arrivare alla decisione sin dall'inizio, in modo da garantire la chiusura dei processi prioritari in tempi sufficientemente rapidi.

Nel contempo i processi non prioritari, o con data di prescrizione nei 24 mesi successivi alla prevedibile data della pronuncia della sentenza, vengono trattati solo nei residui spazi disponibili.

In entrambi i settori, penale e civile, anche durante l'emergenza Covid-19, si è fatto ampio ricorso ai protocolli, in particolare con C.O.A., in un'ottica di fattiva collaborazione.

Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato e con quale modalità e periodicità viene verificato lo stato di avanzamento dei programmi

Sono stati predisposti programmi annuali per la definizione dei procedimenti civili e penali, la cui attuazione viene verificata dal PT e dai PST. Nel penale, il monitoraggio dei flussi avviene trimestralmente attraverso l'apposita Commissione ex art. 15 D. Lvo 273/1989 e, periodicamente, in occasione delle riunioni con cadenza mensile ex art. 97 Circ. Tab. tra i magistrati del settore dibattimentale e dell'ufficio GIP/GUP.

Durata media dei procedimenti sia nel settore civile che nel settore penale e raffronto con la durata media dell'anno precedente ed eventuali considerazioni in proposito.

Settore civile

Il Ministero non ha fornito dati in merito. Si fa riserva di aggiornare la relazione qualora provengano i dati.

Settore Penale

Si registra un generalizzato aumento della durata dei procedimenti penali. Specificamente la durata dei dibattimenti conclusi con sentenza collegiale è passata da 749 a 772 giorni; la durata dei dibattimenti conclusi con sentenza monocratica è passata da 467 giorni a 499 ; la durata dei procedimenti davanti al Gip/Gup è passata da 168 a 298 giorni .

Tale aumento si ritiene sia stato determinato, per quanto riguarda il collegiale, sia dall'incremento dei processi fissati per il dibattimento (tra cui quelli da immediato), sia dall'arrivo di processi di particolare complessità, tra cui quello c.d. "Veneto Banca I" e quelli di competenza della Corte di Assise ; per quanto riguarda il monocratico , ai numerosi rinvii che sono stati necessari per consentire la trattazione dei processi collegiali "straordinari" sopravvenuti.

Data più lontana di udienza fissata per la definizione

Nel civile la data più lontana di fissazione udienza per la definizione è il 7.12.2023.

Notizie sull'uso di applicativi e di sistemi informatici per la gestione dell'emergenza da Covid-19

Settore Civile

L'applicativo TEAMS è stato (e viene) usato raramente per le udienze da remoto. Più frequentemente è usato per le riunioni tra magistrati e per le Camere di Consiglio (come consentito dall'art. 23 d.l. 137/2020).

Per le udienze è stata – e viene - usata in prevalenza la modalità di trattazione cartolare dell'udienza, laddove consentita. Tale modalità è notevolmente agevolata dalle funzionalità della consolle del magistrato. Viene adottata quasi sempre nelle separazioni consensuali con l'assistenza legale e nei divorzi congiunti, sempre che non prevedessero trasferimenti immobiliari con efficacia reale, in conformità alle Linee Guida fornite dalla Corte d'appello. Viene inoltre adottata molto frequentemente per le udienze di ammissione delle prove e più ancora per quelle di precisazione delle conclusioni.

L'udienza a trattazione scritta si è rivelata una modalità particolarmente efficace per la celebrazione di molte udienze, tanto che sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto a consentire l'utilizzo di tale strumento (così come quello del giuramento dei consulenti) anche dopo l'uscita dall'emergenza.

Hanno continuato – e continuano - ad essere trattate in presenza le udienze presidenziali contenziose in materia di separazione e divorzi, quelle di prima comparizione e quelle di assunzione delle prove orali, mentre per quanto concerne le altre udienze di contenzioso civile e di volontaria giurisdizione la prevalenza dei giudici, come si è detto, ha preferito la trattazione cartolare. Quando è stata adottata la modalità in presenza delle parti, sono state osservate le misure di contenimento e di sicurezza raccomandate.

Dal maggio del 2020 il Tribunale ha adottato un sistema telematico di contingentamento degli appuntamenti per gli accessi alle cancellerie mediante il quale ha disciplinato con ottimi risultati l'afflusso degli utenti in funzione "anti-assembramento".

Il tribunale ha applicato con rigore la norma introdotta dal d.l. 18/2020 e ribadito dall'art. 221, comma 3 del D.L. 34/2020, che prevede il pagamento del C.U. e della anticipazione forfettaria solo mediante procedura telematica. In data 29/6/2020 il P.T. e il Presidente del COA hanno sottoscritto un protocollo che conferma l'obbligatorietà di tale modalità di pagamento.

Settore Penale

GIP – GUP

Nella prima fase dell'emergenza (marzo – luglio 2020) è stato impiegato l'applicativo TEAMS per le udienze di convalida dell'arresto/fermo e per la celebrazione di udienze con imputati detenuti. Successivamente le attività processuali sono avvenute prevalentemente in presenza delle parti, in

taluni casi mediante Teams, soprattutto in caso di udienze con imputati detenuti in case circondariali site in località lontane dal Tribunale di Treviso.

L'inidoneità, sotto il profilo della salvaguardia dal rischio epidemiologico, dei locali adibiti allo svolgimento degli incidenti probatori con vittime vulnerabili ha determinato la necessità di individuare valide alternative onde consentire la celebrazione dei predetti incumbenti in condizioni di sicurezza per l'utenza ed il personale: in un primo momento sono stati sfruttati i collegamenti audio-video già installati nelle aule d'Assise ed Aula B (dibattimento) per la celebrazione del processo "Veneto Banca I"; in un secondo momento, con il coinvolgimento e l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, è stato stabilito un collegamento audio-video tra la stanza adibita ad accogliere la vittima vulnerabile e la cd. sala di ascolto delle intercettazioni, avente dimensioni idonee ad accogliere tutte le parti processuali, il giudice ed il personale di cancelleria ed allestimento atto a garantire l'interazione.

DIBATTIMENTO

Per quanto riguarda il settore del dibattimento penale, nella prima fase dell'emergenza, cioè da marzo a luglio 2020, l'applicativo Teams è stato utilizzato per le udienze di convalida degli arresti ed il conseguente giudizio direttissimo ove svolto con rito alternativo, ed a tal proposito è anche stato sottoscritto un protocollo con il locale ordine degli avvocati.

Il medesimo applicativo è stato inoltre utilizzato per le riunioni tra i magistrati della sezione.

Successivamente tutte le attività processuali sono state svolte in presenza delle parti.

Informazioni sulla ricaduta della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Settore Civile

Nella fase 1 di sospensione dei termini (fino al 30.6.2021), sono state trattate le urgenze, utilizzando in prevalenza la trattazione cartolare e in via residuale quella da remoto.

Per la fase 2, è stato predominante l'impiego della trattazione cartolare.

In entrambe le fasi (e così pure attualmente) è stato usato con frequenza, come si è detto supra, l'applicativo Teams per le camere di consiglio e per le riunioni.

Nella fase 2 le udienze sono state celebrate con fisiologici assestamenti e rinvii, cercando di evitare assembramenti e, comunque, scaglionando gli orari e prevedendo l'uso di aule di maggiori dimensioni (in qualche caso per le udienze con la prevedibile presenza di molte parti si è optato per l'utilizzo delle tre aule di maggiori dimensioni collegate tra loro via audio video).

Per il giuramento dei CTU (e dei periti nelle esecuzioni immobiliari) è stato utilizzato nella quasi totalità dei casi lo strumento del giuramento telematico.

L'udienza a trattazione scritta si è rivelata una modalità particolarmente efficace per la celebrazione di molte udienze, tanto che sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto a consentire l'utilizzo di tale strumento (così come quello del giuramento dei consulenti) anche dopo l'uscita dall'emergenza.

Nonostante la normativa emergenziale, che peraltro, attraverso un più flessibile utilizzo degli strumenti processuali, ha consentito la prosecuzione dell'attività degli uffici, grazie all'elevata produttività dei magistrati sono state ridotte sensibilmente le pendenze (-1% contenzioso civile; - 15% lavoro e prev.; -10% procedimenti speciali sommari; - 25% volontaria giurisdizione; - 13,88% fallimenti; - 19,49 es. immobiliari; - 32,92 es. mobiliari).

Settore Penale

Nel settore penale il sostanziale arresto dell'attività per quasi 4 mesi (dal 9.3.2020 al 31.7.2020) ha contribuito ad un generalizzato aumento dell'arretrato (v. sub 6.2).

13.2.1. GIP/GUP. All'ufficio GIP/GUP nella Fase 1 (fino al 11.5.20 sono stati rinviati tutti i procedimenti già fissati diversi da quelli di cui all'art. 83 co. 3 lett.b) D.L. 18/2020 e 36 co. 2 D.L. 23/2020.

Nella fase 2 (dal 12.5.2020 al 31.7.20) sono stati trattati tutti i procedimenti indicati all'art. 83 comma 3 lett. b) DL 18/2020, senza la necessità della previa richiesta dell'imputato sottoposto a misura cautelare (di qualsiasi tipo) o interdittiva, detenuto, soggetto a misura di sicurezza o prevenzione, o del difensore.

Sono stati inoltre celebrati:

- 1) i processi immediatamente definibili, senza necessità di prove orali, in particolare:
 - processi con abbreviati, semplici o condizionati a mere produzioni documentali, già fissati per la discussione;
 - processi con richiesta di applicazione pena già calendarizzati;
 - processi con verifica della messa alla prova e, quindi, con programma di trattamento già ultimato;
 - incidenti di esecuzione con detenuto con richiesta di scarcerazione e/o rideterminazione pena incidente sulla scarcerazione;
- 2) i processi aventi ad oggetto i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- 3) ed inoltre i processi:
 - nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
 - nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
 - La trattazione è avvenuta a porte chiuse, nel rispetto delle norme volte ad evitare gli assembramenti, con attenta scansione oraria degli affari e consentendo l'ingresso in aula di volta in volta alle sole parti del procedimento in trattazione.

DIBATTIMENTO

All'ufficio dibattimento sono stati trattati:

- Sino al 11.5.20 i procedimenti indicati nell'art. 83 comma 3 lett. B D.L. 18/2020;
- dal 12.5.20 al 31.7.20 :
 - a) tutti procedimenti indicati all'art. 83 comma 3 lett.B D.L. 18/2020, anche senza previa richiesta dell'imputato o del suo difensore;
 - b) i processi che non richiedevano istruttoria dibattimentale e audizione di testimoni (ad eccezione dei processi per cui era fissata udienza filtro, che sono stati trattati solo a partire dal 1/6/20), e pertanto:
- processi con rito abbreviato semplice o condizionato a produzioni documentali o all'espletamento di perizia;
- processi in cui è stato chiesto il patteggiamento;
- processi in cui doveva essere effettuata la verifica della messa alla prova già eseguita;
- processi in cui doveva essere dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo, per prescrizione, per remissione della querela o per il verificarsi di altre cause di estinzione;
- gli incidenti di esecuzione;
- i procedimenti per riesame di misure cautelari.
- Dal 1/6/20 sono stati trattati, oltre ai processi di cui al periodo precedente, i processi per cui era fissata udienza filtro.
- Tutti gli altri processi sono stati rinviati fuori udienza con le modalità previste dall'art. 83 comma 14 decreto legge 18/2020.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO

Organico Magistrati, coperture, scoperture al 30.6.2021

Sono presenti 5 magistrati su 9 previsti in pianta organica.

Organico personale amministrativo al 30.6.2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA	PERSONALE IN COMANDO
Direttori amministrativi					
Funzionari giudiziari	1	1	0	0%	
Altri funzionari					
Cancellieri	1	1	0	0%	
Assistenti	5	5	0	0%	
Operatori giudiziari	1	1	0	0%	
Ausiliari	1	0	1	100%	
TOTALE	9	8	2	11,11%	
Personale presente ad altro titolo					4

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CONEGLIANO

Organico Magistrati, coperture, scoperture al 31 ottobre 2020

Sono presenti 2 magistrati su 4 previsti in pianta organica.

Organico personale amministrativo al 31 ottobre 2020

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA	PERSONALE IN COMANDO
Direttori amministrativi					
Funzionari giudiziari	1	0	1	100%	
Altri funzionari					
Cancellieri	0	1	0	0%	
Assistenti	1	1	0	0%	
Operatori giudiziari	1	2	0	0%	
Ausiliari	1	0	1		
TOTALE	4	4	0	0%	
Personale presente ad altro titolo					1

Sono presenti un cancelliere e un operatore in soprannumero a fronte dell'assenza di un funzionario e di un ausiliario.

Note sintetiche in merito all'andamento quantitativo dei flussi sia nel settore civile che in quello penale

Settore civile

GIUDICE DI PACE DI TREVISO

L'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso ha avuto un aumento delle sopravvenienze rispetto al periodo precedente (2019-2020): 4621 procedimenti contro 4200 (+9,5%). Le pendenze finali invece sono consistentemente diminuite: da 2012 a 1658 (-21,1%). Si è infatti registrato un notevole aumento delle definizioni: 5065 c/ 4135 (+22,5%).

GIUDICE DI PACE DI CONEGLIANO

Nell'ufficio di Conegliano si è avuto un calo delle sopravvenienze: da 1166 a 1048 (-10,1%). Sono in calo anche le pendenze finali, passate da 328 a 292 (- 11%). Sono calati anche i procedimenti definiti: 1084 c/ 1144 dell'anno precedente (-5,2%). Valgono le considerazioni fatte per Treviso. Anche in questo ufficio si è registrato un calo delle sopravvenienze (1.166 da 1.677) ma le pendenze finali sono sostanzialmente invariate (328 contro 306).

Settore penale

Complessivamente gli Uffici del Giudice di Pace di Treviso e Conegliano hanno avuto un calo in tutti i valori (si forniscono i dati complessivi dei due uffici):

- sopravvenienze: 987 c/ 1687 (-41,5%);
- definizioni: 1085 c/ 1599 (- 32,1%);
- pendenti finali: 550 c/ 647 (- 15%).

Provvedimenti eventualmente adottati per il controllo dell'operato dei GdP

Semestralmente vengono acquisite le statistiche di produttività e rilevati i tempi di deposito delle sentenze.

Con la stessa frequenza viene acquisita copia del registro degli incarichi e delle liquidazioni ai consulenti e periti.

Il controllo semestrale non ha evidenziato nel periodo, per entrambi gli Uffici, ritardi nel deposito delle sentenze civili superiori ai 120 giorni mentre le motivazioni delle sentenze penale sono state tutte evase entro i 15 giorni dalla lettura del dispositivo. Non sono risultate infine anomalie nel conferimento degli incarichi.

TRIBUNALE DI ROVIGO

Pianta organica dei magistrati – coperture-scoperture al 30.6.2021

FUNZIONE	ORGANICO	VACANTI	PRESENZA GIURIDICA	UOMINI	DONNE	EFFETTIVI	% SC. GIURIDICA	% SC. EFFETTIVA
Presidente Tribunale	1	0	1	1	0	1	0	0
Presidente sezione	1	0	1	0	1	0	0	100
Giudice	16	1	14	4	10	14	6	12
Giudice sezione lavoro	1	0	1	0	1	1	0	0
Giudice onorario Tribunale	8	3	5	3	2	5	37	37

Scopertura media magistrati A.G.2019-2020: 2 su 19 = 10,52 %

Numero medio di magistrati in servizio: **15**

Magistrati con esonero parziale: **2**

Percentuale di esonero: **1/3**

Pianta organica del personale amministrativo alla data del 30.6.2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA	PERSONALE APPLICATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE ASSEGNATO DALLA REGIONE	PERSONALE IN COMANDO
Dirigente	1	1	0	0%	0	0	0	0	0
Direttori	3	2	-1	-33%	0	0	0	0	0
Funzionari giudiziari	20	12	-8	-40%	0	0	0	0	0
Altri funzionari	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
Cancellieri	10	6	-4	-40%	0	0	0	0	0
Contabili	1	0	-1	-100%	0	0	0	0	0
Assistenti	19	17	-2	-10,52%	0	0	1	1	0
Operatori giudiziari	10	9	-1	-10%	1	0	0	0	0
Conducenti automezzi	2	1	-1	-50%	0	0	0	0	0
Ausiliari	7	7	0	0%	0	0	0	0	0
TOTALE	73	55	-18	-24,65%	-10%	0	0%	5%	-5%

Si noti che n.12 dipendenti usufruiscono dei permessi di cui alla legge 104/92 e n. 10 dipendenti usufruiscono di part-time (n.7 a 30 ore settimanali, n. 1 a 24 ore settimanali e n.2 a 33 ore settimanali) 1 dipendente usufruisce dell'art.42 l. n.151/2001.

Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici

La dotazione dell'Ufficio è adeguata alle necessità.

Deve segnalarsi la carenza di un supporto tecnico adeguato e soprattutto la necessità di una formazione permanente per il personale: allo stato carente: qualunque interlocuzione con la DGSI locale per stimolarne l'intervento è fallita ed a tutt'oggi non sono note le competenze dell'addetto oggi presente in Tribunale.

Le aule d'udienza non sono dotate di computer e stampanti così rendendo non praticabile la stesura informatica dei verbali.

Gli Uffici UNEP, precariamente ospitati in tre appartamenti in locazione da privati, non dispongono di una rete RUG e conseguentemente non utilizzano nessun programma o registro informatico. In merito agli arredi si rileva che in sede di sopralluogo il RSPP ha rilevato la vetustà ed irrazionalità del mobilio in uso che impedisce la creazione di appositi spazi sia per lo stazionamento dell'utenza che per la collocazione e l'eventuale evacuazione in sicurezza del personale.

Livello di attuazione del processo telematico nel settore civile e nel settore penale

Settore penale

Nell'ambito di tale settore non si registra alcun progresso.

In attesa di una concreta realizzazione del Processo Penale Telematico (PPT) le iniziative assunte assumono necessariamente un significato, precario e temporaneo.

Esse sono rappresentate dall'uso del SICP e dall'utilizzo dell'applicazione SNT per le notifiche telematiche.

Inoltre, come per gli altri Tribunali del Distretto, dall'1 Marzo 2019 le sentenze e gli avvisi di deposito vengono trasmessi alla Procura Generale mediante SICP.

Con una apposita e recente convenzione protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si ricevono a mezzo PEC tutti gli atti per i quali il Codice di rito non prevede delle specifiche forme: si tratta di iniziative per forza di cose marginali che scontano l'assenza di iniziative sistematiche a livello centrale.

HARDWARE:

Allo stato attuale tutti i magistrati del settore penale sono dotati di un pc fisso collegato alla rete nella propria stanza, e di un pc portatile collegabile alla rete giustizia tramite apposito cavo ethernet (alcuni colleghi hanno richiesto la sostituzione di alcuni modelli obsoleti nella primavera del 2021).

Solo i pc portatili sono provvisti di *webcam* e microfono e, pertanto, tutti i magistrati sono in grado di frequentare i corsi di formazione da remoto tramite l'applicativo *Teams*, e di partecipare alle riunioni di sezione anche a distanza. Tale strumento è stato utilizzato molto di frequente soprattutto nel periodo marzo – maggio 2020 durante il c.d. *lockdown*, ma ha proseguito la sua utilità anche durante tutto l'arco del 2021, dato che l'efficacia dei provvedimenti emergenziali riguardanti le udienze da remoto nei confronti di detenuti è stata prorogata fino al 31.12.2021.

A causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus sono stati installati due pc fissi appositamente dotati di *webcam* e casse audio per celebrare le udienze di convalida degli arresti e i conseguenti giudizi direttissimi. Un computer è stato collocato nell'aula di udienza di maggiori dimensioni, l'altro nella camera di consiglio dell'aula di udienza di medie dimensioni. Tuttavia, a causa dei disagi logistici che vive il Tribunale di Rovigo dati dalla carenza di aule, quest'ultima aula non è quasi mai stata utilizzata poiché dedicata all'attività d'udienza dei GOP. Per questo motivo solo nell'unica stanza utilizzata dal Collegio come camera di consiglio sono installati un pc e una stampante, mentre le altre due stanze ne sono prive.

Non è presente una sala informatica destinata alla formazione.

I magistrati onorari sono tutti dotati di pc portatile ministeriale e cavo ethernet, ma non hanno una postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegati alla rete.

I tirocinanti ex art. 73 d. lgs. 69/2013, a causa della mancanza di adeguati spazi all'interno del Tribunale, non hanno un'aula a loro riservata, né la possibilità di accedere ad un pc fisso installato nell'ufficio, dovendo ricorrere al proprio computer personale o al portatile in dotazione al singolo magistrato affidatario.

L'ufficio si è dotato autonomamente di un videoproiettore che però non è in grado di sopperire alla mancanza di un sistema di multivideoconferenza.

Al fine di implementare le dotazioni informatiche nel modo più efficiente possibile sarebbe necessario che il Tribunale di Rovigo trasferisse quanto prima la propria sede in uno spazio più adeguato alle esigenze dell'amministrazione della giustizia.

SOFTWARE:

Dal 4.8.2015 le notifiche degli atti giudiziari penali avvengono tramite S.N.T. (Sistema Notificazioni e Comunicazioni Telematiche Penali). Tutto il personale di cancelleria si avvale di tale sistema di notificazione che non ha dimostrato particolari problemi tecnici nel complesso, anche se talvolta il sistema si blocca in modo improvviso e immotivato.

Nel settembre 2020 tutto il personale (compresi i magistrati) è stato abilitato all'utilizzo di TIAP, ma tale applicativo non è ancora utilizzato né dal personale di cancelleria né dai giudici del dibattimento, mentre è pienamente operativo all'ufficio GIP. Tale situazione è addebitabile al problema del grave deficit di personale che sta attualmente attraversando la cancelleria del dibattimento, non potendo pertanto adibire nessun assistente giudiziario al caricamento dei documenti in TIAP.

Ad ogni modo la responsabile del servizio presso la Procura della Repubblica ha segnalato delle problematiche relative al titolare (di cui si auspica l'uniformità quanto prima in tutti i Tribunali del Distretto anche in funzione delle trasmissioni degli atti tra uffici) e alla possibilità di esportare i file convertendoli in un formato PDF che sia in grado di poter utilizzare la funzione di "ricerca per parole chiave".

Prima dell'emergenza sanitaria da Coronavirus era stato previsto un corso di formazione dedicato al personale amministrativo per il corretto funzionamento di "TIAP" (Trattamento Informatico Atti Processuali). Tuttavia, essendo necessaria la presenza di un tecnico in loco, tale corso è stato annullato.

"Consolle penale" è attualmente in uso solamente ad un funzionario ed al direttore della cancelleria penale, più che altro con funzione di estrazione dei dati statistici. Tuttavia, non risulta di uso comune da parte della maggioranza dei magistrati, nonostante siano tutti abilitati.

L'applicativo "Atti e Documenti" viene utilizzato solo da alcuni cancellieri per la preparazione dei verbali d'udienza, ma non è in uso a nessun magistrato dell'ufficio.

Per quanto riguarda "SIRIS", sia la cancelleria penale sia la cancelleria GIP segnalano la farraginosità del sistema e riferiscono di preferire "Consolle" per l'estrazione dei dati statistici.

"S.I.C.P." (Sistema Informativo della Cognizione Penale) è strumento ordinario di lavoro per tutto il personale amministrativo e per qualche magistrato. Sono state tuttavia segnalate in questi anni alcune criticità riguardanti la lentezza del sistema, frequenti blocchi, manutenzioni senza preavviso, ed è stata rilevata la necessità di procedere a frequenti bonifiche.

Il registro S.I.P.P.I. viene gestito unicamente da un funzionario e dal direttore delle cancellerie.

Viene regolarmente impiegato "SIAMM" dall'ufficio spese di giustizia, per il quale è stato altresì organizzato un corso di formazione il 3.2.2019, ultimo corso in merito ai software ministeriali a cui ha partecipato il personale di cancelleria penale di Rovigo.

Non vi sono state richieste specifiche di formazione da parte dei magistrati sul pacchetto "Office", ma tutto il personale (compreso quello amministrativo) sente la necessità di partecipare a dei corsi relativi al funzionamento di "TIAP" e di "Consolle Penale" (in quest'ultimo caso soprattutto per i magistrati).

Settore civile

Tutti i magistrati togati addetti al settore civile dispongono di computer fisso e portatile ed utilizzano ordinariamente la Consolle del Magistrato per il deposito di pressoché tutti i provvedimenti monocratici e collegiali. Questi ultimi sono inviati al Presidente della sezione civile, che utilizza il programma Consolle per la controfirma e per il deposito dei medesimi.

La verbalizzazione delle attività delle udienze monocratiche viene effettuata dai giudici togati mediante Consolle.

Anche per le udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e divorzio, il verbale è redatto in modalità telematica.

I giudici dispongono di un computer portatile fornito dal Ministero, nel quale è installato il programma Consolle; inoltre, i magistrati hanno a disposizione una postazione fissa in ufficio, solitamente

utilizzata dai tirocinanti per l'attività di supporto e dalla quale è possibile accedere alla Consolle in modalità assistente.

Ai tirocinanti è offerta anche la possibilità di installare sul proprio PC portatile l'applicazione Consolle per l'accesso in modalità assistente.

Nella macroarea del contenzioso civile ordinario la percentuale degli atti introduttivi depositati in via telematica si aggira intorno al 100%, a seguito dell'obbligatorietà introdotta a causa dell'emergenza COVID, ed i provvedimenti depositati dai giudici addetti a tale settore ha raggiunto quasi il 100%.

Quanto al settore fallimentare è stata raggiunta la quota del 100% di depositi in via telematica.

Il giudice delegato provvede alla verbalizzazione delle attività d'udienza utilizzando il programma Consolle e deposita tutti i provvedimenti in formato elettronico, ad eccezione di quelli relativi alla fissazione delle udienze di convocazione del debitore nei procedimenti prefallimentari.

Nel settore delle esecuzioni immobiliari tutti gli atti introduttivi, le istanze dei consulenti e degli ausiliari del giudice, quali i custodi e i delegati alle vendite, sono depositati con modalità telematica. Le criticità da segnalare riguardano l'utilizzo da parte degli utenti esterni degli strumenti del processo telematico; in particolare, con frequenza vengono effettuati, fuori udienza, depositi non autorizzati di note e di documenti, oltre ad istanze attinenti a questioni da affrontarsi in sede di udienza. Tale prassi finisce per aggravare il lavoro della cancelleria.

Nel settore delle esecuzioni mobiliari, il GOP addetto deposita tutti i provvedimenti in via telematica e nello stesso tempo provvede alla verbalizzazione delle attività d'udienza.

Quanto al settore della volontaria giurisdizione, va premesso che solo nel 2016 si è dato avvio all'utilizzo del programma Consolle.

Tuttora il deposito degli atti introduttivi avviene in gran parte in formato cartaceo. Si segnalano criticità relative all'impossibilità per la cancelleria, di accettare il deposito telematico per incompletezza della documentazione necessaria anche sotto il profilo fiscale.

In merito al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici tutelari e dei GOP che, sino alla recente costituzione dell'Ufficio del Processo in detto settore, hanno operato in affiancamento ai magistrati togati, la percentuale dei provvedimenti depositati con modalità telematica è certamente aumentata rispetto al passato; tuttavia, è necessario considerare che la maggior parte delle istanze, spesso provenienti dalle parti personalmente (ad esempio amministratori di sostegno o tutori), riguarda procedimenti di molti anni risalenti nel tempo, motivo per cui molti documenti ed atti sono solo in formato cartaceo; inoltre, molto spesso le parti non si avvalgono di difensore e tanto rende difficoltoso anche l'accesso al fascicolo telematico.

Tutti i decreti ingiuntivi sono depositati in via telematica; inoltre, il 100% dei provvedimenti e dei verbali di udienza è depositato in via telematica dal giudice del lavoro.

Infine, le relazioni degli ausiliari del giudice (consulenti tecnici d'ufficio e periti) sono depositate tutte con modalità telematica.

Giova evidenziare che, in occasione dell'emergenza sanitaria tuttora in corso, sia i giudici togati sia i GOP hanno avuto modo di sperimentare le modalità alternative di trattazione, ossia la trattazione scritta ed in videoconferenza. La prima ha trovato larghissima applicazione e, per quanto abbia aggravato notevolmente il lavoro della cancelleria, ha consentito lo svolgimento di gran parte delle udienze nonostante l'emergenza pandemica.

La trattazione in videoconferenza, tramite l'applicazione TEAMS, è stata utilizzata con minore frequenza; tuttavia, si è rivelata uno strumento efficace in ipotesi particolari.

Infine, si segnala che il MAGRIF del settore civile ha continuato la sperimentazione dell'utilizzo dell'applicazione "*note di diritto pratico*", la quale consente ai difensori di predisporre, preventivamente ed in formato digitale, le deduzioni da rendere a verbale, in modo da velocizzare le operazioni in udienza; infatti, fornito dai difensori il codice associato al foglio digitale, il giudice ha la possibilità di accedere allo stesso, per poi copiarlo ed incollarlo nel verbale telematico.

Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti, soprattutto in materia processuale

Settore penale

Collegiale e monocratico

Sulla base della legge 12 aprile 2019 numero 33 (inapplicabilità del rito abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo) si è verificato quanto già previsto, con un aumento delle celebrazioni dei giudizi di Corte d'Assise nelle forme ordinarie che sta producendo i suoi pieni effetti con un rapido passaggio da una sezione all'anno (AG 2018/2019) a quattro (2020/2021). L'impatto sui componenti titolari della Corte d'Assise è stato significativo.

Non ancora prevedibile l'impatto della legge numero 69 del 2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere sul settore dibattimentale.

Si è manifestato invece avuto riguardo all'ufficio Gip-Gup con la necessità di trattare le misure cautelari in termini di assoluta urgenza indifferibilità.

Nessun significativo elemento è derivante dalla L. 26 aprile 2019, n. 36 (legittima difesa) e dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 (anticorruzione).

Istituiti meno recenti appaiono invece affermarsi con crescente interesse.

In particolare, nel periodo considerato, si consolida, in aumento rispetto al periodo precedente, il ricorso all'istituto della messa alla prova ex art. 464 bis e ss. C.p.p. Nonché della sospensione con messa alla prova 464 bis c.p.p..

GIP/GUP

Riforma statisticamente significativa è quella relativa al "codice rosso" di cui alla Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere").

Il sistema SICP non consente né preve una estrazione dei dati utili monitorare l'impatto del sistema.

Il rilievo statistico della riforma sembra, tuttavia, aver inciso sui tempi di definizione (almeno per quanto riguarda l'ufficio G.i.p./G.u.p.) dei processi per i reati compresi nella riforma.

A questo ufficio non risultano dati rilevanti con riguardo ai nuovi delitti di c.d. "revenge porn", di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di costrizione o induzione al matrimonio, di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Con riferimento a quest'ultima figura sembrerebbe che la riforma, in punto cautelare, abbia sortito buoni risultati.

Assai buoni sono i risultati derivanti dall'archiviazione per la speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.p..

Settore civile

La riforma della magistratura onoraria

A seguito della riforma (L. 57/2016 e D. lgs. 116/2017) della magistratura onoraria – come incisa dall'art. 8-bis 1, lett. a), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha "stabilizzato" sino al 15 agosto 2025 la disciplina transitoria prevista per i GOP già in servizio alla data del 15 agosto 2017 – anche nell'anno giudiziario in corso tre dei cinque giudici onorari di pace in servizio presso il Tribunale di Rovigo sono stati destinati alla composizione dell'Ufficio per il Processo nel settore della volontaria giurisdizione e, in particolare alla trattazione dei procedimenti di amministrazione di sostegno, liberando in tal modo tempo e risorse in favore dei giudici professionali, impegnati nello smaltimento delle cause ultratriennali.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 13 d.lgs. 116/2017 e dall'art. 181.5 della Circolare del CSM sulle tabelle 2020/2022, è stata disposta la supplenza di un GOP nel ruolo della dott.ssa Sofia Gancitano, assente dall'Ufficio per congedo dal 21 marzo 2021.

Legge n. 24/2017 (in materia di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria)

Non è ancora possibile esprimere valutazioni in merito al possibile effetto deflattivo della nuova normativa laddove all'art. 8 ha introdotto l'obbligo della "consulenza tecnica preventiva in funzione

della composizione della lite” (in alternativa alla mediazione), quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno, in quanto non risulta ancora possibile una rilevazione statistica disaggregata di tali procedimenti rispetto a quelli di accertamento tecnico preventivo promossi ai sensi dell’art. 696 c.p.c.

La riforma del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione di lavoro (c.d. Decreto Dignità – d.l. 87/2018, convertito nella l. 96/2018)

Non ha avuto finora ricadute sul piano giudiziario, anche a causa dei tempi recenti di entrata in vigore della riforma.

Legislazione dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Nella seconda metà del 2020, novità di rilevante impatto sui procedimenti civili sono state introdotte dalla legislazione emanata a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

In particolare, il Tribunale di Rovigo, nel cui circondario si trovava il *cluster* di Vo’ Euganeo (PD), è stato interessato dal **d.l. 2 marzo 2020 n. 9**, che all’art. 10, a partire dal 2 marzo 2020, ha previsto il rinvio d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti civili, fatta eccezione per le udienze nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'art. 283 c.p.c. e “in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”, stabilendo che in quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza fosse disposta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

A tale disposto è stata data immediata attuazione, con il tempestivo rinvio, da parte di ciascuno dei giudici addetti al settore civile, delle cause estranee alle materie e ai procedimenti sopra indicati.

Con il **d.l. 17 marzo 2020 n. 18** il legislatore ha più compiutamente affrontato sul piano giudiziario, su tutto il territorio nazionale, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in atto, prevedendo un intervento di tipo bifasico: in prima battuta è stata disposta la sospensione fino ad una certa data di udienze, attività e termini processuali (la c.d. **prima fase**). Cessato il periodo di sospensione generalizzata, è stato attribuito ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito e la responsabilità di adottare misure organizzative, anche incidenti sulle modalità trattazione dei procedimenti, caso per caso valutate necessarie sulla scorta delle emergenze epidemiologiche certificate nel territorio di riferimento (la c.d. **seconda fase**). L’intera disciplina degli istituti processuali speciali che hanno trovato applicazione durante le due fasi è stata racchiusa nell’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come poi modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. L’efficacia di tutte le disposizioni processuali contenute nell’art. 83 del d.l. n. 18/2020 è cessata il giorno 30 giugno 2020, ma successivamente lo stato di emergenza è stato via via prorogato sino al 31 dicembre 2021 (da ultimo con d.l. 105/2021).

A partire dal 1 luglio 2020, nonostante il Governo non avesse ancora disposto la cessazione dello stato di emergenza, nella trattazione dei procedimenti civili e penali davanti agli uffici giudiziari italiani hanno ripreso efficacia le norme processuali ordinarie, come in precedenza derogate dalle disposizioni contenute nel citato art. 83 del d.l. n. 18 del 2020. Tuttavia, con la pubblicazione nella G.U. (avvenuta il 18 luglio 2020) della legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione con modificazioni del **d.l. 19 maggio 2020 n. 34**, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono

entrate in vigore – il 19 luglio 2020 – tutte le disposizioni contenute nell’art. 221 del predetto decreto-legge, come introdotte appunto in sede di sua conversione, e, in particolare, quelle dettate dai commi da 3 a 10 (c.d. **terza fase**).

In sintesi, tale normativa, preso atto dell’intervenuta cessazione degli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto relativamente ai procedimenti civili:

- a. l’obbligatorietà del deposito degli atti introduttivi con modalità telematiche «Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico» (art. 221, comma 3)
- b. la facoltà del giudice di stabilire che l’udienza, quando non sia prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, sia sostituita dal «deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni» (art. 221, comma 4), con la significativa novità che, se nessuna delle parti deposita telematicamente note scritte, «il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile», cioè rinviando il processo ad altra udienza, all’esito della quale, in caso di ulteriore mancata comparizione delle parti, il processo verrà dichiarato estinto»;
- c. la possibilità, nei soli procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte di cassazione, che gli atti e i documenti dei difensori siano depositati in modalità telematica, previo provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A. (art. 221, comma 5);
- d. la possibilità che «l’udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice», si svolga «mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia» 5 (art. 221, commi 6 e 7).
- e. la facoltà di sostituire il giuramento reso dal consulente tecnico d’ufficio in apposita udienza, con «una dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico» (art. 221, comma 8).

Il **d.l. 28 ottobre 2020, n. 137** recante (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) entrato in vigore il 29 ottobre 2020 e convertito dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, ha introdotto l’art. 23, rubricato “Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra le più significative novità relative ai procedimenti civili (c.d. **quarta fase**) si segnala:

- a) le udienze dedicate alla comparizione dei coniugi in sede di separazione consensuale (art. 707 c.p.c.) o di divorzio congiunto (art. 4, comma 7, legge 1 dicembre 1970, n. 898), possono essere espressamente celebrate con la modalità cd. “cartolare” prevista dall’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, nel caso in cui tutte le parti rinuncino alla comparizione personale, con comunicazione depositata in cancelleria almeno quindici giorni prima (art. 23, comma 6);
- b) in deroga alla prescrizione contenuta nell’art. 221, comma 7, del d.l. n. 34 del 2007, il magistrato può partecipare alle c.d. “udienze civili telematiche” collegandosi anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario (art. 23, comma 7);
- c) la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, ex 475 c.p.c., può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico, previa istanza telematica della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento (art. 23, comma 9-bis).

L’art. 7 d.l. 23 luglio 2021 n. 105 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2021 della gran parte delle disposizioni contenute nei citati artt. 221 d.l. 19 maggio 2020 n. 34 e 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

Nel settore **lavoro**, sotto il profilo sostanziale, le innovazioni normative conseguenti all’emergenza epidemiologica hanno riguardato, oltre alla sospensione dei versamenti contributivi ed erariali, che poco influisce sul contenzioso, la sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti e della facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo prevista dall’art. 46 d.l. n. 18/2020 dapprima per 60 giorni, poi via via prorogata con successivi decreti legge sino ad essere limitata, ma

solo con il cd. Decreto Sostegni, n. 41/2021, alle imprese in cui venivano utilizzati gli ammortizzatori sociali straordinari.

Con il cd. Decreto Lavoro, n. 155/2021, sono stati sbloccati i licenziamenti per l'industria manifatturiera ed edilizia, mentre il blocco è stato prorogato sino al 31 ottobre 2021 per i settori maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica, ossia il settore abbigliamento, pelletteria e calzature, e quello tessile.

Quanto ai **procedimenti esecutivi e concorsuali**, va premesso che, pur non essendo compresi nella elencazione tassativa del comma 3 del citato art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, nella prima fase ha operato anche per essi il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini stabiliti dai co. 1 e 2 di tale disposizione, fatta salva la facoltà della dichiarazione di urgenza *ope iudicis* prevista dal comma 3 lett. a).

A causa delle ricadute della pandemia sulla situazione economica, in relazione a questa tipologia di procedimenti sono state introdotte previsioni che, tanto nella prima fase quanto nella seconda, hanno limitato la trattazione di tali procedure.

In particolare, l'art. 83 co. 2 ha specificato che "si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti (...) per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi".

Nel settore delle esecuzioni, la l. 24 aprile 2020 n. 27, nel convertire con modificazioni il d.l. n. 18/2020, ha introdotto l'art. 54-ter, che ha previsto la sospensione *ex lege* dal 30 aprile al 30 ottobre 2020 delle procedure esecutive immobiliari già pendenti aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. L'art. 13, comma 14, d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, che aveva prorogato per la seconda volta (dal 1 gennaio al 30 giugno 2021) detta sospensione, è stato peraltro dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128/2021.

Inoltre, l'art. 17-bis l. n. 77/2020, intervenendo sull'art. 103 d.l. n. 18/2020, ha disposto la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sino al 31 dicembre 2020.

E ancora, l'art. 10 del d.l. n. 23/2020, nel dettare "Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza", ha stabilito che "Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili" (comma 1), ad eccezione del caso in cui vi sia una "richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" (comma 2). Inoltre, "Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" (comma 3).

Tali disposizioni hanno fortemente inciso sui settori delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali.

Con particolare riferimento alle **imprese**, il d.l. n. 23/2020 ha introdotto misure temporanee sostanziali e processuali incidenti sia sulla disciplina fallimentare, sia su quella delle imprese ("Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali"), anzitutto procrastinando al 1 settembre 2021, l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, emanato con il d.lgs. n. 14 /2019, per consentire agli operatori di fronteggiare la difficoltà del momento con gli strumenti consueti, evitando in tal modo incertezze anche interpretative relative alle norme di nuovo conio.

In particolare, l'art. 9 del d.l. 23/2020 contiene agevolazioni in favore degli imprenditori in concordato o che abbiano dato avvio ad accordi di ristrutturazione, riconoscendo loro la facoltà di chiedere una proroga del termine sino a novanta giorni per riformulare un piano e una proposta, od

ottenere un differimento del termine di cui all'art. 161, co. 6 l. fall. anche in pendenza di istanze di fallimento. Nel caso in cui l'omologazione del concordato preventivo sia già stata pronunciata, gli imprenditori possono posticipare sino a sei mesi i termini dei pagamenti programmati. Ciò per evitare lo *choc* della pandemia sulle procedure avviate o definite in condizioni di mercato non alterate dall'emergenza epidemiologica.

Come in precedenza rilevato, l'art. 10 ha previsto l'improcedibilità delle domande di fallimento depositate tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, facendo salve solo quelle proposte dal pubblico ministero e corredate da istanze cautelari o conservative ex art. 15 l. fall., per consentire ai debitori di "valutare con maggior ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni" (cfr. Relazione illustrativa al d.l.).

Con d.l. 24 agosto 2021 n. 118 l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è stata ulteriormente rinviata al 16 maggio 2022, benché il legislatore abbia "anticipato" l'entrata in vigore di alcune disposizioni, tra cui quella relativa al superamento del dissenso dei creditori fiscali e previdenziali, con la modificazione degli artt. 180, 182-*bis* e 182-*ter* l. fall. (d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con legge 27 novembre 2020, n. 159), nonché con riguardo alla composizione della crisi da sovraindebitamento (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176) e, infine, con riguardo alla modificazione post-omologazione del piano nell'accordo di ristrutturazione (d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69).

Il **d.l. 80/2021, convertito dalla legge 16 agosto 2021 n. 113** ha tratteggiato alcune indicazioni per la costituzione dell'Ufficio per il Processo, destinato a implementare le risorse di tutti gli uffici giudiziari ai fini del conseguimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato delle cause ultratriennali (nel settore del contenzioso ordinario e delle separazioni e divorzi contenziosi) e della riduzione dei tempi medi di durata del processo previsti dal PNRR.

Sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 30 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto relativo alla distribuzione ai singoli uffici giudiziari delle unità di funzionari pubblici dipendenti che dovranno essere addetti all'UPP. Per il Tribunale di Rovigo sono previste 14 unità.

Analisi quantitativa dei flussi

Settore Penale

COLLEGIALE

Per quanto riguarda attiene ai flussi quantitativi si rileva, avuto riguardo al **settore collegiale** una apprezzabile diminuzione dei procedimenti pendenti finali passati dai 120 relativi all'anno giudiziario 2019/2020 ai 90 attuali con una diminuzione delle pendenze del 25%.

Tale risultato è conseguenza del maggior numero di definizioni passate da 51 ad 85 (+66,76%).

Va peraltro registrata anche una diminuzione delle sopravvenienze 56 rispetto alle 61 del periodo precedente segno, che il filtro costituito dall'Ufficio GIP/GUP opera correttamente.

MONOCRATICO

Per quanto attiene al **rito monocratico la pendenza** finale è passata dal 1886 procedimenti a 1469 con una diminuzione del 22% i definiti sono passati da 1001 a 1318 (+31%).

Anche qui la diminuzione delle sopravvenienze da 1108 a 907 ha contribuito alla buona prestazione di questo settore.

GIP/GUP

Anche quest'anno emerge la brillante performance dell'**ufficio** GIP/GUP.

I procedimenti pendenti finali sono scesi ulteriormente da 2001 a 1669 (-16,6%); i definiti sono stati 3524 anche questo dato ben superiore rispetto al periodo di osservazione rispetto al periodo di osservazione antecedente di 3178 (+10%).

E' dato registrare un maggior numero di iscrizioni 3313 rispetto all'anno precedente (3111) ma in linea con i 3577 dell'anno Giudiziario 2018/2020 (+6,5%)

Le buone condizioni dell'Ufficio emergono anche sotto altro profilo: i decreti di rinvio a giudizio ex art. 429 CPP sono stati 144 in flessione rispetto all'anno antecedente (195) ma compensati dalle altre forme di definizione.

Le sentenze sono state complessivamente 407.

In conclusione può affermarsi che il Settore Penale ha superato la fase di difficoltà imposta dalla pandemia, assestandosi su valori positivi.

Settore civile

L'andamento complessivo dei flussi, nonostante la scopertura del 33% dell'organico della sezione civile nel periodo considerato, dimostra una crescente capacità dell'Ufficio di smaltimento degli affari in pressoché tutti i settori.

A.G. 2020/2021

MACROAREA	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	VARIAZIONE PERCENTUALE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1.556	1.957	- 20,5%
LAVORO	576	626	- 7,9%
PREVIDENZA E ASSISTENZA	70	99	-29%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1.395	1475	- 5,4%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.656	1654	+0,1%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	253 (217 iscritte)	284	- 10,9%
ESECUZIONI MOBILIARI	874 (862 iscritte)	900	- 2,8%
FALLIMENTI	47	147	-212,7%
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	12	13	-8,3%

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI REGISTRO SICID

Nell'anno giudiziario in corso si registra una inversione di tendenza rispetto al quadriennio precedente, in quanto il numero dei procedimenti sopravvenuti è superiore a quello dell'anno precedente

- A.G. 2016/2017 6.444
- A.G. 2017/2018 6.152
- A.G. 2018/2019 5.563
- A.G. 2019/2020 4.843
- **A.G. 2020/2021 5.253**

Rispetto all'A.G. 2019/2020 l'incremento delle sopravvenienze è pari a +8%.

Nel quinquennio le definizioni hanno sempre superato le sopravvenienze:

- nell'A.G. 2016/2017, a fronte di una sopravvenienza di 6.444, i definiti sono 6.594 (- 2,27%)
- nell'A.G. 2017/2018, a fronte di una sopravvenienza di 6.152, i definiti sono 6.351 (-3,13%)
- nell'A.G. 2018/2019, a fronte di una sopravvenienza di 5.563, i definiti sono 5.858 (- 5,03%)
- nell'A.G. 2019/2020, a fronte di una sopravvenienza di 4.843, i definiti sono 5.201 (-6,88%)
- nell'A.G. 2020/2021 a fronte di una sopravvenienza di 5.253 i definiti sono 5.811 (-9,6%)

Dalla rassegna dei dati ricevuta dal Funzionario della Corte d'Appello risulta che nel triennio 2018/2019-2020/2021 il decremento della pendenza complessiva è pari a **-25%**.

Nonostante l'aumento del numero degli affari nell'ultimo anno, l'analisi dei dati rivela la buona capacità del Tribunale di far fronte ai flussi in entrata, data la notevole riduzione della pendenza complessiva nell'arco del quinquennio:

- A.G. 2016/2017 4.417
- A.G. 2017/2018 4.277
- A.G. 2018/2019 3.949
- A.G. 2019/2020 3.573
- A.G. 2020/2021 2.901

La riduzione dell'arretrato è costante e l'incidenza delle cause ultratriennali (iscritte sino al 31-12-2018) nella pendenza complessiva sta progressivamente diminuendo (al 30-6-2021 è pari al 26,1%).

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Nel corso del quinquennio, dopo un *trend* che ha visto nei primi quattro anni la costante diminuzione dei procedimenti sopravvenuti, nell'ultimo anno si registra un rilevante incremento delle nuove iscrizioni rispetto all'A.G. 2019/2020 (+14%), nonostante la crisi determinata dall'emergenza pandemica (2.028 A.G. 2016/2017; 1.753 A.G. 2017/2018; 1.708 A.G. 2018/2019, 1.363 A.G. 2019/2020, 1.556 A.G. 2020/2021).

Peraltro, in tutti gli anni considerati le definizioni hanno sempre superato le sopravvenienze:

- nell'A.G. 2016/2017, a fronte di una sopravvenienza di 2.028, i definiti sono 2.304
- nell'A.G. 2017/2018, a fronte di una sopravvenienza di 1.753, i definiti sono 1.932
- nell'A.G. 2018/2019, a fronte di una sopravvenienza di 1.708, i definiti sono 2.018
- nell'A.G. 2019/2020, a fronte di una sopravvenienza di 1.363, i definiti sono 1.685
- nell'A.G. 2020/2021, a fronte di una sopravvenienza di 1.556, i definiti sono 1.957

La riduzione della pendenza al termine di ciascun anno (3.520 A.G. 2016/2017; 3371 A.G. 2017/2018; 3.055 A.G. 2018/2019; 2.739 A.G. 2019/2020; 2.320 A.G. 2020/2021) ha determinato le seguenti variazioni percentuali:

- A.G. 2017/2018 vs A.G. 2016/2017 -4%
- A.G. 2018/2019 vs A.G. 2017/2018 -9%
- A.G. 2019/2020 vs A.G. 2018/2019 -10%
- A.G. 2020/2021 vs A.G. 2019/2020 -15%

La variazione percentuale della pendenza nel triennio 2018/2019-2020/2021 è pari a **-37%**.

Le cause ultratriennali (iscritte sino al 31-12-2018) sono 720 su un totale complessivo di cause iscritte sino al 30-6-2021 pari a 2.320 (33%).

LAVORO PREVIDENZA ASSISTENZA

A differenza di quanto osservato per il settore del contenzioso ordinario, in tale macroarea nel corso del quinquennio si registra una costante, significativa diminuzione dei procedimenti sopravvenuti (1.261 A.G. 2016/2017; 1.254 A.G. 2017/2018; 933 A.G. 2018/2019; 719 A.G. 2019/2020; 646 A.G. 2020/2021).

Nel quinquennio le definizioni hanno quasi sempre superato le sopravvenienze:

- nell'A.G. 2016/2017, a fronte di una sopravvenienza di 1.261, i definiti sono 1.197
- nell'A.G. 2017/2018, a fronte di una sopravvenienza di 1.254, i definiti sono 1.281
- nell'A.G. 2018/2019, a fronte di una sopravvenienza di 933, i definiti sono 999
- nell'A.G. 2019/2020, a fronte di una sopravvenienza di 719, i definiti sono 744
- nell'A.G. 2020/2021, a fronte di una sopravvenienza di 646, i definiti sono 725

La riduzione della pendenza al termine di ciascun anno (367 A.G. 2016/2017; 343 A.G. 2017/2018; 278 A.G. 2018/2019; 253 A.G. 2019/2020; 174 A.G. 2020/2021) ha determinato le seguenti variazioni percentuali:

- A.G. 2017/2018 vs A.G. 2016/2017 -6,5%
- A.G. 2018/2019 vs A.G. 2017/2018 -19%
- A.G. 2019/2020 vs A.G. 2018/2019 -9%
- A.G. 2020/2021 vs A.G. 2019/2020 -31%

La variazione percentuale della pendenza nel triennio 2018/2019-2020/2021 è pari a **-37%** e in tale settore non vi sono cause ultratriennali.

PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

In questa macroarea la diminuzione dei procedimenti di nuova iscrizione è costante (1.870 A.G. 2016/2017; 1.793 A.G. 2017/2018; 1.591 A.G. 2018/2019; 1.444 A.G. 2019/2020; 1.395 A.G. 2020/2021).

Nell'arco del quinquennio, nel primo anno e nell'ultimo anno le definizioni hanno superato le sopravvenienze, mentre nell'A.G. 2019/2020 il numero dei procedimenti definiti è stato pari a quello dei procedimenti sopravvenuti:

- nell'A.G. 2016/2017, a fronte di una sopravvenienza di 1.870, i definiti sono 1.917
- nell'A.G. 2017/2018, a fronte di una sopravvenienza di 1.793, i definiti sono 1.750
- nell'A.G. 2018/2019, a fronte di una sopravvenienza di 1.591, i definiti sono 1.561
- nell'A.G. 2019/2020, a fronte di una sopravvenienza di 1.444, i definiti sono 1.444
- nell'A.G. 2020/2021, a fronte di una sopravvenienza di 1.395, i definiti sono 1.475

L'andamento della pendenza al termine di ciascun anno (201 A.G. 2016/2017; 251 A.G. 2017/2018; 270 A.G. 2018/2019; 266 A.G. 2019/2020; 183 A.G. 2020/2021) registra le seguenti variazioni percentuali:

- A.G. 2017/2018 vs A.G. 2016/2017 +20%
- A.G. 2018/2019 vs A.G. 2017/2018 +7%
- A.G. 2019/2020 vs A.G. 2018/2019 -1%
- A.G. 2020/2021 vs A.G. 2019/2020 -31%

La diminuzione della pendenza nell'arco del triennio 2018/2019-2020/2021 è pari a **-32%** e i procedimenti ultratriennali sono solo 5, di cui 2 iscritti nel 2017 e 3 nel 2018.

Con riferimento all'abbattimento dell'arretrato cd. patologico, deve tenersi nella dovuta considerazione la circostanza che nell'A.G. 2019/2020 per circa tre mesi la trattazione dei procedimenti per convalida di sfratto e dei procedimenti *ex art. 696-bis* c.p.c. è stata sospesa a causa dell'emergenza epidemiologica, sicché è ragionevole ritenere che a ciò debba ascrivere una riduzione della pendenza di esigua entità, ma nell'anno in corso il lavoro mirato alla erosione dei procedimenti pendenti in tale macroarea ha condotto a significativi risultati.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Vi è stato un aumento delle sopravvenienze negli AA.GG. 2017/2018 e 2020/2021 (1.285 A.G. 2016/2017; 1.352 A.G. 2017/2018; 1.331 A.G. 2018/2019; 1.317 A.G. 2019/2020; 1.005 A.G. 2020/2021).

Non in tutti gli anni le definizioni hanno superato le sopravvenienze:

- nell'A.G. 2016/2017, a fronte di una sopravvenienza di 1.285, i definiti sono 1.176
- nell'A.G. 2017/2018, a fronte di una sopravvenienza di 1.352, i definiti sono 1.388
- nell'A.G. 2018/2019, a fronte di una sopravvenienza di 1.331, i definiti sono 1.280
- nell'A.G. 2019/2020, a fronte di una sopravvenienza di 1.317, i definiti sono 1.328
- nell'A.G. 2020/2021, a fronte di una sopravvenienza di 1.656, i definiti sono 1.654

L'andamento della pendenza al termine di ciascun anno (329 A.G. 2016/2017; 312 A.G. 2017/2018; 346 A.G. 2018/2019; 315 A.G. 2019/2020; 304 A.G. 2020/2021) ha determinato le seguenti variazioni percentuali:

- A.G. 2017/2018 vs A.G. 2016/2017 -5%
- A.G. 2018/2019 vs A.G. 2017/2018 +10%.
- A.G. 2018/2019 vs A.G. 2019/2020 -9%.
- A.G. 2019/2020 vs A.G. 2020/2021 -3%

La variazione percentuale della pendenza nel triennio 2018/2018-2020/2021 è pari a **-12%**

Su 304 procedimenti pendenti, 58 sono ultratriennali (19% del totale).

DETTAGLIO DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

I dati forniti si riferiscono all'ultima annualità, per cui, ai fini del raffronto rispetto agli anni precedenti, si farà riferimento ai dati esposti nella precedente relazione relativa all'A.G. 2019/2020.

Divorzi congiunti

- A.G. 2018/2019 sopravvenuti 147; definiti 177; pendenti 4
- A.G. 2019/2020 sopravvenuti 144; definiti 138; pendenti 57
- A.G. 2020/2021 sopravvenuti 178; definiti 161; pendenti 72

Divorzi contenziosi

- A.G. 2018/2019 sopravvenuti 158; definiti 151; pendenti 232
- A.G. 2019/2020 sopravvenuti 80; definiti 136; pendenti 179
- A.G. 2020/2021 sopravvenuti 95; definiti 113; pendenti 157

Separazioni consensuali

- A.G. 2018/2019 sopravvenuti 248; definiti 337; pendenti 41
- A.G. 2019/2020 sopravvenuti 206; definiti 175; pendenti 71
- A.G. 2020/2021 sopravvenuti 240; definiti 281; pendenti 31

Separazioni giudiziali

- A.G. 2018/2019 sopravvenuti 180; definiti 187; pendenti 214
- A.G. 2019/2020 sopravvenuti 175; definiti 191; pendenti 203
- A.G. 2020/2021 sopravvenuti 186; definiti 221; pendenti 164

Nell'A.G. 2020/2021, a fronte di un incremento dei procedimenti sopravvenuti (699), rispetto all'A.G. 2019/2020 (605), sono state definite 776 cause e la pendenza al 30-6-2021 (424 procedimenti) è inferiore sia a quella rilevata nell'A.G. 2019/2020 (510), sia a quella dell'A.G. 2018/2019 (491).

In particolare, nei procedimenti di separazione giudiziale, il numero delle definizioni ha registrato un netto incremento, nonostante l'aumento delle sopravvenienze.

A.G. 2018/2019: 180 separazioni giudiziali sopravvenute/187 definite

A.G. 2019/2020: 175 separazioni giudiziali sopravvenute/191 definite

A.G. 2020/2021: 186 separazioni giudiziali sopravvenute/221 definite

VOLONTARIA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI FAMIGLIA

Nella materia delle modifiche delle condizioni della separazione e del divorzio si registra un dato positivo, in quanto nel periodo considerato, a fronte di una sopravvenienza di 180 procedimenti, ne sono stati definiti 196, con una pendenza residua di 57 procedimenti, di cui nessuno ultratriennale (cfr. tabella Trib. Materia).

Quanto agli altri procedimenti camerali in materia di famiglia, il numero dei procedimenti definiti (221) è non di molto inferiore a quelli sopravvenuti 262, con una pendenza residua di 133 procedimenti.

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI REGISTRO SIECIC

Il dato complessivo evidenzia una discreta diminuzione (-11%) della pendenza delle procedure esecutive mobiliari, immobiliari e concorsuali nell'arco del triennio 2018/2019-2020/2021.

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il numero dei procedimenti sopravvenuti, in costante diminuzione sino all'A.G. 2019/2020, ha visto nell'anno in corso un netto incremento rispetto all'anno precedente (+35%):

- 463 sopravvenuti (di cui 422 iscritti) A.G. 2016/2017
- 442 sopravvenuti (di cui 395 iscritti) A.G. 2017/2018
- 294 sopravvenuti (di cui 253 iscritti) A.G. 2018/2019
- 188 sopravvenuti (di cui 153 iscritti) A.G. 2019/2020
- 253 sopravvenuti (di cui 217 iscritti) A.G. 2020/2021.

Le definizioni (487 A.G. 2016/2017; 542 A.G. 2017/2018; 543 A.G. 2018/2019; 345 A.G. 2019/2020; 284 A.G. 2020/2021) hanno comunque sempre superato le sopravvenienze, per cui la pendenza è rimasta inalterata rispetto all'A.G. 2019/2020, ma si è complessivamente ridotta rispetto ai precedenti tre anni (1.239 A.G. 2016/2017; 1.166 A.G. 2017/2018; 917 A.G. 2018/2019; 771 A.G. 2019/2020; 771 A.G. 2020/2021).

Il decremento complessivo, riferito al triennio 2018/2019-2020/2021 è pari a -16%, ma 400 (48%) è il numero delle procedure esecutive immobiliari ultratriennali (iscritte sino al 31-12-2018).

Il che trova plausibile spiegazione nel blocco delle procedure esecutive che ha interessato sino al 30-6-2021 gli immobili destinati ad abitazione principale del debitore.

ESECUZIONI MOBILIARI

Il numero dei procedimenti sopravvenuti è in costante decrescita:

- 1.452 sopravvenuti (di cui iscritti 1.429) A.G. 2016/2017;
- 1.385 sopravvenuti (di cui iscritti 1.368) A.G. 2017/2018;
- 1.323 sopravvenuti (di cui 1.305 iscritti) A.G. 2018/2019;
- 982 sopravvenuti (di cui 975 iscritti) A.G. 2019/2020;
- 874 sopravvenuti (di cui 862 iscritti) A.G. 2020/2021.

Nell'anno giudiziario di riferimento, le definizioni (900) sono state superiori alle sopravvenienze (874), per cui può dirsi in ripresa il *trend* positivo interrottososi nell'A.G. 2017/2018 e nell'A.G. 2019/2020.

Il numero dei procedimenti esecutivi ultraesennali è di 21 su 384 procedimenti pendenti al 30-6-2021.

PROCEDURE CONCORSUALI

Anche in tale macroarea i flussi in entrata (istanze di fallimento) sono in netta e costante diminuzione:

- 311 A.G. 2016/2017
- 283 A.G. 2017/2018
- 230 A.G. 2018/2019
- 180 A.G. 2019/2020
- 162 A.G. 2020/2021.

Le definizioni delle istanze di fallimento (326 A.G. 2016/2017; 295 A.G. 2017/2018; 245 A.G. 2018/2019; 216 A.G. 2019/2020; 150 A.G. 2020/2021) non hanno superato, quest'anno, le sopravvenienze.

Si registra, invece, nell'anno considerato, un positivo aumento del numero delle definizioni dei fallimenti, pari a 147.

Le procedure fallimentari ultraesennali (iscritte sino al 31-12-2015) sono 99 su 347 (28,5%), mentre nell'anno precedente le ultraesennali (iscritte sino al 31-1-2014) erano 143 su 447 (32%).

Le altre procedure concorsuali di nuova iscrizione sono state 12 nell'A.G. 2020/2021 e 13 è il numero di quelle definite.

DETTAGLIO OGGETTI ESCLUSI DAL MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Il dato ricevuto è relativo solo all'anno in corso, per cui si fa riportano i dati della precedente relazione, per il raffronto con l'A.G. 2019/2020.

ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI EX ART. 445-BIS C.P.C.

A.G. 2019/2020 sopravvenuti 78; definiti 75; pendenti 56

A.G. 2020/2021 sopravvenuti 61; definiti 86; pendenti 30

RICEVIMENTO E VERBALIZZAZIONE DICHIARAZIONE GIURATA

A.G. 2019/2020 sopravvenuti 2.522; definiti 2.522; pendenti 0

A.G. 2020/2021 sopravvenuti 2.706; definiti 2.706; pendenti 0

GIUDICE TUTELARE

A.G. 2019/2020 sopravvenuti 671; definiti 496; pendenti 2.163

A.G. 2020/2021 sopravvenuti 741; definiti 627; pendenti 2.253

Analisi qualitativa del contenzioso

Settore penale

Và premesso che il sistema SEPI è estremamente impreciso nella individuazione delle "classi" di reato individuabili sono per macro-aree.

Però con una minima approssimazione evidenziarsi:

- una stabilità nei reati contro la P.A.;
- una diminuzione nei reati contro il patrimoni mediante violenza e minaccia mentre sono in costante aumento le truffe perpetuate attraverso lo strumento informatico;
- un incremento dei reati di maltrattamenti.

- di un certo allarme i reati di omicidio triplicati rispetto al precedente periodo di osservazione.

Settore civile

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

La parte preponderante degli affari civili contenziosi, alla quale sono addetti tutti i giudici della sezione, ad eccezione del giudice del lavoro, riguarda la materia dei contratti (903 su 2.320 affari civili contenziosi), con un rilevante numero di controversie in materia di appalto (106) e vendita (169), che spesso richiedono un'istruttoria complessa, mentre scarsa incidenza sta assumendo il contenzioso in materia di contratti bancari (62 procedimenti pendenti).

Anche le cause nella materia della famiglia (441), alla quale sono addetti in via non esclusiva due giudici e il presidente della sezione civile, comportano un rilevante impegno determinato non solo dalla necessità di una rapida definizione di questa tipologia di cause (separazioni e divorzi contenziosi, separazioni consensuali e divorzi congiunti), ma anche dalla frequente proposizione di ricorsi ex art. 709-ter c.p.c. e di istanze di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, la cui trattazione impone l'instaurazione del contraddittorio e, di conseguenza, un fisiologico aumento del numero delle udienze di comparizione personale delle parti.

Non trascurabile è il rilievo delle controversie in materia di diritti reali e possesso (215), di responsabilità extracontrattuale (234), scioglimento della comunione (84), tra cui quelle aventi ad oggetto la divisione dei beni caduti in successione ereditaria (43) comportano non di rado la pronuncia di complesse sentenze non definitive su domande pregiudiziali, oltre alla frequente necessità di procedere alla vendita degli immobili che compongono il compendio ereditario, con inevitabile dilatazione dei tempi di definizione.

LAVORO E PREVIDENZA

Dall'analisi dei diversi settori nei quali si articola l'attività del giudice del lavoro, si rileva che i procedimenti in materia di pubblico impiego si sono mantenuti di fatto inalterati dal punto di vista numerico (33 rispetto ai 30 del precedente periodo di riferimento), mentre sono, sia pur di poco, aumentate le iscrizioni dei procedimenti in materia di lavoro (203 rispetto ai 193 del periodo precedente) e sono diminuite ulteriormente, anche qui in coerenza con l'andamento del periodo precedente, le cause in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (da 71 a 62).

Si è mantenuto inalterato, dopo la decisiva diminuzione del periodo precedente (da 18 a 9), il numero dei procedimenti di impugnativa di licenziamento con rito "Fornero", riguardo ai quali va rammentato che negli anni precedenti al 2019 tali impugnative erano state anche superiori a 50, e si sono gradualmente ridotte a motivo della progressiva diminuzione del numero di lavoratori assistiti da tutela reale, dopo l'introduzione del Jobs Act, nel 2015.

In materia controversie che interessano il pubblico impiego, la netta prevalenza è del contenzioso scolastico, mentre il contenzioso prettamente lavoristico ha visto un lieve aumento, del tutto fisiologico in un Circondario abitato da 350.000 persone, con una netta prevalenza delle controversie in tema di retribuzione.

Si conferma la significativa diminuzione dei procedimenti monitori e dei procedimenti in materia di previdenza e assistenza (già dimezzatisi nell'anno precedente rispetto agli anni 2017/18 e 2018/19), verosimilmente dovuta, nel settore della previdenza, a una più attenta gestione della materia già in fase amministrativa, da parte degli enti previdenziali.

Il decremento nell'A.G. 2020/2021 degli accertamenti tecnici preventivi in materia di assistenza (da 78 a 61) potrebbe essere dovuto all'emergenza pandemica, che ha imposto una forte riduzione della mobilità soprattutto ai soggetti "deboli", i più interessati a tali accertamenti.

PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

La gran parte del contenzioso in tale settore è costituita dai procedimenti per ingiunzione (1.008 su 1.385 sopravvenienze), dai procedimenti per convalida di sfratto (254 sopravvenuti nel periodo di riferimento), ma le controversie di maggiore impegno e complessità sono quelle relative ai procedimenti cautelari *ante causam*, che richiedono una particolare celerità nella definizione. Nel

periodo di riferimento i procedimenti cautelari più numerosi sono stati quelli a tutela del possesso (21), peraltro sostanzialmente pari ai procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. (20).

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

In relazione a tale settore si rileva, con riferimento ai procedimenti di regolamentazione della responsabilità genitoriale e di mantenimento dei figli di genitori non coniugati, ex L. 219/2012, che l'incremento registratosi nei primi anni di applicazione sembra essersi stabilizzato, ma tali cause, sopravvenute nell'A.G. 2019/2020 nel numero di 60 (114 definite, con una pendenza residua di 74 procedimenti), richiedono un impegno pari a quello necessario per i procedimenti contenziosi di separazione e divorzio.

In tale macroarea sono ricompresi anche i procedimenti di modifica delle condizioni della separazione e divorzio, i quali impongono, come tutti i procedimenti assoggettati al rito camerale, la comparizione personale delle parti, che talvolta non si esaurisce in una sola udienza e richiede un'istruttoria non sempre agevole.

Poiché la gran parte dei procedimenti di volontaria giurisdizione (dalla rilevazione dei dati è esclusa la materia dei procedimenti di competenza del giudice tutelare in ordine alle amministrazioni di sostegno) non prevede la fissazione di udienza (si considerino, a titolo esemplificativo, i procedimenti ex artt. 492-bis e 476 c.p.c., nomina di professionista in luogo di OCC, riabilitazione del debitore protestato ecc.), la normativa emergenziale non ha inciso su tali affari della volontaria giurisdizione.

Le ricadute della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla produttività dell'Ufficio

Come si rileva dai dati sopra riportati, la normativa emergenziale di cui si è dato conto in precedenza non ha avuto particolari ricadute sulla produttività dell'Ufficio nel settore civile, in quanto le modalità alternative di trattazione delle udienze hanno consentito di proseguire un *trend* positivo che, si auspica, possa condurre alla riduzione dei tempi di durata dei procedimenti civili e all'abbattimento dell'arretrato delle cause eccedenti la ragionevole durata del processo.

Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici in generale

Settore penale

Si ritiene di poter segnalare quanto segue.

La gestione dei ruoli è oggetto di due separati interventi.

In prima battuta il Presidente del Tribunale, che è anche Presidente della sezione penale, vaglia all'inizio di ciascun mese, le richieste di fissazione delle udienze monocratiche a citazione diretta provenienti dalla Procura individuando tre fasce di priorità (priorità assoluta, priorità ordinaria e procedimenti non prioritari) che a loro volta vengono collocati in udienze "filtro" diversamente collocate nel tempo.

In seconda battuta spetta al Giudice assegnatario dell'udienza filtro e quindi dei procedimenti "smistare" e "gestire" le priorità nell'ambito della propria agenda.

Tutti i procedimenti per cui è prevedibile che intervenga la prescrizione entro 24 mesi dell'esercizio dell'azione penale ovvero entro 24 mesi dalla pronuncia della sentenza sono considerati non prioritari.

Per alcuni reati contrassegnati da serialità (truffe telematiche, guida in stato di ebbrezza, violazione degli obblighi di assistenza familiare, violazione delle misure di prevenzione, porto di oggetti atti ad offendere) si procede con udienze a tema.

Tali prassi si giova della istituzionalizzazione di riunioni nel corso delle quali i Magistrati del settore penale vagliano con il capo dell'Ufficio le richieste di fissazione delle udienze avanzate dalla Procura applicando, in modo collegiale, i criteri indicati nelle linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità. Ciò ha comportato una piena uniformità di valutazione nella trattazione dei procedimenti per tutto l'ufficio anche con riferimento alla gestione del ruolo.

Permane una incertezza di natura ordinamentale sulla attuale vigenza dell'obbligo in capo alla Procura di osservare – anch'Essa - i criteri di priorità nelle richieste di fissazione d'udienza.

Sul punto si è formulato, in data 29.03.2021, apposito quesito al CSM allo scopo di comprendere se l'intervento legislativo che ha introdotto 1 comma 3 bis dell'Art. 407 CPP abbia posto tale attività solo, a carico del Dirigente dell'ufficio Giudicante.

La istituzione delle così dette "udienze filtro" si evidenzia, poi, come momento imprescindibile e qualificante dell'attività di programmazione dell'attività del Giudice.

Per quanto attiene alla trasmissione dei atti al Giudice dell'Appello, si è stabilito un doppio binario per la trattazione dei fascicoli relativi agli appelli dando priorità a quelli che prevedono condanne a pene non sospese; ovviamente la priorità è accordata a procedimenti con soggetti misura cautelare. Inoltre è stato indicato quale adempimento virtuoso e necessario che il Giudice relatore della sentenza contestualmente al deposito delle motivazioni indichi fin da subito le date di prescrizione dei fatti per i quali è intervenuta condanna, per evitare l'inutile e dispendioso stazionamento dei fascicoli presso le cancellerie in attesa di tale adempimento.

Del pari è stata effettuata la raccomandazione ai difensori ammessi al patrocinio a Spese dello Stato di depositare le richieste di liquidazione al termine dell'udienza di discussione così che la liquidazione venga effettuata nel corso della Camera di Consiglio decisoria onde evitare ritardi nell'invio dei procedimenti alla Corte d'Appello.

In tal senso sono state emanate delle linee guida che facilitano l'iter di tali adempimenti, linee guida recentemente trasfuse in un protocollo condiviso con il Foro.

Con il protocollo del 14/5/2020 stipulato con il COA e Camera Penale è intervenuto un accordo relativo alla trasmissibilità via pec di tutta una serie di atti con conseguente alleggerimento della pressione dell'utenza sulle Cancellerie.

Settore civile

In occasione dell'inizio dell'emergenza pandemica è stata adottata la buona prassi, che è poi proseguita stabilizzandosi, dell'esame in videoconferenza dei beneficiari di amministrazione di sostegno residenti presso le RSA, per favorire uno svolgimento meno disagiato e più celere delle udienze.

Si è inoltre attuata la formazione approfondita dei tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 nella materia dei rendiconti, per rendere più rapida la fase di esame e approvazione dei rendiconti annuali depositati nei procedimenti di amministrazione di sostegno e di interdizione, in modo da evitare quanto più possibile la formazione di arretrato in tale settore, quando i giudici onorari addetti a tale settore non sempre riescono a farvi fronte.

Con provvedimento del 26-1-2021 il Presidente della sezione civile e il Coordinatore dell'Ufficio per il processo nel settore delle amministrazioni di sostegno hanno provveduto a impartire, d'intesa con i referenti dell'AUSSL 6 Euganea e dell'AUSSL 5 Polesana, direttive (anche a livello interpretativo) per l'attuazione dell'art. 5 d.l. n. 1/2021, intitolato "Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite".

Nel corso di quest'Anno Giudiziario, a seguito della dichiarazione di fallimento di S.A.V.E. s.r.l. (sentenza del Tribunale di Verona in data 13-7-2020), soggetto autorizzato dal Ministero della giustizia allo svolgimento delle funzioni di Istituto Vendite Giudiziarie presso i Tribunali di Verona, Padova e Rovigo, gli incarichi per le vendite dei beni mobili oggetto di espropriazione singolare sono stati conferiti dal giudice delle esecuzioni mobiliari, pressoché in pari misura, a soggetti terzi specializzati, secondo quanto prevede l'art. 532 c.p.c. In attesa dell'espletamento della procedura competitiva per lo svolgimento delle funzioni di i.v.g., nelle procedure esecutive mobiliari e nelle procedure concorsuali la gestione delle vendite mobiliari continua tuttora ad essere affidata a soggetti terzi specializzati, che hanno assicurato una regolare gestione dell'incarico.

L'adozione di tali provvedimenti è stata illustrata in alcune relazioni informative inviate dall'Ufficio al Magistrato delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia alla vigilanza sugli Istituti Vendite giudiziarie operanti nel distretto.

Poiché l'organico della sezione civile è composto dal Presidente di sezione e da giudici tutti addetti al contenzioso civile ordinario, oltre che a materie specialistiche (famiglia e fallimentare), nel corso delle camere di consiglio settimanali la discussione favorisce la formazione e il consolidamento di orientamenti interpretativi volti a rendere effettivo il principio della ragionevole durata del processo (rigetto di istanze immotivate di rinvio; contenimento dei rinvii ex art. 309 c.p.c. o per pendenza di trattative; rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti; approfondita valutazione dei profili di ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali; verifica del rispetto dei termini assegnati ai consulenti tecnici per il deposito della relazione peritale; ricorso al libero interrogatorio delle parti ex art. 117 c.p.c. anche a fini conciliativi; formalizzazione di proposte conciliative ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.).

Dopo l'introduzione della trattazione scritta delle udienze di separazione consensuale, il Presidente della sezione ha predisposto uno schema di verbale di udienza cartolare, pubblicato sul sito web del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo, in modo da rendere più completa e celere la redazione del verbale dell'udienza cartolare e ridurre i tempi di deposito del decreto di omologazione della separazione.

Dal 20-7-2020 è stato attivato l'utilizzo della Consolle per l'invio degli atti ai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, il che consente di eliminare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in forma cartacea.

È stato infine adottato, dall'1-4-2021, un protocollo con la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia che prevede il visto telematico sulle sentenze di primo grado, tramite l'applicativo SICID-CONSOLLE CIVILE.

Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato e periodicità della verifica dello stato di avanzamento dei programmi

Nel Programma di gestione per il 2021 l'Ufficio si è posto l'obiettivo della eliminazione di tutti i procedimenti iscritti sino al 31-12-2017 (pendenti alla data del 1-7-2020) relativi alle macroaree delle esecuzioni mobiliari (un procedimento iscritto nel 2015, 8 nel 2016 e 7 nel 2017), dei procedimenti di separazione e divorzio contenzioso (6 procedimenti iscritti nel 2015, 29 nel 2016 e 72 nel 2017), dei procedimenti di V.G. in materia di famiglia e persona (un procedimento iscritto nel 2014, 3 nel 2016 e 8 nel 2017) e non in materia di famiglia e persona (un procedimento iscritto nel 2016 e 5 iscritti nel 2017) e dei procedimenti sommari speciali (uno iscritto nel 2014 e 2 nel 2017), nonché di definire 94 procedure fallimentari ultraesennali, 143 procedure esecutive immobiliari ultratriennali e pressoché tutti i procedimenti di contenzioso civile ordinario iscritti sino al 31-12-2016 (pari a 393 al 30-6-2020) e del 50% delle cause iscritte nel 2017 (376 al 30-6-2020).

A seguito del trasferimento ad altro Ufficio della dott.ssa Barbara Vicario, è stata disposta, previo interpellato, l'assegnazione interna per 90 giorni del dott. Del Vecchio nel ruolo della collega e la supplenza del dott. Borella, addetto al settore penale, nel ruolo del dott. Del Vecchio, al fine di evitare la grave disfunzione che si sarebbe venuta a creare nel settore della famiglia (cui era addetta la dott.ssa Vicario) e delle esecuzioni immobiliari (cui era addetto il dott. Del Vecchio). Tali provvedimenti sono stati prorogati di 90 giorni. Ciò ha consentito di evitare il congelamento di alcuni ruoli, non potendo farsi ricorso all'impiego dei giudici onorari. Infatti, a seguito dell'astensione per maternità della dott.ssa Gancitano (dal 26-2-2021), è stata disposta la supplenza del dott. Antonio Bortoluzzi, unico giudice onorario privo di un ruolo considerevole di cause civili di contenzioso ordinario, nel ruolo assegnato alla dott.ssa Gancitano, mentre le procedure concorsuali nelle quali la stessa svolgeva la funzione di giudice delegato sono state riassegnate alla dott.ssa Romagnoli, che svolge anch'ella la funzione di giudice delegato delle procedure concorsuali.

Il Presidente della sezione civile effettua un costante monitoraggio del conseguimento degli obiettivi mediante verifiche periodiche eseguite dal Direttore delle Cancellerie civili e l'accesso diretto al registro SICID.

Peraltro, nel Programma di gestione è stato previsto l'invio al Presidente di sezione di una relazione trimestrale, da parte dei giudici addetti al settore civile, anche al fine di sollecitare ciascun magistrato a verificare periodicamente lo stato della pendenza sul proprio ruolo di cause ultratriennali.

Durata media dei procedimenti sia nel settore civile che nel settore penale e raffronto con la durata media dell'anno precedente ed eventuali considerazioni in proposito

Settore penale

Ponendo a raffronto la "composizione" dell'arretrato avuto riguardo al quadriennio 201-2021 è stato rilevato non solo una progressiva erosione del medesimo, come evidenziato dalla costante diminuzione dei procedimenti penali ma, soprattutto, uno "svecchiamento" del medesimo posto che, nell'attualità il 51% dei procedimenti dei procedimenti Collegiali pendenti è stato iscritto nel 2021 ed egualmente il 34% di quello Monocratico.

Dibattimento collegiale:

2017	36%
2016	28%
2015	18%
2014	5,8%

Nell'attualità

2021	51%
2020	21%
2019	18%
2018	5%

A risultati analoghi si perviene nel valutare gli stessi indici avuto riguardo al rito monocratico

2017	27,96%
2016	43%
2015	11,9%
2014	6,6%

Nell'attualità

2021	34%
2020	29%
2019	19,4%
2018	8,7%

Il risultato finale è che il D.T. disposition time (Pendenze/Definiti -1t) *365 sia per il 2019 (420) che per il 2020 (291) è inferiore all'obbiettivo previsto dal PNRR di 1045 giorni per la definizione dei procedimenti in primo grado.

Settore civile

Il dato della durata non si rinviene nelle rilevazioni inviate quest'anno dal Funzionario della Corte d'Appello.

Data più lontana di udienza fissata per la definizione nei procedimenti civili

La data più lontana, rilevata dal Direttore delle Cancellerie civili, è il 7-6-2023 (procedimento iscritto nel 2020).

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI ROVIGO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO

Organico Magistrati, coperture, scoperture al 30 giugno 2021

ORGANICO	EFFETTIVI	UOMINI	DONNE	SCOPERTURA %
5	2	1	1	60

Organico personale amministrativo al 30 giugno 2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA
Funzionario	1	3	0	0
Cancelliere	1	0	1	100
Assistente	3	2	1	33
Operatore Giudiziario	1	1	0	0
Ausiliari	1	2*	0	0

(*) UN DIPENDENTE IN DISTACCO

Considerazioni generali

Settore civile

Va premesso che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal giudice di pace dott. Marco Suttini, con efficacia dall'1-7-2019, il numero dei giudici onorari di pace si è ridotto da tre a due (su cinque previsti nella pianta organica).

L'analisi dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze è stata eseguita, per il settore civile e penale, sulla base delle rassegne numeriche trasmesse dal Funzionario della Corte d'appello di Venezia.

Metabolizzato l'accorpamento delle sedi soppresse è stato il perdurare dell'emergenza sanitaria in questi ultimi mesi sia pure in forma attenuata a rendere particolarmente complesso lo svolgimento dell'attività ordinaria. Si è comunque addivenuti ad un soddisfacente livello di efficienza grazie all'adozione di sistemi di trasmissione e gestione telematica degli atti, in virtù dei quali si è limitato il numero degli accessi alle cancellerie.

Purtroppo la medesima emergenza ha comportato altresì la forzata e prolungata assenza di un'unità (ausiliario) qualificato come soggetto fragile.

Ad oggi la situazione si può considerare quantomeno stabilizzata, essendo state attenuate alcune misure prudenziali a maggior impatto ed il rinvio delle udienze celebrate è tornato alla media ante-covid.

A.G. 2020/2021

PROCEDIMENTI CIVILI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	VARIAZIONE PERCENTUALE PENDENZA
Dato Complessivo	1.899	1.974	- 4%
Proc. A Cognizione Ordinaria	364	396	-9%
Cause Beni Mobili Fino A €5.000	214	263	-23%
Opposizione sanzioni Amministrative	532	591	- 11%
Procedimenti Speciali	992	978	+1%

Nel corso del triennio dal 2018/2019 al 2020/2021, dopo il decremento rilevabile nell'A.G. 2019/2020, rispetto a quello precedente (-19,9%), verosimilmente dovuto alla fase più acuta dell'emergenza pandemica, nell'anno di riferimento si registra un aumento delle nuove iscrizioni pari a +10,8% (2.139 A.G. 2018/2019; 1.714 A.G. 2019/2020; 1.899 A.G. 2020/2021).

A causa della sospensione delle udienze disposta nella prima fase dell'emergenza pandemica e della riduzione di un posto dell'organico, dovuta delle dimissioni rassegnate nel luglio del 2019 da uno dei tre dei magistrati onorari presenti nell'Ufficio, non in tutti gli anni considerati le definizioni hanno superato le sopravvenienze:

- nell'A.G. 2018/2019, a fronte di una sopravvenienza di 2.139, i definiti sono 2.347
- nell'A.G. 2019/2020, a fronte di una sopravvenienza di 1.714, i definiti sono 1.659
- nell'A.G. 2020/2021, a fronte di una sopravvenienza di 1.899, i definiti sono 1.974

La pendenza rilevata al termine di ciascun anno giudiziario (347 A.G. 2018/2019; 402 A.G. 2019/2020; 326 A.G. 2020/2021) ha determinato le seguenti variazioni percentuali:

- A.G. 2019/2020 vs A.G. 2018/2019 +15,9%
- A.G. 2020/2021 vs A.G. 2019/2020 -18,9%

In ogni caso, la pendenza complessiva nell'arco del triennio si è ridotta (-6,1%), grazie all'impegno profuso dai giudici onorari nelle definizioni dei procedimenti, vistosamente aumentate rispetto all'anno precedente (1.659 A.G. 2019/2020; 1.974 A.G. 2020/2021).

In ordine alla eliminazione dell'arretrato ultratriennale, dalla rilevazione statistica eseguita il 7-9-2021, in occasione della predisposizione del Documento Organizzativo Generale e delle Tabelle per il triennio 2020/2022, risulta la pendenza a quella data di 310 procedimenti civili, di cui 2 iscritti nel 2016, uno nel 2017 e 5 nel 2018. Il che dimostra il fattivo impegno dei magistrati onorari addetti a tale settore non solo nel far fronte alle sopravvenienze, ma anche nella definizione delle cause ultratriennali.

Cause a cognizione ordinaria

I dati statistici ricevuti evidenziano, nell'arco del triennio, una riduzione complessiva della pendenza di tali cause (205 A.G. 2018/2019; 218 A.G. 2019/2020; 186 A.G. 2020/2021), nonostante l'incremento delle nuove iscrizioni verificatosi nell'anno giudiziario di riferimento, rispetto a quello precedente (407 A.G. 2018/2019; 338 A.G. 2019/2020; 364 A.G. 2020/2021).

La variazione percentuale della pendenza nell'arco del triennio è pari a -9,3%.

Cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro

Anche in tale settore si rileva una notevole riduzione complessiva della pendenza nell'arco del triennio (79 A.G. 2018/2019; 114 A.G. 2019/2020; 65 A.G. 2020/2021), malgrado l'aumento delle nuove iscrizioni verificatosi in questo ultimo anno giudiziario, rispetto al 2019/2020 (239 A.G. 2018/2019; 223 A.G. 2019/2020; 214 A.G. 2020/2021).

Il notevole incremento del numero delle definizioni nell'anno giudiziario di riferimento, passate da 188 a 263, ha consentito all'Ufficio una riduzione della pendenza complessiva, nell'arco del triennio, pari a -17,7%.

La disposizione che eleva a 30.000 euro la competenza per valore del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili, per espressa previsione dell'art. 323, d.lg. 116/2017, entrerà in vigore il 31-10-2021, per cui è del tutto plausibile prevedibile un discreto aumento di tale contenzioso.

Opposizioni a sanzioni amministrative

La pendenza finale di tali controversie è complessivamente diminuita del 14,8% (128 A.G. 2019/2020; 168 A.G. 2019/2020; 109 A.G. 2020/2021):

- nell'A.G. 2018/2019, a fronte di una sopravvenienza di 602, i definiti sono 633
- nell'A.G. 2019/2020, a fronte di una sopravvenienza di 416, i definiti sono 376
- nell'A.G. 2020/2021, a fronte di una sopravvenienza di 532, i definiti sono 591

Procedimenti speciali

Nell'arco del triennio si registra un aumento considerevole della pendenza finale nei valori percentuali (+190%), ma in termini numerici il dato non desta alcun allarme, in quanto i procedimenti speciali pendenti al termine dell'anno giudiziario in corso sono 29, a fronte di 15 dell'A.G. 2019/2020 e di 10 dell'A.G. 2019/2019.

In realtà, l'Ufficio è riuscito a far fronte, nonostante la riduzione dell'organico verificatasi nell'A.G. 2019/2020, all'impatto del ragguardevole numero delle nuove iscrizioni (1.121 A.G. 2018/2019; 942 A.G. 2019/2020; 992 A.G. 2020/2021).

Settore penale

Permane la circostanza che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, per la peculiarità del rito, ha portato ad una manifesta prevalenza della trattazione di tali illeciti rispetto a quelli di diverso oggetto. Inoltre si deve tenere conto che la maggior parte delle cause rimanenti, pur riguardando reati minori, richiede un'istruttoria dibattimentale piuttosto articolata. Se a ciò si aggiunge che presso il giudice di pace non è contemplato l'uso della stenografia appare evidente come ciò condizioni grandemente la qualità di procedimenti trattabili per ogni singola udienza.

Inoltre l'emergenza sanitaria ha fatto sì che il numero di persone presenti in aula udienza sia contingentato in relazione alla superficie dei locali. Ciò ha comportato uno scaglionamento degli accessi sia per quanto riguarda gli imputati che i difensori ed i testimoni. L'efficiente organizzazione delle udienze ha consentito la fruizione dell'aula in ottemperanza alle prescrizioni sanitarie.

PENDENTI al 1/7/2021	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI AL 30/6/2021
440*	314	382	372**

*Questo dato è comprensivo dei: **4** procedimenti del soppresso Ufficio del G.d.P. di Adria e dei **8** procedimenti del soppresso Ufficio del G.d.P. di Lendinara.

Per quanto riguarda i procedimenti provenienti dagli uffici soppressi dei Gd.P. di Este, Montagnana, Ficarolo, sono tutti esauriti alla del 01.07.2020.

** Questo dato è comprensivo dei: **2** procedimenti del soppresso Ufficio del G.d.P. di Adria, e dei **2** procedimenti del soppresso Ufficio del G.d.P. di Lendinara.

Anche con riferimento al settore penale è dato rilevare una diminuzione delle pendenze del 15%. Tenuto conto della attuale copertura 3 su 5 pari al 60% del GOP non è possibile attenderci ulteriori miglioramenti.

TRIBUNALE DI BELLUNO

Pianta organica dei magistrati – coperture-scoperture al 30.6.2021

FUNZIONE	ORGANICO	VACANTI	PRESENZA GIURIDICA	UOMINI	DONNE	EFFETTIVI	%SC. GIURIDICA	%SC. EFFETTIVA
Presidente di Tribunale	1	0	1	0	1	1	0	0
Giudice	10	1	9	5	4	9	10%	10%
Giudice Sezione Lavoro	1	0	1	0	1	1	0	0
Giudice Onorario di Tribunale	10	1	9	3	6	9	10%	10%

- La scopertura di almeno un Giudice in pianta organica nel Tribunale di Belluno è ormai cronica: più grave ancora è il continuo avvicendamento che comporta ogni volta la necessità di riorganizzare i ruoli
- Il settore penale particolarmente in sofferenza solo nel periodo interessato ha potuto utilizzare nel dibattimento tre Giudici Togati comprensivi della Presidente
- Nessun esonero previsto né per la Presidente né per Vicario, Magrif, Giudice collaboratore GdP
- Nessuna applicazione ricevuta o disposta ad altro ufficio nel periodo ma si è perduto un Giudice panale dal 19 luglio per applicazione
- Nel periodo ha preso servizio il dott. Gianmarco Giua (novembre 2020) addetto al settore penale è stato trasferito il dott. Fabio Santoro (settembre 2019) e dott. Ruben D'Addio (giugno 2019) entrambi addetti al settore civile.

Pianta organica del personale amministrativo alla data del 30.6.2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	SCOPERTURA	PERCENTUALE SCOPERTURA	PERSONALE APPLICATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE ASSEGNATO DALLA REGIONE	PERSONALE IN COMANDO
Dirigente	1	0	1	100%				
Direttori amministrativi	2	1	1	50%				
Funzionari giudiziari	10	6	4	40%	1			
Altri funzionari			0					
Cancellieri	5	3	2	40%	1			
Contabili								
Assistenti	18	15	3	17%	1		1	
Operatori giudiziari	4	4	0	0%				
Conducenti automezzi	2	0	2	100%	1			
Ausiliari	3	2	1	33%				
TOTALE	45	31	14	31%	4		1	
Personale presente ad altro titolo		11*						

* 2 tirocinanti ex art. 73 - 4 su convenzione - 4 volontari (8 ore settimanali in media) - 1 centralinista

La pianta organica del personale presenta delle carenze gravissime quanto alla percentuale ed ancor più gravi quanto alla professionalità: non è presente il dirigente amministrativo e sono andati in pensione i funzionari più esperti parzialmente rimpiazzati con due funzionari di giovane esperienza. La pianta organica vede bloccato da lustri il posto dell'assistente Piero Giacomelli) mai conosciuto personalmente da questa Presidente) che pur avendo avuto il trasferimento a Gorizia è stato distaccato al DGISIA e blocca il posto non essendosi dato corso al trasferimento stesso.

Tra gli assistenti ben tre hanno lasciato l'amministrazione per altri concorsi ma due dei tre posti sono tecnicamente bloccati per un periodo di quattro mesi non scaduti.

L'assistente Laudati è assente per maternità, ha già chiesto l'avvicinamento al padre del figlio che è sostituto procuratore a Pordenone e ragionevolmente non tornerà.

Cronicamente assente l'autista a fronte di una pianta organica che ne prevede due con la conseguenza della necessità di applicazione dalla procura della Repubblica per i compiti istituzionali connesse alle trasferte del Giudice del Tavolare a Cortina D'Ampezzo e per la corrispondenza con la Corte D'Appello di Venezia.

Altra assistente ha prescrizioni del medico competente che ne limitano il servizio di assistenza alle udienze e pertanto può essere solo parzialmente occupata.

Non è in servizio alcun commesso ed è stato mandato un ausiliario per assunzione obbligatoria che non ha superato il periodo di prova per inattitudine al profilo professionale a causa della inabilità.

Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici

Risorse materiali

Le somme assegnate normalmente sufficienti per la gestione delle spese dell'ufficio quest'anno si sono dovute parametrare con l'emergenza sanitaria. Successivamente l'organizzazione è stata affinata, è intervenuto il Ministero e molte opere sono state fatte (divisori e quant'altro).

La strumentazione informatica e tecnologia è ad un buon livello.

Il Tribunale dispone di una vetusta auto di servizio (grande punto Fiat) ma ormai da lustri è privo di autista nonostante ne siano previsti in pianta organica due e vi siano ruoli istituzionali da svolgere anche a distanza in località senza servizio pubblico alcuno come il tavolare di Cortina D'Ampezzo: per la consegna dei fascicoli in appello alla Corte D'Appello di Venezia è applicato un giorno a settimana l'autista della Procura della Repubblica.

Livello di attuazione del processo telematico nel settore civile e nel settore penale

Nel settore civile i Giudici Togati ed Onorari utilizzano regolarmente gli strumenti informatici.

Sono necessari ancora degli aggiustamenti (richiesti) per la rete.

Nel contesto delle misure anti covid è stato installato un sistema di prenotazione elettronica per l'ingresso nelle cancellerie posizionato al piano terra (ampio e ventilato) in modo da evitare assembramento nei corridoi.

Nel settore penale il PTT non è completamente avviato ma tutto il personale con figura professionale da assistente in su è dotato di firma digitale e sono regolarmente effettuate le notifiche telematiche per i soggetti verso i quali ciò è consentito.

Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti, soprattutto in materia processuale

La riforma della magistratura onoraria

La riforma (L.57/2016 e Dlgs.116/2017), nel ridisegnare la figura del magistrato onorario come un professionista che svolge tale funzione come secondo lavoro, male remunerato e con forti limiti al suo utilizzo, è destinata ad avere un forte impatto negativo sui Tribunali, perchè sino ad oggi hanno prevalentemente colmato le carenze di organico e il *turn over* dei togati. Tutti quelli in organico hanno chiesto l'inserimento secondo la nuova normativa che prevede la retribuzione annuale e non oraria.

Legge n. 24/2017 (in materia di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria)

La nuova normativa che ha introdotto l'obbligo dell'accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa (in alternativa alla mediazione), quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ha notevolmente aggravato il carico di tutte le procedure ante e al di fuori del contenzioso.

Difficoltà notevoli, almeno per il Tribunale di Belluno che risente della posizione geografica decentrata e della assenza di collegamenti rapidi, e sono collegate alla mancanza di un numero congruo di professionisti sul posto, soprattutto in relazione alla necessità di affiancare lo specialista al medico legale ed alla difficoltà delle trasferte a Belluno da parte di professionisti fuori circondario.

Legge 162/2014

Non è stimabile l'impatto della L.162/2014, laddove ha introdotto gli istituti dell'accordo di separazione dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile e della negoziazione assistita per la soluzione consensuale in materia di separazione personale, di scioglimento del vincolo matrimoniale, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Tali istituti sfuggono infatti alle rilevazioni statistiche che vengono trasmesse agli Uffici Giudiziari e di contro nelle statistiche degli affari trattati in Tribunale non si nota una contrazione del carico.

La legge 10 ottobre 2012 n. 219 in materia di famiglia e filiazione fuori dal matrimonio

La riforma continua a comportare un aumento consistente delle sopravvenienze nel Tribunale di Belluno, laddove ha attribuito (anziché, come in precedenza, ai Tribunali per i Minorenni) i procedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.

Mediazione obbligatoria e negoziazione assistita

Tali istituti continuano ad avere scarsissima incidenza.

Legge 19 luglio 2019 n.69 recante disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Allo stato non si apprezza grande impatto sugli uffici giudicanti della nuova normativa (che ha introdotto anche quattro nuove ipotesi di reato ed ha aumentato le pene per talune tipologie di reato).

Legge 17 ottobre 2017 n.161- modiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

La legge non ha avuto ripercussioni importanti sul Tribunale di Belluno per l'esiguo numero di procedure in assoluto e per il permanere di quelle già aperte per le ipotesi di modifiche.

L'Art. 162 ter c.p. estinzione del reato per condotte riparatorie e art. 131 bis c.p. particolare tenuità del fatto:

Entrambi istituti non particolarmente utilizzati al punto da incidere come elemento deflattivo. Maggiormente applicato l'art 131 bis cp in relazione ad ipotesi veramente minimali.

Si rileva inoltre come le ultime novelle legislative che hanno inasprito le pene per determinati reati come i maltrattamenti e l'omicidio stradale hanno comportato più importanti ricadute sugli uffici del Giudice delle indagini preliminari che celebra un numero maggiore di riti abbreviati e un effetto deflattivo conseguente sul dibattimento.

Legge 28 aprile 2014 n. 67 – Sospensione del processo con messa alla prova

La riforma, positiva in sé, grava comunque sugli uffici giudiziari, perché comporta l'aumento del numero di udienze e degli incumbenti di cancelleria.

D'altra parte, il persistente ritardo (di mesi se non anni), con cui l'U.E.P.E (il cui organico è rimasto immutato) provvede alla trasmissione del programma ai giudici del merito determina un inevitabile e rilevante aumento dei tempi di definizione dei processi. Il problema più grosso riguarda i controlli successivi all'ammissione al programma che se delegati all'UEPE non vengono di fatto eseguiti.

Legge 28 aprile 2014 n. 67 – Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili

La riforma, sicuramente positiva, continua però a creare moltissime difficoltà alle cancellerie, non solo per l'iscrizione a SICP e al casellario giudiziale e per la rinnovazione delle ricerche, ma -

soprattutto- per la necessità di fotocopiare o scannerizzare gli atti processuali a fronte di personale amministrativo insufficiente.

Inoltre la Polizia Giudiziaria, anch'essa sovraccarica di lavoro, non sempre riesce a rinnovare le notifiche disposte ex art. 420 quater c. 1 c.p.p. e/o fornire risposte in tempo utile.

Analisi quantitativa dei flussi

Settore civile

Il movimento degli affari civili registra un 10% in meno delle sopravvenienze a fronte di un 90% di aumento dello smaltimento con conseguente diminuzione delle pendenze di circa il 20%.

Va preliminarmente tenuto conto della grande influenza sull'andamento dell'intera attività giudiziaria sul periodo considerato della pandemia tuttora in corso che necessariamente ha influito sia sui flussi che sulle definizioni anche per specifici interventi limitativi del Governo necessitati dalla primaria esigenza di tutelare la salute. Nel settore delle udienze civili si è attuato il metodo della udienza a distanza o a trattazione scritta ove possibile, per le separazioni consensuali si è acquisito un ulteriore consenso con rinuncia alla udienza presidenziale così come nei divorzi congiunti. Sono state tenute in presenza le separazioni giudiziali con attenzione al distanziamento sia orario che personale. La data più lontana delle udienze civili è di una causa di lavoro fissata al 13/12/22.

Vds. dati statistici

Settore penale

Con riferimento al settore penale dibattimentale monocratico si rileva una diminuzione delle nuove iscrizioni ma una consistente maggiore definizione: su entrambi i dati ha influito la pandemia con la sospensione delle udienze e l'impossibilità della celebrazione da remoto come per il civile il dato comunque è positivo per le aumentate definizioni.

Con riferimento al dibattimento collegiale premesso che i numeri delle nuove iscrizioni sono comunque molto contenuti la tendenza è pressoché analoga. Anche il rapporto sopravvenienze/smaltimenti degli appelli alle sentenze del Giudice di Pace si è mantenuto in linea con la tendenza ben precisando i numeri comunque esigui.

Il GIP del Tribunale ha mantenuto costante l'afflusso di circa 1800 "noti", lo smaltimento è calato con sicura influenza su tale dato della ridotta capacità di smaltimento delle cancellerie in smart working per l'emergenza sanitaria nonché della impossibilità per lungo periodo della celebrazione delle udienze comunque la pendenza finale è diminuita rispetto allo scorso anno di circa il 20%. La percentuale delle pronunzie di prescrizione (determinate anche dalla osservanza delle linee guida stabilite dalla Corte D'Appello) è tollerabile ammontando circa al 4%.

Positiva la durata dei procedimenti dei quali solo uno in rito collegiale ha raggiunto i due anni e solo 60 del settore GIP/GUP su 1237 definiti per una percentuale del 3%.

Il Tribunale del riesame continua a presentare numeri contenuti.

Vds. dati statistici

Analisi qualitativa del contenzioso

Non si segnalano mutamenti di particolare rilievo sotto il profilo della analisi qualitativa del contenzioso rispetto all'anno precedente.

Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici in generale

I criteri di priorità coordinati con le linee guida stabilite al livello distrettuale sono a conoscenza di tutti i giudici, togati ed onorari, del settore penale e rispettati dagli stessi. Si è adottato il modulo ex art 165 bis disp. att. del cpp come suggerito dalla suprema corte che viene regolarmente compilato sia dal Tribunale che dal Giudice di Pace per l'invio dei fascicoli per l'appello.

Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato e modalità e periodicità con cui viene verificato lo stato di avanzamento dei programmi.

Nel settore civile il programma di gestione ex art 37 monitora i procedimenti più vecchi introducendo accorgimenti che in concreto hanno limitato al massimo il formarsi di arretrato di vecchia data.

Nel settore penale questa Presidente coordina personalmente il settore penale disciplinando il numero e la consistenza delle udienze filtro in particolare (essendo il settore monocratico più in sofferenza) rispetto alle quali si sono di molto accorciati i tempi di fissazione che rimangono entro l'anno dalla richiesta del PM con dimezzamento rispetto agli anni immediatamente precedenti. La tendenza verosimilmente non potrà essere rispettata per l'applicazione di uno dei soli tre Giudici penali ad altro Tribunale perdurante già da sei mesi e soggetta a proroga fino a due anni.

Data più lontana di udienza fissata nei procedimenti civili

La data più attualmente in causa civile è il 13 dicembre 2022.

Notizie sull'uso di applicativi e sistemi informatici per la gestione dell'emergenza COVID-19

Si è dato ampio risalto con i vari provvedimenti organizzativi alla necessità dell'utilizzo di sistemi informatici, non tutti gli applicativi sono risultati utilizzabili ma sono stati quelli più usati in smart working. Si sono predisposti altri programmi per facilitare per esempio la prenotazione degli utenti allo scopo di evitare assembramenti nelle cancellerie per cui si è posto un computer all'ingresso del Palazzo di Giustizia.

Informazioni sulla ricaduta della normativa volta a fronteggiare l'emergenza COVID-19

La normativa che ha disposto le udienze civili da remoto ha molto facilitato la tenuta delle udienze che sono proseguite abbastanza regolarmente. Ovviamente il contrario è da dire per il settore penale che ha presentato molteplici problemi per le udienze del Gip per la iniziale mancanza di postazioni da remoto e poi per le udienze dibattimentali limitatesi a pochissimi casi. Attualmente e da molti mesi le udienze si tengono regolarmente ma a ritmo più lento per la necessità di evitare assembramenti e pertanto con la previsione di fasce orarie per i processi e per l'assunzione dei testi.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI BELLUNO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELLUNO

Nel circondario vi è un solo ufficio del Giudice di Pace, quello di Belluno, che ha sede in un edificio di fronte al Palazzo di Giustizia di proprietà privata.

Organico Magistrati, coperture, scoperture al 30 giugno 2021

FUNZIONE	ORGANICO	VACANTI	PRESENZA GIURIDICA	UOMINI	DONNE	EFFETTIVI	% SC. GIURIDICA	% SC. EFFETTIVA
Giudice di Pace	5	2	3	3	0	3	40	40

Organico personale amministrativo al 30 giugno 2021

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA	PRESENZE EFFETTIVE	PERCENTUALE SCOPERTURA	PERSONALE APPLICATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE APPLICATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO DA ALTRA SEDE	PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRA SEDE	PERSONALE IN COMANDO
Direttori amministrativi								
Funzionari giudiziari	1	1	0					
Altri funzionari								
Cancellieri	1	1	0					
Contabili								
Assistenti	2	1						1
Operatori giudiziari	1	1	0					
Conducenti automezzi	0	0	0					
Ausiliari								
TOTALE	5	4						1

Note sintetiche in merito all'andamento quantitativo dei flussi sia nel settore civile che in quello penale.

L'ufficio del giudice di pace ha aggiunto alla criticità già esposta riconducibile alla pandemia anche l'ulteriore difficoltà derivante dalla residenza fuori provincia di tutti e tre i Giudici onorari di pace. Tuttavia la situazione si è mantenuta pressoché analoga con numeri contenuti.

Vds. dati statistici

Provvedimenti eventualmente adottati per il controllo dell'operato dei GdP

Le statistiche del lavoro sono trasmesse semestralmente alla Presidente che esercita il controllo unitamente al magistrato collaboratore dott. Paolo Velo il quale in particolare e principalmente tiene le riunioni trimestrali.

L'assegnazione degli affari civili e penali avviene automaticamente.



***RELAZIONE DELL'AVVOCATO GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA***

*Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiati. E' la **vocazione naturale** che li spinge non soltanto la sete di danaro. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente il guadagno. Se così non fosse non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con altri impieghi.*
Luigi Einaudi, 15 settembre 1960

PROLOGO

La frase che il presidente Einaudi, in un momento delicato della vita del nostro paese, ritenne di indirizzare alla categoria degli imprenditori, fatte le dovute differenze o, come direbbero quelli che sanno parlare *mutatis mutandis*, può essere riferita tranquillamente ai quegli oltre 8000 magistrati italiani che, in un momento difficile per la storia della magistratura stessa anche per la (scarsa) considerazione per l'ordine giudiziario continuano in silenzio, senza polemiche, con scrupolo ed impegno, senza un orario di ufficio giornaliero o settimanale, con turni che - unica situazione che riguardi lavoratori del nostro paese - non vengono in alcun modo retribuiti, a svolgere il loro difficile lavoro; lavoro certo non scevro da errori che peraltro sarebbe auspicabile andassero letti non dietrologicamente e, non di rado strumentalmente, come frutto di insipienza o di non si comprende bene quali oscuri "complotti", ma svolto cercando semplicemente di seguire quella che, senza alcuna retorica e credo di poterlo dire forte di poco meno di 44 anni di attività lavorativa (esclusivamente) nei ranghi del pubblico ministero, è e continua ad essere tendenzialmente una vocazione.

*In generale la giustizia è uguale per tutti,
perché è utile nei rapporti sociali;
ma in casi particolari, e a seconda dei luoghi e delle
situazioni, risulta che la stessa cosa non è giusta per tutti*
EPICURO

PREMESSA

La prima consueta, addirittura ripetitiva considerazione, che tendenzialmente apre la relazione di un Procuratore generale – di Venezia in particolare – è costituita dalla nota caratterizzante che attiene alla problematica della carenza di risorse, umane e logistiche, per fare fronte in maniera adeguata alla sempre più pressante domanda di giustizia.

E la circostanza è del tutto conosciuta dal Ministero della Giustizia se è vero che, di recente, il sig. Ministro (che ha voluto onorare la sede di VENEZIA di una visita nel mese di ottobre) si è così espressa: *appare molto sentita, in tutti gli uffici giudiziari, la questione della inadeguatezza delle piante organiche, in specie del personale delle cancellerie e delle segreterie ...*"

ed ha rassicurato “... sull'immissione in ruolo di moltissime figure, tra cui operatori giudiziari, cancellieri esperti, direttori amministrativi, funzionari giudiziari, oltre al personale dell'ufficio del processo ...”.

Si è del tutto consapevole che le procedure per le assunzioni non sono rapidissime ma occorre tenere conto che se il divario temporale tra la data di entrata in vigore di norme sempre più ampie ed articolate e quello di copertura dei posti per concorso resta così ampio, è come se si cercasse di svuotare la sentina di una nave con una pompa che palesemente elimina un quantitativo orario di acqua ampiamente inferiore a quello di ingresso della stessa dalle falle, derivandone che occorre dunque rassegnarsi all'inevitabile naufragio.

Ora le assunzioni sono state per così dire contenute e in particolare per gli uffici avente sede nel centro storico di Venezia, ove i neo assunti hanno poca propensione a trasferirsi accettando la nomina, hanno visto una nuova presenza pressoché irrilevante; ciò in considerazione della ulteriore complicazione logistica data dalla ubicazione delle sedi (tali cioè da imporre necessariamente il ricorso all'utilizzo dei mezzi pubblici anche per chi avesse a disposizione e intendesse fruirne un proprio mezzo di locomozione, con una situazione sostanzialmente unica nell'intero territorio nazionale).

È stata più volte sottoposta all'attenzione dei competenti organi ministeriali la eventualità di prendere atto della “specialità” della città di Venezia anche a proposito dell'esercizio della giurisdizione, così stabilendo a favore del personale che lavora nelle sedi del centro storico di Venezia una indennità di sede disagiata analoga a quella che viene corrisposta al personale amministrativo in forza al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ovvero personale che dipende dallo stesso ministero. Un tale incentivo potrebbe costituire una spinta psicologica ad accettare di lavorare in tali sedi, ma al momento non vi è riscontro alcuno da parte degli organi centrali.

addirittura imbarazzante è l'approccio con le tematiche appena prese in considerazione – afferenti, cioè, le coperture degli organici dei magistrati e del personale amministrativo - laddove si abbia riguardo alla situazione della Procura generale di Venezia, posto che:

- per oltre 14 mesi è rimasto scoperto il posto di Procuratore generale e ciò con riferimento alla Procura generale presso la 3^a Corte d'appello d' ITALIA (per prodotto interno lordo ed abitanti) ed allo stato è intervenuta la decisione di nomina ma si è ancora in attesa (primi giorni di dicembre) della presa di possesso del dr Federico PRATO;
- è prossimo al pensionamento un collega Sostituto Procuratore generale e la copertura del posto richiederà, come da protratta esperienza pregressa, numerosi mesi; ciò porterà quest' Ufficio a dover fronteggiare la già cospicua mole di lavoro (destinata ad incrementarsi in considerazione dell'ampliamento del numero dei giudici deliberato in favore della Corte) con un organico sistematicamente scoperto non solo rispetto a quello previsto dagli aumenti decisi a seguito di deliberazione ministeriale (due ulteriori posti di Sostituto Procuratore generale), ma addirittura a quello tradizionale, che – deve rilevarsi – è palesemente ancorato a dati quali/quantitativi oramai ampiamente travolti dalla realtà;
- permane una scoperta di organico di personale amministrativo che oramai supera e travolge anche la semplice difficoltà nell'affrontare la situazione e che è destinato ad acuirsi in virtù di alcuni prossimi pensionamenti certamente non emendabili con assegnazioni di soggetti assunti a tempo determinato, per 1 anno, solo soggettivamente speranzosi di possibili stabilizzazioni, tutt'altro che concrete; per scendere sul piano più concreto basterà far cenno alla circostanza che le scoperture effettive, escludendosi cioè le persone solo formalmente in organico ma di fatto in distacco in altre sedi, rasentano (ed in alcune qualifiche superano) il 50%; c'è da chiedersi quale imprenditore potrebbe pensare di gestire la propria attività, con un “mercato” in sostanziale espansione, con tali scoperture di organico.

E purtroppo occorre anche rilevare come alcuni meccanismi di garanzia del mantenimento del posto di lavoro, certamente dettati da nobili principi ed illuminate posture mentali, vengano talvolta

strumentalmente utilizzati dai lavoratori che – magari valorizzando situazioni talvolta pregresse - attivano meccanismi che consentono il trasferimento in altre zone d'Italia ulteriormente impoverendo, se così si può dire, le risorse umane a disposizione - ad esempio – proprio dell'ufficio di Procura generale (si rinvia sul punto alla situazione aggiornata al 1 dicembre 2021 come desumibile dagli istogrammi allegati alla presente relazione).

E la circostanza è ancora più frustrante ove si abbia riguardo alla assai diversa postura che si è attivata nei confronti degli organi giudicanti, di primo grado e del rito d'appello, ovvero la creazione dell'ufficio del processo destinato ad implementare il lavoro dei Tribunali e della Corte; si può infatti finire con il determinare una situazione alquanto incongrua stante che:

di fatto senza aumentare gli organici degli organi requirenti, o almeno coprirli, si finisce per rallentare o quanto non accelerare il meccanismo di attivazione della risposta giudiziaria in tale sede, mentre supportando in maniera cospicua quella degli organi giudicanti, specie in grado di Appello (alla Corte di appello di Venezia arriveranno 77 addetti dell'ufficio del processo) così da erodere la pendenza (fatto di per sé solo sicuramente positivo) si rischia di realizzare una sorta di diapositiva non corrispondente alla effettiva realtà; ciò perché tale da indurre a ritenere che la risposta alla domanda di giustizia si sia, come d'incanto, ottimizzata nel mentre in realtà è migliorata in sede di giudizio specie di appello e non è stata adeguatamente e parallelamente potenziata in fase investigativa ed inquirente in generale.

Del resto anche nella recente circolare del 2 dicembre 2021 il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del ministero ha riconfermato l'esclusione degli uffici requirenti dalle risorse connesse ai fondi concessi dal piano nazionale di rinascita e resilienza, anche se al paragrafo 4^a ha aperto qualche spazio, sia pure un po' sfumato, di una possibile collaborazione tra uffici giudicanti che requirenti ipotizzando per i secondi una partecipazione alla “...vita organizzativa degli uffici giudicanti...”

Né segnali positivi, nel solco della riflessione appena evocata, vengono dal Consiglio Superiore della Magistratura, almeno per quanto riguarda l'ufficio requirente di appello del Veneto, (ma nessuna Procura di primo grado è coperta sia negli organici dei magistrati che del personale amministrativo). In controtendenza, infatti, rispetto alla tempestiva messa a concorso dei posti di Consigliere d'appello, frutto dell'aumento di organico deliberato all'esito di adeguata riflessione ministeriale, non sono stati altrettanto sollecitamente messi a concorso i posti di Sostituto Procuratore generale; con il rischio di poter indurre la percezione - sicuramente lontana dalla postura mentale dei centri decisionali della capitale - che la presenza del pubblico ministero di secondo grado nelle udienze di Appello (verosimilmente destinate a implementarsi per numero e quantità di processi “incardinati”) possa rappresentare il mero formale ottemperamento di un rito e non l'adeguata finalizzazione di un fattivo contributo all'adozione della migliore decisione.

E che la situazione sia di apparente insensibilità nei confronti delle oggettive situazioni di organico anche del personale amministrativo viene testimoniata, da ultimo, per quanto riguarda la Procura generale di Venezia dalla scelta (successivamente – ad istanza dello scrivente P.G. – rientrata e rivisitata) in forza della quale il funzionario tecnico, già assegnato a questo ufficio, era stato di fatto interamente, anche se non formalmente, trasferito a disposizione del ministero attraverso il meccanismo del co-working. Una tale situazione, che risulta in attesa di definitivo assestamento, sarà ritualmente adottata dallo scrivente competente ufficio, in via del tutto sperimentale e temporanea, ma in correlazione all'iniziativa anch'essa del tutto “sperimentale”, attuata dal Ministero e consistente nella emanazione di una determina che autorizza il Presidente della Corte ad “assumere” un tecnico in loco al fine di poter avere un costante supporto logistico operativo; un appoggio assolutamente necessario laddove si operi in edifici “storici” che postulano la necessità di una costante interlocuzione con un tecnico competente (come lo è appunto il funzionario tecnico) finalizzate a risolvere i plurimi problemi che dal punto di vista logistico ed edilizio derivano dalla senescenza dei palazzi siti del centro storico di Venezia; è pur vero che sarebbe stato ed è possibile

operare interlocuzioni a distanza ma si tratta di soluzioni indubbiamente maggiormente dispendiose, quantomeno in termini di tempo, rispetto a quella costituita dal diretto immediato contatto con un ingegnere o architetto (“assunto” – come precisato nella determina - dalla Presidenza della Corte) che fornirà il suo qualificato apporto unitamente, in tal caso anche a distanza, al funzionario tecnico stabilmente incardinato nel personale del Ministero.

Poiché, come magistrati, non possiamo che avere fiducia nella espressione di quel complesso ordinamento del quale facciamo parte non resta da far altro, per dirla con le parole del ministro SPERANZA, che restare in **vigile attesa** auspicando che i risultati potranno essere migliori di quelli conseguiti nel contesto della pandemia ed a suo tempo ottenuti con tale atteggiamento.

L’impatto della riforma del processo penale di recente approvazione:

La premessa appena accennata conduce inevitabilmente ad affrontare le problematiche di alcune recenti profonde novazioni normative, a partire della c.d. riforma CARTABIA che ha, tra l’altro, introdotto la struttura denominata **ufficio del processo** (e non del procedimento, appunto) con una chiara visione orientata, anche per le ragioni di cui si dirà, alla soluzione dei problemi delle pendenze dibattimentali, di primo e di secondo grado piuttosto che alle esigenze di carattere investigativo.

Si tratta di una normativa particolarmente ampia che contiene, come noto, due articoli, il primo che fa riferimento a una cospicua serie di modifiche soprattutto di carattere processuale ma non solo e che postula l’intervento di una serie di decreti delegati, ed il secondo che invece contiene norme di immediata entrata in vigore (a partire dal 19 ottobre 2021).

Fatalmente il giudizio sulle disposizioni viene dato con riguardo a quelle di immediata entrata in vigore e segnatamente quelle riferibili alla introduzione della c.d. **prescrizione processuale** ossia la **estinzione del processo per il decorso del tempo**.

Vale la pena, però, di fare un cenno anche alla parte di non immediata entrata in vigore che contiene una serie di indicazioni tra le quali rilevante si profila, tra l’altro, la possibilità di irrogare, in sede di cognizione, misure alternative che in qualche modo anticipano, già alla fase di decisione di merito, alcuni aspetti che rientrano nel portato della norma di cui all’articolo 27 comma 3 della Costituzione, relativamente alla rieducazione del condannato; con le medesime, invero si richiama la centralità, per così dire, del processo di sorveglianza quale espressione ultima del complesso iter dell’esercizio della giurisdizione penale; un percorso, cioè, che va dalla ricezione della notizia di reato fino alla conclusione della totale esecuzione della pena.

La sede non consente, ovviamente, una disamina partita di tutte le disposizioni e tuttavia non pare fuor di luogo richiamare sinteticamente alcune significative novità, per le quali tuttavia occorrerà poi attendere il legislatore delegato:

1. la **pena irrogata entro il limite di 4 anni, a seguito di giudizio ordinario o di patteggiamento sarà sostituita dalla semilibertà o dalla detenzione domiciliare** richiamandosi le disposizioni in tema di ordinamento penitenziario. Si tratta quindi di sanzioni che andranno applicate direttamente in fase di cognizione. Non è invece previsto che in tale sede sia comminabile la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale;
2. il **lavoro di pubblica utilità** mutuato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo numero 274/2000 **sarà applicato per una durata pari a quella della pena detentiva sostituita e non più a richiesta dell’imputato ma solo con la sua NON opposizione** e quindi anche d’ufficio a condizione che il giudice ritenga di determinare la pena detentiva entro il limite di anni 3 e ciò anche in caso di patteggiamento o decreto penale di condanna;
3. la **pena pecuniaria da applicarsi in sostituzione della pena detentiva fino ad 1 anno** vedrà una quantificazione giornaliera non più legata al limite della legge 94/2009 (cioè tra 38 e 250 €) ma nella misura non eccedente 2500 €, con ciò evitando che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa per l’imputato in condizioni economiche non agiate.

Apprezzamento, almeno allo stato (ed in attesa di quanto saprà fare il legislatore delegato) può poi articolarsi nei confronti delle disposizioni che prevedono la così detta **udienza predibattimentale**, nella quale un giudice – ovviamente diverso da quello poi chiamato a decidere - sulla base di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero opera una sorta di vaglio di plausibilità dell'impostazione accusatoria, (tra l'altro con la possibilità di dare indicazioni finalizzate ad una migliore intellegibilità dei limiti dell'ipostazione accusatoria) ovvero di quelle che introducono il concetto di **ragionevole previsione di condanna**, che sembra in qualche modo richiamare elaborazioni giurisprudenziali sovranazionali circa la ragionevole prevedibilità della decisione e financo le iniziative, talvolta guardate con sospetto sia pure in maniera almeno *prima facie* non del tutto irragionevole, orientate alla creazione del sistema definito della **giustizia predittiva**.

Venendo all'esame delle disposizioni già entrate in vigore il 19 ottobre non può che rilevarsi come l'obiettivo primo – almeno nei solenni enunciati - sia quello di affrontare i nodi strutturali del processo civile e penale e rivedere l'organizzazione degli uffici giudiziari.

In particolare con riferimento alla giustizia si è inteso operare nel senso di una riduzione dei tempi dei processi, sia civile che penale, la cui durata è vista anche come ostacolo alla disponibilità ad investire nel territorio nazionale; con ciò apparentemente caricando il sistema giustizia di significati economico finanziari che possono anche apparire non del tutto assonanti con l'esercizio più puro della giurisdizione.

E del resto, anche volendo sottrarsi al rischio di una lettura preconcepita e parziale dell'articolato è parso evidente, anche per quanto comunicato dal ministero in sede di visite, sia del signor Ministro che dei vertici del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, come la principale finalità della introduzione di una sorta di "prescrizione processuale", abbastanza estranea alla tradizione giuridica nazionale, abbia la precipua finalità di obbedire a richieste di provenienza sovranazionale, *condicio sine qua non* per la corresponsione di adeguati ristori economici, ritenuti indispensabili per la ripresa del paese.

Non si usa violenza né alla logica né al diritto, si ritiene, affermando che si tratta della ennesima perdita *lato sensu* di sovranità del nostro paese consumata sull'altare della partecipazione all'organismo europeo; e ciò non tanto per ragioni di carattere politico, che di per sé avrebbero una connotazione etico-sociale apprezzabile, ma piuttosto per esigenze di carattere economico finanziario, apparentemente non assistite da altrettanta nobiltà di intenti.

Non si pecca di dietrologia ipotizzando che verosimilmente le difese (non potendo più "sperare" in una soluzione ablativa del processo in via sostanziale attraverso la prescrizione del reato, ora non più consentita dall'art. 161.bis c.p. di nuova introduzione, nel solco della tanto discussa riforma BONAFEDE), tenderanno comunque a coltivare il rito d'appello in maniera massiva, nella speranza di fruire di una estinzione per prescrizione processuale.

Orbene volendo accennare alla disciplina transitoria, contenuta nell'art. 2, co. 3-5 della l. n. 134/2021, nei limiti imposti da un intervento in sede di relazione per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, basterà ricordare che la stessa si articola su tre regole generali:

a) La nuova disciplina in tema di improcedibilità si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge Bonafede (l. n. 3/2019).

Si è ricordato come, nell'introdurre un estremo rimedio contro l'irragionevole durata del processo nei giudizi di impugnazione, il legislatore abbia voluto limitarne l'operatività ai soli procedimenti per reati che, a seguito della riforma del 2019, sono rimasti in quei giudizi *privi* del rimedio della prescrizione.

b) Nei procedimenti per fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020, nei quali, al 19 ottobre 2021 – data di entrata in vigore della legge n. 134/2021 –, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di durata massima di cui all'art. 344 bis c.p.p. decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

[una tale valutazione sembra segnalare una certa lontananza dalla realtà dei centri decisionali della capitale posto che immaginare che, per un reato commesso dopo il 1 gennaio 2020, all'ottobre 2021 si siano già "consumati":

- le indagini preliminari;
- il deposito degli atti a conclusione delle stesse;
- la fissazione del processo;
- la celebrazione dello stesso;
- la deliberazione della sentenza;
- la stesura della motivazione;
- la predisposizione delle impugnazioni;
- la trasmissione del fascicolo all'organo giudiziario di appello;

risulta incompatibile non solo con la situazione della Corte di appello di Venezia, notoriamente gravata da un cospicuo carico di lavoro, ma con le potenzialità di qualsiasi altra analoga struttura giudiziaria d'Italia]

c) Nei procedimenti per fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020, nei quali l'impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024, (nei casi, quindi, in cui gli atti non siano ancora pervenuti in Corte) i termini previsti dall'art. 344-bis c.p.p. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo. **I termini di cui sopra decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza, previsto dall'art. 544 c.p.p., eventualmente prorogato ex art. 154 disp. att. c.p.p. (una sola volta, per un massimo di 90 giorni; ciò significa che, in caso di termine massimo per il deposito della sentenza, pari a 90 giorni, e di proroga concessa per il termine massimo di 90 giorni, il *dies a quo* del termine di improcedibilità dell'azione penale si colloca a sei mesi di distanza dalla pronuncia della sentenza).**

Orbene se è vero quanto si è detto in precedenza concretamente gli effetti della riforma si cominceranno a sentire nel 2026-2027; se dunque lo scopo principale della riforma attiene alla necessità di assicurare l'organismo europeo che vi è una consistente riduzione dei tempi del processo ed un'efficace erosione delle pendenze, e se le consistenti risorse previste a favore dell'Italia nello strumento denominato **dispositivo per la ripresa e resilienza** che garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, (delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni), sono da utilizzarsi nel periodo 2021-2026, potrebbe risultare l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi proposti con la riforma; in tal caso la lettura delle norme nel senso appena proposto, e che è riconducibile al padre nobile di questa riforma ossia il professor GATTA, potrebbe essere rivisitata poiché incompatibile - per intempestività - con il raggiungimento dei fini proposti dalla medesima.

Del resto i vertici del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, in occasione di una visita successiva di appena una settimana a quella del ministro CARTABIA, hanno chiarito che ci sarà un monitoraggio costante perché occorrerà progressivamente dimostrare un'erosione significativa delle pendenze in Corte d'appello, pena la mancata erogazione dei sussidi appunto.

Affrontare il tema delle riforme, contenute della normativa giornalmisticamente individuata come riforma CARTABIA, impone anche un approccio alle recenti disposizioni sul cosiddetto c.d. rito

“cartolare” in appello, ovvero un complesso di disposizioni varate in concomitanza con la nota emergenza pandemica; ciò non solo e non tanto perché si tratta di uno degli argomenti fisiologicamente oggetto di relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario e quindi assolutamente in sintonia con il presente documento, ma soprattutto perché nell’articolo 1 della normativa in parola ossia la legge numero 134 del 2001, si prevede che questa sarà in futuro la forma fisiologica di svolgimento del rito in appello [si veda la g) del comma 13 del più volte richiamato articolo 1]; occorrerà evidentemente attendere il contenuto del decreto delegato per poter apprezzare la forma di declinazione di un tale principio e tuttavia deve riconoscersi, in tale prospettazione legislativa, una certa coerenza rispetto alla fisiologia di un’impugnazione marcatamente devolutiva che potrebbe, in certi casi, rendere l’esposizione orale di quanto già articolato per iscritto ultronea; con l’ovvia eccezione appunto di casi di vicende particolarmente complesse, ovvero contrassegnate da problematiche in via di stabilizzazione anche dal punto di vista della sedimentazione giurisprudenziale e simili.

Certamente una tale disposizione nelle forme sin qui attuate ha portato innanzitutto alla necessità di rivisitazione dell’organizzazione delle deleghe per l’udienza. È evidente, infatti, che i tempi assegnati per la richiesta di udienza in presenza (termine perentorio) e quelli per la stesura delle conclusioni scritte (termine ordinario ma comunque da interpretare – secondo principi di leale correttezza processuale – in maniera tale da essere adeguatamente rispettato) postulano la necessità di una delega anticipata rispetto ai tempi ordinari per ciò che attiene alla presenza in udienza; ciò, stante anche la non rara sopravvenienza - nel distretto di Venezia, in sede di appello - di udienze fissate con termini sì tempestivi ma assai ristretti, ha imposto una continua persistente attenzione alla predisposizione del c.d. “calendario di udienza”.

Ma ciò che più conta è che occorrerà prendere in adeguata considerazione il lavoro ulteriore che graverà sia sulle cancellerie della Corte sia anche sulle segreterie degli uffici di Procura generale (per la trasmissione delle conclusioni scritte e le eventuali richieste di udienza in presenza); un tanto, in una situazione di nota protratta carenza di organico, destinata ad aggravarsi con i prossimi pensionamenti apparentemente non compensati da nuove assunzioni, impone di articolare un significativo richiamo in ordine alla necessità impellente di mettere tempestivamente a disposizione delle Corti di Appello e delle Procure generali risorse umane che rendano plausibile l’attivazione sistematica di una tale forma di rito.

Un cenno merita anche la novazione legislativa in tema di acquisizione di tabulati posto che si rischiava, in virtù di una pronuncia della Corte Europea (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, del 2 marzo 2021, C-746/18, Prokuratuur), di vanificare almeno parte dei compendi probatori in plurime vicende processuali. Il legislatore è tempestivamente intervenuto con il **decreto legge 30 settembre 2021, num. 132** disciplinando la materia in conformità al pronunciamento stesso, ma del pari originariamente elidendo qualsiasi ipotesi di norma transitoria (che pure era presente disegno del decreto-legge stesso) che costringesse il giudicante ad emettere provvedimenti “in sanatoria”, a richiesta del pubblico ministero, con presumibile difficoltà in vicende particolarmente complesse; con tale originaria impostazione si era ritenuto di riconfermare implicitamente il principio secondo cui, essendosi osservate – nell’acquisizione dei tabulati - le norme processuali all’epoca vigenti, nessuna efficacia retroattiva ablativa potesse attuare quel pronunciamento (peraltro già in qualche modo “sterilizzato” nella sua efficacia da due pronunce di legittimità) su vicende già probatoriamente attrezzate. Tuttavia in sede di conversione, realizzata con legge **23 novembre 2021, n. 178** si è ritenuto di introdurre una norma transitoria che per la verità, piuttosto che dettare regole in tema di modalità di acquisizione, al limite anche in “sanatoria”, dei provvedimenti precedentemente emessi, si sono dettate regole in ordine alla rilevanza probatoria di quelli già acquisiti affermandone la potenzialità di utilizzo: “... a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed ecco ed esclusivamente per

*l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore del massimo a tre anni... ". Il che si presenta alquanto discutibile, posto che si tende a sterilizzare la validità probatoria di elementi raccolti in ossequio alle norme processuali vigenti all'epoca di emissione del provvedimento; non solo ma l'accento al fonema **imputato** potrebbe lasciar adito a dubbi in merito alla utilizzabilità dell'esito dei provvedimenti medesimi nei confronti di persone semplicemente indagate e che non abbiano formalmente assunto la qualità di imputato appunto.*

Va osservato, altresì, che la soluzione costituita dalla scelta di intervenire sulla mera valenza probatoria di quanto già acquisito secondo regole ora non più vigenti, potrebbe anche *de iure condendo* non essere risolutiva; ciò tenendo conto della circostanza che da più d'uno viene richiamata la rilevanza degli effetti *erga omnes* ed *ex tunc* della citata sentenza della Corte di giustizia, il che potrebbe portare ad alcuni punti di frizione tra la normativa europea ed il diritto interno ante-riforma; ed in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) la difficoltà di coniugare caso per caso la classificazione di "forme gravi di criminalità" del reato per il quale si procede, quale requisito legittimante la possibilità di acquisizione dei tabulati relativi ai dati di traffico telefonico e telematico;
- b) l'individuazione quale organo indipendente del pubblico ministero italiano (il pubblico ministero estone, interessato dalla pronuncia sopra richiamata, ha una indipendenza sovrapponibile a quella dell'autorità inquirente italiana), non potendosi sottacere che, benché indipendente, il pubblico ministero è comunque l'organismo che conduce le indagini e ha interesse alla finalizzazione delle medesime;
- c) la necessità di un controllo preventivo.

Qualche cenno merita anche il complesso di disposizioni dettate in tema di **presunzione di innocenza** (*rectius* di non colpevolezza) di cui al **decreto legislativo 8 novembre 2021, num. 188**. A prescindere dalle impostazioni di base, secondo cui sostanzialmente tutto sarà affidato alla più o meno sensibile attenzione degli organi di informazione per informare la collettività in merito alla esistenza investigazioni, anche delicate, e degli esiti - sia pure provvisori - delle medesime, ciò che più interessa solo alcune disposizioni in tema di contenuto degli atti processuali; si stabilisce, infatti, al comma uno del novellato articolo 115.bis c.p.p., quanto segue:

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

Una lettura, sia pur forse troppo sommaria, del disposto di legge sembrerebbe spingere ad opinare che il pubblico ministero in una richiesta di misura cautelare possa indicare l'inquisito come persona certamente responsabile ma che, per contro, il giudice delle indagini preliminari che dovesse condividere il contenuto della richiesta medesima si debba esprimere in maniera molto più asettica e generica, con il rischio di poter realizzare una sorta di perplessità di fondo in merito alla credibilità dell'assunto accusatorio.

Né meno perplessità suscitano i commi 2, 3 e 4 della medesima norma specie con riferimento alla possibilità di creare, da parte del soggetto inquisito, una sorta di contraddittorio parallelo riferibile alla necessità, ipotizzata dalla difesa, di procedere a correzione dei dati contenuti in un'ordinanza restrittiva, assumendone la violazione in riferimento alla garanzia della presunzione di innocenza. Si stabilisce infatti nelle norme appena richiamate che:

2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.

4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4.

L'eventuale diniego di procedere alla correzione potrà costituire motivo per ipotizzare una sorta di "accanimento" del giudice tanto da giustificare istanze di astensione o addirittura vere e proprie ricusazioni ? [può non essere del tutto casuale il richiamo al disposto dell'art. 36 comma 4 c.p.p.].

Gli effetti della pandemia sul funzionamento degli uffici del pubblico ministero

Proseguendo nell'esame della problematica del funzionamento degli uffici in concomitanza con le restrizioni e le difficoltà conseguenti alla pandemica occorre preliminarmente segnalare – in linea generale - la difficoltà del lavoro a distanza sia sotto il profilo della oggettiva complessità costituita dall'espletare attività tipiche di un ufficio inquirente senza contatto diretto con i fascicoli, sia per la insufficiente dotazione, almeno nelle prime fasi del lavoro a distanza, di idonei strumenti hardware; senza poter tacere poi della specifica problematica costituita dalla insufficiente protezione degli accessi informatici.

Invero le linee guida del ministero della funzione pubblica, appena elaborate, sembrano confermare che non si potrà usare, da parte del lavoratore, la linea internet domestica, ma tendenzialmente solo la struttura che dovrà essere messa a disposizione dal datore di lavoro pubblico, derivandone apparentemente che:

- il lavoro a distanza non sarà più agevolmente praticabile in tempi brevi (in attesa, appunto, delle dotazioni ministeriali);
- occorrerà un cospicuo impegno, anche dal punto di vista finanziario, per fornire adeguate strutture hardware al dipendente.

In particolare per quanto attiene alla Procura generale per alcune attività, quali quelle di natura "contabile", si è potuta individuare una sufficiente ottimizzazione dell'attività a distanza, sia pure con utilizzo di utenze domestiche private, quindi in apparente divaricazione rispetto a ciò che sarà in futuro disposto, ma altrettanto con palese evidenza di una disponibilità dei pubblici dipendenti nel proseguire l'attività, in epoca di parziali restrizioni alla possibilità di locomozione, in maniera volontaria e "spontaneistica"; in altre parole mostrando un atteggiamento vistosamente lontano dall'immagine a volte quasi *macchiettistica* che si tende a dare del lavoratore pubblico del settore giustizia.

Nondimeno per talune tipologie di attività la carenza di linee Internet idonee alla specifica funzione, ha determinato enormi difficoltà nella tempestività, ad esempio, delle registrazioni in entrata e uscita sul protocollo.

Altra opportunità, offerta dalle norme in materia, è quella del c.d. co-working, sfruttando la possibilità di lavoro di un dipendente fruendo di un accesso sicuro ed efficace ai sistemi informatici da uffici del

distretto più prossimi ai luoghi di abitazione dello stesso; e ciò in maniera da venire incontro anche alle specifiche esigenze dello stesso, fermo restando che si tratta di una modalità di esecuzione del lavoro fisiologica rispetto alla contrattazione collettiva.

In questo contesto occorre, a tal punto, approcciare la tematica della informatizzazione dei registri e delle attività procedurali; in via di generale premessa deve rilevarsi come, anche sulla base delle informazioni delle Procure del distretto, si possa concludere nel senso che la spinta operativa costituita dalla necessità di attivare forme di lavoro a distanza e quindi fare ricorso necessariamente all'informatica, ha in qualche modo agevolato l'implementazione degli aspetti tecnologici, finendo con l'anticipare in qualche misura l'attivazione del processo penale telematico, almeno in alcuni – sia pure limitati - aspetti; se diffuso è risultato l'utilizzo del portale delle notizie telematiche e l'abilitazione al deposito delle nomine da parte degli avvocati, più complessa è stata l'attivazione, non avvenuta per tutti gli uffici giudiziari, dell'applicativo Ti@p-documenta; deve rimarcarsi l'utilità di questo applicativo soprattutto nell'agevolazione della consultazione dei dati e degli atti processuali il che - specie con riferimento a mega indagini e processi di 1° grado che hanno investito gli uffici giudiziari del distretto del Veneto, tra l'altro con riferimento alle note vicende bancarie – risulterà pressoché decisivo nella preparazione adeguata delle udienze; e tuttavia non si può non rilevare, anche a prescindere da quanto specificamente lamentato dei singoli Procuratori della Repubblica, come si tratti di un applicativo risalente al 2000, ossia un lasso di tempo che, nella materia informatica, equivale pressappoco ad un'era geologica.

Nell'ottica, poi, di una Procura generale non pare fuor di luogo segnalare come la struttura dell'applicativo sia tale da imporre una sorta di canale specifico tra la Procura generale stessa e ciascuna singola Procura della Repubblica del distretto, onde poter fruire dei lati indubbiamente positivi di un tale applicativo, discendendone quindi una certa complessità di utilizzo.

La fruizione del medesimo inizierà per ciò che riguarda la Procura generale di Venezia, non appena le necessarie operazioni tecnologiche saranno definite, con la consultazione degli atti del maxi processo relativo allo stato di insolvenza della Banca popolare di Vicenza in corso di registrazione in appello (ed anche a tale riguardo occorre segnalare la mancanza di una struttura di monitoraggio e funzionalità informatica in zona - prima il distretto di Venezia si appoggiava al CISIA di Brescia, ora a quello di Bologna - derivandone che si continua a pretermettere le esigenze di una Corte d'appello rilevante come quella di Venezia rispetto a quelle di risparmio economico).

Per quanto attiene, più in generale, alla fruizione di applicativi informatici da parte della Procura generale di Venezia nel richiamare quanto diligentemente riportato nella relazione del **magrif** (in scadenza dall'incarico ma da riconfermare in assenza di spontanee candidature) si evidenzia come si sia oramai stabilizzata la possibilità di una consultazione virtuale delle sentenze penali e dei fascicoli civili al fine di articolare il parere di competenza.

Resta alquanto difficoltosa, pur con tutti gli sforzi che si sono profusi, la fruibilità degli elenchi dei processi pendenti in fase di indagine in vista di una possibile avocazione da parte del Procuratore generale. A prescindere dalla difficoltà di monitoraggio di una così imponente mole di procedimenti va detto come le indicazioni, a volte necessariamente generiche sugli elenchi ciclicamente trasmessi (ad esempio *attesa valutazione dell'informativa riassuntiva delle indagini, attesa esito ulteriori accertamenti delegati a seguito di iniziativa della difesa* e simili), di fatto finiscano con il comportare un peculiare impegno da parte del Sostituto delegato nel tenere attenzionata la situazione, specie quando il controllo sulla tempestiva iniziativa, a scioglimento della riserva da parte del magistrato requirente di primo grado, spetti al Sostituto procuratore generale, succedutosi al precedente collega nella ciclica assegnazione a rotazione dell'esame degli elenchi inviati dalle Procure.

Un cenno particolare merita, poi, nel contesto dell'esame delle ricadute dell'emergenza pandemica sul funzionamento degli uffici giudiziari, la soluzione che si è ritenuto di dare alle disposizioni in tema di green-pass e ritorno al lavoro in presenza, ma in condizioni di garanzia.

Un complesso articolato, talvolta accidentato e non sempre adeguatamente supportato dalle circolari del Ministero della giustizia, ha creato non poche difficoltà della ricerca delle soluzioni più adeguate dal punto di vista pratico ed al tempo stesso più rispettose del contenuto della normativa.

In sede distrettuale lo scrivente, formalmente delegato in quanto Procuratore generale reggente per disposizione normativa, con una valutazione – sia detto per inciso - che è parsa sovrapporre indebitamente i concetti di *security* e *safety*, ha scelto la strada della condivisione di **linee guida** con i capi degli uffici giudiziari; ciò definendo un protocollo che, affrontando i vari problemi posti sia dalle disposizioni particolari che contestualmente dalle regole generali anche in tema di privacy, secondo il più recente regolamento europeo, ha condotto, in virtù anche della preziosa collaborazione di tutti i capi degli uffici sia giudicanti che requirenti, ad una soluzione che si è dimostrata estremamente funzionale.

È parso, infatti, che una formale delega da parte di un direttivo requirente (oltretutto interinale) ai capi degli uffici giudicanti potesse apparire una sorta di stortura ordinamentale e quindi si è percorsa la via della condivisione di obiettivi che, sia pure con qualche comprensibile difficoltà operativa dei primi giorni, si è rivelata vincente nel tutelare la salute pubblica ed al contempo rispettare la volontà del legislatore.

Certamente qualche perplessità è stata indotta dalla normativa in questione nell'individuare la categoria dei destinatari escludendo gli utenti dei servizi e gli stessi avvocati; una tale scelta, ferma restando la piena libertà del legislatore, ha indotto ad una qualche perplessità più d'uno degli operatori posto che se un magistrato, di regola, partecipa ad una udienza ovvero trascorre l'intera mattinata nel suo ufficio, incontrando quindi un numero ridotto di soggetti, un avvocato per contro nella stessa mattinata magari partecipa a più udienze ed accede a più uffici giudiziari, astrattamente moltiplicando il rischio di contagio stesso.

Ci sarebbe da chiedersi che cosa sarebbe successo a ruoli, per così dire, invertiti se cioè il legislatore avesse fatto salvi i magistrati dall'obbligo di Green pass e lo avesse per contro imposto agli avvocati; quali manifestazioni di protesta sarebbero intervenute gridando alla consueta violazione del diritto di difesa e alla persistente prevaricazione dei magistrati, oltretutto nemmeno separati tra requirenti e giudicanti, nei confronti della classe forense ?

Qualche ulteriore perplessità, sempre in materia, si è creata in conseguenza della legge di conversione del decreto legge numero 127 del settembre 2021, posto che si è dato per scontato della normativa di conversione appunto una conservazione di dati (attraverso la spontanea consegna del Green pass) che non aveva trovato condivisione consenso nella postura mentale e culturale del garante della privacy.

L'impatto sugli uffici di primo grado e sulle Procure generali dell'entrata in vigore del Procuratore Europeo:

Non si è in grado, allo stato, di individuare una casistica sufficiente ad elaborare riflessioni sia pure preliminari. Non pare, tuttavia, irragionevole affermare che un' iniziativa troppo minimalista, nell'esercitare il potere di "avocazione" da parte dei magistrati dell'organismo inquirente sovranazionale, potrebbe portare a difficoltà di coordinamento con le Procure distrettuali di riferimento, che si sono viste privare di personale a beneficio di un organismo inquirente "internazionale" che verosimilmente potrebbe non accollarsi (sgravandone appunto la Procura ordinaria) un carico di lavoro di proporzioni tali da "compensare" la sottrazione del personale amministrativo stesso. E ciò soprattutto in riferimento al criterio della competenza funzionale della Procura Europea che non ha, come noto, l'obbligo di promuovere l'azione penale ma solo la facoltà di avocare (*rectius* cooptare, trattenere per le indagini) un singolo procedimento.

Per quanto riguarda il distretto di Corte d'appello in esame e quindi i due Procuratori Europei Delegati logisticamente allocati nella città di Venezia si è ritenuto di instaurare, da parte di quest'ufficio requirente di secondo grado, un rapporto estremamente elastico nella gestione dei primi problemi,

proponendo anche l'attivazione di un tavolo tecnico permanente, assolutamente informale, destinato a agevolare i primi meccanismi di attuazione del funzionamento dell'organismo; su ciò ottenendo la condivisione *in toto* del Vice Procuratore Europeo dottor Ceccarelli; il primo passo è stato l'individuazione della destinazione logistica con gli uffici che hanno trovato momentanea ospitalità presso alcuni locali già nella disponibilità della Regione Veneto.

Si è poi ritenuto - sulla scorta di un indirizzo comune alle altre Procure generali - di inserire un'apposita sezione "dedicata" nel piano organizzativo destinata a regolare i rapporti tra la Procura generale stessa e i Procuratori Europei Delegati, soprattutto con riguardo agli aspetti enucleati dal disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo numero 106 del 2006, afferenti le modalità di iscrizione delle notizie di reato e quelle di uniforme gestione dell'azione penale. Si tratta, tuttavia, di riflessioni e considerazioni necessariamente contrassegnate da carattere di "provvisorietà".

Non si rischia di evocare una iperbole ipotizzando che la istituzione della Procura Europea sia una sorta di "sperimentazione" in vista della futura, o forse ancora futuribile, istituzione di un organismo investigativo europeo che, non limitandosi più alle violazioni rientranti nella c.d. direttiva P.I.F., ma magari muovendo da quelli che allo stato sono definibili **reati aggravati dalla transnazionalità**, provveda all'espletamento delle indagini per i reati classificabili come "federali" lasciando poi alle Procure nazionali il compito e l'onere di investigare sulle altre fattispecie di reato in ambito, per così dire, nazionale.

Reati in materia di violenza di genere, aspetti organizzativi degli uffici, protocolli con istituzioni operanti nel campo

Un aspetto che fa piacere adeguatamente rilevare è costituito dalla estrema sensibilità degli uffici giudiziari requirenti del distretto rispetto ai reati di violenza di genere. Ciò in primo luogo predisponendo, nel quadro organizzativo del singolo ufficio, adeguati gruppi di lavoro di magistrati, così da acquisire rapidamente e poi sedimentare, anche a beneficio dei nuovi giovani colleghi, un *know-how* investigativo che costituisce un valore aggiunto rispetto alla ordinaria diffusa professionalità; non solo ma anche interloquendo con le autorità - specie sanitarie - nella predisposizione di protocolli che siano in grado, anche dinanzi a una vittima almeno inizialmente non collaborante, di cogliere tempestivamente ogni aspetto della vicenda che possa consentire una cristallizzazione di elementi probatori, in vista di possibili sviluppi processuali.

Il numero sempre più cospicuo di delitti riconducibili alla condotta qualificata dall'espressione giornalistica di "femminicidi" non può non comportare una riflessione sulle modalità di approcciare tematiche da un lato investigative e dall'altro umane e sociali così impegnative. Non di rado è dato ascoltare una critica, anche serrata, nei confronti dell'operato degli organi competenti, in particolare la polizia giudiziaria e le Procure di primo grado, e consistente nel rimprovero di non compreso da subito la gravità del caso, nell'aver sottostimato le potenziali conseguenze di determinati atteggiamenti e nell'aver omesso di attuare i rimedi previsti dalla legge per imitare quella escalation che dal comportamento vessatorio *upgrada* fino alla aggressione fisica con esito talvolta mortale.

Orbene - ferma restando la utilità di qualsivoglia critica sinceramente costruttiva - va rimarcato come sia sovente difficile porre in essere comportamenti di tipo cautelativo e quindi provvedimenti cautelari, tali da prevenire la degenerazione di comportamenti di molestia o di vera e propria persecuzione nei confronti della vittima; ciò per una serie di ragioni riconducibili:

in parte alla circostanza che spesso le donne non denunciano immediatamente ovvero denunciano ma tendono poi a ridimensionare gli episodi, nella speranza di una riappacificazione magari per ragioni di quiete familiare;

sotto altro profilo all'impossibilità di emettere provvedimenti restrittivi efficaci nei confronti di persone che inizialmente pongono in essere comportamenti che solo all'esito di un articolato dibattito risultano pacificamente da ritenersi riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 612.bis CP.

È noto come siano in corso iniziative governative e parlamentari per dotare di ulteriori strumenti normativi gli organismi competenti all'accertamento e alla repressione tempestiva i comportamenti che non di rado sfociano in condotte criminose gravissime ed esiziali; sicuramente può indurre a perplessità la critica che proviene dalle parti che hanno poi più o meno orgogliosamente sottoscritto uno dei quesiti referendari che potrebbero rischiare di "sterilizzare", almeno in parte, i poteri cautelari a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente.

*L'ingiustizia in qualsiasi luogo è una
minaccia alla giustizia in ogni luogo*
Martin Luther KING

Attività del pubblico ministero e della magistratura di sorveglianza in relazione alla presenza carceraria anche nelle varie fasi dell'emergenza sanitaria

Non vengono segnalate particolari difficoltà nella gestione di problematiche di tipo carcerario da parte dei Procuratori del distretto. Del resto l'esperienza maturata nella fase più acuta della pandemia, prima dell'intervento più o meno efficace della campagna vaccinale, ha permesso di ottimizzare alcuni passaggi ed ordinari relativi meccanismi.

Più articolato si presenta il discorso con riferimento alle risultanze dell'attività del Tribunale di Sorveglianza, le cui ricadute operative sulla situazione carceraria vedono coinvolta anche la Procura generale; si tratta di un organo giurisdizionale che finalmente non è più individuato come quella parte della magistratura che, in qualche modo, vanifica l'efficacia dell'azione repressiva dello Stato ma che, per contro, ottimizzandola attraverso un trattamento sanzionatorio concreto, personalizzato ed individualizzato, ne perfeziona la valenza; e ciò sia con riferimento al rispetto del principio di rango costituzionale di cui all'articolo 27 della carta fondante, sia anche più proficuamente in vista della finalità di prevenzione della recidiva, e di conseguenza in termini più generali della propensione a delinquere.

Punto dolente della complessa relazione del signor Presidente del Tribunale di Sorveglianza è costituito da due rilievi:

- il primo relativo alla eccedenza di presenza rispetto alla capienza regolamentare di detenuti, ossia **2298** detenuti rispetto alla capienza regolamentare di **1907**;
- l'altro concernente il numero di suicidi (51, ossia 1 in più rispetto all'anno precedente), tentati suicidi (98 anche qui 1 in più rispetto all'anno precedente) e più in generale episodi di autolesionismo (745 rispetto ai 674 dell'anno precedente).

Lo stato di malessere che sta alla base di queste condotte autolesive viene ricollegato, in maniera più che convincente, anche alle restrizioni conseguenti alle cautele nel prevenire il diffondersi dell'epidemia, con un effetto acceleratore rispetto a quello fisiologicamente connesso allo stato di detenzione e moltiplicato dal sovraffollamento.

Note positive, invece, si ricavano dall'esame degli esiti delle più pregnanti attività della magistratura di sorveglianza e cioè lo scrutinio delle richieste di applicazione di misure alternative e la successiva concessione delle stesse; risultano, infatti, concesse oltre **1500** misure alternative, rispetto alle **1337** dell'anno precedente, dato che non può che implicare anche un apprezzamento per lo sforzo

compiuto, durante le restrizioni pandemiche, dai magistrati e dal personale anche esso in misura carente rispetto alle piante organiche; ma ciò che ancor più pare gratificante, rispetto alla premessa afferente la oramai riconosciuta rilevanza dell'opera istituzionale della magistratura di sorveglianza, è che le revoche di misure alternative per l'inosservanza di obblighi sono state complessivamente **135**, pari sostanzialmente a meno del 10% di quelle concesse e sensibilmente inferiori al numero di revoche dell'anno precedente, pari a **166**.

Resta punto dolente l'insufficiente capienza delle Residenze per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza e ciò nonostante gli sforzi compiuti dalla Regione per ampliare gli spazi di accoglienza; anche qui però corre segnalare, accanto alle ombre le luci posto che, almeno rispetto ad altri contesti regionali per quanto potuto appurare, la lista di attesa alla data del 30 giugno 2021 era abbastanza esigua, pari a 2 persone e che gli ospiti alla stessa data erano 39, di cui 24 definitivi e 15 provvisori.

Nel contesto della accurata e sotto questo ultimo profilo accorata, relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza si segnala anche, con riguardo a tale organo giudiziario, quella che viene significativamente definita, con le parole che si riportano testualmente, come: "**...non più tollerabile insufficienza della struttura amministrativa ...**".

L'Andamento della criminalità del Distretto - Indagini su fatti gravi verificatisi negli anni 2020 – 2021

In linea generale uno spazio centrale viene riservato, nella relazione del Procuratore generale, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, all'andamento della criminalità del distretto; invero si tratta di una relazione che dovrebbe dar conto al tempo stesso della diffusione delle varie forme di criminalità nella zona di competenza territoriale e dell'andamento della risposta repressivo/inquisitoria operata dall'autorità giudiziaria fisiologicamente deputata all'accertamento di reati, alla raccolta di elementi finalizzati al promovimento dell'azione penale e più in generale all'intervento del giudicante penale.

Per una lettura sintetica ma valida della evoluzione dei fenomeni criminosi si può rinviare alla statistica allegata che dà conto in maniera analitica e comparativa degli sviluppi in un senso o nell'altro della consumazione di reati.

In linea generale viene segnalata una certa stabilità dei fenomeni criminosi, anzi con un contenimento di alcune forme di reato e, per contro, l'aumento percentuale anche consistente di altre forme delittuose; è appena il caso di premettere che su tali dati un influsso consistente può essere stato determinato:

dalla circostanza che i reati predatori in generale e contro il patrimonio in particolare, in lievissimo incremento, siano stati contenuti dalla circostanza che le parziali restrizioni alle libertà di movimento hanno costituito in ogni caso un ostacolo alla consumazione di tali fattispecie; si registra un lieve aumento tra il cinque e il 10% di reati quali furto in abitazione rapina o estorsione ed una consistente diminuzione delle fattispecie di usura;

dal rilievo che le forze dell'ordine sono stati impegnate sul territorio in relazione ad altre incombenze quali il controllo della mobilità nel rispetto delle regole o il contenimento delle manifestazioni di dissenso.

Ogni qual volta che si provvede a scrutinare una statistica, specie del tipo di quelle in esame, occorre tener conto che la quantificazione di un fenomeno criminoso è influenzata anche dalle potenzialità di individuazione delle condotte criminosive stesse e di denuncia delle medesime (un minor numero di denunce di violenza sessuale non significa necessariamente una riduzione quantitativa del fenomeno, poiché potrebbe anche essere espressione di una protratta sfiducia dell'esito del processo, accompagnata talvolta dalla paura di ciò che una volta veniva definito *strepitus fori*, che magari spinge a denunciare di meno).

Per contro si è registrato un aumento elevatissimo dei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico ed iniziative turistiche per sfruttamento della prostituzione minorile; a prescindere dalla circostanza che l'utilizzo progressivamente sempre più diffuso del mezzo virtuale

porta fatalmente ad un incremento di tali attività criminose é altrettanto verosimile che la tipologia di controllo investigativo e di articolazione delle indagini, da parte degli organi di polizia giudiziaria, possa avere agevolato le investigazioni per simili ipotesi di reato.

Per quanto attiene alla Procura di TREVISO viene richiamata l'attenzione sulle commissioni di ben 6 omicidi per 4 dei quali si è pervenuti all'individuazione di persona ritenuta responsabile, per uno dei restanti non si è proceduto per il disposto dell'art. 150 c.p. e per l'ultimo dei casi non si è ancora pervenuti all'individuazione dell'autore; sono giunte al termine delle indagini quelle relative ad un altro dei grossi processi afferenti la crisi del settore bancario;

per ciò che attiene alla Procura di VICENZA le fattispecie più allarmanti sono costituite dalle indagini per gravi ipotesi di inquinamento (sostanze perfluorocarboniche – c.d. PFAS e PFOA) a carico dei responsabili della gestione della MITENI SpA (acronimo di MITSUBISHI ~ ENICHEM) e per una serie di violazioni in tema finanziario, con evasione IVA con individuazione dalla c.d. "cartiera", ossia soggetto emittente fatture per operazioni inesistenti, scaturigine delle conseguenti frodi, investigazione che ha portato all'emissione di plurime misure restrittive;

per ciò che si riferisce alla Procura di ROVIGO, si segnalano plurime investigazioni a carico di cittadini sia italiani che stranieri, questi ultimi comunque radicati sul territorio, per fattispecie associative aventi come reati fine le truffe nel campo del commercio delle automobili e degli immobili nonché un'operazione antidroga che ha portato al sequestro di oltre 120 chili tra hashish e marijuana;

per quanto attiene alla Procura di VERONA viene richiamata una specifica attenzione in merito a condotte di riciclaggio che hanno imposto peculiare impegno investigativo;

per ciò che si riferisce alla Procura di PADOVA, si rimarca l'attenzione sull'esistenza di condotte di violazione delle normative in tema di codice rosso nonché una complessa e delicata vicenda di "caporalato" che ha portato anche all'arresto di plurimi soggetti;

per ciò che attiene alla Procura di BELLUNO il Procuratore della Repubblica, nel significare come la criminalità del circondario non presenti una peculiarità nell'individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme oggetto di aggressione, segnala un leggero aumento dei reati di riciclaggio e di usura;

per ciò che attiene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni si segnala un'investigazione per il delitto di omicidio che vede concorrente un soggetto minore d'età;

per quanto poi attiene alla Procura distrettuale di VENEZIA viene segnalata una costante attenzione al monitoraggio delle infiltrazioni della criminalità organizzata, per lo più proveniente dal meridione ma anche riferibile ad organizzazioni di origine estera.

La pluralità delle investigazioni segnalate dal Procuratore distrettuale preclude l'opportunità di una partita elencazione in considerazione delle finalità di tale elaborato; e tuttavia pare plausibile ricordare le operazioni (come denominate convenzionalmente e, si ritiene, al riparo dagli strali normativi del decreto legislativo in tema di "presunzione di innocenza" - *rectius* di non colpevolezza) che seguono:

- ✓ operazione AT LAST che ha visto il rinvio a giudizio di 76 imputati per 37 dei quali è stato contestato il reato di associazione mafiosa di cui all'articolo 416.bis CP con individuazione di reati fine in estorsione, usura, rapina, riciclaggio, traffico di stupefacenti ed altro;
- ✓ operazione ISOLA SCALIGERA con 87 indagati per reati di associazione di stampo mafioso legati alla infiltrazione di criminalità ndranghetista;
- ✓ operazione MAKINA avente sempre ad oggetto infiltrazione di esponenti di cosche ndranghetiste;
- ✓ operazione TAURUS che ha visto coinvolti anche soggetti stranieri dediti per lo più in forma associata al traffico di stupefacenti.

Ciò che preme rimarcare é la costante attenzione che si pone, a livello investigativo, alle infiltrazioni della criminalità organizzata; quest'ultima trova talvolta terreno fertile nel presupposto che una modifica delle modalità operative che vede al primo posto il tentativo di corruzione, a volte perfezionato, rispetto all'originario e primitivo uso della violenza come prima opzione, può

agevolmente dar luogo a quello che efficacemente viene definito, nel rapporto del Procuratore distrettuale, come “gemmazione silente” di fenomeni di criminalità organizzata che (pur troppo solo teoricamente, come dimostrato dalle indagini) dovrebbero trovare maggiore difficoltà nell’inquinare un territorio come quello locale, rispetto ad altre zone tradizionalmente più avvezze a piegarsi al vincolo di omertà.

In linea di massima dalle relazioni dei Procuratori (fatto salvo quanto si è già riferito all’atto dello scrutinio di alcune investigazioni e processi di maggior “spessore”) si evince una certa stabilizzazione delle pendenze intese come sopravvenienze, pur con selettivi aumenti in alcune categorie di reato come quelli in materia informatica (circostanza dovuta in parte alla fisiologica evoluzione dei rapporti economici e finanziari verso spazi marcatamente “virtuali” ed in parte al protrarsi di alcuni limiti alla mobilità che hanno prodotto il contenimento di alcune ipotesi di reati predatori); ciò non pertanto il progressivo ritorno ad una modalità di vita quotidiana più tradizionale tende a vedere ricrescere la percentuale di tali forme di criminalità più marcatamente predatorie.

Un dato genericamente positivo è costituito dall’ efficacia delle azioni inquirenti che hanno portato, grazie anche al particolare impegno dei magistrati delle Procure, come pure del personale, ad una sia pure lieve erosione delle pendenze. Restano in ogni caso difficili, come già accennato, le condizioni di lavoro degli uffici requirenti di primo grado per le protratte carenze di copertura di organici, sia togati che amministrativi.

Esito del monitoraggio svolto sull’attuazione del decreto legislativo num. 231 del 2001

Per quanto comunicato dalle procure della Repubblica del distretto il monitoraggio è tutt’altro che agevole in considerazione delle talvolta insufficienti risposte dei sistemi informatici attualmente a disposizione. E tuttavia va segnalata una peculiare attenzione agli aspetti afferenti la completezza di contestazione delle disposizioni in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche, da parte dei Procuratori in fase di vigilanza sull’operato dei Sostituti.

La gestione dell’archivio delle intercettazioni

Non vengono segnalati – sia pure in linea generale e con qualche eccezione - problemi particolari sia dal punto di vista tecnologico che fattuale, da parte dei Procuratori che, anzi, fanno riferimento ad una fisiologica trasmigrazione dei dati, contrassegnata dal fonema “versamento”, immune da peculiari problematiche; e ciò contrariamente ai timori che si erano palesati in fase di prima attivazione della novella legislative.

Più specificamente la Procura distrettuale di Venezia segnala che il proprio ufficio requirente: *“...provvede anche alla digitalizzazione degli atti di competenza dell’ufficio gip dopo le recenti innovazioni legislative... “ed altresì che: “...é entrato in funzione inoltre, nel campo delle intercettazioni, l’archivio digitale delle intercettazioni e l’archivio cartaceo con i conferimenti delle registrazioni dei primi procedimenti iniziati con la nuova normativa...”*. Non vengono segnalate problematiche nei rapporti con la Direzione Nazionale Antimafia.

Le attività, più in particolare, della Procura generale

Un’ esposizione di tal genere non può che descrivere anche, sia pure in estrema sintesi, l’operato della Procura generale di Venezia non fosse altro che per dare conto della circostanza che, ad onta delle lamentate carenze, si è cercato di dare una più che dignitosa risposta alla domanda di giustizia specifica.

Nel corso dell’anno 2021 questi i dati di massima che descrivono l’attività dell’Ufficio di Procura generale:

i magistrati della Procura generale **hanno rappresentato l’accusa in grado di appello in 417 udienze** dinanzi alla corte di appello penale;

- a) nel periodo dal 1 gennaio alla fine di novembre 2021 **hanno presentato 151 impugnazioni**, tra ricorsi in appello ed in corte di cassazione;
- b) sono intervenuti a rappresentare gli interessi dei soggetti fragili, nel corso dell'anno 2021, **in sede civile in 52 udienze**;
- c) hanno operato nel **settore internazionale**, ovvero quello della cooperazione giudiziaria internazionale come da statistiche che sotto si riportano:

ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

	PERIODO		PERIODO		
	1/7/2019	30/6/2020	1/7/2019	30/6/2020	
MAE attivi	79	93	Riconoscimenti sentenze estere (Reg. Mod. 14)	296	246
MAE passivi	60	55	Esecuzioni penali all'estero	20	28
Estradizioni attive	44	21	Notifiche civili	15	31
Estradizioni passive	85	84	Notifiche penali	11	14
Rogatorie passive	6	9	Riconoscimento sanzioni pecuniarie (Reg. Mod. 14)	271	211

- d) hanno provveduto ad una cospicua emissione di **provvedimenti relativi alla fase esecutiva** come da elenchi che qui sotto si riportano:
- 309 provvedimenti di cumulo;
 - 107 ordini di esecuzione a pena detentiva non sospesa;
 - 328 ordini di esecuzione a pena detentiva con sospensione;
 - 4 ordini di esecuzione relativi alla legge 199/2010;
 - 21 ordini di esecuzione agli arresti domiciliari cc.dd. esecutivi.

Al fine di fornire un recente parametro di riferimento, per il periodo 1° lug. 19 – 30 giu. 20 i dati erano i seguenti:

- 211 provvedimenti di cumulo;
- 107 ordini di esecuzione a pena detentiva non sospesa;
- 264 ordini di esecuzione a pena detentiva con sospensione;
- 9 ordini di esecuzione relativi alla legge 199/2010;
- 20 ordini di esecuzione agli arresti domiciliari cc.dd. esecutivi.

Derivandone che ne è risultato incrementato il lavoro posto che sono risultati definiti 769 procedimenti contro i 611 dell'anno precedente.

Per quanto poi attiene all'attività messa alla progressiva informatizzazione degli uffici ed alle conseguenti ricadute in tema di funzionalità dell'ufficio vale la pena di riportare per estratto quanto puntualmente relazionato dal magistrato referente per l'informatica e che qui sotto si richiama:

HARDWARE

I magistrati sono dotati di un computer fisso con collegamento di rete e fornito di webcam.

I magistrati dotati di scanner sono: dott. Severi (personale) e il dott. Valmassoi.

La rete attualmente non è in grado di supportare con la necessaria velocità e regolarità di funzionamento i sistemi ministeriali di area penalistica.

L'ufficio si avvale dell'applicativo SNT per le notifiche telematiche a difensori e parti private.

I monitor sono quasi tutti di nuova generazione e adeguati.

I pc portatili assegnati ai magistrati sono stati sostituiti con nuovi apparecchi di ultima generazione.

Tutti i magistrati sono forniti di smart card.

SOFTWARE

Nel corso dell'anno sono stati svolti corsi di formazione per il personale su applicativi OFFICE e applicativi ministeriali come SICP-SICID-ARES.

SOFTWARE MINISTERIALI

SICP vers. 9.0.1.0

SICID vers. 3.39.05

CONSOLLE PENALE vers. 2.7.1

SNT vers. 1.4.7

SIES/SIEP vers. 11.1.4

Osservazioni:

L'SNT è piuttosto lento in fase di ricezione, non così in quella di invio. Il fax viene utilizzato sporadicamente, soprattutto per comunicazioni con il Tribunale del Riesame di Venezia.

SOFTWARE DI AREA MINISTERIALE AREA AMMINISTRATIVA

SIAMM e SIES funzionano regolarmente, non è previsto invio telematico di istanze di liquidazione.

DATI STATISTICI

Attualmente i dati statistici vengono ricavati da:

- *servizio informatizzato delle esecuzioni (SIEP);*
- *servizio comunicazione avviso deposito sentenze (ARES);*
- *gli altri registri sono ancora tenuti nei modi tradizionali. I dati statistici relativi al lavoro dei magistrati appaiono attendibili e sono consultabili dagli stessi.*

RELAZIONI FRA UFFICI, BUONE PRASSI, SITO WEB

Il sistema di visto digitale delle sentenze e delle ordinanze trasmesse a quest' Ufficio in formato PDF tramite posta elettronica certificata (iniziato nei primi mesi del 2018) è stato sostituito (dall'inizio del 2019) dal sistema di comunicazione telematica dell'avviso di deposito delle sentenze tramite SICP come disposto dalla nota del Ministero della Giustizia prot. DOG07.25/10/2018.0033072.U. 25/10/2018

Attualmente, tale sistema di comunicazione è pienamente attivo e consente ai magistrati di prendere visione delle sentenze, in forma integrale, tramite la Consolle penale in modo semplice, rapido ed affidabile così da avere sempre sotto controllo lo scadenziario, il calcolo e il controllo della scadenza dei termini di impugnazione per ciascuna sentenza.

Dal 10/07/2018 è in applicazione, inoltre, un protocollo d'intesa per la trasmissione in via telematica, in formato excel, degli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. nonché la trasmissione degli elenchi di cui all'art. 407, comma 3 bis, c.p.p.

Nel 2020 si è provveduto all'utilizzo della applicazione della Consolle Civile del pubblico ministero per i visti dei provvedimenti della corte d'appello di Venezia e successivamente, dal marzo 2020 l'applicativo viene utilizzato anche per la formulazione di pareri.

Quindi, l'applicativo consolle civile del pubblico ministero è utilizzato per l'intero flusso di comunicazioni relative ai procedimenti e provvedimenti della Corte d'Appello di Venezia

Fra la seconda metà del 2020 e l'inizio del 2021 l'utilizzo dell'applicativo Consolle Civile del Pubblico Ministero è stato esteso, tramite specifici protocolli, a tutti i tribunali del distretto per l'apposizione di visti sulle sentenze ed altri provvedimenti di tale tribunale.

Quindi, dall'inizio del 2021 l'intero flusso di comunicazioni, in materia civile, fra la Procura generale e tutti gli uffici giudiziari del distretto (corte e tribunali) è stato trasferito sull'applicativo Consolle Civile con evidente risparmio di risorse economiche e di personale.

È in fase di installazione l'applicativo TIAP DOCUMENT@ così da consentire ai magistrati dell'Ufficio di poter accedere agli atti e documenti di singoli processi conclusi con sentenza di primo grado negli uffici del distretto.

La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile
Corrado Alvaro

CONSIDERAZIONI FINALI

Se si può dare un senso all'intervento in occasione di una cerimonia del genere è anche quello di indicare alcune delle ulteriori ragioni che inducono un funzionamento non ottimale del sistema giustizia.

Secondo un autorevole quotidiano che ha scrutinato la problematica, in un recente articolo del 20 settembre 2021, in Italia sarebbero tuttora vigenti complessivamente oltre 110.000 leggi tra le quali si annoverano 46.000 decreti del presidente della Repubblica, 7200 decreti luogotenenziali, 1200 decreti legge in corso di conversione e addirittura 33.000 regi decreti e 21 decreti del duce.

Al di là della più o meno certissima precisione di tale elencazione, è evidente che esiste un problema di sovrabbondanza di norme tal che se non si attua una razionalizzazione del sistema (cosa, ad esempio, più volte autorevolmente auspicata dal collega Nordio e non solo) difficilmente si potrà operare credibilmente quella pretesa di rispetto della singola norma e più in generale del complesso delle regole che costituisce il presupposto di qualsiasi società civile.

In fondo quello che viene indicato come uno dei mali che affliggono il paese Italia, ossia la burocrazia, altro non è che la degenerazione per sovrabbondanza patologica di un sistema di regole nato con le migliori intenzioni, ossia quello di disciplinare il funzionamento ordinato di una collettività; sistema che per contro, in conseguenza appunto della sua abnorme e disordinata crescita, diviene simile a una malattia autoimmune, ovvero un morbo che consiste in una alterazione profonda di quel sistema immunitario che dovrebbe proteggerci dalle malattie esterne, e finisce purtroppo per diventare esso stesso una patologia, anche grave.

Ma non basta perché occorre avere riguardo anche alla qualità del legislatore e se la sede impedisce di affrontare partitamente la problematica basterà citare la norma che segue per avere contezza del problema; la norma è contenuta nel DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128 noto come **STATUTO del CONTRIBUENTE** ed all'art. 10.*bis* così recita:

Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale)

1. *Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.*
2. *Ai fini del comma 1 si considerano:*
 - a) *operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;*
 - b) *vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.*

3. *Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.*
4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
5. Il contribuente può proporre interpello secondo la procedura e con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza è presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.
7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.
9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
12. Sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

La semplice lettura della stessa può efficacemente dar conto di quali siano alcune delle difficoltà quotidiane che si trova ad affrontare l'interprete della legge, nel tentativo di operare quotidianamente quale *prudens juris*, ossia - secondo il vocabolario TRECCANI - esperto del diritto.

Ed allora alla luce di tali riflessioni si può anche comprendere perché talvolta l'interpretazione del diritto, ossia la giurisprudenza, può presentare apparenti contraddittorietà di valutazione che leggi scritte in maniera più chiara potrebbero, almeno in parte, evitare.

[un ringraziamento particolare ai colleghi tutti dell'ufficio di Procura generale che hanno dato un fattivo contributo all'elaborazione del presente documento]

*Avvocato Generale
Giancarlo Buonocore*

**ANDAMENTO DELLA CRIMINALITA'
ISCRIZIONI (PER TIPOLOGIE DI REATO)**

CATEGORIA DI REATO	FATTISPECIE/NORMA	01/07/2020-30/06/2021			
		Noti	Ignoti	Totale	
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Totale reati contro la PA - procedimenti	143	17	160	
	di cui	Peculato/ art. 314 c.p.	97	9	106
		Concussione/ art. 317 c.p.	5	2	7
		Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio/ art. 319 c.p.	15	3	18
		Corruzione in atti giudiziari/ art. 319 ter c.p.	3	0	3
		Induzione indebita a dare o promettere utilità/ art. 319 quater c.p.	8	0	8
		Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio/art. 320 c.p.	1	1	2
		Pene per il corruttore/ art. 321 c.p.	14	2	16
CRIMINALITA' ORGANIZZATA	Totale criminalità organizzata - procedimenti	128	12	140	
	di cui	Associazione per delinquere/ art. 416 c.p.	104	10	114
		Associazioni di tipo mafioso anche straniere/ art. 416 bis c.p.	22	1	23
		Scambio elettorale politico-mafioso/ art. 416 ter c.p.	2	1	3
OMICIDIO	Totale omicidio - procedimenti	79	18	97	
	di cui	Omicidio volontario consumato/ artt. 575, 578, 579 c.p.	27	10	37
		con vittima di sesso femminile	11	4	15
		Omicidio volontario tentato/ artt. 56, 575, 578, 579 c.p.	31	4	35
		con vittima di sesso femminile	10	0	10
OMICIDI E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME	Totale omicidi e lesioni colpose -procedimenti	1815	632	2447	
	di cui	Omicidio colposo derivante da infortunio sul lavoro/ art. 589 co 2- 3 c.p.	27	23	50
		Omicidio colposo derivante da incidente stradale/ art. 589 bis c.p.	181	42	223
		Lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortunio sul lavoro/art. 590 co-2 e 3 c.p.	239	282	521
		Lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da incidenti stradali/ art. 590 bis c.p.	1106	119	1225
		Comportamento in caso di incidenti/ art. 189 d.lgs.285/92	262	166	428
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	Totale reati contro il patrimonio - procedimenti	2250	6073	8323	
	di cui	Furto in abitazione o con strappo/ art. 624 bis c.p.	692	5070	5762
		Rapina/ art. 628 c.p.	805	592	1397
		Estorsione/art.629 c.p.	444	310	754
		Usura/ art.644 c.p.	38	64	102
		Riciclaggio e autoriciclaggio (art. 648 bis c.p.- art. 648 ter 1 c.p.)	271	37	308
TERRORISMO	Totale reati terrorismo - procedimenti			0	
	di cui	associazioni sovversive / art. 270 c.p.	0	0	0
		associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale / art. 270 bis c.p.	4	0	4
		arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale / art. 270 quater c.p.	0	0	0
		addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale / art. 270 quinquies c.p.	1	0	1
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE E STALKING	Totale delitti contro la liberta' sessuale e stalking (libertà personale/individuale) - procedimenti	2008	344	2352	
	di cui	violenza sessuale / art. 609 bis c.p.	512	179	691
		atti sessuali con minorenni / art. 609 quater c.p.	68	14	82
		corruzione di minorenne / art. 609 quinquies c.p.	28	7	35
		violenza sessuale di gruppo / art. 609 octies c.p.	14	6	20
		atti persecutori / art. 612 c.p.	1386	138	1524

PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA	Totale reati pedofilia e pedopornografia - procedimenti		385	152	537
	di cui	pornografia minorile / art. 600 ter c.p.	221	112	333
		detenzione materiale pornografico / art. 600 quater c.p.	164	40	204
		iniziative turistiche per sfruttamento prostituzione minorile / art. 600 quinquies c.p.	0	0	0
FALSO IN BILANCIO E BANCAROTTA FRAUDOLENTA (REATI ECONOMICI)	Totale reati economici - procedimenti		950	14	964
	di cui	bancarotta fraudolenta patrimoniale / art. 216 R.D. 267/42	410	8	418
		bancarotta semplice / art. 217 R.D. 267/42	247	3	250
		ricorso abusivo al credito / art. 218 R.D. 267/42	10	0	10
		fatti di bancarotta fraudolenta / art. 223 R.D. 267/42	276	3	279
		ricorso abusivo al credito / art. 225 R.D. 267/42	7	0	7
REATI INFORMATICI	Totale reati informatici - procedimenti		755	4918	5673
	di cui	accesso abusivo ad un sistema informatico / art. 615 ter c.p.	297	802	1099
		detenzione e diffusione abusiva codici di accesso / art. 615 quater c.p.	11	30	41
		diffusione apparecchiature per danneggiare sistema informatico / art. 615 quinquies c.p.	1	14	15
		delitti contro la inviolabilità dei segreti / artt. 617 - 617 bis - 617 ter - 617 quater - 617 quinquies - 617 sexies c.p.	28	37	65
		danneggiamento sistemi informatici / art. 635 bis c.p.	16	14	30
		frode informatica / art. 640 ter c.p.	402	4019	4421
		frode informatica soggetto che eroga certificazione firma elettronica / art. 640 quinquies c.p.	0	2	2
FRODI COMUNITARIE	Totale reati frodi comunitarie - procedimenti		25	4	29
	di cui	frodi comunitarie / art. 640 bis c.p. con P.O. Unione Europea (U.E.)	25	4	29
INQUINAMENTO	Totale reati in materia di inquinamento - procedimenti		524	107	631
	di cui	inquinamento ambientale / art. 452 bis c.p.	9	12	21
		disastro ambientale / art. 452 ter c.p.	0	0	0
		delitti colposi contro l'ambiente / art. 452 quater c.p.	1	1	2
		traffico e abbandono di materiale radioattivo / art. 452 quinquies c.p.	1	0	1
		inquinamento e rifiuti / artt. 137 -256 -279 D.Lgs. 152/2006	513	94	607
EDILIZIA ED URBANISTICA	Totale reati edilizia ed urbanistica - procedimenti		2217	112	2329
	di cui	L. 47/85 - D.P.R. 380/2001 estrazione per materia	880	106	986
REATI TRIBUTARI	Totale reati tributari - procedimenti		1337	6	1343
	di cui	dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti / art. 2 D.Lgs. 74/2000	526	2	528
		dichiarazione fraudolenta con altri artifici / art. 3 D.Lgs. 74/2000	27	0	27
		dichiarazione infedele / art. 4 D.Lgs. 74/2000	143	0	143
		omessa dichiarazione / art. 5 D.Lgs. 74/2000	270	1	271
		emissione di fatture per operazioni inesistenti / art. 8 D.Lgs. 74/2000	371	3	374
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI	Totale reati in materia di stupefacenti - procedimenti		2739	1194	3933
	di cui	D.P.R. 309/90 artt. 73 - 74 - 79 - 82	2739	1194	3933



***INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
VENEZIA***

**Eccellentissimo Signor Presidente
Eccellentissimo Signor Procuratore Generale
Eminenza
Autorità Civili e Militari,
Signori Magistrati,
Signori Dirigenti Amministrativi e Colleghi
Signore e Signori**

Ho il grande privilegio di essere qui presente in rappresentanza del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Venezia e saluto anche a nome di Tutti gli Ordini del nostro Distretto anzitutto i presenti, il Presidente Reggente della Corte d'appello, il Procuratore Generale, alla quale do il benvenuto a Venezia, i rappresentanti del Ministero e del Consiglio Superiore della Magistratura, tutte le Autorità civili militari e religiose. Saluto anche chi sta seguendo lo streaming della cerimonia o lo vedrà in un secondo momento.

Il 2021 è stato un anno problematico e difficile per tutti e, in particolare, per l'Avvocatura e sento il dovere di ringraziare tutti i miei Colleghi per l'attenzione, la pazienza e la collaborazione che hanno avuto nel seguire le direttive, le copiose circolari ed i protocolli che hanno caratterizzato anche questo anno.

Molto spesso provvedimenti importanti sono resi noti all'ultimo momento, la domenica sera, ed è stato encomiabile lo sforzo degli Ordini di dotarsi di sistemi di comunicazione immediati per i Colleghi: penso ai canali Telegram istituzionali.

Occorre sottolineare che l'Avvocatura Veneta è sempre stata vigile e presente e non si è mai sottratta al doveroso confronto con i Capi degli Uffici Giudiziari.

I Consigli dell'Ordine del Veneto sono stati protagonisti attivi in prima linea da due anni a questa parte come attenti interlocutori degli Uffici Giudiziari per fronteggiare la pandemia e le criticità imposte dalla situazione sanitaria emergenziale.

La pandemia ha imposto la necessità di riorganizzare - in tempi rapidissimi - gli uffici dell'Ordine, potenziando le strutture degli uffici, con riguardo, in particolare a:

- approntamento e format per le richieste in forma digitale; implementazione portali domande patrocinio a spese stato e OCC e libretto per i praticanti, approntamento portale formazione e liquidazione notule;
- approvvigionamento dei presidi previsti per Covid 19 (plexiglas, mascherine, gel e disinfettante e termo scanner);
- sanificazione certificata uffici del Coa e camera avvocati in Tribunale;
- istruttoria per riorganizzazione dal punto di vista informatico l'attività degli uffici e quella istituzionale nei confronti degli iscritti dell'Ordine;
- gestione della comunicazione istituzionale sia attraverso il sito web sia con l'ausilio dei social per consentire agli iscritti di conoscere la copiosa normativa emergenziale ed i provvedimenti e le linee guida del Tribunale di Venezia, della Corte d'appello di Venezia, della Procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura generale, del TAR della Corte dei Conti e della commissione tributaria regionale;
- creazione appositi link nel sito dell'Ordine;
- istituzione del canale Telegram del Coa per essere il più tempestivi possibile con le comunicazioni: il canale vanta 759 iscritti;

- monitoraggio quotidiano dei provvedimenti e conseguente comunicazione dei provvedimenti legislativi e degli Uffici Giudiziari;
- gestione della Scuola forense e la Formazione obbligatoria Avvocati in videoconferenza, avvio dei corsi e supervisione;
- redazione guide per le udienze telematiche semplificata per gli iscritti; tutorial e vademecum in materia penale e per i depositi in cassazione;
- partecipazione e redazione dei protocolli per le udienze telematiche civili;
- partecipazione alle riunioni (via zoom o teams) quotidiane con i capi degli Uffici e partecipazione ai tavoli dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari per rendere il previsto parere;
- implementazione sito dell'Ordine: sono stati aggiunti nuovi settori: ruoli udienze civili (Tribunale e Corte d'Appello civile, esecuzioni mobiliari) e penali, uno dedicato alla emergenza Covid;
- pubblicazione dei ruoli udienze penali monocratiche sul sito e su Telegram;
- servizio sostituzioni per la Corte d'Appello penale ex art 102 c.p.p.
- studio e sottoscrizione di un protocollo con la Procura della Repubblica per digitalizzare il servizio delle richieste di certificazione ex art 335 cpp,
- richieste dei decreti di archiviazione e fissazione appuntamenti telematici
- progettazione APP distrettuale per l'accesso agli Uffici Veneziani e "elimina code" per le udienze;
- monitoraggio delle problematiche degli Uffici Giudiziari e segnalazioni dei disservizi e mal funzionamenti.

Non è stato facile ma lo spirito che ci ha animato è stato sempre quello di essere presenti per i Colleghi e fare il possibile per semplificare la loro vita professionale.

L'Avvocatura che, per senso di responsabilità e di rispetto verso tutti gli operatori del Settore Giustizia, in un contesto di grave emergenza sanitaria, ha operato quotidianamente cercando un dialogo costruttivo e proponendo soluzioni.

Abbiamo vissuto e tuttora stiamo vivendo un periodo molto difficile, che ha inciso e inciderà pesantemente sulla vita del nostro paese e, in modo particolare sull'esercizio dell'attività forense.

I problemi, peraltro, non sono finiti perché la pandemia imperversa, per cui è necessario continuare a confrontarci con questa situazione emergenziale che - oltre ai molto preoccupanti risvolti di natura sanitaria ed ai gravi effetti socio economici che ha già determinato e sta continuando a determinare - crea non pochi ostacoli al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e ciò si riverbera sui diritti dei cittadini.

L'Avvocatura ha contribuito durante questo anno con apporto fattivo per individuare aree critiche e metodologie di intervento dove e come utilmente intervenire.

Ritengo che gli Avvocati siano fisiologicamente designati a valutare l'efficienza del sistema Giustizia sia in emergenza che nella normalità, perché provano quotidianamente sulla propria pelle le efficienze e le disfunzioni degli uffici giudiziari, vivendo ogni giornata di udienza, ogni accesso alle cancellerie, e i Consigli dell'Ordine sono il collettore naturale delle valutazioni dei Colleghi e per questo siamo una voce che deve essere imprescindibilmente non solo ascoltata ma anche tenuta in debito conto, se non vincolante per determinati pareri.

Il quadro normativo emergenziale e non, non è stato di particolare aiuto, perché, se pur sono state introdotte, in via straordinaria, alcune norme e misure processuali utili, lo stesso, è stato caratterizzato anche da farraginosità e confusione, nonché da una proliferazione di disposizioni, talune delle quali poco chiare e contraddittorie.

La pandemia ha sin da subito creato problemi complessi in tema giudiziario ed in particolare in tema dell'esercizio della difesa.

E ciò che ingenera sempre preoccupazione è la presenza di segnali che denotano il tentativo di portare a regime alcune delle misure emergenziali straordinarie che hanno allontanato gli avvocati dalle aule di giustizia.

L'avvocatura è in grado di adattarsi velocemente ai cambiamenti e ad esempio, alcuni rimedi come un circoscritto uso delle udienze "cartolari" in ambito civile possano anche diventare una regola a condizione che non venga mai frustrato il diritto di replica.

Preziosa ed essenziale è stata l'implementazione dei sistemi telematici nel settore civile che si è rivelata di grande aiuto per evitare il blocco dell'attività giudiziaria nel settore civile, anche se non sono mancati i problemi dovuti pure a punte di arretrato che sono state smaltite grazie alla collaborazione con il Consiglio dell'Ordine.

Il 31 marzo 2021 ha debuttato il Processo civile telematico in Corte di Cassazione, o meglio il deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati, in via facoltativa, previsto dal decreto legge Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, articolo 221, comma 5): è il primo mattoncino su cui costruire anche il processo di legittimità informatico.

L'introduzione del sistema telematico penale ha visto i Consigli degli Ordini impegnati nell'immediatezza a fornire istruzioni utili, a preparare tutorial e vademecum e a creare apposite sezioni del sito web, il tutto per facilitare il lavoro dei Colleghi.

Sono certamente da valutarsi favorevolmente gli interventi legislativi volti alla creazione del cosiddetto processo penale telematico per consentire all'Avvocatura di provvedere al deposito di tutti atti penali telematicamente.

Quando però il legislatore sceglie una unica modalità di deposito degli atti (pensiamo al penale Portale dei Depositi) essa deve sempre essere funzionante e le deroghe e remissioni nei termini non possono essere rimesse alla discrezionalità dell'Autorità Giudiziaria a volte un po' troppo solerte nei formalismi: abbiamo registrato diversi casi di inammissibilità legate a formalismi rigidi.

Digitalizzazione e capitale umano: sono queste le linee che devono convergere per permettere a tutti di essere in grado di utilizzare i nuovi strumenti ma è necessario che gli strumenti siano funzionanti: i blocchi del sistema sono all'ordine del giorno e questo vanifica la funzionalità e mette in difficoltà i difensori.

L'Ordine degli Avvocati di Venezia è sempre stato un grande fautore della digitalizzazione della Giustizia e auspica che il governo raggiunga l'obiettivo di estendere **il Processo telematico in ogni ordine e grado della giurisdizione ordinaria entro il 2024** - ed ha sempre dato il suo apporto affinché lo stesso venisse realizzato e implementato, per cui vede con grande favore questa ulteriore evoluzione ed è pronto a continuare a prestare il proprio contributo.

Purtroppo, però, sottolineo che il Ministero non ha pensato di provvedere all'informatizzazione immediata degli Uffici del Giudice di Pace e ciò ha comportato inutili ed evitabili accessi agli Uffici per i depositi degli atti sia civili che penali.

L'aspetto che ingenera preoccupazione – più volte ribadito anche nelle relazioni dei miei predecessori – resta sempre quello della inadeguatezza delle piante organiche e della carenza di Magistrati e personale amministrativo.

Senza il capitale umano, citato prima, valgono poco le riforme: servono quindi investimenti e risorse stabili.

Abbiamo purtroppo di recente assistito allo svuotamento di uffici essenziali del Tribunale, quali la sezione Gip/Gup.

Mi auspico che il post pandemia sarà l'occasione per effettuare un serio e continuativo strutturale investimento di idonee risorse nel settore Giustizia, allo scopo di incrementare in modo consistente il numero dei Magistrati e del personale di cancelleria, nonché di intervenire nell'edilizia giudiziaria per ovviare alla inadeguatezza di molte strutture.

Va risolto il nodo del prioritario problema della insufficienza delle piante organiche.

Prima che iniziasse il periodo emergenziale la situazione per l'Avvocatura, anzi per la Giustizia nel nostro paese, l'Avvocatura era molto critica per i noti provvedimenti adottati in tema di prescrizione penale e per le paventate riforme del processo civile e del processo penale, che, così come progettate,

violavano il diritto di difesa e risultavano gravemente penalizzanti per gli avvocati, senza risolvere il problema della lunghezza dei processi.

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il [D.L. 30 settembre 2021, n. 132](#) (testo modificato dalla Legge n. 178/2021) che stabilisce che l'acquisizione dei tabulati telefonici possa avvenire soltanto con decreto motivato del giudice. Il provvedimento proroga inoltre i termini per il deposito delle firme sui referendum e per l'assegno temporaneo dei figli.

Con l'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza si è ora aperta una grande opportunità che – ci auguriamo – aiuterà davvero il mondo della giustizia.

Accelerazione dei processi civili e penali, smaltimento dell'arretrato, messa a regime della riforma della crisi d'impresa, rafforzamento degli istituti penitenziari anche in funzione di rieducazione e reinserimento, giustizia riparativa sono gli obiettivi che il Ministero della Giustizia si è posto nell'arco del 2022 e nel triennio 2022-2024.

Auspicio quindi che la parola chiave del 2022 non sia più resilienza ma sia **speranza**, una speranza che supera la resilienza, speranza che l'importante riforma civile ed in particolare in materia del diritto di famiglia ottenga gli obiettivi prefissati dalla norma, speranza che le riforme in materia penale siano rispettose dei diritti tutti della difesa e non solo improntate ad una celerità dei processi, spesso dannosa, speranza che siano migliorate le condizioni dei detenuti.

Sarà istituito un unico tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello, e dalle sezioni circondariali costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'art. 42 dell'ordinamento giudiziario.

Le sezioni circondariali assumeranno le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione c.c., oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (riconoscimento/disconoscimento di figli separazioni, divorzi, affidamento di figli nati fuori dal matrimonio).

Con questa redistribuzione, il legislatore si propone di eliminare il residuo "dualismo" sopravvenuto dopo la riforma della filiazione del 2012.

In materia di provvedimenti *de potestate* non ci sarà più il peculiare meccanismo della cosiddetta "attrazione di competenza" se è in corso un procedimento di separazione/divorzio da parte del tribunale ordinario per le decisioni sulla limitazione della potestà (art. 333 c.c.). L'infelice formulazione dell'art. 38 disp. att. aveva spezzato in due l'istituto, attribuendo al giudice specializzato la competenza sulle decisioni di decadenza, mentre altri tipi di limitazioni potevano essere trattate dal giudice ordinario.

Le sezioni distrettuali avranno competenza in materia penale, di sorveglianza e di adozioni, oltre alle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

La sezione funzionerà inoltre come giudice d'appello delle decisioni della sezione circondariale.

Già è un buon auspicio la circostanza che le relative commissioni neo nominate dal Ministro per la elaborazione degli articolati delegati dalla legge 26 novembre 2021, n.206, per il giudice e il rito unico delle controversie sulle persone i minorenni e le famiglie, vedano una significativa rappresentanza di Avvocati delle associazioni specialistiche e noi tutti speriamo che riescano a concludere il lavoro in tempi rapidi.

Sarà quindi fondamentale la speranza per una completa realizzazione del [Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa](#) (PNRR) e per la Giustizia che ha il difficile compito di contribuire al rilancio dell'Italia in termini di efficienza, equità e competitività, attraverso la ripresa della domanda interna, l'incremento della produttività e il recupero della propensione ad investire, con un miglioramento generale del panorama economico e sociale del sistema Paese.

È “in questa prospettiva che si pongono gli interventi e le azioni volte ad aumentare la tempestività, l’efficacia e la trasparenza, dei servizi svolti, anche in attuazione del processo di riforma della Giustizia, articolata in diversi obiettivi da realizzare tra il 2022 e il 2026. Si rafforza l’esigenza di intervenire tempestivamente sull’efficienza del sistema giudiziario, con azioni che aggredendo la criticità legate all’eccessiva durata dei processi civili e penali, consentano di migliorare la percezione della qualità della giustizia e contrastino i fenomeni corruttivi con efficienza e tempestività per raggiungere un livello più elevato di soddisfacimento delle esigenze di legalità rappresentate dai cittadini”, recita la dichiarazione di intenti.

Non posso non ricordare l’importantissimo lavoro svolto in materia di patrocinio a spese dello Stato: l’Avvocatura per definizione ha uno sguardo di riguardo verso i deboli e il Consiglio si occupa costantemente con attenzione e celerità delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’Avvocatura ha mantenuto – nonostante la pandemia – attenzione anche per gli studenti concorrendo a realizzare assieme alla Corte di Appello il concorso “Una storia sbagliata” che ha visto la partecipazione di 211 studenti di dieci scuole superiori del veneziano.

Il nostro ruolo sociale ci impone attenzione particolare verso gli ultimi e verso le nuove generazioni. L’Ordine ha partecipato con entusiasmo alla organizzazione e realizzazione della Giornata di Giustizia Europea della Giustizia.

Finisco il mio discorso con una citazione del caro, vecchio, Atticus Finch.

L’avvocato Atticus guarda la figlia Scout, e le dice: *“volevo che tu vedessi cos’è il vero coraggio, invece di farti l’idea che il coraggio è un uomo con un fucile in mano. È quando sai che sei battuto prima di cominciare ma cominci lo stesso e vai fino in fondo qualunque cosa accada. Si vince di rado, ma qualche volta si vince...”*.

Noi Avvocati abbiamo affrontato con coraggio la pandemia (uomo col fucile), ci sono stati dolorosi lutti che resteranno nel cuore, ma non ci siamo mai arresi, e nonostante le complicazioni inevitabili che possono derivare dal distanziamento tecnico imposto dalla pandemia, abbiamo fatto di tutto per non essere distanti umanamente.

E questa indubbiamente è stata una vittoria.

Dedico questo discorso alla Cara Amica e Consigliere dell’Ordine Avvocato Martina Zancan che purtroppo non c’è più.

Vi ringrazio per l’attenzione e buon anno giudiziario.

La presidente dell’ordine degli Avvocati di Venezia
Avvocato Federica Santinon



DATI STATISTICI

